

**-ANEXOS -
PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS
ITALIANO E BRASILEIRO**

1- Constituição da República Italiana	2
2- Regulamento da Câmara dos Deputados italiana	50
3- Regulamento do Senado italiano	144
4- <i>Considerazioni in tema di riforma delle procedure di bilancio (Riunione della Giunta dei Regolamento di martedì 27 febbraio 2007)</i>	219
5- <i>Documento di Programmazione Economico-Finanziaria - per gli anni 2007-2011 (trecho)</i>	241
6- <i>Legge Finanziaria 2007</i>	419
7- <i>Legge di bilancio 2007</i>	683
8- <i>Nota di Aggiornamento al DPEF 2007-2011</i>	739
9- <i>Formazione del Bilancio, Dossier n. 46, 13 febbraio 2007, Strumenti e procedure di finanza pubblica, Servizio Studi, Camera dei Deputati (trecho)</i>	743
10- <i>Glossario dei principali termini macroeconomici e di finanza pubblica, Dossier n. 54, 12 ottobre 2006, Servizio Studi, Camera dei Deputati</i>	753
11- LAURO, Veronica - <i>Procedure di bilancio in Italia e nell'Unione Europea</i> , artigo publicado em <i>Instrumenta</i> , n. 24, setembro-dezembro de 2004, <i>Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno</i>	767
12- Constituição Federal brasileira (trecho)	816
13- Lei de Responsabilidade Fiscal, LCP n. 101, de 2000	835
14- Regimento Comum do Congresso Nacional	864
15- Resolução nº 1, de 2006-CN (Comissão Mista de Orçamento).....	1.136

Indice della Costituzione della Repubblica Italiana

<u>Principi fondamentali</u>	7
<u>Articolo 1</u>	5
<u>Articolo 2</u>	5
<u>Articolo 3</u>	5
<u>Articolo 4</u>	5
<u>Articolo 5</u>	5
<u>Articolo 6</u>	5
<u>Articolo 7</u>	6
<u>Articolo 8</u>	6
<u>Articolo 9</u>	6
<u>Articolo 10</u>	6
<u>Articolo 11</u>	6
<u>Articolo 12</u>	6
<u>Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini</u>	7
<u>Titolo I - Rapporti Civili</u>	7
<u>Titolo I - Articolo 13</u>	7
<u>Titolo I - Articolo 14</u>	7
<u>Titolo I - Articolo 15</u>	7
<u>Titolo I - Articolo 16</u>	7
<u>Titolo I - Articolo 17</u>	8
<u>Titolo I - Articolo 18</u>	8
<u>Titolo I - Articolo 19</u>	8
<u>Titolo I - Articolo 20</u>	8
<u>Titolo I - Articolo 21</u>	8
<u>Titolo I - Articolo 22</u>	9
<u>Titolo I - Articolo 23</u>	9
<u>Titolo I - Articolo 24</u>	9
<u>Titolo I - Articolo 25</u>	9
<u>Titolo I - Articolo 26</u>	9
<u>Titolo I - Articolo 27</u>	9
<u>Titolo I - Articolo 28</u>	10
<u>Titolo II – Rapporti Etico - Sociali</u>	10
<u>Titolo II - Articolo 29</u>	10
<u>Titolo II - Articolo 30</u>	10
<u>Titolo II - Articolo 31</u>	10
<u>Titolo II - Articolo 32</u>	10
<u>Titolo II - Articolo 33</u>	10
<u>Titolo II - Articolo 34</u>	11
<u>Titolo III – Rapporti Economici</u>	11
<u>Titolo III - Articolo 35</u>	11
<u>Titolo III - Articolo 36</u>	11
<u>Titolo III - Articolo 37</u>	11
<u>Titolo III - Articolo 38</u>	12

<u>Titolo III - Articolo 39</u>	12
<u>Titolo III - Articolo 40</u>	12
<u>Titolo III - Articolo 41</u>	12
<u>Titolo III - Articolo 42</u>	13
<u>Titolo III - Articolo 43</u>	13
<u>Titolo III - Articolo 44</u>	13
<u>Titolo III - Articolo 45</u>	13
<u>Titolo III - Articolo 46</u>	13
<u>Titolo III - Articolo 47</u>	14
<u>Titolo IV – Rapporti Politici</u>	14
<u>Titolo IV - Articolo 48</u>	14
<u>Titolo IV - Articolo 49</u>	14
<u>Titolo IV - Articolo 50</u>	14
<u>Titolo IV - Articolo 51</u>	14
<u>Titolo IV - Articolo 52</u>	15
<u>Titolo IV - Articolo 53</u>	15
<u>Titolo IV - Articolo 54</u>	15
<u>Parte seconda – Ordinamento della Repubblica</u>	16
<u>Titolo I – Il Parlamento</u>	16
<u>Sezione I – Le Camere</u>	16
<u>Titolo I - Articolo 55</u>	16
<u>Titolo I - Articolo 56</u>	16
<u>Titolo I - Articolo 57</u>	17
<u>Titolo I - Articolo 58</u>	18
<u>Titolo I - Articolo 59</u>	18
<u>Titolo I - Articolo 60</u>	18
<u>Titolo I - Articolo 61</u>	18
<u>Titolo I - Articolo 62</u>	18
<u>Titolo I - Articolo 63</u>	18
<u>Titolo I - Articolo 64</u>	19
<u>Titolo I - Articolo 65</u>	19
<u>Titolo I - Articolo 66</u>	19
<u>Titolo I - Articolo 67</u>	19
<u>Titolo I - Articolo 68</u>	19
<u>Titolo I - Articolo 69</u>	20
<u>Sezione II – La Formazione delle Leggi</u>	20
<u>Titolo I - Articolo 70</u>	20
<u>Titolo I - Articolo 71</u>	20
<u>Titolo I - Articolo 72</u>	20
<u>Titolo I - Articolo 73</u>	21
<u>Titolo I - Articolo 74</u>	21
<u>Titolo I - Articolo 75</u>	21
<u>Titolo I - Articolo 76</u>	21
<u>Titolo I - Articolo 77</u>	21
<u>Titolo I - Articolo 78</u>	22
<u>Titolo I - Articolo 79</u>	22

<u>Titolo I - Articolo 80</u>	22
<u>Titolo I - Articolo 81</u>	22
<u>Titolo I - Articolo 82</u>	23
<u>Titolo II – Il Presidente della Repubblica</u>	23
<u>Titolo II - Articolo 83</u>	23
<u>Titolo II - Articolo 84</u>	23
<u>Titolo II - Articolo 85</u>	23
<u>Titolo II - Articolo 86</u>	23
<u>Titolo II - Articolo 87</u>	24
<u>Titolo II - Articolo 88</u>	24
<u>Titolo II - Articolo 89</u>	24
<u>Titolo II - Articolo 90</u>	24
<u>Titolo II - Articolo 91</u>	25
<u>Titolo III – Il Governo</u>	25
<u>Sezione I – Il Consiglio dei Ministri</u>	25
<u>Titolo III - Articolo 92</u>	25
<u>Titolo III - Articolo 93</u>	25
<u>Titolo III - Articolo 94</u>	25
<u>Titolo III - Articolo 95</u>	25
<u>Titolo III - Articolo 96</u>	26
<u>Sezione II – La Pubblica Amministrazione</u>	26
<u>Titolo III - Articolo 97</u>	26
<u>Titolo III - Articolo 98</u>	26
<u>Sezione III – Gli Organi Ausiliari</u>	26
<u>Titolo III - Articolo 99</u>	26
<u>Titolo III - Articolo 100</u>	27
<u>Titolo IV – La Magistratura</u>	27
<u>Sezione I – Ordinamento Giurisdizionale</u>	27
<u>Titolo IV - Articolo 101</u>	27
<u>Titolo IV - Articolo 102</u>	27
<u>Titolo IV - Articolo 103</u>	27
<u>Titolo IV - Articolo 104</u>	28
<u>Titolo IV - Articolo 105</u>	28
<u>Titolo IV - Articolo 106</u>	28
<u>Titolo IV - Articolo 107</u>	28
<u>Titolo IV - Articolo 108</u>	29
<u>Titolo IV - Articolo 109</u>	29
<u>Titolo IV - Articolo 110</u>	29
<u>Sezione II – Norme sulla Giurisdizione</u>	29
<u>Titolo IV - Articolo 111</u>	29
<u>Titolo IV - Articolo 112</u>	30
<u>Titolo IV - Articolo 113</u>	30
<u>Titolo V – Le Regioni, le Province i Comuni</u>	30
<u>Titolo V - Articolo 114</u>	30
<u>Titolo V - Articolo 115</u>	30
<u>Titolo V - Articolo 116</u>	31

<u>Titolo V - Articolo 117</u>	31
<u>Titolo V - Articolo 118</u>	33
<u>Titolo V - Articolo 119</u>	34
<u>Titolo V - Articolo 120</u>	35
<u>Titolo V - Articolo 121</u>	35
<u>Titolo V - Articolo 122</u>	36
<u>Titolo V - Articolo 123</u>	37
<u>Titolo V - Articolo 124</u>	38
<u>Titolo V - Articolo 125</u>	38
<u>Titolo V - Articolo 126</u>	38
<u>Titolo V - Articolo 127</u>	39
<u>Titolo V - Articolo 128</u>	40
<u>Titolo V - Articolo 129</u>	40
<u>Titolo V - Articolo 130</u>	40
<u>Titolo V - Articolo 131</u>	40
<u>Titolo V - Articolo 132</u>	41
<u>Titolo V - Articolo 133</u>	42
<u>Titolo VI – Garanzie Costituzionali</u>	42
<u>Sezione I – La Corte Costituzionale</u>	42
<u>Articolo 134</u>	42
<u>Articolo 135</u>	42
<u>Articolo 136</u>	43
<u>Articolo 137</u>	43
<u>Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi Costituzionali</u>	44
<u>Articolo 138</u>	44
<u>Articolo 139</u>	44
<u>Disposizioni transitorie e finali</u>	44
<u>I</u>	44
<u>II</u>	44
<u>III</u>	44
<u>IV</u>	45
<u>V</u>	45
<u>VI</u>	45
<u>VII</u>	45
<u>VIII</u>	45
<u>IX</u>	46
<u>X</u>	46
<u>XI</u>	46
<u>XII</u>	46
<u>XIII</u>	46
<u>XIV</u>	47
<u>XV</u>	47
<u>XVI</u>	47
<u>XVII</u>	47
<u>XVIII</u>	48

Principi fondamentali

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradiizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini

Titolo I - Rapporti Civili

Titolo I - Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Titolo I - Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Titolo I - Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Titolo I - Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Titolo I - Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Titolo I - Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Titolo I - Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Titolo I - Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Titolo I - Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Titolo I - Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Titolo I - Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Titolo I - Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Titolo I - Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Titolo I - Articolo 26

L'estradiizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)

NOTE:

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Titolo I - Articolo 27

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Titolo I - Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II – Rapporti Etico - Sociali

Titolo II - Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Titolo II - Articolo 30

E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Titolo II - Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Titolo II - Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Titolo II - Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti

gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Titolo II - Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III – Rapporti Economici

Titolo III - Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Titolo III - Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Titolo III - Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e

adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Titolo III - Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Titolo III - Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Titolo III - Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Titolo III - Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Titolo III - Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Titolo III - Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Titolo III - Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Titolo III - Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Titolo III - Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Titolo III - Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV – Rapporti Politici

Titolo IV - Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (*)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NOTE:

(*) Interna | Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Titolo IV - Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Titolo IV - Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Titolo IV - Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra

donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

NOTE:

L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.

Il testo originario del primo comma era il seguente:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge."

Titolo IV - Articolo 52

La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Titolo IV - Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Titolo IV - Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte seconda – Ordinamento della Repubblica

Titolo I – Il Parlamento

Sezione I – Le Camere

Titolo I - Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Titolo I - Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE:

(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i venticinque anni di età».

In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:

"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Titolo I - Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE:

(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore."

Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti."

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Titolo I - Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Titolo I - Articolo 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Titolo I - Articolo 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)

NOTE:

(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»

Titolo I - Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti .

Titolo I - Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Titolo I - Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Titolo I - Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Titolo I - Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Titolo I - Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Titolo I - Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Titolo I - Articolo 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)

NOTE:

(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»

Titolo I - Articolo 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II – La Formazione delle Leggi

Titolo I - Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Titolo I - Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Titolo I - Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Titolo I - Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione .

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Titolo I - Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Titolo I - Articolo 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. (*)

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (*)

NOTE:

(*) Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta l'indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del 1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.

(*) Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", è stato attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari.

Titolo I - Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Titolo I - Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Titolo I - Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Titolo I - Articolo 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)

NOTE:

(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.»

Titolo I - Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Titolo I - Articolo 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Titolo I - Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

Titolo II – Il Presidente della Repubblica

Titolo II - Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Titolo II - Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Titolo II - Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Titolo II - Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Titolo II - Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Titolo II - Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

NOTE:

(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

Il testo originario del comma era il seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»

Titolo II - Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Titolo II - Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. (*)

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

NOTE:

(*) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune.

Titolo II - Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III – Il Governo

Sezione I – Il Consiglio dei Ministri

Titolo III - Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Titolo III - Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Titolo III - Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Titolo III - Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Titolo III - Articolo 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)

NOTE:

(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»

Sezione II – La Pubblica Amministrazione

Titolo III - Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Titolo III - Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III – Gli Organi Ausiliari

Titolo III - Articolo 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Titolo III - Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV – La Magistratura

Sezione I – Ordinamento Giurisdizionale

Titolo IV - Articolo 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Titolo IV - Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Titolo IV - Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Titolo IV - Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Titolo IV - Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Titolo IV - Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Titolo IV - Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Titolo IV - Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Titolo IV - Articolo 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Titolo IV - Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II – Norme sulla Giurisdizione

Titolo IV - Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)

NOTE:

(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: «1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.» (*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:

«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.»

Titolo IV - Articolo 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Titolo IV - Articolo 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V – Le Regioni, le Province i Comuni

Titolo V - Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(*)

NOTE:

(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.»

Titolo V - Articolo 115

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»

Titolo V - Articolo 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. (**)

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

NOTE:

(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»

(**) Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

Titolo V - Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (**)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso

tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

NOTE:

(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»

(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Titolo V - Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla

base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)

NOTE:

(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»

Titolo V - Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (*) (**)

NOTE:

(*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per

le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»

(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Titolo V - Articolo 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)

NOTE:

(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»

Titolo V - Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)

NOTE:

(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»

Titolo V - Articolo 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (**)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

NOTE:

(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»

(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in

materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

- a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
- b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»

Titolo V - Articolo 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)

NOTE:

(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

Titolo V - Articolo 124

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»

Titolo V - Articolo 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)

NOTE:

(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»

Titolo V - Articolo 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. (**)

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo

scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

NOTE:

(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»

(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Titolo V - Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. (**)

NOTE:

(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo

della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»

(**) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Titolo V - Articolo 128

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

Titolo V - Articolo 129

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»

Titolo V - Articolo 130

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»

Titolo V - Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise; (**)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

NOTE:

(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

(**) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

Titolo V - Articolo 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)

NOTE:

(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»

Titolo V - Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI – Garanzie Costituzionali

Sezione I – La Corte Costituzionale

Articolo 134

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; (*) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

(*)

NOTE:

(*) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

Articolo 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

(*)

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti

per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

NOTE:

(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

(*) La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonché le forme di immunità a garanzia dell'attività della Corte.

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

(*)

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi Costituzionali

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (*)

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

NOTE:

(*) Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, è stato previsto, unicamente per i progetti di legge della XI legislatura un diverso procedimento di revisione costituzionale che comporta, fra l'altro, la obbligatoria sottoposizione a referendum dei progetti approvati dalla Commissione.

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)

NOTE:

(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della disposizione che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il

passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)

NOTE:

(*) Il termine di cui alla XI Disposizione è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

XII

E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e

dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato.

I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)

NOTE:

(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Indice del Regolamento della Camera dei Deputati

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera.... 6

<u>Capo I - Disposizioni preliminari</u>	6
<u>Articolo 1</u>	6
<u>Articolo 2</u>	6
<u>Articolo 3</u>	6
<u>Capo II - Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo</u>	7
<u>Articolo 4</u>	7
<u>Articolo 5</u>	7
<u>Articolo 6</u>	8
<u>Articolo 7</u>	8
<u>Articolo 8</u>	8
<u>Articolo 9</u>	9
<u>Articolo 10</u>	9
<u>Articolo 11</u>	9
<u>Articolo 12</u>	9
<u>Articolo 13</u>	10
<u>Capo III - Dei Gruppi Parlamentari</u>	11
<u>Articolo 14</u>	11
<u>Articolo 15</u>	12
<u>Articolo 15-bis</u>	12
<u>Capo IV - Delle Giunte</u>	13
<u>Articolo 16</u>	13
<u>Articolo 16-bis</u>	14
<u>Articolo 17</u>	15
<u>Articolo 17-bis</u>	16
<u>Articolo 18</u>	16
<u>Articolo 18-bis</u>	17
<u>Articolo 18-ter</u>	17
<u>Articolo 18-quater</u>	19
<u>Capo V - Delle Commissioni Permanenti</u>	19
<u>Articolo 19</u>	19
<u>Articolo 20</u>	20
<u>Articolo 21</u>	21
<u>Articolo 22</u>	21
<u>Capo VI - Dell'Organizzazione dei Lavori e dell'Ordine del Giorno della Assemblea e delle Commissioni</u>	22
<u>Articolo 23</u>	22
<u>Articolo 24</u>	24
<u>Articolo 25</u>	26
<u>Articolo 25-bis</u>	27
<u>Articolo 26</u>	27
<u>Articolo 27</u>	28
<u>Articolo 28</u>	28

<u>Capo VII - Delle Sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a</u>	
<u>Camere Riunite</u>	28
<u>Articolo 29</u>	28
<u>Articolo 30</u>	28
<u>Articolo 31</u>	29
<u>Articolo 32</u>	29
<u>Articolo 33</u>	29
<u>Articolo 34</u>	30
<u>Articolo 35</u>	30
<u>Capo VIII - Della Discussione</u>	30
<u>Articolo 36</u>	30
<u>Articolo 37</u>	30
<u>Articolo 38</u>	31
<u>Articolo 39</u>	31
<u>Articolo 40</u>	31
<u>Articolo 41</u>	32
<u>Articolo 42</u>	33
<u>Articolo 43</u>	33
<u>Articolo 44</u>	33
<u>Articolo 45</u>	34
<u>Capo IX - Del numero Legale e delle Deliberazioni</u>	34
<u>Articolo 46</u>	34
<u>Articolo 47</u>	35
<u>Articolo 48</u>	35
<u>Articolo 48-bis</u>	35
<u>Capo X - Delle Votazioni</u>	36
<u>Articolo 49</u>	36
<u>Articolo 50</u>	37
<u>Articolo 51</u>	37
<u>Articolo 52</u>	38
<u>Articolo 53</u>	38
<u>Articolo 54</u>	38
<u>Articolo 55</u>	39
<u>Articolo 56</u>	39
<u>Articolo 57</u>	40
<u>Capo XI - Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera</u>	40
<u>Articolo 58</u>	40
<u>Articolo 59</u>	40
<u>Articolo 60</u>	40
<u>Articolo 61</u>	41
<u>Articolo 62</u>	41
<u>Capo XII - Della Pubblicità dei Lavori</u>	42
<u>Articolo 63</u>	42
<u>Articolo 64</u>	42
<u>Articolo 65</u>	43
<u>Capo XIII - Del Bilancio della Camera</u>	43

<u>Articolo 66</u>	43
<u>Capo XIV - Degli Uffici della Camera</u>	43
<u>Articolo 67</u>	43
<u>Parte II - Procedimento Legislativo</u>	44
<u>Capo XV - Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Legge</u>	44
<u>Articolo 68</u>	44
<u>Articolo 69</u>	44
<u>Articolo 70</u>	44
<u>Articolo 71</u>	45
<u>Capo XVI - Dell'Esame in Sede Referente</u>	45
<u>Articolo 72</u>	45
<u>Articolo 73</u>	45
<u>Articolo 74</u>	46
<u>Articolo 75</u>	47
<u>Articolo 76</u>	47
<u>Articolo 77</u>	47
<u>Articolo 78</u>	48
<u>Articolo 79</u>	48
<u>Articolo 80</u>	50
<u>Articolo 81</u>	51
<u>Capo XVII - Dell'Esame in Assemblea</u>	51
<u>Articolo 82</u>	51
<u>Articolo 83</u>	51
<u>Articolo 84</u>	52
<u>Articolo 85</u>	52
<u>Articolo 85-bis</u>	54
<u>Articolo 86</u>	54
<u>Articolo 87</u>	56
<u>Articolo 88</u>	57
<u>Articolo 89</u>	58
<u>Articolo 90</u>	58
<u>Articolo 91</u>	58
<u>Capo XVIII - Dell'Esame nelle Commissioni in Sede Legislativa</u>	59
<u>Articolo 92</u>	59
<u>Articolo 93</u>	60
<u>Articolo 94</u>	60
<u>Articolo 95</u>	61
<u>Capo XIX - Dell'Esame in Sede Redigente</u>	61
<u>Articolo 96</u>	61
<u>Capo XIX bis - Dei Disegni di Legge di Conversione di Decreti-Leggi</u>	62
<u>Articolo 96-bis</u>	62
<u>Capo XIX ter - Dell'esame degli schemi di atti normativi del Governo</u>	63
<u>Articolo 96-ter</u>	63
<u>Capo XX - Dei Progetti di Legge Costituzionale</u>	64
<u>Articolo 97</u>	64
<u>Articolo 98</u>	65

<u>Articolo 99</u>	65
<u>Articolo 100</u>	65
<u>Capo XXI - Del Bilancio e del Rendiconto dello Stato</u>	65
<u>Articolo 101</u>	65
<u>Capo XXII - Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali</u>	66
<u>Articolo 102</u>	66
<u>Articolo 103</u>	66
<u>Articolo 104</u>	66
<u>Articolo 105</u>	67
<u>Articolo 106</u>	67
<u>Capo XXIII - Dei Progetti di Legge già Esaminati nella Precedente Legislatura</u>	68
<u>Articolo 107</u>	68
<u>Capo XXIV - Seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale</u>	68
<u>Articolo 108</u>	68
<u>Capo XXV - Delle Petizioni</u>	69
<u>Articolo 109</u>	69

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione 69

<u>Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni</u>	69
<u>Articolo 110</u>	69
<u>Articolo 111</u>	69
<u>Articolo 112</u>	70
<u>Articolo 113</u>	70
<u>Articolo 114</u>	70
<u>Articolo 115</u>	71
<u>Articolo 116</u>	71
<u>Articolo 117</u>	72
<u>Articolo 118</u>	72
<u>Capo XXVII - Dell' Esame del Disegno di Legge Finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di Politica Economica e Finanziaria e delle Relazioni Governative</u>	72
<u>Articolo 118-bis</u>	72
<u>Articolo 119</u>	73
<u>Articolo 120</u>	75
<u>Articolo 121</u>	76
<u>Articolo 122</u>	77
<u>Articolo 123</u>	78
<u>Articolo 123-bis</u>	78
<u>Articolo 124</u>	79
<u>Capo XXVIII - Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali</u>	79
<u>Articolo 125</u>	79
<u>Articolo 126</u>	80
<u>Articolo 126-bis</u>	80
<u>Articolo 126-ter</u>	81

<u>Articolo 127</u>	82
<u>Articolo 127-bis</u>	82
<u>Articolo 127-ter</u>	83
<u>Capo XXIX - Delle Interrogazioni</u>	83
<u>Articolo 128</u>	83
<u>Articolo 129</u>	83
<u>Articolo 130</u>	84
<u>Articolo 131</u>	84
<u>Articolo 132</u>	84
<u>Articolo 133</u>	84
<u>Articolo 134</u>	85
<u>Articolo 135</u>	85
<u>Articolo 135-bis</u>	85
<u>Articolo 135-ter</u>	86
<u>Capo XXX - Delle Interpellanze</u>	87
<u>Articolo 136</u>	87
<u>Articoli 137</u>	87
<u>Articolo 138</u>	87
<u>Articolo 138-bis</u>	88
<u>Capo XXXI - Delle Disposizioni Comuni a Mozioni, Interpellanze e Interrogazioni</u> ..	88
<u>Articolo 139</u>	88
<u>Articolo 139-bis</u>	88
<u>Capo XXXII - Delle Inchieste Parlamentari</u>	89
<u>Articolo 140</u>	89
<u>Articolo 141</u>	89
<u>Articolo 142</u>	89
<u>Capo XXXIII - Delle Procedure di Indagine, Informazione e Controllo in</u>	
<u>Commissione</u>	89
<u>Articolo 143</u>	89
<u>Articolo 144</u>	90
<u>Articolo 145</u>	91
<u>Capo XXXIV - Dei Rapporti con il CNEL</u>	91
<u>Articolo 146</u>	91
<u>Articolo 147</u>	91
<u>Capo XXXV - Dei Rapporti con la Corte dei Conti</u>	92
<u>Articolo 148</u>	92
<u>Articolo 149</u>	92
<u>Articolo 150</u>	92
<u>Parte IV - Disposizioni Finali</u>	92
<u>Capo XXXVI - Entrata in Vigore</u>	92
<u>Articolo 151</u>	93
<u>Articolo 152</u>	93
<u>Articolo 153</u>	93
<u>Articolo 153-bis</u>	93
<u>Articolo 154</u>	93

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera

Capo I - Disposizioni preliminari

Articolo 1

I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Articolo 2

1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel comma 1. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.

Articolo 3

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

() Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo II - Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo

Articolo 4

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 5

1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora

venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.

() Articolo modificato, da ultimo, il 14 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 6

1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Articolo 7

Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.

Articolo 8

1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Articolo 9

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 10

1. I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

Articolo 11

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

Articolo 12

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

- a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
- b) l'amministrazione e la contabilità interna;
- c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
- d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
- e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
- f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3.

7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

() Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 13

1. La conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a

partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonchè un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

() Articolo modificato il 24 settembre e il 4 novembre 1997 Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo III - Dei Gruppi Parlamentari

Articolo 14

Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (*).

() Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 15

1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

() Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 15-bis

1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero

sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.

() Articolo aggiunto il 24 settembre 1997.*

Capo IV - Delle Giunte

Articolo 16

1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'art. 72 e nel comma 4 dell'art. 93.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che la esperienza dimostri necessarie.

3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII del Regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi.

3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la

Camera a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.

4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.

5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

() Articolo modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 16-bis

1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.

() Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 17

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la

presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

() Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 17-bis

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

() Articolo aggiunto il 6 ottobre 1998.*

Articolo 18

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare (*).

3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.

4. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16.

() Comma aggiunto il 20 maggio 1993.*

Articolo 18-bis

1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

() Articolo approvato il 28 giugno 1989.*

Articolo 18-ter

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì,

qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto dal comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera

separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

() Articolo approvato il 28 giugno 1989.*

Articolo 18-quater

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.

() Articolo approvato il 28 giugno 1989.*

Capo V - Delle Commissioni Permanenti

Articolo 19

1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione

a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione (*).

5. Il Presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla Presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai Presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

() Comma modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 20

1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di Presidenza composto di un Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.

2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità

di voti si procede a norma del comma 2.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

Articolo 21

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di Presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Articolo 22

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura

XIV - Politiche dell'Unione Europea.

1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni

sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte, alla deliberazione della Commissione plenaria.

() Articolo modificato, da ultimo, il 1 ° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo VI - Dell'Organizzazione dei Lavori e dell'Ordine del Giorno della Assemblea e delle Commissioni

Articolo 23

1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni ed ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 24

1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di

fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedono di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai

commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 25

1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei

lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 25-bis

() Articolo abrogato il 24 settembre 1997.*

Articolo 26

1. Il Presidente della Camera o il Presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.

Articolo 27

1. L'Assemblea, o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa (*).

() Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 28

I termini indicati nel Regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.

Capo VII - Delle Sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere Riunite

Articolo 29

1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. E' convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

2. Nel caso previsto nel terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

Articolo 30

1. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.

3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere

determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni.

4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazione.

5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

Articolo 31

1. Nell'aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai componenti la Commissione.

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un seggio al Presidente del Senato.

Articolo 32

1. Il Presidente dell'Assemblea o il Presidente della Commissione apre la seduta, e la chiude.

2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Articolo 33

1. Il Presidente o, per suo incarico, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

Articolo 34

1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari e raccolti e conservati negli archivi della Camera.
3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

Articolo 35

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Capo VIII - Della Discussione

Articolo 36

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'art. 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione (*).
2. E' consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

() Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 37

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

Articolo 38

Ogni deputato può partecipare senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se però la Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo Presidente.

Articolo 39

1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.

4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

() Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 40

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in

Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 41

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano(*).

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il Presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

() Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 42

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.
2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Articolo 43

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

Articolo 44

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.
3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.
4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24.

() Articolo modificato da ultimo il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 45

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.

() Articolo modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Capo IX - Del numero Legale e delle Deliberazioni

Articolo 46

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano (*).

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

() Comma modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 47

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.

Articolo 48

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.
2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46.

Articolo 48-bis

1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera.
2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.
3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.

() Articolo approvato il 24 settembre 1997.*

Capo X - Delle Votazioni

Articolo 49

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.

1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.

1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.

1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il

Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

() Articolo modificato il 13 ottobre 1988. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 50

1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 51

1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto (*).
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (**).
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

() Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.*

*(**) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 52

1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il deputato proponente domandi che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

Articolo 53

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del comma 3 dell'art. 54.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Articolo 54

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

Articolo 55

1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.

() Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 56

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale delibera per scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli

commissari.

5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

() Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.*

Articolo 57

1. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula << la Camera approva >> o << la Camera respinge >>.

Capo XI - Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera

Articolo 58

Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza della accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

Articolo 59

1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

Articolo 60

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.

Articolo 61

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Articolo 62

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali

abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera.

() Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo XII - Della Pubblicità dei Lavori

Articolo 63

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo o di dieci deputati l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Articolo 64

1. Nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 65

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. (*)

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

() Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Capo XIII - Del Bilancio della Camera

Articolo 66

Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e votati in Assemblea.

Capo XIV - Degli Uffici della Camera

Articolo 67

I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.

Parte II - Procedimento Legislativo

Capo XV - Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Legge

Articolo 68

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.

Articolo 69

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

() Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle modifiche.*

Articolo 70

1. I progetti di legge approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente al Senato.

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

Articolo 71

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.
2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.

Capo XVI - Dell'Esame in Sede Referente

Articolo 72

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un Presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della elezione.
3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.
4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

Articolo 73

1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.
- 1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal Presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: << nulla osta all'ulteriore corso del progetto >>.

4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

() Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 74

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principi contenuti nei trattati dell'Unione europea.

2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.

3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

() Articolo modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 75

1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

() Articolo modificato da ultimo il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 76

1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori.

2. Compatibilmente con il principio stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel comma 2 dell'articolo 81.

3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo Presidente, all'atto dell'annuncio in aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione.

Articolo 77

1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.

3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Articolo 78

1. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

Articolo 79

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

- a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
- b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
- c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina,

nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.

11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

() Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 80

1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in Assemblea.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.

Articolo 81

1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

() Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo XVII - Dell' Esame in Assemblea

Articolo 82

1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.
(*)

() Comma modificato il 24 settembre 1997 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 79. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 83

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora,

ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

2. Quando venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 84

() Articolo abrogato il 24 settembre 1997.*

Articolo 85

1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o

articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti

graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

() Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 85-bis

1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

() Articolo approvato il 24 settembre 1997.*

Articolo 86

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi

articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del Presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli

emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.

() Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 87

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti

interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del secondo comma dell'articolo 116.

() Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 88

1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore (*).

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile.

Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

() Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 89

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Articolo 90

1. Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. L'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Articolo 91

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49 (*)

2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.

() Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo XVIII - Dell' Esame nelle Commissioni in Sede Legislativa

Articolo 92

1. *Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.*

2. *La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.*

3. *Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1 del presente articolo.*

4. *Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.*

5. *La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al Presidente della Commissione.*

6. *Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 (*).*

() Comma modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 93

1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.

2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.

3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

3-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o, su una sua parte, si procede a norma del comma 4 dell'art. 72.

() Articolo modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 94

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.

2. Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli

aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 95

1. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

Capo XIX - Dell'Esame in Sede Redigente

Articolo 96

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'art. 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. E' consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'art. 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro

per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di approvazione di bilanci e consuntivi.

() Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo XIX bis - Dei Disegni di Legge di Conversione di Decreti-Leggi

Articolo 96-bis

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.

3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della

trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo XIX ter - Dell'esame degli schemi di atti normativi del Governo

Articolo 96-ter

1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.

2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.

5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso è stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

() Capo e articolo approvati il 20 luglio 1999.*

Capo XX - Dei Progetti di Legge Costituzionale

Articolo 97

1. Nella prima deliberazione, prevista nell'art. 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del comma 2 dell'articolo 70.

Articolo 98

1. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera.

Articolo 99

1. Ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea.

2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Articolo 100

1. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.

Capo XXI - Del Bilancio e del Rendiconto dello Stato

Articolo 101

1. Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo si applicano le norme del capo XVII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

Capo XXII - Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali

Articolo 102

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

() Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 103

1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.

Articolo 104

1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.

2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il

Presidente della Camera scrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

Articolo 105

1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

Articolo 106

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota con modalità da cui consegua la verifica del numero legale dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti ().*

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.

() Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo XXIII - Dei Progetti di Legge già Esaminati nella Precedente Legislatura

Articolo 107

1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25. ()*

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura e il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.

() Il comma è stato modificato il 24 settembre 1997 sostituendo le parole "terzo comma" in "comma 6".*

Capo XXIV - Seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale

Articolo 108

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Capo XXV - Delle Petizioni

Articolo 109

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito conGiuntamente al testo della mozione relativa.

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione

Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni

Articolo 110

1. Un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Articolo 111

1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.

2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunci, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un Presidente di Gruppo o dieci deputati.

Articolo 112

- 1. Qualora l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.*
- 2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.*

Articolo 113

- 1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.*
- 2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.*
- 3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.*
- 4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.*

Articolo 114

- 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.*
- 2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.*
- 3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.*
- 4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.*
- 5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.*

() Articolo modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 115

- 1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella da sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.*
- 2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.*
- 3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.*
- 4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrano nella previsione di cui al comma 3.*

() Articolo modificato il 7 maggio 1986.*

Articolo 116

- 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.*
- 2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto. (*)*
- 3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. (**)*
- 4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste*

parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

() Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.*

*(**) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 117

1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme all'articolo 143.

3. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Articolo 118

In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Capo XXVII - Dell' Esame del Disegno di Legge Finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di Politica Economica e Finanziaria e delle Relazioni Governative

Articolo 118-bis

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione

bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni.

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzianti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.

() Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 119

1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al precedente comma ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e

programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione dei decreti-legge ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli artt. 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4.

6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. E' tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'art. 120.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito.

() Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 120

1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della Camera prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari.

5. Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

6. Scaduto il termine previsto nel precedente comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina conGiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.

8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Articolo 121

1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.

2. Gli emandamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emandamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga

le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.

3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il Presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

() Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 122

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.

3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

Articolo 123

1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate, le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria.

() Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 123-bis

1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva.

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.

3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.

() Articolo modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 124

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.

3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Capo XXVIII - Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali

Articolo 125

1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente,

dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

() Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 126

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

() Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 126-bis

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

() Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 126-ter

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il

termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

() Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 127

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

() Articolo modificato, da ultimo, il 1 ° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 127-bis

1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge

sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

() Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato il 1 ° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 127-ter

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

() Articolo modificato il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Capo XXIX - Delle Interrogazioni

Articolo 128

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Articolo 129

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

Articolo 130

- 1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.*
- 2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.*

Articolo 131

- 1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.*
- 2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.*

Articolo 132

- 1. Dopo la risposta del Governo su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.*
- 2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti.*

Articolo 133

- 1. Nel presentare una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.*
- 2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.*
- 3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.*
- 4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari.*

Articolo 134

1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel precedente comma, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.

Articolo 135

1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.

Articolo 135-bis

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139 e 139-bis.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

() Articolo approvato il 12 ottobre 1983 e modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 135-ter

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il ministro o il sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

() Articolo approvato il 24 settembre 1997.*

Capo XXX - Delle Interpellanze

Articolo 136

- 1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.*
- 2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.*

Articoli 137

- 1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.*
- 2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.*
- 3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.*
- 4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.*

Articolo 138

- 1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.*
- 2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo può presentare una mozione.*

Articolo 138-bis

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

() Articolo approvato il 24 settembre 1997.*

Capo XXXI - Delle Disposizioni Comuni a Mozioni, Interpellanze e Interrogazioni

Articolo 139

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Articolo 139-bis

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità

propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.

() Articolo approvato il 24 settembre 1997.*

Capo XXXII - Delle Inchieste Parlamentari

Articolo 140

1. Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

Articolo 141

1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere conGiuntamente.

Articolo 142

Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.

Capo XXXIII - Delle Procedure di Indagine, Informazione e Controllo in Commissione

Articolo 143

1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

() Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 144

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato, affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Articolo 145

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

Capo XXXIV - Dei Rapporti con il CNEL

Articolo 146

1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato, alla relazione per l'Assemblea, se espresso per la Commissione in sede referente.

Articolo 147

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

Capo XXXV - Dei Rapporti con la Corte dei Conti

Articolo 148

1. Un Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un Presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

Articolo 149

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'art. 117. ()*

() Comma modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

Articolo 150

1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Parte IV - Disposizioni Finali

Capo XXXVI - Entrata in Vigore

Articolo 151

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 152

1. Le modifiche agli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88, 94 e 115 del presente Regolamento, approvate dalla Camera nelle sedute del 7 maggio e del 26 giugno 1986, entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

() Articolo approvato il 26 giugno 1986. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1986, n. 178.*

Articolo 153

1. Le modifiche agli articoli 5, 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del presente Regolamento hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

() Disposizione approvata il 16-23 luglio 1987. La modifica dell'articolo 5 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1987, n. 166; le modifiche agli articoli 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1987, n. 172.*

Articolo 153-bis

1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 83, 86, 87, 94, 96-bis e 154, l'abrogazione degli articoli 25-bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16-bis e 85-bis entrano in vigore il 1 gennaio 1998.

() Articolo approvato il 24 settembre 1997. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1997, n. 264.*

Articolo 154

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-

bis e 96-bis.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.

7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

() Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.*

REGOLAMENTO DEL SENATO

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 (*)

Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori.

1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

Art. 2

Ufficio di Presidenza provvisorio.

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 3

Giunta provvisoria per la verifica dei poteri. Proclamazione dei Senatori subentranti.

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

CAPO II

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Art. 4

Elezione del Presidente.

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5 (*) (1)

Elezione degli altri componenti della Presidenza.

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i VicePresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'articolo 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.
4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.
- 4-bis. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui ai commi 4 e 4-bis. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

6. [Abrogato].

7. [Abrogato].

8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.

(*)Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999 e, da ultimo, il 25 ottobre 2001.

(1) "A decorrere dalla XV legislatura, l'articolo 5 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Elezioni degli altri componenti della Presidenza). –

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età". (Deliberazione del Senato del 25 ottobre 2001)

Art. 6

Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza.

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7

Consiglio di Presidenza.

Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

CAPO III

Delle attribuzioni della Presidenza

Art. 8

Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.

Art. 9

Attribuzioni dei Vice Presidenti.

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.
2. Il Presidente del Senato designa il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 10

Attribuzioni dei Questori.

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell'Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Art. 11

Attribuzioni dei Segretari.

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.
2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri.

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

Art. 13

Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

CAPO IV

Dei Gruppi parlamentari

Art. 14 (*)

Composizione dei Gruppi parlamentari.

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purchè rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il

Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purchè ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque Senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente.

(*) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983 e, da ultimo, il 6 agosto 1992.

Art. 15

Convocazione e costituzione dei Gruppi.

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

Art. 16

Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari.

Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

CAPO V

Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca

Art. 17

Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.

Art.18

Giunta per il Regolamento.

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.
2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.
3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

Art.19 (*)

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitrè Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.
2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nè dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.
3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.
4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonchè di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (2).

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e, limitatamente al comma 3, il 7 giugno 1989; nuovamente modificato il 23 gennaio 1992 con l'inserimento dei commi 2 e 3 (testo conseguentemente coordinato).

Art.20

Commissione per la biblioteca.

La Commissione per la biblioteca è composta di tre Senatori. La Commissione vigila sulla Biblioteca del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni del Regolamento della Biblioteca stessa.

CAPO VI

Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Art.21 (*)

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi.

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

(*) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977 e il 30 luglio 1987.

Art.22 (*)

Commissioni permanenti - Competenze.

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a - Giustizia;

3^a - Affari esteri, emigrazione;

4^a - Difesa;

5^a - Programmazione economica, bilancio;

6^a - Finanze e tesoro;

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10^a - Industria, commercio, turismo;

11^a - Lavoro, previdenza sociale;

12^a - Igiene e sanità;

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.

(*) Articolo modificato dal Senato il 30 luglio 1987.

Art.23 (*)

Giunta per gli affari delle Comunità europee.

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.

4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988.

Art.24

Commissioni speciali.

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Art.25

Nomina di organi collegiali.

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.
2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.
3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.
5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

Art.26

Organi collegiali bicamerali.

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

Art. 27

Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 28

Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi.

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 29 (*) (1)

Convocazione delle Commissioni.

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.
3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.
4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

(1) "In mancanza di accordo in sede di Ufficio di Presidenza allargato sul programma e sul calendario dei lavori delle Commissioni, la decisione definitiva in materia va rimessa al plenum della Commissione medesima: ciò, in applicazione analogica del principio puntualmente sancito dalle disposizioni regolamentari per la programmazione dell'attività dell'Assemblea". (Parere della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988)

Art. 30 (*)

Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione.

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea.

(*) Articolo modificato dal Senato il 24 febbraio 1999.

Art. 31

Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto.

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.
2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.
3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma.

Art. 32

Processo verbale delle sedute delle Commissioni.

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori segretari.

Art. 33 (*)

Pubblicità dei lavori delle Commissioni.

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonchè, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

Art. 34 (*)

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza.

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.
2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
3. Il Presidente del Senato assegna alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e alle Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.
4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.
5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

Art. 35 (*)

Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante.

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.
2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

(*) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

Art. 36 (*)

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

(*) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

Art. 37 (*)

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

(*) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

Art. 38

Pareri sui disegni di legge e sugli affari.

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

Art. 39

Procedura per la espressione dei pareri.

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 40 (*)

Pareri obbligatori

1. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all'articolo 23 sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

2. Sono assegnati alla 1a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui

all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte della 5a Commissione permanente, tutti i termini stabiliti nel precedente articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5a Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà della medesima 5a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

(*) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

Art. 41 (*)

Procedura delle Commissioni in sede deliberante.

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, nonchè quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5a, alla 1a e alla 2a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1a e della 5a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

Art. 42

Procedura delle Commissioni in sede redigente - votazione finale del disegno di legge in Assemblea.

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.
4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 43 (*)

Procedura delle Commissioni in sede referente.

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.
6. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

Art. 44

Termini per la presentazione delle relazioni.

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.
2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.
3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.
4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.
5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 45

Computo dei termini.

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio dell'Assemblea.

Art. 46 (*)

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo.

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.
2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.

3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988

Art. 47

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni.

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Art. 48 (*)

Indagini conoscitive.

1. Nella materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 162, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di Enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

(*) Coordinato con le modificazioni all'articolo 162 approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 48-bis (*)

Richiesta di procedure informative.

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 17 novembre 1988.

Art. 49

Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL.

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44.
2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.
3. Con il consenso del Presidente del Senato e d'intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all'articolo 48 i componenti delle Commissioni o dei Comitati del CNEL competenti per materia.
4. I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i Vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e delle sue Commissioni.
5. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del CNEL medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.
6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

Art. 50

Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni.

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Art. 51

Connessione e concorrenza di iniziative legislative.

1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.

2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

CAPO VII

Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Art. 52

Convocazione del Senato.

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 53

Programma dei lavori.

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previa le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

(*) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999.

Art. 54 (*)

Schema dei lavori.

Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.

(*) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977 e il 30 novembre 1988.

Art. 55 (*)

Calendario dei lavori.

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.
2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.
5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.
6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

(*) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977 e il 30 novembre 1988.

Art. 56 (1)

Ordine del giorno della seduta.

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.
2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.
3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

(1) "Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento". (Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984)

Art. 57

Pubblicità delle sedute.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58

Posti riservati nell'Aula.

1. Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle Commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.
2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Art. 59

Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 60

Processo verbale e resoconti della seduta.

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.
4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Art. 61

Comunicazioni all'Assemblea.

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

Art. 62 (*)

Congedi.

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.

2. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

(*) Articolo modificato dal Senato il 22 novembre 1988.

Art. 63

Facoltà di parlare.

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

CAPO VIII

Delle sedute comuni delle due Camere

Art. 64

Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza.

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Art. 65

Regolamento delle sedute comuni delle due Camere.

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

CAPO IX

Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Art. 66

Richiamo all'ordine.

1. Se un Senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il Senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 67

Censura - Esclusione dall'Aula - Interdizione a partecipare ai lavori.

1. Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.
2. Se il Senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.
3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di Presidenza - integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 - di deliberare, nei confronti del Senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Senatore può fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio stesso.
4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Art. 68

Tumulto in Aula.

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

Art. 69 (*)

Polizia del Senato.

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
2. Il Presidente può incaricare i senatori Questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.
3. La forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare nella sede del Senato, nè in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, Servizi e Uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.
4. La forza pubblica non può entrare nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

(*) Articolo modificato dal Senato il 22 dicembre 1983.

Art. 70

Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune.

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.
2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori.

Art. 71

Polizia delle tribune.

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.
3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 72

Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente.

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

CAPO X

Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Art. 73

Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge.

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 73-bis (*)

Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti.

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 e coordinato il 30 novembre 1988.

Art. 74 (*)

Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.
3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. E' consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. E' consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

(*) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

Art. 75

Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati.

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

Art. 76

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Art. 76-bis (*)

Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti.

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonchè gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 novembre 1988, coordinato il 30 novembre 1988 e, da ultimo, modificato il 21 luglio 1999.

CAPO XI

Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Art. 77 (1)

Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale.

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

(1) "Rientra nei poteri del Presidente dell'Assemblea di stabilire in quale momento della seduta debbano essere discusse le richieste di dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento". (Parere della Giunta per il Regolamento del 22 marzo 1984)

Art. 78 (*) (1) (2)

Disegni di legge di conversione di decreti-legge.

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perchè questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezza le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2, alla 1a Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1a Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1a Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo.

4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

(*) Articolo modificato dal Senato il 10 marzo 1982 e, con applicazione ai decreti-legge emanati successivamente al 30 novembre 1988, il 23 e il 30 novembre 1988.

(1) "Quando il Senato, in sede di valutazione dei presupposti, giudica per un decreto-legge sussistenti i requisiti richiesti dell'articolo 77 della Costituzione, accetta che al provvedimento sia riservato un tragitto preferenziale, con la garanzia che per questo tragitto non si debbano far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dalla urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge.

Pertanto, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento - secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione - deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione". (Parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984)

(2) "Una volta esaurita la fase preliminare di controllo dei requisiti prescritti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente per l'emanazione dei decreti-legge, nella discussione dei disegni di legge di conversione è comunque proponibile la questione pregiudiziale - ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento - anche con riferimento ad ogni possibile profilo di costituzionalità, ivi compreso quello relativo al difetto dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza". (Parere della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988)

Art. 79

Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari.

1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

Art. 80

Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione.

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81

Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura.

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82

Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.

CAPO XII

Della discussione

Art. 83

Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.

Art. 84 (*)

Iscrizioni a parlare.

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.

2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.

4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.

5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

(*) Coordinato con il nuovo testo dell'articolo 55 approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 85

Posto degli oratori.

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione.

Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87

Fatto personale.

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88

Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine.

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le

sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

Art. 89 (*)

Durata degli interventi.

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perchè siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

(*) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

Art. 90

Richiami all'argomento o ai limiti della discussione.

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenersi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91

Divieto di interruzione dei discorsi.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 92

Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni.

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93

Questioni pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94

Discussione generale dei disegni di legge.

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95 (*)

Presentazione ed esame degli ordini del giorno.

1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.
4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. E' in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

(*) Coordinato con il nuovo testo dell'articolo 55 approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 96

Proposta di non passare all'esame degli articoli.

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97 (1)

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

(1) "Quando il Senato, in sede di valutazione dei presupposti, giudica per un decreto-legge sussistenti i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, accetta che al provvedimento sia riservato un tragitto preferenziale, con la garanzia che per questo tragitto non si debbano far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dalla urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge.

Pertanto, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento - secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione - deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione". (Parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984).

Art. 98

Richiesta di parere del CNEL.

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva.

2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

Art. 99 (*)

Chiusura della discussione generale.

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

(*) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

Art. 100 (*) (1)

Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti.

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.
2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.
3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla Commissione.
4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto Senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.
6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.
7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5a Commissione permanente perchè esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.
8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.
9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.
10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

(*) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

(1) "Possono essere considerati proponibili soltanto i subemendamenti che si pongano nella medesima linea normativa dell'emendamento principale, al quale si riferiscono". (Parere della Giunta per il Regolamento del 5 dicembre 1987)

Art. 101

Proposta di stralcio.

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102

Votazione degli articoli e degli emendamenti - votazione per parti separate.

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 102-bis (*)

Effetti del parere contrario della 5a Commissione permanente.

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.
2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999.

Art. 103 (*)

Correzioni di forma e coordinamento finale.

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.
4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.
5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea.

(*) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

Art. 104

Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Art. 105

Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione.

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Art. 106

Applicabilità delle disposizioni sulla discussione.

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

CAPO XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Art. 107 (*)

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

(*) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988.

Art. 108 (*)

Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.
3. I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verifica del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

(*) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999.

Art. 109 (*)

Annunci e dichiarazioni di voto.

1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.
2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purchè il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.

(*) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

Art. 110

Interventi nel corso della votazione.

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

Art. 111

Proclamazione del risultato delle votazioni.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: "Il Senato approva" o "Il Senato non approva".

Art. 112

Proteste sulle deliberazioni del Senato.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113 (*) (1) (2)

Modi di votazione.

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.
3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.
4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.
5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorchè il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonchè su disposizioni di

qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

(*) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988.

(1) 1) "Nel concorso fra la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo e la richiesta di votazione nominale con appello prevale quella presentata per prima, dovendosi applicare in materia il criterio cronologico;

2) la richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti: non vale una richiesta formulata una tantum con l'intento di avere effetto per tutta la seduta;

3) in attesa di un coordinamento delle norme relative alle votazioni nominali, la decisione del Presidente di disporre - ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento - la votazione nominale con appello, su richiesta di quindici senatori, va adottata tenendo conto della necessità di armonizzare i tempi richiesti per la discussione e la votazione del provvedimento in esame". (Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992)

(2) "Nel solco dell'interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento - nel sottolineare l'esigenza di un'organica revisione della materia, anche sulla base delle modifiche che il Parlamento si accinge ad apportare all'articolo 68 della Costituzione - esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò, in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio "votazione riguardanti persone", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione. La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore". (Parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993)

Art. 114 (1)

Votazioni per alzata di mano e controprova.

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

(1) "Dovendosi individuare la ratio dell'articolo 114 del Regolamento nell'esigenza di eliminare qualsiasi incertezza sul risultato delle votazioni, la controprova non può essere ammessa allorchè l'esito del voto appaia evidente al di là di ogni ragionevole dubbio. Ne consegue pertanto - in via di interpretazione razionale e sistematica del comma 2 dell'articolo 114, anche in relazione a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo - che spetta al prudente apprezzamento del Presidente, coadiuvato dai senatori Segretari, di valutare la sussistenza dei requisiti di fatto in presenza dei quali accogliere la richiesta di controprova.

Nè vale l'argomento secondo cui la controprova potrebbe venire utilizzata anche per l'accertamento del voto espresso dai singoli senatori per alzata di mano, giacchè il procedimento elettronico non opera, nell'ipotesi di controprova, la registrazione dei nomi dei votanti nè dei voti relativi". (Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991)

Art. 115

Votazione nominale con scrutinio simultaneo.

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116 (1)

Votazione nominale con appello.

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "sì" e del "no", estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Nella riunione del 30 luglio 1992, la Giunta per il Regolamento ha manifestato il suo assenso a che, in via sperimentale, venga mantenuta la procedura di votazione nominale con appello recentemente adottata in Assemblea, secondo la quale ciascun senatore, chiamato dai senatori Segretari, esprime il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Art. 117

Votazione a scrutinio segreto.

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verifica del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

3. Quando si debba procedere alla verifica del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.

5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.

7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 119 (1)

Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico.

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.

2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

(1) "Il preavviso per l'indizione di votazioni da effettuarsi mediante il dispositivo elettronico, dal quale decorrono i venti minuti prescritti dal Regolamento, deve essere dato all'Assemblea nel momento in cui perviene alla Presidenza la prima richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto, anche se nel corso della seduta abbiano già avuto luogo verifiche del numero legale o controprove di votazioni per alzata di mano, per le quali il preavviso stesso non è prescritto.

La Giunta ha ritenuto, a maggioranza, che de jure condito sia questa l'unica possibile e logica interpretazione dell'articolo 119 del Regolamento, in quanto:

a) il termine a quo del preavviso deve potersi ricavare da un fatto certo - la richiesta, effettivamente presentata alla Presidenza, di votazione nominale o a scrutinio segreto - e non può essere dato dalla pura e semplice probabilità che nel corso della seduta possano essere effettuate tali forme di votazione;

b) il preavviso dato comunque all'inizio della seduta, sulla semplice previsione di possibili votazioni nominali o a scrutinio segreto, sarebbe destinato, inevitabilmente, a perdere di efficacia, trasformandosi dopo breve tempo in un annuncio di mero rito;

c) la ratio della norma, inoltre, ha bensì la valenza, propriamente tecnica, di consentire ai senatori presenti di premunirsi tempestivamente delle tessere di identificazione; ma ha anche una valenza inequivocabilmente funzionale, che consiste nella esigenza di mettere sull'avviso il maggior numero possibile di Senatori dell'impegno qualificato al quale vengono chiamati, per la prima volta nel corso della seduta, da una richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto". (Parere della Giunta per il Regolamento del 15 dicembre 1983)

Art. 120 (*)

Votazione finale dei disegni di legge.

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.

2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.

(*) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988.

CAPO XIV

Dei disegni di legge costituzionale

Art. 121

Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione.

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.

Art. 122

Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione.

1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.

2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

Art. 123

Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione.

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

2. In Assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 124

Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione.

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.

CAPO XV

Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Art. 125 (*)

Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica.

Alla 5a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

(*) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

Art. 125-bis (*)

Esame del documento di programmazione economico-finanziaria.

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5a Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
2. La 5a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5a Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.
4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 luglio 1985 e modificato il 30 novembre 1988.

Art. 126 (*) (1)

Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria.

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono deferiti alla 5a Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il

disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.

2. [Abrogato].

3. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5a Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5a Commissione permanente.

8. La 5a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, nè disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(*) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 21 luglio 1999.

(1) 1) L'accertamento rimesso al Presidente del Senato circa l'osservanza delle regole di copertura, stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria, costituisce un potere dello stesso Presidente autonomo rispetto ai pareri sia della 5a Commissione permanente sia del Governo.

2) Il parere del Governo è anch'esso un parere autonomo che deve essere come tale esplicitato in sede di 5a Commissione permanente, in modo tale da non consentire equivoci e dubbi.

3) E' nel potere del Presidente di compiere tutti gli sforzi possibili per l'accertamento del parere della 5a Commissione permanente, che nel caso di specie non risulta espresso. Una riconvocazione in termini brevissimi della 5a Commissione permanente è quindi in ogni caso necessaria per acquisire il parere del Governo e può rivelarsi opportuna per consentire il formarsi del parere della Commissione.

4) Spetta al Presidente assumersi le necessarie responsabilità nel caso in cui il parere della 5a Commissione permanente non si formi entro il termine perentorio dal Presidente stesso stabilito". (Parere della Giunta per il Regolamento del 27 novembre 1990)

Art. 126-bis (*) (1)

Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvata dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere

nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 21 luglio 1999.

(1) "Conformemente alle risoluzioni parlamentari con le quali è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria del corrente anno, gli emendamenti riferiti al disegno di legge collegato alla manovra economico-finanziaria, non ancora definitivamente approvato dalle Camere, non devono produrre modifiche peggiorative nel saldo algebrico finale degli effetti di correzione associati al collegato medesimo. Di conseguenza, essi devono avere carattere compensativo nell'ambito del provvedimento in esame ovvero carattere riduttivo del saldo stesso. Gli emendamenti privi dei suindicati caratteri sono dichiarati inammissibili". (*Parere della Giunta per il Regolamento del 26 novembre 1992*).

Art. 127 (*)

Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria.

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purché siano sottoscritti da otto Senatori.

(*) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

Art. 128 (*)

Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria.

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5a Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.
4. E' facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

(*) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

Art. 129 (*)

Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria.

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi ha la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Le variazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5a Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così modificato.

3. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, l'Assemblea discute e delibera sugli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In questa fase sono ammissibili solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così eventualmente modificato.

4. Gli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.

5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

6. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

(*) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

Art. 130 (*)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5a Commissione permanente. Alla relazione che la 5a Commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre Commissioni.

(*) Articolo modificato dal Senato l'8 novembre 1979.

Art. 131

Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato.

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle Commissioni competenti per materia ed alla 5a Commissione permanente.

2. Le Commissioni affidano ad uno o più Senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle Commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della Commissione.

3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le Commissioni competenti per materia inviano alla 5a Commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.

4. La 5a Commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale all'Assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre Commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.

5. La relazione generale della 5a Commissione permanente è di norma discussa dall'Assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.

6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia. La Commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la Commissione invia un apposito rapporto alla 5a Commissione permanente perchè questa riferisca anticipatamente all'Assemblea.

Art. 132

Decreti registrati con riserva.

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le Commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133

Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134

Richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le Commissioni di vigilanza, di cui facciano parte Senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

CAPO XVI

Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Art. 135

Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.(*)

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.
2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.
3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.
5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.
7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.
8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.
9. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.
10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

(*) Rubrica modificata dal Senato il 7 giugno 1989.

Art. 135-bis (*)

Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.
3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. E' ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.
5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.
7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 7 giugno 1989 e modificato il 24 febbraio 1999.

Art. 135-ter (*)

Verifica dei poteri.

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 gennaio 1992.

CAPO XVII

Di alcuni procedimenti speciali

Art. 136 (1)

Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica.

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

(1) "Al fine di consentire la conservazione nella prossima legislatura dei provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento, la Giunta esprime il parere che ai provvedimenti stessi - per i quali le Camere sciolte, che pur ne hanno la facoltà e l'hanno esercitata, non abbiano proceduto ad una "nuova deliberazione" - sia applicabile il combinato disposto degli articoli 74, comma 2, e 81, comma 3, del Regolamento del Senato.

Ciò comporta che il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato, qualora nella precedente legislatura abbia iniziato il proprio iter in Senato, non dovrà essere ripresentato: bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia, ferma restando la procedura di cui all'articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato.

In applicazione poi del comma 3 dell'articolo 81 del Regolamento del Senato "il disegno di legge è assegnato in sede referente; la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto".

La procedura abbreviata di cui sopra si applica automaticamente anche ai provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato che - per avere iniziato il proprio iter alla Camera dei deputati - siano, nella nuova legislatura, da questa trasmessi al Senato per la nuova deliberazione.

La stessa procedura si applica altresì a quei provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato per i quali il Senato abbia già proceduto ad una nuova deliberazione, ma che siano rimasti pendenti presso la Camera dei deputati: ciò significa che per tali provvedimenti il nuovo Senato dovrà procedere ad una "nuova" deliberazione e quindi trasmetterli alla nuova Camera per l'approvazione definitiva". (*Parere della Giunta per il Regolamento dell'11 marzo 1992*).

Art. 137

Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito.

1. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, richiede alla Commissione per le questioni regionali, di cui all'articolo 126 della Costituzione, di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per la emanazione del parere stesso.

2. Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'Assemblea.

3. Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei deputati.

Art. 138

Esame dei voti delle Regioni.

1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.
2. I voti, se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.

Art. 139

Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse.

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.
2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.
3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.
4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.
5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 139-bis (*) (1)

Pareri delle Commissioni su atti del Governo.

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.
2. La Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.
3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.
4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento di lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai

sensi dell'articolo 29, comma 6, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 maggio 1978; testo coordinato con le modificazioni all'articolo 29 approvate dal Senato il 17 novembre 1988.

(1) "1.- Convocazione della Commissione. - Si osservano le disposizioni sulle procedure di convocazione nelle sedi deliberante e redigente. Ciò, del resto, è già espressamente previsto dalla novella regolamentare per la convocazione durante l'aggiornamento dei lavori del Senato.

2.- Presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione. - Come per ogni altro affare ad essa deferito, la Commissione deve farsi carico di informare il Governo del giorno e dell'ora in cui dovrà prendere in esame la richiesta di parere, per dar modo al Ministro competente (o al Sottosegretario da lui delegato) di partecipare alla seduta.

3.- Numero legale. - Per la validità delle sedute nelle quali la Commissione discute e delibera in ordine al parere parlamentare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4.- Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza. - Per la partecipazione dei Senatori esterni alla Commissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 31, commi primo e secondo, salva la facoltà della Commissione di avvalersi della norma contenuta nell'articolo 31, comma terzo.

5.- Divieto di abbinamento. - La deliberazione del parere parlamentare non può essere abbinata alla trattazione di altro affare, anche se relativo ad oggetti identici o connessi.

6.- Discussione. - La discussione è introdotta da una relazione del Presidente ovvero del Senatore da lui incaricato.

Non sono ammissibili questioni pregiudiziali.

Esaurita la discussione generale, la redazione del parere può essere affidata ad un Comitato ristretto; tuttavia la deliberazione sul parere è sempre adottata dalla Commissione plenaria.

Non sono ammessi pareri di minoranza.

7. - Votazioni. - Le votazioni sullo schema di parere nel suo insieme e sulle parti comunque riguardanti la persona del candidato, nonché sui relativi emendamenti, sono sempre effettuate a scrutinio segreto. Si tratta di applicare alla fattispecie la norma generale di cui all'articolo 113, comma 6, del Regolamento.

8. - Attività istruttoria. - Sono applicabili, per l'acquisizione di elementi informativi e dati conoscitivi, le norme contenute negli articoli 46, 133 e 134 del Regolamento.

9. - Proroga del termine. - La proroga, prevista dal secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento, deve essere richiesta per iscritto dal Presidente della Commissione al Presidente del Senato, almeno tre giorni prima della scadenza del termine.

10. - Pubblicità dei lavori. - Il riassunto dei lavori di Commissione concernenti l'esame e la deliberazione dei pareri parlamentari viene redatto e pubblicato a norma dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, e deve contenere soltanto il testo degli atti esaminati o proposti, gli eventuali annunci e dichiarazioni di voto, nei limiti previsti dall'articolo 109 del Regolamento, e le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e alla deliberazione.

I suesposti principi applicativi si riferiscono, esclusivamente, alle richieste di parere sulle nomine dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Per l'eventuale trattazione degli affari relativi alle comunicazioni del Governo sulle nomine, le proposte e le designazioni di dirigenti diversi dai Presidenti e dai Vice Presidenti - trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge - si osservano le norme del Regolamento relative agli atti per i quali le Commissioni non sono tenute a riferire all'Assemblea (articolo 50, commi 1 e 2)". (*Istruzione della Giunta per il Regolamento circa l'applicazione dell'articolo 139-bis, deliberata il 13 giugno 1978*).

Art. 140

Petizioni.

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

Art. 141 (*)

Esame delle petizioni.

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

(*) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

CAPO XVIII

Delle procedure di collegamento con le Comunità europee e con organismi internazionali

Art. 142 (*)

Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità europee.

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la Giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, la Giunta può invitare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire, anche mediante l'intervento personale alle sedute, notizie ed elementi atti ad integrare l'informazione sulle questioni in esame. In tal caso può partecipare alle sedute della Giunta non più di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito nel Parlamento europeo, scelto di comune accordo tra i membri italiani di ciascuno dei Gruppi stessi ed il Presidente della Giunta.

3. La Giunta esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.

4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della Giunta.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988.

Art. 143 (*)

Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali.

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La Giunta per gli affari delle Comunità europee, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1a e alla 3a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988.

Art. 144 (*)

Esame degli atti normativi delle Comunità europee nonché di altri atti di interesse comunitario.

1. Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza,

esaminano gli atti normativi emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di detti atti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie. La 3a Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la Giunta per gli affari delle Comunità europee può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. E' competenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità; in tal caso la 1a e la 3a Commissione permanente possono far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 la Giunta per gli affari delle Comunità europee può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni e la Giunta per gli affari delle Comunità europee possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.

(*) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988.

CAPO XIX

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 145

Interrogazioni - Presentazione.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Un Senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Art. 146

Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea.

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 147

Interrogazioni orali in Commissione.

Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia.

Art. 148

Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea.

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.
3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.
4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 149

Replica dell'interrogante.

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 150

Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'Assemblea.

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

Art. 151 (1)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza.

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.

(1) "Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento". (*Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984*).

Art. 151-bis (*)

Interrogazioni a risposta immediata.

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.

3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.

4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999.

Art. 152

Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione.

1. Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.
2. Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.
4. Quando siano trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.
6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 153

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.
2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.
3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.
4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Art. 154

Interpellanze - Presentazione.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 155

Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze.

Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 156

Svolgimento delle interpellanze.

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.
2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.
3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 156-bis (*)

Interpellanze con procedimento abbreviato.

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.
2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.
3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.
4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

(*) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 157 (*)

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione.

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.

(*) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 158

Discussione unica e votazione di più mozioni.

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.

3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 159

Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.

Art. 160

Disciplina della discussione delle mozioni.

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

Art. 161 (*) (1) (2) (3) (4)

Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia.

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno nè la votazione per parti separate.
4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

(*) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

(1) "Le dichiarazioni programmatiche del Governo che si presenta alla Camere per ottenere la fiducia, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma della Costituzione, sono rese oralmente alla Camera chiamata per prima - in base al criterio dell'alternanza - a discutere e ad esprimersi sulla fiducia.

All'altra Camera, all'uopo convocata, il Presidente del Consiglio reca nello stesso giorno l'identico testo delle dichiarazioni pronunziate nella prima Camera.

Il Presidente - dopo aver dato comunicazione all'Assemblea dell'accettazione delle dimissioni del precedente Governo e della formazione del nuovo Gabinetto - dà atto dell'avvenuta consegna delle predette dichiarazioni programmatiche, disponendone l'integrale pubblicazione in allegato al resoconto della seduta. La relativa discussione avrà inizio dopo che la Camera di fronte alla quale le dichiarazioni stesse furono pronunziate avrà accordato la fiducia". (*Parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 1980*).

(2) "1. La facoltà del Governo di porre la questione di fiducia sugli oggetti sottoposti al voto dell'Assemblea discende da principi sui quali si fonda il rapporto Parlamento-Governo nel nostro ordinamento costituzionale.

Ciò è confermato da una prassi che conta numerosi precedenti consolidati

2. Quando la questione di fiducia è posta sull'approvazione di un articolo o dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di decreto-legge nel momento in cui deve avere inizio l'esame degli articoli - così come sull'approvazione di qualsiasi altro oggetto di voto - ne deriva la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la conseguenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta.

3. La questione di fiducia non instaura un dibattito a sè stante, ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto di voto in ordine al quale è stata posta.

La rilevanza costituzionale di tale discussione assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza, sicchè la discussione stessa deve essere aperta a tutti i Senatori, non potendosi applicare al caso di specie l'articolo 99, secondo comma, del Regolamento, che si riferisce a pure e semplici questioni incidentali.

4. Alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbia posto la questione di fiducia si applicano, secondo la prassi costante e non contestata, le norme generali relative alla disciplina della discussione, nonchè quelle che regolano l'organizzazione dei lavori". (*Parere della Giunta per il Regolamento del 19 marzo 1984*).

(3) "1) Sono ammissibili mozioni o altri strumenti previsti dal Regolamento e che per espressa disposizione di esso debbano essere sottoposti al voto dell'Assemblea con cui si chiedano o che siano diretti ad ottenere le dimissioni di un ministro in carica;

2) alle mozioni ed agli strumenti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo". (*Parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1984*).

(4) "Il quorum di sottoscrizioni di un decimo dei componenti l'Assemblea, prescritto dall'articolo 94, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 161, comma 2, del Regolamento, per le mozioni di sfiducia al Governo, è stato, in questo specifico caso, raggiunto attraverso la sottoscrizione di documenti identici in ogni loro parte e tali da dimostrare, per la loro stessa articolazione nell'identità, la convergenza delle firme su un unico testo, cioè sull'unica mozione.

Si ritiene che l'intera materia sia suscettibile di necessari, ulteriori approfondimenti, in sede di interpretazione dell'articolo 161 del Regolamento". (*Parere della Giunta per il Regolamento del 20 gennaio 1993*).

CAPO XX

Delle inchieste parlamentari

Art. 162 (*)

Inchieste parlamentari.

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.
2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.
3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.
4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.
5. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.
6. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(*) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 163

Trasferimento o invio fuori sede di componenti della Commissione.

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

CAPO XXI

Delle deputazioni

Art. 164

Nomina e composizione delle deputazioni.

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei Vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

CAPO XXII

Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Art. 165

Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio.

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi, sono trasmessi al Presidente della 5a Commissione permanente, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.
2. La discussione in Assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti Senatori lo richiedano.
3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIII

Degli uffici del Senato

Art. 166

Ordinamento degli uffici del Senato.

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.
2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici, e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIV

Della approvazione e della revisione del Regolamento

Art. 167

Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni.

1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.
3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.
4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. E' tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.
5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.
7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISPOSIZIONI FINALI

Disposizione finale (1)

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle Commissioni permanenti e delle Giunte saranno applicate a decorrere dal 1° ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.

* * *

Le modificazioni agli articoli 21, commi 1 e 2, e 22 - approvate dal Senato il 30 luglio 1987 - sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1° agosto 1987, n. 178).

Alle modificazioni approvate dal Senato il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, si applicano le seguenti:

DISPOSIZIONI FINALI (2)

Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti (3) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 1988 ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
2. Le modificazioni di cui all'articolo 24 (4) non si applicheranno ai disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati precedentemente alla predetta data".

Le deliberazioni di approvazione delle rimanenti modificazioni non recano una specifica disposizione relativa alla data di entrata in vigore.

(1) Disposizione relativa al testo approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 53 del 1° marzo 1971).

(2) Approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

(3) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 1, 5, 19, 23, 29, 33, 34, 40, 41, 43, 46, 48-bis, 53, 54, 55, 62, 73-bis, 74, 76-bis, 78, 89, 99, 100, 102-bis, 103, 107, 108, 109, 113, 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 151-bis, 156-bis, 157, 161 e 162.

(4) Recante il nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento.

Considerazioni in tema di riforma delle procedure di bilancio

*(Riunione della Giunta del Regolamento
di martedì 27 febbraio 2007)*

1. Le principali disfunzioni. 2. Il percorso di formazione dell'attuale disciplina degli strumenti e delle procedure di bilancio. 3. I più recenti fattori di ulteriore complessità. 4. Il dibattito sulla riforma della decisione di bilancio nella XIV e nella XV legislatura. 5. Le strategie di riforma e il documento presentato dal Governo. 6. Interventi correttivi a legislazione e regolamenti parlamentari vigenti. 6.1 L'intesa tra Governo e Parlamento. 6.2 I regolamenti parlamentari e i rapporti tra le Camere.

1. Le principali disfunzioni

L'esperienza delle ultime legislature ha evidenziato **gravi disfunzioni** nello svolgimento delle procedure di bilancio. Anche nel corso dell'ultima sessione di bilancio, si sono riproposti ed anzi accentuati i problemi già da tempo emersi in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- il disegno di legge presentato dal Governo alle Camere presenta un contenuto normativo straordinariamente ampio in termini quantitativi e non coerente, per ampie parti, alle funzioni proprie della legge finanziaria;
- il numero di emendamenti assume conseguentemente un'entità abnorme, rendendo di fatto impossibile l'ordinato esame del testo in Parlamento e concorrendo a determinare il ricorso, oramai consueto, del Governo alla presentazione di maxiemendamenti (di dimensioni a loro volta spropositate) ed alla posizione della questione di fiducia;

Dal 2003 la legge finanziaria è stata sempre approvata mediante il ricorso al voto di fiducia, sia alla Camera sia al Senato, posta sull'approvazione di maxiemendamenti sostitutivi del testo del provvedimento licenziato dalla Commissione Bilancio. Nel 2003, alla Camera la fiducia è stata posta su tre maxiemendamenti che assorbivano il testo del provvedimento. Nel 2004 e nel 2005 la fiducia è stata posta su un unico maxiemendamento, interamente sostitutivo del testo. Nel 2006, dopo l'esame in Assemblea dei primi 18 articoli secondo le procedure ordinarie, la fiducia è stata posta su un emendamento interamente sostitutivo del testo rimanente.

- contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria, il Governo adotta un decreto-legge di contenuto ampio ed assai eterogeneo, parte integrante

della manovra di finanza pubblica, anch'esso ripetutamente approvato a seguito della posizione della questione di fiducia. In questo quadro, il decreto-legge costituisce una sorta di "seconda legge finanziaria", che la Commissione Bilancio (anche congiuntamente con la Commissione Finanze) è chiamata ad esaminare con priorità rispetto al disegno di legge finanziaria vero e proprio, con la sostanziale vanificazione del tempo da dedicare all'esame di quest'ultimo e con una serie di ulteriori incongruità e complicazioni procedurali, legate alla difficoltà di coordinare le decisioni e gli strumenti di copertura dei provvedimenti di cui si compone la manovra;

- i tempi dell'esame parlamentare, in Commissione e in Assemblea, si rivelano del tutto inadeguati rispetto alla consistenza degli interventi normativi proposti dal Governo – a volte vere e proprie riforme legislative di interi settori – e del grado di contrasto politico che essi suscitano ovvero rispetto alla varietà e dispersione degli argomenti trattati. La discussione collegiale diventa in larga misura impossibile e prevalgono le modalità più informali del rapporto e della pressione sul relatore e sul Governo con riferimento ai singoli argomenti di maggiore interesse dei gruppi o dei singoli deputati.

I profili problematici della decisione di bilancio emersi in modo sempre più grave ed acuto nelle ultime sessioni di bilancio meritano di essere approfonditi alla luce delle ragioni - assai valide - che hanno guidato la formazione di una procedura motivatamente complessa, alla luce del ruolo centrale che essa ha giocato nel rapporto Parlamento-Governo e nei suoi equilibri, ma soprattutto vanno presi nella massima considerazione i mutamenti che hanno contrassegnato l'ultimo quinquennio.

2. Il percorso di formazione dell'attuale disciplina degli strumenti e delle procedure di bilancio

A partire dall'approvazione della legge n. 468 del 1978, che ha fissato l'assetto del sistema della contabilità dello Stato e degli enti pubblici ed ha introdotto lo strumento della legge finanziaria annuale, si è progressivamente definita una disciplina legislativa articolata in una molteplicità di istituti, organicamente connessi tra loro (documento di programmazione economico-finanziaria, legge finanziaria, legge di bilancio, provvedimenti collegati).

Parallelamente, si è sviluppata una normativa speciale nell'ambito dei regolamenti parlamentari, volta a organizzare un procedimento unitario, ripartito in fasi distinte, ed a garantire ai documenti di bilancio tempi certi di approvazione.

Una simile articolazione delle procedure di bilancio risponde ad un'esigenza ben precisa: nel sistema della finanza pubblica, così come venutosi a configurare nel tempo, le decisioni sono assunte attraverso intense interrelazioni tra gli attori politico-istituzionali, il sistema degli interessi sociali e i diversi livelli di governo (le istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali). In questo quadro le procedure divengono un potente ed essenziale fattore di coordinamento e concentrazione delle scelte fondamentali della politica economica del Paese in capo al rapporto Parlamento-Governo.

Infatti, nonostante il ruolo centrale che in tale sistema svolgono gli esecutivi, la forte procedimentalizzazione dei passaggi che conducono alla decisione di bilancio - a cominciare dall'esame del DPEF - ha assicurato all'Istituzione parlamentare un ruolo attivo nelle scelte fondamentali di indirizzo, nella verifica delle soluzioni adottate sulle questioni più importanti e nella capacità di introdurre temi ulteriori, di portata più o meno ampia, rispetto al perimetro normativo delineato dal Governo.

Con questi connotati, la manovra annuale di bilancio costituisce da molti anni l'asse portante della legislazione annuale, configurandosi come strumento generale di correzione e di revisione non solo dei flussi finanziari, ma anche dell'intero quadro normativo che li sorregge.

Proprio in ragione delle sue caratteristiche di legge necessaria, intersettoriale, dotata delle provviste finanziarie e di tempi certi di approvazione, la legge finanziaria ha da sempre attratto al suo interno un gran numero di disposizioni e di emendamenti, anche oggettivamente estranei al suo contenuto proprio, benché spesso politicamente o socialmente rilevanti, ivi compresi argomenti della più diversa portata, che - semplicemente - non trovano collocazione nell'ambito di altri percorsi legislativi.

Il tema dell'eccesso dei contenuti impropri della legge finanziaria e il tentativo di valorizzare strumenti complementari e ulteriori è al centro di tutte le riforme succedutesi in materia dopo il 1978, sino al più recente intervento legislativo, rappresentato dalla legge n. 208 del 1999.

1. **1983.** Con l'introduzione nei regolamenti parlamentari della sessione di bilancio (1983), che fissa i tempi di esame di finanziaria e bilancio, viene prevista una procedura di controllo dei relativi contenuti affidata al Presidente della Camera ed ai presidenti delle Commissioni, attraverso la decisione preliminare ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee ed il giudizio dell'ammissibilità degli emendamenti.
2. **1988-1989.** Con la legge n. 362 del 1988 e le conseguenti modifiche regolamentari, il contenuto proprio della legge finanziaria viene drasticamente ridotto, limitandosi alla fissazione dei saldi ed alla regolazione quantitativa di alcune grandezze previste dalla

legislazione vigente. Si introducono due nuovi strumenti che assumono funzioni in precedenza svolte dalla legge finanziaria: il DPEF ed i provvedimenti collegati. La riforma non riesce a determinare l'auspicata "deflazione" della legge finanziaria: i contenuti normativi si ripropongono tali e quali, nel cosiddetto "collegato di sessione", presentato ed esaminato congiuntamente alla legge finanziaria, senza sostanziali distinzioni procedurali. Il collegato di sessione contiene infatti la normativa che sorregge la copertura della legge finanziaria e deve pertanto essere contestualmente approvato.

3. **1999.** Raggiunto l'obiettivo di risanamento del deficit di bilancio richiesto al nostro Paese per l'ingresso nell'Unione monetaria europea, viene esteso il contenuto proprio della decisione di bilancio, aprendolo anche ad interventi di sostegno dello sviluppo economico. Nello stesso tempo, sono precisate e tipizzate le norme da considerare estranee al contenuto medesimo (con il divieto di introdurre norme di delega, di carattere ordinamentale, microsettoriale o localistico).

Nella successione delle riforme, il contenuto della legge finanziaria e degli strumenti che con essa concorrono alla manovra di finanza pubblica è stato sempre più analiticamente disciplinato. Nonostante ciò, non si è riusciti ad arginarne la continua espansione.

Da ultimo, la riforma del 1999 ha aperto la via alla nuova finalità dominante di sostenere la competitività e lo sviluppo dell'economia nazionale. Ciò si aggiunge alla difficoltà di individuare spazi di risparmio e alla ricerca di misure sempre più sofisticate per conciliare tale obiettivo con i vincoli di bilancio e le regole di contabilità convenuti in sede comunitaria. La legge finanziaria si è perciò ulteriormente dilatata grazie un'amplissima tipologia di nuove norme, che hanno praticamente raddoppiato la portata della manovra legislativa annuale quanto al contenuto proprio (una parte per il contenimento e una parte per lo sviluppo), espandendo nel contempo considerevolmente il grado di apertura al contenuto improprio per la difficoltà di tenere fermo qualsiasi limite ai fini del controllo di ammissibilità.

3. I più recenti fattori di ulteriore complessità

La situazione determinatasi all'indomani della riforma del 1999 va approfondita sotto ulteriori aspetti, che contribuiscono a rendere ancora più ampio ed eterogeneo il contenuto della legge finanziaria, non tanto per i contenuti impropri, quanto per la crescita di nuovi contenuti riconducibili a quelli propri e tipici della legge finanziaria in un nuovo contesto.

La nuova e motivata priorità assegnata alla finalità di sostenere lo sviluppo nel quadro della riforma del 1999 costituisce un primo notevole fattore di allargamento del contenuto proprio. Ad essa si sono aggiunti tuttavia tre nuovi fattori:

a) l'articolarsi in ambito comunitario di una disciplina sopranazionale delle politiche di bilancio (con le vicende del cosiddetto "Patto di stabilità e crescita" e della sua riforma) e il parallelo sviluppo di un articolato sistema di regole di contabilità europea;

b) il potenziamento, in ambito nazionale, dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, con l'esigenza di una disciplina sempre variabile e ogni anno sempre più analitica e dettagliata (il cosiddetto "Patto di stabilità interno", definito anno per anno in assenza di una legge di coordinamento della finanza e per il federalismo fiscale);

c) il rallentamento prolungato e strutturale degli andamenti dell'economia nazionale, registrato dall'inizio degli anni 2000 insieme alla drastica riduzione dei margini di risparmio di spese o di aumento di entrate rispetto agli anni Novanta, che ha finito per imporre l'elaborazione di normative vaste, assai sofisticate e continuamente variabili anno per anno, nel tentativo di tenere sotto controllo i flussi rilevanti ai fini dei vincoli comunitari, senza deprimere - ed anzi stimolare - la ripresa dell'economia reale (nella legge finanziaria degli anni più recenti, e in particolare nell'ultima per il 2007, la parte della manovra dedicata allo sviluppo è sensibilmente superiore a quella finalizzata al contenimento del *deficit*).

Per effetto di questi processi, negli ultimi anni il sistema della finanza pubblica ha assunto la configurazione di una rete di decisioni assai più articolata, e, nel suo ambito di intervento, ben più estesa di quanto non fosse in precedenza.

L'evoluzione del **patto di stabilità e crescita**, in un quadro di forte rallentamento di quest'ultima, è caratterizzata da tensioni e da difficoltà nel rispettare il limite massimo del *deficit* di bilancio: anche variazioni minime risultano immediatamente rilevanti ai fini dell'attivazione di meccanismi di carattere sanzionatorio. Si potenziano di conseguenza i meccanismi di analisi e di controllo dei flussi di finanza pubblica rientranti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni: sia in via preventiva (verifica dei programmi di stabilità e crescita di ciascun paese) sia in via successiva con i controlli a consuntivo e le procedure sanzionatorie per la verifica dei disavanzi eccessivi. La riforma del patto intervenuta nel 2003 rende la disciplina più flessibile rispetto al tetto massimo del *deficit* consentito, ma ne amplia il contenuto, rendendola assai più analitica e stringente ed estendendo considerevolmente gli oggetti di valutazione e controllo. Nel contempo si rafforzano i controlli *ex post* sull'effettivo conseguimento degli obiettivi fissati *ex ante* e si sviluppano regole dettagliate di contabilità per la classificazione delle poste.

Per quanto concerne i **rapporti con le regioni e gli enti locali**, al mutamento del quadro costituzionale seguono vaste riforme di rango legislativo, che estendono il campo delle attività di gestione amministrativa loro affidate. Ciò determina una evidente perdita di significatività del bilancio dello Stato, considerando che ormai molte ed assai rilevanti voci di spesa non compaiono nelle previsioni del bilancio dello Stato o sono presenti soltanto come autorizzazioni di trasferimento. Attualmente le previsioni del bilancio dello Stato rappresentano circa il 40 per cento delle spese totali delle pubbliche amministrazioni, al netto dei meri trasferimenti verso altre pubbliche amministrazioni. In questa situazione, il raccordo con le scelte di finanza pubblica operate a livello locale e regionale è divenuto l'asse centrale della politica di bilancio. Manca per altro a tutt'oggi il quadro ordinamentale che avrebbero dovuto assicurare le leggi di attuazione del nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione. In questa situazione, la manovra annuale deve provvedere anno per anno al coordinamento della finanza pubblica nel senso più ampio, e dunque con riferimento all'insieme delle amministrazioni pubbliche ed ai diversi livelli territoriali, in modo da garantirne un'evoluzione coerente con gli obiettivi fissati dal contesto comunitario.

Tutti i fattori sopra indicati complicano i contenuti propri e tipici della legge finanziaria e degli altri provvedimenti inclusi nella sessione e li estendono verso nuovi ambiti e modalità di intervento. Nel contempo, oltre al numero degli emendamenti, cresce anche la necessità di tenere sotto controllo una massa di interventi tanto essenziali quanto controversi e perciò esposti alla emendabilità parlamentare. Ciò rende più difficile il rapporto tra Governo e Parlamento, inducendo al sistematico ricorso al voto di fiducia sui testi che l'Esecutivo presenta in Assemblea anche per la convenienza o in certi casi necessità di mantenere sotto controllo la definizione definitiva delle norme, dal momento che, nel quadro di interrelazione sopra delineato, anche dettagli procedurali possono assumere un rilievo assolutamente determinante nella qualificazione delle poste di bilancio ovvero nelle relazioni tra i livelli territoriali o tra le parti politiche della maggioranza.

Gli aspetti critici qui segnalati – gravi, evidenti e consolidati – sollecitano la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica ad una riflessione di ampia portata sulle linee di una possibile riforma degli strumenti e delle procedure della sessione di bilancio, nel quadro della disciplina costituzionale e legislativa dei rapporti tra Stato, Unione europea e autonomie territoriali.

A tal fine, appare opportuno ripercorrere le iniziative assunte al riguardo in seno al Parlamento, nella scorsa legislatura e nello scorcio iniziale della presente, e l'ampio dibattito che esse hanno determinato.

4. Il dibattito sulla riforma della decisione di bilancio nella XIV e nella XV legislatura

Nel corso della XIV e della XV legislatura, le disfunzioni e le problematiche evidenziate nei paragrafi che precedono hanno indotto le Presidenze della Camera e del Senato e le Commissioni Bilancio di entrambi i rami del Parlamento ad assumere una pluralità di iniziative, volte ad approfondire i profili di criticità emersi e ad individuarne le possibili soluzioni. Ciò anche a fronte dell'esigenza di ridurre le differenze che, in sede di prassi applicativa, si erano venute a determinare con riferimento alle valutazioni sul contenuto proprio della legge finanziaria e sull'ammissibilità delle proposte emendative.

All'avvio delle riflessioni in argomento hanno condotto anche gli elementi di novità introdotti dal cosiddetto “**decreto tagliaspese**” (decreto-legge n. 194 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 2002), che ha determinato un confronto assai animato in sede parlamentare ed un'attenta verifica circa l'idoneità e la tenuta delle procedure di bilancio esistenti. Il provvedimento in questione rafforza nella legislazione contabile strumenti di controllo *ex ante* (tetti di spesa e clausole di salvaguardia) e introduce nuove procedure di controllo *ex post*, attivabili in base all'evoluzione degli effetti finanziari registrati in sede di attuazione dei provvedimenti legislativi (verifica delle eccedenze di spesa). In pratica, in presenza di sforamenti o rischi di sfioramento delle previsioni di spesa, si introducono strumenti di controllo amministrativo sugli andamenti delle poste, di carattere prevalentemente automatico. Lo scopo è esplicitamente riferito alla necessità di fornire al Governo gli strumenti per fronteggiare l'effettivo rispetto dei vincoli comunitari che sono valutati a consuntivo. La discussione approfondita sul “decreto tagliaspese” testimonia della crescente attenzione alle difficoltà di rispettare il sistema dei vincoli comunitari nel contesto economico finanziario. In questo contesto, nel novembre 2003 la Commissione Bilancio della Camera ha istituito al proprio interno un Comitato permanente per il monitoraggio degli interventi di controllo e di contenimento della finanza pubblica, che ha svolto, tra il marzo 2004 ed il novembre 2005, un'indagine conoscitiva sui saldi di finanza pubblica.

Le iniziative in questione possono essere così sintetizzate:

- nel giugno del 2002, le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno approvato due **risoluzioni**, di contenuto sostanzialmente identico e sottoscritte dai rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, volte a sollecitare una razionalizzazione delle procedure di bilancio ed una valorizzazione della legge finanziaria come strumento fondamentale per la definizione delle politiche economiche e finanziarie. I due documenti hanno sottolineato, tra l'altro, l'esigenza: *a)* di un generale riordino della materia a seguito dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione; *b)* per quanto concerne il bilancio dello Stato, di pervenire ad una più agevole leggibilità degli stati di

previsione e di consentire al Parlamento un'effettiva valutazione dei programmi di spesa e del relativo stato di attuazione;

- tra il mese di giugno 2002 e l'aprile del 2003 si è svolto, presso la Commissione Bilancio del Senato, l'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge Azzollini S. 1492 e Morando S. 1548. La Commissione è giunta a concludere l'esame in sede referente, licenziando un testo unificato per l'Assemblea, che non lo ha successivamente esaminato. Vi si prospettava, tra l'altro: **a)** la configurazione della legge finanziaria come "legge di stabilità", in termini cioè di strumento destinato prevalentemente ad assicurare l'attuazione, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, degli equilibri complessivi fissati in sede europea; **b)** il rafforzamento del divieto di introdurre misure di carattere localistico; **c)** la valorizzazione del ruolo dei disegni di legge collegati, di cui si prescriveva l'approvazione definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione alle Camere, pena la perdita della natura di provvedimento collegato;
- al termine della sessione di bilancio per il 2003, i Presidenti della Camera e del Senato hanno convenuto di affidare ai presidenti delle Commissioni Bilancio il compito di evidenziare i profili problematici sui cui si ritenesse prioritario intervenire, verificando al riguardo le possibilità di intesa fra i gruppi parlamentari. In esito agli approfondimenti effettuati, la Presidenza della Commissione Bilancio della Camera, di concerto con i due relatori nominati dalla Giunta per il regolamento (i deputati Boccia e Giancarlo Giorgetti), ha elaborato uno schema per una possibile intesa tra i Gruppi, volta ad introdurre taluni correttivi per il miglior funzionamento della sessione di bilancio a normativa invariata. Lo schema è stato successivamente presentato alla Giunta per il Regolamento che, dopo averlo esaminato, non è tuttavia pervenuta a specifiche determinazioni.

Il documento in questione intendeva in particolare valorizzare il lavoro istruttorio svolto in Commissione, perseguendo una corrispondente limitazione del numero degli emendamenti posti in votazione nel corso della discussione in Assemblea. Esso prefigurava, tra l'altro:

a) l'inversione dell'attuale rapporto tra i tempi di esame in Commissione ed in Assemblea, nel senso di un prolungamento dei primi e di una riduzione dei secondi; ciò al fine di valorizzare il lavoro istruttorio svolto in Commissione e limitare di conseguenza il numero degli emendamenti posti in votazione nel corso della discussione in Assemblea, ove il dibattito si dovrebbe concentrare tendenzialmente sulle questioni di maggiore rilievo politico. A tal fine il documento prospettava, nel quadro delle norme regolamentari vigenti, il

prolungamento di alcuni giorni della durata dell'esame in sede referente attraverso la procedura di cui all'articolo 120, comma 5, del Regolamento, che consente alle Commissioni di iniziare l'esame dei documenti di bilancio, a condizione che non si effettuino votazioni, prima della loro approvazione da parte del Senato;

b) l'organizzazione del lavoro in Commissione bilancio per materie, applicando puntualmente le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1, del Regolamento;

- prima dell'avvio della sessione di bilancio per il 2004, i Presidenti delle Camere hanno definito, d'intesa tra loro, un insieme di criteri volti a regolare in modo uniforme alcuni dei profili maggiormente problematici emersi nelle precedenti sessioni. In particolare, si è convenuto: **a)** di garantire il rispetto rigoroso dei limiti di contenuto della legge finanziaria sia in sede di esame preliminare ai fini della decisione di stralcio sia ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative; **b)** l'obbligo di corredare le singole proposte emendative onerose di apposita copertura, esplicitamente formulata, evitando il ricorso alle cosiddette "compensazioni *standard*", fino a quel momento adottate in via di prassi da parte dei gruppi parlamentari.

- Al Senato si è ritenuto opportuno formalizzare tale determinazioni con una circolare del Presidente (emanata il 3 ottobre 2003). Alla Camera non si è ritenuto di seguire la medesima via, anche a causa della presentazione - contestualmente al disegno di legge finanziaria - del disegno di legge di conversione di un decreto-legge di contenuto ancora più ampio ed intersettoriale della finanziaria medesima. Tuttavia, le intese raggiunte hanno trovato attuazione anche presso questo ramo del Parlamento sulla base di un indirizzo adottato della Presidenza della Commissione Bilancio e confermato dalla Presidenza della Camera (ciò che per altro non ha evitato il formarsi di valutazioni difformi tra le due Camere in merito al contenuto proprio della legge finanziaria ed all'ammissibilità degli emendamenti);

- nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 2005, il deputato **Crosetto** ha presentato un ordine del giorno (9/5310-bis-C-R/167), accolto dal Governo nella seduta del 28 dicembre 2004, in cui è stata rilevata l'esigenza di una riforma della legge finanziaria fondata sull'individuazione di procedure decisionali differenziate in relazione alla natura dei diversi interventi. A tal fine si è prospettata: **a)** la delimitazione del contenuto della legge finanziaria alla fissazione dei saldi di finanza pubblica ed alla regolazione delle voci di spesa pluriennali previste dalla legislazione vigente; **b)** la contestuale riduzione del peso della sua parte normativa, a vantaggio di appositi

provvedimenti collegati a “corsia veloce”; *c*) per quanto riguarda gli interventi di portata circoscritta, l’individuazione di apposite e più agili procedure amministrative che, sulla base della determinazione nella legge finanziaria dell’entità complessiva degli stanziamenti disponibili, ne definiscano il riparto, attraverso procedure che prevedano in ogni caso il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari;

- nella XV legislatura, al termine dell’esame della legge finanziaria 2007, il presidente della Commissione Bilancio, **Duilio**, ha presentato un ordine del giorno (9/01746-BIS/85), accolto dal Governo nella seduta del 18 novembre 2006, in cui si impegna l’Esecutivo, tra l’altro: *a*) ad avviare sin dall’inizio del 2007 una riforma del bilancio dello Stato basata sull’integrale revisione delle poste di spesa, al fine di recuperare al bilancio il massimo di trasparenza e potere decisionale, alleggerendo contestualmente il contenuto della legge finanziaria; *b*) a cooperare con il Parlamento per pervenire, anche attraverso modifiche della legislazione vigente, a una distribuzione tra una pluralità di strumenti decisionali delle funzioni attualmente imputate alla legge finanziaria; *c*) a predisporre in corso d’anno, e comunque prima della legge finanziaria, i provvedimenti volti a contenere i flussi di spesa e a predisporre, dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria, appositi provvedimenti collegati volti a definire le modalità di utilizzo delle risorse stabilite per ciascun settore dal disegno di legge finanziaria;
- il 13 febbraio 2007 le Commissioni Bilancio riunite della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, anche a seguito della trasmissione alle Camere, il 6 febbraio 2007, di un **documento** elaborato dal **Ministro dell’economia e delle finanze** e presentato al Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2007. L’indagine è stata avviata con lo svolgimento dell’audizione, sempre in data 13 febbraio 2007, del Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa.

5. Le strategie di riforma e il documento presentato dal Governo

L’analisi sin qui svolta evidenzia come una futura riforma delle procedure di bilancio non possa tornare sui temi del passato, ma debba procedere verso un assetto completamente nuovo della finanza pubblica tra Stato, regioni e Unione europea. Il processo di riforma va dunque inquadrato nel completamento dei processi evolutivi degli assetti istituzionali. Si tratta di ridistribuire funzioni e responsabilità tra Stato e autonomie territoriali e di interpretare la maggiore

complessità dei vincoli europei, chiarendo i limiti entro i quali essi agiscono e gli spazi di autodeterminazione che spettano ai diversi livelli territoriali.

In questo quadro occorre riordinare l'intero sistema della finanza pubblica, ponendo al centro – con tutte le conseguenze che ciò comporta - le forme di contabilità adottate in sede europea che si riferiscono a dati valutati a consuntivo con riferimento all'insieme delle amministrazioni pubbliche con la conseguente necessità di forti strumenti di coordinamento sia nella fase di impostazione delle politiche di bilancio sia in quella di verifica degli andamenti effettivi .

Questo tipo di riforma si distacca dalla lunga storia della legge n. 468 del 1978: non si tratta più di arginare il contenuto improprio ed eventuale che ogni anno si accumula sulla legge finanziaria, ma di organizzare in modo adeguato il contenuto proprio, alla luce dei nuovi compiti richiesti da un sistema di governo della finanza pubblica strutturato su più livelli.

In questa prospettiva, assume un'importanza determinante la legislazione volta a dare attuazione al federalismo fiscale. Ad essa dovrà quindi affiancarsi la legge per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 119 della Costituzione, che superi il modello tradizionale della legge di contabilità generale dello Stato (quale è stata ed è - nel testo ripetutamente modificato - la legge n. 468 del 1978) nella direzione di una legge di coordinamento dei diversi livelli di governo.

Solo in un contesto così ampio sarà possibile ridistribuire il carico di questioni che la legge finanziaria è chiamata a risolvere ogni anno su altri meccanismi di ordine strutturale e attraverso una più forte responsabilizzazione degli altri livelli territoriali.

Una prima quota di tali questioni dovrebbe essere assorbita da una disciplina stabile e strutturale della finanza regionale e locale, che consenta di lasciar fermo anno per anno il quadro normativo e procedurale e rimetta alla finanziaria le modulazioni quantitative coerenti con la manovra annuale.

Ad esempio, una volta fissato un riferimento generale per la valutazione dell'andamento della finanza locale (in ipotesi, l'incremento della spesa corrente su base annua), sarebbe sufficiente indicarne, di anno in anno, la misura percentuale ritenuta compatibile con il quadro congiunturale. Si metterebbe così fine al profluvio di norme, in gran parte contenuto oggi nella legge finanziaria, che disciplina *ex novo* ogni anno le regole di funzionamento della finanza territoriale e che passa sotto il nome improprio e controverso di "Patto di stabilità interno" (che, allo stato, non è un patto e non è stabile).

Una seconda quota di contenuti dovrebbe essere demandata alla sfera di autonomia delle regioni e degli enti locali ed alle loro conseguenti responsabilità, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione che tende ad attribuire le funzioni di gestione amministrativa al livello più basso possibile secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza.

Anche in questo caso, negli spazi oggi riempiti dalla legge finanziaria (che si diffonde con norme analitiche in ogni settore), dovrebbero invece ordinarsi diversi livelli di norme. La legge sul federalismo fiscale in materia di entrate e la legge di coordinamento della finanza pubblica in materia di spese dovrebbero ripartire i compiti tra i diversi livelli territoriali. Nei settori di prevalente competenza regionale, in particolare, alla legge finanziaria dello Stato dovrebbe essere lasciato solo il compito di fissare vincoli e obiettivi di interesse nazionale, lasciando il relativo svolgimento alle competenti fonti regionali ed a procedure di intesa. Una rilevante quota di normativa di dettaglio dovrebbe di conseguenza spostarsi verso le procedure di bilancio regionali e locali.

La terza quota degli attuali contenuti della legge finanziaria dovrebbe trasferirsi verso una legge di bilancio, potenziata e rinnovata, nel quadro di una forte delegificazione dei meccanismi di spesa di competenza delle amministrazioni statali. Al bilancio spetterebbe la determinazione degli stanziamenti sulla base di una chiara e trasparente aggregazione delle relative poste per grandi funzioni, mentre la gestione amministrativa sarebbe più responsabilizzata, quanto al conseguimento degli obiettivi, attraverso il controllo dei risultati. Ne deriverebbe un più equilibrato rapporto tra legge di bilancio e legge finanziaria, che verrebbe chiamata a fissare i saldi annuali della finanza pubblica, a regolare in termini quantitativi talune poste di spesa già previste dalla legislazione vigente ed a determinare gli indirizzi ed i criteri generali per l'allocazione delle risorse nei grandi comparti di intervento.

La legge finanziaria si trasformerebbe così in una legge per la regia e la organizzazioni annuale della manovra di finanza pubblica e in una legge di cornice per gli interventi che si distribuiscono tra l'insieme delle amministrazioni pubbliche.

* * *

In attesa della presentazione del preannunciato disegno di legge in tema di federalismo fiscale, il **Governo** - sulla base di un programma delineato dai commi 474 e seguenti della legge finanziaria per il 2007, introdotti su iniziativa parlamentare nel corso dell'esame presso la Camera - ha già avviato il lavoro per una sostanziale riforma del bilancio dello Stato nel senso sopra descritto, con

l'intento di procedere ad una prima sperimentazione fin dalla predisposizione del prossimo bilancio.

In questa direzione si muove il documento recentemente elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze e approvato dal Consiglio dei Ministri, che propone di avviare un riordino complessivo della materia a partire dalle basi del bilancio dello Stato, prefigurando una generale riorganizzazione delle relative voci attorno a funzioni-obiettivo di carattere generale.

Ne deriverebbe anche un diverso, conseguente assetto della legge finanziaria: sulla base di un bilancio organizzato per funzioni, la legge finanziaria potrebbe più facilmente articolarsi per variazioni agli stanziamenti relativi alle funzioni medesime con notevoli vantaggi di semplificazione e trasparenza.

Il documento fissa l'obiettivo di una maggiore trasparenza del bilancio e di un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche. In attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (commi 474, 476, 480 e 507), il Governo si propone pertanto di avviare due azioni parallele dirette, rispettivamente:

1. ad attivare un programma di analisi e valutazione della spesa pubblica;
2. a rivedere il sistema di classificazione del bilancio.

Il citato comma 507 è una norma sostanziale che determina considerevoli effetti di riduzione di spesa nell'ambito della manovra di contenimento del *deficit* per il 2007 e che ha trovato notevoli resistenze da parte dei singoli ministeri. Per l'anno in corso, essa comporta in particolare il congelamento di una percentuale degli stanziamenti di ciascun Ministero, assicurando nel contempo una flessibilità gestionale che consente ai Ministri una redistribuzione delle risorse tra gli stanziamenti medesimi. I commi 474 e seguenti prevedono che sulla base di questa esperienza ciascun Ministero avvii una complessiva revisione delle poste di spesa di ciascun ministero, la cosiddetta spending review. In tal modo il Ministero dell'economia procede, insieme ai dicasteri di settore, un'analisi che dovrebbe condurre ad identificare possibili riallocazioni tra le risorse attualmente accantonate ai sensi del comma 507 della finanziaria; a verificare lo stato di efficienza dell'organizzazione dello Stato in vari settori; a riesaminare i principali programmi di spesa per verificarne l'attualità, la possibilità di ottenere guadagni in termini di efficienza e l'adeguatezza delle relative risorse finanziarie, anche al fine delle scelte da operare nella successiva sessione di bilancio.

Tale analisi dovrebbe consentire, almeno per i principali programmi di ciascun Ministero, di impostare obiettivi sulla base di indicatori misurabili e verificabili *ex post* (anche dai cittadini), con la determinazione del risultato in termini di servizio pubblico offerto e del tempo ritenuto necessario per conseguirlo. I Ministri responsabili informerebbero il Parlamento, riferendo almeno una volta l'anno circa lo stato di attuazione dei programmi di spesa e sulle misure adottate per migliorare l'efficienza operativa

Questo programma di riqualificazione della spesa comporta una modifica dell'attuale struttura del bilancio, che, da un lato, evidenzia un chiaro nesso tra le assegnazioni di

risorse operate dal bilancio e quelle effettuate con la finanziaria e, dall'altro lato, consenta scelte più consapevoli circa le risorse complessivamente assegnate a ciascuna funzione (sanità, giustizia, istruzione, eccetera) e ai singoli programmi al suo interno.

Viene proposta, quindi, una revisione in via sperimentale del bilancio, utilizzando in maniera flessibile la classificazione funzionale definita negli *standard* internazionali (COFOG). Al tempo stesso, sarebbe data una piena attuazione all'informatizzazione del sistema della contabilità pubblica, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di disporre in tempo reale della base informativa relativa alle operazioni degli enti delle pubbliche amministrazioni.

Questa diversa classificazione dovrebbe riflettersi adeguatamente nella struttura della legge finanziaria, proprio per rendere evidenti le scelte operate da questa rispetto alle risorse stanziare in bilancio.

Pur non arrivando a mettere in discussione tutte le assegnazioni, la nuova struttura renderebbe comunque possibile una riflessione sull'adeguatezza delle risorse destinate alle varie funzioni, facendo emergere le politiche di settore. La riclassificazione potrebbe essere avviata in via sperimentale con la presentazione di un primo progetto entro il 31 marzo 2007, in modo da rendere possibile l'impostazione di una versione sperimentale del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria già relativamente al triennio 2008-2010.

Il processo si amplierebbe e si consoliderebbe a partire dal 2008 secondo il modello di una riforma per fasi successive, seguita in occasione della riforma del bilancio in Francia.

Per gli altri aspetti della procedura di bilancio, il Governo dichiara la piena disponibilità a collaborare per un disegno di revisione della procedura di esame parlamentare del bilancio e della finanziaria, sulla base delle indicazioni che verranno in primo luogo dalle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato.

Nel frattempo si propone di mettere a frutto le innovazioni riguardanti la struttura del bilancio per il 2008 nel quadro dell'impostazione della legge finanziaria e delle modalità del suo esame parlamentare. L'*iter* potrebbe iniziare con la presentazione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria organizzati per risorse di settore, sulla base della classificazione funzionale; la discussione in Commissione Bilancio sarebbe incentrata sulla ripartizione delle risorse tra i vari obiettivi, mentre alle Commissioni di merito sarebbe riservato l'esame degli interventi specifici, all'interno di ciascun settore. Sarebbe al riguardo opportuno, secondo il Governo, prevedere una pausa temporale tra la fine dell'esame in Commissione e l'inizio dell'esame in Assemblea, per permettere al Governo di tener conto di quanto emerso durante l'esame in Commissione, nel senso di predisporre un testo coerente con la discussione parlamentare ovvero di presentare eventuali modifiche al testo proposto dalla Commissione. Si auspica infine un comune impegno per l'esclusione di interventi microsettoriali e localistici.

Il Governo, ponendosi in una linea di continuità con le esperienze già maturate in materia, ritiene dunque che l'obiettivo finale sia quello di una riforma strutturale del bilancio secondo le linee testé richiamate, che possono essere condivise nell'impianto generale.

Il documento dell'Esecutivo conferma la comune consapevolezza della notevole portata e complessità della riforma delle procedure di bilancio, prevedendo una riforma articolata in varie fasi, in una prospettiva che supera l'orizzonte della prossima manovra finanziaria. L'impegno del Governo si concentra sulla riforma della struttura del bilancio, mentre rinvia al Parlamento il compito di determinare tempi e modalità per una riforma delle procedure parlamentari, che potrà aver compiutamente luogo solo dopo aver sciolto i nodi strutturali sopra ricordati.

Anche sulla base della scansione dei tempi prevista dal documento del Governo, appare tuttavia possibile procedere - nella prossima sessione di bilancio - ad una prima sperimentazione, che consenta una significativa razionalizzazione delle procedure di bilancio pur nel quadro della normativa vigente, articolata attraverso una modifica dei comportamenti ed un uso più intenso della strumentazione esistente.

A tal fine è assai importante l'impegno assunto dal Governo nell'ambito del documento a diminuire la "mole complessiva" degli interventi assunti con la manovra di bilancio .

* * *

6. Interventi correttivi a legislazione e regolamenti parlamentari vigenti

Una maggiore consapevolezza delle cause oggettive delle gravi disfunzioni verificatesi nelle procedure di bilancio e della necessità di una riforma di ampia portata e di non breve durata non rallenta, ma al contrario aiuta a porre su basi più realistiche gli interventi necessari a migliorare l'andamento della prossima sessione di bilancio.

Nella stessa direzione di concretezza e di realismo vanno l'esperienza e l'approfondita riflessione svolta su questi temi dalle Presidenze delle due Camere e da entrambe le Commissioni Bilancio, in termini pressoché unanimi, lungo l'intero corso della XIV legislatura, ripercorse al paragrafo 4. Da questa riflessione sono derivate proposte precise e ben mirate per contenere l'insieme dei problemi incombenti.

Benché ampiamente condivise, queste proposte non sono tuttavia riuscite a passare dal piano dell'analisi ad intese operative e a comportamenti concordati. All'atto pratico, ciascuna Istituzione ha seguito un proprio indirizzo, cercando di risolvere i problemi nel rispettivo ambito. In attesa di una riforma strutturale, è dunque evidente che solo un'esplicita convenzione (NON E' MEGLIO ACCORDO ?) tra tutte le Istituzioni può consentire di tenere sotto controllo la forza dirompente dei

fattori distorsivi in campo ed evitare il ripetersi del copione già visto negli anni passati in forme sempre più gravi.

In via transitoria, almeno per l'anno in corso, occorre dunque una sorta di moratoria intorno alla manovra di bilancio, che ne determini un “raffreddamento” rispetto all'andamento inerziale sin qui registrato, sul piano sia del contenuto sia delle modalità di esame. Le massime autorità dello Stato - che si sono espresse unanimemente in questo senso - potranno assumersi la responsabilità di tenere fermi alcuni principi già esistenti nella normativa esistente e di incoraggiare l'eventuale sperimentazione di nuove prassi compatibili con essa.

Occorre, in altri termini, un forte e straordinario impulso verso un insieme di comportamenti coerenti e fortemente finalizzati, tali da porre un argine alle forze che agiscono in senso contrario ed a consentire il ritorno ad una sessione di bilancio senza maxi emendamenti. In questo quadro, il fattore fondamentale per restituire l'*iter* parlamentare a condizioni di piena funzionalità risiede in un esercizio consapevole dell'iniziativa legislativa, fondato su un'istruttoria approfondita, tale da sottoporre all'esame delle Camere un testo compiuto in termini sia tecnici sia politici, il cui impianto complessivo non debba essere ripetutamente modificato in corso d'opera.

L'intesa tra le Istituzioni dovrebbe dunque riguardare :

- i comportamenti facoltativi dei soggetti istituzionali,
- la migliore applicazione delle norme vigenti;
- la sperimentazione di nuove prassi e metodi legislativi.

6.1 L'intesa tra Governo e Parlamento

Sotto il profilo della definizione concordata dei comportamenti, il primo obiettivo da perseguire è quello di una più equilibrata ripartizione del materiale normativo fra i diversi strumenti, sulla base di un'apposita intesa tra Governo e Parlamento, strutturata nei termini seguenti:

- il Governo dovrebbe impegnarsi nel definire il contenuto dei documenti rientranti nella propria sfera di iniziativa (DPEF, disegno di legge di bilancio e disegno di legge finanziaria) sulla base di moduli sperimentali innovativi, comunque coerenti con la legislazione vigente;
- le Camere, attraverso le rispettive Presidenze, dovrebbero assumere tali regole sperimentali come parametro integrativo delle valutazioni di propria competenza

in ordine al contenuto proprio della finanziaria ed all'ammissibilità delle proposte emendative, previa la definizione concordata di criteri comuni ed uniformi, elaborati in seno alle rispettive Giunte del Regolamento.

DPEF

Il perno centrale dell'intesa tra Parlamento e Governo dovrebbe essere costituito dalla piena utilizzazione delle potenzialità attribuite dalla legislazione vigente al **Documento di programmazione economico-finanziaria**.

L'originalità e l'essenza del DPEF stanno nella sua natura di strumento per una decisione del Parlamento, motivata e approfondita, finalizzata a disegnare un quadro di politica generale entro cui iscrivere le singole politiche ed il bilanciamento degli interessi coinvolti con la fissazione degli obiettivi e – sia pure in modo flessibile e aperto - la concreta impostazione della manovra di bilancio .

In questo quadro, il Documento impone al Governo di: *a)* fornire al Parlamento un'informazione compiuta ed essenziale - e cioè politicamente leggibile - sugli andamenti tendenziali; *b)* definire su questa base gli obiettivi programmatici da realizzare ed i necessari interventi correttivi.

Su questo scenario si avvia quindi il confronto più ampio, che si avvale dei contributi di valutazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria, degli enti e degli istituti di ricerca, acquisiti attraverso le audizioni svolte congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato. In esito alla discussione del DPEF, le Camere approvano le risoluzioni ad esso riferite. Si tratta della decisione di più alto valore nella politica di bilancio: nelle risoluzioni le Camere stabiliscono l'entità della manovra e le cifre attraverso cui questa entità si raffigura nei saldi di finanza pubblica. Tali saldi definiscono il perimetro quantitativo della manovra, entro cui debbono muoversi i provvedimenti della sessione autunnale. Allo stesso tempo, le risoluzioni assumono decisioni di orientamento qualitativo (giuridicamente non vincolanti, ma di alto significato politico), privilegiando talune priorità - specificamente indicate - in ordine ai grandi settori dell'economia nazionale.

XXXXXX

Alla luce di tali considerazioni, il DPEF dovrebbe giocare un ruolo chiave già nell'impostazione della prossima manovra, restituendo maggior vigore alle determinazioni adottate con le risoluzioni parlamentari sia in ordine ai contenuti sia in ordine alla migliore organizzazione delle procedure. A tal fine, sarebbe necessario che il Documento, a partire da una motivata base conoscitiva sugli andamenti tendenziali (e dunque delle dinamiche determinate dalla legislazione vigente), contenesse:

- un esame approfondito dei vincoli nei rapporti con l'Unione europea con riferimento ai dati e ai metodi adottati, prevedendo anche le possibili

iniziative da adottare in senso ascendente in conformità agli interessi del paese ;

- valutazione delle conseguenze dei vincoli europei con riferimento ad una scomposizione della spesa per grandi finalità (anche in relazione alla nuova struttura del bilancio) che consideri partitamente sia gli andamenti a consuntivo sia quelli tendenziali
- individuazione dei punti di maggiore criticità e valutazione degli interventi da assumere con esplicito riferimento ai livelli istituzionali e negoziali da attivare al fine di individuare soluzioni concretamente praticabili,
- una proposta di organizzazione della manovra legislativa attraverso una pluralità di provvedimenti legislativi collegati, funzionali alla manovra nei settori cruciali della finanza pubblica, articolati secondo un coerente programma di lavoro legislativo che ne indichi il contenuto e gli effetti attesi in termini di massima, differenziando gli interventi di rapida approvazione da quelli di ordine strutturale, da distribuire in un arco di tempo corrispondente, per quanto possibile, al triennio di riferimento;
- la eventuale determinazione di criteri suppletivi quanto al contenuto proprio della legge finanziaria soprattutto per reintegrare definizioni che appaiono consunte e carenti alla luce delle nuove forme di politica economica come quella relativa agli interventi ordinamentali, ad esempio, nel senso di distinguere quelli specificamente rilevanti ai fini della manovra 2008 da quelli da considerare estranei.
- una maggiore e preordinata utilizzazione della Nota di aggiornamento al DPEF, cui potrebbe essere affidato il compito di precisare in maniera più stringente, rispetto alle previsioni del DPEF medesimo, le modalità di organizzazione degli interventi legislativi nell'ambito della sessione di bilancio e del suo immediato seguito.

•

In questo modo il DPEF potrebbe offrire un forte contributo per una più ordinata e razionale organizzazione dell'attività legislativa e per la relativa tempistica, in particolare attraverso la distinzione tra i provvedimenti di carattere congiunturale e quelli di valenza strategica, quali le riforme strutturali, che potrebbero richiedere tempi più ampi.

A questa finalità di razionalizzazione corrisponderebbe anche l'impegno - che Governo e Parlamento dovrebbero assumere - di ridimensionare il volume complessivo e il rischio della frammentarietà e della contraddittorietà degli interventi. Tale impegno sarebbe legato anche alla consapevolezza di poter e dover distribuire gli interventi lungo un arco di tempo non necessariamente limitato ai novanta giorni della sessione di bilancio.

Per l'anno in corso, è importante l'impegno del governo sopra ricordato nell'ambito del documento di recente trasmesso alle camere nel senso di ridurre la mole complessiva degli interventi da ricondurre alla manovra di bilancio. Inoltre gli interventi di carattere strutturale secondo gli impegni presi in sede di approvazione dell'ordine del giorno Duilio (v. paragrafo 4) dovrebbero precedere il DPEF o essere presentati insieme ad esso.

Legge di bilancio

Per quanto riguarda la **legge di bilancio**, occorre dar seguito agli intenti previsti dall'art. 1, commi 474 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 e precisati nel citato documento presentato dal Governo nello scorso gennaio, nel senso di una revisione complessiva della classificazione delle poste, in modo da articolarle per grandi funzioni secondo gli standard internazionali.. Tale revisione dovrebbe consentire di recuperare trasparenza significatività e spazio decisionale al disegno di legge di bilancio, rendendo quindi evidente la portata delle risorse complessivamente stanziare per le grandi funzioni al fine di valutare le possibili riallocazioni. In base al documento del Governo la riclassificazione della struttura del bilancio può avvenire in via sperimentale fin dalla presentazione del prossimo disegno di legge “senza interventi normativi primari” che dovrebbe essere sperimentata già dalla presentazione del prossimo disegno di legge di bilancio

XXXX

Legge finanziaria

Il Governo dovrebbe valutare ogni possibilità per circoscrivere, nelle circostanze che saranno proprie della manovra per il 2008, il contenuto della **legge finanziaria**, anche organizzandone e prefigurandone una nuova articolazione per parti, con riferimento alla nuova struttura delle voci di bilancio e agli obiettivi indicati dal DPEF.

L'intesa con il Governo potrebbe in particolare prevedere un'organizzazione del disegno di legge finanziaria che ne accorpi le diverse disposizioni sulla base dei grandi comparti della finanza pubblica (entrate, previdenza, pubblico impiego, sanità, investimenti), in modo da rendere più compatto e coerente il confronto parlamentare almeno sui principali indirizzi di intervento. Non si tratterebbe dunque di ridurre la qualità dei contenuti del provvedimento, ma la loro quantità, sulla base di un forte criterio selettivo concordato e individuato con le risoluzioni di approvazione del DPEF o della nota di aggiornamento.

6.2 I regolamenti parlamentari e i rapporti tra le Camere

Sul piano dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio, il problema principale è rappresentato dall'asimmetria che tuttora caratterizza le prassi invalsa nelle due Camere, ferma restando ovviamente la rispettiva autonomia regolamentare.

L'intesa fra i Presidenti della Camera e del Senato dovrebbe dunque sciogliere prioritariamente questo nodo. Tale intesa si potrebbe formalizzare - riprendendo un tentativo già esperito senza successo nella XIV legislatura - attraverso la contemporanea emanazione da parte dei Presidenti medesimi, previa discussione nelle rispettive Giunte del regolamento, di una organica lettera circolare dal medesimo testo.

I contenuti della circolare possono essere elaborati a partire dalle analisi e dagli orientamenti più volte condivisi nella XIV legislatura sia dalle commissioni Bilancio sia dai Presidenti delle Camere e che sono stati confermati anche all'indomani dell'ultima sessione di bilancio.

A partire dalle punte di maggiore criticità emerse nell'ultima sessione, è possibile individuare tre aree di intervento della circolare:

- a) il rispetto del contenuto proprio della legge finanziaria, anche alla luce del contenuto del DPEF, ed i criteri di ammissibilità degli emendamenti;
- b) il ruolo di lavoro delle commissioni;
- c) l'effettività dell'esame in Assemblea.

Occorre precisare al riguardo che una migliore funzionalità della sessione di bilancio non sembra conseguibile attraverso una diversa articolazione dei termini fissati dai regolamenti parlamentari. La legislazione vigente prevede infatti che i disegni di legge di bilancio e finanziaria siano presentati entro il 30 settembre di ciascun anno ed entrino in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Tali prescrizioni delimitano il perimetro temporale dell'esame parlamentare in un ambito che viene a distribuirsi secondo una proporzione di fatto obbligata tra le due Camere, con una naturale prevalenza quantitativa a favore del ramo del Parlamento che esamina i documenti di bilancio in prima lettura. In realtà, come si è detto, il fattore determinante per la piena agibilità dei tempi disponibili resta la possibilità di avviare l'esame su un testo che il Governo abbia adeguatamente istruito e consolidato sul piano tecnico e politico.

A) Il rispetto del contenuto proprio

1. La prima questione da affrontare è quella del rispetto delle previsioni relative al contenuto proprio della legge finanziaria, come definito dalla legge di contabilità. A tal fine, l'eventuale intesa fra i Presidenti di Camera e Senato dovrebbe fondarsi su un esercizio rigoroso del potere di stralcio e delle decisioni di inammissibilità delle norme e degli emendamenti estranei per materia, con l'impegno reciproco a confermare, in seconda lettura, le decisioni assunte nell'altro ramo del Parlamento.
2. E' chiaro che il potere di stralcio presidenziale delle norme estranee al contenuto proprio della finanziaria, che costituisce un *unicum* nell'ambito del nostro sistema parlamentare, rappresenta una delicata funzione di garanzia, che non può che essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza e sulla base delle concrete scelte assunte dai diversi soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento.
3. E' perciò evidente come il potere di stralcio può servire da argine e da deterrente, ma di fronte ad un disegno di legge recante troppe o troppo importanti disposizioni estranee al contenuto proprio, l'intervento presidenziale non riuscirebbe comunque garantire la piena coerenza del testo (con le inevitabili ripercussioni sull'*iter* parlamentare). Pertanto, la prima funzione di garanzia deve essere esercitata dal Governo, inteso come organo unitario, rispetto alle pressioni di singole componenti. A tal fine è importante in primo luogo che il Governo distribuisca gli argomenti sull'intero arco degli strumenti a sua disposizione (collegati, decreti legge, attuazione deleghe e ordinari disegni di legge secondo l'ordine del giorno Duilio), evitando in ogni caso altri provvedimenti intersettoriali che riproducono regolarmente gli stessi problemi della legge finanziaria, soprattutto nell'ambito della sessione. In secondo luogo per quanto riguarda in particolare il contenuto proprio della legge finanziaria, il governo dovrebbe confermare l'impegno di ridurre la quantità degli interventi da includere e a concordare i criteri da seguire. A tal fine i criteri stabiliti dalla legge di contabilità resi problematici dalle più recenti applicazioni potrebbero essere integrati attraverso le opportune intese e le indicazioni adottate in sede di risoluzione di approvazione del DPEF o della nota di aggiornamento con specifico riferimento agli obiettivi della manovra 2008.

B) Il ruolo delle Commissioni

1. Un'articolazione del bilancio e del disegno di legge finanziaria per temi e grandi settori di intervento potrebbe consentire di organizzare i lavori delle Commissioni secondo una chiara ripartizione delle sedute e dei tempi. Ciò consentirebbe, al contempo, di valorizzare l'esame svolto da parte delle Commissioni di settore, che potrebbero incentrarsi su una maggiore cognizione delle risorse complessivamente disponibili per le grandi funzioni di rispettiva competenza e potrebbero avanzare proposte più incisive e motivate al riguardo delle maggiori scelte allocative tra i settori e all'interno di essi. Ciò potrebbe anche creare condizioni per una effettiva e più attiva partecipazione ai lavori della Commissione Bilancio attraverso i rispettivi relatori.

C) L'effettività dell'esame in Assemblea

1. Altra criticità emersa nel corso degli ultimi anni è quella derivante dalla presentazione da parte del Governo di emendamenti sostanzialmente nuovi direttamente in Assemblea. Tale prassi, unita all'ormai consueto ricorso al voto di fiducia su maxiemendamenti, determina un sostanziale svuotamento dell'esame parlamentare.
2. Un possibile rimedio a tale problema potrebbe essere rappresentato dall'adozione di un'interpretazione rigorosa dell'articolo 86, comma 5, del regolamento della Camera, che prevede, in via generale, che Governo e Commissione possano presentare direttamente in Assemblea e sino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, purché riferiti agli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti già presentati e respinti in Commissione. Si potrebbe in proposito convenire che, in considerazione delle particolari criticità registratesi sul punto nelle precedenti sessioni di bilancio, l'identità di argomento debba essere intesa in modo stringente, e non come semplice identità di settore dell'ordinamento.



Documento di Programmazione Economico Finanziaria

per gli anni 2007-2011

Documento di Programmazione Economico-Finanziaria

Per gli anni 2007-2011

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Romano Prodi

e

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tommaso Padoa - Schioppa

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2006

*“Coloro che dicono che il mondo andrà
sempre così come è andato finora...
contribuiscono a far sì che l’oggetto
della loro predizione si avveri”*

Immanuel Kant

Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto

INDICE

I	CONTESTO INTERNAZIONALE	1
I.1	Congiuntura economica	1
I.2	Prospettive per il 2007 e medio termine	8
I.3	Rischi della previsione	10
II	EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA ITALIANA	13
II.1	Economia italiana nel 2006	13
II.2	Finanza pubblica nel 2006	21
II.3	Andamento tendenziale dell'economia italiana 2007-2011	26
II.4	Quadro tendenziale di finanza pubblica 2007-2011	31
III	PROBLEMI STRUTTURALI E TENDENZE	33
III.1	Crescita: produttività e competitività	33
III.2	Stabilità: squilibri della finanza pubblica	47
III.3	Equità sociale	79
IV	STRATEGIA 2007-2011: CRESCITA, RISANAMENTO, EQUITÀ	83
IV.1	Politiche per la crescita	85
IV.2	Risanamento dei conti pubblici	115
IV.3	Politiche per l'equità	138
IV.4	Quadro programmatico 2007-2011	144
	Appendice 1: Variazione dell'indebitamento corretto per il ciclo e per misure <i>one-off</i>	
	Appendice 2: Indicatori Macro e di Finanza pubblica	
V	SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E POLITICA REGIONALE	149
V.1	Tendenze economiche e obiettivi programmatici	149
V.2	Strategia della politica per il riequilibrio territoriale	155

INDICE DEI RIQUADRI

Capitolo III

Andamento settoriale della produttività del lavoro	35
Crescita del prodotto potenziale e sue componenti	42
Processo di privatizzazione in Italia - periodo 1992-2006	55
Riforme pensionistiche	65
Decentramento delle funzioni amministrative	72
Patto di Stabilità Interno	74

Capitolo IV

Piano d'azione per le pari opportunità	88
Piano d'azione per l'occupazione giovanile	88
Obiettivi d'intervento per la famiglia	89
Aggiornamento sugli adempimenti del protocollo di Kyoto	106
Controllo, affidabilità e trasparenza del sistema di controllo dei conti pubblici	117
Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano	123
Previdenza complementare	124
Misure fiscali nel DL 30 giugno 2006	133

Capitolo V

Crescita e produttività: profili regionali	152

INDICE DELLE TAVOLE

Tavola I.1	Variabili Internazionali rilevanti per l'Italia
Tavola I.2	Prezzi Internazionali
Tavola II.1	Conto Economico risorse e impieghi valori concatenati anno base 2000
Tavola II.2	Valore aggiunto valori concatenati anno base 2000
Tavola II.3	Occupazione
Tavola II.4	Costo del lavoro e retribuzioni
Tavola II.5	Scostamento delle previsioni per il 2006
Tavola II.6	Conto della P.A. a legislazione vigente
Tavola II.7	Conto Economico delle risorse e degli impieghi valori concatenati anno base 2000
Tavola II.8	Quadro tendenziale: Indicatori macroeconomici di medio termine
Tavola III.1	Valore aggiunto per unità standard di lavoro
Tavola III.2	Pressione fiscale
Tavola III.3	Spese delle Amministrazioni Pubbliche
Tavola III.4	Spesa delle Amministrazioni pubbliche per prestazioni previdenziali
Tavola III.5	Spesa sanitaria corrente delle Amministrazioni pubbliche
Tavola III.6	Spesa sanitaria pubblica nei Paesi UE 15
Tavola III.7	Spesa delle Amministrazioni pubbliche per redditi
Tavola III.8	Spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche per funzioni
Tavola III.9	Indicatori del settore dell'istruzione
Tavola III.10	Spesa in conto capitale nei paesi europei
Tavola III.11	Incidenza di povertà relativa per tipologia familiare
Tavola IV.1	Restrizioni alla concorrenza eliminate dal DL 223 del 30 giugno
Tavola IV.2	Spesa per pensioni, Amministrazioni pubbliche
Tavola IV.3	Manovra correttiva di finanza pubblica
Tavola IV.4	Quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica
Tavola IV.5	Variazione dell'indebitamento corretto per il ciclo e per misure <i>one-off</i>
Tavola V.1	Spesa in conto capitale
Tavola V.2	Indirizzi della politica di sviluppo del Mezzogiorno 2007-2013

INDICE DELLE FIGURE

Figura I.1	Evoluzione trimestrale del PIL 2005-2006: Confronti internazionali
Figura I.2	Stati Uniti: contributi congiunturali annualizzati alla crescita del PIL 2005-2006
Figura I.3	Area Euro e Germania: Indice di fiducia delle imprese
Figura I.4	Stati Uniti - Area Euro: Saldo delle partite correnti
Figura I.5	Prezzi reali del petrolio
Figura II.1	Contributi congiunturali alla crescita del PIL
Figura II.2	Deflatori impliciti del PIL, consumi delle famiglie e importazioni
Figura II.3	Clima di fiducia di imprese e consumatori
Figura III.1	Contributi alla crescita del PIL e PIL potenziale. Confronti decennali
Figura III.2	Produzione industriale Area Euro - Italia
Figura III.3	Esportazioni di beni e servizi: Confronti internazionali
Figura III.4	Quote di mercato e tasso di cambio effettivo reale
Figura III.5	Andamento del costo del lavoro unitario in valuta nazionale del settore manifatturiero: Confronti internazionali
Figura III.6	Indebitamento netto, spesa per interessi e saldo primario
Figura III.7	Disavanzo corrente, disavanzo in conto capitale, indebitamento netto
Figura III.8	Avanzo primario corretto per il ciclo e al netto delle misure <i>una tantum</i>
Figura III.9	Composizione dei titoli di Stato e indici di rischio
Figura III.10	<i>Spread</i> di rendimento tra BTP e <i>Bund</i>
Figura III.11	Costo del finanziamento del debito
Figura III.12	Debito delle Amministrazioni Pubbliche
Figura III.13	Entrate e spese delle Amministrazioni Pubbliche
Figura III.14	Spesa delle Amministrazioni pubbliche per prestazioni di protezione sociale per funzione
Figura III.15	Retribuzioni lorde pro capite
Figura III.16	Distribuzione percentuale del personale a tempo indeterminato nei comparti al 31 dicembre 2004
Figura III.17	Spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione
Figura III.18	Distribuzione del reddito: Indice di concentrazione di Gini
Figura III.19	Povertà relativa per ripartizione geografica. Anni 1997-2004
Figura III.20	Incidenza della povertà soggettiva

Figura IV.1	Arretramento del reddito italiano
Figura IV.2	Fattori del divario: produttività oraria e tasso di disoccupazione
Figura IV.3	Indicatori di regolazione del mercato dei prodotti
Figura IV.4	Tassi di crescita di spesa e reddito
Figura IV.5	Pressione tributaria sull'economia nel suo complesso e al netto del sommerso
Figura IV.6	Pressione tributaria delle principali imposte
Figura V.1	Esportazioni e clima di fiducia imprese per aree territoriali
Figura V.2	Occupazione e disoccupazione per ripartizione territoriale
Figura V.3	Indicatori dei servizi per grandi ripartizioni
Figura V.4	PIL Centro Nord e Mezzogiorno 1996-2011



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma, 7 luglio 2006

Illustre e Ono Presidente,

con la presentazione del *Documento di Programmazione economica e finanziaria* il Governo compie il secondo importante passo della sua politica economica e nello stesso tempo avvia la procedura di bilancio che condurrà, nel prossimo settembre, alla presentazione della Legge finanziaria per il 2007. Questo passo segue l'approvazione, avvenuta lo scorso 30 giugno, della manovra correttiva e delle misure per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.

L'obiettivo delle due iniziative, e di altre che seguiranno, in coerenza con le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei Ministri, è sbloccare un vero e proprio intreccio perverso nel quale si è venuta a trovare l'economia italiana dopo avere accumulato, a partire dalla metà degli anni Novanta, un ritardo di crescita che ha accentuato sia l'instabilità macroeconomica sia il disagio sociale.

La combinazione di deficit elevato, esaurimento dell'avanzo primario e risalita del debito configura una condizione insostenibile dei conti pubblici, rendendoli più vulnerabili all'aumento in corso dei tassi di interesse, alle pressioni del mercato finanziario internazionale e al giudizio delle agenzie di *rating*. Essa ci pone in difetto rispetto alle regole europee. Nello stesso tempo, bassa crescita, inefficienze e distorsioni del sistema tributario, scarsa efficacia della politica di bilancio a finalità redistributiva, diffuse arretratezze nell'apparato amministrativo pubblico contribuiscono a peggiorare gli indicatori di disuguaglianza e di povertà. A frenare lo sviluppo economico e il tasso di crescita potenziale dell'economia concorrono, inoltre, l'andamento stagnante della produttività totale dei fattori, l'insufficienza dei meccanismi premianti la qualità, un

contesto generale poco favorevole all'impresa e agli utenti-consumatori, l'ampiezza di settori protetti e privi di concorrenza.

La politica economica è così chiamata ad agire sui tre fronti: dello sviluppo, del risanamento e dell'equità. Deve affrontarli simultaneamente perché essi sono inscindibili. Se la *crescita*, infatti, è indispensabile per generare le risorse necessarie a un aumento del benessere, alla riduzione della povertà e al risanamento dei conti pubblici, l'*equilibrio di bilancio* è necessario per liberare finalmente cittadini e imprese dal timore paralizzante di nuovi interventi, ripristinando così la fiducia per investire sul futuro e aprendo nuove prospettive ai più giovani. L'*equità*, infine, esige che si ponga fine a fenomeni inaccettabili di evasione ed elusione fiscale; le situazioni di sofferenza finanziaria colpiscono soprattutto gli strati più deboli, oltre che le generazioni future che non hanno

voce e rappresentanza. In un regime democratico, una maggiore equità è condizione indispensabile per il sostegno popolare al processo di risanamento finanziario e per il rilancio della crescita.

La manovra finanziaria per il 2007 rispecchierà questa impostazione. Sotto il profilo quantitativo, essa sarà di un importo complessivo pari a circa 35 miliardi, di cui 20 destinati alla riduzione del deficit e 15 a misure di promozione della crescita, della competitività e dell'equità sociale. La correzione avrà carattere strutturale, non solo perché questo ci chiedono gli impegni europei, ma ancor più perché i problemi stessi hanno natura strutturale.

Il Governo mantiene invariati gli impegni presi con l'Unione europea per un rientro sotto il 3 per cento del rapporto deficit-pil già nel 2007 - anno in cui si prevede diminuirà al 2.8 per cento - e per ulteriori correzioni strutturali di mezzo punto percentuale di Pil negli anni successivi. Il Governo si riserva tuttavia di valutare con precisione il percorso di rientro in relazione al profilo temporale degli effetti strutturali delle misure che verranno adottate.

In linea con la sua natura di documento programmatico, il Dpef presenta analisi qualitative e indicazioni quantitative sull'andamento della finanza pubblica, fornendo cifre aggregate e specificando concreti obiettivi per questo e per gli anni a seguire. Non entra - come del resto non è accaduto in passato - nell'articolazione specifica delle misure che saranno adottate nella Finanziaria. Per individuare le forme di intervento più

appropriate il Governo ha bisogno di un lavoro tecnico e di un'interlocuzione con le parti sociali e con i rappresentanti degli enti territoriali, che occuperanno i prossimi due mesi.

Il Dpef, tuttavia, già contiene chiari orientamenti in ciascun dei tre campi dello sviluppo, del risanamento e dell'equità.

In un'ottica di risanamento dei conti pubblici, il Governo ha già indicato di voler puntare su un regime di tassazione più equo, ripulito dai mali dell'evasione e dell'elusione, e su una riduzione delle inefficienze dell'apparato delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali. In questa direzione ha già compiuto passi la manovra correttiva varata la settimana scorsa.

Sarebbe tuttavia sbagliato pensare che questa duplice azione possa, da sola, correggere gli andamenti di fondo della finanza pubblica. La dimensione dello squilibrio rende indispensabile intervenire anche su tendenze strutturali della spesa pubblica che sono sempre meno favorevoli, dunque sui quattro grandi comparti - sistema pensionistico, servizio sanitario, amministrazioni pubbliche, finanza degli enti decentrati - che ne rappresentano circa l'80 per cento.

Altrettanto sbagliato, però, sarebbe ritenere - o far credere - che un intervento strutturale sulle principali voci di spesa del sistema pubblico significhi impoverirne la funzione di solidarietà, di promozione della crescita e di fornitura di beni pubblici primari quali la giustizia, la sicurezza o l'istruzione. E' vero il contrario: solo nel contesto di una finanza pubblica sana, lo Stato e i poteri locali possono assicurare - in maniera finanziariamente sostenibile nel tempo - la loro funzione economica e sociale.

Va sottolineato, inoltre, che ognuno dei quattro grandi comparti della spesa pubblica presenta al suo interno squilibri, inefficienze, duplicazioni ed arretratezze che chiamano, di per sé, interventi correttivi. Sono quelle inefficienze e quegli stessi squilibri a offrire i margini per operare e a indicare la necessità di intervenire, anche a prescindere dalla situazione di bilancio. Se pure non fosse costretta a ridurre il deficit e ad alleggerire il peso del debito, l'Italia dovrebbe comunque porre mano a una riqualificazione della spesa pubblica per potere destinare più risorse a nuove infrastrutture, ricerca, politiche di solidarietà sociale, valorizzare le cultura.

Il ricavato della manovra di reperimento di risorse attraverso riduzioni di spese e ricerca di nuove entrate - su questo aspetto il Governo è seriamente impegnato - non verrà utilizzato solo per incidere sul disavanzo. In misura non trascurabile verrà destinato al finanziamento di misure per stimolare la crescita e la competitività del paese, creare nuove opportunità per i giovani, combattere la povertà e l'emarginazione, promuovere l'equità sociale.

Gli sforzi che siamo chiamati a compiere hanno dunque obiettivi ambiziosi, che si rafforzano reciprocamente e produrranno risultati concreti e positivi già nell'immediato e ancor più nel seguito. E' in questo spirito, e nella certezza che il loro significato verrà ben compreso, che li proponiamo agli italiani.

Con molte amicizie

Brucelli

Tommaso Brucelli

Ai Presidenti
del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati

I – CONTESTO INTERNAZIONALE

I.1 Congiuntura economica

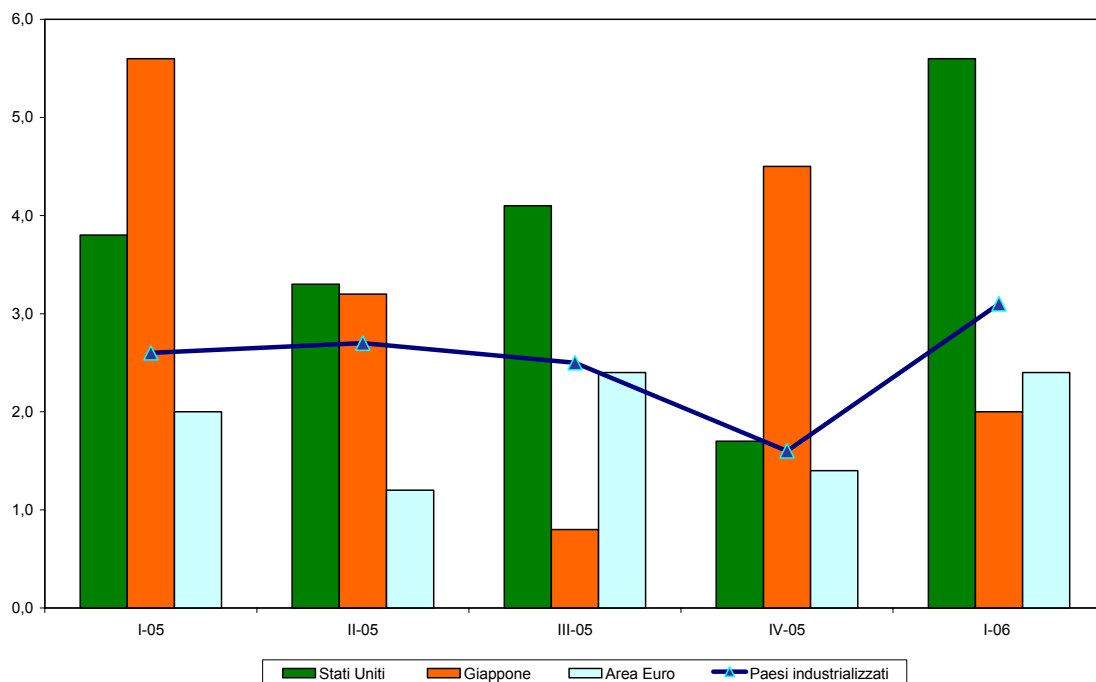
Nel 2005 l'economia mondiale ha continuato a registrare un tasso di crescita elevato (4,7 per cento), pur evidenziando un rallentamento nella seconda parte dell'anno. Contemporaneamente, il prezzo del petrolio è passato dai 38 dollari al barile nella media del 2004, ai 55 dollari.

Il volume degli scambi commerciali è cresciuto del 7,3 per cento, valore che, seppur in decelerazione rispetto al 2004, rimane superiore alla media degli ultimi dieci anni.

Gli Stati Uniti e le economie emergenti, ed in particolare quelle asiatiche, hanno trainato la crescita mondiale, sostenuta anche dal consolidarsi dell'espansione economica in Giappone. A ciò ha fatto riscontro il rallentamento dell'attività nell'area dell'euro, con il PIL in moderazione dal 2 per cento del 2004 all'1,3, a riflesso dell'evoluzione ciclica sfavorevole nelle principali economie dell'area, penalizzate dal contemporaneo indebolimento della domanda interna ed estera.

Nel primo trimestre 2006 la crescita dell'economia mondiale ha registrato un rafforzamento rispetto all'ultimo trimestre 2005, rivelandosi superiore alle attese (cfr. Fig. I.1). All'accelerazione dell'economia statunitense, alla conferma delle economie asiatiche emergenti quali motore dello sviluppo mondiale e alla buona *performance* dell'economia giapponese, si è aggiunta la ritrovata vivacità dell'area dell'euro. A differenza del recente passato, pertanto, l'espansione internazionale risulta più equilibrata, caratterizzata da una maggiore omogeneità nella distribuzione della crescita.

Figura I.1 – Evoluzione trimestrale del PIL 2005-2006: Confronti internazionali (variazioni percentuali congiunturali annualizzate)



Fonte: Elaborazioni su dati OCSE, Commissione Europea, BEA

Secondo le stime dei principali Organismi internazionali, nella media del 2006 il PIL mondiale dovrebbe crescere ad un tasso prossimo a quello dell'anno precedente (cfr. Tav. I.1). Al consolidamento del ciclo economico mondiale dovrebbe accompagnarsi una accelerazione degli scambi internazionali intorno al 9 per cento nel corrente anno.

Permangono, tuttavia, alcuni importanti fattori di criticità a livello globale di carattere sia economico che geo-politico. La globalizzazione dei mercati, i cambiamenti nella divisione internazionale del lavoro e gli aumenti dei prezzi delle materie prime creano squilibri commerciali il cui finanziamento è affidato ai consistenti flussi di risparmio internazionale, determinando, anche se in misura meno pronunciata rispetto al passato, sfasamenti tra risparmio ed investimenti nelle varie aree. Inoltre, lo scenario sconta un'ulteriore ascesa dei prezzi nel mercato immobiliare in molti paesi, quotazioni del petrolio molto elevate – dal picco dei 75 dollari al barile raggiunto in aprile a livelli prossimi ai 70 dollari – nonché il forte rincaro delle altre materie prime (cfr. Tav. I.2). In particolare, l'andamento del prezzo del greggio è legato alla forte domanda, soprattutto da parte dei paesi emergenti ed alle difficoltà nell'aumentare la capacità produttiva nel breve periodo, oltre che a tensioni geopolitiche.

In questo contesto, in linea con le stime degli Organismi internazionali, i prezzi delle materie prime non energetiche aumenterebbero dell'8,5 per cento, mentre i prezzi dei manufatti dovrebbero rallentare per effetto della maggiore concorrenza internazionale (1,3 per cento).

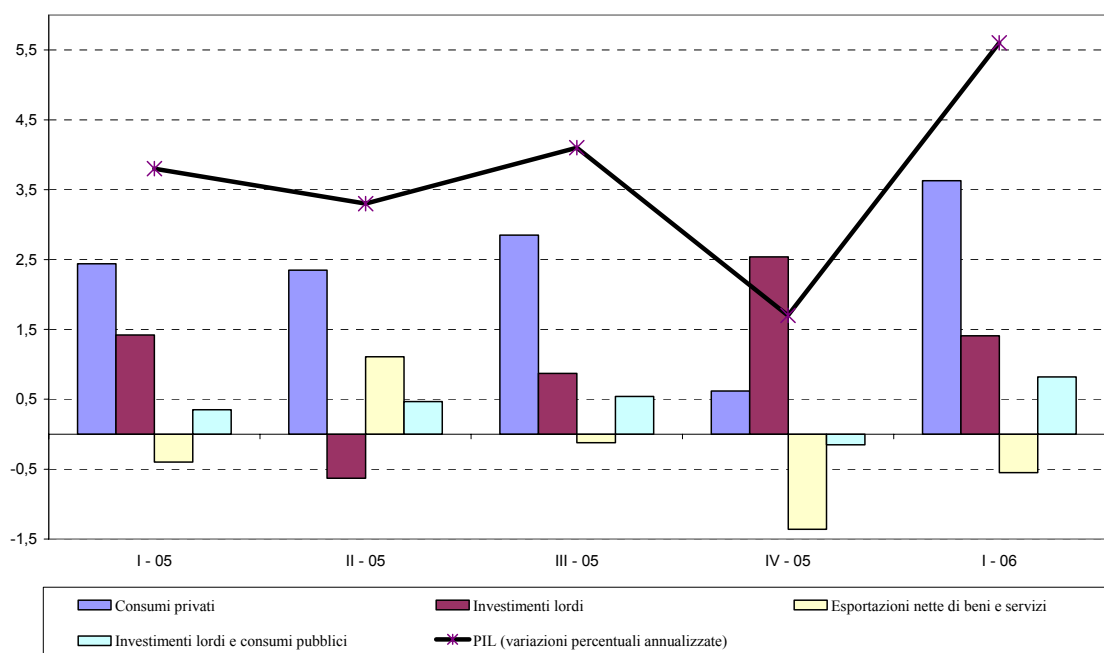
Il cambio euro-dollaro, in base alle ipotesi tecniche assunte, dovrebbe attestarsi in media d'anno intorno all'1,28.

Stati Uniti

L'economia statunitense continua a crescere a ritmi sostenuti. Dopo il rallentamento dell'ultimo trimestre 2005 (1,7 per cento di crescita annualizzata del PIL), ha ripreso ad espandersi in modo vigoroso nei primi tre mesi dell'anno in corso (5,6 per cento), trainata dall'incremento dei consumi delle famiglie, dal graduale rafforzamento degli investimenti fissi non residenziali e dalla dinamica positiva del mercato del lavoro.

Dal lato estero, grazie al forte incremento delle esportazioni, si registra un miglioramento del contributo delle esportazione nette alla crescita del PIL, il quale tuttavia rimane ancora negativo (cfr. Fig. I.2).

Figura I.2 – Stati Uniti: Contributi congiunturali annualizzati alla crescita del PIL 2005-2006



Fonte: Bureau of Economic Analysis, BEA

In particolare, la robusta accelerazione dei consumi privati nel primo trimestre 2006, superiore alla dinamica del reddito reale, si è accompagnata ad una diminuzione della propensione al risparmio, stabilizzatasi su livelli negativi da circa un anno.

La risposta ritardata dell'economia al rialzo dei tassi sui *Fed funds*, il perdurare di tensioni sui prezzi del petrolio ed il graduale raffreddamento nella crescita del settore immobiliare proiettano una moderazione nella crescita economica nella seconda parte dell'anno e nel 2007. Il rialzo delle aspettative d'inflazione unitamente a tensioni striscianti nel mercato del lavoro argomentano a favore di un atteggiamento meno espansivo da parte della *Federal Reserve*, che ha di recente alzato il tasso obiettivo sui *Fed funds* a 5,25 punti percentuali.

Nuovi rialzi dei tassi di riferimento potrebbero essere attuati nei prossimi mesi, moderando ulteriormente il sentiero di crescita dell'economia.

Si prevede una espansione del prodotto interno lordo pari al 3,6 per cento nel 2006, sostanzialmente in linea con quella registrata nell'anno precedente.

Area Euro

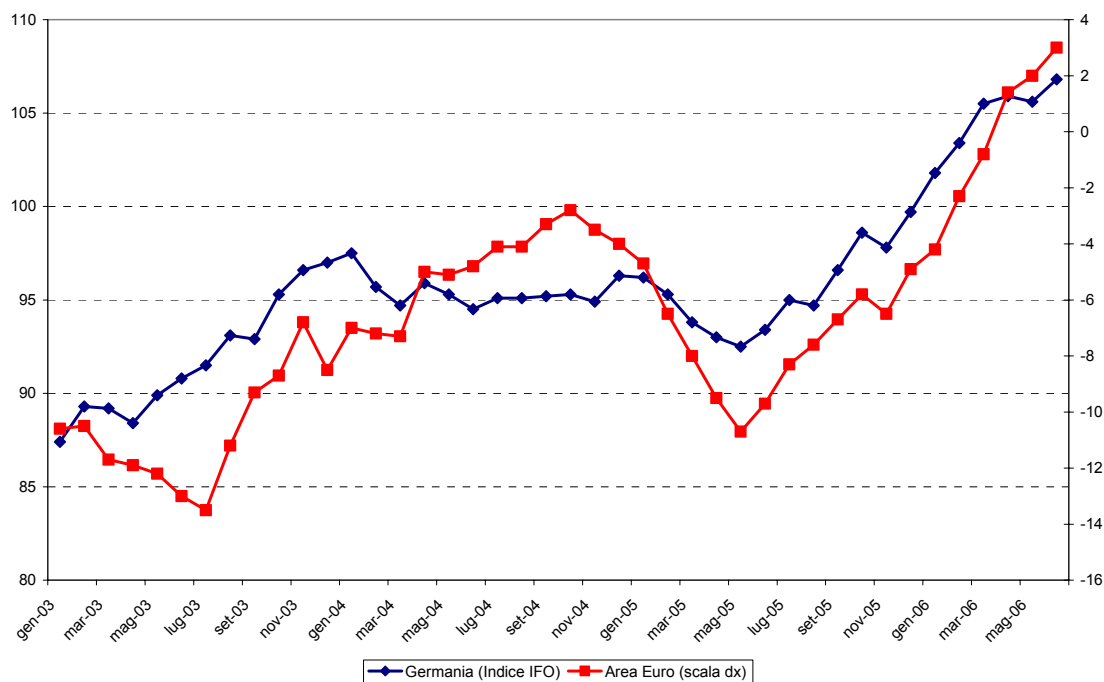
Confortanti segnali di ripresa provengono anche dall'area dell'euro. L'economia dell'area sembra finalmente in grado di agganciarsi all'espansione mondiale, anche se su tassi di sviluppo più contenuti. La fase espansiva del ciclo europeo si fonda su basi più solide rispetto al passato.

Nel primo trimestre 2006, il PIL europeo ha segnato una crescita congiunturale trimestrale dello 0,6 per cento (2,4 per cento in termini annualizzati), doppia rispetto a quella registrata nell'ultimo trimestre 2005, interessando anche le tre più grandi economie europee (cfr. Fig. I.1).

Segnali incoraggianti provengono dalla crescita congiunturale tedesca, pari allo 0,4 per cento, sostenuta dal forte recupero dei consumi privati che sono tornati nettamente positivi dopo la brusca caduta del quarto trimestre 2005. Gli investimenti fissi lordi, nonostante la buona *performance* della componente di macchinari e attrezzature, registrano una leggera flessione, dovuta interamente alla forte contrazione nel settore delle costruzioni ed in parte provocata dalle sfavorevoli condizioni climatiche.

L'espansione rifletterebbe il forte recupero del settore industriale, sostenuto dal favorevole ciclo internazionale e dall'accelerazione in corso nel commercio mondiale, scontando anche il lieve apprezzamento atteso del cambio euro-dollaro. Gli ultimi dati della Commissione Europea mostrano che l'andamento degli indicatori di fiducia delle imprese manifatturiere (cfr. Fig. I.3) e delle attese di produzione è in costante rialzo, mentre quello dell'indice di fiducia dei consumatori segnala una maggiore cautela. Questo testimonia che, almeno per il momento, le imprese risultano essere i maggiori beneficiari della ripresa in atto grazie all'attuazione di politiche volte al recupero di produttività (guadagno d'efficienza) e di competitività (contenimento del costo del lavoro).

Figura I.3 – Area Euro e Germania: Indice di fiducia delle imprese



Fonte: Commissione Europea, Indagine Ifo

Dal lato della politica monetaria, le potenziali pressioni inflazionistiche derivanti dal caro petrolio, nonché dal rialzo dei prezzi delle altre materie prime, potrebbero spingere la BCE a proseguire nella politica di rialzo dei tassi ufficiali. A conferma di tale orientamento, in giugno la BCE ha provveduto ad incrementare di 25 punti base il tasso di riferimento sulle operazioni di rifinanziamento, portandolo al 2,75 per cento. Si tratta del terzo incremento dopo quelli del dicembre 2005 e del marzo 2006.

In questo contesto, la crescita dell'area euro dovrebbe accelerare dall'1,3 per cento del 2005 al 2,2 per cento nel 2006 (cfr. Tav. I.1).

Giappone

Nonostante la leggera decelerazione del primo trimestre 2006 (3,1 per cento di crescita trimestrale annualizzata contro il 4,5 per cento del trimestre precedente), l'economia giapponese continua a mostrare segnali incoraggianti legati soprattutto al ritrovato vigore degli investimenti privati, che indicano la graduale uscita dalla lunga fase di deflazione registrata a partire dalla fine degli anni novanta.

Il Giappone, ormai agganciato alla forte espansione delle economie asiatiche emergenti, dovrebbe crescere, in media d'anno, ad un tasso pari al 2,8 per cento, lievemente superiore a quello registrato nel 2005 (cfr. Tav. I.1).

Il buon livello degli indicatori di fiducia delle imprese, soprattutto quelle esportatrici, conferma che il rafforzamento della ripresa giapponese sarà guidato dalla domanda estera che, beneficiando del graduale deprezzamento del cambio nominale dello *yen* rispetto al dollaro e allo *yuan* avvenuto nel corso del 2005, dovrebbe trainare anche gli investimenti privati. Inoltre, il forte guadagno di competitività osservato nel periodo gennaio 2005-marzo 2006 (il tasso di cambio reale effettivo, misurato sulla base dei prezzi dei manufatti, si è ridotto di circa 13 punti) dovrebbe rappresentare un ulteriore presupposto affinché il ciclo espansivo delle esportazioni giapponesi continui nel corso dell'anno. Anche i consumi privati sono in moderata espansione, mostrando come la ripresa economica sia ormai su basi solide.

Dal lato della politica monetaria, la Banca Centrale giapponese non ha ancora abbandonato la *Zero-Interest-Rate-Policy* adottata dal 2001. Tuttavia, nel marzo di quest'anno ha ufficialmente dichiarato un cambiamento degli obiettivi di politica monetaria, abbandonando il *target* fissato in termini di tasso di crescita della liquidità a favore di un obiettivo intermedio rappresentato dal tasso di interesse *overnight*. Nei prossimi mesi potrebbe procedere ad un primo rialzo effettivo nei tassi d'interesse.

Economie emergenti

Anche nel 2006 le economie asiatiche emergenti continueranno a registrare la crescita più sostenuta a livello mondiale, pur con un leggero rallentamento rispetto al 2005. La Cina, secondo le previsioni degli Organismi internazionali, dovrebbe crescere ad un tasso pari al 9,5 per cento, trainata dalla forte espansione delle esportazioni e degli investimenti produttivi. La quota di mercato della Cina sulle esportazioni mondiali si attesterebbe alla fine dell'anno in corso all'8 per cento, raggiungendo gli Stati Uniti al secondo posto della classifica internazionale dietro alla Germania, che rimane il primo esportatore mondiale. L'India, continuando a beneficiare dello sviluppo del settore terziario (soprattutto nel comparto dell' *Information Communication Technology*, ICT) i cui beni e servizi sono destinati prevalentemente al mercato estero, dovrebbe crescere al 7,3 per cento, in lieve decelerazione rispetto al 2005.

I.2 Prospettive per il 2007 e medio termine

In linea con le previsioni dei principali Organismi internazionali, l'economia mondiale dovrebbe crescere nel quinquennio 2007-2011 mediamente del 4,3 per cento, in rallentamento rispetto al 5 per cento registrato nel triennio 2004-2006.

Il commercio mondiale è previsto aumentare a tassi elevati (7,8 per cento medio annuo), seppure più contenuti rispetto all'8,9 per cento del triennio 2004-2006.

**Tavola I.1 – Variabili internazionali rilevanti per l'Italia
(variazioni percentuali medie annue)**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PIL							
paesi industrializzati	2,7	3,1	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7
Stati Uniti	3,5	3,6	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
Giappone	2,7	2,8	2,2	2,0	1,8	1,6	1,6
UEM (12 paesi)	1,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0
Francia	1,4	2,1	2,2	2,5	2,1	2,0	2,0
Germania	0,9	1,8	1,6	1,8	2,1	2,0	2,0
Regno Unito	1,8	2,4	2,9	2,7	2,5	2,5	2,5
Spagna	3,4	3,3	3,0	2,8	2,7	2,5	2,5
Mondo escluso UE	5,5	5,4	5,0	4,7	4,6	4,6	4,6
Mondo	4,7	4,8	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2
Commercio mondiale	7,3	9,1	8,7	8,0	7,5	7,5	7,5

Fonte: Elaborazioni e stime su dati OCSE, FMI, Commissione Europea e statistiche nazionali

Dal lato dei cambi, si assume l'ipotesi di una stabilizzazione del valore dell'euro nel periodo di previsione intorno a 1,28 dollari: rispetto ai valori registrati negli ultimi due anni, si ipotizza quindi un lieve indebolimento della valuta statunitense, causato dai timori sugli squilibri con l'estero dell'economia e dalle attese di una graduale riduzione del differenziale di crescita e dei tassi di interesse tra gli Stati Uniti e l'area dell'euro. Lo scenario internazionale descritto assume che il tendenziale indebolimento del dollaro non sia destinato ad accentuarsi. I rialzi dei tassi d'interesse da parte della *Federal Reserve* e le contestuali politiche di accumulo di riserve denominate in dollari da parte dei paesi emergenti dovrebbero, infatti, continuare a dare sostegno alla valuta americana.

Le prospettive relative al petrolio, al contrario di quanto accaduto nel passato, non delineano una graduale discesa delle quotazioni. Il prezzo è, infatti, atteso collocarsi intorno ai 71 dollari a barile per tutto l'orizzonte previsivo. I prezzi dei manufatti e delle materie prime non energetiche sono proiettati in moderato aumento (cfr. Tav. I.2).

**Tavola I. 2 - Prezzi internazionali
(variazioni percentuali)**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
petrolio cif (dollari/barile)	54,7	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
materie prime non energetiche	1,6	8,5	5,0	1,4	1,3	1,3	1,3
manufatti	3,5	1,3	3,0	2,5	2,0	2,0	2,0

Fonte: Elaborazioni e stime su dati OCSE, FMI, Commissione Europea

La crescita dei paesi industrializzati dovrebbe mantenersi sul 2,8 per cento in tutto l'arco previsivo considerato.

L'economia statunitense continuerebbe a mostrare la migliore *performance*, sviluppandosi ad un tasso del 3 per cento, sostanzialmente in linea con il suo potenziale. L'espansione dell'economia risulterebbe, tuttavia, inferiore a quella registrata nel triennio precedente, subendo un rallentamento nella crescita dei consumi delle famiglie causato dai forti incrementi nei prezzi dei prodotti energetici, dai rialzi dei tassi d'interesse e dall'attesa frenata nella crescita dei prezzi nel mercato immobiliare.

Per quanto riguarda l'area euro, si prevede nel medio periodo una crescita lievemente superiore a quella registrata nel triennio 2004-2006. Pur con differenze tra i paesi, il favorevole quadro internazionale dovrebbe comportare un'accelerazione delle esportazioni. Il ciclo economico *export led* dovrebbe estendersi in maniera sempre più accentuata alle componenti interne della domanda. In particolare, lo stimolo esterno, insieme a condizioni di finanziamento ancora favorevoli, dovrebbe comportare un ulteriore incremento degli investimenti fissi lordi.

La necessità di correggere gli squilibri di finanza pubblica presenti in alcuni dei più importanti paesi dell'area potrebbe viceversa avere riflessi negativi sulla ripresa del ciclo dei consumi.

In Giappone, la crescita attesa per il quadriennio considerato rimarrebbe al di sopra del potenziale, seppure con un ridimensionamento rispetto al tasso di sviluppo medio del triennio 2004-2006 a causa della lieve decelerazione nella crescita delle economie dei paesi asiatici emergenti che costituiscono il principale mercato di sbocco dei prodotti giapponesi. L'aumento del PIL sarebbe trainato dalle esportazioni e dagli investimenti, mentre i consumi dovrebbero comunque recuperare terreno.

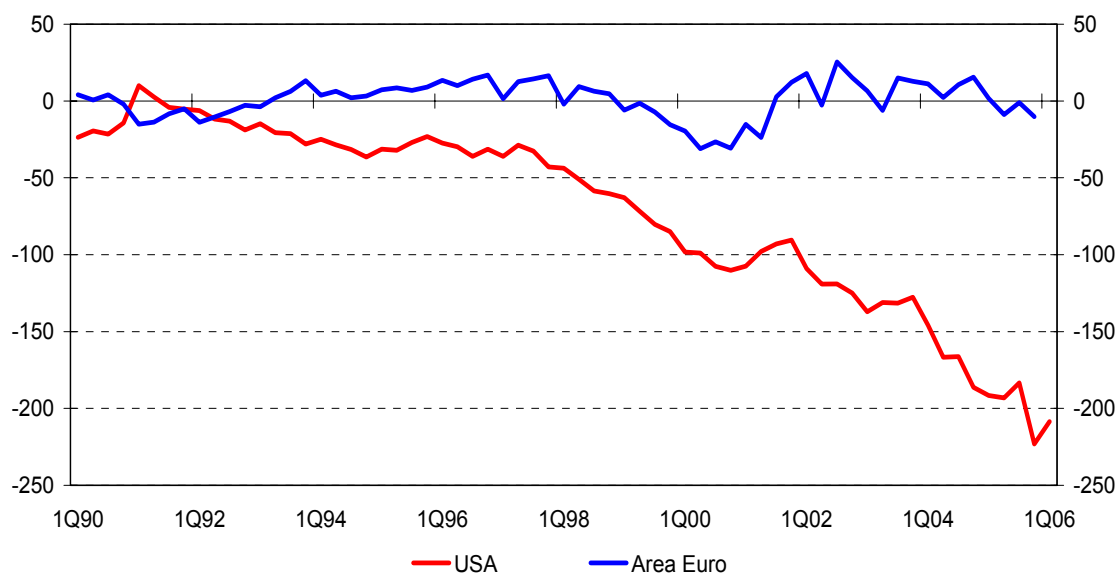
Sulla base di questi sviluppi attesi e grazie a politiche monetarie molto attente, l'inflazione dovrebbe restare su valori sostanzialmente contenuti nella maggior parte delle aree, nonostante il recente emergere di nuove moderate tensioni.

I.3 Rischi della previsione

Nel definire lo scenario internazionale, gli elementi di rischio che potrebbero influenzare le tendenze per i prossimi anni sono riconducibili a tre principali fattori.

Il primo è rappresentato dai cosiddetti *global imbalances*. Un aggiustamento rapido e significativo di questi squilibri potrebbe portare a contraccolpi sui mercati finanziari, ed in particolare su quello valutario, e ripercuotersi sulle economie mondiali. Il dollaro ha mostrato una certa fragilità a seguito dei primi rialzi dei tassi nell'area dell'euro ed a quelli di una revisione degli obiettivi di politica monetaria in Giappone. Un forte e disordinato indebolimento del dollaro, legato anche alla presenza di un grave deterioramento dei conti con l'estero degli Stati Uniti, potrebbe amplificare gli effetti negativi già in atto sulla ricchezza e sulla crescita mondiale.

Figura I.4 – Stati Uniti - Area Euro: Saldo delle partite correnti (in miliardi di dollari)



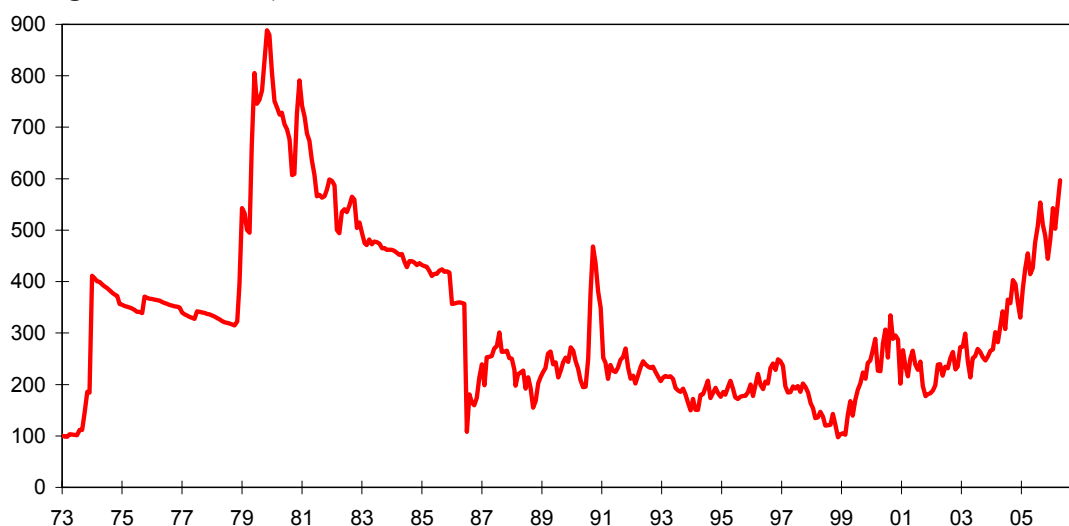
Fonte: Elaborazioni su statistiche nazionali e BCE

Il secondo elemento di rischio è rappresentato dall'eventualità di una nuova fase di forti rialzi del prezzo del petrolio che porterebbe inevitabilmente rischi aggiuntivi per l'economia mondiale. Attualmente, il prezzo del petrolio in termini reali è tornato sui livelli raggiunti tra la prima e la seconda crisi petrolifera degli anni '70. I fattori di fondo che potrebbero innescare tale rialzo sono da ricercarsi sia dal lato della domanda

sia dal lato dell'offerta. L'andamento del prezzo del greggio è legato all'incremento della domanda da parte dei paesi emergenti a cui si aggiunge il rafforzamento di quella dei paesi industrializzati, ma anche ai ridotti margini della capacità produttiva dei paesi esportatori dovuti ai vincoli sull'attività estrattiva e di raffinazione. A questi fattori si aggiunge il possibile inasprimento di situazioni di tensione in diverse aree (Iran, Iraq, Nigeria). Tali tensioni potrebbero alimentare fattori speculativi, determinando ampie fluttuazioni nel prezzo del greggio.

Le pressioni sui prezzi energetici, ed in generale sulle materie prime, potrebbero di gran lunga controbilanciare gli effetti disinflazionistici provenienti dai paesi produttori a basso costo, con conseguenze sull'inflazione e la crescita mondiale. A maggior ragione questo potrebbe avvenire in futuro se le spinte protezionistiche, attualmente latenti, dovessero intensificarsi.

**Figura I.5 – Prezzi reali del petrolio
(indice gennaio 1973=100)**



Fonte: Elaborazioni su dati MEF

Infine, si potrebbe parlare in generale di rischi di fragilità finanziaria, specialmente in relazione al forte aumento nel prezzo delle abitazioni nelle principali economie avanzate ed ai rischi di una loro brusca ricaduta. La solidità del sistema finanziario internazionale, unitamente alla robustezza della crescita economica mondiale, lascia ottimisti sul possibile assorbimento di eventuali *shock*, ma non permette di escluderli totalmente dallo scenario.

II – EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA ITALIANA

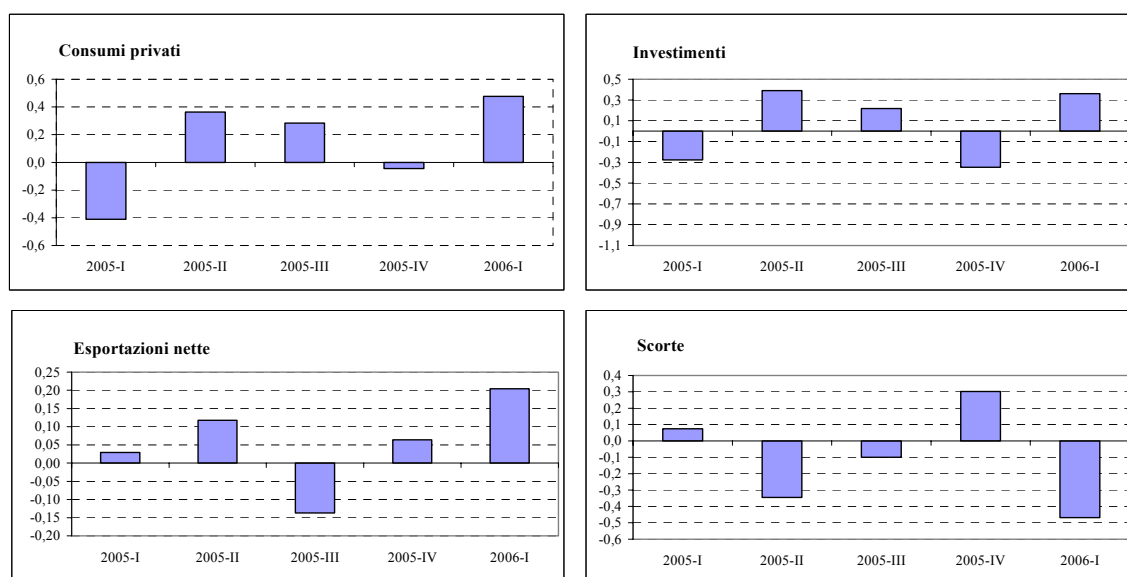
II.1 Economia italiana nel 2006

Sviluppi recenti

Segnali di ripresa congiunturale stanno emergendo anche in Italia. Dopo la stagnazione dell'attività economica registrata nel quarto trimestre e nell'intero 2005, i dati relativi al primo trimestre 2006 hanno mostrato una netta ripresa. Il PIL è cresciuto dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'1,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Una chiara progressione nelle tendenze più recenti è supportata anche dal complesso dell'analisi degli indicatori congiunturali.

Nel primo trimestre, l'attività economica risulta trainata principalmente dalle componenti della domanda interna (investimenti e consumi privati) e, in misura minore, dal recupero della domanda estera; si è verificato altresì un forte decumulo delle scorte.

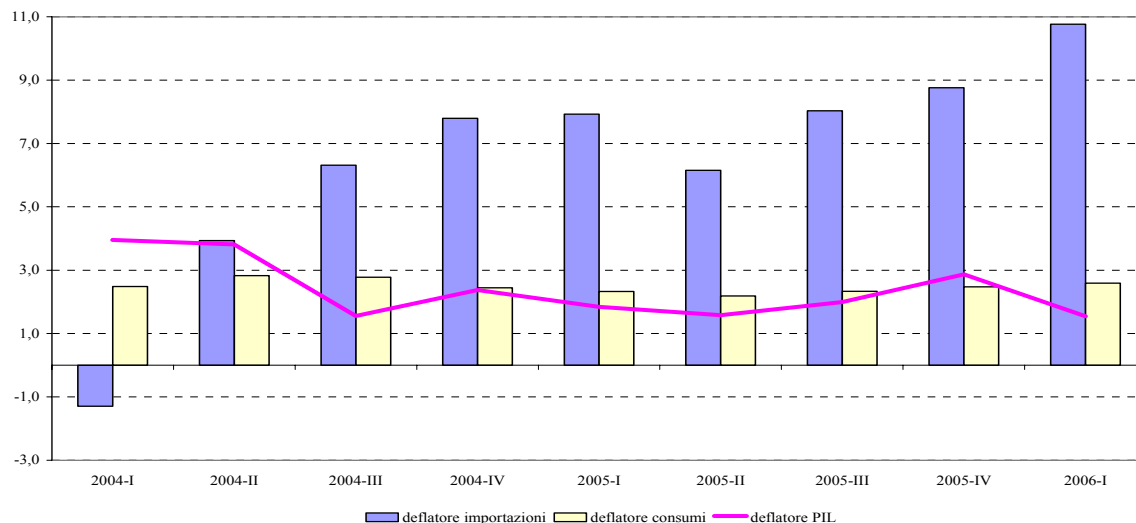
Figura II.1 – Contributi congiunturali alla crescita del PIL



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Dal lato dei prezzi, si registra una forte accelerazione degli *input* esterni: il deflatore delle importazioni è aumentato in termini tendenziali del 10,7 per cento. Nonostante ciò, l'inflazione al consumo non ha mostrato una netta accelerazione, mantenendosi sui livelli del quarto trimestre, mentre il deflatore del PIL ha decelerato.

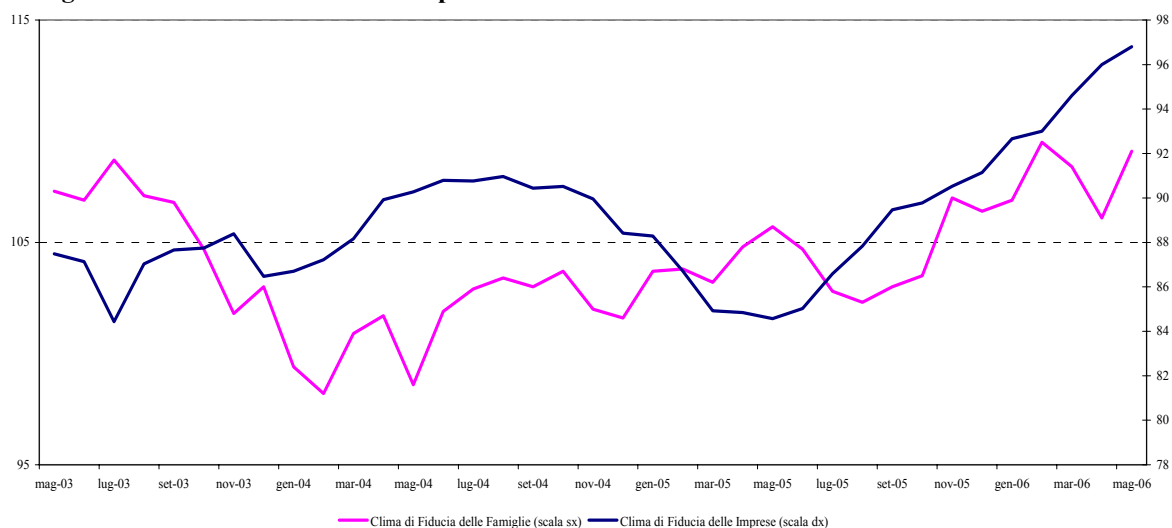
Figura II.2 – Deflatori impliciti del PIL, consumi delle famiglie e importazioni (variazioni percentuali sul periodo corrispondente)



Fonte: ISTAT

Dal lato dell'offerta, la ripresa congiunturale è stata sostenuta dal settore industriale che ha positivamente risposto agli stimoli provenienti dalle esportazioni.

Dopo un trimestre di crescita sostenuta (1,1 per cento sul trimestre precedente, in termini destagionalizzati), la produzione industriale in aprile è stata molto debole, anche se probabilmente distorta dal calendario delle festività nel mese, e questo proietta possibili risultati deludenti nel secondo trimestre. Tuttavia, molti indicatori congiunturali sul lato della produzione continuano a dare segnali positivi. In particolare, il clima di fiducia delle imprese manifatturiere calcolato dall'ISAE a maggio è ritornato ai livelli elevati di inizio 2001. D'altra parte, il profilo della fiducia delle famiglie mostra un andamento altalenante: dopo la ripresa di maggio, in giugno si è registrato un nuovo calo, mentre l'indicatore continua a rimanere su livelli storicamente molto bassi.

Figura II.3 – Clima di fiducia di imprese e consumatori

Fonte: ISAE

Previsioni per il 2006

Tenuto conto dei risultati favorevoli del primo trimestre e dell'eredità positiva del 2005 (il trascinamento è risultato pari a 0,3 punti percentuali), si stima che il PIL aumenti in media dell'1,5 per cento nel 2006. Questa stima sconta l'aspettativa di una certa moderazione della crescita nel prosieguo d'anno.

La crescita sarà sostenuta principalmente dalla domanda interna. Gli investimenti e i consumi privati apporterebbero un contributo positivo alla crescita pari rispettivamente allo 0,5 e allo 0,8 punti percentuali. Le esportazioni nette darebbero un apporto nullo, il che sarebbe comunque un miglioramento rispetto al 2005.

Dal lato della domanda interna, la ripresa degli investimenti in macchinari e attrezzature sarà favorita dal buon andamento della domanda estera. Tuttavia il grado di utilizzo degli impianti, seppur in aumento, risulta su livelli non particolarmente elevati.

Gli investimenti in costruzioni, che nel triennio 2000-2002 avevano registrato una forte fase espansiva, mostrerebbero una crescita moderata, in recupero rispetto al 2005.

La spesa delle famiglie è prevista aumentare dell'1,3 per cento, rispetto all'andamento sostanzialmente piatto dell'anno precedente. A fronte di un orientamento cauto dei consumatori, questa stima tiene conto di una evoluzione positiva del reddito reale disponibile delle famiglie che dovrebbe beneficiare dell'incremento dei redditi da

lavoro dipendente legato ad alcuni rinnovi contrattuali (in particolare quelli del settore metalmeccanico e del settore pubblico) e dell'incremento degli altri redditi.

Dal lato della domanda estera, alla forte ripresa del commercio mondiale si contrappongono l'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro e la stabilizzazione del prezzo del petrolio su livelli elevati (70 dollari al barile). Le esportazioni registrerebbero un recupero rispetto all'anno precedente: la crescita si attesterebbe al 4,7 per cento. Anche la dinamica delle importazioni, di riflesso alla ripresa della domanda, mostrerebbe un'accelerazione (4,4 per cento). I prezzi delle importazioni, condizionati dall'elevata quotazione del petrolio, risulterebbero però ancora su livelli elevati e aumenterebbero in linea con quelli dell'anno precedente; i prezzi delle esportazioni, viceversa, risulterebbero in moderata decelerazione.

Tavola II.1 – Conto economico risorse e impieghi valori concatenati anno base 2000 (variazioni percentuali)

	2005	2006
PIL ai prezzi di mercato	0,0	1,5
importazioni di beni e servizi	1,4	4,4
TOTALE RISORSE	0,2	2,1
consumi finali nazionali	0,3	1,1
spesa delle famiglie residenti	0,1	1,3
spesa della P.A. e I.S.P.	1,2	0,7
investimenti fissi lordi	-0,6	2,2
macchinari, attrezzature e vari	-1,6	3,0
costruzioni	0,5	1,3
DOMANDA FINALE	0,1	1,4
variazione delle scorte e oggetti di valore*	0,1	0,1
IMPIEGHI (incluse le scorte)	0,2	1,4
esportazioni di beni e servizi	0,3	4,7
TOTALE IMPIEGHI	0,2	2,1

(*) I dati in percentuale misurano il contributo alla crescita del PIL.

Nota: nella variazione delle scorte è inclusa anche la voce residuale determinata dalla non additività tra le componenti

Il saldo corrente della bilancia dei pagamenti risulterebbe ancora negativo e pari al 2,1 per cento in rapporto al PIL. Il saldo merci, risultato praticamente nullo nel 2005, tornerebbe negativo dopo 14 anni (-0,5 per cento in rapporto al PIL), risentendo della forte perdita di ragioni di scambio. Il *deficit* delle partite invisibili si collocherebbe all'1,6 per cento, in linea con quanto registrato lo scorso anno.

Per quanto riguarda il valore aggiunto settoriale, l'industria in senso stretto mostrerebbe il maggior recupero produttivo (da una flessione nel 2005 pari al 2,3 per cento all'1,8 per cento nel 2006), beneficiando della ripresa dell'*export*. Il settore delle costruzioni, viceversa, risulterebbe in accelerazione rispetto all'anno precedente (1,5 rispetto a 0,7 per cento).

Il settore terziario mostrerebbe una netta accelerazione del tasso di crescita rispetto a quello del 2005. Nell'ultimo quadriennio, caratterizzato da una stagnazione economica (il PIL è cresciuto in media d'anno di 0,35 per cento), la crescita è stata sostenuta esclusivamente dal settore dei servizi (0,7 per cento in media d'anno), che hanno compensato l'andamento negativo registrato dal settore industriale (-0,4 per cento in media d'anno).

**Tavola II.2 – Valore aggiunto valori concatenati anno base 2000
(variazioni percentuali)**

	2005	2006
Agricoltura	-2,3	0,5
Industria	-1,7	1,7
in senso stretto	-2,3	1,8
costruzioni	0,7	1,5
Servizi	0,8	1,4
privati*	1,0	1,7
pubblici**	0,5	0,6
Valore aggiunto	0,0	1,5
PIL	0,0	1,5

(*) Include commercio, alberghi, trasporti, comunicazioni, intermediazione creditizia, servizi vari ad imprese e famiglie.

(**) Include pubblica amministrazione, istruzione, sanità, altri servizi pubblici, servizi domestici presso le famiglie.

In presenza di una ripresa del ciclo economico, nel 2006 le condizioni del mercato del lavoro dovrebbero migliorare, come segnalato dai risultati della Rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro relativa al primo trimestre dell'anno in corso. Al netto degli effetti statistici derivati dalla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, infatti, l'occupazione è aumentata di 150 mila unità rispetto al primo trimestre del 2005.

La crescita dell'occupazione (misurata in termini di unità standard di lavoro), tornerebbe, infatti, positiva, attestandosi allo 0,5 per cento, (-0,4 per cento nel 2005). I settori più dinamici continuerebbero ad essere quello delle costruzioni e dei servizi

privati, mentre nell'industria in senso stretto, le esigenze di recupero della produttività si tradurrebbero in una certa cautela delle imprese nel procedere a nuove assunzioni.

Tavola II.3 – Occupazione
(unità standard di lavoro – variazioni percentuali)

	2005	2006
Agricoltura	-8,0	-2,0
Industria	-0,5	0,3
in senso stretto	-1,6	0,0
costruzioni	2,3	1,0
Servizi	0,3	0,8
privati*	0,9	1,4
pubblici**	-0,7	-0,1
Intera economia	-0,4	0,5
dipendenti	1,3	0,9

(*) Include commercio, alberghi, trasporti, comunicazioni, intermediazione creditizia, servizi vari ad imprese e famiglie.

(**) Include pubblica amministrazione, istruzione, sanità, altri servizi pubblici, servizi domestici presso le famiglie

A fronte di tali andamenti e in presenza di una maggiore dinamica dell'offerta di lavoro, il tasso di disoccupazione risulterebbe in lieve riduzione attestandosi al 7,6 per cento.

Soprattutto per effetto dei rinnovi contrattuali già conclusi, sia nel settore pubblico che in quello privato, le retribuzioni lorde pro-capite registrerebbero un aumento del 3,4 per cento, in accelerazione rispetto al 2005.

Il costo del lavoro per dipendente aumenterebbe in misura inferiore (3,0 per cento), per effetto dei provvedimenti di riduzione delle aliquote contributive attuati con la Legge Finanziaria per il 2006. Nonostante l'accelerazione salariale, il costo del lavoro per unità di prodotto, giovandosi anche di un modesto recupero ciclico di produttività, crescerebbe del 2,1 per cento, 0,3 punti percentuali in meno rispetto al risultato del 2005.

**Tavola II.4 – Costo del lavoro e retribuzioni
(variazioni percentuali)**

	2005	2006
COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE		
industria in senso stretto	2,4	3,0
servizi privati	2,2	1,9
intera economia	2,9	3,0
RETRIBUZIONI LORDE PER DIPENDENTE		
industria in senso stretto	2,5	3,5
servizi privati	2,3	2,4
intera economia	3,1	3,4
COSTO DEL LAVORO PER UNITA' DI PRODOTTO		
industria in senso stretto	3,2	1,2
servizi privati	2,2	1,6
intera economia (calcolata su valore aggiunto)	2,4	2,1

A fronte degli andamenti salariali descritti e dell'atteso lieve recupero dei margini nell'industria in senso stretto e nei servizi privati, l'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, si manterrebbe sostanzialmente sui livelli dello scorso anno.

L'inflazione al consumo è stimata, viceversa, in accelerazione rispetto al 2005 scontando il rialzo delle quotazioni petrolifere e alcuni aumenti tariffari.

Confronto con le previsioni del DPEF 2006-2009

Le previsioni macroeconomiche correnti per il 2006 confermano sostanzialmente quelle elaborate nell'ambito del DPEF dello scorso anno. Il tasso di crescita del PIL in entrambi i casi risulta pari all'1,5 per cento pur con una diversa combinazione delle componenti.

L'incremento del prezzo del petrolio, molto più elevato delle attese, si è tradotto in un aumento dell'inflazione superiore a quanto stimato nel DPEF 2006-09.

Tavola II.5 – Scostamento delle previsioni per il 2006

	DPEF 2006-09	DPEF 2007-11
Tasso di crescita del Pil reale	1,5	1,5
Tasso d'inflazione**	1,5	1,9
Tasso d'interesse forward sui Bot a 12 mesi***	2,1	3,67
Tassi di crescita dell'occupazione (unità di lavoro)	0,4	0,5
Tasso di disoccupazione (in percentuale della forza di lavoro)	8,2	7,6
Tasso di occupazione (tasso specifico età 15-64)	58,1	58,0

() I confronti sono da valutare con cautela in quanto il quadro macroeconomico del DPEF 2007-2011 è basato sulle nuove serie di Contabilità Nazionale e i dati del mercato del lavoro hanno subito forti revisioni statistiche.*

*(**) Inflazione programmata*

*(***) Fine anno*

II.2 Finanza pubblica nel 2006

Nel Documento di Programmazione dello scorso anno il Governo aveva indicato nel 3,8 per cento del PIL l'obiettivo di indebitamento per il 2006 e nello 0,9 per cento quello dell'avanzo primario, correlati ad una ipotesi di crescita dell'1,5 per cento. Per il conseguimento di tali obiettivi si quantificava una manovra pari allo 0,8 per cento del PIL, in linea con la raccomandazione del Consiglio UE.

Il quadro previsivo e gli obiettivi finanziari venivano confermati nel mese di settembre con la Relazione Previsionale e Programmatica.

Nel corso dell'esame parlamentare la dimensione dell'intervento correttivo veniva innalzato, da un lato per compensare la riduzione degli introiti che andava evidenziandosi sul fronte delle dismissioni immobiliari, dall'altro per rafforzare l'obiettivo del 3,8 per cento sull'indebitamento.

Nel mese di dicembre l'Aggiornamento del Programma di stabilità, in considerazione della maggiore entità della manovra e della conferma dello scenario macroeconomico, rivedeva gli obiettivi di indebitamento netto e dell'avanzo primario rispettivamente al 3,5 e 1,3 per cento del PIL.

Ad aprile del 2006, con l'aggiornamento della Relazione Previsionale e la presentazione della Relazione Trimestrale di Cassa, il Governo, in presenza di una revisione al ribasso della crescita economica per 0,2 punti percentuali riportava la stima dell'indebitamento sul livello programmato nel DPEF del luglio 2005 al 3,8 per cento.

L'avanzo primario, scontando anche i nuovi criteri adottati dall'ISTAT per la classificazione dei servizi finanziari imputati, veniva ridotto allo 0,6 per cento.

La nuova stima dell'indebitamento netto teneva conto di una serie di fattori migliorativi emersi successivamente all'aggiornamento del Programma di Stabilità tra i quali un'evoluzione delle entrate più favorevole di quella prefigurata, un minor livello di finanziamento al bilancio comunitario, ma anche peggiorativi tra i quali una crescita dei redditi del comparto pubblico superiore legata alla dinamica occupazionale di alcuni comparti e maggiori oneri a carico della sanità.

Nel mese di maggio la Commissione europea, richiamando la Raccomandazione del luglio 2005, ha ribadito gli obblighi dell'Italia nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi richiedendole di "portare il *deficit* al di sotto del 3 per cento del PIL

in una maniera credibile e sostenibile entro il 2007 di applicare la legge finanziaria con rigore, in modo da assicurare un aggiustamento cumulato del *deficit* corretto per il ciclo e al netto delle misure una-tantum dell'1,6 per cento del PIL nel biennio 2006-2007, con almeno la metà dell'aggiustamento nel 2006”.

All'atto dell'insediamento del nuovo Governo è stata effettuata una ricognizione sulla situazione dei conti pubblici nel 2006 (“*due diligence*”). L'aggiornamento dell'andamento tendenziale dei saldi di finanza pubblica ha comportato una revisione al rialzo del rapporto *deficit*/PIL al 4,1 per cento e al contempo ha evidenziato ulteriori fattori di criticità connessi sia al grado di efficacia che a quello di attuazione della manovra per il 2006. I rischi di efficacia, relativi a un minor realizzo delle misure rispetto agli effetti iscritti in bilancio, venivano assegnati in particolare alla pianificazione fiscale e al concordato di massa, nonché alla capacità di contenimento della spesa corrente degli Enti locali. L'impatto negativo era stimato ad un livello massimo pari allo 0,3 per cento del PIL, come effetto netto di maggiori spese per 5,8 miliardi (sanità, patto di stabilità interno, personale e altre spese obbligatorie) e maggiori entrate per ulteriori 2,5 miliardi.

Ulteriori elementi di rischio venivano legati all'attuazione della manovra, con il rilievo posto sui flussi di investimento, sui livelli di occupazione e sulla funzionalità dell'Amministrazione pubblica, senza tuttavia incidere sul disavanzo a legislazione vigente.

Al fine di assicurare un'evoluzione dei conti pubblici del 2006 coerente con il percorso di rientro del *deficit* indicato in sede europea la strategia del Governo si è indirizzata su due fronti.

Sul piano amministrativo è stata emanata una specifica direttiva con la quale sono stati rideterminati i criteri e le priorità da rispettare per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, sottolineando la responsabilità prioritaria di ciascun Dicastero alla realizzazione degli obiettivi.

Sul piano normativo è stato adottato, con decretazione d'urgenza, un provvedimento di correzione strutturale del *deficit* orientato al rilancio dell'economia. L'entità della correzione per l'anno in corso è stata definita tenendo presenti i primi risultati sull'autotassazione di giugno, che evidenziano un gettito superiore alle attese. L'aggiustamento netto per il 2006 risulta modesto, pari allo 0,1 per cento del PIL,

mentre darà i suoi effetti pieni e strutturali a partire dal 2007 nella misura dello 0,5 per cento annuo. La manovra dà avvio al processo di liberalizzazione del mercato attraverso misure destinate a promuovere la concorrenza, la competitività e la tutela del consumatore. In tale prima fase del processo, gli interventi sono indirizzati ai settori dove è divenuta improcrastinabile l'esigenza di rafforzare la libertà di scelta del consumatore e di sviluppare assetti di mercato maggiormente concorrenziali. Un nutrito pacchetto di misure mira a contrastare l'evasione/elusione fiscale e a prevenire comportamenti fraudolenti prevalentemente nel settore dell'IVA, con effetti positivi anche sulla tassazione del reddito. Le risorse liberate per tale via sono destinate per tre quarti a favore delle infrastrutture, tramite la devoluzione di fondi in particolare a favore dell'Anas e delle Ferrovie.

A seguito di tali interventi e scontando il miglioramento delle prospettive di crescita, rivista al rialzo all'1,5 per cento (contro l'1,3 per cento stimato al momento della *due diligence*) l'indebitamento netto viene a collocarsi al 4,0 per cento del PIL.

Tale livello - se considerato a condizioni 'invariate' rispetto alla *due diligence* - corrisponde a un rapporto *deficit*/PIL del 4,2 per cento: un dato sostanzialmente in linea con i risultati della stessa *due diligence* e superiore di quattro decimi di punto di PIL alle previsioni di disavanzo contenute nella RTC. La nuova stima sconta, inoltre, un aumento consistente delle entrate tributarie, dovuto in parte non trascurabile a introiti 'una tantum' - stimati in 3,1 miliardi su base annuale (0,2 per cento del PIL) - che non solo non sono replicabili, ma causeranno minori introiti nei prossimi anni. Coerentemente con quanto evidenziato in sede di *due diligence*, la stima tiene conto solo di una parte dei rischi di efficacia della Finanziaria 2006 (complessivamente pari a 0,3 per cento del PIL), ossia di quelli legati al venir meno del gettito del concordato di massa (circa 2 miliardi) abolito dalla manovra-bis.

Il Governo si è fatto carico di evitare il rischio, già messo in luce dalle due deleghe, che i cantieri Anas e Ferrovie dello Stato chiudessero e a tal fine ha dovuto stanziare 2,8 miliardi di euro.

**Tavola II.6 – Conto della P.A. a legislazione vigente
(importi in milioni di euro)**

	2005	Previsioni					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
ENTRATE							
- Imposte dirette	189.052	201.255	207.678	215.628	224.177	232.632	241.411
- Imposte indirette	201.859	212.646	221.269	227.161	232.087	237.865	243.789
- Imposte c/capitale	1.808	3.135	47	37	32	26	21
Totale Entrate tributarie	392.719	417.036	428.994	442.826	456.296	470.523	485.221
Contributi sociali	182.416	187.660	192.020	197.500	203.570	209.900	216.030
Altre entrate correnti	49.826	52.940	51.850	53.000	54.420	55.740	57.180
Entrate in c/capitale non tributarie	4.156	3.790	4.805	4.780	5.915	5.955	6.000
Totale Entrate	629.117	661.426	677.669	698.106	720.201	742.118	764.431
per memoria pressione fiscale	40,6	41,2	41,0	40,9	40,9	40,8	40,7
SPESE							
Redditi da lav. dipendente	155.533	162.500	161.240	163.955	168.020	171.180	174.060
Consumi intermedi	117.136	121.000	123.900	127.645	131.275	135.655	140.150
Pensioni	198.872	207.440	215.910	224.960	231.250	238.350	246.250
Altre prestazioni sociali	42.820	45.860	46.130	47.550	47.710	48.720	50.640
Altre spese correnti netto interessi	51.331	54.120	55.720	56.480	56.190	59.060	59.540
Spese correnti al netto interessi	565.692	590.920	602.900	620.590	634.445	652.965	670.640
Interessi passivi	64.549	67.125	73.130	77.790	82.400	86.580	91.170
Totale spese correnti	630.241	658.045	676.030	698.380	716.845	739.545	761.810
di cui spesa sanitaria	94.571	101.920	103.736	107.095	111.116	115.233	119.440
Spese in c/capitale	57.050	62.720	62.990	64.370	68.750	67.830	68.000
di cui Investimenti	33.499	36.640	39.505	40.705	43.170	42.660	43.180
Totale spese al netto interessi	622.742	653.640	665.890	684.960	703.195	720.795	738.640
Totale spese finali	687.291	720.765	739.020	762.750	785.595	807.375	829.810
Saldo primario	6.375	7.786	11.779	13.146	17.006	21.323	25.791
	0,4	0,5	0,8	0,8	1,1	1,3	1,5
Saldo di parte corrente	-7088	-3.544	-3.213	-5.091	-2.591	-3.408	-3.400
	-0,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Indebitamento netto	-58.174	-59.339	-61.351	-64.644	-65.394	-65.257	-65.379
	-4,1	-4,0	-4,1	-4,1	-4,1	-3,9	-3,8
Fabbisogno del settore statale	59.633	59.000	52.400	58.900	52.200	54.000	53.450
	4,2	4,0	3,5	3,8	3,2	3,2	3,1
PIL	1.417.241	1.466.835	1.513.890	1.564.628	1.613.443	1.666.941	1.721.828

La pressione fiscale, nella versione non consolidata delle imposte pagate allo Stato dalle altre Amministrazioni pubbliche, in presenza del recupero della base imponibile, risulta in aumento dello 0,6 per cento del PIL rispetto al 40,6 per cento del 2005.

La nuova stima della spesa primaria corrente sconta una crescita dei redditi da lavoro dipendente al 4,5 per cento, quale riflesso della conclusione della tornata contrattuale 2002-2005 per tutto il pubblico impiego e della relativa corresponsione degli arretrati, una dinamica più accentuata della spesa per consumi intermedi,

soprattutto in relazione a maggiori oneri per la sanità. La spesa in conto capitale include l'impatto di dismissioni immobiliari per soli 1.000 milioni.

L'avanzo primario è previsto aumentare allo 0,5 per cento del PIL.

II.3 Andamento tendenziale dell'economia italiana 2007-2011

Le previsioni tendenziali per l'economia italiana si basano sullo scenario internazionale delineato nel capitolo primo e tengono conto esclusivamente della legislazione vigente. Nelle stime sono, pertanto, inclusi gli effetti triennali della legge finanziaria per il 2006.

Crescita nel 2007

Nel 2007 il tasso di crescita del prodotto interno lordo dovrebbe risultare pari all'1,5 per cento, in linea con l'andamento del 2006. L'aumento del PIL risulterebbe di poco superiore rispetto all'evoluzione del potenziale.

La crescita verrebbe sostenuta essenzialmente dalla domanda interna, il cui contributo risulterebbe pari all'1,2 per cento (di cui 0,4 punti percentuali per investimenti e 0,8 punti percentuali per la spesa delle famiglie). Il settore estero, invece, darebbe un contributo nullo.

I consumi delle famiglie crescerebbero in linea con il 2006, proseguendo sia l'evoluzione positiva del reddito disponibile, che l'atteggiamento prudente dei consumatori. Gli investimenti fissi lordi, favoriti dal mantenimento di buone prospettive della domanda, mostrerebbero una certa tenuta, soprattutto in virtù della componente in macchinari ed attrezzature (2,8 per cento).

Dal lato dei conti con l'estero, in presenza di una lieve attenuazione del dinamismo del commercio mondiale, la bilancia commerciale continuerebbe ad essere in *deficit* (-0,5 per cento in rapporto al PIL), permanendo i problemi strutturali di competitività delle imprese italiane. La crescita delle esportazioni in volume (3,7 per cento) sarebbe ancora minore di quella del commercio mondiale, con una ulteriore erosione della quota dell'*export* italiano. L'erosione sarebbe, comunque, inferiore rispetto a quella subita negli anni precedenti, riflettendo il ritorno delle imprese a politiche tese a privilegiare il recupero delle quote di mercato piuttosto che l'aumento dei margini di profitto (l'aumento dei prezzi delle esportazioni previsto sarebbe più

moderato, 2,3 per cento contro 4,8 nel 2006). Le importazioni, infine, continuerebbero a manifestare una forte elasticità rispetto al PIL.

Nel complesso, stimando una evoluzione delle altre voci della bilancia dei pagamenti in linea con le tendenze più recenti, il saldo corrente mostrerebbe un profilo ancora negativo, in linea con quello dell'anno precedente (-2,1 per cento nel 2006).

Tavola II.7 - Conto economico delle risorse e degli impieghi valori concatenati anno base 2000 (variazioni percentuali)

	2005	2006	2007	Var.% 2008	2009	2010	2011
PIL ai prezzi di mercato	0,0	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	1,3
importazioni di beni e servizi	1,4	4,4	3,5	3,2	3,3	3,3	3,3
TOTALE RISORSE	0,2	2,1	1,9	1,6	1,6	1,7	1,7
consumi finali nazionali	0,3	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1
spesa delle famiglie residenti	0,1	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3
spesa della P.A. e I.S.P.	1,2	0,7	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4
investimenti fissi lordi	-0,6	2,2	1,9	1,6	1,6	1,9	1,9
macchinari, attrezzature e vari	-1,6	3,0	2,8	2,2	2,2	2,6	2,6
costruzioni	0,5	1,3	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0
DOMANDA FINALE	0,1	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3	1,3
variazione delle scorte e oggetti di valore*	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
IMPIEGHI (incluse le scorte)	0,2	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3	1,3
esportazioni di beni e servizi	0,3	4,7	3,7	3,0	3,2	3,1	3,1
TOTALE IMPIEGHI	0,2	2,1	1,9	1,6	1,6	1,7	1,7

Nota: nella variazione delle scorte è inclusa anche la voce residuale determinata dalla non additività tra le componenti

() I dati in percentuale misurano il contributo relativo alla crescita del PIL.*

Da un punto di vista settoriale, il valore aggiunto dell'industria in senso stretto crescerebbe ad un ritmo di poco superiore rispetto all'anno precedente, mentre nei servizi l'andamento rimarrebbe sostanzialmente invariato.

In questo contesto, la crescita dell'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro, si attesterebbe sullo 0,6 per cento, trainata soprattutto dai servizi privati e dalle costruzioni. Nell'industria in senso stretto, invece, l'occupazione mostrerebbe solo una leggera crescita.

In presenza di una offerta di lavoro in lieve decelerazione, che sconta il rallentamento del ciclo economico, il tasso di disoccupazione si ridurrebbe lievemente raggiungendo il 7,5 per cento.

La produttività, misurata in termini di PIL per unità di lavoro, crescerebbe meno che nel 2006 (0,9 rispetto a 1,0 per cento). Un incremento di poco inferiore a quello dell'anno precedente si avrebbe anche nell'industria in senso stretto dove l'aumento del prodotto per unità di lavoro si attesterebbe all'1,7 per cento

La dinamica tendenziale delle retribuzioni lorde per dipendente si attesterebbe, nel complesso, al 2,2 per cento, un tasso leggermente superiore a quello del deflatore dei consumi delle famiglie.

Il costo del lavoro per dipendente, venuti meno gli effetti della riduzione delle aliquote contributive prevista dalla finanziaria 2006, crescerebbe in linea con le retribuzioni. Il CLUP per l'intera economia, invece, sarebbe in forte rallentamento, riflettendo un andamento differenziato tra servizi pubblici e industria (in decelerazione) e servizi privati (in accelerazione).

Proseguirebbe, con una relativa accentuazione, il recupero dei margini.

A fronte di tali andamenti, ed ipotizzando che i tassi di cambio dell'euro si mantengano sui valori attesi e che gli impulsi inflazionistici esterni vadano progressivamente a moderarsi, la dinamica dell'inflazione al consumo rallenterebbe (2,0 contro 2,5 per cento).

Crescita nel quadriennio 2008-2011

La crescita media annua del PIL si attesterebbe intorno all'1,2 per cento nel primo biennio di previsione e accelererebbe lievemente nel secondo biennio, attestandosi all'1,3 per cento.

Il tasso di sviluppo dell'economia italiana resterebbe quindi decisamente inferiore a quello dell'area dell'euro (2 per cento circa).

Tavola II.8 – Quadro tendenziale: Indicatori macroeconomici di medio termine (variazioni percentuali)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ESOGENE INTERNAZIONALI							
commercio internazionale	7,3	9,1	8,7	8,0	7,5	7,5	7,5
prezzo del petrolio (cif, serie OCSE)	54,7	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
cambio dollaro/euro	1,245	1,254	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277
MACRO ITALIA (VOLUMI)							
Pil	0,0	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	1,3
importazioni	1,4	4,4	3,5	3,2	3,3	3,3	3,3
consumi famiglie	0,1	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3
spesa della PA e ISP	1,2	0,7	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4
investimenti	-0,6	2,2	1,9	1,6	1,6	1,9	1,9
esportazioni	0,3	4,7	3,7	3,0	3,2	3,1	3,1
<i>p.m. propensione al consumo</i>	85,9	85,7	85,4	85,2	85,2	85,3	85,4
<i>p.m. saldo corrente bil. pag. in % PIL</i>	-1,6	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL							
esportazioni nette	-0,3	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
scorte	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
domanda nazionale	0,1	1,4	1,2	1,2	1,1	1,3	1,3
PREZZI							
deflatore importazioni	7,7	7,6	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
deflatore PIL	2,1	2,0	1,7	2,1	1,9	2,0	2,0
Pil nominale	2,0	3,5	3,2	3,4	3,1	3,3	3,3
deflatore consumi	2,3	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
LAVORO							
costo lavoro	2,9	3,0	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2
produttività (mis. su PIL)	0,4	1,0	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7
CLUP (misurato su PIL)	2,5	2,0	1,3	1,5	1,6	1,5	1,5
occupazione (ULA)	-0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Tasso di disoccupazione	7,7	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4
Tasso di occupazione (15-64 anni)	57,6	58,0	58,5	58,9	59,0	59,3	59,7
<i>p.m. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)</i>	1417241	1466835	1513890	1564628	1613443	1666941	1721828

Anche durante questo arco temporale di previsione la crescita verrebbe sostenuta essenzialmente dalla domanda interna, mentre il contributo delle esportazioni nette sarebbe lievemente negativo. Il maggiore apporto deriverebbe dai consumi privati.

I consumi delle famiglie mostrerebbero una dinamica stabile intorno all'1,3 per cento, mentre gli investimenti in macchinari ed attrezzature subirebbero una fisiologica decelerazione per poi tornare ad accelerare verso la fine del periodo di previsione.

Dal lato della domanda estera, ipotizzando l'invarianza delle ragioni di scambio, e quindi un comportamento degli esportatori più competitivo sui prezzi, il saldo di parte corrente della bilancia dei pagamenti continuerebbe ad essere negativo, stabilmente intorno al 2,0-2,1 per cento rispetto al PIL. La dinamica delle esportazioni, favorita dal buon andamento del commercio mondiale, sarebbe più che compensata, infatti, dall'aumento delle importazioni, ancora molto sensibili alle variazioni del PIL, segno che la perdita di competitività dell'economia italiana riguarderebbe anche il mercato interno.

Con riferimento al mercato del lavoro, il cui andamento è cruciale per la tenuta dei consumi, la crescita dell'occupazione, concentrata nel settore dei servizi privati, si attesterebbe intorno allo 0,6 per cento, mentre il tasso di disoccupazione, si stabilizzerebbe sul 7,4 per cento nel 2011.

Nell'arco del quadriennio le retribuzioni pro-capite, per l'intera economia, continuerebbero a mostrare un andamento lievemente superiore rispetto a quello dei prezzi al consumo.

L'inflazione, misurata attraverso il deflatore dei consumi, si stabilizzerebbe sul 2,0 per cento, riflettendo una crescita stabile sia dei prezzi delle importazioni che dei prezzi dei beni e servizi prodotti internamente.

II.4 Quadro tendenziale di finanza pubblica 2007-2011

Il quadro tendenziale di finanza pubblica per gli anni 2007-2011, è stato costruito sulla base della legislazione vigente in relazione all'evoluzione attesa per l'anno 2006. Le singole categorie di spesa e di entrata sono state stimate sulla base delle seguenti ipotesi:

- Le retribuzioni pubbliche sono state valutate scontando gli effetti connessi alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per i bienni economici 2006-2007, 2008-2009 e 2010-2011. Le stime incorporano gli effetti delle misure in materia di *turn-over* previste dalla Legge finanziaria 2005;
- Il numero dei dipendenti del complesso delle Amministrazioni pubbliche risulta invariato per l'intero periodo previsionale;
- La spesa per consumi intermedi, comprensiva di quella per la sanità, è stata stimata per il 2007 ad un tasso di crescita lievemente superiore a quello del PIL nominale e successivamente con una elasticità implicita media rispetto al PIL nominale intorno all'1. Al suo interno, gli acquisti di beni e servizi scontano i contratti di fornitura (aggiuntivi al "Programma *Eurofighter*") già stipulati dalla Difesa e derivanti anche da accordi internazionali, per un impatto medio annuo superiore allo 0,1 per cento del PIL;
- La spesa sanitaria è stata valutata sulla base di un tasso di crescita medio nel periodo 2007-2011 del 3,2 per cento, il cui valore risulta influenzato dalla circostanza che la voce redditi da lavoro dipendente, nel 2006, rispetto al 2005, ingloba circa 2 miliardi per arretrati contrattuali. Tale percentuale inoltre tiene conto di una dinamica della spesa per acquisti beni e servizi che si incrementa mediamente nel periodo del 5,6 per cento scontando un rallentamento a partire dal 2008 in linea con gli impegni sottoscritti nell'Intesa Stato-Regioni (marzo 2005). La previsione include risparmi in materia di personale derivanti dalla manovra finanziaria per il 2006 (circa lo 0,05 per cento di PIL annui) e di spesa farmaceutica da parte dell'AIFA (pari al solo 0,08 per cento di PIL rispetto ad una manovra dovuta di 0,12). L'incidenza sul PIL è prevista raggiungere a fine periodo il 6,9 per cento;
- La spesa complessiva per prestazioni sociali in danaro è stata stimata sulla base di un tasso di variazione medio nel periodo pari al 3,2 per cento. In particolare, quella pensionistica al 3,5 per cento, in relazione al numero di pensioni di

nuova liquidazione, ai tassi di cessazione stimati e alle regole in vigore di rivalutazione delle pensioni in base all'inflazione. In virtù di tali ipotesi, l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL è prevista rimanere sostanzialmente invariata per l'intero periodo, collocandosi nel 2011 al 14,3 per cento del PIL;

- La spesa per interessi è stata valutata tenendo conto dei tassi *forward* rilevati dalla struttura per scadenze dei tassi di mercato;
- La spesa in conto capitale è stata stimata in relazione alle nuove autorizzazioni determinate dalle precedenti finanziarie, al loro stato di attuazione e all'entità dei residui. La dinamica della spesa include gli interventi di competenza dell'Anas S.p.A. per circa 0,2 punti percentuali di PIL per ciascun anno previsivo e tiene conto, per il 2006, della devoluzione di fondi a favore di Anas e Gruppo Ferrovie stabilita con il decreto legge di giugno per la prosecuzione dei lavori avviati per 2,8 miliardi;
- Per le entrate tributarie il gettito è stato stimato sulla base di un incremento medio annuo pari al 3,1 per cento e secondo un'elasticità media di poco superiore nel periodo allo 0,9; tale evoluzione sconta anche gli effetti derivanti dalle misure fiscali previste dal decreto legge di giugno, pari nel 2006 a 3,8 miliardi, nel 2007 a 5,8, nel 2008 a 6,2 e a decorrere dal 2009 a 6,4 miliardi;
- Per i contributi sociali, valutati in coerenza con l'andamento dell'occupazione e della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, si prevede una crescita media nel periodo del 2,9 per cento con una elasticità dello 0,7 per cento nel 2007 e successivamente di poco superiore allo 0,9 rispetto al PIL;
- La pressione fiscale è stimata ridursi nel 2007 di due decimi di punto percentuale, attestandosi al 41 per cento del PIL e, di seguito, nel quadriennio 2008-2011 ad un passo dello 0,1 per cento all'anno.

Gli andamenti stimati delle entrate e delle spese delle Amministrazioni pubbliche nel quadriennio 2007-2011 evidenziano il permanere di un rapporto tendenziale deficit/PIL ancora su valori elevati. L'indebitamento netto tendenziale in rapporto al PIL si mantiene intorno al 4,1 per cento fino al 2009 e diminuisce lievemente nel biennio successivo.

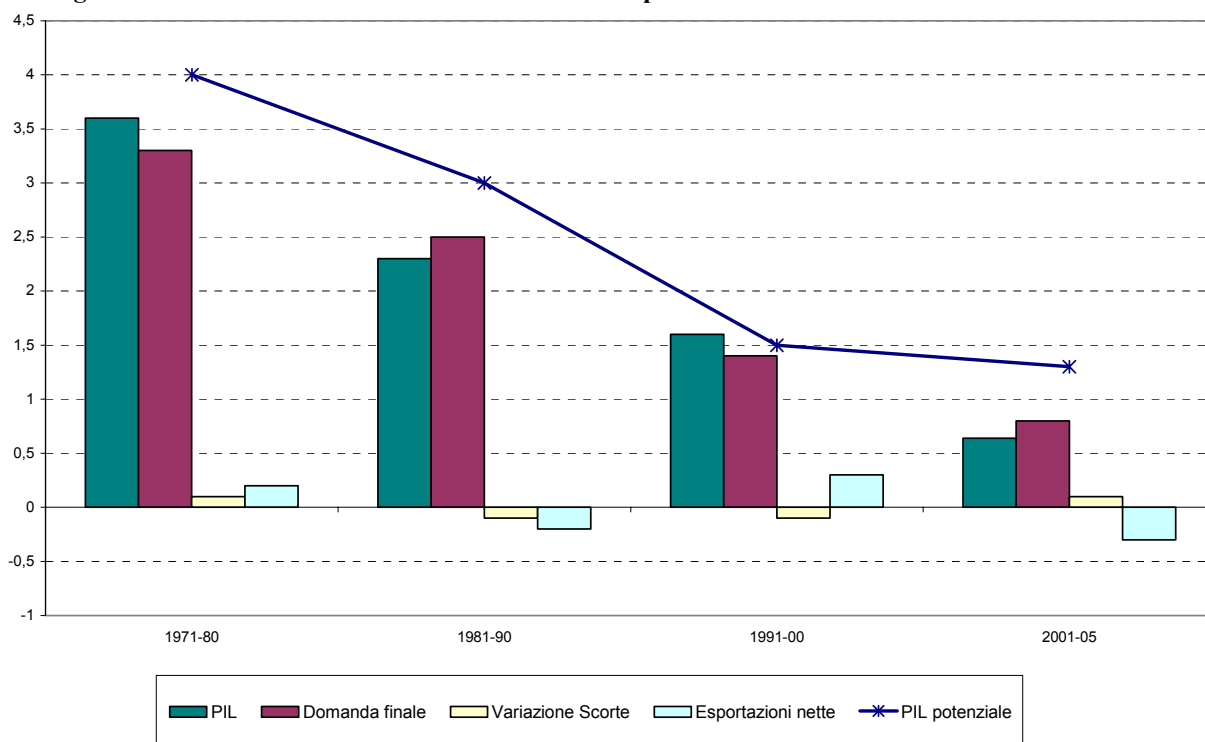
Nel capitolo IV, si indica come il complesso delle politiche proposte innalzerà gradualmente il potenziale di crescita sino all'1,7 per cento verso la fine del periodo di previsione.

III – PROBLEMI STRUTTURALI E TENDENZE

III.1 Crescita: produttività e competitività

I problemi dell'Italia hanno radici profonde, che superano la congiuntura sfavorevole degli ultimi anni. Il processo di convergenza europea, l'entrata nell'Unione Monetaria e l'introduzione dell'euro hanno fornito un'importante ancora alla stabilità finanziaria del nostro Paese, ponendo le premesse per una crescita sostenibile dell'economia. Restano, tuttavia, aperte molte questioni fondamentali legate al rilancio dello sviluppo economico e al completamento del risanamento della finanza pubblica. All'interno di questo quadro, la globalizzazione e l'invecchiamento della popolazione hanno aggravato negli ultimi anni i problemi legati alla disuguaglianza, povertà e disagio sociale.

Fin dai primi anni novanta, l'economia italiana ha mostrato una *performance* deludente. La crescita è rimasta lontana sia dai tassi di sviluppo che avevano contraddistinto i decenni precedenti sia da quelli registrati dagli altri principali paesi industrializzati. L'aumento del PIL, che si attestava in media intorno al 3,6 e al 2,3 per cento rispettivamente negli anni 1971-1980 ed 1981-1990, è sceso all'1,6 per cento del periodo 1991-2000 e, infine, allo 0,6 per cento nell'ultimo quinquennio (cfr. Fig. 1). Anche la crescita potenziale, che negli anni settanta si manteneva in media intorno al 4 per cento, si è gradualmente ridotta nei decenni successivi, collocandosi all'1,3 per cento nella media dei primi anni 2000 (cfr. Riquadro).

Figura III.1 – Contributi alla crescita del PIL e PIL potenziale. Confronti decennali

Nota: Per l'ultimo quinquennio dati della nuova Contabilità nazionale.

Fonte: Elaborazioni su dati Istat di Contabilità nazionale

L'abbassamento del tasso di crescita della nostra economia trova le sue principali ragioni nella progressiva decelerazione della dinamica della produttività (oltre che nel rallentamento demografico): dal 2,2 per cento della prima metà degli anni '90 all'1 per cento della seconda metà fino ad annullarsi tra il 2001 e il 2005. In un contesto europeo di generale riduzione della produttività, l'Italia si caratterizza per una più accentuata tendenza.

Tavola III.1 – Valore aggiunto per unità standard di lavoro (variazione percentuali annue)

	1981-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005
Germania		2,9	2,4	1,8
Spagna	1,9	1,4	0,2	0,2
Francia	2,4	1,8	1,7	0,9
Italia	1,8	2,2	1,0	0,0
Stati Uniti	1,4	1,3	2,0	2,5

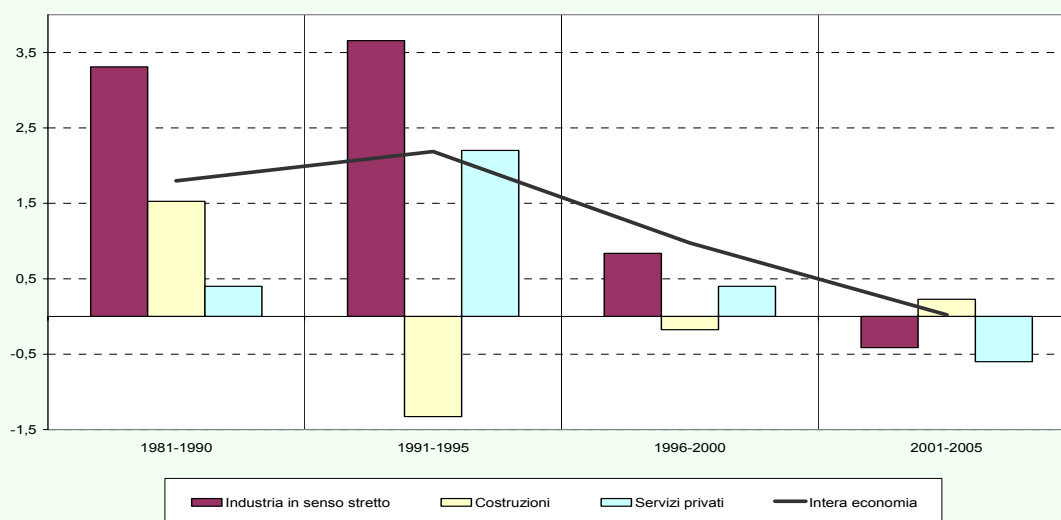
Nota: I dati per la Germania sono disponibili dal 1991; per Francia e Stati Uniti i dati sono disponibili fino al 2004.

Fonte: Elaborazioni su dati AMECO

ANDAMENTO SETTORIALE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

Il rallentamento della produttività del lavoro in Italia ha interessato, negli ultimi dieci anni, tutti i settori dell'economia. L'industria (al netto delle costruzioni) che, nella prima metà degli anni novanta, registrava tassi medi di crescita della produttività pari al 3 per cento, ha mostrato una forte decelerazione nella seconda metà del decennio, (1 per cento in media) che si è tradotta in una dinamica negativa negli anni 2000 (-0,4 per cento). Anche il settore terziario privato ha registrato un profilo di progressiva riduzione della produttività: dopo il recupero registrato nella prima metà degli anni novanta, la produttività è cresciuta, in media d'anno, dello 0,4 per cento nell'ultima parte del decennio fino a mostrare nell'ultimo quinquennio un andamento flettente.

Figura 1 – Produttività del lavoro nei principali settori di attività economica (variazioni percentuali medie annue)



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Contabilità nazionale

Ad un'analisi più specifica, nell'industria, i settori tradizionali, che nei decenni passati avevano avuto un ruolo trainante dell'economia italiana, hanno mostrato un'inversione di tendenza nella dinamica della produttività già dalla prima metà degli anni novanta. Nel settore tessile, per esempio, il prodotto per addetto che cresceva del 3,5 per cento in media negli anni novanta è diminuito del 3,3 per cento nei primi anni 2000.

Per quanto riguarda i servizi privati, i settori a più alta intensità di utilizzo di ICT hanno mostrato tassi di sviluppo più elevati, così come i settori dei servizi interessati da liberalizzazioni e privatizzazioni (ad es. poste e telecomunicazioni). Tale andamento non è riuscito però a compensare quello negativo di servizi tradizionalmente meno produttivi quali il commercio al dettaglio e quello alberghiero e della ristorazione. La bassa dimensione degli esercizi e la frammentazione hanno pesato sull'efficienza e sull'adozione di nuove tecnologie.

Tavola 1 – Produttività in alcuni settori tradizionali dell'industria manifatturiera e nei servizi privati
(variazioni percentuali medie annue)

	1981-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005
SETTORI TRADIZIONALI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA				
Industrie tessili e dell'abbigliamento	2,5	5,3	1,9	-3,3
Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari	3,9	4,6	-0,8	-1,4
Industria del legno e dei prodotti in legno	4,4	2,6	4,3	-1,0
Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo	3,5	5,3	0,3	0,5
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche	5,7	3,4	1,0	-0,9
SETTORE TERZIARIO PRIVATO				
Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni	1,0	3,5	1,1	-0,9
Alberghi e ristoranti	-2,2	1,3	1,2	-3,2
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	2,3	4,5	2,2	2,8
<i>di cui: Poste e telecomunicazioni</i>			8,0	12,0

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Contabilità nazionale

La caduta del tasso di produttività dell'economia italiana riflette una serie di fattori di carattere sia strutturale che congiunturale.

Una parziale spiegazione di questo fenomeno deriva dalla ricomposizione in atto del sistema produttivo italiano dal settore manifatturiero a quello dei servizi. Il ritardo di questo processo rispetto alle principali economie avanzate, si è tradotto in un aumento, all'interno dei servizi, del peso dei settori caratterizzati da un più elevato impiego del fattore lavoro, da bassi livelli di efficienza e da una minore esposizione alla concorrenza internazionale. Pertanto, il tasso di crescita della produttività del terziario è risultato costantemente inferiore a quello dell'industria, determinando così una riduzione strutturale della produttività media dell'economia.

La caduta della produttività del settore manifatturiero ha aggravato tali tendenze. Il ridursi del dinamismo dell'industria ha riflesso alcuni limiti del nostro sistema produttivo, riconducibili al modello di sviluppo dell'economia italiana, basato prevalentemente su un insieme di piccole e medie imprese manifatturiere, specializzate nella produzione ed esportazione di beni tradizionali a basso contenuto tecnologico.

Gli effetti della crescente concorrenza globale hanno progressivamente intaccato le capacità di sviluppo, mentre fattori strutturali interni hanno impedito o rallentato il processo di riposizionamento verso segmenti di produzione a più elevato valore aggiunto, determinando così l'attuale situazione di "stallo" dell'economia italiana.

Questi problemi strutturali trovano origine nella limitata dimensione media dell'impresa e nella bassa propensione a innovare.

Il numero medio di addetti per impresa manifatturiera in Italia risulta, nel 2003, pari a 8,7, circa la metà di quello rilevato in Francia e circa un terzo di quello registrato in Germania. Fino al recente passato la dimensione ridotta aveva rappresentato un fattore di successo perché le piccole e medie imprese godevano di una elevata flessibilità ed erano in grado di adattarsi rapidamente alle mutate esigenze della produzione e della domanda. Tuttavia gli effetti degli elevati costi fissi, connessi all'attività di esportazione e crescenti all'aumentare della distanza geografica e culturale dei mercati di sbocco, hanno progressivamente colpito anche realtà di successo come i distretti industriali.

Ai problemi dimensionali si collegano le difficoltà da parte delle imprese di intraprendere una adeguata attività di ricerca e innovazione, indispensabile per competere sullo scenario internazionale. Tali difficoltà sono anche riconducibili alla presenza di vincoli finanziari che rendono arduo il reperimento di risorse sul mercato dei capitali. La spesa privata in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL è tra le più basse nell'ambito dei paesi industrializzati (0,55 per cento del PIL contro 1,53).

Oltre agli effetti della ricomposizione settoriale e alle criticità del settore manifatturiero fin qui esposte, la caduta del tasso di produttività è connessa all'agire di ulteriori fattori strutturali, quali: forti divari tra le aree del paese, la segmentazione del mercato del lavoro, la scarsa concorrenza nel settore energetico, la regolamentazione poco orientata al mercato, la inadeguatezza degli investimenti in capitale umano.

Infine, fattori congiunturali hanno contribuito ad amplificare le tendenze di fondo già in atto: nella seconda metà degli anni novanta, le politiche di consolidamento di bilancio adottate per rispettare nei tempi stabiliti gli obiettivi del processo di convergenza europeo¹; nei primi anni 2000, il forte incremento del prezzo del petrolio e l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro.

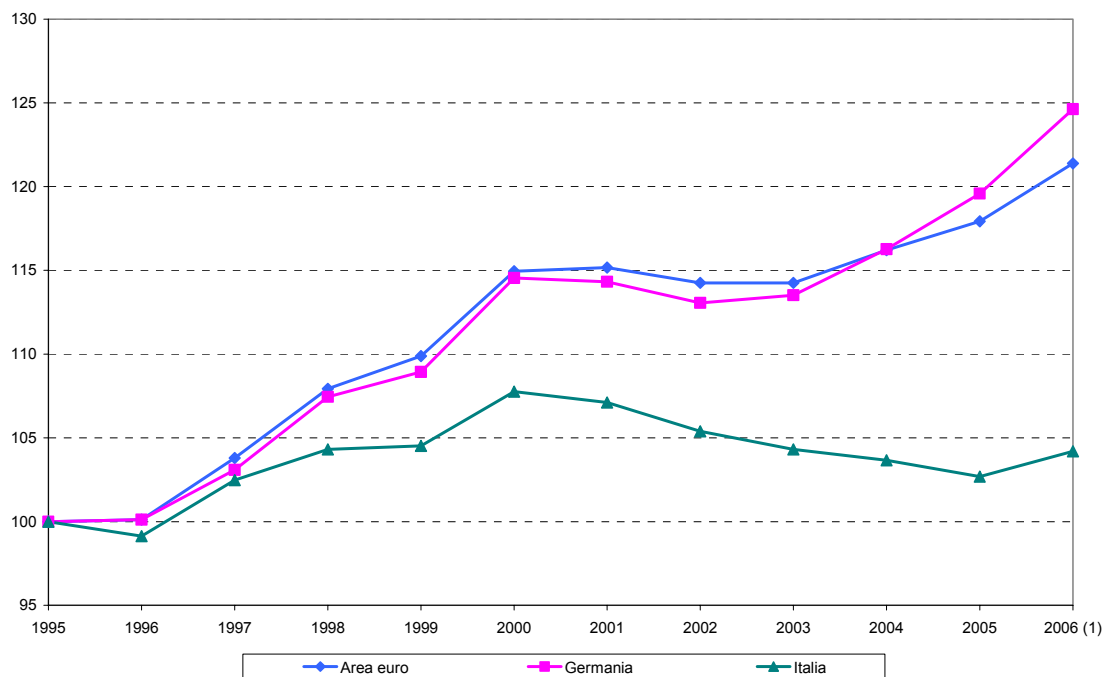
La riduzione del tasso di crescita della produttività si è tradotta in una perdita di competitività del sistema paese che si è via via accentuata nel corso degli ultimi dieci anni.

¹ Secondo le conclusioni della Commissione Europea, tali effetti sarebbero, tuttavia, dovuti scomparire una volta consolidato il processo di risanamento economico-finanziario: gradualmente, la combinazione di una politica di bilancio meno restrittiva e una politica monetaria più accomodante avrebbe migliorato le prospettive di crescita nel breve periodo.

Manifestazioni evidenti della ridotta capacità di competere, e quindi di crescere, dell'economia italiana sono l'andamento deludente della produzione industriale e delle esportazioni, l'erosione delle quote di mercato, la scarsa capacità di attrarre e effettuare investimenti diretti esteri (IDE).

Nella seconda metà degli anni novanta, la produzione industriale italiana ha mostrato un andamento meno favorevole rispetto a quello dell'area dell'euro. A partire dal 2000, la dinamica è risultata addirittura negativa e divergente rispetto al resto dell'area dell'euro (cfr. Fig. III.2), e soprattutto della Germania dove il settore industriale ha costituito, pur in presenza di un prolungato rallentamento dell'attività economica, il principale traino alla crescita del prodotto interno.

**Figura III.2 – Produzione industriale Area Euro - Italia
(indice 1995=100)**

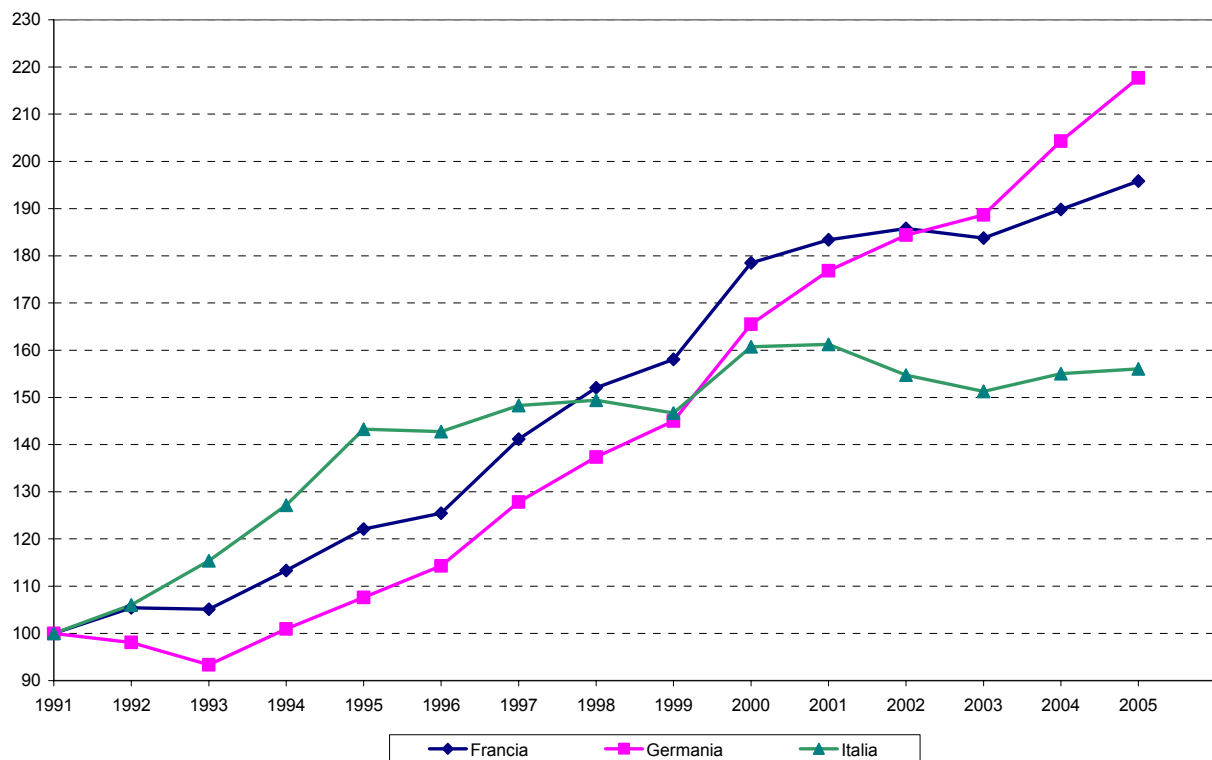


(1) Per il 2006, stime Commissione Europea

Fonte: Elaborazione su dati Commissione Europea, Database Ameco

A partire dal 1995 le esportazioni italiane, che nella prima metà degli anni '90 risultavano più dinamiche di quelle dei principali paesi europei, sono cresciute a tassi sistematicamente inferiori. Tale evoluzione risulta ancora più deludente alla luce della forte espansione del commercio internazionale registratasi contestualmente.

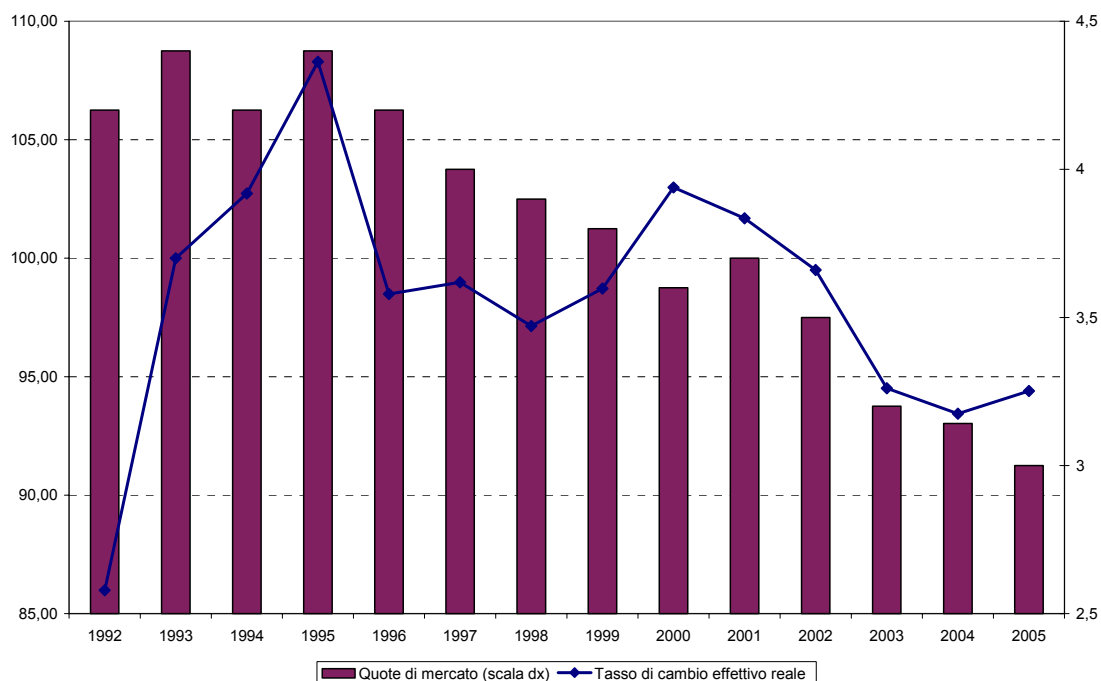
**Figura III.3 – Esportazioni di beni e servizi: Confronti internazionali
(indice 1991=100)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat e Commissione Europea

La minore capacità di competere nei mercati esteri si è conseguentemente tradotta nella graduale erosione della quota italiana sul totale delle esportazioni mondiali. La quota italiana si è progressivamente ridotta (ad eccezione del 2001) passando dal 4,4 per cento del 1995 al 3 per cento del 2005, evidenziando una perdita in termini cumulati pari a circa il 30 per cento (cfr. Fig. III.4).

Figura III.4 – Quote di mercato e tasso di cambio effettivo reale (indice 1993=100)



Nota: Le quote di mercato sono espresse a prezzi costanti, in percentuale delle esportazioni mondiali. Per il tasso di cambio effettivo reale, variazioni in diminuzione indicano un apprezzamento reale e, di conseguenza, indicano una perdita di competitività.

Fonte: Elaborazioni su dati ICE e Banca d'Italia

Con riferimento alla principale componente del cambio reale, le Figure III.5a e III.5b mostrano l'evoluzione del costo del lavoro per unità di prodotto nel settore manifatturiero per l'Italia e per i principali paesi europei, differenziando tra il periodo precedente all'avvio della Unione Monetaria e quello successivo.

L'analisi conferma che la tendenza di fondo relativa alla maggior crescita dei costi unitari del lavoro italiani rispetto a quelli dei principali concorrenti europei non si è, di fatto, modificata a seguito dell'entrata in vigore dell'euro. Tuttavia, il venir meno della politica del cambio ha impedito l'artificioso recupero della competitività fornito dalla svalutazione della moneta, come avvenuto nel 1992.

Figura III.5a – Andamento del costo del lavoro unitario in valuta nazionale del settore manifatturiero: Confronti internazionali (indici base 1992=100)

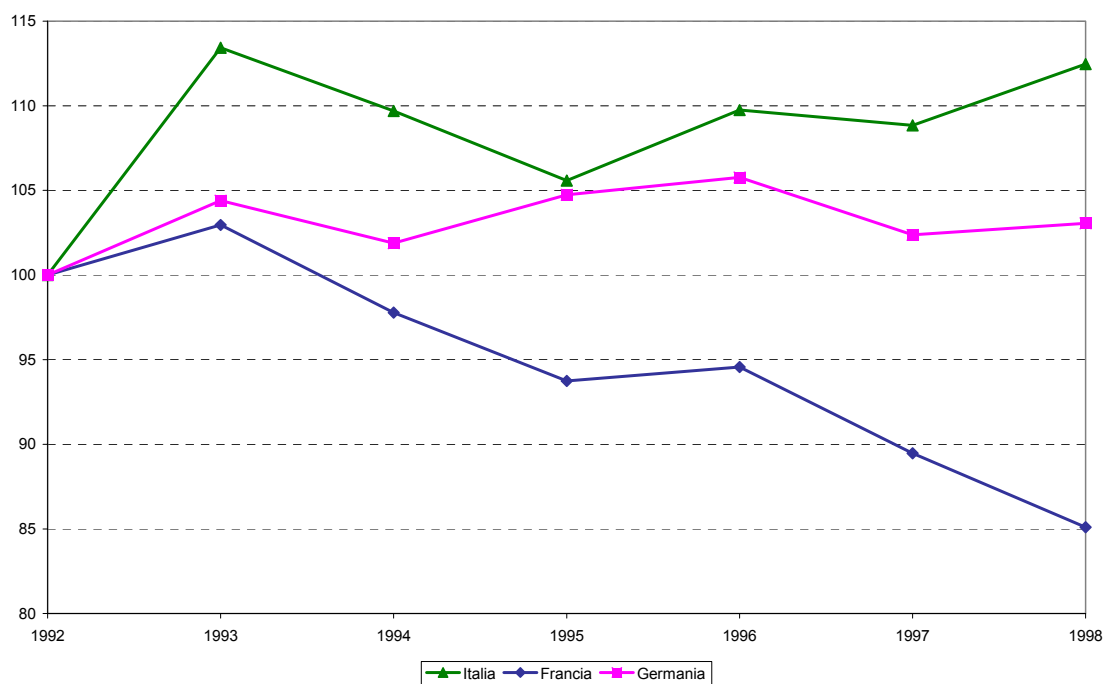
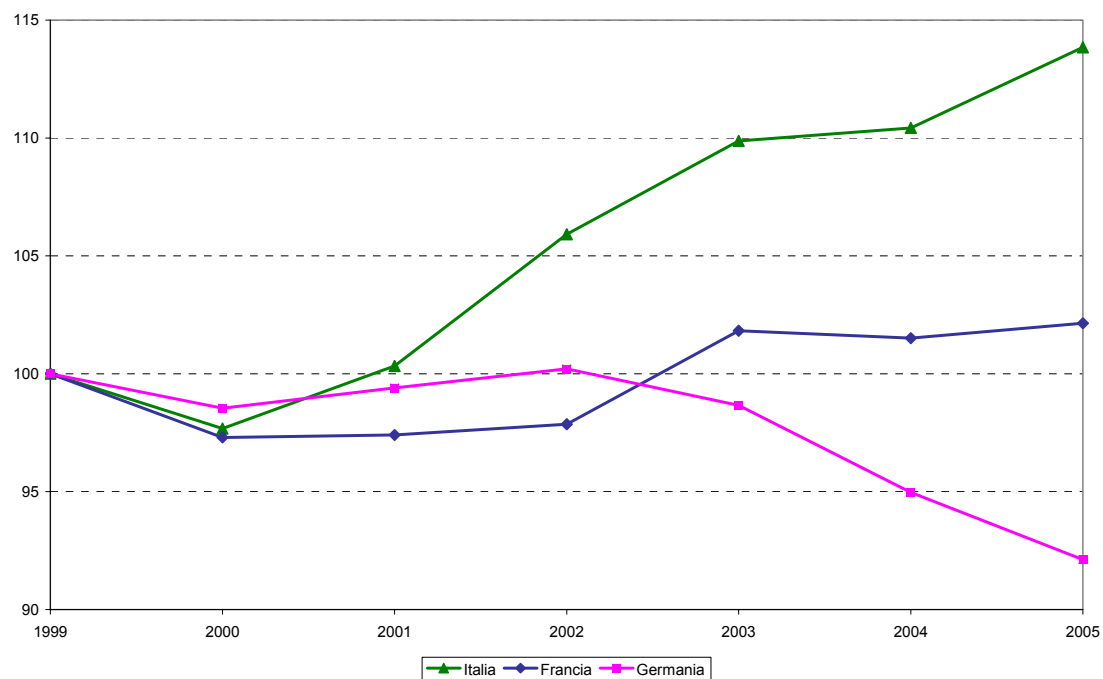


Figura III.5b – Andamento del costo del lavoro unitario in valuta nazionale del settore manifatturiero: Confronti internazionali (indici base 1999=100)



Fonte: OCSE

Infine, la scarsa capacità di effettuare ed attrarre Investimenti Diretti Esteri (IDE), evidenziando il basso grado di internazionalizzazione delle imprese italiane, è un'altra manifestazione della ridotta capacità di competere e integrarsi nell'economia globale del nostro sistema produttivo.

Gli investimenti diretti verso l'estero rappresentano, infatti, la capacità delle imprese nazionali di ristrutturare e rafforzare i propri processi produttivi conseguendo un utilizzo più efficiente delle risorse. In Italia, l'ammontare dei flussi verso l'estero, in percentuale della formazione di capitale lordo, è risultato nella media dei primi anni 2000 pari a circa la metà di quello dei principali paesi europei, attestandosi nel 2004 al 6 per cento².

Gli investimenti diretti dall'estero, viceversa, segnalano il grado di appetibilità del sistema produttivo di un paese per gli investitori internazionali. Si tratta generalmente di investimenti di medio-lungo periodo, alla base dei quali vi sono considerazioni riguardanti la qualità delle risorse produttive, nonché la competitività complessiva del sistema paese. Quest'ultima, in particolare, viene normalmente associata a fattori quali la qualità delle infrastrutture materiali ed immateriali (regolamentazione, sistema legale), l'efficienza della pubblica amministrazione. Gli investimenti diretti dall'estero, quindi, retroagiscono positivamente sul sistema economico nazionale aumentandone l'efficienza complessiva, rappresentando un costante metro di confronto con le realtà internazionali più produttive e favorendo un consistente trasferimento di conoscenze tecnologiche e imprenditoriali nelle imprese³. Anche dal punto di vista dei flussi di IDE in entrata, l'Italia registra un ritardo rispetto alla media europea, il cui ordine di grandezza è comparabile, anche se leggermente inferiore, a quello dei flussi in uscita.

CRESCITA DEL PRODOTTO POTENZIALE E SUE COMPONENTI

Alla prolungata fase di bassa crescita dell'economia italiana ha corrisposto il progressivo rallentamento del tasso di crescita del PIL potenziale, reso ancora più evidente se confrontato con l'evoluzione registrata dagli altri paesi industrializzati (ad eccezione della Germania).

² Fonte: UNCTAD, 2005

³ Per un ulteriore approfondimento si confronti i rapporti ISTAT del 2004 e 2005.

Tavola 1 – Tasso di crescita del PIL potenziale

	U.S.A.	Francia	Germania	Regno Unito	Italia
media 1981- 1990	2,97	2,40	2,33	2,35	2,52
media 1991-2000	3,20	2,00	2,17	2,47	1,58
media 2001- 2005	3,03	2,19	1,06	2,72	1,29

Fonte: Commissione Europea

Il PIL potenziale può essere definito come la produzione massima che l'economia è in grado di sostenere senza generare tensioni inflazionistiche. Con il riferimento al medio periodo, la stima dell'andamento della produzione potenziale aiuta a determinare il sentiero della crescita considerata "sostenibile". Nel breve periodo, il confronto con il PIL reale effettivo costituisce un indicatore di potenziali pressioni inflazionistiche future.

La metodologia ufficialmente seguita dagli Organismi internazionali per il calcolo del PIL potenziale si basa sull'analisi della funzione di produzione. Il principale vantaggio di tale approccio risiede nel legame diretto che intercorre tra l'evoluzione del prodotto potenziale e quella dei fattori produttivi.

Coerentemente a tale impostazione, il prodotto potenziale corrisponde al livello della produzione che si ottiene quando il tasso di utilizzazione del capitale è considerato a livelli "normali", il fattore lavoro impiegato è coerente con il tasso naturale di disoccupazione ed, infine, la produttività totale dei fattori coincide con quella di lungo periodo.

Di norma, la funzione di produzione adottata è la tradizionale Cobb-Douglas a due fattori. Analiticamente la ben nota relazione si esprime come segue:

$$Y_t = A_t f(K_t, N_t) = A_t K_t^\alpha N_t^{(1-\alpha)}$$

Tale equazione costituisce la funzione di produzione aggregata caratterizzata da rendimenti di scala costanti, dove $(1-\alpha)$ ed α^4 indicano rispettivamente la quota di prodotto da lavoro e da capitale sul PIL; A_t coincide con la produttività totale dei fattori (una buona approssimazione del progresso tecnologico), e viene calcolata come residuo a partire dalla funzione di produzione⁵.

Tale tecnica permette, inoltre, di valutare singolarmente le principali determinanti della crescita potenziale, evidenziando esplicitamente il contributo di ciascuna di essa alla formazione della produzione di pieno impiego e consentendo di valutare l'impatto degli eventi passati e attesi sulla crescita potenziale⁶.

⁴ Più correttamente, $1-\alpha$ e α rappresentano rispettivamente l'elasticità dell'output al capitale e al lavoro, mentre il parametro A si riferisce alla tecnologia; quindi più questa è avanzata, tanto più grande sarà il valore di A . Il parametro α ($1-\alpha$) rappresenta la crescita percentuale di Y per un aumento dell'1 per cento del fattore lavoro (capitale) utilizzato, tenendo costante k .

⁵ Per ulteriori approfondimenti riguardo la metodologia della funzione di produzione si confronti Programma di Stabilità dell'Italia Aggiornamento, Novembre 2002, pag. 9-11.

⁶ Tuttavia, questo metodo non è esente da limiti. In primo luogo, si caratterizza per una maggiore necessità di dati rispetto all'approccio statistico precedentemente utilizzato; questo può costituire un problema, soprattutto, in riferimento ad alcune variabili di difficile misurazione come lo *stock* di capitale, le cui informazioni implicano un costante aggiornamento; in secondo, tale approccio richiede delle assunzioni sulla forma funzionale delle tecnologia produttiva, sui rendimenti di scala, sul progresso tecnologico e, infine, sulle tecniche di utilizzazione dei fattori produttivi. Infine, un'ulteriore difficoltà

La Figura 1 mostra le principali determinanti della crescita del PIL potenziale, evidenziandone l'apporto del settore privato, mentre, in linea con le ipotesi degli Organismi internazionali, si assume che il contributo del settore pubblico sia coerente con il livello di piena occupazione. Tale rappresentazione, inoltre, fornisce un valido punto di partenza per chiarire alcune delle possibili cause del deludente andamento dell'economia italiana a partire dai primi anni novanta.

Figura 1 – Scomposizione della crescita del PIL potenziale



Nota. Per NAWRU si intende il tasso di disoccupazione che non accelera il tasso di crescita dei salari. Qualora le variazioni del salario coincidano con quelle del livello generale dei prezzi, è possibile sostituire il NAWRU con il NAIRU che corrisponde al tasso di disoccupazione che non accelera l'inflazione che conduce all'equilibrio di lungo periodo il mercato del lavoro.

In Italia, in particolare, a spiegare la discesa tendenziale della produttività complessiva del sistema economico, ha concorso in modo rilevante la caduta della produttività totale dei fattori (TFP), variabile che incorpora il progresso tecnologico e la qualità dell'input di lavoro (cfr. Tav. 2).

deriva dal fatto che l'output corrente si discosta sistematicamente dal livello dato dei fattori produttivi e la differenza è sempre imputata alla crescita della produttività totale degli stessi. Quando, però, la produttività totale non è direttamente osservabile, stimare il suo andamento di lungo periodo pone qualche incertezza sulla valutazione del prodotto potenziale.

Tavola 2 – Contributo della TFP alla crescita del PIL potenziale

	U.S.A.	Francia	Germania	Regno Unito	Italia
media 1981- 1990	1,02	1,82	1,63	1,52	1,32
media 1991-2000	1,25	1,30	1,51	2,02	0,82
media 2001- 2005	1,48	1,21	0,93	1,60	0,27

Fonte: Commissione Europea

Durante l'ultimo decennio, il sostegno della TFP alla crescita del prodotto potenziale è andato marcatamente riducendosi, arrivando a spiegare, nei primi anni 2000, solo il 20 per cento del prodotto di pieno impiego. Tale tendenza risulta meno accentuata negli altri paesi europei, mentre negli Stati Uniti l'apporto della TFP è gradualmente aumentato negli ultimi 25 anni.

Anche l'analisi settoriale (cfr. Tav. 3) evidenzia che, a partire dal 2001, il peggioramento della dinamica della TFP ha interessato tutte i principali comparti dell'economia, e in particolare i servizi.

Tavola 3 – Produttività totale dei fattori per settore

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Agricoltura	5,5	3,4	3,0	3,3	1,9	2,5	6,3	-1,9	-0,9	-2,7	/
Industria	-0,6	2,9	1,6	-0,9	0,9	0,0	0,1	0,6	-0,4	-0,7	/
Costruzioni	-1,4	-1,1	2,3	2,4	-1,5	0,3	-0,5	-0,2	-1,0	-0,7	/
Servizi di rete	0,7	2,3	2,1	-0,8	0,6	0,6	-0,9	1,2	0,4	-1,4	/
Servizi alle imprese	4,1	1,3	-0,2	0,9	0,8	0,3	-0,4	2,2	-0,9	-1,4	/
Servizi alle famiglie	-1,0	0,4	0,8	1,7	1,1	1,0	0,9	0,0	0,7	0,0	/
Totale	0,7	2,7	2,1	0,2	1,0	0,7	0,1	1,3	-0,2	-1,4	-1,0

Fonte: ISTAT

Alla luce di tali evidenze empiriche e coerentemente alla strategia europea fissata nel marzo 2000 dall'Agenda di Lisbona e recepita nell'ambito delle "linee guida di politica economica" adottate annualmente dal Consiglio Europeo, gli interventi volti ad innalzare la crescita del PIL potenziale dovrebbero perseguire i seguenti obiettivi:

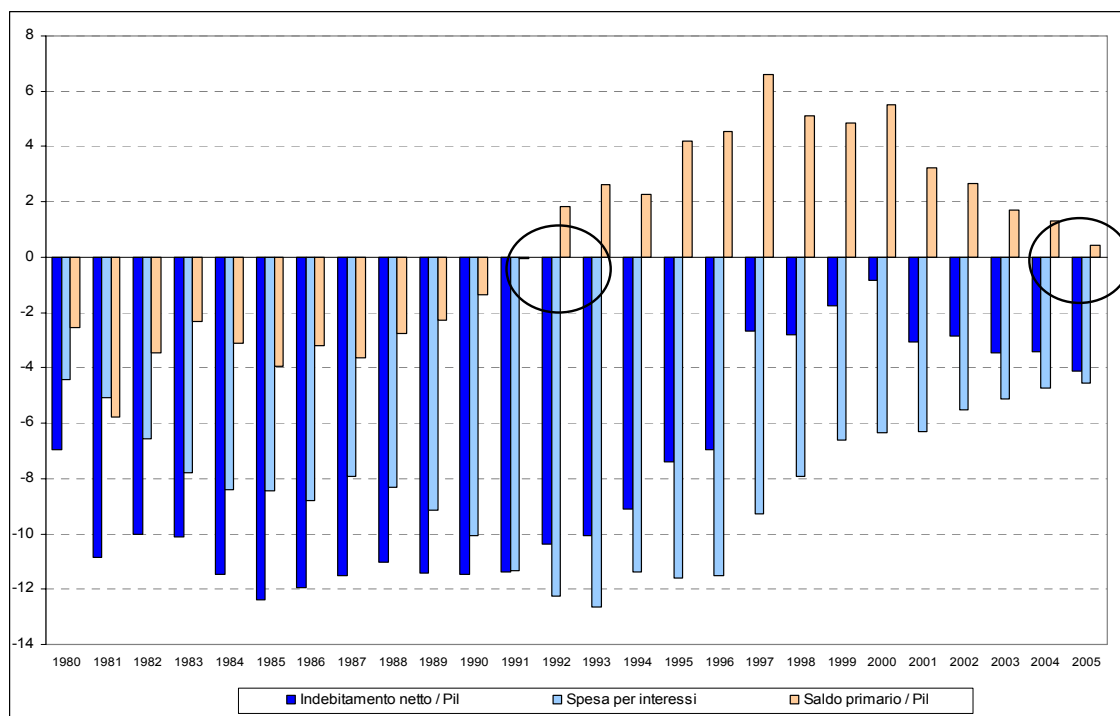
- l'aumento della popolazione in età lavorativa, nonché del tasso di attività di lungo periodo da realizzare attraverso politiche di inclusione sociale supportata dall'introduzione di una adeguata riforma degli ammortizzatori sociali;*
- migliorare il grado di efficienza nei mercati dei beni e dei prodotti, promuovendo la concorrenza nei settori economici ancora protetti, nonché abbattendo progressivamente le numerose barriere amministrative per l'avvio di attività imprenditoriali e per l'esercizio di determinate attività professionali (ad esempio l'iscrizione agli albi professionali);*
- favorire l'investimento in capitale umano attraverso una migliore formazione e organizzazione professionale ed universitaria, un incremento delle spese destinate alla ricerca e sviluppo e un utilizzo diffuso di tecnologie della informazione e della comunicazione.*

Da tale classificazione si evince che, accanto ai tradizionali provvedimenti di politica economica (come ad esempio, le politiche dell'occupazione nel punto a), la cui attuazione incide sul bilancio pubblico attraverso maggiori oneri finanziari, esiste una classe di interventi (ricongducibili al punto b) e, almeno, in parte al c) che costituiscono a tutti gli effetti delle riforme a “costo zero”, la cui introduzione in via prioritaria conduce già nel medio periodo ad un innalzamento della crescita potenziale.

III.2 Stabilità: squilibri della finanza pubblica

L'analisi sui principali indicatori di finanza pubblica mostra che l'attuale condizione dei conti pubblici è grave e che il raffronto con la situazione critica in cui si trovava l'economia italiana nel 1992 è appropriato. Gli indicatori che sintetizzano lo stato della finanza pubblica relativi al saldo primario e al debito pubblico espressi in rapporto al PIL confermano la validità del confronto, anche se in termini nominali si osservano livelli inferiori a quelli degli anni '90 per effetto di una più alta inflazione.

Figura III.6 – Indebitamento netto, spesa per interessi e saldo primario (in percentuale del PIL)



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

Tre fasi distinte

Dopo la crisi valutaria e finanziaria dell'estate del 1992, il processo di risanamento dei conti pubblici è stato avviato dapprima con l'impostazione di una manovra di ragguardevoli dimensioni, volta a spezzare la spirale inflazione svalutazione, e successivamente attraverso aggiustamenti in grado di far partecipare

L'Italia all'Unione Economica e Monetaria sin dal suo avvio. Dall'inizio del decennio in corso, la spinta al risanamento si è attenuata e il peggioramento della congiuntura, che ha toccato il punto di minimo nel 2005, si è tradotto in un aggravio degli squilibri di bilancio.

Nell'evoluzione della finanza pubblica degli ultimi 15 anni si possono evidenziare tre fasi distinte.

Nella prima fase dal 1992 al 1997, l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in percentuale di PIL è diminuito di circa otto punti percentuali, collocandosi al 2,7 per cento secondo un percorso di risanamento tra i più rapidi nell'ambito dei Paesi che aderiscono all'Unione. Il saldo primario, dopo l'inversione di tendenza del 1991, ha registrato avanzi in progressiva crescita raggiungendo a fine periodo il 6,6 per cento del PIL, con un aumento di 4,8 punti percentuali rispetto al 1992. La spesa per interessi è diminuita di circa 3,5 punti percentuali rispetto al massimo registrato nel 1993. Contestualmente, il saldo corrente ha realizzato passivi sempre più ridotti fino ad annullarsi nel 1997 e a conseguire, per la prima volta dopo 25 anni, un attivo pari allo 0,3 per cento del PIL nel 1998.

Il risanamento finanziario realizzato in quegli anni è l'effetto di una politica di bilancio incentrata sul controllo della spesa e su provvedimenti di aumento delle entrate tributarie. Con la consistente manovra finanziaria per il 1993 vengono avviate importanti riforme strutturali nei settori della previdenza, sanità e pubblico impiego e nel sistema dei trasferimenti agli enti decentrati. Successivamente, sono seguiti aggiustamenti fiscali di importi più limitati che hanno proseguito lungo il percorso di razionalizzazione della spesa. Infine, vi è stato un temporaneo maggior ricorso alla leva fiscale.

Nella seconda fase, dal 1997 al 2000, il processo di correzione degli squilibri di finanza pubblica è proseguito, sia pure con minore incisività. A fronte di una ulteriore riduzione dell'indebitamento di circa 2 punti percentuali (0,8 per cento del PIL a fine periodo) l'avanzo primario ha registrato un ridimensionamento di circa 1 punto percentuale collocandosi al 5,5 per cento. Il bilancio pubblico ha beneficiato degli introiti derivanti dalla assegnazione delle licenze UMTS nel 2000, pari a circa 1,2 punti percentuali del PIL. Al netto di tali proventi, la riduzione dell'indebitamento risultava più contenuta (0,7 punti percentuali) e il ridimensionamento dell'avanzo primario ancora più accentuato (2,3 punti percentuali).

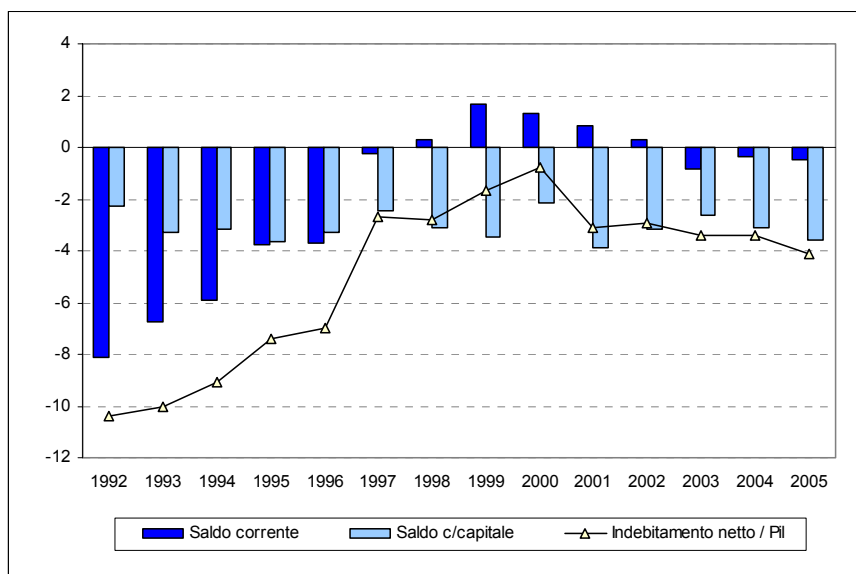
Il saldo corrente é rimasto positivo nel periodo considerato raggiungendo il valore più alto nel 1999.

In presenza di un miglioramento del ciclo economico e di prospettive favorevoli, la politica di bilancio ha avuto un'intonazione meno restrittiva a partire dal 1998, coniugando l'esigenza del risanamento finanziario con la volontà di devolvere risorse allo sviluppo sia attraverso la riduzione del prelievo tributario sia finanziando politiche volte all'attivazione degli investimenti. Nonostante questo atteggiamento pro-ciclico, vi è stato un ulteriore modesto miglioramento nelle principali variabili di finanza pubblica.

Nella terza fase, dal 2000 al 2005, si é registrata un'inversione di tendenza che ha portato a una accentuazione degli squilibri di bilancio. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in percentuale di PIL é aumentato in cinque anni di 3,3 punti percentuali (2 punti circa ove si escludano i proventi UMTS), collocandosi al 4,1 per cento nel 2005. L'avanzo primario si é ridotto progressivamente fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2005. Il saldo corrente ha realizzato attivi sempre più ridotti e, dopo l'inversione del 2003, si é attestato a fine periodo su un valore negativo pari allo 0,5 per cento del PIL.

La politica di bilancio è stata resa più difficile da un netto peggioramento del quadro macroeconomico, che ha richiesto una difficile conciliazione tra l'esigenza di riequilibrare i conti e quella di non ostacolare la ripresa economica. Il ricorso a misure a carattere straordinario é andato accentuandosi, seppure con la previsione di una loro graduale eliminazione. Da un lato venivano fissati tetti alla crescita della spesa e proseguita l'azione di riforma del sistema previdenziale e, dall'altro, veniva introdotta la riforma fiscale per moduli e incentivata la ripresa del ciclo degli investimenti, in particolare nel settore delle infrastrutture.

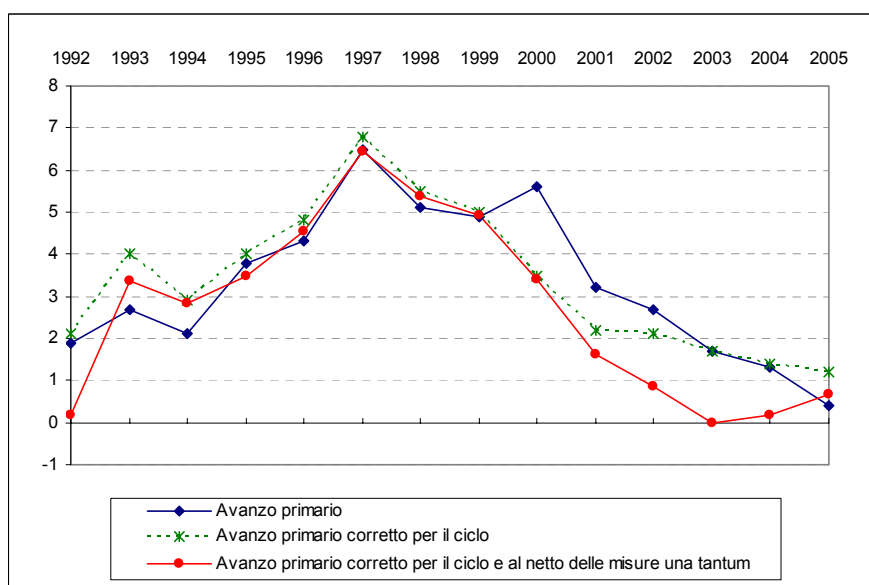
Figura III.7 – Disavanzo corrente, disavanzo in conto capitale, indebitamento netto (in percentuale del PIL)



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

Gli andamenti sopra descritti si sono riflessi nell'evoluzione dell'avanzo primario corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum*. Il livello di tale saldo é passato dallo 0,2 per cento del PIL nel 1992 al 6,5 per cento nel 1997.

Figura III.8 – Avanzo primario corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* (in percentuale del PIL)



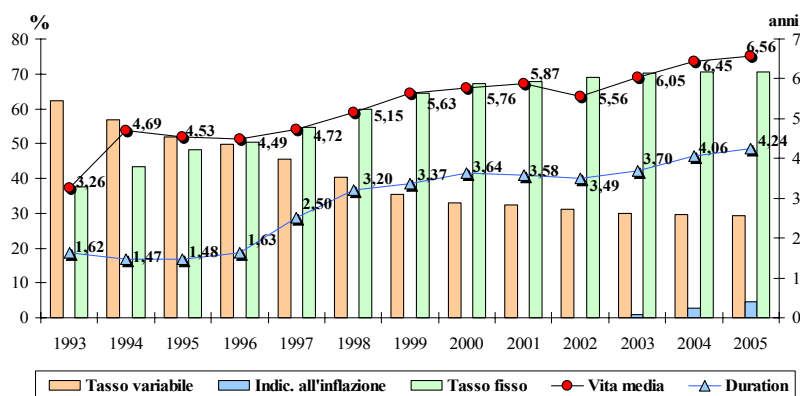
Fonte: Elaborazione su dati Commissione Europea.

A partire dal 1997, in presenza di un miglioramento della congiuntura economica che ha comportato un livello del prodotto superiore a quello potenziale, si è determinato un progressivo peggioramento dell'avanzo primario corretto per il ciclo. Dal 2001, con una politica di bilancio meno attenta all'equilibrio dei conti e un maggior ricorso alle misure *una tantum*, il processo di risanamento strutturale è stato ulteriormente incrinato.

Spesa per interessi e debito

L'evoluzione della spesa per interessi (cfr. Figura III.6) riflette l'attenzione crescente dedicata al consolidamento della struttura del debito pubblico, dopo l'esperienza traumatica della crisi valutaria e finanziaria del 1992 che ne aveva evidenziato l'eccessiva esposizione al rischio di tasso. Il valore massimo nella spesa per interessi, pari al 12,7 per cento del PIL, si è registrato nel 1993, anno successivo alla crisi. La composizione dei titoli di Stato era allora rappresentata per due terzi da titoli a breve termine o indicizzati. Negli anni successivi, ampliando progressivamente la quota di titoli a medio-lungo termine a tasso fisso e riducendo drasticamente la quota di BOT sullo *stock* dei titoli di Stato, si è ottenuto un allungamento della vita residua del debito, che è raddoppiata dai 3,26 anni del 1993 ai 6,56 del 2005. Anche la *duration*, indicatore particolarmente significativo dell'esposizione al rischio di tasso, si è accresciuta in maniera molto rilevante, passando da 1,62 anni nel 1993 a 4,24 anni nel 2005.

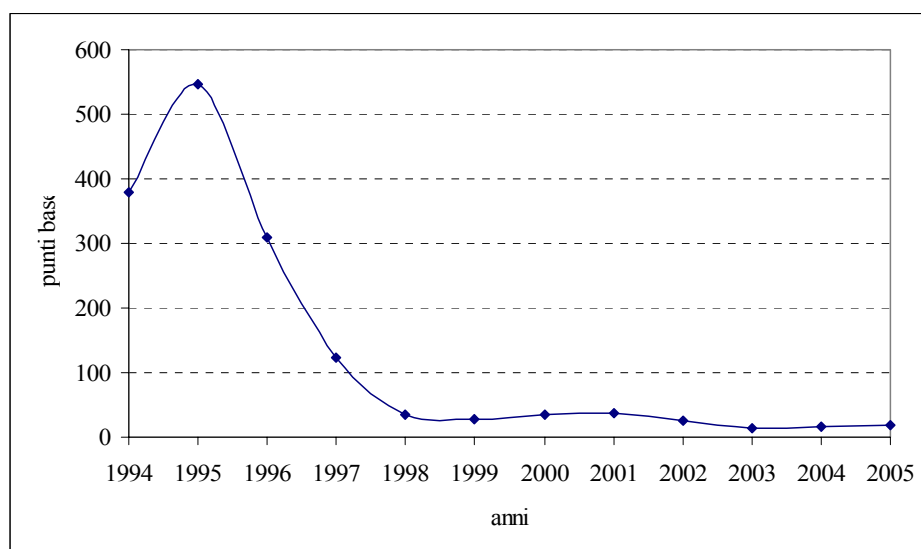
Figura III.9 – Composizione dei titoli di Stato e indici di rischio



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questo processo si è accompagnato ad una sensibile riduzione dei tassi di interesse di mercato, da cui l'Italia ha tratto vantaggio in misura particolarmente accentuata tra il 1996 e il 1999, quando l'impegno ad entrare fin dall'inizio nell'Unione Economica e Monetaria si è manifestato nel risanamento dei conti pubblici e ha indotto una rapida compressione degli *spread* di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli di altri paesi.

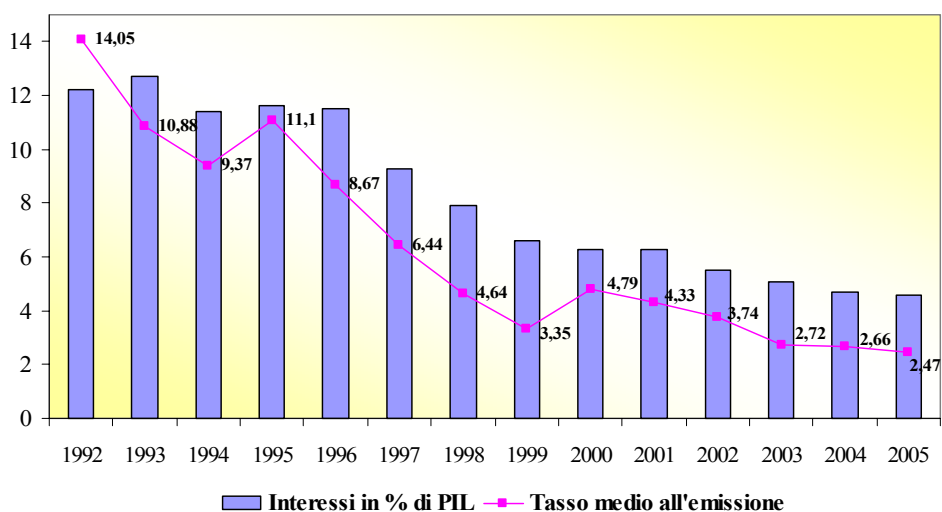
Figura III.10 – *Spread* di rendimento tra BTP e *Bund*
(medie annuali su dati giornalieri sulla scadenza a 10 anni)



Fonte: Elaborazioni su dati Bloomberg

La politica di gestione del debito ha sfruttato la discesa dei tassi di interesse, senza perdere di vista l'obiettivo di medio-lungo periodo di allungare vita media e durata finanziaria del debito. In particolare, dal 2002 in poi, è riuscita a combinare tale allungamento mantenendo il tasso medio all'emissione ad un livello pari o inferiore a quello dei soli BTP triennali.

La rapida discesa del costo medio all'emissione si è accompagnata ad una diminuzione più graduale della spesa per interessi rapportata al PIL, in quanto quest'ultima risente del livello più elevato dei tassi dei titoli di vecchia emissione. Nel 2005 si è toccato il minimo per entrambi: il tasso medio all'emissione si è attestato al 2,47 per cento, mentre il rapporto tra spesa per interessi e PIL è risultato pari al 4,6 per cento. Dal 2006, a seguito dell'incremento già verificatosi sui tassi di mercato, non potrà che registrarsi un'inversione di tendenza.

Figura III.11 – Costo del finanziamento del debito

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il rapporto debito pubblico/PIL, dopo il massimo raggiunto nel 1994 (121,5 per cento), ha avuto un andamento decrescente fino al 2004. La tendenza al ridimensionamento è risultata più accentuata negli anni '90, nei quali la flessione è stata pari a 12,3 punti percentuali rispetto al 1994, favorita dal circolo virtuoso innescato dalla riduzione della spesa per interessi e dalla crescita dell'avanzo primario. A partire dal 2000, il passo di discesa è rallentato, pur conseguendo un ulteriore ridimensionamento pari a 5,2 punti percentuali nel periodo 2000-2004.

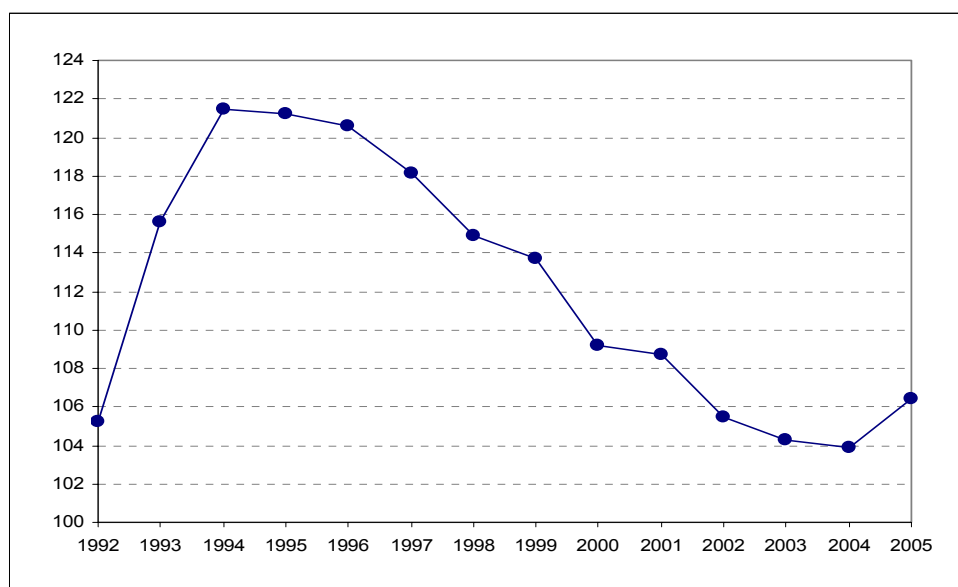
Il rientro del rapporto debito/PIL nell'intero periodo è stato anche favorito dal programma di privatizzazioni intrapreso a partire dal 1994. Infatti, i proventi delle dismissioni di partecipazioni azionarie dirette dello Stato confluiscono nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e, attraverso i riacquisti di titoli sul mercato o il rimborso a scadenza degli stessi, contribuiscono alla riduzione del debito. Tra il 1995 e il 2005, questo contributo è stato di 107,2 miliardi di euro.

Un contributo indiretto, attraverso il minor fabbisogno finanziario conseguente, è stato anche portato dalle operazioni di cartolarizzazione condotte a partire dal 1999, anche se il trattamento contabile delle stesse da parte di Eurostat ne ha limitato i benefici a circa 31,5 miliardi di euro, a fronte dei 44 miliardi circa di ricavi incassati¹.

¹ E' anche da segnalare che altre due operazioni straordinarie hanno contribuito a ridurre il valore del debito negli anni 2002 e 2003. La prima, realizzata a fine dicembre 2002, è un'operazione di concambio sui titoli con cedola dell'1 per cento detenuti nel portafoglio della Banca d'Italia dal 1994, sostituiti con

Il venir meno degli effetti delle operazioni straordinarie sul debito ed il deterioramento del saldo di bilancio hanno fatto emergere un peggioramento del rapporto debito/PIL dal 103,9 per cento del 2004 al 106,4 per cento nel 2005, interrompendo il processo di rientro in atto da un decennio.

**Figura III.12 – Debito delle Amministrazioni Pubbliche
(in percentuale del PIL)**



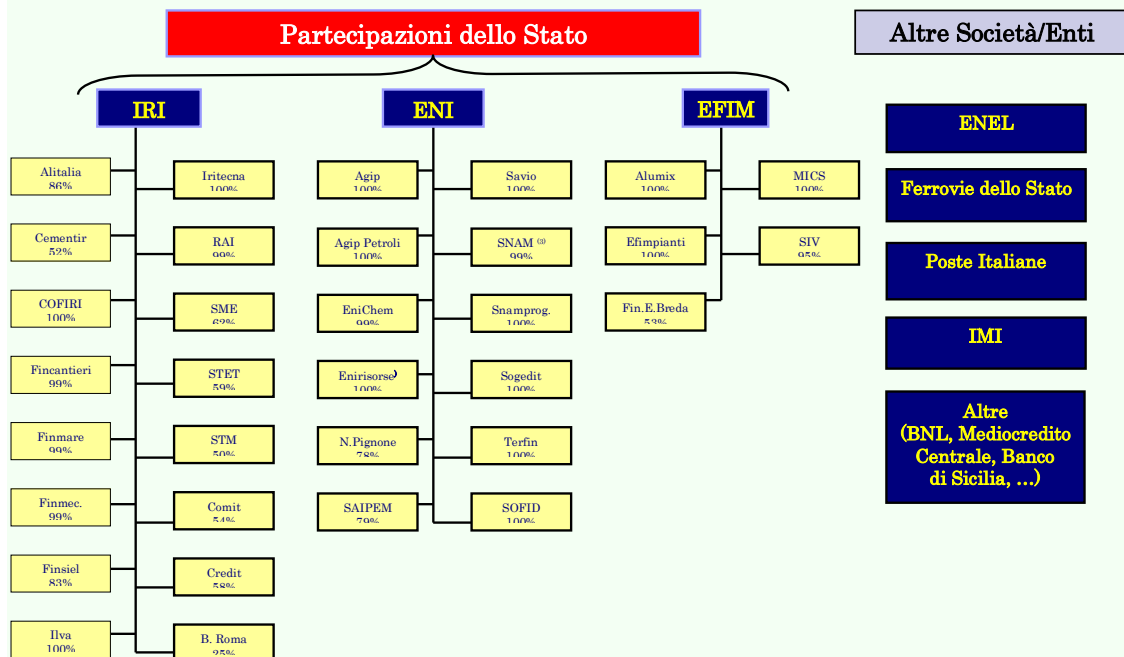
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

titoli di mercato di pari valore finanziario. E' a causa di tale operazione, fra l'altro, che nel 2002 il processo di allungamento della vita media dei titoli di Stato sembra registrare una battuta d'arresto. Infatti, i titoli offerti in sostituzione avevano una vita residua sensibilmente inferiore a quelli ritirati. Il beneficio sul debito/PIL di tale operazione è stato pari a circa 1,8 punti percentuali. La riduzione complessiva del rapporto nel 2002 è stata di 3,2 punti percentuali, la più elevata del periodo 2001-2004. L'altra operazione è rappresentata dalla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in una società per azioni, con una rideterminazione delle funzioni e della governance che l'ha portata fuori del perimetro della Pubblica Amministrazione. La redistribuzione degli attivi e dei passivi tra CDP SpA e Tesoro determina una riduzione del debito rilevato ai valori nominali per circa 11 miliardi di euro (0,8 per cento del PIL).

PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IN ITALIA – PERIODO 1992-2006

Fino al 1991, lo Stato controllava direttamente o indirettamente il settore bancario/assicurativo e importanti comparti dell'industria e dei servizi. Questo avveniva tramite il Ministero delle Partecipazioni Statali al quale facevano capo gli Enti di gestione (IRI, ENI ed EFIM) ed altri Enti pubblici economici.

Per avere un'idea dell'entità di tale presenza, basti ricordare che, all'inizio degli anni '90, lo Stato deteneva in Italia circa il 45 per cento dell'intero settore industriale e dei servizi e oltre l'80 per cento del settore bancario.



A questo si accompagnava una situazione finanziaria del Paese caratterizzata da un debito pubblico di dimensioni eccezionali, sia in valore assoluto che in rapporto al PIL, una generale assenza di liquidità nei mercati finanziari e un sotto-dimensionamento della Borsa Valori. Quest'ultima non era ancora sviluppata in termini di capitalizzazione e di numero di società presenti nel listino e aveva un'elevata incidenza delle società a controllo pubblico (le tre BIN, Mediobanca, Gruppo STET, Alitalia, Autostrade, Gruppo SME).

Il contesto finanziario era inoltre appesantito dall'indebitamento dell'IRI e dalla situazione di profonda crisi industriale che stava investendo alcuni settori rilevanti dell'industria nazionale (acciaio e impiantistica in particolare).

L'attivazione di un rilevante processo di privatizzazione in Italia rappresentava pertanto un importante contributo al risanamento delle finanze pubbliche oltre ad avere delle finalità economiche di rilevanza fondamentale. In particolare, quelle di:

- realizzare anche nel nostro Paese una ampia liberalizzazione dei mercati;
- sviluppare in misura consistente il mercato dei capitali, promuovendo al contempo una vasta diffusione dell'azionariato tra i risparmiatori;
- adottare riforme complementari in materia di regolamentazione dei mercati finanziari, istituzioni economiche (creazione di Autorità di Regolazione indipendenti e dell'Antitrust), diritto societario e corporate governance.

Il provvedimento cardine che ha rappresentato formalmente l'avvio del processo di privatizzazione è rappresentato dalla legge 359 del 1992. Questa legge ha tra l'altro disposto la trasformazione in società per azioni di IRI, ENEL, ENI ed INA le cui azioni – unitamente alle partecipazioni in BNL, IMI e CDP – sono state attribuite al Ministero del Tesoro.

Mediante la cosiddetta “privatizzazione formale” – che negli anni seguenti ha riguardato anche FS, IMI, Poste Italiane, ANAS, CDP, IPZS, ETI ed ENAV – si intendeva prioritariamente intervenire sulle partecipazioni statali perseguendo l'obiettivo di migliorare la governance, introdurre efficaci strumenti amministrativi di pianificazione e di controllo direzionale, nonché rinnovare e far crescere professionalmente il management.

Ovviamente, l'effettiva attivazione di procedure di privatizzazione richiedeva il più delle volte una fase ben più impegnativa e rilevante di risanamento e ristrutturazione per migliorare l'efficienza e adeguare organizzativamente e culturalmente l'azienda in funzione del collocamento sul mercato. Tutto questo per permettere all'impresa di creare valore ed essere pertanto appetibile per il mercato.

Oltre ad attivare i necessari provvedimenti per la trasformazione in società per azioni degli Enti, nei primi anni '90 il Governo ha emanato un complesso di norme e di direttive per garantire la trasparenza del processo di privatizzazione (come, ad esempio, la costituzione del cosiddetto “Comitato Privatizzazioni”) e dare un quadro di riferimento certo per la concreta realizzazione delle diverse procedure di vendita. Fondamentali in questo senso sono risultate le Leggi:

- la Legge 474 del 1994 che ha, tra l'altro, regolato il momento decisionale della definizione delle procedure di privatizzazione, previsto la possibilità per lo Stato di assicurare un presidio (poteri speciali) nelle società privatizzate e introdotto il voto di lista;*

- la Legge 481 del 1995 che, in particolare, ha regolato le procedure di privatizzazione delle aziende operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità ed ha istituito/previsto specifiche Autorità di controllo nei pubblici servizi.*

L'avvio del processo di privatizzazione è stato anche favorito dalla presenza di partecipazioni facilmente collocabili sul mercato. Nell'ampio portafoglio detenuto dallo Stato all'epoca, alcune partecipazioni erano sostanzialmente “pronte” per essere collocate sul mercato in quanto già quotate (in particolare quelle facenti capo all'IRI) oppure caratterizzate da risultati economico-patrimoniali positivi e operanti in settori di concreto interesse per i potenziali investitori.

Ciò ha permesso di attivare le procedure di vendita in tempi assai ristretti, specialmente nel settore bancario e assicurativo (IPO di IMI e INA nel 1994; ulteriori tranche di IMI ed INA e IPO di ENI nel 1995). Per quanto attiene all'IRI, le prime procedure sono state realizzate nel 1993 e 1994 con la privatizzazione delle due banche di interesse nazionale, Credito Italiano e Banca Commerciale Italiana.

Come si evince dalle tavole allegate (cfr. Allegato 1 e 2), le operazioni realizzate tra il 1994 ed il 2005 ammontano in valore corrente ad oltre 96 miliardi di euro ed hanno comportato il completo “disimpegno” dello Stato dal settore bancario, assicurativo, delle telecomunicazioni e dei tabacchi, con un consistente ridimensionamento nei settori strategici dell'energia (ENI ed ENEL) e della difesa (Finmeccanica). Nel complesso le operazioni realizzate nei 12 anni considerati sono state 46 e hanno riguardato nel complesso 28 aziende. L'Italia è stata il secondo paese al mondo per l'entità delle privatizzazioni, dietro al solo Giappone.

Oltre agli effetti benefici per l'economia, vi è stata una significativa riduzione del debito pubblico ed un conseguente risparmio nella spesa per interessi.

Nel periodo considerato sono risultate di entità rilevante anche le privatizzazioni realizzate da ENI ed IRI. Per quest'ultima, il processo di privatizzazione ha comportato non solo l'azzeramento dell'ingente debito accumulato sino ad allora, ma anche la corresponsione al Ministero di rilevanti risorse in termini di dividendi e riserve.

In conclusione, si può quindi affermare che le privatizzazioni effettuate in questi anni hanno avuto molteplici effetti positivi, tra i quali, in particolare:

- *crescita dei mercati finanziari e dei prodotti*
- *crescita dell'economia, in quanto la migliore allocazione degli asset favorisce lo sviluppo*
- *miglioramento della finanza pubblica, sia in misura diretta (riduzione dello stock di debito) che indiretta (sequenza "virtuosa": allocazione più efficiente degli attivi - crescita economica - maggiore avanzo primario - diminuzione del debito).*

Rispetto ai primi anni '90, il portafoglio di partecipazioni gestito dal Ministero, si è arricchito a seguito del richiamato processo di "privatizzazione formale" (trasformazione in società per azioni) e dell'acquisizione di partecipazioni ex IRI (Alitalia, RAI e Finmeccanica). Tuttavia, esso evidenzia anche la presenza di:

- *partecipazioni in società quotate di rilevante valore (circa 30 miliardi) attestate ormai su soglie appena superiori a quelle necessarie ad assicurare una qualificata presenza pubblica in settori strategici (energia e difesa);*
- *partecipazioni che per entità, tipologia del business e peculiarità normative non risultano tali da essere oggetto di processi di privatizzazione;*
- *realità caratterizzate da profonde crisi di natura finanziaria e/o economica (FS e ANAS) che non le rendono appetibili per il mercato;*
- *di società con potenziale interesse per il mercato ma che tuttora sono oggetto di importanti processi di ristrutturazione (IPZS) o che comunque necessitano di non facili processi di razionalizzazione e di individuazione di un quadro regolamentare certo.*



ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA - CESSIONI DI PARTECIPAZIONI NEL PERIODO 1994-2005

Società	Settore	Modalità di cessione	% ceduta	Incasso lordo €/ml	% sul PIL
IMI - 1^ tranche	Bancario	OPV	27,90%	927,2	
INA - 1^ tranche	Assicurativo	OPV	49,45%	2.342,6	
Totale 1994				3.269,8	0,37%
IMI - 2^ tranche	Bancario	Offerta Globale	14,48%	471,7	
INA - 2^ tranche	Assicurativo	Offerta Globale	18,37%	871,1	
ENI - 1^ tranche	Petroliero	OPV	15,05%	3.253,7	
Totale 1995				4.596,5	0,49%
INA - 3^ tranche	Assicurativo	Emissioni convertibile	31,08%	1.683,5	
IMI - 3^ tranche	Bancario	Market blok trade	6,94%	258,9	
ENI - 2^ tranche	Petroliero	Offerta Globale	16,19%	4.586,1	
Totale 1996				6.528,5	0,65%
San Paolo Torino	Bancario	OPV	3,36%	147,7	
Banco di Napoli	Bancario	Procedura competitiva	60,00%	31,9	
ENI - 3^ tranche	Petroliero	Offerta Globale	18,21%	6.833,0	
Telecom Italia	Telecomunicazioni	Nucleo stabile + Off. Glob.	29,18%	11.817,9	
SEAT	Editoria	Procedura competitiva	44,74%	853,7	
Totale 1997				19.684,2	1,88%
ENI - 4^ tranche	Petroliero	Offerta Globale	15,20%	6.712,1	
BNL	Bancario	Nucleo stabile + Off. Glob.	68,25%	3.463,7	
Totale 1998				10.175,8	0,93%
ENEL - 1^ tranche	Energetico	OPV	32,42%	16.549,9	
Mediocredito Centrale	Bancario	Procedura competitiva	100,00%	2.036,9	
UNIM	Immobiliare	Adesione OPA	0,94%	21,6	
Totale 1999				18.608,4	1,65%
CIS	Bancario	Procedura competitiva	53,23%	21,7	
Meliorbanca	Bancario	Procedura competitiva	7,21%	30,0	
Mediocredito Lombardo	Bancario	Esercizio opzione	3,39%	38,7	
Banco di Napoli	Bancario	Adesione OPA	16,16%	493,6	
Totale 2000				584,0	0,05%
ENI - 5^ tranche	Petroliero	Accelerated bookbuilding	5,00%	2.720,8	
Beni Stabili	Immobiliare	Trattativa diretta	0,25%	2,3	
San Paolo IMI	Bancario	Cessione sul mercato	0,35%	80,2	
Mediocredito Centrale	Bancario	Trattativa diretta	0,30%	1,6	
BNL	Bancario	Cessione sul mercato	1,31%	76,9	
Mediocredito dell'Umbria	Bancario	Trattativa diretta	6,86%	5,9	
Totale 2001				2.887,7	0,23%
Cariverona	Bancario	Trattativa diretta	0,01%	0,3	
Mediovenezie	Bancario	Trattativa diretta	0,22%	0,1	
Mediocredito Toscano	Bancario	Trattativa diretta	6,51%	17,8	
INA/Generali	Assicurativo	Cessione sul mercato	0,22%	76,1	
Mediocredito Fond. Centraitalia	Bancario	Trattativa diretta	3,39%	5,6	
Telecom Italia (quota residua)	Telecomunicazioni	Accelerated bookbuilding	2,67%	1.434,1	
Totale 2002				1.534,0	0,12%
Mediocredito Friuli Ven. Giulia	Bancario	Procedura competitiva	34,01%	61,3	
ETI	Tabacchi	Procedura competitiva	100,00%	2.325,2	
ENEL - 2^ tranche	Energetico	Bought Deal	6,60%	2.172,8	
ENEL	Energetico	Cessione diretta a CDP	10,35%	3.156,5	
ENI	Petroliero	Cessione diretta a CDP	10,00%	5.315,8	
Poste Italiane	Servizi postali	Cessione diretta a CDP	35,00%	2.518,7	
Cassa Depositi e Prestiti	Bancario	Cessione diretta a Fondazioni	30,00%	1.050,0	
Totale 2003				16.600,3	1,24%
Coopercredito	Bancario	Trattativa diretta	14,42%	15,5	
ENEL - 3^ tranche	Energetico	Offerta Globale	18,86%	7.636,0	
Totale 2004				7.651,5	0,55%
Fime in liq.	Finanziario	Procedura competitiva	71,80%	4,4	
ENEL - 4^ tranche	Energetico	Offerta Globale	9,35%	4.101,0	
Telecom Italia Media	Editoriale	Adesione OPA	0,06%	0,9	
Alitalia	Trasporto aereo	Cessione diritti	12,50%	13,3	
Totale 2005				4.119,6	0,29%
Totale generale				96.240,3	

ALLEGATO 2***CESSIONI DI PARTECIPAZIONI NEL PERIODO 1993-2005 (€ milioni)***

Anno	MEF	IRI (*)	ENI	Totale	% rispetto al PIL
1993		1.390,0		1.390,0	0,17%
1994	3.269,8	2.786,3	847,0	6.903,1	0,79%
1995	4.596,5	1.474,9	763,0	6.834,4	0,72%
1996	6.528,5	256,7	619,0	7.404,2	0,74%
1997	19.684,2	377,0	520,0	20.581,2	1,96%
1998	10.175,8	594,6	612,0	11.382,4	1,04%
1999	18.608,4	6.775,0		25.383,4	2,25%
2000	584,0	7.499,8		8.083,8	0,68%
2001	2.887,7	510,9		3.398,6	0,27%
2002	1.534,0			1.534,0	0,12%
2003	16.600,3			16.600,3	1,24%
2004	7.651,5			7.651,5	0,55%
2005	4.119,6			4.119,6	0,29%

Totale	96.240,3	21.665,2	3.361,0	119.876,5

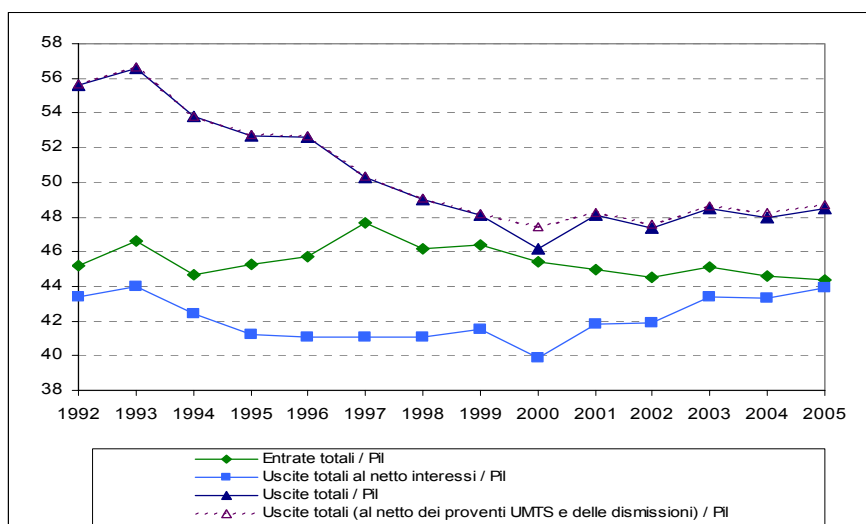
(*) Non tiene conto dei debiti deconsolidati per oltre 11 miliardi complessivi e delle cessioni di 2° livello

Componenti del bilancio

L'esame delle principali componenti della struttura del bilancio nel corso degli ultimi quindici anni mette in luce tendenze che confermano la gravità della situazione attuale dei conti pubblici.

Negli anni '90 le entrate totali evidenziano un tasso di incremento medio annuo pari al 5,3 per cento, superiore a quello della spesa totale primaria che si accresce mediamente del 4,4 per cento. Successivamente le dinamiche risultano capovolte, con un rallentamento delle entrate che si sviluppano ad un tasso del 3 per cento ed una accelerazione della spesa totale primaria, che nel periodo 2000-2005 si incrementa ad un tasso medio annuo pari al 4,9 per cento.

Figura III.13 – Entrate e spese delle Amministrazioni Pubbliche (in percentuale del PIL)



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

Entrate

Le entrate tributarie delle pubbliche amministrazioni, considerate nelle loro componenti dirette, indirette e in conto capitale hanno manifestato nel periodo 1992-2005 un andamento crescente rispetto al prodotto interno lordo fino al 1999, passando in termini di PIL dal 26,2 per cento nel 1994 al 29,9 del 1999.

Nel biennio 1992-1993 si è evidenziata un'incidenza più elevata di quella del 1994 per effetto delle consistenti manovre di finanza pubblica realizzate in quegli anni che hanno influito sulle entrate tributarie rispettivamente per 20 e 23 miliardi di euro.

A partire dal valore massimo raggiunto nel 1999, l'incidenza sul PIL delle entrate tributarie è andata progressivamente riducendosi, con una lieve interruzione nel 2003, fino a raggiungere il 27,7 per cento nel 2005. L'inversione di tendenza che si è verificata in quell'anno è da porsi in relazione all'andamento delle entrate da condono, che hanno determinato un maggior gettito per circa 18 miliardi.

Andamento analogo si rileva anche per le entrate tributarie correnti (ovvero al netto della componente in conto capitale, che includono le imposte straordinarie), le quali sono passate dal 26,1 per cento del 1994 al 29,8 per cento del 1999 per poi scendere fino al 27,4 per cento nel 2004 e stabilizzarsi al 27,6 nel 2005.

Tra il 1992 e il 1997 il rapporto al PIL delle imposte dirette è risultato più elevato rispetto a quello delle imposte indirette, mentre mostra un andamento altalenante tra il 1998 e il 2001, e infine si inverte dal 2002 al 2005. Alla riduzione dell'incidenza sul PIL delle entrate tributarie si è associata una redistribuzione del carico fiscale dalle imposte dirette alle imposte indirette.

**Tavola III.2 – Pressione fiscale
(in percentuale del PIL)**

	Imposte dirette	Imposte indirette	Imposte in c/capitale	Pressione tributaria	Contributi sociali	Pressione fiscale consolidata
1992	14,3	11,0	1,9	27,2	14,7	41,8
1993	15,7	11,7	0,7	28,0	14,9	42,8
1994	14,6	11,5	0,1	26,2	14,6	40,7
1995	14,5	11,8	0,6	26,8	14,4	41,1
1996	15,1	11,6	0,3	26,9	14,7	41,5
1997	15,8	12,2	0,7	28,7	15,0	43,6
1998	14,3	15,1	0,4	29,7	12,6	42,2
1999	14,9	14,9	0,1	29,9	12,5	42,2
2000	14,4	14,7	0,1	29,2	12,4	41,5
2001	14,7	14,2	0,1	29,0	12,3	41,2
2002	13,9	14,3	0,2	28,4	12,5	40,7
2003	13,4	14,0	1,3	28,7	12,6	41,3
2004	13,3	14,1	0,6	28,0	12,7	40,6
2005	13,3	14,2	0,1	27,7	12,9	40,5

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

L'elasticità delle entrate tributarie rispetto al PIL mostra un andamento erratico in ragione del fatto che su di essa hanno pesato gli effetti delle manovre fiscali attuate nei vari anni.

A partire dal 2000, l'elasticità ha registrato una sensibile riduzione dovuta all'attuazione di importanti interventi strutturali di riduzione dell'imposta sulle persone fisiche (principale imposta progressiva del sistema fiscale) e, in misura minore, dell'IRAP. Su tale andamento ha inciso, inoltre, il forte incremento dei rimborsi d'imposta registrato nello stesso periodo, favorito dal meccanismo delle compensazioni in sede di versamento delle imposte.

Spese

Dal lato della spesa totale (al netto dei proventi per le licenze UMTS e le dismissioni), si è evidenziata una contrazione di oltre 9 punti percentuali tra il 1993 e il 2000, prevalentemente grazie alla riduzione di 6,4 punti nel costo del servizio del debito.

**Tavola III.3 – Spese delle Amministrazioni Pubbliche
(in percentuale del PIL)**

	CORRENTI PRIMARIE	di cui: Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Prestazioni sociali in natura	Prestazioni sociali in denaro	C/CAPITALE (*)	SPESE TOTALI PRIMARIE	Interessi	SPESE TOTALI
1992	39,0	12,1	5,2	2,4	16,1	4,4	43,4	12,2	55,7
1993	39,8	12,0	5,3	2,3	16,6	4,2	44,0	12,7	56,7
1994	38,9	11,6	5,3	2,1	16,8	3,6	42,5	11,4	53,8
1995	36,7	11,0	4,8	1,9	16,3	4,5	41,2	11,6	52,8
1996	37,4	11,3	4,9	1,9	16,5	3,7	41,1	11,5	52,7
1997	37,7	11,5	4,8	2,0	17,0	3,4	41,1	9,3	50,4
1998	37,3	10,6	4,9	2,0	16,7	3,8	41,2	7,9	49,1
1999	37,6	10,6	5,0	2,1	16,9	4,0	41,6	6,6	48,2
2000	37,3	10,4	5,0	2,3	16,4	3,8	41,1	6,3	47,5
2001	37,6	10,5	5,1	2,5	16,2	4,3	42,0	6,3	48,3
2002	38,3	10,6	5,2	2,6	16,5	3,8	42,0	5,5	47,6
2003	39,1	10,8	5,3	2,6	16,8	4,4	43,5	5,1	48,6
2004	39,3	10,8	5,4	2,7	16,9	4,2	43,6	4,7	48,3
2005	39,9	11,0	5,5	2,8	17,1	4,2	44,1	4,6	48,7

(*) Al netto delle dismissioni immobiliari e delle cartolarizzazioni.

Il dato del 2000 è al netto delle entrate per l'assegnazione delle licenze UMTS, pari a 13.815 mln.

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

L'incidenza della spesa corrente primaria, dopo il valore massimo del 1993 ha registrato una riduzione di oltre 3 punti in soli due anni e, successivamente, si è

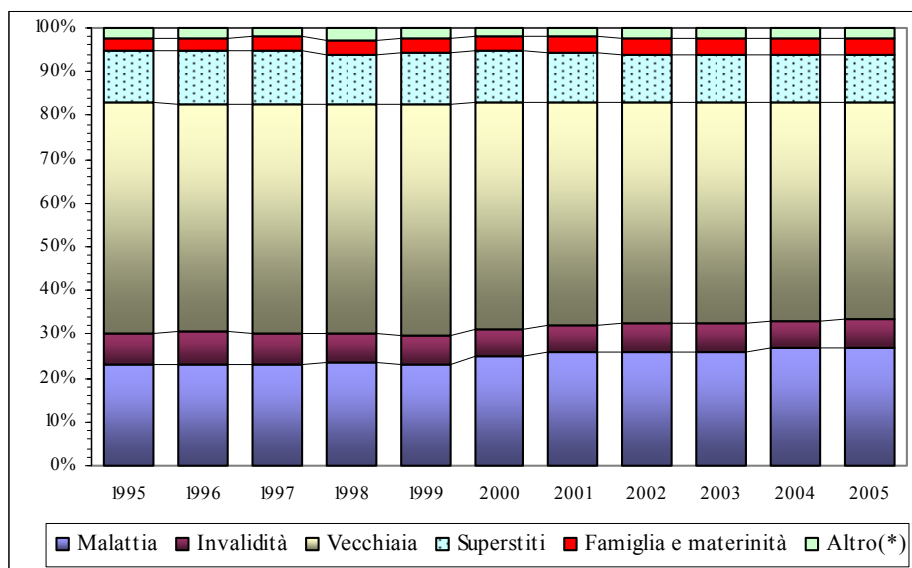
stabilizzata su valori prossimi al 37 per cento fino alla fine del decennio. A partire dal 2000, la tendenza si è invertita, ritornando a un valore analogo al 1993. La spesa in conto capitale, dopo la riduzione registrata nel corso degli anni '90, ha realizzato in termini di PIL un recupero, passando dal 3,8 per cento del 2000 al 4,2 del 2005 (al netto dei proventi per le licenze UMTS e le dismissioni).

Spesa per prestazioni sociali: prestazioni sociali in denaro e sanità

La spesa per le prestazioni di protezione sociale (sanità, previdenza e assistenza) ha assorbito quote crescenti della spesa corrente primaria negli anni 1992-2005. In termini di PIL la spesa sociale è stata caratterizzata da un andamento di lungo periodo improntato ad un progressivo incremento nell'ordine di 2 punti percentuali, passando dal 22 per cento del 1992 al 23,7 del 2005.

Dall'analisi per funzione economica si osserva che le prestazioni a copertura dei rischi di invalidità, vecchiaia e superstiti hanno assorbito il 66,6 per cento della spesa erogata dalle Amministrazioni pubbliche nel 2005, in riduzione rispetto al 71,5 per cento circa nel 1995. Il 27,1 per cento è stata destinata alla funzione salute, in aumento rispetto al 23,3 per cento del 1995, e il 3,9 per cento è stato attribuito alle prestazioni che rientrano nella funzione sostegno alla famiglia, in aumento rispetto al 2,9 per cento del 1995.

Figura III.14 – Spesa delle Amministrazioni pubbliche per prestazioni di protezione sociale per funzione (valori percentuali)



Fonte: ISTAT. Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale SESPROS96 e in accordo con il Sistema dei conti nazionali SEC95.

(*) Comprende le funzioni abitazione, disoccupazione ed esclusione sociale.

Quanto all'incidenza della spesa per prestazioni previdenziali sul PIL, fasi di crescita si sono alternate a fasi di contenimento nel corso degli anni '90. Tali andamenti hanno rispecchiato l'impatto degli interventi di riforma del sistema pensionistico introdotti a più riprese nel periodo al fine di correggere gli squilibri finanziari determinati dalla presenza di un regime non compatibile con gli sviluppi demografici.

Il rapporto fra la spesa per prestazioni previdenziali e il PIL ha raggiunto nel 1997 il valore massimo del 15,8 per cento, per effetto principalmente degli aumenti del valore medio delle pensioni. Il rapporto è ridisceso fino al 15,1 per cento del PIL nel 2001, e successivamente ha registrato un progressivo aumento fino al 15,7 per cento nel 2005.

Tavola III.4 – Spesa delle Amministrazioni pubbliche per prestazioni previdenziali

	Valori assoluti	in % del PIL	in % della Spesa per la protezione sociale	in % della Spesa corrente primaria
1992	119.447	14,8	67,4	38,0
1993	126.200	15,2	68,2	38,2
1994	135.515	15,4	69,5	39,7
1995	142.127	15,0	70,5	40,9
1996	153.322	15,3	70,7	40,8
1997	165.675	15,8	71,2	41,9
1998	169.947	15,6	71,1	41,7
1999	177.320	15,7	71,1	41,8
2000	182.180	15,3	69,5	41,0
2001	188.211	15,1	68,1	40,0
2002	197.334	15,2	67,2	39,8
2003	206.482	15,5	67,3	39,5
2004	215.570	15,5	66,4	39,5
2005	222.369	15,7	66,2	39,3

Fonte: ISTAT. Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale SESPROS96 e in accordo con il Sistema dei conti nazionali SEC95. Dati rivisti dal 2002 al 2005.

La spesa pensionistica, è stata pari nel 2005 al 14 per cento del PIL, in lieve aumento rispetto al 13,7 per cento del 2002, in presenza, comunque, di una dinamica molto contenuta del Pil medesimo.

RIFORME PENSIONISTICHE

La prima organica riforma nel 1992 (riforma Amato) ha provveduto alla modifica della base di calcolo delle pensioni, all'introduzione di una indicizzazione ai prezzi, all'abolizione degli schemi di favore per i dipendenti pubblici e dei trattamenti differenziati congiuntamente con il progressivo incremento dell'età pensionabile. Un ulteriore intervento nel 1995 (riforma Dini) ha modificato l'architettura di base del sistema, creando un più stretto collegamento tra benefici pensionistici e contributi nominali versati durante la vita lavorativa attraverso la previsione di un aggiornamento decennale dei coefficienti di trasformazione alle dinamiche demografiche. Nonostante ciò, la riforma non riduceva significativamente le spinte al prepensionamento. Inoltre il mantenimento di una aliquota di calcolo dei benefici superiore all'effettiva aliquota contributiva lasciava il finanziamento di una parte della spesa pensionistica a carico della fiscalità generale. Nel 1997 è stata raggiunta una maggiore armonizzazione tra i regimi pensionistici del settore pubblico e privato (riforma Prodi). Infine, nel 2004 il sistema è stato sottoposto ad un'ulteriore organica revisione finalizzata a rafforzare la sostenibilità finanziaria di medio e lungo periodo attraverso l'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo), la definizione di incentivi monetari al posticipo del pensionamento, l'enucleazione dei criteri per lo sviluppo della previdenza integrativa, la riduzione delle cosiddette "finestre" per la fuoriuscita dal lavoro.

Passando all'altro rilevante capitolo di spesa sociale la dinamica si inverte. La spesa sanitaria ha evidenziato una progressiva riduzione in rapporto al PIL fino al 1998, collocandosi al 5,3 per cento, ed una successiva espansione fino a raggiungere il 6,7 per cento nel 2005.

Questo è da porsi principalmente in relazione all'andamento della spesa farmaceutica, che risulta in forte accelerazione nella fase centrale del periodo, e di quella per la medicina generale in convezione e dei servizi a gestione diretta.

Tavola III.5 – Spesa sanitaria corrente delle Amministrazioni pubbliche
(in milioni di euro)

	Spesa complessiva	in % di PIL	di cui:						Altra spesa
			Personale	Beni e altri servizi	Prestazioni in natura				
						Medicina gen. conv.	Farmaceutica conv.	Altre prestazioni	
1992	49.364	6,1	19.050	9.783	19.094	2.805	6.777	9.511	575
1993	49.103	5,9	19.366	10.036	18.379	2.800	6.068	9.511	781
1994	49.099	5,6	19.811	10.397	17.565	2.866	5.047	9.652	869
1995	47.898	5,1	20.180	9.968	17.309	2.854	4.994	9.461	90
1996	51.706	5,2	21.854	10.546	18.603	3.161	5.468	9.974	301
1997	55.711	5,3	24.265	10.957	19.999	3.437	6.017	10.546	140
1998	57.569	5,3	22.736	11.988	21.169	3.485	6.628	11.056	1.483
1999	60.520	5,4	23.754	12.240	22.506	3.735	7.372	11.399	1.637
2000	67.574	5,7	26.285	12.988	26.334	4.019	8.743	13.572	1.868
2001	74.744	6,0	28.156	14.211	30.036	4.505	11.661	13.870	2.256
2002	79.106	6,1	29.367	15.598	31.263	4.613	11.723	14.927	2.790
2003	81.844	6,1	29.684	16.825	32.227	4.795	11.096	16.336	3.013
2004	89.971	6,5	32.417	18.733	35.317	5.010	11.988	18.319	3.403
2005	94.571	6,7	33.666	20.061	36.978	6.127	11.855	18.996	3.866

Fonte: ISTAT. Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale SESPROS96 e in accordo con il Sistema dei conti nazionali SEC95. Dati rivisti dal 2002 al 2005.

Nel confronto con gli altri paesi dell'area UE, con sistemi sanitari omologhi², l'Italia ha evidenziato nel 2004 una spesa sanitaria pubblica al di sotto della Danimarca, della Svezia e del Regno Unito, mentre rispetto ai Paesi con sistemi sanitari differenti³ risulta superata dalla Francia.

² Sistemi assistenziali pubblici, caratterizzati dalla fornitura universale delle prestazioni a carico dello Stato, dal finanziamento attraverso la tassazione generale e dalla gestione e/o controllo pubblico dei fattori di produzione.

³ Sistemi mutualistici con obbligatorietà della copertura all'interno di un sistema di sicurezza sociale, finanziato in larga parte da contributi individuali attraverso fondi assicurativi non profit e con gestione dei fattori di produzione pubblica e/o privata.

**Tavola III.6 – Spesa sanitaria pubblica nei Paesi UE 15
(in percentuale del PIL)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Paesi a prevalente sistema assistenziale pubblico										
Danimarca	6,5	6,5	6,3	6,4	6,3	6,1	6,3	6,5	6,6	6,6
Finlandia	5,4	5,5	5,2	5,0	5,0	4,9	5,1	5,4	5,6	5,7
Grecia	3,6	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,1	3,1	3,0	2,9
Irlanda	5,5	5,2	5,1	4,9	5,0	4,9	5,5	5,8	6,1	6,3
Italia	5,0	5,1	5,3	5,2	5,3	5,6	6,1	6,2	6,2	6,5
Portogallo	4,6	4,8	4,8	4,9	5,1	5,4	5,5	5,7	5,1	5,3
Spagna	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Svezia	6,0	6,2	6,0	6,1	6,1	6,1	6,4	6,7	6,9	6,7
Regno Unito	5,3	5,5	5,3	5,3	5,5	5,5	5,8	6,0	6,3	6,7
Paesi a prevalente sistema mutualistico o delle assicurazioni sociali										
Austria	5,4	5,3	4,7	4,8	4,8	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1
Belgio	5,8	6,1	5,8	5,9	6,0	6,0	6,2	6,2	6,6	...
Francia	5,6	5,7	5,6	5,6	5,6	5,7	6,1	6,4	6,9	7,0
Germania	6,1	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1	6,2	6,3	5,9
Lussemburgo	4,4	4,8	4,5	4,2	4,0	3,6	4,0	4,2	4,3	4,5
Olanda	3,9	3,5	4,0	3,9	3,9	4,0	3,8	4,1	4,3	4,4

Fonte: Eurostat.

Per un controllo più efficace della spesa sanitaria (esclusa dalla disciplina del “Patto di stabilità interno”), sono stati posti in essere una molteplicità d’interventi. Questi includevano gli Accordi Stato-Regioni (negli anni 2000, 2001 e 2005), finalizzati alla definizione delle responsabilità dei diversi livelli di Governo, e provvedimenti normativi concernenti misure di contenimento della spesa. Questi ultimi si sono incentrati sull’apposizione di tetti alla spesa farmaceutica, sulla revisione delle modalità di rimborso del prezzo dei farmaci, sui limiti alla prescrizione e alla riduzione del prezzo dei farmaci, sulla ristrutturazione del prontuario terapeutico e sulla rimodulazione della compartecipazione alla spesa a carico dei privati, sulla definizione degli standard dei posti letto e tasso di ospedalizzazione. Includevano inoltre la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (parametri cui le Regioni devono uniformare le prestazioni erogabili tramite il SSN), l’istituzione dell’Agenzia per il farmaco, l’attivazione della Carta sanitaria, l’introduzione dell’istituto del “commissariamento ad acta”.

Spesa per il personale

La spesa per redditi da lavoro dipendente del complesso delle Amministrazioni pubbliche è diminuita in termini di PIL, passando dal 12 per cento circa del 1993 all'11 per cento del 2005.

Tavola III.7 – Spesa delle Amministrazioni pubbliche per redditi

	Valori assoluti	in % del PIL	in% della Spesa corrente primaria
1992	97.852	12,1	31,1
1993	99.702	12,0	30,2
1994	101.939	11,6	29,9
1995	103.940	11,0	29,9
1996	113.378	11,3	30,2
1997	120.411	11,5	30,5
1998	115.740	10,6	28,4
1999	118.916	10,6	28,1
2000	124.306	10,4	28,0
2001	131.647	10,5	28,0
2002	137.621	10,6	27,8
2003	144.749	10,8	27,7
2004	149.609	10,8	27,4
2005	155.533	11,0	27,5

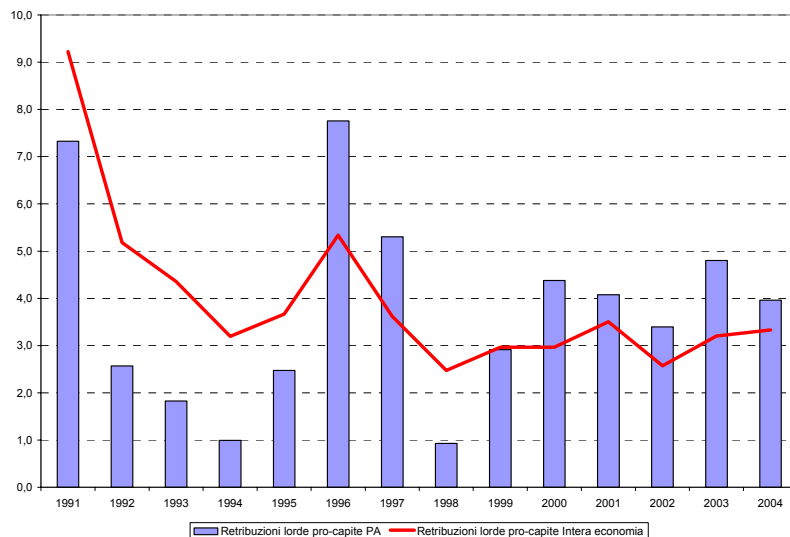
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT.

Tale andamento ha rispecchiato i numerosi interventi che hanno interessato il settore. Dopo il blocco degli automatismi (1992), una riforma organica è stata introdotta nel 1993, al fine di allineare il rapporto di lavoro per la maggior parte delle categorie dei dipendenti pubblici a quello privato e rafforzare il controllo sulla dinamica delle retribuzioni. Gli interventi a carattere strutturale prevedevano la regolazione dei contratti su scala nazionale, l'introduzione di una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane, l'istituzione di un sistema di valutazione del personale basato sull'efficienza. La riforma del sistema è stata affiancata da soluzioni di impatto immediato riproposte nelle manovre finanziarie annuali, quali la programmazione degli organici, il blocco del *turnover*, il rinvio dei rinnovi contrattuali e il contenimento delle retribuzioni.

Tali soluzioni non hanno, tuttavia, comportato un cambiamento nelle dinamiche di fondo. L'occupazione, pari nel 1990 a 3 milioni e 530 mila unità, dopo essersi ridotta di circa 130 mila unità nell'arco di dieci anni, ha ripreso ad aumentare nell'ultimo quinquennio, recuperando nel 2005 il livello iniziale.

Contestualmente, la crescita delle retribuzioni pro-capite pubbliche, che pur con alcune discontinuità si era mantenuta inferiore rispetto a quella dell'intera economia fino al 1999, negli anni successivi ha sopravanzato quella complessiva.

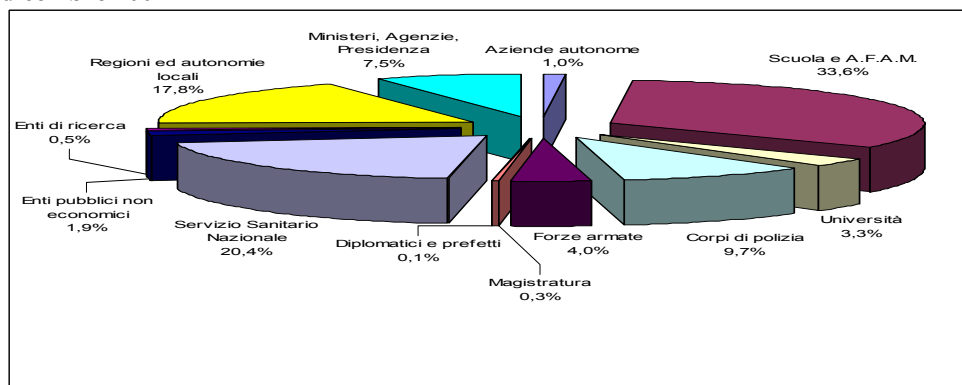
Figura III.15 – Retribuzioni lorde pro capite



Fonte: ISTAT, contabilità nazionale. Dati per il 2005 non comparabili.

Una mappatura effettuata di recente dalla Ragioneria Generale dello Stato sul pubblico impiego evidenzia che circa il 95 per cento è a tempo indeterminato e che le quote più elevate si rilevano nei comparti della Scuola, della Sanità, delle Regioni e Autonomie locali. Negli anni più recenti, il personale con contratto di lavoro flessibile risulta in crescita (+14,6 per cento nel triennio), in particolare nei comparti Sanità, Regioni e Autonomie locali e Ministeri.

Figura III.16 — Distribuzione percentuale del personale a tempo indeterminato nei comparti al 31 dicembre 2004



Fonte: MEF-RGS. Elaborazioni su dati Conto annuale 2002-2003-2004.

L'analisi dei dati sulla spesa complessiva del personale secondo la classificazione funzionale evidenzia una concentrazione degli oneri nei servizi a carattere individuale (sanità ed istruzione) che rimane sostanzialmente costante nel periodo intorno ad un valore del 61 per cento, con una diminuzione per l'istruzione ed un aumento per la sanità.

Tavola III.8 – Spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche per funzioni (composizione percentuale)

	Servizi ad uso collettivo				Servizi a carattere individuale				
	Servizi generali	Difesa, ordine pubbl. e sicurezza	Altri	Totale	Sanità	Istruzione	Altri	Totale	Totale generale
1992	11,0	20,2	7,1	38,2	19,7	37,0	5,1	61,8	100,0
1993	10,7	21,2	7,0	38,8	19,7	36,6	4,8	61,2	100,0
1994	10,6	21,9	6,8	39,3	19,6	36,3	4,8	60,7	100,0
1995	10,3	22,0	7,0	39,2	19,6	36,3	4,9	60,8	100,0
1996	10,9	21,8	6,7	39,3	19,5	36,3	4,9	60,7	100,0
1997	11,2	21,2	6,6	39,0	20,5	35,6	4,9	61,0	100,0
1998	11,7	21,0	6,5	39,2	20,0	35,7	5,0	60,8	100,0
1999	11,8	20,8	6,3	38,9	20,3	35,9	5,0	61,1	100,0
2000	11,3	20,5	6,2	38,0	21,4	35,3	5,2	62,0	100,0
2001	11,5	20,2	6,0	37,8	21,6	34,9	5,7	62,2	100,0
2002	11,8	20,1	6,0	37,9	21,5	35,0	5,6	62,1	100,0
2003	11,8	21,0	5,8	38,7	20,5	35,0	5,7	61,3	100,0
2004	12,4	20,1	6,1	38,6	21,9	33,7	5,8	61,4	100,0

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT.

Lo Stato ha investito in istruzione, formazione e ricerca universitaria una quota di PIL pari al 4,8 per cento nella media del periodo 1994-2003.

Nonostante questi investimenti, un ammontare annuo di ore dedicate all'istruzione tra i più elevati in Europa e costi complessivi (spesa per studente, rapporto studenti/docenti) altrettanto elevati, un confronto con gli altri Paesi dell'area UE incentrato su indicatori di *performance* vede l'Italia in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la conoscenza e la professionalità acquisita dagli studenti alla fine della scuola obbligatoria (indicatore PISA).

Tavola III.9 – Indicatori del settore dell'istruzione

	Indicatore di "performance" PISA (1)	Spesa per studente (2)	Totale ore per anno (3)	Rapporto studenti/docenti (4)
Austria	514	8.504	1.148	-
Belgio	508	6.444	1.075	9,7
Danimarca	497	7.626	890	12,8
Finlandia	540	5.863	808	13,8
Francia	507	7.152	1.042	12,5
Germania	487	6.603	903	15,2
Grecia	460	2.904	1.064	10,7
Irlanda	514	4.383	891	-
Italia	473	6.518	1.020	10,3
Lussemburgo	436	-	-	9,2
Paesi Bassi	-	-	1.067	17,1
Portogallo	456	5.181	842	9,0
Spagna	487	4.864	845	11,9
Svezia	513	5.911	741	14,1
Regno Unito	528	5.608	940	14,8
<i>Media</i>	<i>500</i>	<i>5.595</i>	<i>932</i>	<i>14,4</i>

Fonte: OCSE

(1) Media della performance dell'indicatore PISA (Programme for International Student Assessment) 2000.

(2) Spesa annua per l'istruzione per studente in dollari PPPs.

(3) Tempo, in ore per anno, per studenti dai 12 ai 14 anni nelle istituzioni pubbliche.

(4) Rapporto tra studenti e docenti nelle istituzioni pubbliche e private (scuole secondarie).

Finanza decentrata

Negli ultimi anni la dimensione e l'incidenza dei flussi di entrata e di spesa degli enti decentrati si sono accresciute anche a causa del progressivo trasferimento di funzioni e competenze amministrative a livello locale.

La quota delle uscite delle Amministrazioni Locali in rapporto al PIL è cresciuta dal 12,2 per cento del 1980 al 14,8 per cento del 2004. In particolare, le uscite hanno mostrato un andamento decrescente fino al 1995, mantenendosi intorno a un livello medio di incidenza del 25 per cento rispetto alla spesa complessiva, e successivamente crescente dal 1996 fino al 2004, in coincidenza con i primi interventi normativi di decentramento delle funzioni amministrative.

Attualmente la spesa decentrata ammonta a circa il 30 per cento della spesa totale della pubblica amministrazione. Di questo 30 per cento, il 44 per cento è costituito dalla spesa sanitaria (gestita quasi per intero dalle Regioni), il 16 dagli affari economici, il 10 dall'istruzione e il 5,4 dalle abitazioni e l'assetto del territorio.

Nel periodo 1990-2004, sul versante delle entrate si è riscontrata una evoluzione in rapporto al PIL analoga a quella delle uscite, in flessione fino al 1995 e in successiva ripresa dal 1996 al 2004, raggiungendo livelli più alti rispetto al 1990. La quota di entrate proprie delle Amministrazioni locali ha evidenziato una crescita costante fino a risultare più che raddoppiata alla fine del periodo (da meno del 4 per cento del 1990 a oltre l'8 per cento del 2004). Su tale andamento hanno influito l'introduzione di tributi propri (l'istituzione dell'ICI nel 1993 e dell'IRAP nel 1997) e l'assegnazione agli enti decentrati di interi tributi (tasse automobilistiche affidate completamente alle Regioni), di quote di tributi nazionali (addizionali regionali e comunali all'IRPEF) e altri tributi minori, determinando nel complesso una significativa crescita della pressione fiscale a livello decentrato.

DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

A partire dagli anni '90 il processo di trasferimento di funzioni e competenze amministrative dallo Stato a Regioni ed enti locali ha conosciuto una accelerazione in coincidenza con il riconoscimento di un grado crescente di autonomia e reinsediabilizzazione alle Amministrazioni Locali.

La legge 59/1997 ha costituito il primo passo verso l'attuazione di un concreto decentramento amministrativo, disponendo una serie di deleghe legislative per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Con il decreto legislativo 112/1998 è stata affermata la regola generale dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale e dell'intervento dello Stato in via residuale. Con tale intervento normativo sono state devolute agli enti territoriali le competenze amministrative nei seguenti settori: sviluppo economico e attività produttive (artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, fiere, mercati e commercio, turismo, agricoltura e pesca), territorio, ambiente e infrastrutture (territorio e urbanistica, edilizia residenziale pubblica, tutela paesaggistica e ambientale, inquinamento, risorse idriche, opere pubbliche, viabilità, trasporti, protezione civile), servizi alla persona e alla comunità (tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, mercato del lavoro, attività culturali e sportive), polizia amministrativa regionale e locale.

La legge costituzionale del 2001 di riforma del titolo V della Costituzione ha confermato il quadro delle competenze e delle funzioni attribuite agli enti decentrati, rafforzandone l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria. Nello specifico il nuovo art. 118 della Costituzione ha disposto che gli enti locali siano titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale.

Di pari passo con la crescita delle competenze amministrative è stata attribuita agli enti territoriali una maggiore autonomia in campo finanziario e tributario.

Il decreto legislativo 56/2000 ha introdotto le prime disposizioni in materia di federalismo fiscale, prevedendo una serie di misure volte a delineare un nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario articolato non più su trasferimenti statali, ma su tributi propri e compartecipazione ai tributi erariali, innanzitutto tramite

l'attribuzione di una quota di gettito IVA imputabile direttamente al territorio regionale.

Il nuovo art. 119 della Costituzione ha raccolto tale impostazione riconoscendo a regioni ed enti locali autonomia finanziaria in materia di entrate e di spese. Le fonti di finanziamento previste dal testo costituzionale comprendono: tributi ed entrate proprie, partecipazioni al gettito di tributi erariali, un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico e la coesione e la solidarietà sociale.

Attualmente il sistema tributario regionale si compone principalmente delle seguenti voci: IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), addizionale regionale all'IRPEF, partecipazione all'IVA, oltre a una serie di tributi minori (partecipazione all'accisa sulla benzina, tassa per il diritto allo studio universitario, tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi e assimilati, imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). Sul versante delle spese, la quota largamente prevalente è costituita dai trasferimenti (pari nel 2005 all'89,1 per cento del totale), all'interno dei quali il peso più rilevante è occupato dai trasferimenti alla sanità, pari nel 2005 al 79,9 per cento del totale dei trasferimenti.

Per quanto riguarda gli enti locali, l'art. 149 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali) ha elencato le risorse finanziarie di province e comuni: imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, trasferimenti erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, altre entrate proprie anche patrimoniali, risorse per investimenti.

Attualmente il sistema tributario comunale si compone principalmente dei seguenti tributi: I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), addizionale IRPEF, trasferimenti erariali e regionali, T.A.R.S.U. (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Il sistema tributario provinciale si articola principalmente sull'IPT (imposta provinciale di trascrizione), sui trasferimenti erariali e regionali e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, oltre a una serie di tributi minori.

Sul versante delle spese degli enti locali, la quota prevalente è costituita dai consumi intermedi (pari nel 2005 al 45,3 per cento del totale), seguita dai redditi da lavoro dipendente (pari nel 2005 al 33,9 per cento) e dai trasferimenti (pari nel 2005 al 12,3 per cento), all'interno dei quali il peso più rilevante è occupato dai trasferimenti alle famiglie.

L'accrescersi dell'impatto economico-finanziario delle Amministrazioni Locali ha reso necessario un maggiore coordinamento fra livelli amministrativi centrali e periferici per rendere la dinamica dei flussi finanziari degli enti territoriali coerente con l'andamento dei saldi di finanza pubblica e con il rispetto degli obblighi di convergenza concordati in sede comunitaria. In tale contesto, è nato nel 1999 il Patto di Stabilità Interno che prevede l'imposizione di tetti alla crescita del disavanzo e/o di talune tipologie di spese a carico delle amministrazioni locali e, nel contempo, dispone un sistema di incentivi e sanzioni nei confronti dei destinatari in relazione al raggiungimento o al mancato conseguimento degli obiettivi concordati.

L'applicazione del Patto non ha finora raggiunto gli esiti sperati a causa della difficile conciliazione delle esigenze di una pluralità di livelli di governo che chiedono una crescente autonomia. Inoltre, l'imposizione di tetti alla spesa in termini di crescita percentuale anziché di limiti sui saldi come originariamente previsto, ha ridotto i margini di flessibilità a disposizione degli enti territoriali nella gestione del bilancio.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) è un meccanismo introdotto con la Legge Finanziaria 1999 che si propone di contemperare la crescente autonomia finanziaria degli enti territoriali con il rispetto dei vincoli di bilancio concordati in sede europea. L'art. 28 della legge n. 448 del 1998 (Finanziaria 1999) ha stabilito infatti che le regioni, le province autonome, le province, e i comuni e le comunità montane concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, assunti dall'Italia con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.

Il Patto, sottoposto a revisione annuale in sede di Legge Finanziaria, nel corso del tempo ha conosciuto adattamenti per quanto riguarda la tipologia delle amministrazioni interessate, la definizione degli obiettivi da raggiungere e la struttura degli incentivi e delle sanzioni.

Nel primo triennio di applicazione 1999-2001 il PSI ha prescritto gli obiettivi da raggiungere (vale a dire il miglioramento del saldo finanziario e la riduzione del rapporto debito/PIL) senza fornire indicazioni sulle modalità o sugli strumenti per il conseguimento dei risultati.

La Finanziaria 2002 ha ridotto la flessibilità del Patto introducendo l'imposizione di un tetto alle spese correnti in aggiunta al vincolo del saldo di bilancio.

La Finanziaria 2003 ha introdotto aspetti innovativi consistenti principalmente nella previsione di forme di controllo statale ad opera del Ministero dell'Economia e della Corte dei Conti per la verifica del conseguimento degli obiettivi, nell'ampliamento dei compiti degli organi di controllo interno (collegio dei revisori dei conti) e nel rafforzamento del sistema di monitoraggio e del sistema sanzionatorio a carico degli enti inadempienti.

La Finanziaria 2005 ha introdotto due novità rilevanti: il criterio del controllo della dinamica della spesa anziché del saldo finanziario, e l'inclusione della spesa in conto capitale nella definizione della spesa complessiva.

La Finanziaria 2006 ha introdotto ulteriori novità in quanto ha previsto come criterio un tetto alla crescita della spesa di tutte le amministrazioni, compresa la spesa in conto capitale, sulla base della spesa storica di ogni singolo ente. Per il triennio 2006-2008 è stata inoltre prevista una diversificazione dei vincoli a seconda che si tratti di spese correnti o spese in conto capitale.

L'analisi della dinamica della finanza decentrata risente della discrepanza nelle rilevazioni contabili attualmente adottate ai diversi livelli territoriali di governo che impedisce comparazioni spaziali e temporali dotate di significatività. Gli schemi di contabilità in uso presso gli enti territoriali rappresentano un miglioramento rispetto alla situazione preesistente all'entrata in vigore del decreto legislativo 77/1995 (che ha introdotto una articolazione più razionale del conto economico e l'esposizione delle spese sostenute per centro di costo), ma le classificazioni impiegate risultano ancora fra loro discordanti e non immediatamente convertibili in quelle adottate a livello nazionale. Ai fini di una rilevazione attendibile delle tendenze in atto nella finanza decentrata e di un adeguato monitoraggio dei flussi contabili delle Amministrazioni Locali si rende quindi necessaria una maggiore armonizzazione contabile.

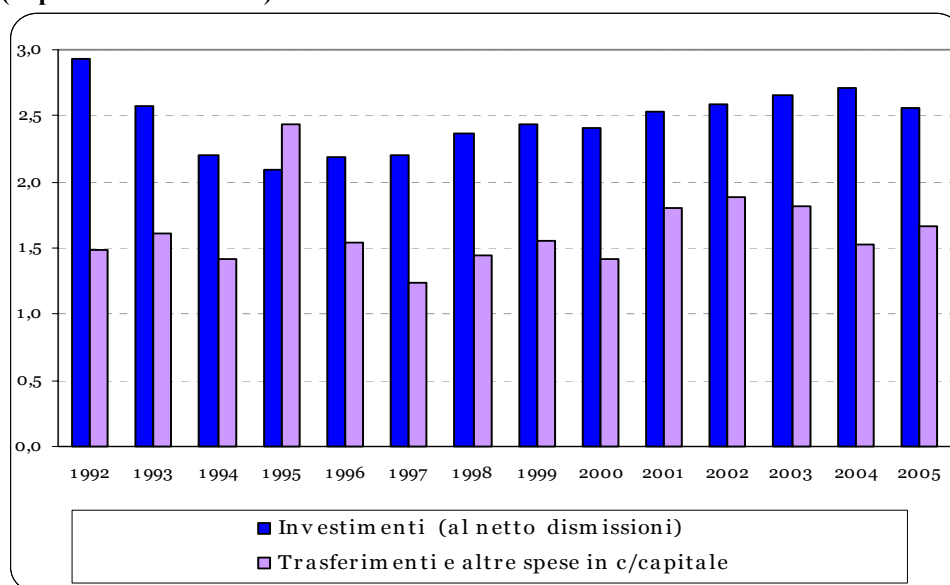
Spesa in conto capitale

Tra il 1992 e il 1997 la spesa in conto capitale, al netto delle dismissioni, è passata in termini di PIL dal 4,4 per cento al 3,4 per cento⁴; l'ingresso nell'area Euro insieme al gruppo di testa ha comportato una forte stretta di cassa nel 1997, con una riduzione imputabile per sette decimi di punto agli investimenti diretti⁵. A partire dal 1998 si realizza un graduale recupero che consente alla spesa in conto capitale di raggiungere a fine decennio il 4 per cento circa del PIL e a superarlo successivamente giungendo al 4,5 nel 2002 (anche per la riclassificazione degli apporti al capitale delle FS). Infine, in presenza di una accentuazione degli squilibri di finanza pubblica nel biennio 2004-2005, si evidenzia una nuova contrazione delle risorse destinate alla spesa in conto capitale, che a fine periodo si colloca al 4,2 per cento del PIL.

⁴ Oltre agli incassi da vendita e cartolarizzazione degli immobili (che per le norme del SEC 95 vengono contabilizzata in riduzione degli investimenti fissi) ci sono poi altre voci di spesa classificate come spesa in conto capitale ma che hanno una natura diversa rispetto all'aumento di dotazione di capitale fisso e di sviluppo come, ad esempio: i proventi dell'UMTS, il rimborso concessioni governative pregresse, la cancellazione dei crediti esteri, l'indennizzo a SCIP per lo sconto su immobili, ecc..

⁵ Nel 1995 il valore della spesa in conto capitale aumenta in misura anomala poiché viene classificata nei trasferimenti di capitale a famiglie la spesa di una sentenza della Corte Costituzionale relativa alle integrazioni al minimo delle pensioni.

**Figura III.17 – Spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione
(in percentuale del PIL)**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per il 1995 i valori contengono la copertura degli oneri di una sentenza della Corte Costituzionale.

L'analisi delle principali componenti di spesa fa rilevare una diversa dinamica fra gli investimenti diretti (al netto delle dismissioni), che nel 2005 rimangono ad un livello inferiore a quello del 1992 e i trasferimenti in conto capitale⁶, che si mantengono su un livello analogo a quello di inizio periodo.

Nel confronto con gli altri Paesi dell'Unione Europea, l'Italia evidenzia, dal punto di vista dimensionale, una spesa in conto capitale al netto delle cartolarizzazioni in linea con la media dell'area, con valori intorno al 4 per cento del PIL⁷.

⁶ Comprensivi dei contributi agli investimenti e di altre voci di spesa.

⁷ A partire dal 2001 è stato incluso nei conti il finanziamento al Gruppo Ferrovie, precedentemente non considerato, con una incidenza sul PIL che varia tra 0,3 punti percentuali del 2001 e 0,2 del 2005.

**Tavola III.10 — Spesa in conto capitale nei Paesi Europei
(in percentuale del PIL)**

PAESI	2001		2002		2003		2004		2005	
	Investimenti	Trasferimenti e altre spese in c/c	Investimenti	Trasferimenti e altre spese in c/c	Investimenti	Trasferimenti e altre spese in c/c	Investimenti	Trasferimenti e altre spese in c/c	Investimenti	Trasferimenti e altre spese in c/c
Belgio	1,7	0,9	1,7	0,9	1,6	1,5	1,6	0,7	1,8	0,9
Germania	1,7	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,3	1,5
Grecia	3,9	2,7	3,7	2,0	4,1	2,2	4,2	2,3	3,5	1,5
Spagna	3,3	1,4	3,5	1,3	3,6	1,1	3,4	1,7	3,6	1,3
Francia	3,0	0,8	2,9	0,8	3,1	1,0	3,1	0,9	3,3	1,0
Irlanda	4,2	1,2	4,2	0,9	3,8	0,9	3,6	0,7	3,4	0,6
Italia	2,4	1,8	2,4	1,9	2,5	1,8	2,6	1,5	2,5	1,7
Lussemburgo	4,3	-0,5	4,8	1,3	4,6	1,3	4,4	1,6	4,7	1,8
Olanda	3,3	0,8	3,5	0,7	3,4	0,8	3,1	0,6	3,0	0,6
Austria	1,1	2,5	1,3	2,3	1,2	2,3	1,1	2,5	1,1	2,5
Portogallo	3,9	1,5	3,5	0,7	3,1	1,1	3,0	1,5	3,1	1,5
Finlandia	2,6	0,5	2,7	0,4	2,9	0,2	2,9	0,3	2,8	0,1
Danimarca	1,9	0,7	1,8	0,6	1,6	0,6	1,9	0,5	1,7	0,5
Svezia	3,0	0,1	3,2	0,2	3,1	0,2	3,0	0,1	3,0	0,2
Gran Bretagna	1,4	0,6	1,5	0,6	1,6	0,7	1,8	0,7	2,0	0,8
UE 12	2,5	1,4	2,4	1,3	2,5	1,4	2,4	1,3	2,4	1,3
UE 15	2,3	1,2	2,2	1,2	2,4	1,2	2,3	1,2	2,4	1,2

Fonte: Commissione europea (maggio 2006).

N.B. Dati corretti per gli incassi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS contabilizzati a riduzione dei "Trasferimenti e altre spese in c/c" nel 2001 in Belgio, Grecia, Francia e Danimarca; nel 2002 in Francia e Irlanda.

Per l'Italia sono stati aggiunti gli introiti derivanti dalle dismissioni immobiliari effettuate tramite operazioni di cartolarizzazione contabilizzate, secondo il SEC95, a riduzione degli investimenti pari rispettivamente a 8,8 miliardi di euro nel 2002, 1,0 nel 2003, 3,3 nel 2004 e 1,3 nel 2005.

Nell'ottica di un rilancio della politica infrastrutturale, sono state adottate norme di semplificazione delle procedure amministrative ed è stato introdotto uno strumento giuridico innovativo (Legge Obiettivo nel 2001) finalizzato ad accelerare il processo autorizzativo delle infrastrutture pubbliche, con un maggiore coinvolgimento di capitali privati. Nell'ambito del programma predisposto in attuazione della Legge Obiettivo e con specifica deliberazione del CIPE sono state individuate nel periodo 2001-2005 le infrastrutture di preminente interesse nazionale⁸. Ulteriori opere infrastrutturali da parte dei grandi investitori (Ferrovie ed ANAS), che si avvalgono dei trasferimenti dello Stato, sono state finanziate nell'ambito di Contratti di programma⁹ ovvero attraverso specifici intermediari finanziari (ISPA).

L'analisi dei dati relativi alla spesa in conto capitale secondo i principali livelli di governo (Amministrazioni Centrali e Decentrate) consente di evidenziare alcune

⁸ Nel periodo 2001-2005 sono stati approvati (con circa 150 delibere) progetti per un valore di circa 72 miliardi e sono stati assegnati 7,4 miliardi circa a carico della Legge Obiettivo.

⁹ Per quanto riguarda il Gruppo Ferrovie, nell'ambito del CdP 2001-2005 sono inclusi investimenti infrastrutturali per un importo di circa 53 miliardi e sono stati conseguiti finanziamenti, nel periodo 2001-2005, tramite apporto al capitale sociale pari a circa 21,7 miliardi. Il sistema AV/AC è stato finanziato tramite ISPA per un importo pari a 36 miliardi a decorrere dal 1/1/2003 (in precedenza i finanziamenti sono stati disposti nell'ambito del CdP con la RFI). Per quanto riguarda l'ANAS, il CdP 2003-2005 ha individuato gli interventi da realizzare prioritariamente, nei limiti delle risorse stanziare nell'ambito del Piano pluriennale 2003-2012.

tendenze. La spesa delle Amministrazioni centrali si riduce dall'1,8 per cento del PIL nel 2002 all'1,5 nel 2005, a causa per lo più di una compressione dei contributi agli investimenti (prevalentemente incentivi alle imprese)¹⁰. A carico delle Amministrazioni locali si verifica un mantenimento del livello di spesa in termini reali intorno al 2,6-2,7 per cento del PIL. Nel 2005 si rileva una battuta d'arresto della componente locale degli investimenti fissi (pari a quasi la metà del totale della spesa in conto capitale), che passa dal 2,1 per cento del PIL del 2004 all'1,9.

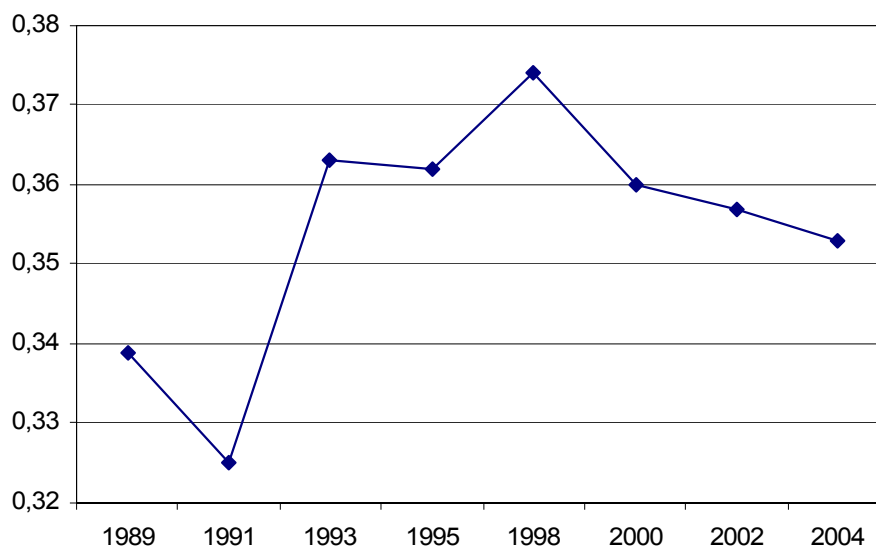
¹⁰ In particolare, il credito d'imposta agli investimenti, fruito dalle imprese in sede di dichiarazione dei redditi mediante le "compensazioni", dopo un aumento nei primi mesi del 2002 è stato bloccato per il raggiungimento dei limiti di copertura e la fase successiva si è caratterizzata con una incertezza sui correttivi normativi. Il credito d'imposta, istituito con la Legge Finanziaria 2001 (L. 388/2000 art. 8), è stato modificato con il D.L. 138/2002, e ulteriormente corretto con l'art 62 della 289/2002 che ha introdotto l'obbligo di prenotazione, un tetto finanziario delle compensazioni e un percorso temporale per l'esecuzione degli investimenti programmati. Si è intervenuti anche successivamente fino alla Legge Finanziaria per il 2006 con il meccanismo del "riutilizzo delle risorse liberate". Analogamente il credito d'imposta all'occupazione e gli incentivi mediante i bandi della Legge 488/92 hanno subito correttivi e rallentamenti nei meccanismi di assegnazione.

III.3 Equità sociale

Coniugare la crescita economica con il risanamento delle finanze pubbliche e l'equità sociale è la base per assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo.

Assorbiti gli effetti della crisi economica dei primi anni novanta, nel corso degli ultimi dieci anni la distribuzione del reddito in Italia è risultata stabile, con una progressiva, seppure modesta, riduzione del grado di disuguaglianza nei primi anni 2000.

Figura III.18 – Distribuzione del reddito: Indice di concentrazione di Gini



Nota: Una riduzione dell'indice significa una diminuzione della polarizzazione dei redditi

Fonte: Banca d'Italia

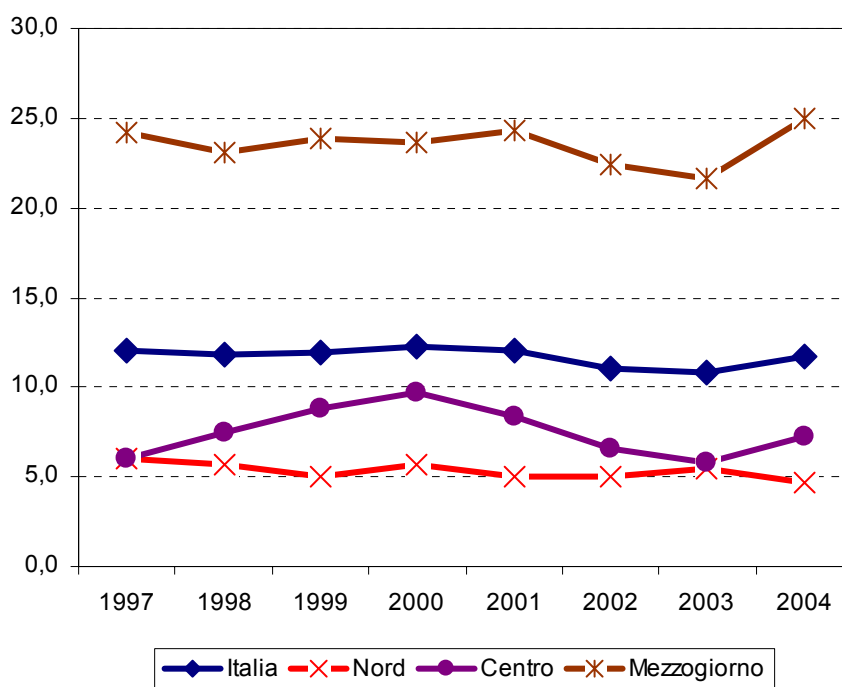
L'equità sociale deve essere valutata anche con riguardo alla diffusione delle situazioni di indigenza.

A tale proposito sono disponibili misure d'incidenza della povertà in termini relativi ed assoluti, nonché una misura di povertà "soggettiva"¹¹.

¹¹ Le misure d'incidenza della povertà relativa e assoluta sono fornite annualmente dall'ISTAT. L'istituto di statistica europeo, Eurostat, fornisce una misura d'incidenza della povertà in termini relativi. Dal 1991 l'ISAE misura la percezione della povertà da parte delle famiglie o "povertà soggettiva" che confronta in maniera indiretta le informazioni fornite dagli intervistati sul proprio reddito familiare con il reddito ritenuto soggettivamente "necessario per vivere senza lussi ma senza privarsi del necessario.

Con riferimento al primo indicatore, l'incidenza della povertà relativa sul totale delle famiglie italiane è rimasta intorno al 12 per cento nella seconda metà degli anni novanta, per poi diminuire leggermente nel biennio 2002-2003 e tornare ad aumentare sensibilmente nel 2004, secondo i dati forniti dall'ISTAT. Sul risultato nazionale influiscono in modo determinante le tendenze negative delle aree del Mezzogiorno¹².

Figura III.19 – Povertà relativa per ripartizione geografica. Anni 1997-2004 (valori percentuali)



Fonte: ISTAT

Nel periodo 1997-2003 l'incidenza della povertà relativa rimane stabile intorno al 5,5 per cento nel Nord, ad un livello leggermente superiore nel Centro, mentre nel Mezzogiorno risulta in media intorno al 23 per cento. Nel 2004, gli squilibri aumentano: mentre il Mezzogiorno ed il Centro registrano un sensibile aumento della povertà relativa, il Nord mostra un miglioramento. Gli scivolamenti in povertà colpiscono in particolare i bambini al Sud e le donne al Nord.

Se si estende l'analisi anche alla tipologia familiare risulta che l'incidenza della povertà relativa aumenta con l'aumentare del numero di figli. Nel 2004, l'acuirsi dei divari territoriali ha riguardato tutte le tipologie familiari.

¹² Tale andamento potrebbe, almeno in parte, dipendere da difetti nella metodologia di calcolo utilizzata dall'ISTAT che non coglie pienamente le diversità nei livelli del costo della vita.

**Tavola III.11 – Incidenza di povertà relativa per tipologia familiare
(media anni 2001-2004 – valori percentuali)**

Tipologia familiare	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia
coppia con 1 figlio	3,6	5,4	19,2	8,5
coppia con 2 figli	5,2	7,8	22,5	13,1
coppia con 3 o più figli	10,1	*	31,8	23,1

** Il dato non è significativo per la scarsa numerosità del campione*

Fonte: ISTAT

Secondo l'indicatore prodotto da Eurostat, che considera povere le famiglie che si collocano al di sotto di una soglia corrispondente al 60 per cento del reddito mediano disponibile, l'incidenza della povertà relativa in Italia nel 2004 si collocava al 19 per cento dopo i trasferimenti sociali, contro il 14 ed il 16 per cento rispettivamente di Francia e Germania.

Nel nostro paese la spesa pensionistica, quindi, ha avuto un ruolo importante nel migliorare la condizione di vita degli anziani. Al contrario, altri gruppi sociali non hanno ottenuto un sostegno paragonabile (contrariamente a quanto avviene in quasi tutti i paesi europei).

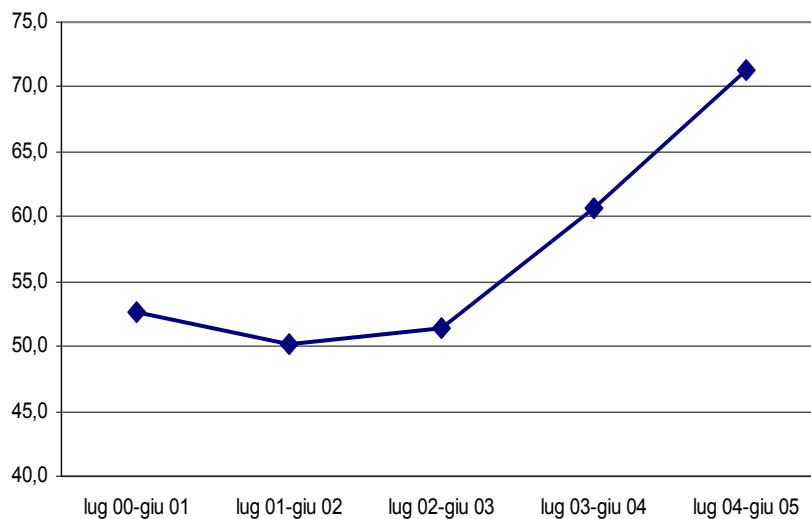
Queste misure di povertà vanno prese con molta cautela in quanto fanno riferimento al consumo e/o al reddito mediano del paese e quindi descrivono la situazione di disagio economico soltanto in termini relativi. E' opportuno quindi affiancare a questi indicatori anche una misura in termini non relativi ma assoluti, che, sostanzialmente, prende in considerazione le situazioni più gravi.

Le stime dell'ISTAT sull'incidenza della povertà assoluta segnalano una riduzione tra il 1999 (4,8 per cento) e il 2002 (4,2 per cento), probabilmente dovuta agli effetti di alcuni provvedimenti di politica economica a beneficio delle fasce di popolazione più disagiate (quali l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori, l'assegno di maternità, la sperimentazione del Reddito Minimo). Dati più recenti non sono ancora disponibili. In media, negli anni 1997-2002, le famiglie "assolutamente povere" sono circa il 4,5 per cento del totale.

Infine, secondo l'indicatore ISAE di percezione della povertà soggettiva", dal 2000 al 2003 il 50 per cento circa degli intervistati riteneva il proprio reddito familiare insufficiente per una vita "dignitosa". Tale percentuale è andata aumentando successivamente come conseguenza di un forte incremento nella valutazione del "reddito necessario", riflettendo in un primo momento la divaricazione tra inflazione

effettiva e quella percepita. Nell'ultimo periodo di rilevazione (luglio 2004-giugno 2005) circa due famiglie su tre si sono dichiarate "soggettivamente" povere.

Figura III.20 – Incidenza della povertà soggettiva



Fonte: ISAE

IV – STRATEGIA 2007-2011: CRESCITA, RISANAMENTO, EQUITÀ

Il programma sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento, fondato a sua volta su quello della coalizione, costituisce la base della politica economico finanziaria presentata in questo Documento. Nella procedura di bilancio italiana, la funzione istituzionale del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria è di fissare un'ancora alla preparazione della decisione annuale di bilancio che si articola nella Legge finanziaria e nella Legge di bilancio. Esso la fissa nella forma di saldi di finanza pubblica che, una volta adottati dal Parlamento, costituiscono il vincolo entro cui deve muoversi tutta la successiva “sessione di bilancio” che determina il complesso dell'entrata e della spesa.

Questo Documento pone quel vincolo in una duplice prospettiva: quella di un arco temporale pluriennale, per il quale qui si è scelta l'intero periodo di legislatura 2007-2011; quella delle azioni e degli obiettivi di governo, per le quali si fa riferimento ai tre obiettivi di fondo della crescita, del risanamento e dell'equità.

Il quadro tracciato nel capitolo precedente evidenzia che l'economia italiana ha un serio problema di crescita. Dopo essersi sviluppata per alcuni decenni a ritmi molto superiori a quelli dell'area europea nella quale si è progressivamente integrata, l'Italia ha accumulato, dalla metà degli anni novanta, un ritardo di crescita, che accentua l'instabilità macroeconomica e il disagio sociale. Ne risulta un intreccio perverso:

- l'andamento stagnante e talora negativo della produttività totale dei fattori, l'insufficienza dei meccanismi premianti della qualità, un contesto generale poco favorevole all'impresa e agli utenti-consumatori, l'area troppo estesa di settori protetti e privi di concorrenza frenano lo sviluppo economico e deprimono il tasso di crescita potenziale dell'economia;

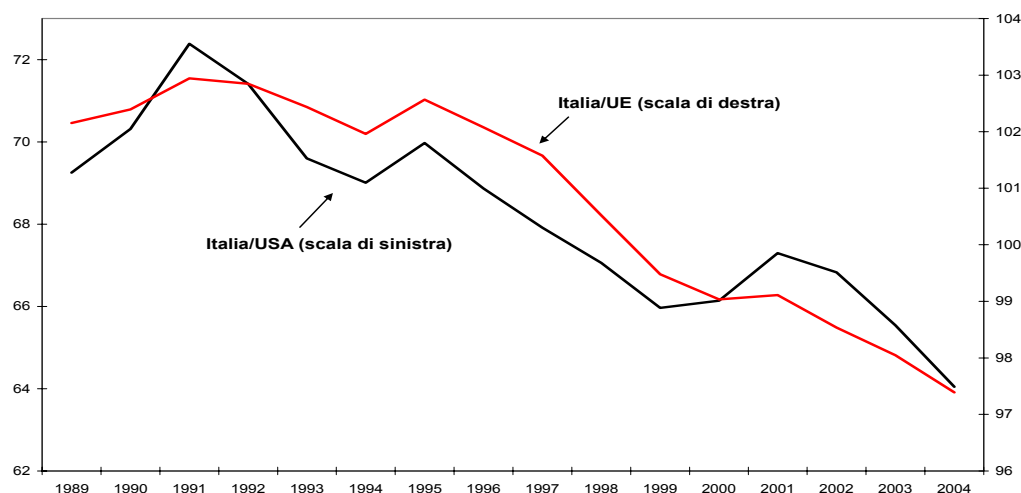
- la combinazione di alto disavanzo, riduzione del saldo primario, debito in aumento e bassa crescita mina la sostenibilità dei conti pubblici e li rende vulnerabili al prevedibile aumento dei tassi di interesse, alla pressione del mercato finanziario internazionale e al giudizio delle agenzie di rating;
- la bassa crescita, le inefficienze e distorsioni del sistema tributario, la scarsa efficacia della politica di bilancio a finalità redistribuiva, diffuse arretratezze nell'apparato amministrativo pubblico contribuiscono a un andamento insoddisfacente degli indicatori di disuguaglianza e di povertà.

IV.1 Politiche per la crescita

La politica economica, in piena armonia con le linee guida previste dalla Strategia di Lisbona, deve dunque agire simultaneamente sui tre fronti del risanamento, della promozione dello sviluppo e dell'equità perché essi sono inscindibili.

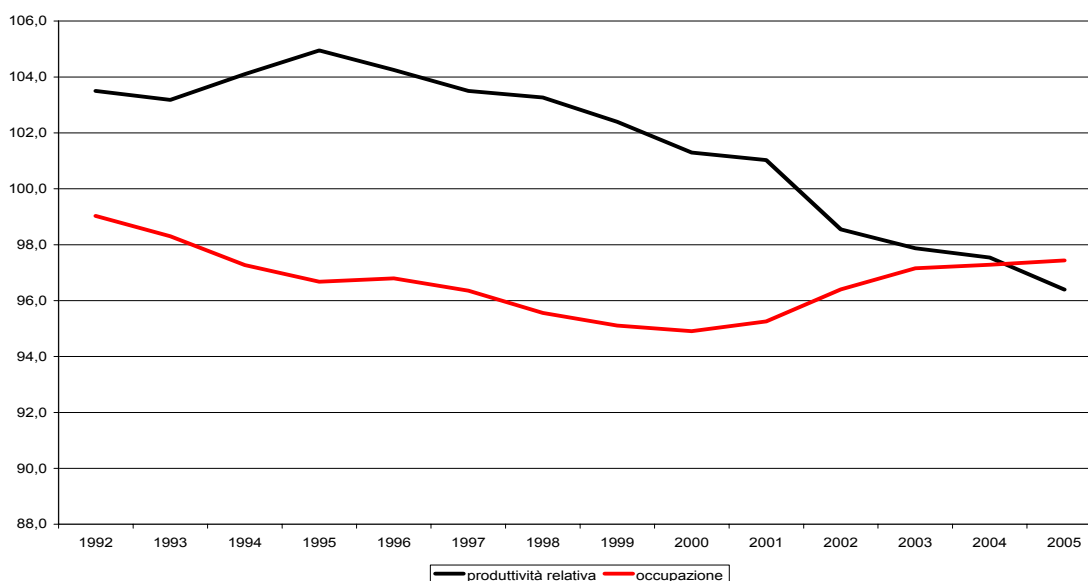
- Una crescita più rapida è indispensabile per generare le risorse necessarie al risanamento dei conti pubblici e a un aumento del benessere generale, da perseguire anche con un'azione efficace contro povertà e sofferenza sociale e al risanamento dei conti pubblici.
- Il risanamento dei conti pubblici è indispensabile per liberare finalmente il sistema delle famiglie e delle imprese dal timore paralizzante di nuovi interventi e nuovi sacrifici; solo così verrà ripristinata la fiducia necessaria per investire sul futuro e si apriranno prospettive ai giovani. L'equilibrio dei conti è anche fattore essenziale di equità: situazioni di sofferenza finanziaria colpiscono soprattutto gli strati meno protetti e più deboli e le generazioni future che non hanno voce e rappresentanza.
- Una maggiore equità è indispensabile per venire incontro a nuove forme di emarginazione sociale. Inoltre, in un regime democratico è condizione indispensabile perché vi sia sostegno politico e sociale al processo di risanamento finanziario e di rilancio della crescita. Lo sforzo di riconversione dell'economia pubblica e privata deve essere equamente distribuito e in tale processo gli strati sociali più deboli e le generazioni future debbono essere adeguatamente protetti.

L'Italia negli ultimi dieci anni ha accumulato un significativo ritardo di crescita rispetto all'Europa e agli altri paesi industrializzati. Il divario permane anche se si tiene conto del fatto che la popolazione italiana cresce meno rispetto alla media europea e soprattutto agli Stati Uniti. Il rapporto fra il reddito per abitante in Italia e quello medio europeo – entrambi espressi in parità di potere d'acquisto – registra una diminuzione continua a partire dalla seconda metà dello scorso decennio. Analoga tendenza si osserva nel confronto fra Italia e Stati Uniti.

Figura IV.1– Arretramento del reddito italiano

Fonte: Eurostat.

In larga misura, l'arretramento dell'Italia rispetto all'Europa va attribuito alla dinamica della produttività. Nel 1995, la produttività oraria è più alta, di quasi il 4 per cento, in Italia rispetto all'area dell'euro. Nel 2005, la produttività italiana si situa invece al di sotto, di tre punti percentuali, della media europea. In questi dieci anni, il tasso di crescita della produttività in Italia è pari a meno di un quarto di quello dell'area dell'euro.

Figura IV.2 – Fattori del divario: produttività oraria e tasso di occupazione (rapporto fra Italia e area dell'Euro)

Fonte: Eurostat.

A contribuire alla bassa crescita in Italia è anche l'andamento del mercato del lavoro. Il tasso di occupazione è più basso in Italia che in Europa. Inoltre, malgrado i progressi compiuti a partire dal 1997, il divario risulta più pronunciato rispetto al 1992.

Il rilancio dell'economia italiana passa dunque attraverso un nesso fondamentale: l'aumento della produttività e dell'occupazione. Nel passato, l'Italia non è riuscita a registrare un andamento favorevole per entrambe queste variabili. I periodi di forte espansione della produttività, fino all'inizio degli anni novanta, si sono accompagnati a una riduzione dei tassi di occupazione. Viceversa, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, il buon andamento dell'occupazione ha avuto come controparte una dinamica pressoché piatta della produttività.

Un'azione congiunta e compiuta di riforma sia sul mercato dei beni sia su quello del lavoro può e deve contribuire a rilanciare la dinamica della produttività e dell'occupazione. E' questa la sfida della politica economica nel prossimo quinquennio. L'aumento dell'occupazione è essenziale per rispondere alle esigenze dei giovani, delle donne e dei lavoratori più anziani, il cui tasso di attività si colloca su livelli di molto inferiori a quelli dell'Europa, un dato inaccettabile che va corretto. Il Governo si impegna nel quinquennio in un piano straordinario per i diritti e l'occupazione delle donne, dei giovani ed in genere della famiglia (cfr. Riquadri seguenti) che affronti, in un quadro organico e coerente, i vincoli che ostacolano la loro piena partecipazione alla vita economica e sociale del paese. Ma l'aumento dell'occupazione non basta. Senza crescita della produttività, i salari reali non possono che stagnare, deprimendo la domanda interna, rallentando le prospettive di crescita e accrescendo le aree di disagio sociale e povertà. Una dinamica sostenuta della produttività consente un aumento sostenibile dei salari reali e al contempo una riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto, con effetti del tutto positivi sulla competitività, sulla domanda di investimenti e di esportazioni. Una crescita più rapida faciliterebbe poi il risanamento dei conti pubblici e consentirebbe di affrontare con maggiore incisività i problemi di equità sociale e distributiva.

PIANO D'AZIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Il Governo si impegna, al fine di garantire scelte di risanamento nell'equità e nella crescita, ad avviare un piano straordinario per le pari opportunità e l'allargamento dei diritti di cittadinanza, nella convinzione che solo attraverso un'azione ad ampio raggio su fattori economici, culturali, sociali e familiari è possibile progredire in maniera significativa verso tale obiettivo.

Sul mercato del lavoro, in sintonia con l' "Anno europeo delle pari opportunità per tutti", proclamato dall'Unione europea, il governo intende promuovere provvedimenti per l'occupazione femminile, in un'ottica di incremento del relativo tasso di occupazione (secondo le indicazioni della Consiglio di Lisbona), di stabilità, di tutela della sicurezza e della dignità nei luoghi di lavoro e di uguaglianza salariale e stipendiale. In questo senso agisce la scelta di destinare la riduzione del cuneo al lavoro subordinato a tempo indeterminato, un provvedimento che favorisce in particolare l'occupazione femminile. Analogamente, il governo prevede il potenziamento delle politiche pubbliche conciliative a partire dai servizi per l'infanzia, in particolare degli asili nido, affrontando così un ostacolo di rilievo alla partecipazione femminile al mondo del lavoro.

Il Governo intende estendere l'esigibilità della tutela della maternità nei lavori precari, promuovere le azioni per l'emersione del sommerso nel campo del "lavoro di cura" e per il rilancio dell'imprenditorialità femminile. In questo quadro, si impegna a sostenere azioni e regole che, in sintonia con la riforma dell'art. 51 della Costituzione e le direttive europee, promuovano nelle Istituzioni, negli Enti, nelle professioni e nelle carriere (fino ai livelli di responsabilità più alti), il riconoscimento dei talenti, a partire dalle donne e dai giovani, investendo così nel valore e nella responsabilità della persona.

Il Governo si impegna inoltre a favorire studi, ricerche, statistiche di genere, campagne civiche al fine di promuovere una cultura di pari opportunità, di rispetto dei diritti e dei doveri civili e sociali delle persone. In questo quadro, verranno rafforzati i programmi di contrasto a tutte le forme di discriminazione, nell'ambito di una maggiore attenzione alla tutela dei diritti umani, attraverso il rilancio del ruolo del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il rafforzamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, il finanziamento adeguato dei programmi di protezione sociale nei confronti delle vittime della tratta (anche potenziando il ruolo della già esistente Commissione) e lo sviluppo di opportune azioni a favore delle vittime delle mutilazioni genitali femminili.

PIANO D'AZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Per rendere l'Italia competitiva dobbiamo scegliere di investire con forza anche sulla parte giovane del paese, sostenere e valorizzare le energie creative dei giovani. Investire nei giovani significa infatti investire nella ricchezza della nostra società di oggi e di domani.

Anche il Consiglio europeo nello scorso anno ha adottato un Patto europeo per la gioventù il cui obiettivo principale è quello di migliorare l'istruzione, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e sociale dei giovani europei, facilitando nel contempo la conciliazione fra la vita familiare e quella professionale.

Il Governo si impegna ad avviare un vero e proprio Piano Nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell'accesso dei giovani alla casa, al lavoro, all'impresa, al

credito e alla cultura. A questo fine rispondono diversi provvedimenti già adottati dal governo, tra cui la scelta di destinare la riduzione del cuneo al lavoro subordinato a tempo indeterminato (una misura che favorisce in particolare l'occupazione giovanile), l'impegno al rilancio di una politica abitativa che sostenga anche le giovani coppie e gli studenti fuori sede (come spiegato nel paragrafo sulle politiche per l'equità), la costituzione di un fondo (con la L. 233/2006) volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare il loro accesso al credito.

OBIETTIVI D'INTERVENTO PER LA FAMIGLIA

Negli ultimi anni è mancata una politica economica e sociale nel suo insieme adeguata alle responsabilità familiari, alla fornitura di servizi sociali e abitativi alle famiglie e in generale al sostegno della famiglia come luogo di esercizio delle solidarietà intergenerazionali, della cura e della tutela del benessere dei figli e degli affetti. L'obiettivo del Governo è di ridare un ruolo centrale alla famiglia, ed in particolare:

- realizzare due libertà fondamentali per i giovani, quella di rendersi autonomi dalla famiglia di origine e quella di poter costituire una propria famiglia;*
- contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare riguardo alle problematiche della famiglia;*
- ampliare il diritto per le donne di partecipare al mercato del lavoro senza rinunciare al diritto alla maternità;*
- favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare;*
- coniugare il riconoscimento delle famiglie come una espressione della socialità con il rispetto dei diritti dei singoli componenti, compresi i minori; assicurare i diritti dei bambini e delle bambine e realizzare le condizioni per una infanzia libera dal rischio della povertà e ricca di occasioni di socializzazione e di crescita è un dovere di cittadinanza;*
- tutelare il benessere e la salute dell'infanzia e dell'adolescenza garantendo un organico e integrato intervento di protezione materno-infantile finalizzando a tale scopo una azione di messa in rete di tutti gli interventi sociali, sanitari e educativi che si rendano necessari;*
- favorire una vecchiaia attiva, inserita nella rete delle relazioni affettive, familiari e sociali, assicurando al contempo l'assistenza a chi ne ha bisogno.*

Perseguire questi obiettivi è parte essenziale della costruzione di un welfare dello sviluppo umano, di una società più libera e solidale. Ed è essenziale anche per riaprire una prospettiva di crescita economica stabile.

I processi di sviluppo sfuggono in larga misura al controllo della politica economica. Questa, tuttavia, può agevolare o ostacolare la crescita a seconda di come svolge i suoi compiti essenziali. La agevola se fornisce i beni e servizi pubblici essenziali con efficacia ed economia di costo, se favorisce la stabilità economica e finanziaria, se promuove la concorrenza e la flessibilità dei mercati. Spetta allo Stato di

definire una struttura stabile ed efficace di regole nel campo dei diritti di proprietà, di accrescere l'efficienza del sistema giudiziario e di quello della sicurezza, di migliorare la qualità dei servizi collettivi, e, in generale, di creare condizioni che favoriscano l'investimento in capitale fisico e umano da parte di imprese e famiglie. Gli effetti di queste politiche di regola si esplicano nel tempo, ma frutti significativi possono essere ottenuti anche in tempi brevi. Di qui l'urgenza dell'avvio del processo di riforma.

L'Italia sconta in confronto agli altri paesi industrializzati una specializzazione settoriale sbilanciata verso i settori a bassa intensità di capitale umano e una struttura dimensionale squilibrata dagli ostacoli che frenano la crescita delle imprese minori. Tali caratteristiche riflettono, oltre che antiche inefficienze del mercato dei capitali, una insufficiente dotazione in conoscenza e capitale umano; deprimono la domanda di manodopera qualificata; rendono le imprese italiane particolarmente vulnerabili alla concorrenza dei paesi emergenti; scoraggiano l'investimento in ricerca e sviluppo; rendono più arduo sfruttare le opportunità legate all'apertura dei mercati mondiali e all'innovazione tecnologica.

Il ruolo dell'impresa e dell'imprenditore nell'individuare la collocazione ottimale della nostra economia nel contesto della divisione internazionale del lavoro è decisivo; alla politica economica spetta di agevolare tale individuazione, e il processo di trasformazione strutturale che esso richiede, offrendo agli operatori economici un quadro di riferimento certo e stabile nel tempo.

L'azione del Governo a sostegno della competitività e della produttività sarà articolata lungo tre linee di intervento: contesto, innovazione e ricerca, fiscalità, rafforzando così l'attuazione della Strategia di Lisbona e con il Piano Nazionale di Riforme che verrà presentato alla Commissione Europea nel prossimo autunno.

La prima linea sarà rivolta al miglioramento delle azioni di contesto, di rete e locali, entro cui le imprese e i cittadini assumono le proprie decisioni di investimento. Compito della politica economica è quello di fornire in maniera efficace i beni pubblici di cui l'economia necessita. Tra questi spiccano le infrastrutture materiali e immateriali e in particolare un quadro di regolazione che favorisca una maggiore concorrenza sui mercati, necessaria per l'innalzamento del tasso di crescita potenziale della nostra economia. L'impegno prioritario, già avviato con il decreto approvato dall'esecutivo (cfr. Riquadro), è il ridimensionamento e in prospettiva l'eliminazione dei vincoli che nel mercato dei prodotti ostacolano l'esplicarsi della concorrenza e limitano

indebitamente le opportunità di sviluppo e di occupazione in troppi settori dell'economia. Nel campo delle infrastrutture immateriali, la chiarezza e la flessibilità del diritto societario e di quello fallimentare sono condizioni indispensabili per il pieno e produttivo operare dell'attività imprenditoriale. Per le infrastrutture fisiche, si tratta di rafforzare il processo appena avviato di riqualificazione della spesa in conto capitale, fissando obiettivi di servizio e selezionando chiare priorità e tempi di realizzazione. L'impegno sarà particolarmente forte nel Mezzogiorno, dove verrà accompagnato da un rafforzamento degli interventi per l'inclusione sociale e la sicurezza.

La seconda linea d'azione del Governo sarà finalizzata a sostenere la riqualificazione del sistema produttivo in termini di miglioramento degli assetti organizzativi, diffusione delle nuove tecnologie e accelerazione del processo di internazionalizzazione.

Il nuovo modello di politica industriale, che vedrà il coinvolgimento sia del Governo centrale che delle Regioni, sarà articolato per obiettivi e agirà secondo modalità di progetto. In questo quadro sarà possibile ricercare la complementarità tra l'azione delle diverse amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e far avanzare, analogamente alle esperienze più avanzate degli altri paesi europei, il metodo della partnership pubblico-privato.

Cruciali al riguardo saranno anche la riforma del sistema di incentivi a livello universitario e, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo, alla collaborazione tra imprese e università e centri di ricerca, alla promozione dei processi innovativi.

La terza linea si riferisce ad interventi di natura fiscale ed automatica rivolti alla generalità delle imprese e finalizzati ad un recupero immediato di margini di competitività attraverso una riduzione dei costi di produzione, in particolare del lavoro.

Il Governo può e deve creare le condizioni favorevoli alla crescita. Spetta però alle parti sociali, alle imprese e alle famiglie cogliere le opportunità che scaturiscono da mercati più aperti e concorrenziali, da una regolazione più efficace, da una fiscalità più adeguata e da un'offerta più completa di beni pubblici. Se ciò accadrà, l'economia italiana potrà avviarsi su un sentiero di crescita sostanzialmente e stabilmente più

elevata, recuperando il divario che ci separa oggi dal resto dell'Europa. Nel passato, le imprese, le famiglie e i lavoratori italiani hanno saputo superare le difficoltà legate a mutamenti anche repentini del quadro economico nazionale e internazionale e sfruttare con tempestività le opportunità che tali mutamenti offrivano. L'economia mondiale oggi vive un periodo di forte crescita, sospinta dal processo di apertura dei mercati e di innovazione tecnologica. E' un'opportunità che l'economia italiana può e deve sfruttare.

Perché promuovere la concorrenza? L'interesse dei consumatori

La politica per la concorrenza pone al centro della propria azione il consumatore e, abbattendo le rendite di monopolio, favorisce nel contempo lo sviluppo e l'efficienza dell'economia. La scelta - condivisa in sede comunitaria - di aumentare il grado di concorrenza nei settori protetti ha motivazioni di equità e di efficienza. L'apertura dei mercati calmierà i prezzi con effetti benefici sui consumatori perché rafforza il potere d'acquisto di redditi e salari. La riduzione nel prezzo dei servizi protetti favorisce le imprese nella misura in cui, a parità di salario reale, si attenua il costo del lavoro e si riducono i costi di produzione delle imprese che di tali servizi sono acquirenti. In entrambi i casi, accresce la competitività delle nostre produzioni sui mercati internazionali. La riduzione delle rendite di monopolio è infine un fattore di equità. Apre nuove opportunità a operatori che ne erano in precedenza esclusi. Tutela i consumatori più deboli.

Queste considerazioni hanno fatto sì che si avviasse in Italia, dai primi anni '90, una progressiva apertura dei mercati in diversi ambiti. Gli effetti cominciano a manifestarsi per cittadini e imprese. L'ingresso di nuovi operatori, le privatizzazioni, gli interventi di separazione delle filiere dei servizi a rete, la regolazione economica assistita da solidi presidi tecnici hanno agito sia da propulsore del progresso tecnico, sia come fattore di riequilibrio e di trasparenza dei prezzi.

Il percorso intrapreso va ora proseguito, affiancando azioni volte ad aprire mercati ancora chiusi a interventi di rilancio della concorrenza avviate ma non portate a coerente compimento. Come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte rilevato nel corso dell'ultimo decennio, numerose restrizioni di natura normativa o

amministrativa limitano ancora, senza giustificazione alcuna, l'accesso al mercato e le condizioni di esercizio di attività d'impresa.

Un confronto con le azioni intraprese dai *partner* comunitari per migliorare la condizione di consumatori e imprese, mostra la molto maggiore ampiezza, in Italia, delle aree di scarsa concorrenza. Il superamento del nostro divario appare decisivo anche per cogliere le opportunità della pur debole ripresa che è in atto in Europa.

Ad alcuni ambiti occorre rivolgere un'attenzione primaria: energia elettrica, gas, servizi pubblici locali, trasporti, telecomunicazioni, distribuzione - in particolare di alcune categorie merceologiche come i medicinali - servizi bancari e assicurativi, libere professioni. In questo senso già agisce il decreto approvato dall'esecutivo il 30 giugno 2006, che elimina una serie di restrizioni alla concorrenza in materia di accesso al mercato e di esercizio di attività d'impresa.

Tavola IV.1a – Restrizioni alla concorrenza eliminate dal DL 223 del 30 giugno 2006 in materia di accesso al mercato

LIMITI QUANTITATIVI	PANIFICI
REQUISITI PROFESSIONALI	COMMERCIO (tranne per prodotti alimentari)
DISTANZE MINIME	COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI
TETTI ANTITRUST A LIVELLO	COMMERCIO

Tavola IV.1b – Restrizioni alla concorrenza eliminate dal DL 223 del 30 giugno 2006 in materia di esercizio attività d'impresa

RISERVE DI ATTIVITA'	FARMACIE PER MEDICINALI DA BANCO NOTAI PER PASSAGGI PROPRIETA' AUTO
FISSAZIONE PREZZI MINIMI	LIBERE PROFESSIONI
DIVIETO PUBBLICITA'	LIBERE PROFESSIONI
LIMITAZIONI VENDITE CON SCONTO	COMMERCIO MEDICINALI DA BANCO POLIZZE RC-AUTO
VINCOLI GAMMA PRODOTTI OFFERTI	COMMERCIO
LIMITAZIONI FORMA SOCIETARIA	FARMACIE LIBERE PROFESSIONI
DIVIETO TITOLARITA' DI PIU' ESERCIZI	FARMACIE TAXI
VINCOLI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA	AGENTI POLIZZE RC-AUTO
VINCOLI MOBILITA' CLIENTI	SERVIZI BANCARI

Perché promuovere la concorrenza? Servizi meno protetti e più efficienti

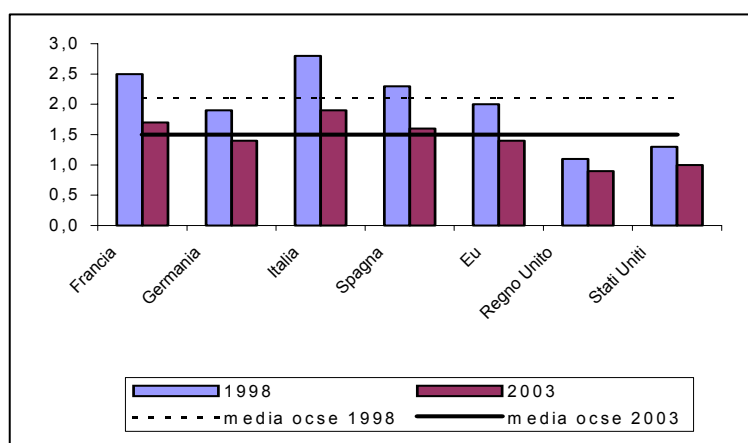
I servizi rappresentano il 71 per cento del PIL e il 69 per cento dell'occupazione¹ nell'Area dell'Euro. Un intensificarsi della concorrenza in questo settore è quindi essenziale; lo ha spesso richiamato l'agenda dell'Unione Europea, che li pone al centro del dibattito sulle riforme strutturali necessarie per sostenere crescita ed occupazione.

Il settore dei servizi ha inoltre importanti riflessi sulla crescita della produttività del lavoro e sul livello dei prezzi. La sua bassa efficienza complessiva spiega gran parte del divario di produttività che separa l'Unione Europea dagli Stati Uniti.

All'interno dell'Unione Europea, le differenze sia fra i Paesi sia fra i tipi di servizi sono rilevanti. In Italia, i prezzi nel terziario evolvono a tassi superiori sia rispetto all'area dell'Euro (+15,3 per cento, la variazione cumulata nel periodo 2001-2005 contro il +13,7 per cento dell'Area dell'Euro), sia rispetto ai beni (+2,5 per cento nel 2005 a fronte del +1,9 per cento dell'indice generale).

Le rigidità che caratterizzano molti mercati in termini di prezzi e accesso indicano che essi sono ancora sottratti al confronto competitivo, anche a causa di una eccessiva regolamentazione. Ciò impedisce la riduzione dei prezzi ed il miglioramento della qualità offerta. La situazione italiana è ben rappresentata dai dati riportati nella figura seguente:

Figura IV.3 – Indicatori di regolazione del mercato dei prodotti (PMR)



Fonte: OCSE. La scala dell'indice è da 0 (livello minimo) a 6 (livello massimo).

¹ Cfr. "Competition, productivity and prices in the Euro Area services sector", BCE, occasional paper n. 44, Aprile 2006.

L'Italia è il paese in cui più restrittive sono le regolamentazioni sul mercato dei beni e dei servizi. I progressi conseguiti dopo il 1998 non hanno che scalfito il divario rispetto agli paesi industrializzati.

Perché promuovere la concorrenza? Responsabilità della politica economica

Gli interventi a sostegno della concorrenza non si esauriscono nel pur necessario abbattimento di barriere regolamentari e istituzionali. Essi devono essere parte di un'azione di politica economica di natura strutturale orientata al rilancio degli investimenti necessari allo sviluppo del Paese. E tale azione – da attuare anche con forme di partenariato pubblico- privato – deve comprendere la riforma della regolazione e il monitoraggio dei mercati in via di apertura.

Per incidere significativamente sul livello di concorrenza occorre rafforzare il sistema di regolazione, preservando l'autonomia del regolatore in un quadro di indirizzi generali caratterizzato da stabilità e volto a migliorare costantemente il funzionamento dei mercati anche attraverso il dialogo fra operatori economici e autorità della politica economica .

Nel settore dei servizi saranno necessari interventi differenziati al fine di promuovere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato (energia), una maggiore trasparenza dei servizi offerti (settore finanziario e professioni), un quadro regolamentare più chiaro e coerente, il superamento degli affidamenti diretti (servizi pubblici locali).

A monte di questo processo sarà inoltre essenziale eliminare distorsioni che impediscono il pieno operare della concorrenza e che coinvolgono vari livelli istituzionali: lo Stato, con competenze frammentate tra diverse amministrazioni; le Regioni, che oggi esercitano funzioni di regolamentazione in molti comparti economici.

In conclusione, le politiche per la concorrenza dovranno essere dirette al perseguimento di tre obiettivi, tra loro interdipendenti:

- apertura di tutti i mercati dove la concorrenza è possibile;
- interventi di regolamentazione nei settori privi di un'autorità indipendente;
- rafforzamento della posizione del consumatore e tutela del rapporto d'utenza.

Per conseguire questi obiettivi il Governo intende porre la politica per la concorrenza e la difesa del consumatore al centro della sua agenda.

A tal fine, sull'esempio dell'Unione europea, dovranno essere definiti – nell'ambito delle funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato in questo campo – strutture, strumenti e metodi di lavoro, collegiali e interdisciplinari, adeguati all'esigenza di dotare il nostro Paese di una politica per la concorrenza organica e strutturale, tenuto conto anche delle sue caratteristiche intersettoriali. In tale contesto, il Governo intende costituire una unità di valutazione delle indagini e delle segnalazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza, utile anche a fini istruttori per le eventuali e conseguenti decisioni da assumere.

Sarà necessario agire dapprima in quei settori in cui i benefici netti di politiche di apertura dei mercati sono maggiori, dove il mercato italiano è fuori linea rispetto alle direttive europee, e che sono stati oggetto di analisi ed indicazioni - rimaste inascoltate - da parte dell'Antitrust. A questi si aggiungeranno i comparti nei quali sono in corso indagini conoscitive presso la stessa Autorità, a partire da quella relativa alla mobilità dei clienti dei servizi di intermediazione finanziaria.

Un'attenzione particolare ed approfondita sarà rivolta ai servizi professionali, anche in relazione al consolidarsi dell'approccio comunitario in materia: il Piano strategico approvato a Lisbona nel 2000 ha ritenuto le professioni liberali rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, in funzione del loro peso economico, ed ha tracciato le linee di una filosofia di una loro regolazione nell'ambito esclusivo della politica per la concorrenza.

Investimenti in ricerca, sviluppo e capitale umano

Una ripresa duratura della crescita e un graduale innalzamento del tasso di crescita potenziale dell'economia postulano che la produttività totale dei fattori esca dalla lunga stasi degli ultimi anni. Ciò a sua volta implica più investimenti, più innovazione, più ricerca e sviluppo, come previsto dalla Strategia di Lisbona.

L'investimento in ricerca e sviluppo si colloca in Italia su livelli significativamente inferiori a quelli degli altri paesi industrializzati. In larga misura, il

fenomeno riflette scelte del settore privato. L'investimento in ricerca e sviluppo del settore pubblico – di cui peraltro occorre valutare con attenzione qualità, rendimento, utilità, interazione con la ricerca privata – non si discosta significativamente dalla media dei paesi OCSE. La bassa propensione all'investimento del settore privato riflette in parte la scarsità dell'offerta di capitale umano e la struttura, per dimensione e settori, delle imprese italiane. Ma dipende anche dal fatto che, a parità di settore e dimensione, le nostre imprese investono in ricerca e sviluppo relativamente meno dei concorrenti esteri.

La carenza di capitale umano e la scarsa propensione all'investimento in ricerca e sviluppo incidono negativamente sulla dinamica della produttività totale dei fattori e sulla capacità di utilizzare pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Il capitale umano, al di là del suo valore economico, è l'elemento cruciale del tessuto sociale e culturale europeo della costruzione di una “ragione sociale” europea.

Il superamento di questi vincoli non richiede sempre e necessariamente maggiori risorse dal bilancio pubblico, che pure è auspicabile reperire. La spesa italiana per studente universitario a tempo pieno non appare inadeguata rispetto agli standard internazionali. Essa potrebbe essere resa più produttiva da un rafforzamento della competizione fra sedi universitarie e dall'introduzione di una gestione del sistema universitario che premi maggiormente il merito dei docenti e la ricerca di qualità.

La semplificazione e il riordino del sistema di incentivi può costituire uno strumento per favorire, anche attraverso un sistema di crediti di imposta, l'investimento privato in ricerca e sviluppo, senza costi aggiuntivi per il bilancio.

Lo sviluppo del capitale umano va assicurato fin dai primi livelli del processo educativo. L'azione del governo sarà quindi volta al potenziamento del diritto allo studio, attraverso: l'estensione dell'obbligo scolastico; il miglioramento delle funzionalità e delle autonomie scolastiche; la messa a norma del patrimonio edilizio e l'incentivazione all'utilizzo pomeridiano degli edifici. In tale contesto dovrà essere affrontato il problema dei precari.

Il quadro di riferimento è quello dello “spazio comune europeo della ricerca e della formazione superiore”. In Italia, a fronte di una spesa per studente più elevata rispetto alla media dei principali paesi europei, l'esito di test standardizzati a livelli internazionale risulta deludente. Il processo di riforma degli ordinamenti scolastici deve colmare questo divario e soprattutto consentire anche a coloro che non intraprendessero

gli studi superiori di acquisire una preparazione tecnica e generale tale da potersi adattare in maniera ottimale ai continui mutamenti del contesto economico e tecnologico.

La diffusione a livello di massa delle nuove tecnologie digitali é un fattore indispensabile per la modernizzazione del paese, consentendo un incremento della produttività. A questo fine saranno adottate misure volte a promuovere lo sviluppo delle connessioni in banda larga e contrastare il *digital divide*.

Nel Mezzogiorno, dove particolarmente grave è il divario di competenza dei giovani studenti con gli altri paesi industriali, le ingenti risorse addizionali disponibili, anche attraverso i canali comunitari, potranno essere destinate al miglioramento della qualità dello studio e dell'insegnamento, per il tramite di progetti che coinvolgano tutte le parti, gli studenti, gli insegnanti, il sistema produttivo locale.

Dimensione e internazionalizzazione delle imprese

Le carenze strutturali del sistema industriale italiano sono ampiamente documentate e hanno indubbiamente condizionato la dinamica della crescita della nostra economia.

- In un confronto internazionale, le imprese italiane sono relativamente più piccole anche a parità di settore.
- La loro produttività relativa è assai minore rispetto a quella registrata da imprese di taglia analoga in altri paesi industrializzati. Nel nostro paese, le micro imprese – con meno di 10 addetti – rappresentano quasi il 24 per cento degli occupati ma solo il 10 per cento della produzione. La loro produttività relativa rispetto al sistema delle imprese nel suo complesso è pari quindi solo a poco più del 40 per cento. Lo stesso dato si colloca al 48 per cento per l'Unione Europea nel suo complesso.
- Tra le piccole imprese italiane sono troppo poche quelle che crescono gradualmente fino a raggiungere medie e grandi dimensioni. Solo il 12 per cento delle imprese più piccole, con meno di 6 addetti nel 1987, aveva superato la soglia dei 10 addetti nel 2001. Poco più del 7 per cento delle imprese tra i 6 e i 9 addetti erano cresciute sull'arco del periodo fino a raggiungere la soglia dei 20 addetti. La situazione non migliora se si considerano solo le nuove imprese, quelle appena nate.

Il modello della piccola impresa è stato un punto di forza dell'economia italiana che, contribuendo alla rapida crescita della nostra economia, perlomeno fino alla fine degli anni ottanta. L'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale e la rivoluzione tecnologica nel campo dell'informatica e delle comunicazioni hanno però modificato radicalmente il quadro in cui opera il nostro sistema produttivo. Entrambi i fenomeni hanno eroso la posizione competitiva delle imprese di più ridotta dimensione, troppo piccole per sfruttare pienamente le opportunità offerte dal mercato mondiale e troppo carenti dal punto di vista delle risorse umane per trarre beneficio dalle nuove tecnologie.

La politica economica finora ha favorito le piccole imprese con misure di carattere fiscale, amministrativo e finanziario. Ha così creato un sistema di soglie che scoraggia la crescita dimensionale. E' necessario ora favorire quelle imprese che scelgono di crescere, evitando che gli incentivi esistenti vengano meno proprio in conseguenza della crescita. Oltre alla riforma degli incentivi, è necessario ridurre gli adempimenti burocratici richiesti per gli ampliamenti di impianto (oggi altrettanto se non più gravosi di quelli che incombono sulla creazione di nuovi impianti), promuovere lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi (incoraggiando la nascita di fondi di venture capital e quella, come è avvenuto negli Stati Uniti, di un fondo di tali fondi), favorire il processo di internazionalizzazione, sostenere la creazione di reti d'impresa (per esempio promuovendo la creazione di consorzi di servizi per l'internazionalizzazione delle piccole imprese) e rivedere e potenziare gli strumenti a sostegno delle imprese (concentrando la loro azione sui mercati ad alto potenziale di espansione, investendo sui settori strategicamente più rilevanti per caratteristiche di innovazione e di sviluppo, favorendo le imprese più dinamiche).

Infrastrutture, mobilità e spesa pubblica in conto capitale

Dopo essere diminuita a un tasso medio annuo del 3,1 per cento tra il 1992 e il 1996, la spesa pubblica in conto capitale è cresciuta del 3,1 per cento tra il 1996 e il 2000 e del 2,6 per cento nel quinquennio successivo. In termini di PIL, la spesa in conto capitale è stabile intorno al 4,2-4,3 per cento contro una media europea pari al 3,6 per

cento. Lo scostamento è interamente dovuto alla maggiore incidenza dei trasferimenti in conto capitale, a favore di imprese pubbliche e private, la cui funzione e la cui efficacia dovranno essere oggetto di attenta e sistematica valutazione.

La quota sul PIL di investimenti pubblici fissi per infrastrutture materiali e immateriali è in linea con la media europea, nonostante il divario creatosi in questi anni nella qualità dei servizi collettivi. E' indispensabile quindi che la spesa per investimento sia riqualificata attraverso iniziative – condivise tra livelli di governo – che assicurino il rispetto di alcuni essenziali requisiti: effetti strutturali e duraturi delle opere, loro attitudine a soddisfare bisogni effettivi, certezza dei tempi di realizzazione, prevedibilità dell'impegno finanziario richiesto per l'intero arco di tempo necessario per condurle a compimento. Una politica di semplice avviamento delle opere in assenza di un processo valutativo e di una seria programmazione finanziaria disperde le già scarse risorse disponibili e mette a rischio l'equilibrio dei conti pubblici. Vanno definite chiare priorità sulla base di un'attenta valutazione delle risorse finanziarie disponibili e di piani settoriali – ad esempio nel campo dei trasporti – ai quali ricondurre le singole opere, siano esse nel comparto ferroviario, stradale, portuale e marittimo.

Esistono nodi e segmenti infrastrutturali il cui tardato ammodernamento o potenziamento mette oggi il Paese dinanzi al rischio di saturazioni e strozzature. A questi interventi va riconosciuto, in modo condiviso dai livelli di governo interessati, un carattere di assoluta priorità. E' ugualmente rilevante per il Paese la necessità di legare le infrastrutture da realizzare alle reti TEN europee, di assicurare i collegamenti orizzontali e verticali tra le diverse aree dell'Italia, anche al fine di migliorare la mobilità dei fattori produttivi e ridurre i sovraccosti che il sistema industriale sconta per la scarsa efficienza della logistica in alcune aree e per la ridotta accessibilità delle stesse. Gli aspetti legati all'efficienza della spesa e alla tempistica di realizzazione devono quindi entrare tra i criteri di selezione in modo da coniugare il rispetto di queste priorità con le esigenze connesse alla programmazione delle risorse che alimentano la spesa in conto capitale. L'ottimizzazione del co-finanziamento privato e l'adeguamento delle tariffe permetteranno in questo contesto di anticipare o ampliare le priorità.

Muovendosi all'interno di questo quadro valutativo, il Governo intende affrontare il tema della realizzazione delle grandi opere con metodo concreto e pragmatico, tenuto conto delle risorse date ovvero ragionevolmente disponibili e del grado di avanzamento di tali opere.

Occorre in particolare dare attenzione, in primo luogo, alle opere per le quali i cantieri sono già stati aperti; poi, di quelle per le quali i contratti di appalto sono stati già stipulati e di quelle per le quali le procedure di gara per l'affidamento dei lavori non sono ancora pervenute ad aggiudicazione.

In apposito documento separato del Ministro delle infrastrutture viene presentato l'elenco e la descrizione sintetica delle opere, che segue appunto questo ordine logico e pratico. Nello stesso, nondimeno, sono rappresentate le ulteriori opere cui potrà porsi mano successivamente, in una visione necessariamente prospettica e di sviluppo del particolare settore realizzativo. Attenzione particolare viene riservata al sistema infrastrutturale di Roma capitale.

Un rilancio del settore infrastrutturale – con i riflessi positivi conseguenti, dal punto di vista economico – discenderà, inoltre, dalla revisione del sistema delle concessioni, cui il Governo intende porre mano. In tale contesto, si procederà ad una riforma, le cui misure dovranno risultare più strettamente correlate con la tempistica, intensità ed effettività della realizzazione degli investimenti cui i concessionari sono tenuti. Saranno altresì migliorati i meccanismi idonei a rendere più coerente e fedele il rapporto fra prospettiva e pratica dei piani di investimento di ciascun concessionario. Uno specifico intervento correttivo riguarda anche il ricorso alla via ordinaria per la valutazione dell'impatto ambientale del TAV in Val di Susa.

Interventi correttivi si rendono necessari anche in relazione al ruolo e alla funzione del concessionario autostradale ANAS s.p.a., in relazione al quale non risulta più coerente ed attuale il sistema odierno, di sostanziale cumulo dei compiti di attore del sistema realizzativo delle infrastrutture viarie e di quelli di vigilante sul sistema medesimo.

Ulteriori effetti positivi, soprattutto di impulso economico, discenderanno, inoltre, dalla prossima fase correttiva del sistema giuridico degli appalti pubblici, racchiuso nel relativo codice. La revisione – in attuazione della delega esistente ed attraverso appositi provvedimenti di legislazione delegata – riguarderà l'intero impianto del testo normativo in questione, cui si porrà mano, su impulso del Ministro delle infrastrutture, alla luce di tutti i contributi che saranno raccolti in argomento, sia dal settore delle categorie produttive, sia da quello degli enti interessati alla sua applicazione, nell'ambito poi del quadro riepilogativo derivante dal dibattito parlamentare.

Politica dell'energia

Il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale è proseguito in questi anni in un contesto di un aumento della domanda di energia superiore a quello dell'offerta e di ritardo nell'adeguamento delle infrastrutture e delle politiche di contenimento della domanda.

L'apertura del mercato ha dato impulso ad un importante ciclo di investimenti nel settore elettrico. Nonostante l'ingresso di nuovi produttori, si riscontra un ancora insufficiente grado di concorrenza interna, correlato ad un elevato livello di concentrazione nell'offerta. Ciò nonostante, i prezzi dell'energia elettrica in Italia hanno conosciuto una crescita molto più contenuta rispetto al resto dei paesi della UE, sia per effetto della regolazione di settore sia per il ritardo con cui si trasleranno sui prezzi dell'energia i costi connessi all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Nel settore del gas naturale – dove l'operatore principale/dominante mantiene il controllo delle infrastrutture di importazione e stoccaggio – si sono registrati minori progressi nella diversificazione dell'offerta e nell'adeguamento delle infrastrutture.

Il potenziamento delle reti e la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di importazione e stoccaggio si pongono quindi come elementi indispensabili non solo per favorire l'effettivo ingresso di nuovi operatori di mercato ma anche per garantire la sicurezza del sistema, adeguandolo ai nuovi fabbisogni.

Al fine di garantire la sicurezza delle forniture, l'Italia – come altri paesi europei – dovrà promuovere la diversificazione delle fonti primarie e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale, quali terminali di GNL, gasdotti, stoccaggi in sotterraneo. Al fine di agevolare l'accettazione delle infrastrutture presso le comunità locali, sarà necessario promuovere azioni di comunicazione sulle caratteristiche degli interventi e sul loro impatto nel territorio e dare ai territori interessati segnali economici diretti in particolare alla riduzione dei costi delle forniture.

Il Governo intende proseguire la liberalizzazione dei servizi energetici. A tal fine sarà perseguita la neutralità dell'accesso alle reti attuando le forme di separazione societaria, organizzativa e decisionale previste dalle direttive comunitarie e, ove necessario, anche con forme di separazione proprietaria e limiti alla partecipazione

azionaria nelle società proprietarie delle reti nazionali di trasmissione di energia elettrica e di trasporto e stoccaggio di gas naturale.

Verrà inoltre definito un quadro regolatorio in grado di garantire condizioni di accesso non discriminatorio, oltre che alle reti di trasporto e alle infrastrutture di approvvigionamento, anche all'attività di misura dell'energia elettrica, in vista della completa apertura del mercato dal 1° luglio 2007. Nel settore del gas, inoltre, a tutela della sicurezza delle forniture per i clienti civili potranno essere introdotti meccanismi transitori volti ad ottimizzare in tal senso l'uso degli stoccaggi.

Per quanto riguarda lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intraprenderà un riassetto della regolazione economica, adottando metodologie di regolamentazione in linea con quelle in uso per gli altri settori dell'energia e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito.

Nella distribuzione dell'energia, saranno promosse operazioni di aggregazione territoriale delle reti e delle *utilities* locali, a vantaggio della riduzione dei costi del servizio.

Con la completa apertura del mercato, l'assetto degli operatori pubblici operanti nel settore elettrico dell'energia verrà razionalizzato e semplificato.

Particolare attenzione sarà posta alle garanzie di sicurezza delle forniture per i consumatori finali e alla tutela del potere d'acquisto delle famiglie, definendo gli obblighi di servizio pubblico nei settori liberalizzati e completando la revisione della tariffa sociale, secondo criteri di effettivo bisogno economico e svantaggio sociale.

Per la riduzione della dipendenza estera, il Governo ritiene necessario intervenire con decisione sul *mix* energetico, valorizzando le risorse interne, promuovendo le fonti rinnovabili in maniera efficiente e secondo logiche di filiera industriale, puntando sulle tecnologie avanzate a basso costo e a basso impatto ambientale e sostenendo forme di produzione distribuita. Particolarmente rilevante sarà lo sviluppo delle "Agro-energie", che sarà ottenuto rafforzando la potenzialità della L. 81/2006.

La riduzione del tasso di crescita della domanda di energia e delle emissioni sarà perseguita innalzando l'efficienza energetica e ambientale del ciclo dell'energia, potenziando gli strumenti di mercato (titoli di efficienza energetica) e dando segnali

economici di orientamento della domanda, anche con una revisione in tal senso della fiscalità energetica sui trasporti, a parità di gettito complessivo.

Il Governo, in un confronto con le Regioni, dovrà adottare e proporre al Parlamento nuovi principi generali e strumenti per promuovere la concorrenza nella distribuzione dei carburanti.

Per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, il Governo intende riprendere il processo di aggiornamento e revisione del "Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra", al fine di contribuire all'adozione di misure efficaci a fini di tutela ambientale e verificare a consuntivo i risultati ottenuti ed elaborare strategie di adempimento che consentano di contenere l'impatto sulla competitività del sistema economico, oltre che energetico, massimizzando i benefici sull'economia nazionale e valorizzando appieno i meccanismi di flessibilità.

Ambiente

La tutela dell'ambiente è una componente essenziale di una strategia volta a rafforzare la competitività del nostro paese. La sostenibilità ambientale dello sviluppo garantisce che i benefici della crescita economica possano essere fruiti anche dalle generazioni future. La tutela dell'ambiente, come stabilito dall'Unione europea, deve essere integrata nelle politiche di settore.

Per monitorare con continuità i progressi in questo campo, verranno introdotti, a fianco dei tradizionali indicatori macroeconomici, ulteriori indicatori ambientali. Si valuterà inoltre la possibilità di adottare anche un sistema di contabilità ambientale, nell'ambito del bilancio dello Stato e degli Enti territoriali.

L'azione del Governo si articolerà lungo cinque direttrici.

- Affermare la Valutazione ambientale Strategica. La VAS, Direttive 2001/42 CEE, si applica a piani e programmi (elaborati e/o adottati a livello nazionale, regionale o locale) che possono avere effetti significativi sull'ambiente, compresi quelli cofinanziati dall'U.E.. Specificatamente la direttiva indica i settori agricolo, forestale, pesca, industriale, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli. Va ricordato che la VAS non si limita alla

valutazione degli aspetti ambientali (comprendendo in questi biodiversità, quindi flora fauna, suolo, acqua, aria e fattori climatici), ma anche la salute umana, la popolazione, il patrimonio culturale, architettonico, archeologico, il paesaggio, nonché l'interrelazione tra questi fattori. Si supera in tal modo la logica del singolo progetto o intervento.

- Gestione delle acque. Il problema della difesa del suolo va affrontato anche sul piano del coordinamento istituzionale e su quello della condivisione delle strategie individuate. Data l'esiguità dei fondi disponibili è indispensabile coinvolgere in termini di partecipazione finanziaria su progetti comuni e condivisi Regioni, Enti locali e privati. In relazione alla gestione dell'acqua, va riaffermata la corretta e piena applicazione della Direttiva 2000/60 che chiede una visione integrale dei bacini idrografici e della risorsa idrica e lega le problematiche di difesa del suolo con obiettivi di tutela della qualità delle acque. Le azioni e gli interventi in difesa del suolo e per una corretta gestione delle acque dovranno essere funzionali a combattere il processo di desertificazione in atto nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania; gli interventi dovranno essere coerenti a quanto previsto nella Convenzione Internazionale sulla Desertificazione, sottoscritta dal nostro Paese, e pertanto inseriti anche in una strategia internazionale che rafforzi il ruolo dell'Italia in questo ambito.

- Tutela della natura. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione Internazionale sulla Biodiversità e, anche nel quadro comunitario, ha condiviso il 2010 come termine temporale entro cui arrestare la perdita di specie animali e vegetali. Le azioni di conservazione devono andare oltre le aree protette e devono avere una visione d'insieme del territorio.

- Bonifiche e rifiuti. In tema di bonifiche occorre garantire l'effettivo ripristino ambientale dei luoghi. I siti di interesse nazionale che devono essere sottoposti a bonifica sono oggi ben 54. Infine, in tema di gestione dei rifiuti occorre rafforzare gli interventi tesi ad incrementare la raccolta differenziata e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti stessi. L'impegno del Governo è quello di superare l'attuale fase di commissariamento nazionale che grava su ben cinque regioni con l'obiettivo di ricondurre la gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito ordinario della normalità. Il Governo è impegnato a contrastare con decisione le ecomafie che rappresentano non solo una grave ipoteca criminale sull'ambiente ma anche un aggravio dei costi economici e finanziari nell'intero settore.

- Mare. La posizione geografica dell'Italia richiede una forte azione di tutela e gestione del mare. La piena applicazione della Convenzione internazionale di Barcellona, lo sviluppo di accordi tesi a diminuire gli impatti ambientali (dal traffico di sostanze pericolose ad alcune modalità di pesca), una maggiore attenzione alla salvaguardia e alla gestione integrata della fascia costiera (cercando di contrastare le gravi forme di erosione a cui il nostro Paese è oggi esposto), la diminuzione dell'apporto inquinante a mare di origine terrestre, una più efficace gestione delle aree marittime protette, sono aspetti integranti di una politica volta sia alla tutela ambientale sia alla preservazione di una risorsa cruciale per la nostra economia.

AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

L'uso efficiente dell'energia è un elemento essenziale di una strategia diretta a contenere la dipendenza dell'Italia dall'estero in questo settore e rafforzare la competitività della nostra economia. Con la ratifica del "Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 11 dicembre 1997" (legge 1 giugno 2002, n. 120), l'Italia si è impegnata a partecipare ad un programma globale di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti responsabili del c.d. effetto serra e che comporta, per il nostro Paese, la riduzione delle emissioni ad un livello medio, nel periodo 2008-2012, del 6,5 per cento inferiore rispetto al livello di emissione del 1990. Elemento rilevante del programma è la possibilità per i Paesi di adempiere agli obblighi del Trattato sia riducendo le proprie emissioni, sia acquistando, attraverso appositi meccanismi (CDM – Clean Development Mechanisms) diritti di emissione (CER – Certified emission rights) da Paesi o soggetti che emettono al di sotto degli obiettivi loro assegnati.

Stime recenti emerse nel corso del 2005, tuttavia, indicano maggiori emissioni di gas serra sul territorio nazionale rispetto a quanto previsto, e rideterminano in modo più stringente l'obiettivo di emissione, portandolo a 475 MtCO₂, con un conseguente accresciuto scostamento dall'obiettivo (stimato in ca. 70 MtCO₂). Qualora tali stime trovassero conferma, ne conseguirebbe che il rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto e dalla direttiva emission trading implicherebbe con ogni probabilità oneri significativi, ma ancora da quantificare con precisione, sia per le nostre imprese, sia per la finanza pubblica.

Il rispetto degli attuali parametri del protocollo di Kyoto e i nuovi obiettivi di riduzione di gas serra già indicati dalla comunità scientifica richiedono un ripensamento sulle forme di produzione, consumo e risparmio energetico oltre che sulle modalità di trasporto. Il Governo intende studiare forme di fiscalità ambientale per dare priorità ai progetti cofinanziati dalla Comunità Europea che hanno l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti.

In tale contesto, il Governo intende riprendere il processo di aggiornamento e revisione del "Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra", al fine di verificare l'effettivo stato del percorso di avvicinamento agli obiettivi del Protocollo, ed individuare quelle misure che consentano di

massimizzare i benefici indotti sull'economia nazionale in termini di tutela dell'ambiente e minimizzare i costi complessivi di adempimento agli obblighi del Trattato.

Il Governo valuterà con attenzione le strategie e le azioni che consentono di contenere la quantità di emissione e rispettare quindi gli impegni internazionali assunti. A titolo di esempio, si citano la piccola cogenerazione distribuita, l'incremento negli usi finali civili, la riduzione delle emissioni di N²O, i biocarburanti e la definizione e attuazione di piani di mobilità urbana.

Sistema agroalimentare

Il rafforzamento del sistema agroalimentare ha importanza strategica per lo sviluppo equilibrato di un paese come l'Italia. La politica economica del governo si propone un duplice obiettivo; favorire lo sviluppo delle imprese che per professionalità e dimensione hanno significative potenzialità competitive; fornire la necessaria tutela sociale alle fasce più deboli del settore agricolo. Il rilancio della competitività richiede misure e interventi tesi a favorire le esportazioni (ad esempio, attraverso la tutela dei marchi) e un più efficace supporto delle istituzioni di promozione e sostegno delle esportazioni sui mercati esteri, ad accrescere la dimensione delle imprese del settore favorendo i processi di concentrazione cooperativa e societaria e l'accorpamento fondiario, a promuovere la nascita di nuove imprese e facilitare il ricambio generazionale (con una politica delle quote produttive che agevoli l'ingresso di nuovi imprenditori). Rilevante per il rafforzamento competitivo del settore agroalimentare è la stabilità del sistema fiscale. Indispensabile è anche la stabilità della rete di protezione contro le calamità naturali e le crisi di mercato.

Turismo e beni culturali

Il nostro Paese ha a lungo riservato un'attenzione inadeguata ai beni culturali e un impegno residuale alle politiche del turismo.

Il Governo considera oggi l'investimento nella cultura tra i compiti prioritari poiché riguarda un fattore principale dell'identità nazionale, un veicolo per affermare l'idea civile del nostro paese nel mondo, un elemento significativo per la crescita economica, la qualità dell'occupazione e lo sviluppo di nuova imprenditoria.

Lo Stato, consapevole della necessità di ripristinare gradualmente le risorse finanziarie occorrenti, deve porre le basi affinché si rafforzi il contributo dei privati, anche dei singoli cittadini, alla tutela e valorizzazione del patrimonio, con forme rinnovate di incentivazione. La cultura contribuisce in modo decisivo anche alla riconoscibilità internazionale delle produzioni dell'Italia. In tal senso va intesa la delega al turismo affidata al Vice Presidente del Consiglio e Ministro per i Beni e le attività Culturali: è necessario, infatti, da un lato, assicurare e garantire nel tempo un indirizzo strategico all'attività dell'esecutivo rispetto ad un settore economico esposto fortemente alla competizione internazionale ma anche caratterizzato da una forte valenza intersettoriale; occorre anche perseguire un più efficace raccordo con le Regioni anche per evitare inefficienze, sprechi, sovrapposizioni; la competenza statale in materia di turismo deve essere rispettosa delle prerogative regionali ed in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha chiarito gli ambiti di competenza, inclusa l'ineludibile responsabilità dello Stato.

La promozione del "Marchio Italia" deve rappresentare occasione, anche per le Regioni, per accrescere gli interessi del territorio. Il turismo in Italia deve costituire una componente significativa del ritorno alla crescita economica e della sua stabilità; ha però bisogno di essere sostenuto, dal punto di vista culturale ed economico, da una maggiore e più diffusa consapevolezza della sua importanza, quale fattore produttivo, di competitività e di attrattività del sistema Paese.

L'enorme dotazione di patrimonio culturale, artistico, naturale, e le capacità dell'eno-gastronomia, hanno radicato per molto tempo l'idea che l'afflusso turistico verso il nostro paese fosse una variabile indipendente e destinata a crescere o almeno a restare stabile nel tempo. Ora si sta prendendo consapevolezza di questo errore di valutazione: i flussi entranti nel nostro paese non sono destinati a crescere "naturalmente", e sono sempre più variabili nella quantità e nella qualità, in ragione della capacità del sistema turistico nazionale di promuoverne l'arrivo e selezionarne le caratteristiche.

Occorre che, analogamente a quanto hanno fatto i nostri principali competitori, il sistema Italia si attrezzi in termini di:

- strategie di prodotto, per verificare i percorsi più appropriati per l'industria turistica italiana;
- politiche coordinate, intervenendo compiutamente nei molti settori connessi allo sviluppo del turismo;
- sostegno alle scelte da parte degli imprenditori e degli operatori privati.

La competitività del sistema presuppone una serie di attività (dall'analisi dei mercati all'innovazione e qualità nell'offerta, dalla formazione continua degli addetti al raggiungimento di migliori standard di servizio, a politiche di promozione mirata) opportunamente sostenute da una adeguata dotazione finanziaria a beneficio dei più significativi strumenti vigenti (L. 488/92; L. 135/2001; L. 80/2005).

Sul lato della domanda turistica è prioritaria la “riconquista” del mercato nazionale, fondamentale per le ricadute economiche e occupazionali delle scelte operate dai consumatori attraverso la crescita di viaggi e soggiorni nel nostro territorio.

Sul lato dell'offerta verranno studiati interventi per favorire l'aumento della dimensione media degli operatori, anche incentivando la cooperazione e/o l'aggregazione.

Verrà promossa la qualificazione dell'offerta sotto il profilo culturale, con una particolare attenzione ai piccoli Comuni e agli itinerari storico-culturali-religiosi. E' essenziale che a fronte di un rinnovato impegno da parte dello Stato gli operatori perseguano un più competitivo rapporto tra qualità e prezzo e innovino le loro proposte.

Per quanto riguarda l'intervento dello Stato nella cultura, resta aperta la necessità che la spesa ordinaria per la tutela del patrimonio storico-artistico si collochi su livelli adeguati e che si completi il rifinanziamento del FUS a livelli congrui con la capacità di produzione di spettacolo che ci si attende dal nostro paese. Le attuali difficoltà del bilancio pubblico comportano allo stesso tempo un forte impegno per dare più efficienza alle spese di gestione e di investimento e per una rigorosa riforma dei criteri di finanziamento del cinema e dello spettacolo dal vivo. E' stata istituita una commissione tecnica tra MIBAC e MEF per studiare e proporre strumenti volti al reperimento di nuove risorse per il settore.

Qualità, efficacia e modernizzazione delle Pubbliche amministrazioni

La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, la semplificazione dei processi e dell'organizzazione, nonché il miglioramento della qualità della regolazione sono fattori chiave per la competitività e lo sviluppo del paese.

Ridurre drasticamente gli oneri burocratici per le imprese e i cittadini è una priorità dell'azione del governo da realizzare con la cooperazione fra Stato, Regioni e autonomie e la concertazione delle parti sociali. Verrà definito un programma pluriennale per la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici per le imprese e cittadini, con l'obiettivo di portare i tempi e i costi degli adempimenti burocratici delle imprese ai migliori livelli europei e OCSE, in coerenza con quanto previsto dalla revisione della strategia di Lisbona e in particolare dalle linee di azione già indicate nel Piano Nazionale di Riforma e quelle condivise nell'ambito dell'Iniziativa 2010.

Il governo intende procedere su specifiche priorità e settori di intervento, quali ad esempio il fisco, l'edilizia, l'urbanistica, l'ambiente, l'energia, l'igiene, la sicurezza e la privacy, attraverso l'uso integrato del complesso degli strumenti e delle azioni come la semplificazione amministrativa, la semplificazione normativa e riordino (codici e "taglia leggi"), l'analisi di impatto della regolazione, l'innovazione organizzativa, la reingegnerizzazione dei processi, l'adozione di metodologie di valutazione dei costi, dei tempi e dell'efficacia delle attività amministrative, e il monitoraggio *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*. La sperimentazione di nuovi metodi amministrativi e di governo dei fondi pubblici realizzata all'interno dell'utilizzo dei fondi strutturali e per le aree sottoutilizzate, sia nel Mezzogiorno sia nel Centro Nord, offre chiare indicazioni da estendere all'intera azione della pubblica amministrazione.

L'innovazione tecnologica rappresenta una componente essenziale del processo di riforma della pubblica amministrazione e in senso lato nel raggiungimento di una maggiore efficienza dei servizi alle imprese e al cittadino. La realizzazione di una infrastruttura di connettività sicura, affidabile, multicanale e accessibile dai diversi livelli della Pubblica Amministrazione rappresenta uno snodo su cui costruire i servizi *e-government*. Attraverso tale infrastruttura si realizzerà un sistema aperto ai diversi livelli della Pubblica Amministrazione in modo da consentire la condivisione, nel

rispetto delle specifiche autonomie e responsabilità, dell'enorme patrimonio di dati e competenze presenti nella P.A. stessa.

Le azioni da intraprendere riguardano pertanto l'identificazione sicura del personale della P.A. e cittadini in rete, lo sviluppo della larga banda, la realizzazione delle infrastrutture per la cooperazione applicativa, la gestione dei registri pubblici e dei flussi documentali con validità giuridica, la diffusione e la semplificazione delle modalità di utilizzazione della firma digitale e della posta certificata, il potenziamento dei *back office* e l'accessibilità dei siti web.

Cuneo fiscale, occupazione e produttività

Il rilancio della crescita richiede anche un aumento del tasso di occupazione, che resta in Italia più basso che nella media europea, nonostante i progressi compiuti negli ultimi nove anni. L'Italia ha il più basso tasso di occupazione giovanile in Europa. Diventa pertanto prioritario l'impegno del Governo di mettere in opera azioni di contrasto alle condizioni di marginalità e debolezza del mercato del lavoro dei giovani e, in particolare, delle giovani donne.

Pesa sulla domanda di lavoro un cuneo fiscale e contributivo, definito come la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta ricevuta dal lavoratore, che in Italia risulta più alto che nella media dei paesi sviluppati, anche se in linea con Francia e Germania. Una riduzione del carico fiscale e contributivo può, quindi, riavvicinare la situazione italiana a quella media prevalente nei paesi concorrenti. Della riduzione del cuneo dovranno beneficiare sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore, con il fine di migliorare la capacità di competere delle imprese italiane – attraverso una riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto – e al contempo di assicurare ai lavoratori un recupero in termini di reddito disponibile. L'intervento sul cuneo non intaccherà le aliquote contributive destinate all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero ad alimentare le pensioni. Per favorire l'inserimento stabile dei giovani nel mondo del lavoro, nella definizione del provvedimento dovrà essere scelto un criterio di selettività che premi le imprese che stabilizzino i rapporti di lavoro.

E' indispensabile che l'intervento sul cuneo fiscale si accompagni alle misure di rilancio del tasso di crescita della produttività descritte in precedenza. In assenza di tali interventi, la riduzione del cuneo rischierebbe di essere vanificata da una dinamica della produttività che si situasse ulteriormente al di sotto di quella degli paesi industrializzati e, in particolare, di quelli dell'area dell'euro, ai quali ci lega la dinamica di prezzi e tassi di cambio.

La riduzione del cuneo fiscale fornisce una prima spinta alla competitività dell'economia italiana a cui si aggiungerà l'impulso delle riforme sul mercato dei beni e servizi volte a innalzare in maniera permanente il tasso di crescita della produttività. Solo in questo modo, è possibile, come già rilevato, conciliare il duplice obiettivo di un aumento sostenibile dei salari reali e di una riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto, con effetti positivi sulla competitività dell'economia.

La riduzione del cuneo sarà destinata al lavoro subordinato a tempo indeterminato, al fine di favorire l'occupazione in forme di lavoro standard, obiettivo prioritario del programma dell'Unione e centrale nelle indicazioni della UE.

All'intervento sul cuneo fiscale e contributivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato saranno affiancate misure finalizzate ad innalzare la contribuzione a fini pensionistici degli iscritti alla gestione INPS di cui all'art. 2, co. 26 e ss. della legge n. 335/1995 (c.d. Fondo parasubordinati), limitatamente ai lavoratori impegnati in collaborazioni a progetto e coordinate e continuative, in associazione a partecipazione e di quelle tipologie di lavoratori che non siano iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria o che non siano liberi professionisti. Le misure consentiranno, ad un tempo, di assicurare a questi lavoratori un trattamento pensionistico adeguato e di ridurre il differenziale contributivo rispetto al lavoro subordinato. Tale differenziale costituisce fattore non secondario del ricorso alle forme di lavoro in esame. Naturalmente, questi provvedimenti si integreranno con interventi di natura normativa sul decreto legislativo n. 276/2003, prefigurati nel programma di Governo.

Più in generale, in materia di lavoro e occupazione, l'azione sarà prioritariamente centrata su tre linee direttrici, in attuazione di quanto previsto nel programma di Governo:

- la promozione delle forme di lavoro a tempo indeterminato, c.d. lavoro standard;
- la riduzione dell'area di precarietà;
- l'intensificazione del contrasto al lavoro nero e irregolare;
- il miglioramento della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la prima linea d'azione, si tratta di accompagnare le misure relative alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo in favore dell'occupazione standard con la rivisitazione della legge n. 30 del 2003 e del decreto legislativo n. 276/2003, intervenendo sugli aspetti più critici, a partire da quegli istituti, quali, ad esempio, il lavoro a chiamata e lo *staff leasing*, che possono più facilmente dar luogo a forme precarie di occupazione. E' necessario inoltre individuare strumenti utili a promuovere l'occupazione femminile e l'impiego degli ultra cinquantenni, anche in attuazione della Strategia di Lisbona. In questa direzione dovranno, altresì, essere rilanciate le politiche formative.

Quanto al contrasto al lavoro nero e irregolare, occorre combattere con decisione una piaga che ha assunto dimensioni intollerabili e che danneggia: il lavoratore; le imprese virtuose, operando come fattore distorsivo della concorrenza; il sistema fiscale e contributivo in termini di evasione. L'emersione del lavoro sommerso, soprattutto femminile, nel campo del lavoro di cura andrà favorita con strumenti adeguati.

L'intervento dovrà articolarsi attraverso l'azione sinergica dei vari organismi competenti intesa a valorizzare gli strumenti per l'emersione e attraverso una più incisiva azione di repressione da parte degli organi a ciò deputati, ai quali occorre garantire condizioni concrete di piena operatività, con l'adozione di alcuni interventi regolatori finalizzati, per esempio, alla valorizzazione del documento unico di regolarità contributiva e della dichiarazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro nei settori più esposti.

A questa area di intervento si riconnette strettamente la terza linea di azione volta a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro,

associandosi spesso il mancato rispetto della relativa disciplina a fenomeni di lavoro irregolare e nero. In questo settore si procederà alla ridefinizione dell'impianto normativo attraverso l'adozione di un Testo unico, che consenta una razionalizzazione, un migliore coordinamento e una più agevole applicabilità delle relative norme.

Saranno effettuati altresì interventi regolatori mirati al contrasto al lavoro nero, ad eliminare o ridurre la possibilità di elusioni, quali l'obbligo dell'adozione di tessere di identificazione dei lavoratori per settori a particolare rischio, come quello edile, la rivisitazione della normativa sugli appalti in funzione di maggiore trasparenza e garanzia del rispetto delle regole in materia di lavoro, evitando i fenomeni negativi derivanti dalle dinamiche di ribasso e dalla filiera dei sub-appalti.

IV.2 Risanamento dei conti pubblici

Nel 2006 il saldo di bilancio al netto della spesa di interessi sarà pari allo 0,5 per cento e il debito si collocherà al 107,7 per cento del PIL, in crescita per il secondo anno consecutivo. Il confronto con il 1992 è emblematico. In tale anno il saldo primario fu pari al 1,8 per cento del PIL, il rapporto debito PIL si attestò al 105,2 per cento.

Tra il 1992 e il 2000, l'aumento dell'avanzo primario, la riduzione della spesa per interessi e il programma di privatizzazioni consentirono un pronunciato miglioramento degli equilibri della finanza pubblica.

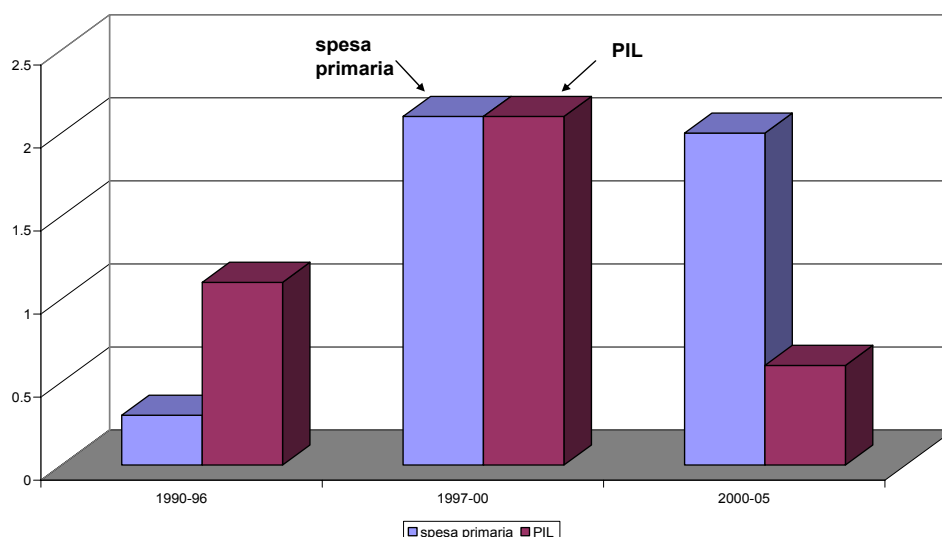
Oggi, nel 2006, il risanamento della finanza pubblica può contare su un ventaglio di opzioni più ristretto. Inevitabilmente più contenuto è il contributo potenziale dei programmi di privatizzazione al processo di riduzione del debito. Soprattutto, a differenza degli anni novanta, la spesa per interessi è destinata piuttosto a crescere che a diminuire perché prevale una prospettiva di aumento dei tassi di interesse su scala internazionale.

Risanamento dei conti pubblici significa determinare un aumento del saldo primario, che nel giro di pochi anni va riportato ai migliori livelli degli anni '90. Solo così potrà costantemente ridursi il peso del debito pubblico. Ragioni di equità e di efficienza richiedono che al ricostituirsi di un consistente avanzo primario contribuiscano in primo luogo due indirizzi: un regime di tassazione più equo e ripulito dai mali dell'evasione e della elusione, una decisa riduzione delle inefficienze dell'apparato delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali con conseguenti economie di spesa pubblica. Il perseguimento dei due indirizzi può e deve fornire un contributo di rilievo al riequilibrio dei conti pubblici. In questo senso già si è orientata la manovra correttiva.

Ma sarebbe illusorio pensare che da soli essi possano correggere gli andamenti di fondo della finanza pubblica. La dimensione dello squilibrio rende indispensabile intervenire anche su tendenze strutturali della spesa pubblica che sono sempre meno favorevoli. Tra il 1990 e il 1996, la spesa pubblica primaria in termini reali aumentò a un tasso medio annuo dello 0,3 per cento, il PIL dell'1,1 per cento (cfr. Fig. IV.4) e diminuì quindi l'incidenza sul reddito della spesa primaria. Tra il 1997 e il 2000, la dinamica della spesa primaria raggiunse il 2,1 per cento (in linea con la crescita del PIL)

sicché si stabilizzò il rapporto fra spesa e PIL. Tra il 2000 e il 2005, la spesa primaria ha continuato ad aumentare allo stesso tasso che nel quadriennio precedente, mentre la crescita del PIL si è collocata allo 0,6 per cento; crebbe così il rapporto fra spesa primaria e PIL.

Figura IV.4 – Tassi di crescita di spesa e reddito



Agli interventi, essenziali, per il rilancio della crescita e della produttività, vanno dunque associate misure strutturali dirette a piegare la dinamica della spesa pubblica. Per far ciò è indispensabile non solo operare sul fronte delle entrate, ma anche intervenire sui grandi comparti da cui scaturisce la parte predominante delle spesa pubblica: l'apparato delle amministrazioni pubbliche e conseguentemente il pubblico impiego; il sistema pensionistico, pubblico e complementare; il servizio sanitario nazionale; la finanza degli enti decentrati.

Pensare che il riequilibrio dei conti pubblici possa essere compiuto senza intervenire sui comparti essenziali che ne costituiscono l'impianto fondamentale sarebbe del tutto illusorio. Ma sarebbe anche un grave errore pensare – o far credere – che intervenire sull'impianto delle funzioni essenziali del sistema pubblico significhi impoverirne la funzione di solidarietà, di promozione della crescita, di fornitura ai cittadini di beni pubblici essenziali quali la giustizia, la sicurezza e l'istruzione. È vero il contrario: solo nel contesto di una finanza pubblica risanata lo Stato e i poteri pubblici locali possono assicurare appieno la loro funzione economica e sociale. Ciò è tanto più

vero in quanto quei quattro settori presentano squilibri intrinseci, inefficienze, duplicazioni, arretratezze che di per sé richiedono interventi correttivi e offrono ampi spazi per compierli. Se anche non dovessimo ridurre il *deficit* e alleggerire il peso del debito, dovremmo ugualmente por mano a un intervento su quei comparti per ridurre la pressione fiscale e per liberare risorse da destinare allo sviluppo di infrastrutture e servizi pubblici, alla creazione di nuove opportunità per i giovani, alla promozione della crescita e dell'equità.

Il seguito di questo paragrafo costituisce una argomentazione più analitica, comparto per comparto, della necessità, della possibilità e della direzione dell'intervento correttivo. Non costituisce un piano dettagliato, di cui ancora non si dispone. Per ognuno dei quattro comparti sono infatti in corso studi e consultazioni, nell'ambito del Governo e in collaborazione con rappresentanti degli enti territoriali e delle parti sociali, volte a individuare le forme di intervento più appropriate. Il lavoro di preparazione proseguirà dopo la presentazione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria e si concluderà in settembre con la presentazione della Relazione Previsionale e Programmatica e della Legge finanziaria.

Politiche di bilancio responsabili e informate richiedono una più appropriata struttura del bilancio, più efficaci controlli sui conti e completa trasparenza. Il governo si farà portatore di un progetto riformatore, volto a rivisitare la struttura del bilancio, rafforzare il monitoraggio sui conti in corso d'anno, garantire l'indipendenza dell'Istituto di Statistica.

CONTROLLO, AFFIDABILITÀ E TRASPARENZA DEL SISTEMA DEI CONTI PUBBLICI

1. Il sistema dei conti pubblici è l'espressione sintetica dell'insieme delle politiche pubbliche, in termini di autorizzazione a spendere e a prelevare tributi. Anche la decisione di bilancio, che pur riguarda l'attività dello Stato, coglie le scelte allocative dell'intera azione pubblica attraverso la definizione delle relazioni finanziarie con gli altri soggetti appartenenti al sistema delle pubbliche amministrazioni. La ricostruzione del quadro aggregato e l'articolazione degli obiettivi per sottosettori è importante sia per allocare le risorse pubbliche in modo efficiente, sia per verificare la coerenza della decisione annuale rispetto agli obiettivi. Oggi il sistema dei conti pubblici soffre di inconvenienti sotto tre profili:

Trasparenza allocativa. L'attuale forma-bilancio non è significativa quanto al grado di decisione-comprensione delle politiche adottate annualmente con la manovra finanziaria. Ciò dipende in primo luogo dal fatto che la struttura contabile del bilancio

dello Stato, al pari della documentazione sottostante, riflette criteri di gestione amministrativa piuttosto che di politica economica.

Delimitazione delle responsabilità. L'attuale struttura documentale del bilancio non consente di individuare la responsabilità nelle decisioni e nei comportamenti dei vari soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche. Anche se la decisione annuale in Parlamento riguarda solo il bilancio dello Stato, la ricostruzione del quadro aggregato delle politiche pubbliche e la disarticolazione degli obiettivi per sotto settori resta decisiva sia per una migliore allocazione delle risorse, sia per la verifica di coerenza delle decisioni annuali rispetto agli obiettivi aggregati. La difficile delimitazione degli ambiti di responsabilità investe anche i flussi finanziari che intercorrono tra Stato ed altri enti, non ancora perfettamente raccordabili in relazione all'utilizzo di diversi sistemi contabili. Ciò rende obiettivamente difficile il consolidamento dei conti pubblici.

Trasposizione delle transazioni in termini di SEC 95. La struttura del bilancio non consente una trasposizione immediata delle transazioni in termini di SEC95. Ciò deriva da tre circostanze: manca una classificazione economica omogeneamente applicata; i percorsi di spesa (o di entrata) non sono tracciati in modo da individuare il momento in cui si registra l'effetto finale sul sistema economico; è carente la classificazione delle operazioni in termini economici (operazioni finanziarie, garanzie dello Stato, etc.).

2. Alla luce di tali considerazioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze promuoverà una revisione del processo di bilancio, che tenga conto delle più recenti esperienze straniere. Essa potrebbe articolarsi nei passi seguenti:

- riesame e modifica della struttura classificatoria del bilancio dello Stato, al fine di conseguire una migliore comprensione delle politiche sottese alla presentazione contabile delle autorizzazioni di spesa;
- messa a fuoco delle responsabilità per le politiche di settore (nesso tra funzioni e strutture amministrative responsabili), istituendo un raccordo chiaro tra gli aggregati normalmente utilizzati nei documenti di finanza pubblica e i sotto settori di contabilità nazionale (amministrazioni centrali, locali, enti di previdenza);
- accentuazione della possibilità di gestire in modo flessibile le poste di bilancio, da esercitarsi con riferimento al raggiungimento ottimale di specifici obiettivi autorizzati dal Parlamento;
- trasposizione delle transazioni in termini di SEC 95 da realizzare attraverso un raccordo chiaro e condiviso tra i dati di cassa e quelli di contabilità nazionale, nonché del raccordo tra flussi e stock;
- istituzione di incisivi strumenti di conoscenza e controllo in corso d'anno, basati su verifiche per comparti e per settori, periodicamente rese pubbliche e discusse con i soggetti interessati. Prioritario in tal senso sarà il completamento del Sistema informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), sia con l'estensione operativa a tutti i soggetti coinvolti, sia attraverso una completa accessibilità, secondo modalità da definire, anche ad altri soggetti pubblici quali il Parlamento e la Corte dei Conti.
- potenziamento (nei metodi e nelle risorse umane) delle analisi svolte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica tecnica delle relazioni trasmesse dalle amministrazioni di settore sulla quantificazione degli elementi di spesa (certi o possibili) recati dai testi normativi.

3. Il disegno qui delineato sarà accompagnato dalla promozione di modifiche istituzionali concernenti i soggetti che partecipano alle decisioni di finanza pubblica, al

fine di garantire la sostenibilità del cambiamento. L'azione mirerà a sviluppare istituzioni atte promuovere maggiore responsabilità nelle decisioni e maggiore controllo degli andamenti dei conti pubblici. Tali istituzioni dovranno essere autorevoli, trasparenti nella metodologia e contendibili nelle informazioni.

4. A tale scopo, il Governo interverrà sulle caratteristiche istitutive della Commissione di garanzia sull'informazione statistica, affinché essa provveda al monitoraggio dei dati del SISTAN, garantendone l'affidabilità e la trasparenza nei confronti di chi assume le decisioni di finanza pubblica. La Commissione di garanzia risponderà al Parlamento e sarà dotata di adeguati strumenti informativi e operativi per esercitare efficacemente il proprio ruolo. L'ISTAT sarà reso autonomo rispetto all'Esecutivo e indipendente. In aggiunta, il Governo procederà ad una rivisitazione dei compiti della Alta Commissione sul federalismo, al fine di valutarne la trasformazione in organismo tecnico di coordinamento e monitoraggio delle relazioni finanziarie tra livelli di governo e il Patto di stabilità interno.

5. Il Governo, infine, vedrebbe con favore il potenziamento delle strutture tecniche che in ambito parlamentare verificano gli andamenti di finanza pubblica, potenziamento che assumerà le forme organizzative che le Camere, nella loro autonomia, valuteranno come le più efficaci. In questa prospettiva, il Governo intende assicurare ogni possibile collaborazione, finalizzata alla massima diffusione e accessibilità delle informazioni e dei dati conoscitivi.

Funzioni dello Stato e loro organizzazione

La spesa pubblica destinata all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato costituisce parte preponderante della spesa pubblica totale. Ma concepire un suo contenimento in termini di tetti o di riduzioni di costo del personale significa non cogliere il vero spazio che si offre alla politica di risanamento dei conti pubblici. Solo partendo dalle funzioni dello Stato e concependone una architettura moderna, pienamente padrona delle nuove tecnologie, svincolata da schemi organizzativi oggi non più necessari è possibile alleggerire, con un unico processo, la struttura, il costo, il peso per il cittadino, delle pubbliche amministrazioni. Il contenimento della spesa deve divenire la risultante di una riforma del modo di esercizio delle funzioni – grandi e piccole – dell'apparato dello Stato.

Un progetto di riorganizzazione delle funzioni e degli apparati amministrativi pubblici può costituire il mezzo per migliorare l'esercizio delle funzioni, avvicinare lo Stato ai cittadini e alle imprese e per realizzare importanti economie di risorse. Un progetto in tal senso deve essere concepito assumendo come elemento centrale l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione. Tale assunzione significa riprendere il filo del trasferimento ordinato di funzioni amministrative ai Comuni, nonché alle

Province, alle Città metropolitane e alle regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Una pubblica amministrazione efficace, snella ed efficiente nella sua struttura organizzativa è amica del cittadino e dell'impresa e si pone come fattore chiave dello sviluppo e della competitività del Paese. Nel mondo delle nuove tecnologie e della concorrenza internazionale le amministrazioni pubbliche vanno trasformate perché possano svolgere al meglio i propri compiti e ritrovare l'orgoglio della propria funzione; ne risulteranno anche un minor costo dei servizi resi e un contenimento della pubblica spesa. La valorizzazione delle risorse umane attraverso interventi tesi alla formazione e, nell'ambito dei rinnovi contrattuali, a nuove e più efficaci forme di riconoscimento del merito) e la riorganizzazione dei processi produttivi (ampliando la mobilità e sfruttando gli investimenti sinora compiuti nella direzione della modernizzazione tecnologica) sono gli elementi portanti di una strategia volta a rendere più moderno e più efficace il settore pubblico.

I problemi della giustizia in Italia, ad esempio, sono in larga misura legati alla soluzione di nessi organizzativi e gestionali. L'utilizzo efficiente delle risorse è la chiave di volta di un processo che va svolto sia attraverso la revisione degli assetti organizzativi degli apparati centrali e periferici del Ministero ed il coordinamento delle sedi giudiziarie sia attraverso intese e accordi con gli enti territoriali e con le Regioni, che valorizzino la sinergia tra risorse statali e risorse espresse dal territorio.

Una riorganizzazione del modo di svolgere le funzioni dello Stato può essere facilitata dal fatto che nei prossimi anni, cresceranno in maniera significativa i flussi di cessazione del personale per andata in pensione. E' essenziale che tale fenomeno venga gestito accortamente per consentire contestualmente una profonda riorganizzazione dei processi, un contenimento della spesa complessiva, un ingresso di nuove professionalità nella pubblica amministrazione, una ripresa dei concorsi pubblici. Si attingerà sia all'esterno del settore pubblico sia a giovani da tempo operanti nelle amministrazioni ma ancora privi di un posto di ruolo. In questo contesto sarà possibile e necessario contenere il ricorso alle consulenze e alle collaborazioni, valutandone con adeguati meccanismi l'efficacia e il costo.

E' dunque in un contesto di condivisione delle scelte e delle modalità di intervento, che verrà affrontato il problema dell'assetto complessivo della pubblica amministrazione. Nell'ambito di ciascuna istituzione, si dovranno individuare quelle

microfunzioni non essenziali che troppo spesso si traducono soltanto in un incremento dei costi. Tale disegno renderà possibile l'accorpamento, la razionalizzazione e la conseguente eliminazione di quegli organismi, enti e strutture che costituiscono, di fatto, una duplicazione di attività già esistenti o lo svolgimento di attività non più necessarie. Tutti i processi di trasferimento di funzioni fra istituzioni pubbliche, o verso il settore privato, o fra centro e periferia dovranno avvenire in un contesto di piena e certa sostenibilità economica. Con una prima immediata iniziativa il personale verrà prevalentemente riallocato alle funzioni essenziali, mentre verrà mantenuta una quota minima di addetti nei servizi di *back office*.

Sotto il profilo retributivo, per favorire il pieno instaurarsi della fase di sviluppo, in un contesto idoneo a consentire un ordinato svolgimento dei rinnovi contrattuali, appare comunque necessario rafforzare lo sforzo della moderazione salariale, nell'ambito della quale si dovranno individuare meccanismi premianti collegati a strumenti di valutazione e controllo di gestione ormai affinati da anni di sperimentazione. Il ricorso a questi strumenti potrà anche consentire la costruzione di percorsi di carriera che diano al personale della pubblica amministrazione un quadro di certezze e di adeguati incentivi.

Sistema pensionistico

Per effetto delle importanti riforme introdotte nelle precedenti legislature, la spesa pensionistica ha registrato una dinamica relativamente più contenuta rispetto a quello di altre voci di spesa. Il tasso di crescita medio annuo è diminuito dal 2,1 per cento tra il 1997 e il 2000 all'1,4 per cento nell'ultimo quinquennio. E' ancora aumentata l'incidenza anche di tale voce sul PIL. Inoltre, gli andamenti demografici fanno prevedere, a parità di legislazione, un ulteriore anche se relativamente contenuto incremento del rapporto fra la spesa pensionistica e il prodotto interno lordo.

Gli andamenti della spesa pensionistica stimati sulla base del quadro macroeconomico tendenziale prevedono nel periodo 2006-2011 un rallentamento della dinamica a partire dal 2009 dovuto al progressivo operare della riforma del 2004² (tav.

² Gli effetti in termini di minori erogazioni di buonuscita dei dipendenti pubblici si registrano anche nella dinamica delle altre prestazioni sociali in denaro.

IV.2). Nonostante ciò, la spesa in rapporto al PIL continuerà a crescere nel medio lungo periodo per effetto dell'invecchiamento demografico, fino a raggiungere il suo punto di massimo nell'intervallo 2035-2040 con un incremento rispetto al livello del 2005 di circa 1,2 punti percentuali. È vero che tale incremento è basso nel confronto europeo³; ma il livello del rapporto è tra i più alti in Europa, collocandosi nel 2004 al 14,2 per cento contro il 10,6 della media europea.

L'unico modo di raggiungere la condizione di equilibrio senza ridurre le prestazioni, è l'allargamento della popolazione attiva, anche attraverso l'emersione contributiva e l'aumento dei tassi di occupazione in particolare tra le donne e le fasce più anziane, che tenga conto del fatto che il miglioramento della salute umana e l'allungamento della vita media permettono di restare attivi ben oltre l'età attuale dell'andata in pensione.

Il superamento della discontinuità (il cosiddetto 'scalone') della riforma pensionistica del 2004 comporterà in ogni caso la necessità di reperire i mezzi necessari alla copertura.

Tavola IV.2 – Spesa per pensioni, Amministrazioni pubbliche
(valori assoluti in mln di euro)

	Consuntivo	Previsioni					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pensioni (*)	198.872	207.440	215.910	224.960	231.250	238.350	246.250
(tasso di variazione in %)		4,3%	4,1%	4,2%	2,8%	3,1%	3,3%
(rapporto al PIL)	14,0%	14,1%	14,3%	14,4%	14,3%	14,3%	14,3%

(*) La spesa per pensioni è inglobata nel complessivo aggregato della spesa per prestazioni sociali in danaro.

Il principio di equità attuariale, introdotto nel sistema pensionistico dalla riforma Dini sarà difeso e rafforzato. La riduzione del cuneo fiscale sarà finanziata in modo tale da non attingere ai contributi previdenziali. La revisione dei coefficienti di trasformazione, che non comporta una diminuzione del montante contributivo

³ Per l'Italia l'incremento 2004-2030 è di 0,8 punti percentuali contro 1,4 della UE15 e 1,3 della UE25; l'incremento 2004-2050 per l'Italia è di 0,4 punti percentuali contro i 2,2 della UE15 e i 2,1 della UE25. Rispetto al recente rapporto EPC-WGA i livelli del rapporto spesa/PIL indicate nel presente documento scontano la revisione del PIL effettuata dall'ISTAT con la Notifica di Contabilità Nazionale del 1° marzo 2006.

individuale, contribuirà a preservare la stabilità finanziaria del sistema e quella della finanza pubblica nel suo complesso (cfr. Riquadro).

Le linee di un intervento volto a raggiungere il pieno equilibrio del sistema pensionistico saranno studiate, discusse e definite in vista della prossima legge finanziaria. La concertazione con le categorie sociali aiuterà il governo a individuare gli interventi più appropriati per conseguire gli obiettivi imposti dallo stato dei conti pubblici.

TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

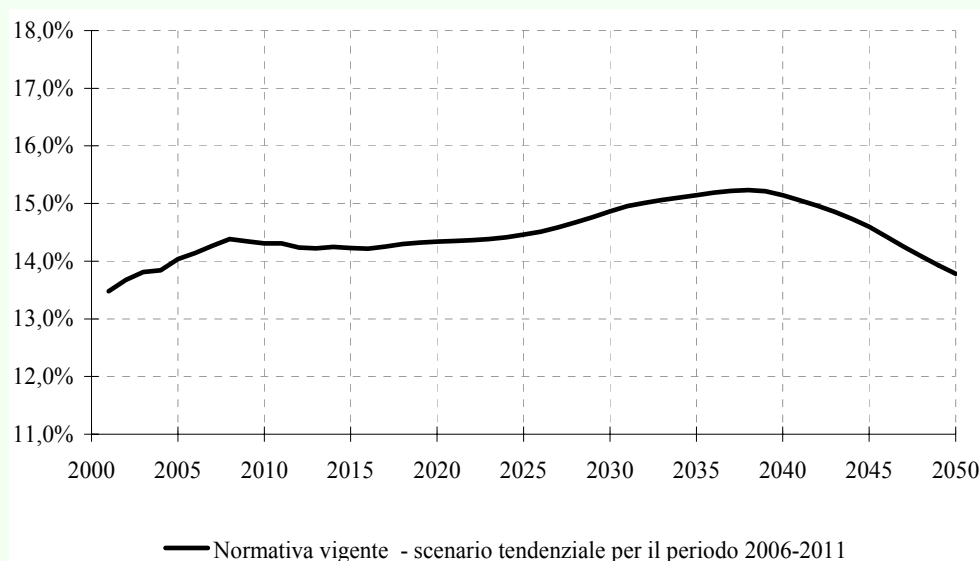
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 335 del 1995, di seguito si illustra l'andamento di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL.

La previsione recepisce le ipotesi di fecondità, mortalità e flussi migratori sottostanti lo scenario centrale elaborato dall'Istat con base 2005. Per quanto riguarda lo scenario macroeconomico, la produttività per occupato si attesta attorno all'1,7 per cento medio annuo (1,8 per cento a partire dal 2026 e gradualmente crescente verso tale valore negli anni precedenti) mentre le ipotesi relative al mercato del lavoro implicano una dinamica del tasso di occupazione che passa, nella fascia di età 15-64, dal 57,5 del 2005 al 67,8 del 2050. La dinamica endogena del PIL conseguente alle ipotesi macroeconomiche e demografiche adottate, si attesta attorno all'1,4-1,5 per cento medio annuo nell'intero periodo di previsione. I valori iniziali del PIL scontano la revisione effettuata dall'Istat con la Notifica di Contabilità Nazionale del 1° marzo 2006 e, per il periodo 2007-2011, la previsione adotta le ipotesi macroeconomiche dello scenario tendenziale definito nel DPEF.

Dopo una lieve decrescita nel periodo 2008-2015 per effetto dei provvedimenti normativi di elevamento dei requisiti minimi previsti dalla legge n. 243/2004, il rapporto spesa/PIL riprende a crescere a causa del deterioramento del quadro demografico, i cui effetti sono in parte limitati anche dall'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento disposti dalla predetta legge anche nel regime misto e contributivo. La curva raggiunge il valore massimo di circa 15,2 per cento attorno al 2038 e si attesta al 13,8 per cento nel 2050, dopo una fase di decrescita. Il miglioramento del rapporto nella parte finale del periodo di previsione è dovuto essenzialmente al passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo e al peso decrescente delle generazioni del baby boom.

In assenza della revisione decennale dei coefficienti di trasformazione, il rapporto risulterebbe sostanzialmente immutato fino al 2015, più elevato di circa 1,5 per cento nel punto di massimo e di poco meno del 2 per cento alla fine del periodo di previsione.

**Figura 1 – Spesa pubblica per pensioni
(in percentuale del PIL)**



(1) Diversamente da quanto pubblicato nel rapporto RGS n° 7 del dicembre 2005, i livelli del rapporto spesa/PIL scontano la revisione del PIL effettuata dall'ISTAT con la Notifica di Contabilità Nazionale del 1° marzo 2006. Lo scenario macroeconomico recepisce le ipotesi del quadro Tendenziale del DPEF 2007-2011

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Governo si impegna ad assumere ogni iniziativa utile al rilancio della previdenza complementare nei settori privati e pubblici.

L'emanazione delle direttive generali da parte della Covip consente a tutti i soggetti interessati – parti sociali, istituzioni, enti ed operatori di mercato – di procedere agli adeguamenti necessari per il pieno decollo della previdenza complementare e il conseguente conferimento del TFR alle forme pensionistiche del secondo pilastro.

Il Governo conferma l'impianto generale derivante dalla legislazione che, a partire dalle riforme previdenziali degli anni '90, ha disciplinato il settore e si riserva comunque di valutare, previa consultazione delle parti sociali e degli operatori, l'opportunità di introdurre perfezionamenti alla normativa di cui al decreto legislativo n. 252/05, utili a massimizzare i meccanismi di incentivazione delle adesioni in un quadro di trasparenza, di stabilità e di efficienza di tutte le forme pensionistiche.

Il Governo ha dovuto prendere atto dell'incompletezza del quadro regolatorio del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR (di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 252/05) ed è impegnato alla rapida risoluzione delle questioni emerse.

Per quanto riguarda la previdenza complementare dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Governo è impegnato a rimuovere gli specifici ostacoli che hanno finora tardato la costituzione dei fondi pensione in comparti, come quello dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, nonché quello delle regioni, Enti locali e sanità,

che hanno già sottoscritto o sono in condizione di sottoscrivere in tempi brevi le fonti istitutive.

Il Governo, infine, è impegnato ad emanare la normativa secondaria riguardante l'istituzione della Forma pensionistica residuale presso l'INPS (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 252/05), nonché il decreto interministeriale relativo alle forme pensionistiche preesistenti.

Sistema sanitario nazionale

Tra il 2000 e il 2005 la spesa sanitaria delle Amministrazioni Pubbliche è cresciuta in termini reali a un tasso medio annuo di circa il 4 per cento. L'incidenza sul PIL è aumentata dal 5,7 per cento al 6,7 per cento. Hanno concorso a tali andamenti la spesa per dipendenti, gli acquisti di beni e servizi e la spesa per prestazioni acquistate direttamente sul mercato.

La dinamica della spesa sanitaria è determinata da due fattori di fondo: l'invecchiamento della popolazione e il progresso della medicina, che genera migliori cure ma anche un continuo aumento dei costi. Il sistema sanitario italiano si colloca in una posizione di assoluto rispetto nelle graduatorie internazionali circa la tutela della salute della popolazione e la qualità complessiva delle prestazioni. Ciò nonostante esso presenta seri elementi di criticità: l'inappropriatezza di alcune prestazioni, come l'utilizzo improprio dei ricoveri ospedalieri e dei pronto soccorso dovuto all'organizzazione ancora prevalentemente burocratica della medicina di base e alla carenza di servizi di assistenza domiciliare integrata; le lunghe liste di attesa; l'esorbitante livello di spesa farmaceutica per abitante di alcune Regioni; l'insufficiente qualità dei servizi sanitari in alcune Regioni, che ne spinge i cittadini a rivolgersi alle strutture di altre Regioni per usufruire di cure adeguate. Proprio la distribuzione dei disavanzi fra le diverse Regioni mostra che vi sono margini di miglioramento nell'efficienza e nell'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

È dunque possibile mantenere e all'occorrenza rafforzare i livelli di assistenza sanitaria e allo stesso tempo ricondurre la dinamica di tale voce di spesa nell'ambito dei vincoli della finanza pubblica. Anzi, proprio la massimizzazione dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse è condizione essenziale affinché la sanità possa svolgere pienamente il suo ruolo sociale ed economico – la spesa sanitaria è una forma essenziale di investimento nel capitale umano.

In giugno il Governo ha avviato, insieme con le Regioni, l'elaborazione di un Nuovo Patto per il sistema sanitario. Nelle sue linee generali esso si configura nei termini seguenti:

- **Certezza delle risorse:** il Governo si impegna a definire le risorse destinate al Servizio sanitario su un arco pluriennale – inizialmente per il triennio 2007-2009 – in modo da rendere possibile alle Regioni una programmazione di medio periodo delle azioni necessarie a correggere le inappropriately e a riassorbire le inefficienze che minano il controllo della spesa e l'efficacia dei servizi ai cittadini;
- **Autonomia e inderogabile responsabilità delle regioni:** le regioni opereranno in un regime di piena autonomia e inderogabile responsabilità di bilancio: se una Regione ottiene economie maggiori di quelle programmate, potrà utilizzare a sua discrezione le risorse così liberate, a condizione che i Livelli essenziali di assistenza (LEA) siano comunque garantiti; se non ottiene i guadagni di efficienza programmati dovrà finanziare le spese eccedenti con risorse proprie, anche mediante la conferma degli strumenti di automatismo fiscale;
- **Rientro entro il 2009:** per le Regioni che presentano forti disavanzi viene stanziato, per gli esercizi dal 2007 al 2009, un fondo straordinario, di dimensione decrescente nel tempo, che, insieme con misure rafforzate di affiancamento, accompagna la manovra delle entrate proprie regionali con un finanziamento, strettamente condizionato, che sostenga un percorso di rientro in grado di portare entro il 2009, grazie soprattutto a una più efficiente gestione, all'azzeramento di tali disavanzi.

L'ammontare di risorse complessivamente messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009 dovrà essere tale che anche il settore sanitario contribuisca a ridurre la spesa tendenziale rispetto al PIL. E' convinzione del governo che questa esigenza sia compatibile con il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Si interromperà così la spirale di aumento della spesa registrata in questi anni, garantendo peraltro al sistema le risorse necessarie a un suo più adeguato funzionamento. Il fine di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni e garantire sia la loro universalità sia l'esigenza che esse siano fruite dalle persone in effettiva necessità suggerisce di non escludere forme di compartecipazione alla spesa da

parte dei cittadini anche nelle Regioni che non hanno ancora adottato forme di responsabilizzazione individuale nei consumi sanitari.

Verrà rafforzato il sistema di monitoraggio circa l'erogazione effettiva dei LEA e le azioni per il miglioramento della qualità dei servizi e la riduzione dei loro costi. A questo scopo, verrà proseguita l'azione diretta ad assicurare principi contabili omogenei a livello nazionale. Verrà potenziato l'insieme di indicatori concordato con le Regioni per sorvegliare la realizzazione degli indirizzi programmatici circa l'uso delle risorse, la qualità dell'output e la capacità organizzativa. Il livello centrale (sia ministeriale che del coordinamento interregionale) svolgerà così non solo una funzione di verifica ma anche di supporto, servizio ed affiancamento per le Regioni.

Entro il finanziamento definito dal Nuovo Patto, occorrerà liberare risorse per sostenere l'attività di ricerca e innovazione e attivare strumenti per il sostegno degli investimenti da parte delle strutture sanitarie nel campo delle nuove tecnologie. Con riferimento al riequilibrio della dotazione di apparecchiature nelle Regioni che presentano più gravi carenze, si potrà prevedere la rifinalizzazione, per le somme non utilizzate, del Fondo nazionale per il co-finanziamento degli investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988.

Il miglioramento delle prestazioni richiede un significativo rafforzamento dell'attività di prevenzione, la riorganizzazione e il potenziamento della medicina di base, lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria.

Per la medicina di base, si pongono almeno due problemi urgenti: mettere in rete i medici di base utilizzando la rete informativa in via di realizzazione mediante l'uso della tessera sanitaria, in modo da riportare sotto controllo la spesa farmaceutica; riorganizzare la medicina di base in studi medici associati, da dotare di attrezzature diagnostiche e a cui affidare una intensa azione di assistenza domiciliare, notturna e festiva, che consenta di decongestionare il pronto soccorso e diminuire il numero dei ricoveri impropri.

Sempre rimanendo nei limiti del finanziamento sopra indicato sarà prioritario a giudizio del Governo sviluppare l'integrazione socio-sanitaria, a partire dall'assistenza ai non autosufficienti per la quale occorre incentivare l'assistenza domiciliare integrata, che costituisce una forma di servizio più appropriata alle esigenze del cittadino non-

autosufficiente rispetto all'istituzionalizzazione in strutture residenziali, con l'importante corollario di una spesa per assistito notevolmente inferiore.

L'assistenza domiciliare è un settore che ha visto in questi anni emergere e diffondersi esperienze importanti di partenariato pubblico/privato. Esse andranno valorizzate con l'istituzione di un Fondo nazionale per la non autosufficienza in cui far confluire tutte le risorse già oggi impegnate nel settore, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il Fondo procederà al co-finanziamento degli interventi e le risorse a sua disposizione potranno gradualmente incrementarsi via via che le migliori pratiche andranno diffondendosi.

Governi locali e federalismo fiscale

Tra il 2000 e il 2005, la spesa corrente primaria delle Amministrazioni locali è aumentata in termini reali a un tasso medio annuo del 3,9 per cento. Per il complesso delle amministrazioni pubbliche tale dato si colloca al 2,1 per cento. Durante tale periodo, il PIL è cresciuto a un tasso medio dello 0,6 per cento.

Contribuiscono alla dinamica della spesa corrente locale sia il trasferimento di funzioni verso gli enti decentrati sia un andamento troppo sostenuto della spesa a parità di funzioni.

I governi locali svolgono compiti essenziali in campo economico e sociale. Il tessuto infrastrutturale di una grande area metropolitana costituisce un luogo di attrazione di flussi importanti di investimenti e servizi. Il 65,4 per cento della spesa in conto capitale è effettuato a livello locale. Il sistema sanitario è gestito a livello regionale. Una quota predominante della spesa ambientale e della spesa sociale non pensionistica (protezione sociale, edilizia sovvenzionata) è erogata a livello locale. Una forma compiuta di federalismo fiscale è divenuta condizione per il realizzarsi due esigenze di primaria importanza: che i governi locali possano svolgere appieno le loro funzioni; che il sistema dei conti pubblici sia in equilibrio.

Per consentire all'insieme delle pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede europea, la legge finanziaria n. 448/1998 istituì il Patto di Stabilità Interno. Nella sua formulazione originaria, il Patto stabiliva che le regioni e gli enti locali concorressero alla riduzione dell'indebitamento netto

della P.A. attraverso un miglioramento dei propri conti pari ad almeno lo 0,1 per cento del PIL. Negli anni successivi il Patto di Stabilità Interno ha subito diverse e continue modifiche, privando gli amministratori locali di un quadro di riferimento stabile e rendendo quanto mai difficile una gestione oculata, anche nel medio periodo, dei bilanci degli enti locali.

Dare una forma compiuta al federalismo fiscale italiano significa definire un nuovo quadro di riferimento con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti locali. E' essenziale che la nuova architettura del Patto di Stabilità Interno abbia caratteristiche che rimangono invariate nel tempo, anche se le sue grandezze finanziarie saranno necessariamente soggette a decisioni da prendere in sede di manovra annuale di bilancio. In tale contesto, appare corretto abbandonare il metodo dei tetti su specifiche categorie di spese e introdurre vincoli per il saldo di bilancio e la dinamica del debito, in un quadro di piena attuazione del binomio autonomia-responsabilità.

La crescita del debito delle Amministrazioni locali dovrà essere ricondotta entro dimensioni compatibili con gli obiettivi nazionali e le regole europee. Nel complesso, l'intensità del processo di rientro verrebbe a dipendere dagli obiettivi di risanamento finanziario a livello nazionale, discussi con il sistema delle Autonomie. Un ruolo positivo potrà essere assegnato, e adeguatamente riconosciuto, alle operazioni di dismissione.

Andranno poi costruiti percorsi di rientro dal disavanzo praticabili da ciascuna Amministrazione. In una prima ipotesi, gli obiettivi potrebbero essere fissati in termini di saldo di bilancio medio pro-capite modulati per classi di popolazione degli enti locali.

Per mitigare gli inconvenienti derivanti dalla volatilità dei dati di cassa si valuterà anche l'ipotesi di far riferimento alla media triennale dei saldi piuttosto che al dato annuale e consentire accordi compensativi fra gruppi di enti, in particolare a salvaguardia delle spese di investimento. A tal fine potrebbero anche essere previsti specifici meccanismi incentivanti tali per cui il Patto si verrebbe a configurare anche come patto per la crescita. Per le Regioni, le voci relative alla sanità rimarrebbero escluse e trattate con specifici strumenti.

Un Patto credibile ed efficace dovrà prevedere un adeguato monitoraggio ed efficaci meccanismi sanzionatori, due funzioni che, senza precludere la partecipazione, a scopo informativo delle autonomie locali, sono tipicamente riservate alla competenza

dello Stato. In sintesi, il nuovo Patto di Stabilità Interno sarà disegnato in modo coerente con il Patto di Stabilità e Crescita dell'Unione europea e conterrà disposizioni cogenti coerenti con l'art 120 della Costituzione ("poteri sostitutivi").

Parte essenziale del Patto, e condizione per parteciparvi, sarà l'istituzione di un sistema informativo dei conti pubblici esteso alle amministrazioni locali. La piena realizzazione di tale sistema può essere conseguita in tempi relativamente brevi estendendo e completando lavori già avviati. Essa aiuterà il controllo della spesa, faciliterà il coordinamento delle politiche di bilancio e permetterà di assicurare la trasparenza dei conti e una migliore informazione del cittadino. Si tratta di un progetto di primaria importanza, che richiede di armonizzare le regole di contabilità degli enti: solo classificazioni e principi contabili uniformi possono infatti consentire una lettura integrata dei bilanci, il loro consolidamento, il controllo effettivo della dinamica della spesa. La redazione di stati patrimoniali completi secondo standard comuni sarà parte del sistema. Nell'ottica della trasparenza, avranno accesso alla base informativa tutti i soggetti del sistema istituzionale. Il SIOPE e suoi eventuali ampliamenti saranno il fulcro di tale base informativa. Più in generale, va vista con favore l'istituzione di un organismo di coordinamento e monitoraggio delle relazioni finanziarie fra tra livelli di governo, anche in rapporto alla nuova fase di concreta attuazione dei meccanismi di finanziamento previsti dall'art.119.

A un livello più generale, obiettivo del governo è di completare il federalismo fiscale in un quadro di coerenza tra decentramento delle funzioni e responsabilità finanziarie. A tal fine, occorrerà disegnare un percorso condiviso di definizione delle risorse destinabili alla spesa per le prestazioni di responsabilità di Regioni ed Enti Locali, alla luce del vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. In tal modo, le Autonomie locali avranno, su un orizzonte pluriennale, la garanzia di un quadro stabile, certo e coerente con gli equilibri di finanza pubblica. Per realizzare tale obiettivo, si richiederà il rafforzamento delle sedi di confronto tra governo centrale e governi locali, in modo che questi ultimi siano inseriti a pieno titolo nel processo di formazione della politica di bilancio. L'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra livelli di governo dovrà prevedere meccanismi di perequazione tali da consentire il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali per tutti i governi locali. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria a livello locale dovranno garantire margini di manovra sufficienti a far fronte ad eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali e a consentire,

esercitando un congruo sforzo fiscale aggiuntivo, il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.

Spesa per beni e servizi

Un programma di contenimento della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi deve, per essere efficace, operare su tre piani: la programmazione dei fabbisogni modellata sulle esigenze operative e sugli obiettivi prioritari e coerente al tempo stesso con le disponibilità finanziarie; la presenza qualificata di centri di acquisto pubblici capaci di orientare, in piena trasparenza, la competitività delle imprese al soddisfacimento delle esigenze delle amministrazioni pubbliche; il sistema di controllo dei consumi e delle prestazioni, indispensabile per conseguire effettivamente i risparmi nelle pubbliche forniture che il solo abbattimento dei prezzi unitari non può garantire.

Il progetto di razionalizzazione lanciato con la finanziaria per il 2000 ha affrontato specificamente il secondo profilo attraverso la creazione di una centrale acquisti nazionale affidata alla Consip S.p.A.. Il progetto Consip, dopo una iniziale fase di sviluppo, è entrato in crisi soprattutto a causa delle continue oscillazioni nella conduzione politica, strategica ed operativa. In particolare si è assistito a continue modifiche normative passando da compiti pervasivi e totalizzanti dell'unica centrale pubblica con la conseguente estensione dei vincoli di obbligatorietà a funzioni prevalenti di *benchmark* con adesioni quasi del tutto facoltative.

Il rilancio del programma passa necessariamente per la creazione di un "sistema a rete" coordinato fra i diversi livelli di governo responsabili della spesa pubblica. Occorrerà identificare con precisione il ruolo della centrale statale e valorizzare, attraverso la creazione di centrali regionali di acquisto, una dimensione, quella regionale appunto, in grado di interpretare al meglio le esigenze delle autonomie locali, governare sul territorio le forniture per beni e servizi specie quelle sanitarie, valorizzare le potenzialità delle imprese, soprattutto piccole e medie e ad elevata capacità innovativa, e valorizzare le esigenze di tutela ambientale anche negli acquisti della Pubblica amministrazione. In tale contesto la missione della Consip si sviluppa in più direzioni: gestire la centrale per le P.A. dello stato con azioni mirate su settori di spesa

specificità; facilitatore dello sviluppo delle centrali regionali in particolare con il trasferimento di metodologie e *know-how* ed un osservatorio nazionale che consenta la condivisione di migliori pratiche; promotore di tecnologie e procedure innovative di public procurement, responsabile di progetti per la messa a fattor comune delle piattaforme informatiche, specie con riferimento al mercato elettronico.

L'attività delle centrali pubbliche di acquisto è collegata necessariamente alla programmazione dei fabbisogni ed al controllo dei consumi. La funzione di programmazione non può che svilupparsi all'interno delle singole amministrazioni ed assumere contenuti sempre più specialistici e qualificati abbandonando criteri basati sul consolidamento della spesa storica. Al contrario, il controllo dei consumi deve rientrare pienamente nei canoni di un efficace controllo di gestione affidato ad un organo con specifiche capacità ispettive e di verifica oggettiva quale la Ragioneria Generale dello Stato. Le funzioni e le metodologie della Ragioneria dovranno essere rinnovate proprio a partire dal settore degli acquisti per beni e servizi, superando pienamente le logiche di un controllo formale e burocratico.

Si tratta insomma di rivedere l'intero processo degli approvvigionamenti pubblici in un'ottica che anticipa una profonda revisione del ciclo del bilancio, sperimentando modalità più funzionali di programmazione, gestione e controllo delle risorse statali e più in generale di governo della finanza pubblica.

Politica dell'entrata

La politica fiscale dell'esecutivo, come evidenziato dalle norme contenute nel Decreto legge del 30 giugno 2006, è orientata a promuovere tre obiettivi fondamentali, strettamente correlati ed in forte sinergia tra loro: equità, sviluppo e semplificazione. Il raggiungimento di tali obiettivi andrà di pari passo con la diminuzione della pressione fiscale, nella misura e ai ritmi compatibili con l'aggiustamento della finanza pubblica.

MISURE FISCALI NEL DL 30 GIUGNO 2006

La politica fiscale del Governo è orientata a raggiungere tre obiettivi fondamentali, strettamente correlati ed in forte sinergia tra loro: equità, sviluppo e semplificazione degli adempimenti per cittadini e imprese. I provvedimenti contenuti nel Decreto legge del 30 giugno 2006 sono i primi passi mossi nella legislatura verso tali obiettivi.

Un gruppo di interventi mira a migliorare l'equità del prelievo fiscale nel campo delle cessioni immobiliari, dell'Iva e delle imposte dirette.

In particolare, con i più importanti, per quanto riguarda le cessioni immobiliari:

- *si rende omogeneo il regime fiscale delle transazioni immobiliari (ad uso abitativo e non). Tutte le cessioni di fabbricati, ad eccezione di quelle effettuate dai costruttori, ma solo per fabbricati ultimati da meno di cinque anni, sono assoggettate ad imposta di registro ed esentate dall'Iva. Il regime di esenzione Iva è esteso anche alle locazioni di tutti i fabbricati;*

- *si prevede l'obbligo di inserire in ogni atto di compravendita il corrispettivo effettivamente pattuito, nonché le modalità di pagamento dello stesso. Nell'atto dovrà inoltre essere dichiarato l'ammontare del costo dell'intermediazione, le modalità di pagamento e gli estremi identificativi degli intermediari;*

- *contestualmente sono estesi tutti i poteri di indagine esistenti, anche all'accertamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.*

In ambito Iva e imposte dirette si segnalano come prioritari alcuni provvedimenti individuati per assicurare la corretta gestione degli adempimenti e per contrastare comportamenti elusivi diffusi, con parallelo rafforzamento dei poteri di riscossione, accertamento e sanzione:

- *è previsto l'obbligo dei versamenti Iva da parte delle imprese appaltanti, nel settore dell'edilizia, per conto dei subappaltatori (reverse charge) e la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi e dei contributi obbligatori dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore;*

- *sono introdotte sanzioni penali anche in caso di omesso versamento dell'Iva, attualmente non previste;*

- *vengono modificati gli indicatori che individuano le società non operative e ne determinano l'imponibile. Alle società non operative viene inoltre impedita la compensazione dei crediti Iva con debiti di altri tributi, nonché la loro cessione a terzi. I crediti Iva potranno essere solo riportati in avanti, in assenza di operazioni attive, ma per non più di tre anni;*

- *viene introdotto l'obbligo da parte degli esercenti arti e professioni di tenere conti correnti dedicati ai quali dovranno affluire i compensi, percepiti esclusivamente mediante canali bancari o postali;*

- *varie altre misure puntano a definire in modo più rigoroso le possibilità di gestire i costi da parte delle imprese societarie ed individuali, con maggiore attenzione rispetto alla qualità delle spese effettuate (come per il costo dei veicoli ad evidente utilizzo privato). Modificati, tra l'altro, gli ammortamenti dei veicoli aziendali (per i quali è escluso l'ammortamento anticipato), dei marchi (equiparati all'avviamento) e del costo dei fabbricati strumentali (dai quali viene scorporato il valore del terreno sui cui sono edificati;*

- *Sono inoltre riportati a tassazione ordinaria, perché considerati reddito da lavoro dipendente, gli incrementi di valori delle azioni riconosciute ai manager delle aziende (stock option).*

Ulteriori misure di contrasto a comportamenti elusivi nel campo dell'imposizione diretta concludono il blocco di provvedimenti con finalità equitative.

Altre norme operano una razionalizzazione nel settore del gioco, contro la diffusione di forme illegali e irregolari e a favore di una maggiore tutela dei giocatori. Ancora, è previsto l'aumento dal 10 per cento al 20 per cento dell'aliquota Iva, ma solo su alcuni particolari prodotti.

Un forte incentivo agli investimenti in nuove tecnologie, allo sviluppo e alla ricerca delle imprese viene da due interventi di particolare rilevanza: maggiore deducibilità delle quote di ammortamento sul costo dei brevetti industriali, del know how e dell'utilizzazione delle opere dell'ingegno ed il trattamento fiscale più favorevole per le spese relative a studi e ricerche di sviluppo.

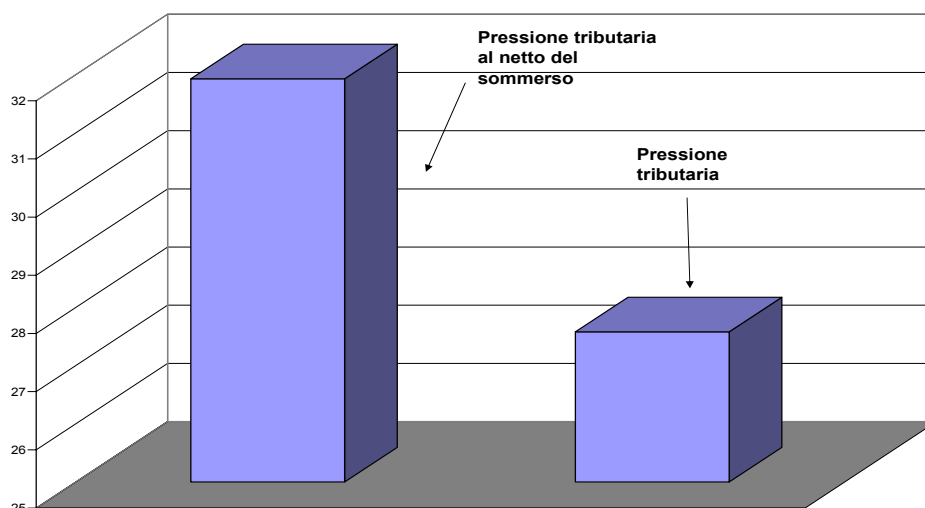
Infine, numerosi importanti interventi di semplificazione per gli obblighi dei cittadini, delle imprese e per l'amministrazione finanziaria concludono lo stock dei provvedimenti:

- *sono esclusi dal regime Iva le persone fisiche con volume di affari non superiori a 7.000 euro, con contestuale esenzione di numerosi adempimenti contabili e la possibilità di essere oggetto di "tutoraggio" da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate. Rimane comunque la possibilità di optare per il regime ordinario;*

- *è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici ed è invece prevista la liquidazione dell'imposta nei modelli Unico e 730, con possibilità di effettuare compensazioni;*

- *viene dato un forte impulso all'utilizzo di procedure informatiche per la semplificazione di numerosi adempimenti (da parte di tutti i soggetti che operano nel settore del commercio al dettaglio, dalle banche e gli altri intermediari finanziari, dalle assicurazioni, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).*

Equità: il Governo intende ridistribuire il carico fiscale, innanzitutto, attraverso una determinata, sistematica ed intelligente lotta all'evasione e all'elusione. Il carico fiscale e quello tributario gravano principalmente sull'economia legale; al netto dell'economia sommersa, la pressione tributaria raggiunge livelli estremamente elevati. In secondo luogo, maggiore equità sarà promossa attraverso interventi su imposte dirette, contributi sociali ed imposte indirette anche al fine di riequilibrare il loro apporto al gettito complessivo. In tale ambito, il trattamento fiscale delle varie tipologie di redditi sarà tendenzialmente uniformato, tenendo conto delle insopprimibili specificità.

Figura IV.5 – Pressione tributaria sull'economia nel suo complesso e al netto del sommerso

Sviluppo: il sistema fiscale dovrà sempre più discriminare tra attività speculative e attività produttive, al fine di alleggerire le imprese e i lavoratori impegnati nella produzione e nelle sfide poste dalla competizione internazionale.

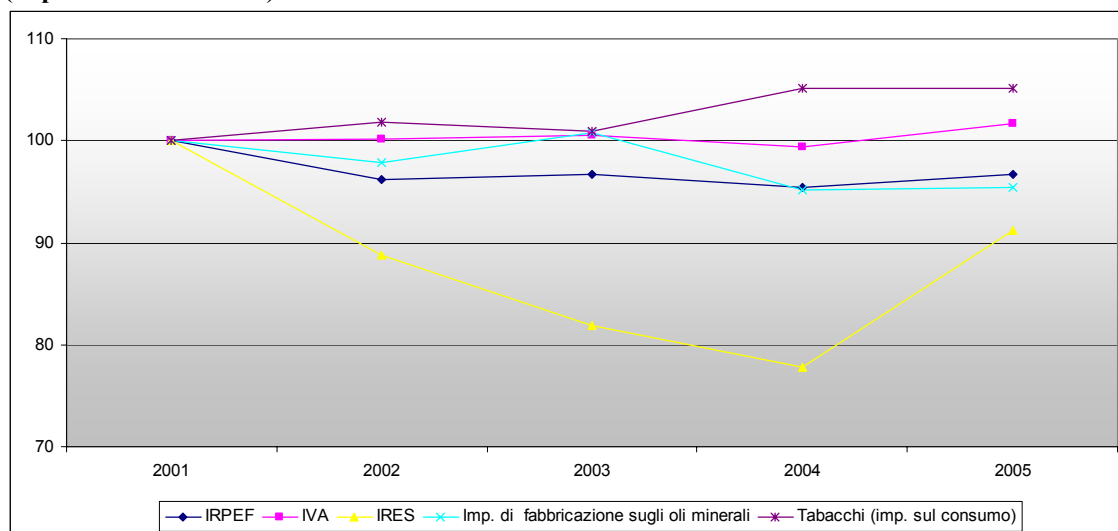
Semplificazione: gli adempimenti richiesti a famiglie ed imprese saranno ridotti al minimo e l'amministrazione tributaria qualificata e riorganizzata per essere posta al servizio dei contribuenti. Per raggiungere tali obiettivi, il governo, oltre ad intervenire sul piano normativo, doterà le agenzie fiscali delle risorse umane e tecnologiche necessarie a cogliere le enormi possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le innovazioni in oggetto renderanno l'adempimento fiscale una facile routine per la stragrande maggioranza delle famiglie e delle imprese.

Le difficoltà di raggiungere gli obiettivi richiamati risultano evidenti alla luce dell'andamento del gettito tributario totale e della sua composizione nel periodo dal 2001 al 2005. Le entrate tributarie correnti del settore statale sono diminuite di 1,3 punti percentuali del PIL. A tale risultato di consuntivo ha concorso: i) un aumento del gettito da imposte indirette, per natura regressiva; ii) una contenuta riduzione del gettito da imposte dirette sulle persone fisiche, ottenuto attraverso una riforma di segno regressivo; iii) una contenuta riduzione del gettito derivante da imposte sulle imprese (per le quali però la Legge finanziaria per il 2006 comporta un aggravio di imposte per oltre 2 miliardi di euro).

I dati di consuntivo, tuttavia, riflettono solo in parte l'effetto delle politiche fiscali realizzate nella XIV legislatura. L'analisi delle relazioni tecniche di accompagnamento ai provvedimenti approvati durante la legislatura appena trascorsa indica, infatti, previsioni di sostanziale neutralità di tali provvedimenti ai fini dei loro effetti sul gettito. In tale contesto, la causa prevalente della caduta di gettito registrata a consuntivo sembra riconducibile all'ampliamento dell'area di evasione/elusione fiscale (in particolare dell'IVA) più che alla realizzazione di politiche di riduzione delle imposte. In sintesi, il ricorso sistematico, prevedibile ed atteso a condoni e sanatorie fiscali avrebbe favorito l'abbassamento della *tax compliance*, in Italia già a livelli tra i più bassi dell'area OCSE.

Per centrare gli obiettivi di equità, sviluppo e semplificazione, nella strategia di politica fiscale del governo, sono prioritari interventi finalizzati a contrastare evasione/elusione di base imponibile; ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti di famiglie e imprese; recuperare progressività; ridurre il costo del lavoro; riformare la tassazione del reddito d'impresa, soprattutto nell'ottica di favorire l'innovazione, la capitalizzazione e l'internazionalizzazione; riformare il catasto e ridurre le aliquote ICI.

Figura IV.6 – Pressione tributaria delle principali imposte (in percentuale del PIL)



Fonte: ISTAT.

Sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche pesano in maniera significativa le spese legate ai trasferimenti in conto corrente e in conto capitale a famiglie e soprattutto

a imprese e le minori entrate connesse ad agevolazioni fiscali di varia natura (le cosiddette *tax expenditures*). Per il 2005, secondo le riclassificazioni della spesa pubblica effettuate dall'ISTAT, le spese per trasferimenti alle imprese delle Amministrazioni pubbliche, pari alla somma di spese correnti (contributi alla produzione) e spese in conto capitale (trasferimenti in conto capitale) sono risultate pari a 28,8 miliardi di euro, il 2 per cento del PIL. Molte di queste voci hanno natura meritoria e sono legate a programmi di spesa a livello comunitario, ad agevolazioni al trasporto locale, all'incentivazione di attività con ovvie esternalità quali l'investimento in ricerca e sviluppo. Allo stesso tempo, la dimensione di queste voci, i vincoli sempre più stringenti del bilancio complessivo delle Amministrazioni pubbliche e l'esigenza di una sempre maggiore trasparenza dei bilanci pubblici richiedono che per tutte queste voci sia creato un inventario comprensivo e aggiornato. In tale modo, si consentirebbe al Parlamento e all'esecutivo di valutare in maniera tempestiva il costo, l'attualità e l'efficacia di tali spese e riesaminarle in ragione delle priorità dell'intervento pubblico.

IV.3 Politiche per l'equità

L'indice di povertà relativa, misurato con la metodologia comunitaria, è nel nostro paese del 19 per cento (quota della popolazione che vive sotto la linea di povertà relativa), contro una media europea del 15 per cento. Gli anni recenti hanno visto aumentare l'instabilità temporale dei redditi e, con essa, il senso di vulnerabilità. In particolare, risultano significativamente peggiorate le posizioni relative di operai e impiegati, famiglie monoreddito o numerose, e famiglie che vivono nel Mezzogiorno. Le famiglie italiane sostengono inoltre oneri rilevanti per l'assistenza agli anziani non auto-sufficienti e per i figli, non solo minori (il 70 per cento dei giovani tra i 25 e i 29 anni vive con i genitori, la più alta percentuale d'Europa, nella sostanziale impossibilità, a causa delle difficoltà lavorative ed abitative, di rendersi autonomi nonché di formare nuove famiglie). La carenza di servizi per l'infanzia e per gli anziani contribuisce a mantenere basso il tasso di attività femminile (solo il 45 per cento delle donne ha un'occupazione, 30 per cento nel Mezzogiorno), con effetti negativi sul tasso di crescita potenziale dell'economia e con il corollario di un basso tasso di natalità.

L'impostazione delle azioni per la crescita prima descritte, l'impegno che si intende realizzare per il miglioramento dell'istruzione, il peso che le azioni per l'inclusione sociale assumeranno nell'intervento aggiuntivo per il Mezzogiorno (cfr Capitolo V) denotano la scelta di favorire forme di crescita e di sviluppo che, valorizzando le competenze di tutti i cittadini, assicurino in sé requisiti di equità.

Oltre a queste linee di intervento, il Governo intende realizzare nella XV Legislatura un programma, nel campo dei diritti di cittadinanza e delle politiche per la famiglia, in grado di modificare progressivamente l'attuale situazione. Partiamo da una quota inferiore alla media europea di risorse dedicate al sostegno dei redditi bassi e precari e delle responsabilità familiari, nonché alla fornitura di servizi sociali e abitativi alle famiglie e ai non-autosufficienti. E' opportuno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, avviare azioni di riforma che accrescano l'efficienza e potenzino l'efficacia delle politiche sociali. Tali azioni, di ispirazione universalistica, andranno incardinate sulla Legge quadro di riforma dell'assistenza (legge 328/2000), agendo anche sui punti critici che la sua applicazione ha evidenziato. Nel quadro delle responsabilità istituzionali stabilito dal nuovo Titolo V della Costituzione, spetta al Governo

nazionale: a) definire i livelli essenziali di assistenza; b) realizzare un sistema coerente di sostegno dei redditi e delle responsabilità familiari; c) predisporre forme di finanziamento che premiano l'iniziativa delle autonomie locali, riorganizzando e potenziando il Fondo nazionale per le politiche sociali e prevedendo un Fondo per le politiche familiari, finalizzati alla promozione di una rete integrata di servizi.

Azioni principali da realizzare nel corso della Legislatura

1) Rafforzare gli strumenti per la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare, ampliando le possibilità per ambedue i genitori di usufruire dei congedi remunerati di maternità e paternità, con riferimento anche all'età dell'adolescenza, e dei congedi per attività di formazione e riqualificazione professionale; sostenere la diffusione delle esperienze locali delle cosiddette "banche del tempo" e promuovere una riorganizzazione degli orari dei servizi pubblici.

2) Costruire un sistema coerente di sostegno dei redditi e delle persone che faccia perno sui seguenti strumenti:

2a) Un sostegno ai redditi di quanti vivono rapporti di lavoro discontinui e/o con basse retribuzioni, sostituendo le attuali deduzioni da lavoro Irpef, di cui non usufruiscono coloro che hanno un reddito inferiore al minimo imponibile, con una detrazione da lavoro di cui possano usufruire come trasferimento monetario coloro che hanno redditi inferiori al minimo (i cosiddetti incapienti). L'unificazione degli attuali strumenti monetari di sostegno alle famiglie – assegni al nucleo familiare e deduzioni Irpef per figli a carico – in un Assegno per i minori che fornisca una integrazione di reddito più consistente e in funzione della numerosità del nucleo familiare consentirà di aumentare l'efficacia del sostegno senza porre oneri aggiuntivi alla finanza pubblica. Ambedue queste forme di sostegno dei redditi, che saranno strutturate in forme che incentivino il lavoro e l'emersione e non premiano l'evasione fiscale, andranno a vantaggio principalmente delle famiglie con redditi medi e bassi e, per questi ultimi, configureranno una prima forma di "imposta negativa" (trasferimento monetario a favore degli incapienti). Affinché l'intervento pubblico sia realmente

efficace è essenziale un'azione preliminare di contrasto all'evasione che mina la significatività degli indicatori di disagio economico.

2b) Per coloro che sono in condizioni economiche particolarmente disagiate (indicatore di situazione economica equivalente inferiore a una certa soglia) e per i quali sia opportuno costruire percorsi di reinserimento lavorativo e sociale, in particolare nel Mezzogiorno, va ripresa su nuove basi la proposta del “Reddito minimo di inserimento” (RMI) condizionato alla partecipazione ai percorsi di inserimento e alla “prova dei mezzi” (tramite l'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE). A tal fine, è prioritario realizzare un'attenta valutazione di quanto fin qua sperimentato in termini di lotta alla povertà, valutando l'efficacia in rapporto agli oneri finanziari posti a carico della collettività.

3) Rafforzare e migliorare la rete dei servizi, in particolare per l'infanzia e per i non-autosufficienti. Le tariffe dovranno essere accessibili: a questo fine la compartecipazione da parte delle famiglie dovrà essere differenziata in funzione delle condizioni economiche (ISEE). Andrà valutata l'opportunità di ricorrere anche a tasse di scopo per finanziare tali attività.

3a) Potenziamento dei servizi per l'infanzia con un programma di azione per lo sviluppo del sistema di asili-nido che faccia leva su risorse nazionali e locali e sull'integrazione con il sistema scolastico. A livello nazionale, una parte del Fondo per le politiche sociali verrà destinata al co-finanziamento dei costi di gestione e di investimento, volto a sostenere le migliori pratiche.

3b) Un piano di intervento sulle non autosufficienze a partire da un programma di sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata. A livello nazionale si procederà alla definizione dei livelli essenziali di assistenza compatibili con le limitate risorse finanziarie disponibili e all'istituzione di un Fondo nazionale per la non autosufficienza in cui far confluire tutte le risorse già oggi impegnate nel settore. Il Fondo procederà al co-finanziamento degli interventi e le risorse a sua disposizione potranno gradualmente incrementarsi via via che le migliori pratiche andranno diffondendosi. Per assorbire in forme regolari l'offerta di lavoro domiciliare si procederà alla definizione di una Legge quadro sugli “Assistenti familiari”, i cosiddetti “badanti”, che definisca i requisiti essenziali di professionalità e affidabilità di queste

nuove figure e garantisca continuità del rapporto e sicurezza alle famiglie e ai collaboratori.

4) Potenziare gli strumenti e le norme per la tutela dell'infanzia sia nell'ambito della Giustizia che delle adozioni, nazionali e internazionali: con una riforma delle competenze dei tribunali ordinari e dei tribunali dei minori, che realizzi un effettivo coordinamento in materia di rapporti tra famiglia e Giustizia, e con l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; semplificando le procedure in materia di adozione e affido; riorganizzando e potenziando l'attuale Osservatorio contro la pedofilia in modo da contrastare ogni forma di tratta, abuso e sfruttamento sessuale dei minori.

5) Rilanciare della politica abitativa. L'aumento dei prezzi immobiliari e dei canoni d'affitto grava significativamente sulla situazione economica delle famiglie a basso reddito che non hanno accesso alla proprietà della casa. Politiche volte a sostenere le famiglie in difficoltà sono utili anche per sostenere le giovani coppie e i giovani studenti fuori sede. Tali politiche devono però essere integrate anche con politiche di rilancio dell'offerta. Il governo si impegna a definire un quadro normativo, anche nell'ambito della riforma del Patto di stabilità interno, che agevoli interventi di edilizia residenziale pubblica. Tali progetti saranno finalizzati ad una locazione agevolata e selettiva, volta a favorire i gruppi più deboli e a promuovere la mobilità sul territorio di famiglie, lavoratori e studenti universitari. Gli interventi verranno realizzati anche mediante partnership pubblico-private e strumenti di *project financing*.

6) Potenziare gli strumenti e le norme relative ai diritti e alle pari opportunità, in linea con gli indirizzi comunitari. In particolare, il Governo promuoverà provvedimenti volti a rendere sempre più stabile l'occupazione, inclusa quella femminile, estenderà la tutela della maternità a tutte le forme di lavoro non a tempo indeterminato, assicurerà altresì l'ampliamento dei servizi per la conciliazione tra il lavoro e le responsabilità femminili (ad esempio gli asili-nido) e rilancerà l'imprenditoria femminile attraverso il rafforzamento degli strumenti di incentivazione alla creazione di nuove imprese.

7) Contrastare tutte le forme di discriminazione. Nell'ambito di una rafforzata attenzione alla tutela dei diritti umani, il Governo rilancierà il ruolo del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ed il rafforzamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni. Inoltre, incrementerà i programmi di protezione sociale nei confronti delle vittime della tratta, anche potenziando il ruolo della già esistente Commissione, e svilupperà opportune azioni positive a favore delle vittime delle mutilazioni genitali femminili.

Condizioni di fattibilità

Il programma di interventi sopra delineato punta a innovare l'intervento pubblico in modo che le risorse messe a disposizione dal Governo centrale:

- facciano da volano di una più ampia mobilitazione di risorse pubbliche - provenienti dal sistema delle autonomie – e private – il terzo settore e le famiglie stesse, chiamate a compartecipare al costo dei servizi a prezzi accessibili differenziati in base alle loro condizioni economiche;
- realizzino la massima efficacia possibile nel sostenere i redditi personali e familiari e nel contrastare i fenomeni di povertà ed esclusione sociale e facciano ciò in forme incentivanti comportamenti attivi e non passivi dei beneficiari.

Queste due caratteristiche del programma consentono di massimizzare i risultati per ogni dato ammontare di risorse stanziato dal Governo centrale e quindi contribuiscono a rendere finanziariamente sostenibile il percorso di riforma. Condizione essenziale per la sua sostenibilità è peraltro un'azione forte e continuativa di risanamento della finanza pubblica che consenta di utilizzare al meglio le risorse attualmente impiegate.

Per quanto riguarda gli interventi di sostegno dei redditi, l'onere netto per la finanza pubblica sarà definito coerentemente con il complesso della manovra finanziaria, in quanto i nuovi istituti sostituiranno istituti già esistenti e quindi riutilizzeranno in forme nuove le risorse che già oggi vengono destinate, in forme meno efficaci, a obiettivi analoghi. Per quanto riguarda gli interventi di potenziamento dei servizi, essi faranno leva, come si è detto, sulla mobilitazione di risorse delle autonomie

locali e di risorse del terzo settore. Inoltre, le risorse messe a disposizione dal Governo centrale riassorbiranno risorse già oggi impegnate per scopi analoghi ma in forme disorganiche e dispersive.

IV.4 Quadro Programmatico 2007-2011

Il quadro programmatico per il 2007-2011 illustrato qui sotto conferma l'impegno del Governo a favore di un rilancio sostenibile della crescita economica in un contesto di risanamento strutturale delle finanze pubbliche e di perseguimento dell'equità sociale. Come già le misure recentemente adottate per accrescere la concorrenza e ridurre la regolamentazione in vari settori dell'economia, così anche le politiche di sviluppo descritte in questo capitolo si esplicheranno, sia pure con gradualità, in un aumento della crescita nel corso dei prossimi anni.

La Legge Finanziaria per il 2007 disporrà interventi il cui importo complessivo viene quantificato in circa 20 miliardi di euro (1,3 per cento del PIL), al netto di nuove spese volte a obiettivi di sviluppo e di equità, che si stimano in circa 15 miliardi di euro (1,0 per cento del PIL). L'ammontare 'lordo' di risorse da reperire è dunque dell'ordine di 35 miliardi di euro e del 2,3 per cento del PIL.

La manovra complessiva ha l'obiettivo di rendere l'andamento delle nostre pubbliche finanze sostenibile nel lungo periodo in un contesto demografico non favorevole e, nello stesso tempo, di permettere spese destinate alla modernizzazione del paese, al sollievo delle situazioni di sofferenza sociale e al futuro delle generazioni più giovani. Per la parte di contenimento del disavanzo tendenziale essa interesserà in gran parte il lato della spesa e consisterà di provvedimenti di carattere strutturale, inquadrati in articolati disegni di riforma, che interverranno sui quattro grandi comparti della spesa pubblica analizzati in precedenza.

Tavola IV.3 – Manovra Correttiva di Finanza Pubblica

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
in % del PIL						
Indebitamento netto tendenziale	-4,0	-4,1	-4,1	-4,1	-3,9	-3,8
Manovra correttiva netta sul primario		-1,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Interventi strutturali per lo sviluppo		1,0				
Manovra correttiva lorda		-2,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Risparmio interessi indotto dalla manovra			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Manovra correttiva cumulata netta sul primario		-1,3	-1,8	-2,3	-2,8	-3,3
Indebitamento netto programmatico		-2,8	-2,2	-1,6	-0,8	-0,1
Avanzo primario programmatico	0,5	2,1	2,7	3,4	4,1	4,9

Nello stesso tempo, la manovra comprenderà misure per accrescere la competitività attraverso il rafforzamento dei mercati, la riduzione del cuneo fiscale,

l'aumento dell'efficienza della spesa pubblica. Infine, e contemporaneamente, destinerà risorse a creare condizioni di maggiore equità, anche attraverso una redistribuzione del carico fiscale.

La prevista riduzione della spesa pubblica e la sua ricomposizione e riqualificazione, le misure di natura fiscale e quelle a sostegno dell'economia verranno elaborate e messe a punto nei prossimi due mesi. Continuerà, a tal fine, l'intenso lavoro di interlocuzione e di concertazione con i rappresentanti degli Enti territoriali, da un lato, con le parti sociali, dall'altro. Tali misure verranno rese operative dalla Legge finanziaria che sarà presentata in settembre.

Le misure, soprattutto in materia di investimenti infrastrutturali, ricerca e sviluppo, abbattimento alle barriere alla concorrenza, daranno nel medio periodo ulteriore vigore alla crescita del PIL, anche potenziale, della nostra economia. Nel contempo, alcuni provvedimenti di riduzione della spesa inevitabilmente eserciteranno, nel breve periodo, una spinta di segno opposto. Pertanto, nonostante l'importanza della correzione dei conti pubblici, lo scenario programmatico prevede nel 2007 una ripresa economica solo marginalmente più debole rispetto al quadro tendenziale, con la crescita del PIL che passa dall'1,5 per cento all'1,2 per cento. Negli anni successivi al 2007, il carattere permanente della correzione di bilancio e le misure a favore della crescita faranno sviluppare l'economia durabilmente al di sopra dell'attuale scenario tendenziale ed eleveranno il suo potenziale all'1,7 per cento verso la fine del periodo di previsione.

Il Governo rimane impegnato nel proseguimento della politica di privatizzazioni che ha caratterizzato le passate legislature. In questa sede non ne viene offerta una esplicita quantificazione perché, in assenza di operazioni già pianificate dal precedente Governo, occorre prima procedere ad una valutazione delle opzioni strategiche relative alla dismissione del patrimonio residuo dello Stato.

Il quadro programmatico mantiene invariato il calendario degli impegni presi con l'Unione Europea ai sensi del Patto di Stabilità e Crescita. Prevede perciò un rientro del rapporto indebitamento netto su PIL al di sotto del 3 per cento nel 2007 e ulteriori correzioni strutturali di mezzo punto percentuale di PIL per ciascuno degli anni successivi, in linea con la Raccomandazione all'Italia del luglio 2005. Il Governo si riserva però di valutare con più precisione il percorso di rientro in relazione al profilo temporale degli effetti strutturali delle misure che verranno effettivamente adottate. L'impegno a compiere con la prossima Legge finanziaria tutti gli interventi necessari a

portare l'indebitamento netto al di sotto del 3 per cento non è tuttavia in alcun modo eludibile.

La crescita economica per il 2007 sconta l'impatto della manovra correttiva sui consumi sia delle Pubbliche Amministrazioni sia delle famiglie. Viceversa, l'effetto delle riforme potrà cominciare ad esplicitarsi positivamente sulle esportazioni e sugli investimenti. L'occupazione proseguirà comunque la dinamica positiva in atto dal 2006, pur se in lieve flessione rispetto allo scenario tendenziale.

Tavola IV.4 – Quadro Programmatico Macroeconomico e di Finanza Pubblica

	2006	2007		2008		2009		2010		2011	
		DPEF Prog	DPEF Tend	DPEF Prog	DPEF Tend	DPEF Prog	DPEF Tend	DPEF Prog	DPEF Tend	DPEF Prog	DPEF Tend
ESOGENE INTERNAZIONALI											
commercio internazionale	9,1	8,7	8,7	8,0	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
prezzo del petrolio (cif, serie OCSE)	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71	71,0	71,0	71,0	71,0
cambio dollaro/euro	1,254	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277
MACRO ITALIA (VOLUMI)											
Pil	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,6	1,2	1,7	1,3	1,7	1,3
importazioni	4,4	3,1	3,5	3,6	3,2	3,7	3,3	3,6	3,3	3,7	3,3
consumi famiglie	1,3	0,8	1,3	1,3	1,2	1,5	1,2	1,6	1,3	1,6	1,3
spesa della PA e ISP	0,7	-0,6	0,2	0,0	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
investimenti	2,2	2,1	1,9	2,7	1,6	3,0	1,6	3,1	1,9	3,0	1,9
esportazioni	4,7	4,0	3,7	3,4	3,0	3,4	3,2	3,3	3,1	3,3	3,1
<i>pm. saldo corrente bil. pag. in % PIL</i>	-2,1	-1,8	-2,1	-1,8	-2,0	-1,8	-2,0	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL											
esportazioni nette	0,0	0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
scorte	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
domanda nazionale	1,4	0,8	1,2	1,3	1,2	1,6	1,1	1,7	1,3	1,6	1,3
PREZZI											
deflatore importazioni	7,6	2,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
deflatore PIL	2,0	1,6	1,7	1,7	2,1	1,7	1,9	1,5	2,0	1,5	2,0
Pil nominale	3,5	2,8	3,2	3,2	3,4	3,2	3,1	3,1	3,3	3,2	3,3
deflatore consumi	2,5	1,9	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0
inflazione programmata	1,7	2,0	-	1,7	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
LAVORO											
costo lavoro	3,0	1,4	2,2	2,0	2,2	2,2	2,3	2,1	2,2	2,1	2,2
produttività (mis. su PIL)	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9	0,7	0,9	0,7
CLUP (misurato su PIL)	2,0	0,6	1,3	1,2	1,5	1,4	1,6	1,2	1,5	1,2	1,5
occupazione (ULA)	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,6	0,8	0,6
Tasso di disoccupazione*	7,6	7,5	7,5	7,4	7,5	7,2	7,5	7,0	7,5	6,7	7,4
Tasso di occupazione (15-64 anni)*	58,0	58,4	58,5	58,9	58,9	59,1	59,0	59,6	59,3	60,1	59,7
FINANZA PUBBLICA											
indebitamento P.A./PIL	-4,0	-2,8	-4,1	-2,2	-4,1	-1,6	-4,1	-0,8	-3,9	-0,1	-3,8
saldo primario/PIL	0,5	2,1	0,8	2,7	0,8	3,4	1,1	4,1	1,3	4,9	1,5
spesa per interessi/PIL	4,6	4,8	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	5,0	5,2	5,0	5,3
debito P.A./PIL	107,7	107,5	108,5	107,0	109,5	105,1	110,0	102,6	110,2	99,7	110,5
<i>pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)</i>	1466835	1508439	1513890	1556237	1564628	1606573	1613443	1657005	1666941	1710520	1721828

Al netto della componente ciclica e delle misure one-off la correzione nel biennio 2006-2007 ammonterà a 1,6 punti percentuali di PIL.

Tavola IV.5 – Variazione dell’indebitamento corretto per il ciclo e per misure *one-off*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti	0,0	1,5	1,2	1,5	1,6	1,7	1,7
Tasso di crescita del PIL potenziale	1,2	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7
Output gap	-1,6	-1,2	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8
Componente ciclica dei saldi di bilancio	-0,8	-0,6	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
Indebitamento netto	-4,1	-4,0	-2,8	-2,2	-1,6	-0,8	-0,1
Indebitamento netto corretto per il ciclo	-3,3	-3,4	-2,2	-1,7	-1,1	-0,5	0,3
Avanzo primario corretto per il ciclo	1,3	1,1	2,7	3,2	3,8	4,5	5,2
Misure una tantum	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Indebitamento netto corretto per il ciclo al netto delle una tantum	-3,8	-3,8	-2,3	-1,8	-1,1	-0,5	0,3
Avanzo primario corretto per il ciclo al netto delle una tantum	0,7	0,8	2,6	3,1	3,8	4,5	5,2
Variazione saldo di bilancio corretto per ciclo al netto una tantum	-0,6	-0,1	-1,5	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7

La manovra di contenimento sui conti pubblici eserciterà un effetto di moderazione sull’inflazione. Il costo del lavoro, in conseguenza della riduzione del cuneo contributivo, risulterà in forte decelerazione rispetto allo scenario a legislazione vigente. L’inflazione al consumo dovrebbe quindi attestarsi sostanzialmente in linea con l’obiettivo programmatico del 2,0 per cento per il 2007.

Ma una ripresa della crescita postula, al di là della riduzione del cuneo contributivo, un significativo rallentamento del costo del lavoro per unità di prodotto nei confronti dei paesi nostri concorrenti, da conseguire attraverso una ripresa della crescita della produttività e una dinamica salariale appropriata. Solo così la competitività perduta negli ultimi anni sarà riguadagnata. Il conseguimento di questo risultato è affidato alle imprese e alle parti sociali che vi operano, non può essere opera del Governo.

Nel quadriennio successivo al 2007, gli interventi programmati dal Governo consentiranno di raggiungere un tasso medio di sviluppo di poco superiore all’1,6 per cento. L’aumentato grado di competitività dell’economia italiana consentirà una maggiore crescita delle esportazioni rispetto al quadro tendenziale. La crescita sarà sostenuta dalla domanda interna, in particolare dagli investimenti, e da un orientamento più favorevole dei consumi delle famiglie che beneficeranno degli effetti delle politiche di liberalizzazione e, quindi, minori pressioni inflazionistiche interne.

L’occupazione è prevista aumentare dello 0,7-0,8 per cento riflettendo gli effetti del ciclo economico. Il tasso di disoccupazione è previsto ridursi progressivamente

attestandosi, nel 2011, al 6,8 per cento; nello stesso anno, il tasso di occupazione si collocherebbe intorno al 60 per cento.

La dinamica delle retribuzioni risulterà moderata, in linea con l'inflazione programmata e con il recupero della produttività indotta dal miglioramento del ciclo. Il deflatore dei consumi scenderà leggermente, nell'arco dell'orizzonte previsivo, dall'1,8 del 2008 all'1,7 del 2011, a fronte di tassi programmati di inflazione pari all'1,7 per cento nel 2008 e a 1,5 per cento nel successivo triennio.

Per quanto riguarda il bilancio programmatico dello Stato, l'indicazione delle principali componenti di entrata e di spesa verrà data quando gli interventi saranno definiti. Il livello del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, non sarà superiore a 29,5 miliardi di euro per il 2007, 19,5 per il 2008 e 10,5 per il 2009.

APPENDICE 1

Variazione dell'indebitamento corretto per il ciclo e per misure *one-off*
(dati storici)

	Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti	Tasso di crescita del PIL potenziale	Output gap	Componente ciclica	Indebitamento netto	Indebitamento netto corretto per il ciclo	Avanzo primario corretto per il ciclo	Misure una- tantum	Indebitamento netto corretto per il ciclo al netto delle una tantum	Avanzo primario corretto per il ciclo al netto delle una-tantum	Variazione saldo di bilancio corretto per ciclo al netto una tantum
1990	2,1	2,5	2,0	1,0	-11,4	-12,4	-2,3	0,0	-12,5	-2,4	
1991	1,5	2,4	1,1	0,6	-11,4	-12,0	-0,7	0,1	-12,1	-0,8	-0,3
1992	0,8	2,1	-0,2	-0,1	-10,4	-10,3	1,9	1,9	-12,2	0,0	0,1
1993	-0,9	1,0	-2,0	-1,0	-10,0	-9,0	3,6	0,6	-9,6	3,0	-2,6
1994	2,2	1,2	-1,2	-0,6	-9,1	-8,5	2,9	0,1	-8,6	2,8	-1,0
1995	2,8	1,2	0,4	0,2	-7,4	-7,6	3,9	0,5	-8,1	3,4	-0,5
1996	0,7	1,4	-0,2	-0,1	-7,0	-6,9	4,6	0,2	-7,1	4,4	-1,0
1997	1,9	1,4	0,3	0,1	-2,7	-2,8	6,4	0,3	-3,2	6,0	-4,0
1998	1,4	1,7	0,0	0,0	-2,8	-2,8	5,1	0,1	-3,0	4,9	-0,2
1999	1,9	1,6	0,4	0,2	-1,7	-1,9	4,7	0,1	-2,0	4,6	-1,0
2000	3,6	1,7	2,2	1,1	-0,8	-1,9	4,4	0,1	-2,0	4,3	0,0
2001	1,8	1,7	2,3	1,2	-3,1	-4,3	2,0	0,6	-4,8	1,5	2,8
2002	0,3	1,6	1,1	0,6	-2,9	-3,5	2,0	1,2	-4,7	0,8	-0,2
2003	0,0	1,3	-0,2	-0,1	-3,4	-3,3	1,8	1,7	-5,0	0,1	0,4
2004	1,1	1,4	-0,5	-0,2	-3,4	-3,2	1,5	1,2	-4,4	0,3	-0,6
2005	0,0	1,2	-1,6	-0,8	-4,1	-3,3	1,3	0,5	-3,8	0,7	-0,6
2006	1,5	1,0	-1,2	-0,6	-4,0	-3,4	1,1	0,3	-3,8	0,8	-0,1
2007	1,2	1,2	-1,2	-0,6	-2,8	-2,2	2,7	0,1	-2,3	2,6	-1,5
2008	1,5	1,3	-1,0	-0,5	-2,2	-1,7	3,2	0,1	-1,8	3,1	-0,4
2009	1,6	1,4	-0,9	-0,4	-1,6	-1,1	3,8	0,0	-1,1	3,8	-0,7
2010	1,7	1,6	-0,8	-0,4	-0,8	-0,5	4,5	0,0	-0,5	4,5	-0,7
2011	1,7	1,7	-0,8	-0,4	-0,1	0,3	5,2	0,0	0,3	5,2	-0,7

APPENDICE 2

Indicatori Macro e di Finanza pubblica
(variazioni percentuali)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
MACRO ITALIA (volumi)																
Pil	2,1	1,5	0,8	-0,9	2,2	2,8	0,7	1,9	1,4	1,9	3,6	1,8	0,3	0,0	1,1	0,0
importazioni	9,6	2,2	6,9	-11,6	7,8	9,3	-1,3	8,7	8,6	3,1	5,8	-0,2	-0,5	0,8	2,5	1,4
consumi famiglie	2,1	2,7	1,7	-3,1	1,5	1,5	0,9	3,2	3,5	2,5	2,4	0,7	0,2	1,0	0,5	0,1
spesa della PA e ISP	2,4	1,9	1,0	-1,6	-1,6	-3,2	0,4	0,2	0,4	1,4	2,2	3,6	2,2	2,1	0,6	1,2
investimenti	4,3	1,3	-1,4	-11,5	0,4	6,9	1,8	1,6	4,3	3,6	6,4	2,5	4,0	-1,7	2,2	-0,6
esportazioni	6,9	-2,1	6,8	8,7	9,6	12,4	0,1	3,6	1,1	-1,7	9,0	0,5	-4,0	-2,4	3,0	0,3
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL																
esportazioni nette	-0,5	-0,8	0,0	3,7	0,6	1,0	0,3	-0,9	-1,6	-1,1	0,9	0,2	-1,0	-0,8	0,1	-0,3
scorte	0,0	0,1	-0,1	-0,1	0,9	0,3	-0,6	0,6	0,1	0,6	-0,4	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
domanda nazionale	2,6	2,2	0,8	-4,5	0,6	1,5	1,0	2,2	2,9	2,4	3,1	1,6	1,3	0,6	0,9	0,1
PREZZI																
deflatore importazioni	-0,5	0,0	1,7	15,4	4,8	11,4	-1,8	2,3	-0,8	2,5	15,4	3,4	0,4	-0,9	4,2	7,7
deflatore PIL	8,4	7,5	4,4	3,9	3,6	5,0	5,2	2,5	2,6	1,3	2,0	3,0	3,4	3,1	2,9	2,1
Pil nominale	10,6	9,2	5,2	3,0	5,8	7,9	6,0	4,5	4,1	3,3	5,7	4,8	3,7	3,1	4,0	2,0
deflatore consumi	6,4	6,9	5,2	5,4	5,1	6,0	4,1	2,3	1,8	1,8	3,4	2,6	2,9	2,8	2,6	2,3
LAVORO																
costo lavoro	10,4	8,9	5,7	4,6	3,4	4,3	6,2	4,2	-1,6	2,6	2,3	3,2	2,7	3,7	3,5	2,9
produttività (mis.su PIL)	1,1	0,7	1,6	2,3	3,2	2,9	0,4	1,5	0,5	1,4	1,7	0,0	-0,9	-0,6	1,0	0,4
CLUP (misurato su PIL)	9,2	8,1	4,1	2,2	0,2	1,4	5,8	2,7	-2,1	1,2	0,6	3,2	3,7	4,3	2,4	2,5
occupazione (ULA)	1,0	0,8	-0,8	-3,2	-1,1	0,0	0,3	0,4	0,9	0,5	1,8	1,8	1,3	0,6	0,0	-0,4
Tasso di disoccupazione	-	-	-	9,7	10,6	11,2	11,2	11,3	11,3	10,9	10,1	9,1	8,6	8,4	8,0	7,7
Tasso di occupazione (15-64 anni)	-	-	-	52,3	51,4	51,0	51,3	51,5	52,2	53,0	54,0	55,1	55,9	57,5	57,5	57,5
FINANZA PUBBLICA																
indebitamento P.A./PIL	-11,4	-11,4	-10,4	-10,0	-9,1	-7,4	-7,0	-2,7	-2,8	-1,7	-0,8	-3,1	-2,9	-3,4	-3,4	-4,1
avanzo primario/PIL	-1,4	0,0	1,8	2,6	2,3	4,2	4,6	6,6	5,1	4,9	5,5	3,2	2,7	1,7	1,3	0,4
spesa per interessi/PIL	-10,1	-11,3	-12,2	-12,7	-11,4	-11,6	-11,5	-9,3	-7,9	-6,6	-6,3	-6,3	-5,5	-5,1	-4,7	-4,6
debito P.A./PIL	94,7	98,0	105,2	115,6	121,5	121,2	120,6	118,1	114,9	113,7	109,2	108,7	105,5	104,3	103,9	106,4
pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)	701352	765806	805682	829758	877708	947339	1003778	1048766	1091361	1127091	1191057	1248648	1295226	1335354	1388870	1417241

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, nuova contabilità.

V – SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL MEZZOGIORNO E POLITICA REGIONALE

V.1 Tendenze economiche e obiettivi programmatici

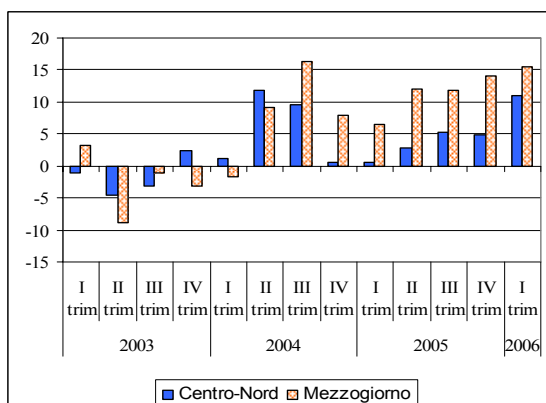
Congiuntura e tendenze strutturali

Nel 2005, il rallentamento degli investimenti e una forte cautela dei consumatori hanno interrotto la crescita del Mezzogiorno. Seppure su livelli modesti, la crescita del Mezzogiorno era stata in media migliore di quella del Centro-Nord, quanto a Pil, produttività, esportazioni e investimenti privati dalla metà degli anni '90.

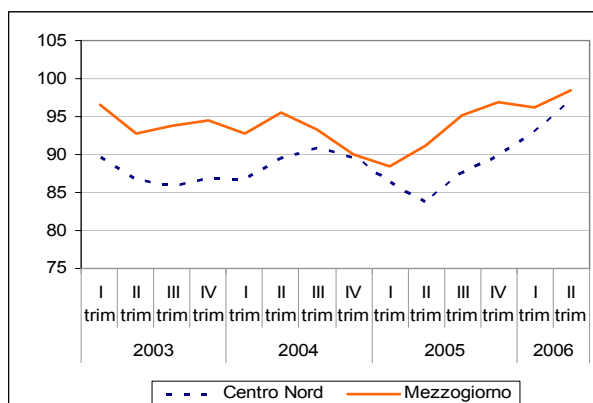
Tra la fine del 2005 e la prima metà del 2006, alcuni segnali positivi per il Sud provengono dal miglioramento dell'occupazione e del clima di fiducia delle imprese e dal buon andamento delle esportazioni, già in atto dal 2005. Dal lato della domanda, persiste il clima di incertezza presso i consumatori, che si riflette in un andamento ancora negativo delle vendite al dettaglio nel primo trimestre 2006.

Figura V.1 – Esportazioni e clima di fiducia imprese per aree territoriali

Esportazioni per ripartizione
(variazioni percentuali tendenziali)



Clima di fiducia delle imprese industriali
(indici 2000=100)



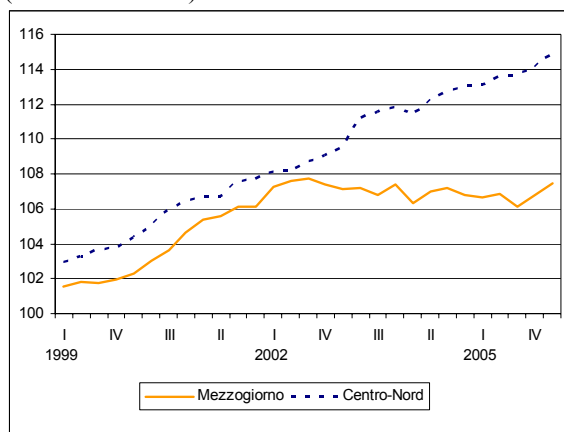
Fonte: Istat e Isae.

Sul fronte occupazionale, i dati dell'ultima indagine Istat sulle forze di lavoro segnalano nel primo trimestre 2006 una ripresa dell'occupazione nel Mezzogiorno a livello sia congiunturale (0,6 per cento) sia tendenziale (1,6 per cento), sostanzialmente in linea con gli andamenti registrati nel resto del Paese. La riduzione del tasso di disoccupazione, in atto dal 2000, tende a essere indotta dall'incremento di occupazione; non, come nel periodo 2002-2005, dalla caduta della forza di lavoro.

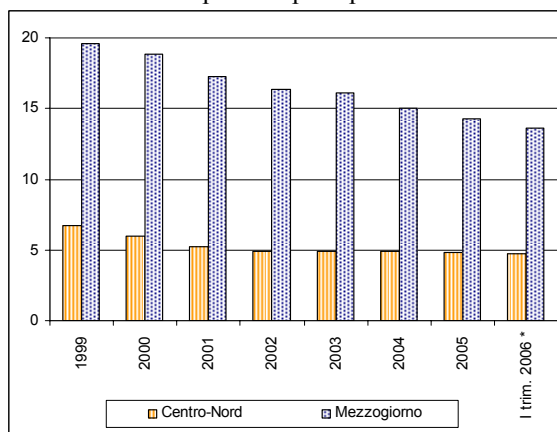
Nel Centro-Nord l'incremento del numero di occupati (0,7 e 1,7 per cento rispettivamente nel dato congiunturale e tendenziale), lievemente superiore a quello del Sud, è dovuto in gran parte alla componente straniera, che, a seguito della progressiva crescita della popolazione immigrata iscritta in anagrafe, aumenta la propria presenza nelle forze di lavoro, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Figura V.2 – Occupazione e disoccupazione per ripartizione territoriale (dati destagionalizzati)

Occupati
(indici 1995=100)



Tasso di disoccupazione per ripartizione



Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro.

Tali tendenze prefigurano una stima di crescita del PIL per l'anno in corso su valori superiori all'1 per cento ma lievemente al di sotto della media nazionale (cfr. Figura V.4).

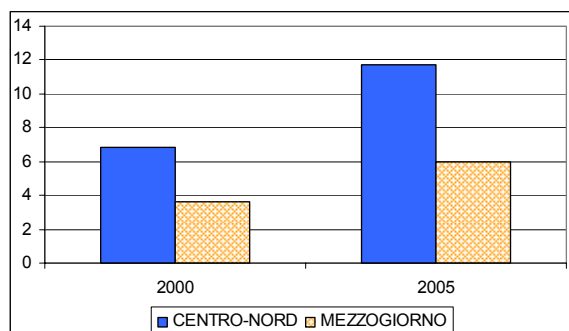
Complessivamente, i risultati raggiunti negli ultimi anni nel Mezzogiorno sono significativi, ma senza dubbio insufficienti. Nell'ambito di una lieve tendenza alla riduzione del divario storico in termini di prodotto, persiste un forte dualismo territoriale in termini di benessere e di capacità di impiegare le risorse disponibili, umane in primo luogo. A frenare lo sviluppo e la produttività del Mezzogiorno sono fattori quali lo scarso livello delle competenze acquisite nella scuola, il livello

insufficiente della ricerca e dell'innovazione, l'inefficienza e la scarsa concorrenza nel mercato dei servizi anche pubblici, diffusi fenomeni di esclusione sociale: fattori che penalizzano il complesso del Paese, ma che sono presenti nell'area meridionale in forme accentuate (cfr. Riquadro Crescita e produttività: profili regionali). La qualità dei servizi collettivi, anche se negli ultimi anni il divario si è andato riducendo, è peggiore che nel Centro Nord, dai trasporti ai settori dell'ambiente e dell'energia, dai servizi idrici all'istruzione (cfr. Figura V.3).

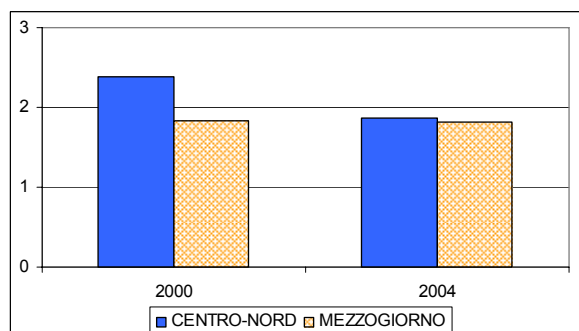
In quest'ultimo settore i livelli di competenza degli studenti, indipendentemente dalle condizioni economico-sociali della famiglia, sono molto più bassi che nelle altre aree territoriali, nonostante i progressi conseguiti in tema di minore dispersione scolastica. Resta ancora l'impegno nel campo della ricerca, da parte sia dell'operatore pubblico sia di quello privato. La precaria situazione della legalità e della sicurezza in molte regioni meridionali continua a costituire un grave ostacolo allo sviluppo economico e sociale.

Figura V.3 – Indicatori dei servizi per grandi ripartizioni

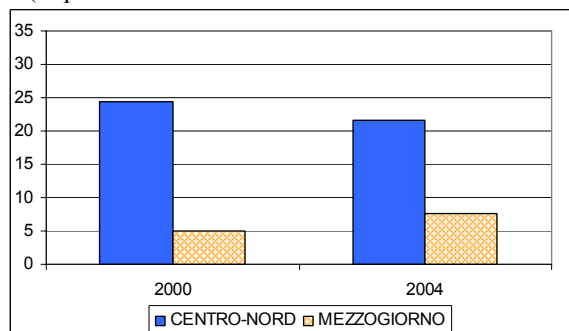
Laureati in matematica, scienze e tecnologia
(in percentuale sulla popolazione 20-29 anni)



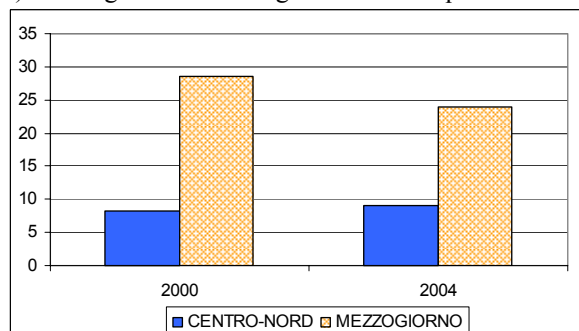
Tonnellate merci in ingresso-uscita per ferrovia
(in percentuale sul totale modalità di trasporto)



En.elettrica da fonti rinnovabili:
Consumi lordi di impianti da fonti rinnovabili
(in percentuale su consumi interni lordi di en.elettrica)



Percentuale di famiglie che denunciano
irregolarità nell'erogazione dell'acqua

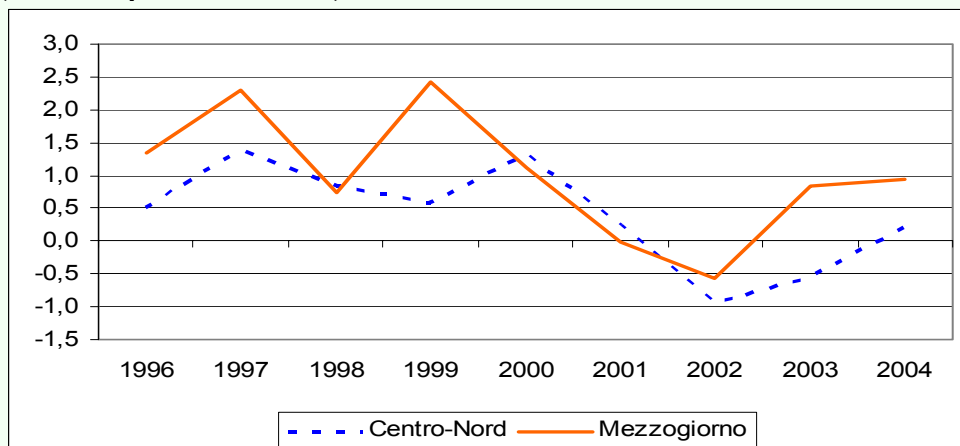


Fonte: Dps – Istat Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo

CRESCITA E PRODUTTIVITÀ: PROFILI REGIONALI

La sostanziale stagnazione della produttività a partire dal 2000, già trattata nel capitolo III, viene confermata dall'analisi a livello territoriale, che evidenzia altresì una dinamica positiva nel Mezzogiorno nel biennio 2003-2004.

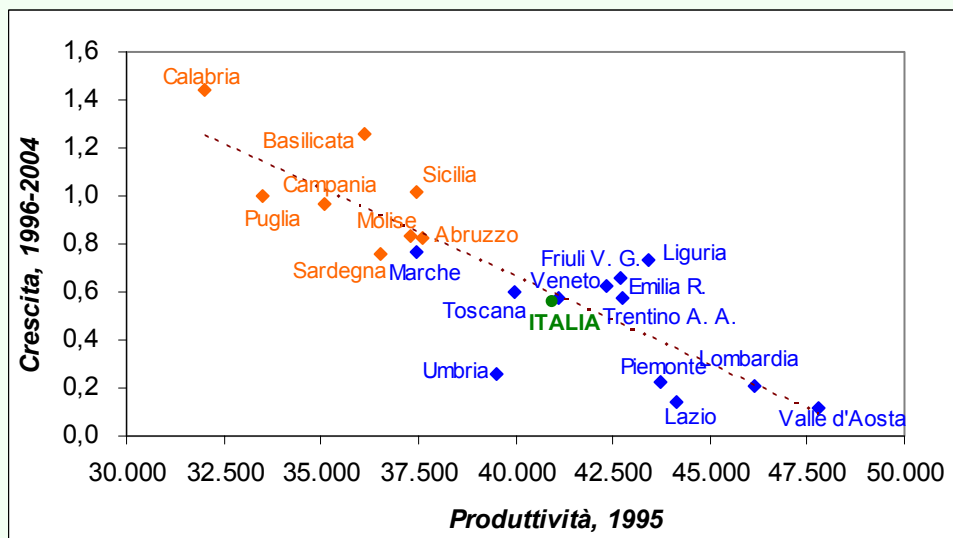
Figura 1 – Produttività per ripartizione 1996-2004
(variazioni percentuali annue)



Fonte: elaborazioni su dati Istat, Conti economici regionali SEC95

Tra il 1995 e il 2004 la più elevata dinamica della produttività nel Mezzogiorno (1 per cento medio annuo, contro lo 0,5 per cento nel Centro-Nord) è frutto di una crescita maggiore della media nazionale in tutte le regioni del Sud ed appare tanto più forte quanto più basso è il livello di partenza. Il divario nei livelli di produttività con le regioni centro-settentrionali tuttavia rimane alto.

Figura 2 – Produttività per regione: Livello e crescita 1996-2004
(variazioni percentuali medie annue a prezzi costanti, euro)



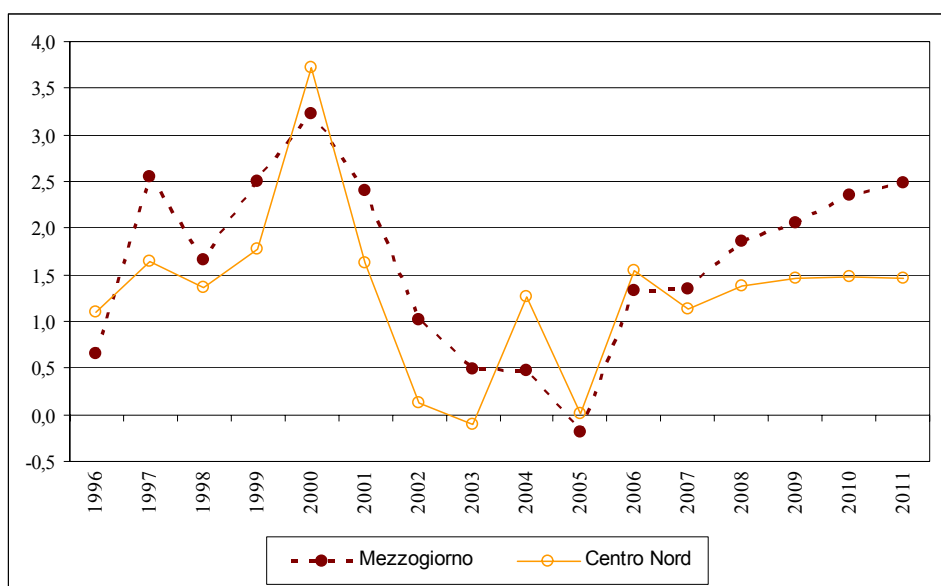
1) Delle linee che determinano i quadranti, quella orizzontale indica il tasso di crescita medio annuo della produttività a livello nazionale, quella verticale il suo livello nel 1995.

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Conti economici regionali SEC95, il valore dell'Italia è coerente con la vecchia serie

Obiettivi programmatici

Con l'adozione di adeguate misure di politica economica, rivolte alla riduzione dei ritardi strutturali dell'area e al recupero del deficit di competitività, sul versante sia delle risorse finanziarie necessarie al riequilibrio territoriale sia dell'ulteriore miglioramento della qualità dell'azione pubblica, già nel 2007 e poi negli anni successivi, il PIL del Mezzogiorno potrebbe tornare ad accelerare e superare a fine periodo quello medio europeo. Questo profilo si potrebbe situare su valori anche più elevati nell'ipotesi di consolidamento dell'efficacia delle politiche a beneficio del miglioramento del contesto e di conseguenti comportamenti più virtuosi anche dell'investimento privato.

Figura V.4 – PIL Centro Nord e Mezzogiorno 1996-2011
(variazioni percentuali)



Fonte: stime DPS, coerenti con i Conti economici nazionali (marzo 2006)

Il risanamento dei conti pubblici che richiede in tutti i campi un uso più efficiente delle risorse sollecita e si combina con un sforzo ancora più intenso per dare certezza ai flussi di spesa in conto capitale nel Sud e per concentrarli in impieghi ad alto rendimento economico e sociale: meno trasferimenti a imprese e più investimenti pubblici; più investimenti pubblici di qualità.

Ciò può avvenire in un contesto che consenta la previsione di un volume di risorse in conto capitale dedicate allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree

sottoutilizzate del Centro Nord coerente sia con il mantenimento dell'incidenza sul PIL della spesa in conto capitale del Paese intorno al 4 per cento, sia con una riallocazione territoriale della spesa tesa ad aumentarne la quota del Mezzogiorno sul totale Italia, pari nel periodo 2000- 2006 al 38,7 per cento. (Cfr. Cap. IV).

Tavola V.1 – Spesa in conto capitale

	2000-06	2007-11
<i>Incidenza della spesa in conto capitale sul Pil</i>		
Italia	4,0	4,1
Centro-Nord	3,2	3,1
Mezzogiorno	6,3	7,0
<i>Composizione percentuale</i>		
Italia	100,0	100,0
Centro-Nord	61,3	57,7
Mezzogiorno	38,7	42,3

Fonte: Per il 2000-2006 DPS banca dati CPT, indicatore anticipatore e stime; per il 2007-2011 per l'Italia valori tendenziali; per le macroaree valori programmatici del DPS Quadro finanziario unico.

V.2 Strategia per la competitività e il riequilibrio territoriale

A indirizzare la spesa in conto capitale in questa direzione sarà il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (di seguito: Quadro) che l'Italia definirà entro l'estate 2006 anche per accedere all'uso dei fondi europei. La politica regionale di sviluppo delineata nel Quadro sarà diretta a ridurre la persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno e contribuire alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese. Si intende perseguire una "strategia dell'offerta", che attraverso la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e il miglioramento dei servizi collettivi conferisca redditività agli investimenti privati. Un aumento della convenienza a investire potrà tradursi in un incremento dell'attività imprenditoriale sia endogena sia esterna ai territori meridionali, con effetti positivi sui redditi e sull'occupazione.

Per contrastare il rallentamento della dinamica della produttività nelle regioni del Centro Nord le politiche faranno leva sui punti di forza del sistema produttivo dell'area che, oltre a un settore agroindustriale in rinnovamento, a un settore turistico con rilevanti possibilità di miglioramento, e a produzioni tradizionali con prospettive di crescita dimensionale, comprende medie imprese in grado di affrontare i processi di internazionalizzazione e filiere quali la meccanica, capaci di sviluppare innovazioni sia di processo sia di prodotto e per tale via innescare un processo di modernizzazione utile all'intero Paese.

Sulla base degli impegni europei e dell'Intesa raggiunta da Stato e Regioni nel febbraio 2005, il Quadro conterrà un'indicazione delle priorità, le regole di condizionalità per il trasferimento dei fondi, incluse quelle a tutela del principio di addizionalità dei fondi comunitari, gli impegni finanziari settennali sulle risorse comunitarie e nazionali.

Nel prossimo settennio 2007-2013, in base all'accordo sulle Prospettive finanziarie dell'Unione europea raggiunto nello scorso mese di dicembre, le risorse comunitarie da utilizzare con Programmi nazionali, regionali e interregionali ammontano a circa 29 miliardi di euro. Le risorse nazionali a carico del Bilancio dello Stato richieste per l'accesso ai fondi europei saranno commisurate, secondo una programmazione anch'essa settennale: quanto al cofinanziamento, in base ai tradizionali tassi di cofinanziamento, integrati dalle dovute compensazioni per particolari aree;

quanto alle risorse nazionali afferenti al Fondo aree sottoutilizzate, nella misura media dello 0,6 per cento del PIL, in linea con le leggi finanziarie degli ultimi anni.

Verranno inoltre garantite, anche partendo dai limiti dell'esperienza passata, condizioni atte ad assicurare requisiti di aggiuntività finanziaria e strategica delle politiche regionali rispetto a quelle ordinarie.

Per quanto riguarda la strategia di assegnazione dei fondi, essa si muoverà sulla base dell'esperienza acquisita con il ciclo 2000-2006¹ e in linea con quanto prefigurato nella bozza tecnico-amministrativa di Quadro definita dalle Amministrazioni centrali e regionali con il partenariato economico e sociale, che ha identificato dieci priorità.

Tavola V.2 – Indirizzi della politica di sviluppo del Mezzogiorno 2007-2013

Obiettivi		Priorità del Quadro Strategico nazionale*	
1	Sviluppare i circuiti della conoscenza	1	Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane
		2	Ricerca e innovazione per la competitività
2	Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione nei territori	3	Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo
		5	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale
		7	Competitività dei sistemi produttivi locali e occupazione
3	Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza	8	Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
		4	Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo
		6	Reti e collegamenti per la mobilità
4	Internazionalizzare e modernizzare	9	Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse
		10	Azioni di sistema e capacity building

*) cfr. *Quadro strategico nazionale (bozza tecnico-amministrativa) 20 aprile 2006.*

Quattro sono i principali obiettivi:

1. sviluppare i circuiti della conoscenza;
2. accrescere la qualità della vita, la sicurezza e inclusione sociale;
3. potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza;
4. internazionalizzare e modernizzare.

¹ Per una valutazione dei risultati della programmazione del periodo 2000-2006, confronta Rapporto DPS 2005-febbraio 2006, documento strategico preliminare nazionale-novembre 2005, documento strategico mezzogiorno-dicembre 2005, disponibili sul sito www.dps.tesoro.it.

1) Sviluppare i circuiti della conoscenza

All'accrescimento delle conoscenze concorrono le azioni previste nell'ambito delle priorità "miglioramento e valorizzazione delle risorse umane" e "ricerca e innovazione per la competitività". Si tratta di interventi per la qualificazione delle risorse umane e delle competenze in un contesto in cui, soprattutto al Sud, del tutto inadeguate appaiono le conoscenze diffuse dei giovani (cfr. par. 1). L'impegno finanziario in tema di istruzione andrà decisamente moltiplicato rispetto a quello, ancora insufficiente, destinato negli anni 2000-2006 al Programma nazionale sulla scuola. Va inoltre proseguito, orientato con maggior forza verso l'obiettivo dell'apprendimento lungo l'arco della vita e migliorato nella qualità, l'intervento di formazione, per il contributo che esso può dare alla capacità di inserimento nel mercato del lavoro degli individui e, in particolare, delle donne.

Nel campo della ricerca e dell'innovazione risorse superiori rispetto a quelle assegnate nel periodo di programmazione precedente saranno indirizzate, con criteri fortemente meritocratici a tre linee di intervento: finanziamento di centri d'eccellenza di standard internazionale presenti nel territorio meridionale; meccanismi di "mediazione" tra ricerca e mondo imprenditoriale in grado di valorizzare in termini di innovazione e di produttività i progressi della ricerca nazionale; promuovere la trasformazione della conoscenza in applicazioni produttive, anche valorizzando il ruolo delle tecnologie dell'informazione come fattore essenziale di innovazione.

2) Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale

Le condizioni di vita dei cittadini e l'accessibilità dei servizi condizionano la capacità di attrazione e il potenziale competitivo di un'area.

Gli interventi sull'ambiente mireranno, innanzitutto, attraverso un incremento di risorse dedicate, ad accrescere la disponibilità di risorse energetiche mediante il risparmio e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Per i servizi idrici e della gestione dei rifiuti, saranno effettuati, in continuità con l'impostazione data nel 2000-2006, e con una identificazione di precisi obiettivi di servizio, investimenti rivolti all'efficienza e alla tutela del territorio.

Saranno previsti interventi per il miglioramento dell'accessibilità, con particolare attenzione alla logistica e alla disponibilità e qualità dei servizi sociali. Indispensabili risultano inoltre azioni che, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, contrastino e prevengano i fenomeni criminali, ripristinando condizioni di adeguata sicurezza. Esse andranno condotte con un forte impegno sulla qualità delle risorse umane coinvolte e con un legame alle iniziative territoriali, che è finora mancato. A questi obiettivi è rivolta la priorità "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale", con accresciute risorse finanziarie.

3) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza

Gli interventi previsti in questo ambito si rivolgeranno alla promozione della competitività delle filiere produttive, incidendo sulle posizioni di rendita che pongono un netto limite alle potenzialità di crescita dei territori. Essi saranno integrati con azioni specifiche e modalità volte a incrementare la concorrenza nell'accesso alle opportunità offerte dai programmi, nei mercati dei servizi di pubblica utilità, e alla creazione di externalità positive per il sistema delle imprese.

Ad aumentare la competitività dei sistemi di imprese contribuiranno anche "progetti integrati locali", in base alla priorità "competitività dei sistemi produttivi locali e occupazione" e interventi per la mobilità e la logistica. Potranno contribuire anche meccanismi fiscali automatici, come i crediti d'imposta, da finalizzare alla ricerca, alla crescita dimensionale, agli start-up innovativi. A tali azioni si affiancheranno quelle mirate ad aprire spazi alla concorrenza e a ridurre il peso della burocrazia sull'attività imprenditoriale.

Particolare rilievo assumono le potenzialità di alcune filiere produttive:

- l'agro-alimentare potrà avvalersi anche di interventi atti a rendere più accessibili i mercati di sbocco e a rafforzare la logistica (priorità "reti e collegamenti per la mobilità" e "apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse");
- la filiera meccanica potrà attivare fra l'altro la necessaria promozione e valorizzazione di produzione di energia rinnovabile;

- la filiera del turismo culturale e ambientale potrà orientare il proprio sviluppo grazie alla concentrazione delle risorse su pochi grandi attrattori culturali e naturali che già beneficiano di flussi di domanda turistica internazionale (priorità “valorizzazione delle risorse naturali e culturali”);
- i servizi avanzati nel campo della scienza, delle nuove tecnologie e della cultura potranno meglio svilupparsi nei sistemi urbani e nelle aree metropolitane grazie a un più elevato sostegno finanziario alle azioni per connettere le città e i sistemi territoriali con le reti materiali e immateriali dell’accessibilità e della conoscenza, al rafforzamento della specializzazione delle funzioni urbane.

4) Internazionalizzare e modernizzare

L’apertura del Mezzogiorno ai flussi di merci e persone, nonché il suo potenziamento quale area di destinazione di investimenti diretti esteri potrà essere favorita da interventi infrastrutturali e logistici destinati a rafforzare la capacità di penetrazione commerciale delle imprese dell’area sui mercati di sbocco e l’attrattività di queste aree per gli investitori. Quest’ultima andrà anche promossa attraverso il rafforzamento di un programma dedicato. Le relazioni internazionali del Mezzogiorno, affiancandosi a un rafforzamento dell’azione di *capacity building*, accelereranno la modernizzazione complessiva.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Art. 1.

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando prioritaria a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura

finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse;

b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Determinazione dell'imposta*). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.

3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi";

c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Detrazioni per carichi di famiglia*). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

- a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
 - 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
 - 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
 - 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.
- La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono

pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";

d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Altre detrazioni*). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una

detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.";

e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".

7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13";

b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".

8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se piu' favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalita' indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di eta' superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;

e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.

12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

"12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota e' rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle

somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma".

13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' inserito il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore*). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilita' nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentativita' degli stessi rispetto alla realta' economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore e' programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico".

14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalita' economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.

15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.

16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal

relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attivita', da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da altri soggetti;

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'".

17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruita', ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalita' economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attivita', puo' altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attivita', sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita' della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento della attivita' medesima.

21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

22. Sulla base di appositi criteri selettivi e' programmata una specifica attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.

23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".

24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato".

26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata".

27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta

applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di quello dichiarato".

28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario";

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".

29. Le disposizioni introdotte dalle lettere *a)* e *b)* del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se' la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita', anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.

32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo e' ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.

33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

b) al comma 1, lettera b), primo periodo,, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".

34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-*bis* e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia' contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato.

35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacita' motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall' acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall' applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio *handicap*, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private e' effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.

41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.

42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.

43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 25-ter. - (*Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore*). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il sesto comma e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".

45. Le disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 11.633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *d)* e' inserita la seguente:

"*d-bis)* gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari";

b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"*1-bis.* Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d-bis)*, sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari".

47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".

48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:

"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa';

b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa';

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni".

49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

50. In coerenza ai principi recati dall' articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.

52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realta' dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalita' e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.

53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'*import/export* del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in

via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell' *import/export* alle regioni.

56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.

58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all' articolo 2, la Commissione:

a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;

b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall' anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell' anno".

59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal seguente:

"Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili".

60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalita' per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilita' economica, nonche' i tempi, le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci *standard* e dei dati di contabilita'.

62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - (*Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni*). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare all' obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficolta' da parte degli intermediari nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima lettera a).

3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica".

63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

"25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:

"f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-*bis*. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".

68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro delegati,".

69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-*bis* e' sostituito dal seguente:

"12-*bis*. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma".

70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 e' abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti nell' esercizio stesso e nei cinque successivi".

72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile e' diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi

precedenti".

73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

74. All' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono inserite le seguenti: "nonché i *trust*,";

2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: "compresi i *trust*,";

b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i *trust* istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi".

75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-*quinquies*) e' inserita la seguente:

"g-*sexies*) i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".

76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i *trust*,";

b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i *trust*,".

77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

"a-*bis*) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";

b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

"a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento" ;

c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente:

"49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e' una persona portatrice di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro".

78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata";

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali";

c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Modi di pagamento*). - 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono

arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere *a)* e *b)*, e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50".

81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell' ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio del nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso".

82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-*bis* e' sostituito dal seguente:

"13-*bis*. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

- a)* i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
- b)* le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
- c)* i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
- d)* le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
- e)* i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14-*bis*, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
- f)* le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'".

83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta con le modalita' e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.

84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:

"Art. 39-bis. - (*Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti*). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

Art. 39-ter. - (*Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici*). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico.

3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva

contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 39-*quater*. - (*Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico*). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia' debitori di tali somme a titolo principale.

3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi

apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il prelievo erariale unico.

Art. 39-*quinquies*. - (*Sanzioni in materia di prelievo erariale unico*). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-*bis*, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.

Art. 39-*sexies*. - (*Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate*). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita' solidale di cui al comma 1.

Art. 39-*septies*. - (*Disposizioni transitorie*). - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-*bis*, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-*ter*, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualita' di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione".

85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al comma 6".

86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".

87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire elevati premi ai giocatori;

b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell' 8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per

cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell' 11,29 per cento a favore dell'UNIRE;

c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi.

88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;

b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;

d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.

89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente piu' conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai piu' qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, non che' di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi

numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;

d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita' di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

91. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operativita' della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo' essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.

92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.

93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilita';".

94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio e' consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le

nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attivita' di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacita' di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle gia' determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalita' da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove anni successivi".

99. I termini di cui all'articolo 14-*quater*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.

100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007".

101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato e' specificato:

a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;

b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.

103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il

versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo e' trasmesso ai comuni competenti.

104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio e' istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attivita' di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
- c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
- d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "4) alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate, anche indirettamente";
- e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110";
- f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti:

"per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento";

g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-*bis*. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi";

h) al comma 4-*bis*, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.

110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera *b*), se piu' favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera *g*).

111. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.

112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

113. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale

civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.

120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalita' che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione della qualifica di "Societa' di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti i documenti della societa' stessa.

121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche' quelle detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali societa'. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita' diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilita' separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.

122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei due esercizi considerati.

123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e' di importo inferiore a quello derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto

nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 20 per cento.

127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.

128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 127.

130. A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si

applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.

132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.

133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.

135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.

138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.

139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale.

141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà definire:

a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;

b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 126;

c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;

d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125;

e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;

f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per

qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;

g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;

h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;

i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;

l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.

142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a nonna dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

c) al comma 4:

1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di

conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";

e) il comma 6 e' abrogato.

143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.

144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.

145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota di imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che gia' godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
- e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.

147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".

155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravii delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la

parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".

157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 20.1. - (*Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti*). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non puo' farsi sostituire ne' rappresentare da altri soggetti.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento,

dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalita' ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti

alla data di entrata in vigore della presente legge.

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 dell' articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
- b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
- b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";
- c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
- d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
- e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
- f) l'articolo 13 e' abrogato;
- g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.

174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";

b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera *d)*, e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo

A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.

189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto

all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e' determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 65:

1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari";

2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

"g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti";

3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

"h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla seguente:

"a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".

195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia' costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo' avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.

201. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,".

202. La lettera *b*) del comma 2 dell' articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente:

"*b*) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a

comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi".

203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita' statali di cui al presente comma".

204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni e' commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attivita'.

207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche' i contenuti e le modalita' di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalita' attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9

dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.

215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita' del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali dell'Amministrazione stessa.

217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".

219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

220. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325,";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-*bis*. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis* e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".

221. Il comma 5 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonche' i proventi derivanti

dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo".

222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.

225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma.

226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, e' concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un

periodo di due annualita'. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".

228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.

229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validita' per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i. centri autorizzati che hanno

effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà'. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
- b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
- d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1".

238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.

240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni,

presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei Motori".

241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E' abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.

246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.

247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo

37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".

251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o

delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".

252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".

254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione".

256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, e' proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione*). - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni

tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o piu' conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile".

260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni

o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta".

262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

"15-*bis*. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettivita' di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le pari opportunita'.

15-*ter*. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile".

263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*bis*, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.";

b) al comma 13-*ter*, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-*bis* sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni

immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel primo periodo e per le medesime finalita', nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro";

c) i commi 13-*quinquies* e 13-*sexies* sono abrogati.

264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.

265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-*ter* e' inserito il seguente:

"6-*quater*. Sui beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita".

266. All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente:

"a) sono ammessi in deduzione:

- 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
- 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
- 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da

a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale";

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite le seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2";

d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo";

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell' occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile e', rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies".

267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all' autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta' a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal

successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.

270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e' ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.

272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con il sostegno *de minimis* ne' con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime

categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.

277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare

l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità'.

279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.

283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.

284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 199 del 28 agosto 2006.

286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente e' destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

291. Nell'articolo 32-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse.

292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-*quinqies*, del citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e' compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

"14-*bis*. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente".

294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, e' inserito il seguente:

"23-*bis*. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti".

295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.

296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al personale docente presso le universita' statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo *personal computer* nuovo di fabbrica.

297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.

298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un *personal computer* nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.

299. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati";

b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, 'di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";

b) l'ultimo periodo e' soppresso.

302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".

303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

304. All'articolo 19-bis¹, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".

305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.

306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.

308. Nell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*";

b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:

"Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta".

309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".

310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse.

311. Al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attivita' per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.";

b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".

312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti: "di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,".

313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera *e-bis*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' sostituito dal

seguente:

"2. La lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".

315. All'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-*bis*," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";

b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell' articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti".

317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni".

318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni".

319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-quater*) sono aggiunte le seguenti:

"*i-quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "*e*) e *f*)" sono sostituite dalle seguenti: "*e*), *f*), *i-quinquies*) e *i-sexies*)"; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera *i-septies*) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo".

320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione".

321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge.

Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.

322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti";

c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata," sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".

325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *f-quater*) e' aggiunta la seguente:

"*f-quinquies*) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".

326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per

cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti".

327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:

"37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008".

328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:

"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.

37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalita' di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi".

329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di";

b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata".

331. Il numero 41-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-*bis*) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457".

332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile".

333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,"

334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis*.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-*bis* sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-*bis*";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilit  dei canoni di locazione finanziaria   ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza   deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi";

d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione,   deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonch  quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *d-bis*)   aggiunta la seguente:

"*d-ter*) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali".

337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.

338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 34   sostituito dal seguente:

"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale

avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

b) il comma 36 e' sostituito dal seguente:

"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle citta' del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, e' istituito nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformita' e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'.

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita' abitativa".

351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;

b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché' alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;

c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;

d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.

356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.

357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (*inverter*) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (*inverter*) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il

Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

366. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole: "incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".

367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Obiettivi indicativi nazionali*). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".

368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*quater*. - (*Interventi nel settore agroenergetico*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell' 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al

comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione".

369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 e' sostituito dal seguente:

"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".

370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 21:

1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.";

2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;

b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa*). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando prioritá al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunitá europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui

quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".

372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.";

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti".

373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-

bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalita' dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.

376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.

379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

380. E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera *l*), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

381. All' onere derivante dall' attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all' articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".

385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso.

386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".

387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita' immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell' 1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".

391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007.

393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

394. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la

disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d*) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera *a*), e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.

400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.

401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".

402. 11 comma 3-*bis* dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento".

403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.

404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri

e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.

420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo puo' essere, altresì, alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.

421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e".

422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresì all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime".

423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa.

424. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";

b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma";

c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:

- a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;
- b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
- c) ottimale impiego delle risorse;
- d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;
- e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino.

426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:

- a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
- b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".

429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

435. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.

436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.

437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.

438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorit  per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2005, nonch  alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.

439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilit , non puo' eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.

441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 440.

444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed   nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attivit  istituzionale

e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.

446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da

emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.

452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione precedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.

453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,

ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2," sono soppresse.

459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Societa' di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 461.

460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della Societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali".

463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento";

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'.";

d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una

relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere".

464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse.

465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società'.

466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità'.

467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.

468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.

471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e sottoposto

alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili".

473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorit  previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".

474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi:

a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:

1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unit  elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonche' con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;

3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilit  nazionale;

b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche' all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilit  europeo;

c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilit , la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.

475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorit  per le attivita' di supporto del programma di cui al comma 480.

476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, e' istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.

477. Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi', della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale e' contestualmente soppressa. La Commissione puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonche' la data di inizio della sua attivita'. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.

480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare, sul piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolt  emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle

conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da' conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.

481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *d)* del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai

sensi della lettera *b*)";

b) i commi 2, 2-*bis*, 5 e 6 sono abrogati.

483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480.

484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

485. La lettera *e*) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:

"*e*) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".

486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:

"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi".

487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi e' annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette societa', con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese.

489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle societa' di cui al comma 488.

490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.

491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilit  finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla societ  trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

492. Dalla data del trasferimento, la societ  trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le societ  di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490, determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento e' di competenza della societ  trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle societ  non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla societ  trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e' disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla societ  ITALTRADE Spa in liquidazione.

497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o pi  decreti i criteri e le modalit  di attuazione dei commi da 488 a 496.

498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi professionali associati o a societa' tra professionisti, in conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera *b*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non puo' superare la meta' del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.

500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure.

501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.

502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e' esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-*bis*, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale".

503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa.

504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.

505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.

506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'

comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.

510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente:

"177-*bis*. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".

513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-

legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8

maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all' articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di

quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita' e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.

527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni,

previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.

530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione economicofinanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.

531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,";

b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,";

c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";

d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello di

risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".

532. Al comma 213-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali".

533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.

534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

535. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2008.

537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".

538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa".

541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, puo' proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.

544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato:

a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;

b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera *a)*, e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera *b)*.

546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.

548. All' articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei

ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo".

549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno e' incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.

551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.

552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni.

553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita' di cui all'articolo 2-*octies* del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.

554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di

cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.

556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: *a*) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; *b*) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di

entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

563. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.

564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della

circolazione sulle strade, puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro".

565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), puo' essere valutata la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio

sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi. previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

567. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.

568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.

569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato.

570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla

tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.

571. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

572. Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel

senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva

tra le strutture accreditate.

584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

585. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o

dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.

591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente. definite alla data di entrata in vigore della presente legge".

593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non puo' superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e

dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.

596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

598. È fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596.

599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio"

destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.

602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.

603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare

l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al

numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive

modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina

uno o piu' commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";

b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti";

c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore triennio";

d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche".

613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.

618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si

procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.

620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione

decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.

623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque - non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli

alunni, dei loro genitori e, piu' in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall' articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.

630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con prioritá per quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.

631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione

alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attivita' didattiche.

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative.

638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 e' determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.

640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.

645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.

646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle universita' successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalita' procedurali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.

652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta' o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione.

654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e' autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.

655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilita' interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell' 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non puo' essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti.

659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le

misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666.

668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.

669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilit  interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalit  definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalit . Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilit  interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

- a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
- b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina e' gia' in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.

673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso.

674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' soppresso.

675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' aggiunto il seguente comma: "l-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".

676. Ai fini della tutela dell'unit  economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno.

682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo

finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.

686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685.

687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.

688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno,

l'organo consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalita' e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.

694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,".

696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento" e la lettera c) e' abrogata.

699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno.

703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui

all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.

705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.

706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".

710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,".

712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata.

713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente".

715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa".

718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della societa'.

719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi";

b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi";

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e' sostituita dalla seguente: "bandite".

721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.

723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita un'Unita' per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale,

onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";

b) al comma 2, dopo la parola: "circostrizionali" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".

732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e' sostituito dal seguente: "15.000".

733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle societa' quotate in borsa.

734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".

738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte

degli enti stessi.

739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. .

740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a un'attività patrimoniale preesistente".

741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".

742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per l'anno 2007:

a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b).

744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del

rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati".

746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri".

747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";

b) al comma 5:

1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa;

2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate";

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni";

d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):" sono sostituite

dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:";

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";

f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";

g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6".

750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione".

752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.

753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007".

754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.

763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni";

b) il comma 4 e' abrogato;

c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall' articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR).

- 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009";

b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1".

767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

768. Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";

2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo".

772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia' riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di

decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita'.

775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

776. E' abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007.

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' inserito il seguente:

"Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita' psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".

2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento".

3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".

4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".

7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita' psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".

783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, gia' in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda".

784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche' di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle

retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dà diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto".

792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidita' permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".

793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le modalita' ed i termini di versamento.

794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entita' e grado".

795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti".

796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù". All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006";

b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo' proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di

imposta 2006 e successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;

h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate

nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);

l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole:

"di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";

n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate";

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;

q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno";

r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la

corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;

z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo e' ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'".

799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzare i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e' calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali, e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

- a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
- b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partorientente e del neonato, per 10 milioni di euro;
- c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
- d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

809. A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.

810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa";

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di specialistica ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere emanato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell' ambito dell'assistenza integrativa";

e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito";

f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa";

g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione".

811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

814. Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è

quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

816. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità'.

817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AlFA.

820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea".

822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo".

823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".

824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica

quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall' articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219".

825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura";

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti imita previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con esperti del settore";

c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del

repertorio generale di cui alla lettera a)".

826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 11' articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione e' annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella citta' di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.

828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

829. All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".

830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'amo 2009.

831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali.

834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percepita nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione".

835. Ad integrazione delle somme stanziare negli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.

838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.

839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.

841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e' altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.

845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:

- a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
- b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
- c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.

847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al

finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorit  di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847.

849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto gi  ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalita' gi  comunicate alla Commissione stessa.

850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilit  degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della propriet  industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di propriet  industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.

852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle

imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR1) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

856. Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.

860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalita' anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e' completata entro i sei mesi successivi.

863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione

degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorit  individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e' disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del

27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008.

870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunita' disciplinari internazionali interessate.

873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.

875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo

ciclo di istruzione e formazione.

876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e cogaranzie".

878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, e' attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo.

880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
- b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
- c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia

interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

883. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

884. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

885. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "372" è sostituita dalla seguente: "371".

890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i

seguenti: "371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. 371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372".

891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter".

892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la societa' dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.

893. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, e' data priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.

896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa

nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del

Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell' ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati. Conseguentemente e' ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche' delle unita' navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.

902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermita' letali ovvero da invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e

sistemi di armamento.

903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa' di cui al comma 905 del presente articolo, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.

907. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione";

b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata;

c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e forniture," sono soppresse;

d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa".

910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

912. L'offerente di cui al comma 908 puo' essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.

914. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilit  dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio   assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006,   autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

916. Il 40 per cento delle disponibilit  finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono gi  previsti dai piani regionali trasporti.

917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 4 , come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006,   autorizzata un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007.

918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonch , ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunit  europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalit  di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalit  di utilizzazione di tale fondo   comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunit  europea, alla autorizzazione della Commissione europea.

919. A carico del fondo di cui al comma 918   prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalit  per la fruizione di dette agevolazioni.

920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze   autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della

pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziare sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilita', i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, gia' previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.

923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.

924. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.

927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la

realizzazione dei seguenti interventi:

- a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
- b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
- c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
- d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
- e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo".

934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "per le finalità di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano".

935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di

internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera".

936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalita' per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con le finalita' fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.

939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil".

940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse

assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".

942. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del "made in Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

943. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:".

947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri

saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi".

948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;

b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.

949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009.

950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.

951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.

952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009.

953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.

954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.

955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico

collegate alle finalita' delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalita'.

958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennita' non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo. Essa non puo' essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.

961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del

commercio internazionale.

962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell' ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.

963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui.

964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocita'/Alta Capacita'" della linea Torino-Milano-Napoli e' autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.

965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' "Linea Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa' del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.

969. I criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonche' i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo

periodo, e' inserito il seguente: "L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita'/Alta Capacita' non dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento".

971. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.

972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e' posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per il servizio del debito gia' contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita'/alta capacita'".

973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa e' destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocita'/alta capacita' Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".

976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e' destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' altresì autorizzato un contributo di 3 milioni

di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, e' altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanziamento una quota e' destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorit  per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.

980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1  agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e' autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale e' disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali.

982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attivita' e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorit  per quelli previsti nei piani triennali gi  approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

983. A decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita' portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attivita' programmatica delle autorita' portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei porti.

984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche' quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.

987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e' devoluto il relativo gettito.

988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorita' portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, il Governo e' autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i criteri per la istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.

990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e' determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti

portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.

992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.

996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: "11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce

gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo. 11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente. 11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. 11-quinqües. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia. 11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio".

997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili".

998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

1000. Sono abrogati:

- a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
- c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
- d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte".

1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.

1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi gia' previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanita', titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione

post terremoto.

1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorche' siano state notificate le cartelle esattoriali.

1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l'anno 2007 e' riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche' della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, e' autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E' autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio

"Umbra olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.

1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalita' contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di trasporto.

1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE. Gli introiti derivati dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari.

1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto e' approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni e' altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare la durata della concessione di ANAS Spa.

1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a dare distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche professionalita' interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e' soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonche' quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie e' stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma e' destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.

1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell' eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società'.

1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in conformità" fino a: "da essa costituite" sono sostituite dalla seguente: "svolge" ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziati a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018.

1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, alla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.

1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".

1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorit  la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 83:

1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";

2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;

c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: "84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il

concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.";

d) al comma 85, capoverso 5:

1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni";

2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita'";

3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza";

e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";

f) il comma 88 e' sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";

g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".

1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, e'

istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

- a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
- b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
- c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformita' ai seguenti criteri:

- a) priorita' al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;
- b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;
- c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
- d) priorita' alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalita' di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e' incrementato di 15 milioni di euro.

1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano e' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.

1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita', all'implementazione dei controlli

del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.

1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1040. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1042. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.

1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'università e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E' autorizzato altresì un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il

completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro dall'anno 2009.

1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al presente comma".

1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse.

1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d'origine dei prodotti agricoli alimentari, e' istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a nonna del citato regolamento. L'importo e le modalita' di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita' di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-ter e' abrogato;

b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: "5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il Corpo forestale dello Stato".

1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' abrogato;

b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresì attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA e' attribuita".

1055. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze piu' immediate dell'EIPLI e' assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di sei anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e' pari a 271.240 euro.

1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia

utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e' stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

1059. Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) per l'anno 2007:

1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita' del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2008:

1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita' del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale seconda annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 di euro quale prima annualita' del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) per l'anno 2009:

1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita' del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.

1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.

1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' altresì attribuita, per l'anno 2007, una

dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";
- b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".

1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";
- b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro".

1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.

1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalita' e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato.

1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalita' di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono

sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".

1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilit  del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.

1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".

1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversit  atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' incrementato di 3 milioni di euro.

1081. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della propriet  coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalit  degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altres , l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione

di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".

1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1091. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le societa' a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.

1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093.

1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso.

1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell' area euro a cura di Poste Italiane Spa.

1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, e' effettuata in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.

1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla

legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).

1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' sostituito dal seguente: "Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti".

1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1104. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1105. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e' riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

- a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
- b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
- c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".

1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo.

1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di interesse da applicare.

1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

- a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' e calore;
- c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
- d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.

1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle

risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalita' di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo' avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu' istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi' come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia' realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;

b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";

c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo e' soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;

e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;

f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' abrogata;

g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e' abrogato;

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e' abrogato;

i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".

1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane nonche' al potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalita';

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita' sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonche' il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita' ciclistica.

1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilita' ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilita' ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) arredi;
- b) materiali da costruzione;
- c) manutenzione delle strade;
- d) gestione del verde pubblico;
- e) illuminazione e riscaldamento;
- j) elettronica;
- g) tessile;
- h) cancelleria;
- i) ristorazione;
- l) materiali per l'igiene;
- m) trasporti.

1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e' istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche' dai presidenti delle regioni interessate.

1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del

rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e' avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e' destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.

1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e

2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita' culturali svolte sul territorio italiano, e' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.

1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e' assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo e' finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.

1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonche' per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche' alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e

all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammate".

1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";

b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia";

c) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse";

d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e".

1145. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

1146. Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di

divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".

1149. Le risorse stanziare con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.

1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato".

1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" e' sostituita dalla seguente: "sostegno";

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi";

c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo

industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.:";

d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche' all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7";

f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".

1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";

b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto".

1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che

hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto importo;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e' concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.

1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge,

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita' dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda.

1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di solidarieta' tra generazioni, con il quale e' prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita' della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008".

1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente

comma, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1165. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008.

1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.

1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche' per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.

1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e

identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e' titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e' abrogato.

1173. Al fine di promuovere la regolarita' contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, all'individuazione degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita' del rapporto tra la qualita' dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita' delle ore di lavoro necessarie nonche' lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e dei redditi presunti.

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro".

1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' abrogato.

1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del

lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinqües) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".

1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: "6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi.

1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

1189. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'

articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.

1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro

relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita': a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attivita' produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.

1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.

1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.

1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei rate mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse

finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.

1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.

1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007".

1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1213. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni,

le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1217. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:

- a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
- b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze".

1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma.

1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma.

1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di favorire l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' -dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita' di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di attuazione.

1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitivita' del settore.

1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.

1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".

1233. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' sostituito dal seguente: "69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.

1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di riparto delle somme di cui al comma 1235.

1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.

1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria

e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e' altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, e' prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.

1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.

1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di

tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit.

1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorità interessate.

1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le

famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Misure a sostegno della flessibilità di orario*) - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano

bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".

1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.

1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.

1261. 11 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno @ istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.

1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".

1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo e' altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.

1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".

1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite".

1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANSI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

1276. All'onere complessivo di

250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani.

1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferiti all'EIM.

1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attivita' del medesimo.

1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.

1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le

modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007.

1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.

1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunita'

giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".

1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo e' adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali e' scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio stesso e' ridotto a nove. Il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto e' composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2007

e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.

1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e' versato su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della

carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione della presente disposizione".

1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia' assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000".

1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e' istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.

1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni

allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.

1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".

1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonche', previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

1313. Per finalita' di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro.

1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e'

conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.

1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.

1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

- a) manutenzione degli immobili;
- b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
- c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.

1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:

- a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
- b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1318.

1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio

fiscale connesso ai carichi familiari.

1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Colpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei

carabinieri" del medesimo stato di previsione.

1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.

1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.

1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

1334. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".

1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le seguenti: "; la societa' e' altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".

1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e".

1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attivita'," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse.

1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa'"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio

1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la societa' puo' altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore".

1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attivita', attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita' speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.

1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "e' stata realizzata la condotta produttiva di danno".

1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalita', al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.

1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, e' inserito il seguente: "294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".

1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.

1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni immobili gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine

Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti piu' unita', ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.

1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti. territoriali.

1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

[TABELLE E ALLEGATI \(formato pdf\)](#)

CAMERA DEI DEPUTATI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2007, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario

2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2007 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 55.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2007, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2007, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui pas-

sivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 640.787.000 euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro

di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2006 sono riferiti alla competenza dell'anno 2007 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le

somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

17. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

18. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2007, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Com-

missione per le pari opportunità fra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telefoniche e telegrafiche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2007 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi

alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

22. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

23. Per l'anno 2007 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle

Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, e la cui realizzazione sia demandata

al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti – incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le imprese» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata in relazione alle

spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

8. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto

nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero
della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2007, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del-

l'Amministrazione penitenziaria» e «Dipartimento per la giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2007.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2007, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2007 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2007.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari

alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2007, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» di pertinenza del centro di responsabilità «Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» e «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché

l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2007, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2007, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

1) Esercito n. 119;

- 2) Marina n. 491;
- 3) Aeronautica n. 57;
- 4) Carabinieri n. 263;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 184;
- 3) Aeronautica n. 83;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 43;
- 2) Marina n. 16;
- 3) Aeronautica n. 2.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 102 unità.

4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 1.195 unità.

5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 758 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 361 unità.

7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le

infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2007, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2007, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la mo-

difica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'anno finanziario 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (capitolo 2827) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autoriz-

zato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Per l'anno 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2007 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2007 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2007, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base «Fondo unico per lo spettacolo», di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato Generale» – 2.1.2.2; di pertinenza del centro di responsabilità «Cinema» – 11.1.2.1 e 11.2.3.2; di pertinenza del centro di responsabilità «Spettacolo dal vivo» – 12.1.2.1 e 12.2.3.2.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2007, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2007, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2007, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè per le finalità

di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonchè per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 60 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 5 ufficiali delle forze di completamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2007, è fissato in 147 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto

2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2007, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2007, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione

al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della solidarietà sociale, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio internazionale, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 20.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 683.826.580.981 in termini di competenza ed in euro 701.341.189.276 in termini di cassa, il totale

generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2007.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007, con le tabelle allegate.

Art. 22.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2007, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2007, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo

per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

8. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da co-

municare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

9. In relazione ai provvedimenti di riordinamento delle amministrazioni pubbliche, disposti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni di bilancio per la riassegnazione ai Ministeri interessati delle disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro destinazione alle pertinenti unità previsionali di base per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2006 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2007, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi

stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali di base «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma

dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

19. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

21. Per l'anno finanziario 2007, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare

alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime finalità e per la migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

22. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2007, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

24. Per l'anno finanziario 2007, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2007-2009, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Dipartimento del tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2263);

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100);

Dipartimento per le politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015);

Dipartimento per le politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segretario generale e segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Direzione generale per il personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Servizio stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Direzione generale per i Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funziona-

mento» (cap. 4003); Direzione generale per i Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Direzione generale per i Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Direzione generale per l'integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501);

Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Dipartimento del tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:

Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527);

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i servizi generali: 2.2.3.18 «Opere marittime e portuali» (cap. 7261).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000);

Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7101).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti: 2.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7100).

A) Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2007

999/ 004/ 1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2007				
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATA	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
	TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		431.599.610.000	
	TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI		25.496.692.744	
	TOTALE ENTRATE FINALI		2.139.143.923	
	TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			459.235.446.667
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			224.591.134.314
RISULTATI DIFFERENZIALI				683.826.580.981
	ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)		457.096.302.744	
			445.309.054.000	
	RISPARMIO PUBBLICO			11.787.248.744
	ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)		459.235.446.667	
			494.727.935.625	
	SALDO NETTO DA FINANZIARE			-35.492.488.958
	ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	459.235.446.667		
		26.264.000		
	ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		459.209.182.667	
	SPESE FINALI DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	494.727.935.625		
		1.489.910.897		
	SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		493.238.024.728	
	INDEBITAMENTO NETTO			-34.028.842.061
	ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)		459.235.446.667	
			683.826.580.981	
	RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-224.591.134.314

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2007

999/ 005/ 1

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I (MIGLIAIA DI EURO)					Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico	
ECONOMIA E FINANZE	5.071.547	160.239.503	26.210.983	730.946	74.619.853	266.872.831
SVILUPPO ECONOMICO	108.447	123.344	3.572	2	20.300	255.665
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	383.034	54.162.949	61.228	-	-	54.607.211
GIUSTIZIA	5.702.829	1.374.734	357.746	25.910	-	7.461.219
AFFARI ESTERI	982.163	1.204.418	42.570	-	-	2.229.151
PUBBLICA ISTRUZIONE	40.648.341	112.904	1.336.610	1	-	42.097.856
INTERNO	9.339.060	12.198.365	246.269	32.745	-	21.816.439
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	89.724	288.486	9.589	-	-	387.799
INFRASTRUTTURE	146.256	456.402	27.929	-	-	630.587
COMUNICAZIONI	77.261	145.465	5.035	-	-	227.761
DIFESA	15.614.308	276.267	791.789	304.143	-	16.986.508
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	496.162	240.211	41.103	3.357	-	780.833
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	921.091	471.236	117.968	-	-	1.510.295
SALUTE	166.674	1.132.799	32.917	-	-	1.332.390
TRASPORTI	842.597	1.689.645	15.939	7.303	-	2.555.484
UNIVERSITA' E RICERCA	415.000	7.953.079	3.816	1	-	8.371.895
SOLIDARIETA' SOCIALE	18.713	15.302.961	1.638.383	-	-	16.960.056
COMMERCIO INTERNAZIONALE	21.811	198.326	4.940	-	-	225.077
TOTALE	81.045.016	257.571.095	30.948.385	1.104.406	74.640.153	445.309.054

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2007

999/ 005/ 2

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE (MIGLIAIA DI EURO)			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	14.313.916	122.126	11.070.208	25.506.250	292.379.081	189.045.248	481.424.329
SVILUPPO ECONOMICO	6.104.741	-	-	6.104.741	6.360.406	36.000	6.396.406
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	1.407.789	-	-	1.407.789	56.015.000	-	56.015.000
GIUSTIZIA	312.960	-	-	312.960	7.774.178	-	7.774.178
AFFARI ESTERI	9.066	-	-	9.066	2.238.217	-	2.238.217
PUBBLICA ISTRUZIONE	76.191	-	-	76.191	42.174.047	-	42.174.047
INTERNO	2.745.798	-	100.000	2.845.798	24.662.236	-	24.662.236
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.021.471	-	-	1.021.471	1.409.270	-	1.409.270
INFRASTRUTTURE	2.442.822	-	1.005.911	3.448.733	4.079.319	-	4.079.319
COMUNICAZIONI	82.255	-	-	82.255	310.015	-	310.015
DIFESA	3.208.252	-	-	3.208.252	20.194.760	-	20.194.760
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	646.966	-	248.703	895.669	1.676.502	-	1.676.502
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	270.559	-	188.749	459.309	1.969.603	17.398	1.987.001
SALUTE	9.746	-	-	9.746	1.342.136	-	1.342.136
TRASPORTI	1.334.442	-	-	1.334.442	3.889.926	-	3.889.926
UNIVERSITA' E RICERCA	2.664.840	-	-	2.664.840	11.036.735	-	11.036.735
SOLIDARIETA' SOCIALE	140	-	-	140	16.960.196	-	16.960.196
COMMERCIO INTERNAZIONALE	31.230	-	-	31.230	256.307	-	256.307
TOTALE	36.683.184	122.126	12.613.571	49.418.882	494.727.936	189.098.645	683.826.581

999/ 006/ 1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2007 (MIGLIAIA DI EURO)											ALLEGATO A/1	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL' AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIA LE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	414.367.196	1.899.483	956.528	32.393.766	138.656	696.713	11.748.149	9.283.413	500	9.874.125	481.358.529	
SVILUPPO ECONOMICO	4.414.460	<<	<<	1.925.646	<<	<<	56.300	<<	<<	<<	6.396.406	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	183.243	<<	<<	13.666.482	<<	<<	<<	<<	<<	42.165.276	56.015.001	
GIUSTIZIA	32.715	<<	7.741.459	<<	<<	<<	<<	<<	<<	5	7.774.179	
AFFARI ESTERI	1.954.247	<<	<<	179.378	<<	<<	<<	<<	104.592	<<	2.238.217	
PUBBLICA ISTRUZIONE	393.507	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	41.780.540	<<	42.174.047	
INTERNO	15.193.070	33.489	8.915.783	<<	<<	<<	<<	262.656	<<	257.238	24.662.236	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	499.637	8.394	<<	<<	862.571	38.668	<<	<<	<<	<<	1.409.270	
INFRASTRUTTURE	1.295.614	46.149	53.990	1.464.776	316.848	832.179	<<	69.711	50	3	4.079.320	
COMUNICAZIONI	1.109	<<	<<	126.958	3.209	<<	<<	177.018	522	1.200	310.016	
DIFESA	1.030.838	16.029.879	2.661.274	104.520	<<	33.989	<<	<<	<<	334.260	20.194.760	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.362	95.976	124.954	1.245.938	205.250	<<	23	<<	<<	<<	1.676.503	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	15.560	<<	<<	<<	29.131	<<	<<	1.942.310	<<	<<	1.987.001	
SALUTE	<<	<<	<<	<<	4.666	<<	1.301.801	<<	<<	35.669	1.342.136	
TRASPORTI	84.181	10.594	226.847	3.502.327	54.498	5.462	<<	6.017	<<	<<	3.889.926	
UNIVERSITA' E RICERCA	2.202.657	<<	<<	544.211	<<	<<	<<	<<	8.289.867	<<	11.036.735	
SOLIDARIETA' SOCIALE	3.990	<<	<<	6.584	<<	<<	<<	<<	<<	16.949.622	16.960.196	
COMMERCIO INTERNAZIONALE	5.382	<<	<<	250.926	<<	<<	<<	<<	<<	<<	256.308	
TOTALE	441.681.768	18.123.964	20.680.835	55.411.512	1.614.829	1.607.011	13.106.273	11.741.125	50.176.071	69.617.398	683.760.786	

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2007 (MIGLIAIA DI EURO)							999/ 008/ 1 Allegato A/2
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	16.391.204	2.994.868	256.374	96.291.426	2.527.933	3.960.161	
SVILUPPO ECONOMICO	88.481	33.621	5.295	21.904	-	19.772	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	326.780	57.495	20.672	53.881.126	275.796	30.439	
GIUSTIZIA	5.260.820	1.235.318	331.749	233.955	393.721	-	
AFFARI ESTERI	816.719	216.579	14.454	37.568	83.884	-	
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.777.078	1.107.170	2.390.095	4.197	2.534	479.055	
INTERNO	7.692.249	1.348.693	527.134	11.931.393	229.370	10.329	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.736	174.590	3.981	132.396	-	10.348	
INFRASTRUTTURE	131.576	43.901	7.761	220.911	-	224.288	
COMUNICAZIONI	72.092	15.794	4.384	-	1.200	128.679	
DIFESA	13.860.806	1.927.729	860.563	50.236	5.944	-	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	439.260	60.782	29.512	176.275	1.808	72.159	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	800.950	180.828	48.496	377.453	78.284	15.314	
SALUTE	112.062	153.131	6.313	729.228	299.092	-	
TRASPORTI	658.589	297.029	41.618	949.645	340	600.751	
UNIVERSITA' E RICERCA	353.881	40.310	24.404	7.806.952	-	142.883	
SOLIDARIETA' SOCIALE	11.764	9.055	749	15.295.571	5.750	-	
COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.680	6.996	1.060	165.263	-	32.980	
TOTALE	84.869.727	9.903.889	4.574.614	188.305.499	3.905.656	5.727.158	

999/ 008/ 2							
Allegato A/2							
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI							
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2007							
(MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	443.224	17.400.000	74.015.118	45.617.518	841.333	6.133.672	266.872.831
SVILUPPO ECONOMICO	66.255	-	20.300	-	-	38	255.666
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	14.903	54.607.211
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	4.713	7.461.218
AFFARI ESTERI	1.055.881	-	-	-	-	4.065	2.229.150
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	337.726	42.097.855
INTERNO	9.489	-	-	48.475	-	19.305	21.816.437
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.740	-	-	-	-	8	387.799
INFRASTRUTTURE	-	-	100	-	-	2.050	630.587
COMUNICAZIONI	5.258	-	-	310	-	45	227.762
DIFESA	143.992	-	4.850	66.474	-	65.915	16.986.509
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	608	-	-	-	-	429	780.833
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	8.732	2	-	237	1.510.296
SALUTE	19.576	-	-	-	-	12.987	1.332.389
TRASPORTI	829	-	100	6.515	-	67	2.555.483
UNIVERSITA' E RICERCA	3.243	-	-	-	-	221	8.371.894
SOLIDARIETA' SOCIALE	-	-	-	-	-	1.637.168	16.960.057
COMMERCIO INTERNAZIONALE	95	-	-	-	-	2	225.076
TOTALE	1.758.190	17.400.000	74.050.142	45.739.294	841.333	8.233.551	445.309.053

999/ 008/ 3

Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2007
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	301.144	8.107.658	3.911.760	15.000	56.260	11.864.516	1.249.911	25.506.249
SVILUPPO ECONOMICO	14.436	336.043	1.451.062	-	-	4.283.200	20.000	6.104.741
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	7.276	1.400.513	-	-	-	-	-	1.407.789
GIUSTIZIA	312.960	-	-	-	-	-	-	312.960
AFFARI ESTERI	7.906	-	-	-	1.160	-	-	9.066
PUBBLICA ISTRUZIONE	23.891	52.300	-	-	-	-	-	76.191
INTERNO	652.127	2.190.654	-	3.016	-	-	-	2.845.797
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.526	650.944	25.000	-	-	90.000	200.000	1.021.470
INFRASTRUTTURE	413.245	953.070	1.061.988	14.519	-	1.005.911	-	3.448.733
COMUNICAZIONI	35.957	-	40.000	-	-	6.298	-	82.255
DIFESA	3.184.833	-	-	43	23.377	-	-	3.208.253
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	250.300	156.008	240.658	-	-	248.703	-	895.669
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	265.174	30.558	104.846	58.214	-	516	-	459.308
SALUTE	1.125	8.500	-	-	-	121	-	9.746
TRASPORTI	216.528	482.645	635.268	-	-	-	-	1.334.441
UNIVERSITA' E RICERCA	1.021	2.054.306	467.453	-	122.060	-	20.000	2.664.840
SOLIDARIETA' SOCIALE	140	-	-	-	-	-	-	140
COMMERCIO INTERNAZIONALE	1.927	29.303	-	-	-	-	-	31.230
TOTALE	5.745.516	16.452.502	7.938.035	90.792	202.857	17.499.265	1.489.911	49.418.878

B) Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2007

999/ 010/ 1			
B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2007			
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATA	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	415.611.610.000	438.031.675.319
	TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	20.280.921.396	263.309.513.957
	TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	2.139.143.923	701.341.189.276
	TOTALE ENTRATE FINALI	26.264.000	
	TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI		
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
	ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	435.892.531.396 456.471.721.753	-20.579.190.357
	RISPARMIO PUBBLICO	438.031.675.319 512.242.543.920	-74.210.868.601
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	438.031.675.319 26.264.000	
	ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	438.005.411.319	
	ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI	512.242.543.920 3.096.676.095	
	DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		
	SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	509.145.667.825	-71.140.256.506
	INDEBITAMENTO NETTO		
	ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	438.031.675.319 701.341.189.276	-263.309.513.957
	RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO		

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2007 (MIGLIAIA DI EURO)							999/ 012/ 1
MINISTERI	SPESE CORRENTI					Totale Spese Correnti	
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.105.058	160.239.503	36.230.983	730.946	74.619.853	276.926.343	
SVILUPPO ECONOMICO	111.499	139.940	3.572	2	20.300	275.313	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	384.146	54.215.436	61.228	1	-	54.660.811	
GIUSTIZIA	5.714.933	1.585.047	357.746	25.917	-	7.683.643	
AFFARI ESTERI	982.253	1.204.418	42.570	-	-	2.229.241	
PUBBLICA ISTRUZIONE	40.684.234	241.126	1.401.833	1	-	42.307.194	
INTERNO	9.348.889	12.198.365	246.269	32.745	-	21.826.268	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	93.718	298.574	9.589	-	-	401.881	
INFRASTRUTTURE	148.569	577.180	27.929	-	-	753.678	
COMUNICAZIONI	77.323	145.465	5.136	-	-	227.924	
DIFESA	15.614.308	281.267	791.789	304.143	-	16.991.507	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	515.661	324.282	41.103	3.357	-	884.403	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	941.464	472.838	117.968	-	-	1.532.270	
SALUTE	177.195	1.266.208	32.917	-	-	1.476.320	
TRASPORTI	865.743	1.691.094	15.939	7.303	-	2.580.079	
UNIVERSITA' E RICERCA	418.581	7.972.179	3.816	1	-	8.394.577	
SOLIDARIETA' SOCIALE	19.361	15.431.843	1.638.383	-	-	17.089.587	
COMMERCIO INTERNAZIONALE	23.922	201.826	4.940	-	-	230.688	
Totale	81.206.857	258.486.591	41.033.710	1.104.416	74.640.153	456.471.727	

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2007 (MIGLIAIA DI EURO)							999/ 012/ 2
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	15.843.093	122	11.590.208	27.555.427	304.481.770	189.045.248	493.527.018
SVILUPPO ECONOMICO	6.183.134	-	56	6.183.190	6.458.503	36.000	6.494.503
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	1.611.393	-	-	1.611.393	56.272.204	-	56.272.204
GIUSTIZIA	374.533	-	-	374.533	8.058.176	-	8.058.176
AFFARI ESTERI	9.066	-	-	9.066	2.238.307	-	2.238.307
PUBBLICA ISTRUZIONE	99.527	-	-	99.527	42.406.721	-	42.406.721
INTERNO	2.730.685	-	100.000	2.830.685	24.656.953	-	24.656.953
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.440.520	-	30	1.440.550	1.842.431	-	1.842.431
INFRASTRUTTURE	4.156.537	-	1.005.911	5.162.448	5.916.126	-	5.916.126
COMUNICAZIONI	86.478	-	-	86.478	314.402	-	314.402
DIFESA	3.208.252	-	-	3.208.252	20.199.759	-	20.199.759
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.087.361	-	248.703	1.336.064	2.220.467	-	2.220.467
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	511.945	-	188.749	700.694	2.232.964	17.398	2.250.362
SALUTE	653.847	-	-	653.847	2.130.167	-	2.130.167
TRASPORTI	1.551.868	-	-	1.551.868	4.131.947	-	4.131.947
UNIVERSITA' E RICERCA	2.912.779	-	-	2.912.779	11.307.356	-	11.307.356
SOLIDARIETA' SOCIALE	2.690	-	-	2.690	17.092.277	-	17.092.277
COMMERCIO INTERNAZIONALE	51.330	-	-	51.330	282.018	-	282.018
Totale	42.515.038	122.126	13.133.657	55.770.821	512.242.548	189.098.646	701.341.194

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2007 (MIGLIAIA DI EURO)											ALLEGATO B/1		999/ 014/ 1
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL' AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIA LE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	424.965.634	1.899.483	956.528	33.893.896	138.656	696.713	11.748.149	9.283.413	500	9.878.246	493.461.218		
SVILUPPO ECONOMICO	4.415.717	<<	<<	2.022.486	<<	<<	56.300	<<	<<	<<	6.494.503		
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	184.047	<<	<<	13.672.622	<<	<<	<<	<<	<<	42.415.535	56.272.204		
GIUSTIZIA	32.715	<<	8.025.456	<<	<<	<<	<<	<<	<<	5	8.058.176		
AFFARI ESTERI	1.954.337	<<	<<	179.378	<<	<<	<<	<<	104.592	<<	2.238.307		
PUBBLICA ISTRUZIONE	394.750	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	42.011.970	<<	42.406.720		
INTERNO	15.196.070	33.516	8.907.470	<<	<<	<<	<<	262.656	<<	257.242	24.656.954		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	522.870	25.621	<<	<<	1.253.658	40.282	<<	<<	<<	<<	1.842.431		
INFRASTRUTTURE	1.447.110	88.844	200.133	2.428.804	487.082	1.158.525	<<	95.134	10.480	13	5.916.125		
COMUNICAZIONI	1.109	<<	<<	130.536	3.431	<<	<<	177.563	563	1.200	314.402		
DIFESA	1.031.481	16.034.236	2.661.274	104.520	<<	33.989	<<	<<	<<	334.260	20.199.760		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5.017	110.718	142.612	1.719.970	242.125	<<	23	<<	<<	<<	2.220.465		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	15.560	<<	<<	<<	32.687	<<	<<	2.202.115	<<	<<	2.250.362		
SALUTE	<<	<<	<<	<<	4.778	<<	2.089.720	<<	<<	35.669	2.130.167		
TRASPORTI	93.216	10.608	227.176	3.734.905	54.604	5.401	<<	6.037	<<	<<	4.131.947		
UNIVERSITA' E RICERCA	2.262.901	<<	<<	689.563	<<	<<	<<	<<	8.354.892	<<	11.307.356		
SOLIDARIETA' SOCIALE	24.404	<<	<<	6.724	<<	<<	<<	<<	<<	17.061.148	17.092.276		
COMMERCIO INTERNAZIONALE	5.382	<<	<<	276.637	<<	<<	<<	<<	<<	<<	282.019		
TOTALE	452.552.320	18.203.026	21.120.649	58.860.041	2.217.021	1.934.910	13.894.192	12.026.918	50.482.997	69.983.318	701.275.392		

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2007 (MIGLIAIA DI EURO)							999/016/1	ALLEGATO B/2
MINISTRI	REDDITI DALAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
ECONOMIA E FINANZE	16.444.715	2.994.868	256.374	96.291.426	2.527.933	3.960.161		
SVILUPPO ECONOMICO	90.030	50.124	5.295	21.904	1.596	19.772		
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	326.881	58.517	20.672	53.913.449	292.020	34.360		
GIUSTIZIA	5.262.513	1.453.413	331.749	234.024	393.721	<<		
AFFARI ESTERI	816.719	216.670	14.454	37.568	83.884	<<		
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.842.335	1.123.425	2.390.095	4.197	2.534	606.858		
INTERNO	7.702.088	1.348.683	527.134	11.931.393	229.370	10.329		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.870	178.100	3.981	142.396	<<	10.386		
INFRASTRUTTURE	133.488	48.977	7.872	299.911	<<	261.006		
COMUNICAZIONI	72.154	15.895	4.384	<<	1.200	128.679		
DIFESA	13.860.806	1.932.729	860.563	50.236	5.944	<<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	440.407	79.616	29.512	228.630	1.808	103.325		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	819.091	183.061	48.496	377.953	78.284	16.416		
SALUTE	112.406	164.679	6.313	861.265	299.092	<<		
TRASPORTI	661.009	317.803	41.719	949.646	340	602.049		
UNIVERSITA' E RICERCA	355.860	41.819	24.404	7.826.052	<<	142.883		
SOLIDARIETA' SOCIALE	11.764	9.692	749	15.419.571	10.642	<<		
COMMERCIO INTERNAZIONALE	20.760	7.028	1.060	168.763	<<	32.980		
TOTALE	85.029.896	10.225.099	4.574.826	188.758.384	3.928.368	5.929.204		

999/ 016/ 2						
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI						
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2007						
(MIGLIAIA DI EURO)						
MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVE REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI
ECONOMIA E FINANZE	443.224	17.400.000	74.015.118	45.617.518	841.333	16.133.672
SVILUPPO ECONOMICO	66.255	<<	20.300	<<	<<	275.312
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	<<	<<	10	<<	<<	54.660.811
GIUSTIZIA	<<	<<	3.509	<<	<<	7.683.643
AFFARI ESTERI	1.055.881	<<	<<	<<	<<	2.229.241
PUBBLICA ISTRUZIONE	<<	<<	23	<<	<<	42.307.193
INTERNO	9.489	<<	<<	48.475	<<	21.826.268
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.740	<<	<<	<<	<<	401.881
INFRASTRUTTURE	<<	<<	170	<<	<<	753.678
COMUNICAZIONI	5.258	<<	<<	310	<<	227.924
DIFESA	143.992	<<	4.850	66.474	<<	16.991.508
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	608	<<	<<	<<	<<	884.402
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	8.732	2	<<	1.532.270
SALUTE	19.576	<<	<<	<<	<<	1.476.319
TRASPORTI	829	<<	100	6.516	<<	2.580.080
UNIVERSITA' E RICERCA	3.243	<<	<<	<<	<<	8.394.576
SOLIDARIETA' SOCIALE	<<	<<	<<	<<	<<	17.089.586
COMMERCIO INTERNAZIONALE	95	<<	<<	<<	<<	230.688
TOTALE	1.758.191	17.400.000	74.052.811	45.739.295	841.333	18.234.317
						456.471.722

999/ 016/ 3									
ALLEGATO B/2									
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE									
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2007									
(MIGLIAIA DI EURO)									
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZION PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	301.144	8.107.658	3.940.938	15.000	56.260	12.384.516	2.749.911	27.555.427	
SVILUPPO ECONOMICO	19.267	346.905	1.473.347	<<	<<	4.283.256	60.415	6.183.190	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	7.276	1.602.513	1.604	<<	<<	<<	<<	1.611.393	
GIUSTIZIA	374.533	<<	<<	<<	<<	<<	<<	374.533	
AFFARI ESTERI	7.906	<<	<<	<<	1.160	<<	<<	9.066	
PUBBLICA ISTRUZIONE	47.227	52.300	<<	<<	<<	<<	<<	99.527	
INTERNO	634.015	2.193.654	<<	3.016	<<	<<	<<	2.830.685	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	160.839	960.883	28.798	<<	<<	90.030	200.000	1.440.550	
INFRASTRUTTURE	784.176	2.147.136	1.209.598	15.496	<<	1.006.042	<<	5.162.448	
COMUNICAZIONI	40.180	<<	40.000	<<	<<	6.298	<<	86.478	
DIFESA	3.184.833	<<	<<	43	23.377	<<	<<	3.208.252	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	403.839	284.110	354.412	<<	<<	248.703	45.000	1.336.064	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	433.480	48.815	107.539	90.811	<<	1.049	19.000	700.694	
SALUTE	3.342	647.384	<<	<<	<<	3.121	<<	653.847	
TRASPORTI	241.964	583.489	726.514	<<	<<	<<	<<	1.551.868	
UNIVERSITA' E RICERCA	8.021	2.139.676	623.022	<<	122.060	<<	20.000	2.912.779	
SOLIDARIETA' SOCIALE	140	<<	<<	<<	<<	<<	2.550	2.690	
COMMERCIO INTERNAZIONALE	12.277	29.303	250	<<	9.500	<<	<<	51.330	
TOTALE	6.664.359	19.143.828	8.506.021	124.366	212.357	18.023.016	3.096.876	55.770.822	

C) Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2007 - 2009
(a legislazione vigente)

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2007- 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)				ALLEGATO C	
		2007	2008	2009	
ENTRATE					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		431.599.610	442.770.390	456.398.660	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		25.496.693	26.014.707	26.961.509	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		2.139.144	2.111.144	1.252.144	
TOTALE ENTRATE FINALI		459.235.447	470.896.241	484.612.313	
SPESE					
TITOLO I - SPESE CORRENTI		445.309.054	446.818.937	446.371.475	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		49.418.882	46.709.493	56.822.231	
TOTALE SPESE FINALI		494.727.936	493.528.431	503.193.707	
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		189.098.645	189.101.500	188.914.010	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		683.826.581	682.629.930	692.107.717	
RISULTATI DIFFERENZIALI					
RISPARMIO PUBBLICO		11.787.249	21.966.160	36.988.694	
SALDO NETTO DA FINANZIARE		-35.492.489	-22.632.189	-18.581.394	
INDEBITAMENTO NETTO		-34.028.842	-20.748.542	-16.697.747	
RICORSO AL MERCATO		-224.591.134	-211.733.689	-207.495.404	

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2007 - 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)					999/ 020/ 1
					ALLEGATO C/1
		2007	2008	2009	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO		226.109.000	231.251.390	239.198.460	
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI		154.140.370	159.217.870	164.366.470	
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE		29.169.130	29.691.830	30.046.430	
CATEGORIA IV - MONOPOLI		9.861.000	9.861.000	9.861.000	
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO		12.320.110	12.748.300	12.926.300	
TOTALE		431.599.610	442.770.390	456.398.660	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI		648.038	469.685	469.685	
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI		4.546.455	4.766.271	5.450.032	
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO		645.174	916.974	1.198.074	
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI		3.690.000	3.690.000	3.390.000	
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO		4.531.709	4.482.709	4.517.709	
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI		9.172.338	9.236.089	9.291.031	
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		2.262.979	2.452.979	2.644.979	
TOTALE		25.496.693	26.014.707	26.961.509	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI					
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI		1.271.547	1.243.547	384.547	
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI		841.333	841.333	841.333	
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO		26.264	26.264	26.264	
TOTALE		2.139.144	2.111.144	1.252.144	
TOTALE ENTRATE FINALI		459.235.447	470.896.241	484.612.313	

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2007 - 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			ALLEGATO C/2	
			2007	2008
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			84.869.725	86.464.174
CONSUMI INTERMEDI			9.903.891	9.510.665
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			4.574.613	4.513.544
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			188.305.500	189.647.860
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			3.905.656	3.873.485
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			5.727.159	4.496.797
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO			1.758.191	1.704.186
RISORSE PROPRIE CEE			17.400.000	17.760.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE			74.050.142	73.578.507
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE			45.739.294	45.928.717
AMMORTAMENTI			841.333	841.333
ALTRE USCITE CORRENTI			8.233.552	8.499.669
TOTALE			445.309.054	446.818.937
				446.371.475

999/ 022/ 2			
ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2007 - 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MIGLIAIA DI EURO)			
	2007	2008	2009
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.745.517	5.423.947	4.863.058
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	16.452.504	15.579.353	19.274.201
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.938.036	8.744.829	10.671.835
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	90.792	68.157	66.349
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	202.857	175.317	170.899
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	17.499.266	14.807.980	19.865.979
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.489.911	1.909.911	1.909.911
TOTALE	49.418.882	46.709.493	56.822.231
TOTALE SPESE FINALI	494.727.936	493.528.431	503.193.707

999/024/ 1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2007- 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (Migliaia di euro)				ALLEGATO C/3	
MINISTERI	2007	2008	2009		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	55.047	4.550	32.508		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	7.150	1.603	940		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	<<	2.613	<<		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	27.116	25.911	25.977		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	97	3	3		
MINISTERO DELL'INTERNO	1.000	<<	<<		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30	42	24		
MINISTERO DELLA DIFESA	<<	5	3		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	45	434	45		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	45	6.072	2.984		
MINISTERO DELLA SALUTE	<<	32.038	5.695		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	599	20.129	11.921		
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	1.357	82.199	48.707		
TOTALE ALLEGATO	92.486	175.665	128.807		

999/026/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2007- 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE			
(Migliaia di euro)			
MINISTERI	2007	2008	2009
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.950.145	5.936.644	5.936.644
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.000	3.000	3.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	400	200	200
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	32.900
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	65.000	5.000	5.000
TOTALE ALLEGATO	9.016.545	5.944.844	5.977.744

D) Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2007 - 2009
delle Aziende autonome.

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2007 - 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
		2007	2008
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.184.598	1.200.348
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		10.000	10.000
TOTALE		1.194.598	1.210.348
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		1.194.598	1.210.348
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI		1.148.506	1.164.256
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		46.092	46.092
TOTALE		1.194.598	1.210.348
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		1.194.598	1.210.348
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO		46.092	46.092
SALDO NETTO DA FINANZIARE		>>	>>
RICORSO AL MERCATO		>>	>>
			45.092
			>>
			>>

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2007 - 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2007	2008	2009
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	942.300	948.050	954.100
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	27.950	27.950	27.950
CATEGORIA III - REDDITI	174.348	184.348	194.348
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	40.000	40.000	40.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.184.598	1.200.348	1.216.398
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIE	10.000	10.000	10.000
TOTALE TITOLO II	10.000	10.000	10.000
TOTALE	1.194.598	1.210.348	1.226.398

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2007 - 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DI SPESE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2007	2008	2009
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	335.197	334.043	334.043
CONSUMI INTERMEDI	528.505	508.762	513.262
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	219.025	219.025	219.025
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.278	12.278	12.278
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	>>	>>	>>
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE	43.500	43.520	43.550
AMMORTAMENTI	10.000	10.000	10.000
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	36.627	49.147
TOTALE TITOLO I	1.148.506	1.164.256	1.181.306
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.092	46.092	45.092
TOTALE TITOLO II	46.092	46.092	45.092
TOTALE	1.194.598	1.210.348	1.226.398

**E) Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico per il triennio
2007-2009**

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2007-2009 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA) (in miliardi di euro)							
	Consuntivo 2005	LB 2006	LB 2006 Assestato emendato	2007	2008	2009	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie <i>In % sul PIL</i>	353,7 25,0	363,7 24,8	373,6 25,4	404,7 26,6	420,0 26,7	435,0 26,7	3,7
Altre Entrate <i>In % sul PIL</i>	50,1 3,5	30,6 2,1	27,8 1,9	27,6 1,8	30,0 1,9	32,0 2,0	7,7
ENTRATE FINALI <i>In % sul PIL</i>	403,8 28,5	394,3 26,8	401,4 27,3	432,3 28,4	450,0 28,6	467,0 28,7	3,9
Spese correnti netto interessi <i>In % sul PIL</i>	319,1 22,5	327,4 22,3	330,6 22,5	340,5 22,4	345,0 21,9	347,0 21,3	1,0
Interessi <i>In % sul PIL</i>	70,7 5,0	71,4 4,9	72,0 4,9	74,1 4,9	72,0 4,6	70,0 4,3	-2,8
Spese in conto capitale <i>In % sul PIL</i>	44,7 3,2	32,2 2,2	33,3 2,3	40,7 2,7	42,0 2,7	43,0 2,6	2,8
SPESE FINALI <i>In % sul PIL</i>	434,4 30,7	431,0 29,3	435,9 29,7	455,3 29,9	459,0 29,1	460,0 28,3	0,5
RISPARMIO PUBBLICO <i>In % sul PIL</i>	8,1 0,6	-6,4 -0,4	-3,1 -0,2	15,6 1,0	31,1 2,0	48,1 3,0	
SALDO NETTO DA FINANZIARE <i>In % sul PIL</i>	-30,6 -2,2	-36,7 -2,5	-34,5 -2,3	-23,0 -1,5	-9,0 -0,6	7,0 0,4	
AVANZO PRIMARIO <i>In % sul PIL</i>	40,1 2,8	34,7 2,4	37,5 2,6	51,1 3,4	63,0 4,0	77,0 4,7	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE <i>In % sul PIL</i>	-28,5 -2,0	-36,3 -2,5	-29,6 -2,0	-18,5 -1,2	-8,4 -0,5	7,6 0,5	
PIL ai prezzi di mercato	1.417,2	1.468,6	1.468,6	1.521,6	1.574,9	1.627,8	

Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 1747), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1747-bis), dalla Seconda nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1747-ter) e dalla Terza nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1747-quater).

IL PRESIDENTE

Nota di Aggiornamento

al

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
PER GLI ANNI 2007-2011

Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Romano Prodi

e

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tommaso Padoa-Schioppa

Trasmessa alla Presidenza il 30 settembre 2006

Il Quadro Macroeconomico

L'economia italiana, dopo il positivo risultato del primo trimestre, ha consolidato la ripresa nel secondo: la crescita congiunturale del PIL è stata pari allo 0,5 per cento (0,7 per cento nel primo trimestre).

Nel primo semestre lo sviluppo è stato trainato principalmente dalla domanda interna e dal recupero del settore estero.

In base alle simulazioni effettuate e alle informazioni provenienti dagli indicatori congiunturali più recenti, si prevede una moderazione nella crescita dell'economia italiana nella seconda parte dell'anno.

Nonostante ciò, il buon andamento complessivo del primo semestre, induce a rivedere lievemente al rialzo la stima di crescita per l'anno in corso: 1,6 per cento contro l'1,5 per cento indicato nel DPEF 2007-2011. Anche la stima di crescita per l'anno successivo viene lievemente rivista al rialzo.

Il quadro macro dal 2006 al 2011 viene esposto e illustrato nel dettaglio nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2007.

La Finanza pubblica: l'evoluzione recente

Sin dall'inizio dell'anno, l'atteso rafforzamento della domanda interna è stato accompagnato da una evoluzione delle entrate più favorevole di quella prefigurata, a più riprese inglobata nell'aggiornamento delle stime.

L'andamento delle entrate tributarie erariali (calcolate secondo il criterio della competenza) ha evidenziato nel periodo gennaio-agosto una sensibile accentuazione del trend positivo.

Tale dinamica porta a valutare per l'intero anno un maggior gettito tributario, in termini di contabilità nazionale, per circa 6 miliardi rispetto a quanto previsto nel DPEF 2007-2011, connesso per la gran parte ad una più favorevole evoluzione strutturale e, in misura residuale, al buon andamento di alcune imposte sostitutive, aventi carattere non ricorrente.

Le previsioni tendenziali delle entrate per il 2006 vengono, pertanto, riviste al rialzo per tener conto del miglior andamento delle entrate tributarie, in parte correlato anche alla maggiore crescita economica. Il nuovo tendenziale sconta inoltre l'impatto della sentenza della Corte di Giustizia Europea circa la detraibilità dell'IVA, che comporta un minor gettito stimato in circa 3.700 milioni di euro per il 2006 e, in ragione della competenza economica, maggiori oneri stimati in 13.400 milioni per il pagamento degli arretrati relativi agli anni 2003-2005.

Tenendo conto dell'impatto complessivo sui conti pubblici del 2006 della sentenza, l'indebitamento netto viene a collocarsi al 4,8 per cento del PIL, il saldo primario a -0,3 per cento. Al netto di tali oneri, l'indebitamento netto si collocherebbe al 3,6 per cento ed il saldo primario allo 0,9 per cento.

Il rapporto debito/PIL, a seguito della riclassificazione delle operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari e tenendo conto degli effetti sul 2006 della sentenza IVA, dovrebbe raggiungere il 107,6 per cento alla fine di quest'anno, per ridursi gradualmente fino al 97,8 per cento nel 2011.

Gli Obiettivi per gli anni 2007-2011

La natura prevalentemente strutturale del maggior gettito emerso per il 2006 consente di proiettare sul 2007 circa 5 miliardi e di rivedere al rialzo l'andamento tendenziale delle entrate per tale anno. L'inclusione di questo importo determina una riduzione dell'entità della manovra necessaria per conseguire l'obiettivo indicato nel DPEF per pari ammontare. L'effetto netto della manovra si riduce, pertanto, nel 2007 dall'1,3 per cento del PIL all'1 per cento.

Tenendo conto che l'impatto della sentenza per gli anni 2007-2011 troverà adeguata compensazione con provvedimento specifico, l'entità della manovra per il 2007 rimane immutata.

**Tav. 1: Quadro Programmatico Sintetico delle Amministrazioni Pubbliche
(in percentuale del PIL)**

		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Indebitamento netto	(aggiornamento DPEF)	-4,8	-2,8	-2,2	-1,5	-0,7	0,1
Indebitamento al netto sentenza IVA	(aggiornamento DPEF)	-3,6	-2,8	-2,2	-1,5	-0,7	0,1
	(DPEF 2007 - 2011)	-4,0	-2,8	-2,2	-1,6	-0,8	-0,1
Saldo primario	(aggiornamento DPEF)	-0,3	2,0	2,5	3,2	4,0	4,8
Saldo primario al netto sentenza IVA	(aggiornamento DPEF)	0,9	2,0	-2,5	3,2	4,0	4,8
	(DPEF 2007 - 2011)	0,6	2,0	2,7	3,4	4,1	4,9
Interessi	(aggiornamento DPEF)	4,6	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7
	(DPEF 2007 - 2011)	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0
Indebitamento netto corretto	(aggiornamento DPEF)	-3,5	-2,2	-1,7	-0,9	-0,1	0,7
	(DPEF 2007 - 2011)	-3,8	-2,3	-1,8	-1,1	-0,5	0,3
Debito	(aggiornamento DPEF)	107,6	106,9	105,4	103,5	100,7	97,8
Debito al netto sentenza IVA	(aggiornamento DPEF)	106,8	106,1	104,5	102,3	99,6	96,7
	(DPEF 2007 - 2011)	107,6	107,5	107,0	105,1	102,6	99,7

* Per il ciclo e al netto delle misure una-tantum.

Con la presente Nota il Governo conferma l'obiettivo di indebitamento al 2,8 per cento, livello che consente di rispettare il percorso di risanamento indicato nella

Raccomandazione del Consiglio Ecofin del luglio 2005: l'indebitamento netto, depurato dagli effetti del ciclo e al netto delle misure una-tantum, si riduce nel biennio 2006-2007 di 1,6 punti percentuali.

L'avanzo primario aumenta progressivamente per raggiungere il 4,8 per cento nel 2011. Il debito in rapporto al PIL è previsto in graduale riduzione arrivando al 97,8 per cento nel 2011.

La manovra di bilancio: gli strumenti

La manovra di bilancio 2007-2009 articola i suoi effetti, di correzione dei conti e di sostegno allo sviluppo, attraverso il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria ed un provvedimento d'urgenza in materia prevalentemente fiscale.

Inoltre, il Governo collega alla manovra i seguenti testi normativi in corso di preparazione:

- disegno di legge delega per il riordino dei tributi statali;

- disegno di legge di revisione del Testo unico per gli enti locali;

- disegno di legge di delega recante norme di attuazione dell'art. 119 Costituzione, in materia di federalismo fiscale;

- disegno di legge recante ulteriori misure di riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati amministrativi e di sostegno allo sviluppo economico;

- disegno di legge recante ulteriori misure in materia di liberalizzazione.

Il Governo considera altresì collegato alla manovra di bilancio anche il disegno di legge sui servizi pubblici locali, già presentato in Parlamento (AS 772).

Il Disegno di legge delega per il riordino dei tributi statali è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, i restanti testi normativi sono in corso di preparazione e saranno presentati alle Camere entro il termine del 15 novembre prossimo venturo, come previsto dalla vigente cornice contabile.



Camera dei deputati
XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

Strumenti e procedure
di finanza pubblica

n._ 46

13 febbraio 2007

QUADRO GENERALE

Le fonti in materia di disciplina della finanza pubblica

L'articolo 81 della **Costituzione** reca le disposizioni fondamentali in materia di bilancio (commi 1-3) e di copertura finanziaria delle leggi (comma 4).

La normativa concernente gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, la struttura della legge di bilancio, la legge finanziaria, la copertura finanziaria delle leggi e le principali procedure contabili è contenuta nella **legge 5 agosto 1978, n. 468** (*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*).

I successivi interventi normativi (legge 23 agosto 1988, n. 362; legge 3 aprile 1997, n. 94; legge 25 giugno 1999, n. 208; decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246) sono stati effettuati mediante novelle alla legge n. 468/1978. Quest'ultima, pertanto, nel testo vigente, contiene la normativa generale in materia di contabilità di Stato.

Le procedure di esame del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria sono disciplinate dal **Regolamento della Camera dei deputati** (capo XXVII, articoli da 118-bis a 124) e dal **Regolamento del Senato della Repubblica** (capo XV, articoli da 125 a 134), che prevedono un'apposita sessione dei lavori parlamentari (*sessione di bilancio*) per l'esame congiunto e l'approvazione dei due disegni di legge. Relativamente alle regole che presiedono ad alcune fasi decisive della procedura di esame (decisione di stralcio del Presidente dell'una o dell'altra Camera, decisione sull'ammissibilità degli emendamenti), i Regolamenti parlamentari fanno riferimento, per quanto concerne il contenuto proprio delle due leggi e i criteri per l'introduzione di nuovi oneri, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato, vale a dire dalla legge n. 468/1978.

Gli atti e i documenti di finanza pubblica

a) Provvedimenti legislativi:

- Legge di bilancio;
- Legge finanziaria;
- Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica, che sono esaminate al di fuori della sessione di bilancio (c.d. provvedimenti collegati fuori sessione);
- Legge di assestamento del bilancio dello Stato;
- Legge di approvazione del rendiconto.

Si è altresì affermata, a decorrere dalla sessione di bilancio del 2003, la prassi di accompagnare la presentazione dei disegni di legge finanziaria e

di bilancio con l'approvazione di un decreto-legge con quale viene realizzata una parte della manovra di finanza pubblica, che viene collegato alla manovra medesima ed esaminato corso di sessione.

b) *Principal/ documenti connessi alla manovra di bilancio:*

- **Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)** ed eventuale **Nota di aggiornamento;**

Il **DPEF** rappresenta principale documento di programmazione a medio termine; al riguardo DPEF considera un periodo di almeno tre anni. Con riferimento a tale periodo, DPEF espone le previsioni relative allo **scenario macroeconomico a livello internazionale e nazionale. Sulla**

base della evoluzione prevista delle principali grandezze macroeconomiche (PIL, inflazione, occupazione, tassi di interesse sui titoli del debito pubblico), DPEF illustra, per il periodo corrispondente, **quadro tendenziale di finanza pubblica**, facendo riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. In rapporto al quadro tendenziale, DPEF indica **gli obiettivi finanziari** per ciascuno degli anni del periodo considerato relativamente al saldo del conto delle amministrazioni pubbliche, al fabbisogno del settore statale (e eventualmente del settore pubblico), al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e all'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL. La differenza tra i saldi programmatici e quelli tendenziali determina **l'entità del delta manovra finanziaria**, di cui DPEF indica sommariamente i contenuti, oltre ad illustrare, più in generale, le principali linee d'azione del programma di Governo.

Il DPEF deve essere presentato dal Governo entro il 30 giugno (nella prassi nel mese di luglio) ed è esaminato dal Parlamento nel mese di luglio e approvato con una **risoluzione**, che può contenere modifiche e integrazioni al Documento stesso.

Nel caso in cui eventi imprevisti lo rendano necessario, il Governo può presentare, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, una **Nota di aggiornamento del DPEF** che rivede le previsioni e gli obiettivi fissati a luglio. Anche la Nota di aggiornamento è oggetto di esame del Parlamento e viene approvata con una specifica risoluzione.

Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo.

Viene presentata dal Governo contestualmente al disegno di legge finanziaria entro il 30 settembre. Illustra la situazione economica nell'anno in corso e le previsioni per l'anno successivo. Espone quindi, in modo più dettagliato, il quadro di finanza pubblica, dando conto dell'incidenza della manovra finanziaria che viene presentata al Parlamento sia in rapporto ai

conto economico delle amministrazioni pubbliche che in rapporto al bilancio dello Stato.

- **Relazione trimestrale sulla situazione di cassa.**

La Relazione espone le risultanze dei **conti di cassa** dei **settore statale** e dei **settore pubblico**, dai quali si evidenzia l'andamento dei **fabbisogno**. Nella Relazione vengono inoltre indicate le stime dei fabbisogno e dell'indebitamento netto per l'anno in corso; sotto questo profilo assume particolare rilievo la prima Relazione trimestrale di cassa (presentata ad aprile), che, ove necessario, rivede gli obiettivi di finanza pubblica fissati a fine settembre al momento della presentazione della manovra.

- **Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso.**

Viene presentata ad aprile insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa. Contiene un'esposizione dell'andamento dell'economia internazionale e, in modo più analitico, del quadro macroeconomico interno relativi all'anno precedente, nonché dei risultati di finanza pubblica e delle previsioni economiche e finanziarie per l'anno in corso.

- **Relazione generale sulla situazione economica del Paese nell'anno precedente.**

Viene presentata ad aprile insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa. Contiene un'esposizione molto dettagliata dell'andamento dell'economia e della finanza pubblica nell'anno precedente, con specifici approfondimenti in materia di mercato del lavoro, previdenza sociale e sanità.

II contenuto decisionale del bilancio

Il **bilancio dello Stato** viene predisposto per competenza giuridica e per cassa e ha carattere universale, cioè contiene tutte le entrate che le amministrazioni dello Stato prevedono di acquisire e tutte le spese che sono autorizzate ad effettuare. Le **entrate** sono classificate in base alla natura e, nel caso delle entrate tributarie, in base all'imposta da cui provengono. Le **spese** sono classificate per Ministero e, all'interno dello stato di previsione di ciascun Ministero, sono ripartite in base alla struttura amministrativa che effettua la spesa e alla tipologia di spesa.

Le previsioni di entrata sono definite sulla base della **legislazione vigente al momento della predisposizione del bilancio**, con particolare riferimento alla legislazione tributaria, e sulla base **dell'evoluzione delle grandezze macroeconomiche** prevista negli strumenti di programmazione economica e

finanziaria (Documento di programmazione economico-finanziaria ed eventuale Nota di aggiornamento).

Le spese si distinguono in **spese giuridicamente obbligatorie** e **spese discrezionali**. Le spese giuridicamente obbligatorie sono le spese quantificate o quantificabili sulla base della legislazione in vigore al momento della predisposizione del bilancio e le spese che derivano da oneri giuridici già assunti dall'amministrazione. Le spese discrezionali sono le spese che, pur non derivando da disposizioni di legge o da oneri giuridici già contratti, si prevede che siano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione e per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, insieme al disegno di legge di bilancio, viene presentato dal Governo il **disegno di legge finanziaria**. I due disegni di legge sono esaminati congiuntamente dal Parlamento. Il disegno di legge finanziaria contiene disposizioni volte a **modificare la legislazione sostanziale di entrata e di spesa**.

La legge finanziaria, in base a quanto previsto dalla legge generale sulla contabilità dello Stato (legge n. 468/1978), ha un contenuto necessario e specifico della legge medesima e un contenuto eventuale, molto più ampio, che può ritrovarsi anche in altri atti di legge.

Il **contenuto necessario e specifico della legge finanziaria** è rappresentato dalla determinazione del limite massimo dei saldi di bilancio; da altre determinazioni strettamente quantitative (in particolare, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale pubblico); dalle tabelle (in particolare, le tabelle con le quali si stabiliscono gli accantonamenti per la copertura finanziaria delle leggi da adottare nel corso dell'esercizio e i finanziamenti di leggi di spesa permanente)

La legge finanziaria può inoltre contenere disposizioni volte a modificare le determinazioni quantitative della legislazione tributaria (in particolare, aliquote, detrazioni, scaglioni), tutte le **disposizioni che comportino un miglioramento significativo dei saldi di bilancio** per effetto di aumenti di entrata o riduzioni di spesa e tutte le **disposizioni che, attraverso aumenti di spesa o riduzioni di entrata, possano concorrere al sostegno dell'economia** del paese, con esclusione degli interventi localistici o microsettoriali. Non possono in ogni caso essere inserite nel disegno di legge finanziaria norme di delega o di carattere meramente ordinamentale o organizzatorio.

Successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte di ciascuna Camera, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato, che erano state quantificate sulla base della legislazione vigente al momento della loro predisposizione, vengono modificate con un apposito atto (**Nota di variazioni**), tenendo conto degli effetti (maggiori o minori entrate, minori o maggiori spese) delle disposizioni recate dalla finanziaria medesima.

Emendabilità parlamentare del bilancio

Il **disegno di legge di bilancio** può essere emendato nel corso dell'esame parlamentare. Nei fatti **la possibilità di emendamento è limitata**: possono essere emendati soltanto gli **stanziamenti relativi a spese discrezionali**. Le previsioni di entrata e gli stanziamenti relativi a spese giuridicamente obbligatorie possono essere oggetto soltanto di emendamenti di carattere tecnico, che rechino una correzione delle quantificazioni del Governo adeguatamente motivata. Gli emendamenti che introducono oneri devono, in ogni caso, prevedere un'adeguata copertura finanziaria.

Relativamente al **disegno di legge finanziaria**, prima dell'inizio dell'esame parlamentare, il Presidente della Camera presso la quale è stato presentato può, con la decisione di **stralcio**, escludere da esso le disposizioni che non rispondono alla definizione dei limiti di contenuto della finanziaria, come stabilita dalla legge generale sulla contabilità dello Stato.

Nel corso dell'esame parlamentare tutte le disposizioni del disegno di legge finanziaria possono essere oggetto di emendamenti. Gli **emendamenti al disegno di legge finanziaria** possono essere presentati sia dal Governo che dai membri del Parlamento.

Ciascun emendamento al disegno di legge finanziaria deve risultare **attinente al contenuto della legge**, come definito dalla legge generale di contabilità. Ogni emendamento che determina oneri aggiuntivi, inoltre, deve presentare una **copertura finanziaria adeguata** rispetto all'entità degli oneri e **corretta** in relazione alle regole di contabilità. Le motivazioni che possono determinare l'inammissibilità di un emendamento sono, pertanto, riconducibili all'estraneità di materia, alla carenza di compensazione e alla inidoneità della copertura. In presenza di uno di questi profili (l'emendamento è dichiarato inammissibile e non viene esaminato né posto in votazione).

Il ciclo di bilancio

La procedura per la formazione del bilancio statale si articola in diverse fasi che si susseguono lungo tutto il corso dell'anno per concludersi con l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio entro il dicembre.

La predisposizione del bilancio dello Stato è riservata al Governo per disposizione della Costituzione. Anche l'iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del disegno di legge finanziaria è riservata al Governo, secondo quanto previsto dalla legge generale di contabilità.

La disciplina della **sessione di bilancio** contenuta nei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica garantisce, di fatto,

1'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

FORMAZIONE DEL BILANCIO	
Gennaio	Inizio dell'esercizio finanziario.
Febbraio	Entro la fine di febbraio è prevista la presentazione della prima Relazione trimestrale al Parlamento sulla situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla stima del fabbisogno del settore pubblico e del settore statale per l'anno in corso. Di fatto la relazione viene normalmente presentata nel mese di aprile. Alla fine di febbraio è fissato altresì il termine per la presentazione della Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso. Anche questa Relazione viene di solito presentata ad aprile, insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa.
Marzo	Il 1° marzo l'ISTAT comunica i risultati relativi all'indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche e al debito pubblico conseguiti alla fine dell'anno precedente. Il Ministero dell'economia trasmette agli uffici centrali del bilancio presso i singoli Ministeri la circolare sull'assetto del bilancio per l'esercizio in corso e sui criteri di redazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale per l'esercizio successivo.
Aprile	Di solito in aprile il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la prima Relazione trimestrale di cassa, la Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso e la Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Entro il 30 aprile ciascun Ministero, per cura del proprio ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria generale dello Stato il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativo all'anno precedente.
Maggio	Entro il 31 maggio il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio precedente (che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio) per il giudizio di parificazione. Entro la fine di maggio è fissato il termine per la presentazione della seconda Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 31 maggio. Di fatto la Relazione viene presentata nel mese di luglio.

FORMAZIONE DEL BILANCIO	
Giugno	Entro il 30 giugno il Consiglio dei Ministri approva e presenta alle Camere il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Il 30 giugno è, inoltre, il termine per la presentazione da parte del Governo al Parlamento del disegno di legge di Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno in corso e del disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio precedente. Prima della presentazione al Parlamento, il Rendiconto è sottoposto al giudizio di parificazione della Corte dei conti, che trasmette alle Camere sia il giudizio medesimo che la propria Relazione sul Rendiconto.
Luglio	Camera e Senato esaminano il DPEF. Prima dell'inizio dell'esame del Documento, le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento acquisiscono congiuntamente, attraverso un ciclo di audizioni, i necessari elementi conoscitivi. La Commissione bilancio di ciascuna Camera, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, presenta una relazione all'Assemblea. L'Assemblea di ciascuna Camera, entro la fine del mese di luglio, delibera sul DPEF attraverso una risoluzione che può contenere modifiche ed integrazioni al Documento stesso. Il ramo del Parlamento presso il quale sono stati presentati il disegno di legge di Assestamento e il disegno di legge di approvazione del Rendiconto ne inizia l'esame.
Agosto	Entro il 31 agosto è fissato il termine per la presentazione della terza Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 30 giugno. Di fatto la Relazione viene normalmente presentata nel mese di ottobre.
Settembre	Entro il 30 settembre il Consiglio dei Ministri approva e presenta al Parlamento il disegno di legge recante il bilancio annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Il disegno di legge finanziaria è accompagnato dalla presentazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo. - In caso di eventi imprevisti, il Governo può presentare al Parlamento una Nota di aggiornamento del DPEF. La Nota di aggiornamento viene normalmente trasmessa al Parlamento insieme con il disegno di legge finanziaria. La presentazione della Nota, in ogni caso, può avere luogo fino al momento dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio. L'esame presso ciascuna Camera della Nota di aggiornamento viene effettuato con modalità analoghe a quelle previste per il DPEF, ma

FORMAZIONE DEL BILANCIO	
<i>segue Settembre</i>	con tempi più ristretti: la Commissione bilancio riferisce all'Assemblea nel termine di 5 giorni e l'Assemblea approva una risoluzione che aggiorna gli obiettivi ed i contenuti di quella approvata a luglio sul DPEF.
Ottobre-Dicembre	Nella sessione di bilancio le Camere esaminano e approvano il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di bilancio. La sessione di bilancio ha la durata di 45 giorni nel ramo del Parlamento presso il quale sono stati presentati i disegni di legge e ha la durata di 35 giorni nel ramo che li esamina in seconda lettura. Presso ciascuna Camera i due disegni di legge sono esaminati congiuntamente. Le votazioni finali sui due disegni di legge devono avere luogo entro i termini previsti per la sessione di bilancio. Ciascuna Commissione di settore, entro 10 giorni dall'assegnazione (7 giorni in caso di esame in seconda lettura), esamina le parti di rispettiva competenza e predispone una relazione per la Commissione bilancio. Altra Commissione bilancio compete (l'esame generale e la presentazione della relazione all'Assemblea entro i successivi 14 giorni. Prima dell'inizio dell'esame, le Commissioni bilancio di Camera e Senato effettuano, in forma congiunta, un apposito ciclo di audizioni, per acquisire i necessari elementi conoscitivi. In Assemblea vengono dapprima discussi e votati i singoli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando dall'approvazione dello stato di previsione dell'entrata. Viene quindi effettuata la discussione e l'approvazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e la relativa votazione finale. Presso ciascuna Camera, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo presenta la Nota di variazioni, con la quale vengono modificate le previsioni di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio in modo da tenere conto degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, come approvato. Ciascuna Camera vota la Nota di variazioni e, quindi, procede alla votazione finale del disegno di legge di bilancio. Nell'ipotesi in cui il disegno di legge di bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, le Camere autorizzano per legge l'esercizio provvisorio. Peraltro, la disciplina della sessione di bilancio assicura l'approvazione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio prima dell'inizio dell'esercizio al quale si riferiscono.
Novembre	Al 15 novembre è fissato il termine per la presentazione al Parlamento da parte del Governo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica , da esaminare al di fuori della sessione di bilancio.

FORMAZIONE DEL BILANCIO

<i>segue Novembre</i>	Entro il mese di novembre è fissato il termine per la presentazione della quarta Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 30 settembre . Nei fatti la Relazione viene solitamente presentata nel mese di gennaio dell'anno successivo.
Dicembre	Nei mese di dicembre il Governo presenta alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea l'aggiornamento annuale del Programma di stabilità . Gli obiettivi economici e finanziari in esso indicati riprendono quelli stabiliti negli strumenti di programmazione nazionali (DPEF, eventuale Nota di aggiornamento, Relazione previsionale e programmatica).

GLOSSARIO

DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA

Fonte: Camera dei Deputati, SERVIZIO STUDI, Progetti di legge, n° 42, 12/10/06, La manovra di finanza pubblica per il 2007 e il bilancio 2007, A.C. 1746-bis e A.C. 1747

→

Accensione di prestiti Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all'anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l'accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [ver].

Amministrazioni pubbliche Nell'ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali...)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [ver] sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall'ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall'ISTAT con Comunicato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [ver], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

**Avanzo
(complessivo,
corrente,
primario)**

ver “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

Capitolo

Voce contabile individuata nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base [ver], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L'articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa - è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

**Cassa (bilancio
di)**

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [ver “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [ver].

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E' la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [ver].

**Centro di
responsabilità
amministrativa**

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell'ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [ver] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabilità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all'organizzazione dell'Amministrazione statale.

Classificazione economica	Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie. Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro. La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [ver]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [ver], Consumi intermedi [ver], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [ver] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.
Classificazione funzionale	Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [ver].
Competenza (bilancio di)	Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [ver “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”]. Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [ver].
Consumi intermedi	Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali <i>input</i> nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.
Contabilità economica per centri di costo	Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l'erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [ver], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che

rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni Conto che espone le entrate e le spese del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [ver], nell'ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

Conto riassuntivo del Tesoro Documento che, pubblicato mensilmente in *Gazzetta ufficiale*, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [ver] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [ver], il saldo da finanziare [ver], il disavanzo complessivo [ver saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico) E' l'insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell'attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L'aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d'Italia in coerenza con i criteri definiti dall'Unione europea.

Disavanzo (deficit) Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all'indebitamento netto [ver]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [ver].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [ver].

Disavanzo (complessivo, corrente, primario) ver "Saldo complessivo", "Saldo corrente", "Saldo primario".

Entrata (procedimento contabile) Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l'identificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell'esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

Entrate complessive Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [ver], corrispondono alla somma delle entrate correnti [ver] e delle entrate in conto capitale [ver].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – "entrate tributarie", Titolo II – "entrate extratributarie" (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – "alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti" (entrate in conto capitale) e Titolo IV – "accensione di prestiti" [ver].

Entrate correnti Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [ver], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [ver]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [ver].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – "entrate tributarie", in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – "entrate extratributarie" nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da

quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

Entrate in conto capitale	Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [ver], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [ver], da cofinanziamenti dell'Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie. Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.
Entrate finali	Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale). Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall'accensione di prestiti [ver].
Fabbisogno	Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l'eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”. Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti. Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [ver] e al settore pubblico [ver].
Fabbisogno complessivo	E' il fabbisogno [ver] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [ver] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.
Fabbisogno primario	E' il fabbisogno [ver] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.
Fondi speciali	Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla copertura

finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L'ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [ver] individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell'ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

Indebitamento netto

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [ver], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [ver] e le entrate complessive [ver]; se le entrate superano le spese, si ha "accredito netto". Quando si indica genericamente l'indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei

vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [ver] e le spese complessive [ver], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

Indebitamento netto strutturale È l'indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [ver] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l'indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*.

Inflazione L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§ l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§ l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§ l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il *ticket*); l'indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

Inflazione programmata	Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l'anno successivo. Tale tasso viene rapportato all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [ver "Inflazione"]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.
Investimenti fissi lordi	Sono costituiti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno. Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore. Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.
Perenzione amministrativa	Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [ver] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento. I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l'eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.
PIL – Prodotto interno lordo (nominale e reale)	Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi [ver] e aumentata dell'IVA [ver] e delle imposte indirette [ver] sulle importazioni [ver]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l'IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM). Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale. Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell'economia depurato dall'inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall'ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

Prestazioni sociali	Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione...). Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).
Redditi da lavoro dipendente	Secondo il SEC95 [ver], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [ver].
Regolazioni contabili	Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.
Regolazioni debitorie pregresse	Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuate in esercizi precedenti.
Residui (propri)	Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora rimesse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [ver “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”]. I residui vengono accertati al momento della chiusura dell'anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuate le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per prescrizione [ver]. I residui attivi, che rappresentano dei crediti vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.
Residui di stanziamento (impropri)	Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell'esercizio finanziario, non hanno dato luogo all'assunzione di impegni verso

terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziare.

Ricorso al mercato

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [ver] e le spese complessive [ver].

Esso esprime l'entità dell'indebitamento a medio e a lungo termine relativo all'anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

Risparmio pubblico

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [ver], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratributarie=entrate correnti [ver]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [ver]).

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [ver] e le spese complessive [ver].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [ver] e le spese correnti [ver].

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [ver] e le spese finali [ver].

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale [ver] e le spese in conto capitale [ver].

Saldo netto da finanziare

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [ver] e le spese finali [ver]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio

pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

Saldo primario Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [ver] e le spese complessive [ver], al netto della spesa per interessi passivi.

**SEC 95
(Sistema europeo
dei conti
nazionali e
regionali)** Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all'Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [ver].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [ver]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

Settore pubblico Aggregato costituito dal settore statale [ver], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall'ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

Settore statale Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest'ultima ricomprende principalmente le operazioni dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

**Spesa
(procedimento
contabile)** Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell'erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell'ambito di uno stanziamento di bilancio,

una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l'impegno ha l'effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l'ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all'obbligazione.

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [ver], corrispondono alla somma delle spese correnti [ver] e delle spese in conto capitale [ver].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [ver], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [ver], Titolo III – Rimborso prestiti.

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [ver], consumi intermedi [ver], prestazioni sociali in denaro [ver] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [ver], gli ammortamenti [ver], le imposte indirette [ver], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all'UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [ver], che corrisponde a "1".

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [ver] e Titolo II – Spese in conto capitale [ver].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite "spese strumentali".

Spese in conto

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione

capitale

del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [ver]. Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch'essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [ver], che corrisponde a "2".

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all'inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

**Unità
previsionale di
base**

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [ver] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare, le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).

Veronica LAURO

Procedure di bilancio in Italia e nell'Unione Europea

LE PROCEDURE DI BILANCIO IN ITALIA

Nell'articolo 81 della Costituzione, sono contenute le disposizioni fondamentali in materia di bilancio (cometi 1-3) e di copertura finanziaria delle leggi (comma 4)'.

La normativa, concernente gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, la struttura della legge di bilancio, la legge finanziaria, la copertura finanziaria delle leggi e le principali procedure contabili, è contenuta nella legge 5 agosto 1978 n. 468² (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).

I successivi interventi normativi (legge 23 agosto 1988 n. 362³; legge 3 aprile 1997 n. 94; legge 25 giugno 1999 n. 208; decreto legge 6 settembre 2002 n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002 n. 246) sono stati effettuati mediante innovazioni e integrazioni normative alla legge 5 agosto 1978 n. 468. Quest'ultima, pertanto, nel testo vigente, contiene la normativa generale in materia di contabilità di Stato.

Le procedure di esame dei disegni di legge di bilancio e dei disegni di legge finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento della Camera dei Deputati⁴, che prevede un'apposita sessione dei lavori parlamentari⁵ per l'esame congiunto e l'approvazione dei due disegni di legge. Relativamente alle regole che presidono ad alcune fasi decisive della procedura di esame (decisione di stralcio del Presidente dell'una o dell'altra Camera, decisione sull'ammissibilità degli emendamenti), i Regolamenti parlamentari fanno

L'art. 81 Cost. stabilisce infatti l'obbligo dell'approvazione annuale dei bilanci e dei rendiconti, presentati dal Governo, da parte delle Camere; qualifica la legge di bilancio come legge formale; impone l'obbligo di copertura finanziaria delle nuove leggi di spesa e lascia al legislatore ordinario il compito di precisarne la portata e i contenuti.

² La legge n. 468/1978 ha inserito, per la prima volta, la decisione di bilancio e di finanza pubblica all'interno di un quadro di programmazione unitario, costituendo così vincoli all'espansione della spesa, al fine del riequilibrio della finanza pubblica. In tal senso venne affidata allo strumento della legge finanziaria la determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario e il saldo netto da finanziare, restituendo così flessibilità alla spesa attraverso la variazione degli impegni pluriennali (sistema della rimodulazione della spesa).

³ La legge n. 362/1988 ha modificato la procedura decisionale, incentrandola sulla separazione tra momento programmatico e momento attuativo.

Regolamento della Camera, Parte terza, CAPO XXVII, artt. 125 - 134.

Chiamata "Sessione di Bilancio".

riferimento, per quanto concerne il contenuto proprio delle due leggi e i criteri per l'introduzione di nuovi oneri, altre disposizioni stabilite dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato, vale a dire sempre alla legge 5 agosto 1978 n. 468.

Analisi degli atti e dei documenti di finanza

I provvedimenti legislativi che interessano l'analisi sono la legge di bilancio, la legge finanziaria, le leggi collegate alla manovra di finanza pubblica, che sono esaminate al di fuori della sessione di bilancio (c.d. provvedimenti collegati fuori sessione), la legge di assestamento del bilancio dello Stato e la legge di approvazione dei rendiconti.

I principali documenti connessi alla manovra di bilancio sono il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ed eventuale Nota di aggiornamento, la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la Relazione trimestrale sulla situazione di cassa, la Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso e la Relazione generale sulla situazione economica del Paese nell'anno precedente.

Il DPEF rappresenta il principale documento di programmazione a medio termine, considerando un periodo di almeno tre anni. Con riferimento a tale periodo, il DPEF espone le previsioni relative allo scenario macroeconomico a livello internazionale e nazionale. Sulla base dell'evoluzione prevista delle principali grandezze macroeconomiche (PIL, inflazione, occupazione, tassi di interesse sui titoli del debito pubblico), il DPEF illustra, per il periodo corrispondente, il quadro tendenziale di finanza pubblica, facendo riferimento al conto economico delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. In rapporto al quadro tendenziale, il DPEF indica gli obiettivi finanziari per ciascuno degli anni del periodo considerato relativamente al saldo del conto delle Amministrazioni pubbliche, al fabbisogno del settore statale (e eventualmente del settore pubblico), al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e all'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL. La differenza tra i saldi programmatici e quelli ten-

denziali determina l'entità della manovra finanziaria, di cui il DPEF indica sommariamente i contenuti, oltre ad illustrare, più in generale, le principali linee d'azione del programma di Governo.

Il DPEF⁶ viene presentato dal Governo entro il 30 giugno e viene esaminato dal Parlamento nel mese di luglio e approvato con una risoluzione che può contenere modifiche e integrazioni al Documento stesso.

Nel caso in cui eventi impreveduti lo rendano necessario, il Governo può presentare, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, una Nota di aggiornamento⁷ del DPEF che rivede le previsioni⁸ e gli obiettivi fissati a luglio. Anche la Nota di aggiornamento è oggetto di esame del Parlamento e viene approvata con una specifica risoluzione.

La Relazione previsionale e programmatica⁸ per l'anno successivo viene presentata dal Governo contestualmente al disegno di legge finanziaria entro il 30 settembre. Tale documento illustra la situazione economica nell'anno in corso e le previsioni per l'anno successivo ed espone, quindi, in modo più dettagliato, il quadro di finanza pubblica, dando conto dell'incidenza della manovra finanziaria che viene presentata al Parlamento sia in rapporto al conto economico delle amministrazioni pubbliche che in rapporto al bilancio dello Stato.

La Relazione trimestrale sulla situazione di cassa espone le risultanze dei conti di cassa del settore statale e del settore pubblico, dai quali si evidenzia l'andamento del fabbisogno. Nella Relazione vengono inoltre indicate le stime del fabbisogno e dell'indebitamento netto per l'anno in corso; sotto questo profilo assume particolare rilievo la prima Relazione trimestrale di cassa⁹ che, ove necessario, rivede gli obiettivi di finanza pubblica, fissati a fine settembre al momento della presentazione della manovra.

La Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e

⁶ Ex art. 3, legge n. 468/1978.

⁷ Ex art. 118-bis, Reg. Camera.

⁸ Ex art. 1-bis e 15, comma 3, n. 468/1978.

⁹ L'art. 30, comma 1, della legge n. 468/1978, prevede che la prima Relazione sulla stima del fabbisogno dell'anno in corso a raffronto con i risultati dell'anno precedente sia presentata entro la fine di febbraio. Tale termine è, peraltro, **ordinatorio**; di fatto, la Relazione viene presentata nel mese di aprile.

aggiornamento delle previsioni per Farino in corso ¹⁰ viene presentata ad aprile insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa. Contiene un'esposizione dell'andamento dell'economia internazionale e, in modo più analitico, dei quadri macroeconomico interno relativi all'anno precedente, nonché dei risultati di finanza pubblica e delle previsioni economiche e finanziarie per Farino in corso.

La Relazione generale sulla situazione economica del Paese" nell'anno precedente viene presentata ad aprile insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa. Contiene un'esposizione molto dettagliata dell'andamento dell'economia e della finanza pubblica nell'anno precedente, con specifici approfondimenti in materia di mercato del lavoro, previdenza sociale e sanità.

Il contenuto del bilancio

Il bilancio dello Stato viene predisposto per competenza giuridica e per cassa e ha carattere universale, cioè contiene tutte le entrate che le Amministrazioni dello Stato prevedono di acquisire e tutte le spese che sono autorizzate ad effettuare. Le entrate sono classificate in base alla natura e, nel caso delle entrate tributarie, in base all'imposta da cui provengono. Le spese sono classificate per Ministero e, all'interno dello stato di previsione di ciascun Ministero, sono ripartite in base alla struttura amministrativa che effettua la spesa e alla tipologia di spesa.

Le previsioni di entrata sono definite sulla base della legislazione vigente al momento della predisposizione del bilancio, con particolare riferimento alla legislazione tributaria, e sulla base dell'evoluzione delle grandezze macroeconomiche, prevista negli strumenti di programmazione economica e finanziaria (Documento di programmazione economico-finanziaria ed eventuale Nota di aggiornamento).

Le spese si distinguono in spese giuridicamente obbligatorie e spese

¹⁰ Anche in questo caso, l'art. 30, comma 1, della legge n. 468/1978 prevede, quale termine ordinario per la presentazione della Relazione, il 28 febbraio di ogni anno.

" Ex art. 2, legge n. 48/1967

discrezionali. Le spese giuridicamente obbligatorie sono le spese quantificate o quantificabili sulla base della legislazione in vigore al momento della predisposizione del bilancio e le spese che derivano da oneri giuridici già assunti dall'amministrazione. Le spese discrezionali sono le spese che, pur non derivando da disposizioni di legge o da oneri giuridici già contratti, si prevede che siano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione e per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, insieme al disegno di legge di bilancio, viene presentato dal Governo il disegno di legge finanziaria¹². I due disegni di legge sono esaminati congiuntamente dal Parlamento. Il disegno di legge finanziaria contiene disposizioni volte a modificare la legislazione sostanziale di entrata e di spesa.

La legge finanziaria, in base a quanto previsto dalla legge generale sulla contabilità dello Stato (sempre la legge 5 agosto 1978 n. 468), ha un contenuto necessario e specifico della legge medesima e un contenuto eventuale, molto più ampio, che può ritrovarsi anche in altri atti di legge.

Il contenuto necessario e specifico della legge finanziaria è rappresentato dalla determinazione del limite massimo dei saldi di bilancio, da altre determinazioni strettamente quantitative (in particolare, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale pubblico) e dalle tabelle (in particolare, le tabelle con le quali si stabiliscono gli accantonamenti per la copertura finanziaria delle leggi da adottare nel corso dell'esercizio e i finanziamenti di leggi di spesa permanente).

La legge finanziaria può inoltre contenere disposizioni volte a modificare le determinazioni quantitative della legislazione tributaria (in particolare, aliquote, detrazioni, scaglioni), tutte le disposizioni che comportino un miglioramento significativo dei saldi di bilancio per effetto di aumenti di entrata o riduzioni di spesa e tutte le disposizioni che, attraverso aumenti di spesa o riduzioni di entrata, possano concorrere al sostegno dell'economia del Paese, con esclusione degli interventi localistici o microsettoriali. Non

¹² Ex art. 11, legge n. 468/1978.

possono in ogni caso essere inserite nel disegno di legge finanziaria norme di delega.

Le disposizioni che non appartengono al contenuto necessario e specifico della legge finanziaria possono essere contenute anche in altri atti di legge.

Successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte di ciascuna Camera, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato, che erano state quantificate sulla base della legislazione vigente al momento della loro predisposizione, vengono modificate con un apposito atto chiamato Nota di variazioni, tenendo conto degli effetti (maggiori o minori entrate, minori o maggiori spese) delle disposizioni recate dalla finanziaria medesima.

L'emendabilità parlamentare del bilancio

Il disegno di legge di bilancio può essere emendato nel corso dell'esame parlamentare. Nei fatti la possibilità di emendamento è limitata: possono essere emendati soltanto gli stanziamenti relativi a spese discrezionali. Le previsioni di entrata e gli stanziamenti relativi a spese giuridicamente obbligatorie possono essere oggetto soltanto di emendamenti di carattere tecnico, che rechino una correzione delle quantificazioni del Governo adeguatamente motivata. Gli emendamenti, in ogni caso, devono essere compensativi.

Relativamente al disegno di legge finanziaria, prima dell'inizio dell'esame parlamentare, il Presidente della Camera presso la quale è stato presentato può, con la decisione di stralcio, escludere da esso le disposizioni che non rispondono alla definizione dei limiti di contenuto della finanziaria, come stabilita dalla legge generale sulla contabilità dello Stato.

Nel corso dell'esame parlamentare tutte le disposizioni del disegno di legge finanziaria possono essere oggetto di emendamenti. Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria possono essere presentati sia dal Governo che dai membri del Parlamento.

Ciascun emendamento al disegno di legge finanziaria deve risultare attinente al contenuto della legge, come definito dalla legge generale di con-

tabilità. Ogni emendamento che determina oneri aggiuntivi, inoltre, deve presentare una copertura finanziaria adeguata rispetto all'entità degli oneri e corretta in relazione alle regole di contabilità. Le motivazioni che possono determinare l'inammissibilità di un emendamento sono, pertanto, riconducibili all'estraneità di materia, alla carenza di compensazione e alla inidoneità della copertura. In presenza di uno di questi profili, l'emendamento è dichiarato inammissibile e non viene esaminato né posto in votazione.

La sessione di bilancio

La procedura per la formazione del bilancio statale si articola in diverse fasi che si susseguono lungo tutto il corso dell'anno per concludersi con l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio entro il 31 dicembre.

La predisposizione del bilancio dello Stato è riservata al Governo per disposizione della Costituzione. Anche l'iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del disegno di legge finanziaria è riservata al Governo, secondo quanto previsto dalla legge generale di contabilità.

La disciplina della sessione di bilancio contenuta nei regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica garantisce, di fatto, l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

La formazione del bilancio prende l'avvio, nel mese di gennaio, con l'inizio dell'esercizio finanziario. Entro la fine di febbraio è prevista la presentazione della prima Relazione trimestrale al Parlamento sulla situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla stima dei fabbisogni del settore pubblico e del settore statale per l'anno in corso. Di fatto la relazione viene presentata nel mese di aprile.

Ala fine di febbraio è fissato altresì il termine per la presentazione della Relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso. Anche questa Relazione viene presentata ad aprile, insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa.

Il 1° marzo l'ISTAT comunica i risultati relativi all'indebitamento netto dei conto economico delle amministrazioni pubbliche e al debito pubblico conseguiti alla fine dell'anno precedente..

Il Ministero dell'Economia trasmette agli uffici centrali del bilancio presso i singoli Ministeri la circolare sull'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso e sui criteri di redazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale per l'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta al Parlamento la prima Relazione trimestrale di cassa, la Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso e la Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Entro il 30 aprile ciascun Ministero, per cura del proprio ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria generale dello Stato il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativo all'anno precedente.

Entro il 31 maggio il Ministro dell'Economia e delle Finanze trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio precedente (che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio) per il giudizio di parificazione.

Entro la fine di maggio è fissato il termine per la presentazione della seconda Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 31 marzo. Di fatto la Relazione viene presentata nel mese di luglio.

Entro il 30 giugno il Consiglio dei Ministri approva e presenta alle Camere il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Il 30 giugno è, inoltre, il termine per la presentazione da parte del Governo al Parlamento del disegno di legge di Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno in corso¹³ e del disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio precedente¹⁴. Prima della presentazione al Parlamento, il Rendiconto è sottoposto al giudizio di parificazione della Corte dei conti, che trasmette alle Camere sia il giudizio medesimo che la propria Relazione sul Rendiconto.

¹³ Ex art. 17, legge n. 468/1978.

Ex art. 21, legge n. 468/1978.

Nel mese di luglio Camera e Senato esaminano il DPEF. Prima dell'inizio dell'esame dei Documenti, le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento acquisiscono congiuntamente, attraverso un ciclo di audizioni, i necessari elementi conoscitivi. La Commissione bilancio di ciascuna Camera, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, presenta una relazione all'Assemblea. L'Assemblea di ciascuna Camera, entro la fine del mese di luglio, delibera sul DPEF attraverso una risoluzione che può contenere modifiche ed integrazioni al Documento stesso. Il ramo del Parlamento presso il quale sono stati presentati il disegno di legge di Assestamento e il disegno di legge di approvazione dei Rendiconti ne inizia l'esame.

Entro il 31 agosto è fissato il termine per la presentazione della terza Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 30 giugno. Di fatto la Relazione viene presentata nel mese di ottobre. Entro il 30 settembre il Consiglio dei Ministri approva e presenta al Parlamento il disegno di legge recante il bilancio annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Il disegno di legge finanziaria è accompagnato dalla presentazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo. In caso di eventi imprevisti, il Governo può presentare al Parlamento una Nota di aggiornamento dei DPEF. La Nota di aggiornamento viene normalmente trasmessa al Parlamento insieme con il disegno di legge finanziaria. La presentazione della Nota, in ogni caso, può avere luogo fino al momento dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio. L'esame presso ciascuna Camera della Nota di aggiornamento viene effettuato con modalità analoghe a quelle previste per il DPEF, ma con tempi più ristretti: la Commissione bilancio riferisce all'Assemblea nel termine di 5 giorni e l'Assemblea approva una risoluzione che aggiorna gli obiettivi ed i contenuti di quella approvata a luglio sul DPEF.

Al 15 novembre è fissato il termine per la presentazione al Parlamento da parte del Governo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da esaminare al di fuori della sessione di bilancio. Entro il mese

di novembre è fissato il termine per la presentazione della quarta Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 30 settembre. Di fatto la Relazione viene presentata nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Entro il 1 ° dicembre il Governo presenta alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione Europea l'aggiornamento annuale del Programma di stabilità. Gli obiettivi economici e finanziari in esso indicati riprendono quelli stabiliti negli strumenti di programmazione nazionali (DPEF, eventuale Nota di aggiornamento, Relazione previsionale e programmatica). Durante il trimestre che va da ottobre a dicembre le Camere esaminano e approvano nella sessione di bilancio il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di bilancio. La sessione di bilancio ha la durata di 45 giorni nel ramo del Parlamento presso il quale sono stati presentati i disegni di legge e la durata di 35 giorni nel ramo che li esamina in seconda lettura. Presso ciascuna Camera i due disegni di legge sono esaminati congiuntamente. Ciascuna Commissione di settore, entro 10 giorni dall'assegnazione (7 giorni in caso di esame in seconda lettura), esamina le parti di rispettiva competenza e predispone una relazione per la Commissione bilancio. Alla Commissione bilancio compete l'esame generale e la presentazione della relazione all'Assemblea entro i successivi 14 giorni. Prima dell'inizio dell'esame, le Commissioni bilancio di Camera e Senato effettuano, in forma congiunta, un apposito ciclo di audizioni, per acquisire i necessari elementi conoscitivi.

In Assemblea vengono dapprima discussi e votati i singoli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando dall'approvazione dello stato di previsione dell'entrata. Viene quindi effettuata la discussione e l'approvazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e la relativa votazione finale. Presso ciascuna Camera, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo presenta la Nota di variazioni, con la quale vengono modificate le previsioni di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio in modo da tenere conto degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, come approvato.

Ciascuna Camera vota la Nota di variazioni e, quindi, procede alla votazione finale del disegno di legge di bilancio. Nell'ipotesi in cui il dise-

gno di legge di bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, le Camere autorizzano per legge l'esercizio provvisorio. Peraltro, la disciplina della sessione di bilancio assicura l'approvazione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio prima dell'inizio dell'esercizio al quale si riferiscono.

La procedura di esame parlamentare dei DPEF

Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 agosto 1988 n. 362 alla legge 5 agosto 1978 n. 468, recante le norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Le modifiche ai regolamenti parlamentari conseguenti all'approvazione della legge 23 agosto 1988 n. 362 hanno definito una specifica procedura di esame per il DPEF, volta a concludersi con l'approvazione, in ciascuna delle due Camere, di una risoluzione con la quale gli obiettivi e le indicazioni programmatiche proposte dal Governo (ed eventualmente integrate o modificate) sono rese vincolanti. La disciplina dettata dalla legge 5 agosto 1978 n. 468 è stata successivamente modificata con la legge 25 giugno 1999 n. 208.

Le innovazioni introdotte dalla legge 25 giugno 1999 n. 208 hanno affidato al DPEF il compito di delineare, in una logica coerente, il quadro di compatibilità economiche e finanziarie, gli obiettivi che il Governo intende realizzare e gli interventi da adottare con la legge finanziaria e i provvedimenti collegati.

Il DPEF, presentato dal Governo, viene esaminato dai due rami del Parlamento che approvano ciascuno una propria risoluzione, il cui contenuto è, per prassi, sostanzialmente identico.

La procedura di esame è disciplinata dall'articolo 118-bis¹⁵ del Regolamento della Camera e dal corrispondente articolo 125-bis¹⁶ del Regolamento del Senato.

¹⁵ Articolo approvato il 28 giugno 1989.

¹⁶ Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 luglio 1985 e modificato nel 1988 e nel 2003.

Analogamente all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, la procedura di esame coinvolge tutte le Commissioni permanenti chiamate ad esprimere un parere alla Commissione bilancio per le questioni di propria competenza.

Alla Camera i tempi per l'espressione del parere e per la conclusione dell'esame presso la Commissione bilancio sono stabiliti dal Presidente; in ogni caso, il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni.

L'esame del DPEF presso la Commissione bilancio si caratterizza per la rilevanza dell'attività conoscitiva che, per consuetudine, viene svolta congiuntamente con la Commissione bilancio del Senato. In proposito si è consolidata la prassi di ascoltare, oltre al Ministro competente, le parti sociali e i principali istituti o organismi pubblici operanti nel settore economico e finanziario (Banca d'Italia, Corte dei Conti, CNEL, ISTAT, ISAE, Commissione tecnica per la spesa pubblica).

Al termine dell'esame del DPEF, la Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni, presenta una relazione all'Assemblea. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

La discussione in Assemblea del documento si conclude, entro il termine massimo di tre giorni, con la votazione di una risoluzione. Viene votata per prima la risoluzione accettata dal Governo, la cui approvazione preclude le altre. La risoluzione sul DPEF, che rende vincolanti gli obiettivi programmatici in esso fissati, può anche contenere modifiche e integrazioni rispetto al documento presentato dal Governo.

L'articolo 118-bis del Regolamento della Camera prevede, che, qualora si verificassero eventi impreveduti, il Governo può presentare, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, una Nota di aggiornamento del DPEF, vale a dire, secondo la definizione contenuta nel Regolamento, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel documento approvato.

Di fronte alle incertezze relative all'andamento dei conti, si segnala che negli ultimi anni il ricorso alla nota di aggiornamento è stato pres-

soché costante".

La procedura di esame della Nota di aggiornamento si svolge con le medesime modalità previste per il DPEF. I tempi, tuttavia, sono assai più ristretti, dal momento che l'esame e l'approvazione della Nota di aggiornamento devono concludersi nel termine massimo di cinque giorni dalla sua presentazione, prorogabile, se il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, di altri cinque giorni.

La Nota di aggiornamento viene esaminata dalla V Commissione bilancio, che riferisce all'Assemblea.

Se è già in corso in Assemblea la discussione sul disegno di legge finanziaria e su quello di bilancio, tale discussione viene sospesa e l'Assemblea passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio che si conclude con l'approvazione di una risoluzione.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal Regolamento, è previsto che la discussione in Assemblea si svolga con l'intervento di un solo deputato per ciascun gruppo (tempi prefissati sono inoltre riservati agli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti del gruppo misto e agli interventi dei deputati dissenzienti).

La procedura parlamentare di esame della finanziaria

La legge finanziaria ha un contenuto normativo rigorosamente determinato. La riforma del bilancio operata nel 1988 ha infatti individuato il tipo di interventi che possono essere operati mediante tale legge, indicati nell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468, interamente sostituito dalla legge 23 agosto 1988 n. 362.

Importanti modifiche all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sono state apportate dalla legge 25 giugno 1999 n. 208, la quale ha amplia-

¹ Negli anni passati il Governo ha presentato la Nota di aggiornamento al DPEF nel 1992, nel 1996, nel 1999, nel 2000, nel 2001, nel 2002 e, da ultimo, nel settembre 2003.

to le finalità e le tipologie di intervento delle misure contenute nella finanziaria. Contestualmente ha previsto, in modo espresso, che nella finanziaria non possono essere inserite norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ma esclusivamente norme dirette a realizzare effetti finanziari a decorrere dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

Da ultimo, ulteriori modificazioni sono state apportate dal D.L. 6 settembre 2002 n. 194 (convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002 n. 264), che ha apportato importanti integrazioni alle disposizioni recate dall'articolo 11 e 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468.

Il disegno di legge finanziaria¹⁸ deve essere presentato dal Governo alle Camere entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme al disegno di legge di bilancio in legislazione vigente, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale e programmatico.

Tali documenti sono sottoposti al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali, che lo esprime entro il 15 ottobre e lo comunica al Governo e al Parlamento.

Il disegno di legge finanziaria viene esaminato congiuntamente al disegno di legge di bilancio in un'apposita sessione dei lavori parlamentari, che ha una durata predeterminata: 45 giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge presso la Camera alla quale sono presentati in prima lettura; 35 giorni, presso l'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge finanziaria, prima dell'assegnazione, è sottoposto ad un esame del suo contenuto, che può dar luogo ad una peculiare decisione di stralcio. Il Presidente della Camera presso la quale il disegno di legge finanziaria è presentato in prima lettura, sentito il parere della Commissione Bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni in esso contenute che siano estranee al contenuto tipico della finanziaria, come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato. Nell'esame preliminare del disegno di legge finanziaria viene altresì valutato che essa non introduca nuovi o maggiori oneri finanziari in con-

¹⁸ Ex art. 1-bis, legge n. 468/1978.

tracto con la legislazione vigente o con le regole fissate nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle relative risoluzioni parlamentare, e che siano rispettate le regole di copertura.

Ciascuna Commissione di settore esamina, congiuntamente, le parti dei disegni di legge finanziaria e i singoli stati di previsione dei bilanci di propria competenza.

Vi è obbligo di presentare alle Commissioni di settore gli emendamenti con effetti compensativi all'interno di uno stesso stato di previsione o (qualora la cosa sia possibile) della parte dei disegni di legge finanziaria assegnata alla Commissione medesima. Gli emendamenti compensativi respinti possono essere presentati in Assemblea.

Gli emendamenti non compensativi possono essere presentati anche alle Commissioni di settore, purché rientrino nella materia di competenza della Commissione e rispettino i limiti delle regole di copertura; ai fini della presentazione in Assemblea tali emendamenti devono comunque essere presentati nella Commissione bilancio.

In Commissione di settore sono, inoltre, presentati tutti gli ordini del giorno di carattere settoriale, mentre quelli concernenti la politica economica generale sono riservati all'esame in Assemblea.

L'esame in Commissione di settore si conclude (entro dieci giorni dall'assegnazione o entro sette, se l'esame è in seconda lettura) con l'approvazione di una relazione per la Commissione bilancio, nella quale sono inclusi gli emendamenti approvati dalla Commissione di settore (sono ammesse anche relazioni di minoranza). Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono riesaminati dalla Commissione bilancio, che può respingerli in modo motivato.

La Commissione bilancio, nei quattordici giorni successivi, esamina congiuntamente i disegni di legge finanziaria e di bilancio, deliberando anche in forma implicita e riassuntiva su tutti gli emendamenti, nel senso che gli emendamenti non approvati si intendono respinti.

In Commissione bilancio devono essere¹ presentati tutti gli emendamenti compensativi tra stati di previsione diversi o tra parti diverse dei dise-

gno di legge finanziaria e tutti gli emendamenti contenenti variazioni non compensative nonché gli emendamenti relativi alle disposizioni della finanziaria sul saldi e al quadro generale riassuntivo del bilancio.

Alia valutazione di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio sono imposti criteri assai più restrittivi di quelli applicati nell'esame delle ordinarie proposte di legge.

I presidenti delle Commissioni di settore (per le parti di propria competenza) e il Presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei al contenuto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, oppure che siano in contrasto con i criteri per l'introduzione di maggiori spese o minori entrate, come stabiliti dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato o degli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF.

La valutazione di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio è pertanto vincolata ai parametri (oltre quelli generalmente validi per tale valutazione): del rispetto del contenuto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, come definiti dalla normativa vigente (inammissibilità per estraneità di materia); dell'obbligo di non aggravare gli effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto al testo originario, il quale a sua volta deve attenersi agli obiettivi programmatici definiti nel DPEF (inammissibilità per carenza di copertura finanziaria); della conformità alle regole di copertura (inammissibilità per inidoneità della copertura).

Non sono inoltre ritenuti ammissibili gli emendamenti al disegno di legge finanziaria che individuino la copertura nel disegno di legge di bilancio o viceversa (c.d. emendamenti "a scavalco"). Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere rappresentati in Assemblea.

L'esame in Commissione bilancio si conclude con la predisposizione del testo per l'Assemblea, recante le modifiche approvate dalla Commissione stessa per entrambi i disegni e con il conferimento del mandato a riferi-

re all'Assemblea per ciascuno di essi (le relazioni di maggioranza possono essere accompagnate da relazioni di minoranza).

L'esame in Assemblea si svolge secondo le norme ordinarie: l'applicazione delle disposizioni relative al contingentamento dei tempi è volta a permettere la conclusione dell'esame nei tempi della sessione. Tuttavia valgono anche regole specifiche: possono essere ripresentati solo gli emendamenti respinti dalla Commissione bilancio, o, nel caso di emendamenti compensativi all'interno di uno stesso stato di previsione, respinti dalle Commissioni di settore; possono invece essere presentati direttamente in Assemblea emendamenti riferiti a file modifiche o integrazioni introdotte dalla Commissione bilancio; Governo e Commissione bilancio possono presentare nuovi emendamenti fino al momento della votazione; non possono essere presentati ordini del giorno salvo che non riguardino gli indirizzi generali della politica economica e finanziaria; gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo del bilancio.

Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, dopo la discussione congiunta sulle linee generali dei due disegni di legge, vengono esaminati preventivamente gli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata: in questo modo viene fissato in via preliminare il livello delle risorse disponibili.

Una volta esaminati e deliberati gli articoli del bilancio, non si procede alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, ma si passa all'esame degli articoli e alla deliberazione finale sul disegno di legge finanziaria. Il Governo elabora quindi la Nota di variazioni mediante la quale vengono trasferiti sul bilancio gli effetti derivanti dall'approvazione della legge finanziaria, come emendata dal Parlamento; il disegno, di legge di bilancio, così modificato, viene approvato in via definitiva.

La procedura di esame dei provvedimenti collegati

Si indicano come "collegati i disegni di legge recanti gli interventi connessi alla realizzazione della manovra di finanza pubblica.

I provvedimenti collegati sono stati introdotti con la legge 23 agosto

1988 n. 362, di riforma della disciplina contabile stabilita dalla legge 5 agosto 1978 n. 468. La riforma tipizzava il contenuto della legge finanziaria, al fine di evitare che in esso confluissero disposizioni che non avessero diretta attinenza con gli obiettivi della manovra (le cosiddette "finanziarie omnibus"). Ne conseguiva la necessità di prevedere appositi disegni di legge nei quali fossero contenuti gli interventi normativi che erano rivolti ad attuare gli obiettivi previsti nella manovra di finanza pubblica e che, tuttavia, non potevano trovare collocazione né nel disegno di legge di bilancio (con il quale non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese), né nella finanziaria (il cui contenuto veniva rigidamente limitato, dalla legge 23 agosto 1988 n. 362, a determinazioni sostanzialmente quantitative).

Da una approfondita valutazione dell'esperienza degli anni immediatamente precedenti hanno tratto origine le innovazioni introdotte dalla legge n. 208/1999, che hanno ampliato il contenuto proprio della legge finanziaria e, contestualmente, hanno determinato la soppressione del collegato di sessione.

La riforma degli strumenti e delle procedure finanziarie ha trovato completamento in alcune modifiche dei Regolamenti della Camera e del Senato, approvate nel luglio 1999, con le quali, tra l'altro, è stata rivista la procedura di esame dei provvedimenti collegati.

In particolare, sul modello di quanto previsto per l'esame del disegno di legge finanziaria, anche i provvedimenti collegati vengono sottoposti alla decisione di stralcio delle disposizioni estranee al loro oggetto. Ad essi, inoltre, è stato formalmente esteso il regime di valutazione dell'ammissibilità di emendamenti e articoli aggiuntivi proprio dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Secondo le disposizioni di cui all'articolo 123-bis del Regolamento della Camera, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel DPEF, come approvati dalle risoluzioni parlamentari, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito, sono assegnati alla Commissione competente.

Riguardo ai disegni di legge presentati in prima lettura alla Camera,

prima dell'assegnazione, il Presidente della Camera, sentito il parere della Commissione Bilancio sul contenuto proprio dei disegni di legge collegati, come definito dalla normativa vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato e dalla risoluzione di approvazione dei DPEF, dispone lo stralcio di eventuali disposizioni estranee all'oggetto di ciascuno di essi¹⁹.

Il parere della Commissione bilancio e la successiva decisione del Presidente della Camera assumono pertanto come riferimento determinati parametri, come: la corrispondenza dell'oggetto dei disegni di legge che il Governo richiede di considerare come collegati all'indicazione dei settori di intervento contenuta nel DPEF, come approvato dalle relative risoluzioni parlamentari e l'omogeneità del contenuto di ciascun collegato, richiesta dall'art. 3 comma 4 della legge 5 agosto 1978 n. 468 come modificata dalla legge 25 giugno 1999 n. 208.

Durante l'esame in Commissione di merito, il Presidente della Commissione dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardano materie estranee all'oggetto dei collegati, sulla base dei medesimi parametri stabiliti per la decisione di stralcio, oppure che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione contabile e di bilancio.

Se la valutazione del Presidente della Commissione viene posta in discussione, la decisione definitiva è rimessa al Presidente della Camera. In ogni caso, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in Assemblea²⁰.

Conclusioni

Considerazioni finali

L'analisi delle procedure di approvazione della legge finanziaria, nell'ambito della sessione di bilancio, così come disciplinata dalla legge 5 ago-

¹⁹ Ex art. 123-bis, comma 1, Reg. Camera

²⁰ Ex art. 123-bis, comma 3-bis, Reg. Camera.

sto 1978 n. 468, in occasione della riforma della contabilità, e dalle successive modifiche, porta ad alcune considerazioni finali, se si tiene conto soltanto di due elementi:

- negli anni '80, per ben sei volte, la finanziaria non è stata approvata in tempo, facendo scattare l'esercizio provvisorio, con un record nel 1983, quando il via libera fu dato dal Parlamento solo in aprile;
- la travagliata approvazione della finanziaria 2003 è stata caratterizzata da questi risultati: gli articoli originari, con cui la Finanziaria 2003 era stata presentata alla Camera dei Deputati, erano 48, divenuti poi 68 dopo la prima lettura di Montecitorio e, infine, 95 nell'approvazione, in seconda lettura della Camera, dopo le integrazioni e modifiche apportate dal Senato della Repubblica. Ciò nonostante si fosse passato dal "consociativismo" della Prima Repubblica al "bipolarismo" della Seconda.

Le considerazioni finali si collegano anche all'analisi sull'incidenza del Governo e del Parlamento nel processo decisionale della finanziaria e del bilancio, con particolare riferimento ad alcuni paesi dell'Unione Europea (Francia, Germania e Gran Bretagna). In effetti, tutto dipende dalla "centralità" o meno del Parlamento nel sistema, dalla forma di Governo (premierato o meno), dal tipo di sistema elettorale (prevalentemente proporzionale o maggioritario) e dagli equilibri tra i diversi organi costituzionali.

In Italia, la riforma del 1978 rifletteva gli equilibri politico-istituzionali di una Repubblica parlamentare, con un Esecutivo debole e un presidente del consiglio, semplice coordinatore e responsabile politico dell'attività di Governo. Per cui la procedura di approvazione della finanziaria, al di là della proposta approvata dal Governo e sottoposta al Parlamento, ha avuto sempre il suo "centro di lavorazione", di "manipolazione" e di "compromesso" nelle Commissioni e nelle Assemblee parlamentari, con l'intervento, attraverso gli emendamenti, non solo delle diverse componenti della maggioranza parlamentare (comprendendo in essa: correnti, sottocorrenti, gruppi di pressione dei diversi poteri dello Stato, lobby degli Enti pubblici economici, nonché dei grandi gruppi industria-

li e finanziari), ma anche delle diverse componenti dell'opposizione parlamentare. Senza escludere scambi di favore trasversali tra gruppi di maggioranza e di opposizione.

Ecco perché la finanziaria, nel nostro ordinamento, è divenuta sempre più una legge "omnibus", un'espressione del consociativismo parlamentare della prima Repubblica (non superato del tutto, almeno per la finanziaria, nella fase di transizione, ancora in corso, approdata ad un bipolarismo anomalo). Per cui l'impostazione originaria, data dal Ministro competente e dal Governo (anche in considerazione dei vincoli di politica economica generale, di contenimento del debito pubblico e dei vincoli collegati al Patto di stabilità europeo, inaugurato a Maastricht), è risultata sostanzialmente stravolta alla fine del processo di approvazione, persino quando ha rispettato i vincoli di spesa programmati e la copertura finanziaria prevista dall'art. 81 Cost., perché ha modificato le finalità di carattere economico-sociale, programmate dall'esecutivo.

L'immagine giornalistica più felice di questa situazione è stata quella de "l'assalto alla diligenza", per cui, alla fine, ciascun gruppo di pressione, interno o esterno allo Stato, poteva fare un suo bilancio sull'efficienza dei propri lobbisti, mandati a operare in Parlamento, e sul grado di fedeltà di quel gruppo parlamentare o di quel singolo parlamentare, delegato, spesso, nelle anticamere delle Commissioni o delle Assemblies, a proporre emendamenti a favore dei diversi segmenti statuali, economici o sociali.

L'emendabilità della legge finanziaria, quindi, in Italia, da problema procedurale, come possibilità o meno del Parlamento sovrano di incidere sulla progettazione governativa con la finalità di migliorarla, è degenerato in "sistema di potere e di sottopotere" per ottenere vantaggi di gruppo, che nulla ha a che fare con l'interesse generale della collettività.

Questa degenerazione viene imputata alla emendabilità indiscriminata. Essa ha aperto, nella XIV Legislatura, un dibattito tra il Governo, le forze politiche e gli studiosi della materia, per arrivare ad una riforma della legge finanziaria, con proposte anche radicali, tutte accomunate, tutta-

via, dall'obiettivo di allineare la nostra legislazione a quella dei maggiori paesi dell'UE, dove l'emendabilità, quando sopravvive, è sottoposta a regole ferree. Naturalmente, questa riforma della finanziaria viene discussa, come già era avvenuto anche nell'ambito della Bicamerale D'Alema², anche in relazione alle proposte di riforma istituzionale della seconda parte della Costituzione, nell'ambito dei nuovi equilibri tra i diversi organi costituzionali e nella prospettiva di un bilancio unico europeo, in quanto l'ipotizzato nuovo assetto istituzionale sarebbe orientato a contenere la centralità del Parlamento, peraltro profondamente riformato nella rappresentanza e nelle funzioni (fine del bicameralismo classico), e a rafforzare i poteri del primo ministro-premier (e, quindi, dell'impostazione governativa della politica finanziaria e di bilancio). Senza trascurare l'obbligato raccordo, se fosse approvata una riforma federalista, tra i bilanci dello Stato e quelli delle Regioni ed Enti locali.

Le proposte di riforma: il dibattito in corso

L'indifferibilità di una riforma delle procedure di approvazione della Finanziaria, nel nostro Paese, con il contenimento delle emendabilità, è stata sottolineata da autorevoli studiosi, sia in convegni pubblici che con interventi sulla carta stampata. Naturalmente, le proposte si differenziano a seconda dell'approccio: chi pensa ad una riforma costituzionale dell'art. 81 della Costituzione, chi pensa ad una semplice riforma dei Regolamenti parlamentari, chi ad uno stretto collegamento alle proposte di riforma della seconda parte della Costituzione, chi addirittura ha proposto l'abolizione completa della legge finanziaria. Tutti, comunque, concordano su di un punto: non si può procedere oltre con questa normativa obsoleta, farragिनosa, inadeguata alle nuove responsabilità di trasparenza e coerenza finanziaria, imposte dagli obblighi comunitari.

² Commissione Bicamerale, istituita dalla L. cost. 1/1997 e presieduta dall'onorevole D'Alema, per proporre riforme costituzionali ed istituzionali, poi fallita.

Le critiche dunque si moltiplicano, colpendo il sistema in quasi ogni suo aspetto: scarsa comprensibilità, scarsa governabilità, scarsa efficienza, scarsa forza politica.

L'osservazione critica di Stefano Sepe²², ad esempio, mette in luce l'artificiosità e la difficile comprensibilità del testo della finanziaria, attaccando il sistema che permette "difetti" quali "modifiche introdotte all'ultimo momento, passaggi reiterati da un ramo all'altro del Parlamento, volontà di occultare il significato di una norma".

Sabino Cassese²³, in alcuni interventi su *Il Sole24ORE*, sottolinea come la Finanziaria, nata in un contesto istituzionale diverso da quello odierno, sia ormai diventata uno strumento difficilmente governabile a causa degli ingenti compiti e ruoli, di cui si è caricata nell'ultimo quarto di secolo: quale legge ad approvazione necessaria e a tempo; quale momento di riequilibrio dei rapporti tra UE, Stato ed Enti sub-statali; quale tassello di un disegno più vasto, che comprende i Patti di stabilità.

Mario Talamona²⁴ sottolinea il disappunto per l'attuale sistema con accuse anche forti, rilevando la necessità di una "urgente riforma, che consenta al Ministro dell'Economia di andare a Montecitorio e a Palazzo Madama (...) con la sua valigetta, come quella mitica del Cancelliere dello Scacchiere a Westminster, per farsi approvare (o respingere, con le conseguenze del caso) un bilancio per definizione "blindato". Ma soprattutto che consenta di far fronte a una duplice esigenza: quella di passare ad una legge di bilancio di cui il Governo abbia l'esclusiva responsabilità davanti al Parlamento, e quella di prendere atto che la politica economica e finanziaria di un intero anno non possa neanche lontanamente essere inscatolata in una sessione di bilancio omnibus.

Egidio Sterpa²⁵ arriva a definire la sessione di bilancio come "un

²² Cfr. SEPE S., *Approvata e inapplicabile*, in *Il Sole24ORE*, 23112/2002, 5.

Cfr. CASSESE S., *Un labirinto*, in *Il Sole24ORE*, 15/12/2002, 1.

²³ Cfr. TALAMONA M., *Lo strumento diabolico*, in *il Giornale*, 23112/2002, 1.

²⁴ Cfr. STERPA E., *Finanziaria, una legge che va abolita*, in *il Giornale*, 17/11/2002, 10.

momento caotico in Parlamento", sostenendo "l'abolizione tout-court della legge finanziaria, che fu voluta in tempi di ricerca di consensi per aggirare ed eludere la rigidità dell'art. 81 della Costituzione, vero architrave per sorreggere una politica finanziaria corretta".

Il dibattito in corso, ormai da diversi anni, tra gli studiosi e nel mondo politico, sembra essere approdato alle seguenti conclusioni. L'esperienza delle ultime sessioni di bilancio ha dimostrato l'inadeguatezza della "finanziaria omnibus": ogni anno si assiste ad un vero e proprio "assalto alla diligenza" nel corso del dibattito parlamentare, con il risultato, pur nel mantenimento dei saldi originari, di ampliare la portata delle misure di spesa corrente con caratteristiche di stabilità nel tempo.

Certamente, ci si può domandare se ciò dipenda dalla normativa o dai comportamenti. Resta il fatto che la normativa non è sufficientemente "forte" per poter scoraggiare o impedire comportamenti che contrastano con la linea generale di politica economica del Governo.

Occorre pertanto definire una griglia contenutistica e procedurale che consenta di mantenere gli obiettivi prefissati, lasciando al dibattito parlamentare un naturale spazio di confronto, da svolgersi tuttavia entro binari compatibili con gli obiettivi generali.

Ha ancora senso una finanziaria? Una legge di manovra annuale era indispensabile negli anni in cui occorreva finalizzare le scelte di politica economica all'obiettivo della partecipazione dell'Italia alla moneta comune. Ma oggi non è più così. Il rispetto del Patto di stabilità e sviluppo viene monitorato senza soluzione di continuità temporale e certificato a consuntivo. Se poi, come è accaduto negli ultimi anni, il quadro economico interno ed internazionale ha provocato la necessità di una variazione continua degli obiettivi di finanza pubblica, ne discende che, più che una manovra legislativa che imponi le politiche sulla base delle previsioni, occorre un mix di strumenti più agili. Strumenti che consentano di perseguire il duplice obiettivo di definire le grandezze di finanza pubblica idonee a rispettare il Patto di stabilità e di intervenire, in corso d'anno, per apportare gli indispensabili aggiustamenti. Una

"finanziaria" annuale, dunque, da una parte è strumento che si carica di eccessive aspettative di quasi taumaturgici aggiustamenti dei conti e dall'altra non può registrare quanto avverrà in corso d'opera. Mentre una legge che si limiti a fissare gli obiettivi e lasci alla legislatura infraannuale di attuazione la definizione dei dettagli potrebbe essere uno strumento efficace.

La Finanziaria dunque dovrebbe scomparire per far nascere al suo posto la "Legge di stabilità". Essa, da una parte, potrebbe definire le grandezze di finanza pubblica in coerenza con il Patto di stabilità europeo, traducendo in sostanza in dettato normativo gli obiettivi di politica economica indicati nel DPEF, e, quindi, fissare il valore dei saldi e, auspicabilmente, i totali delle entrate e delle spese. E dall'altra distribuire tra i diversi livelli istituzionali il carico dell'aggiustamento o il grado di compartecipazione agli obiettivi. Istanza redistributiva tanto più indispensabile in un sistema che si va orientando come federale o devolutivo.

In sostanza, la "Legge di stabilità" dovrebbe avere due facce: una verso l'esterno, quale strumento per garantire il rispetto del Patto di stabilità; l'altra all'interno, per coordinare l'azione di tutti i soggetti istituzionali che fanno parte della pubblica amministrazione e i cui conti sono oggetto delle verifiche della BCE per il rispetto degli obiettivi di indebitamento netto (quindi anche Regioni, Province, Comuni, Enti previdenziali).

È tempo di fare marcia indietro. Se la legge di stabilità deve individuare le grandi scelte, essa non può entrare nel dettaglio, definendo le variazioni marginali nelle spese di questo o quel Ministero o regolamentando le modalità della sua azione. Essa dovrà decidere la grandezza della torta e stabilire come dividere le fette. In sostanza, dovrà fissare il quantum delle risorse disponibili e ripartirle tra le diverse funzioni della spesa pubblica, ma non potrà più occuparsi di viabilità locale, piuttosto che della promozione di impiegati.

Da questa impostazione discende la necessità di rivedere i meccani-

smi di formazione della legge all'interno del Governo e della sua area di emendabilità parlamentare. Da una parte il testo della legge di stabilità da sottoporre al Consiglio di Ministri dovrà in sostanza definire, in coordinamento con gli obiettivi europei, i saldi e i totali generali, la quantificazione degli interventi riferibili ai livelli istituzionali diversi dai Ministeri e gli obiettivi di spesa di ogni Ministero. Spetterà, poi, al titolare di ciascun dicastero proporre ed adottare le modifiche normative necessarie per conseguire gli obiettivi fissati. Ne discende che dovrà accrescersi l'area di elasticità della legge di bilancio e essere rifondata la cultura del controllo, che, in questo quadro, è chiamato a svolgere un ruolo chiave, a cominciare dalla rivalutazione del bilancio consuntivo, come elemento centrale di un nuovo sistema.

Se il Governo sarà chiamato a decidere, il budget di ciascun Ministero, ne discende l'ovvia conseguenza che non avrebbe senso conferire un potere asimmetrico al Parlamento, se questo fosse invece autorizzato, come avviene oggi, ad apportare modifiche non correlate a materia esistente nel testo iniziale. Il potere emendativo del Parlamento, pertanto, sempre che non si scelgano diversi modelli costituzionali, non potrà che essere riferito al testo presentato dal Governo, rispetto al quale il Parlamento dovrebbe essere libero di migliorare gli obiettivi e modificare la distribuzione interna delle risorse, anche mediante la cancellazione di flussi di spesa, ma non di introdurre materie nuove o disposizioni di dettaglio. Ne risulterebbe un dibattito parlamentare concentrato sui grandi temi, nel quale maggioranza e opposizione potrebbero far valere le ragioni delle scelte di politica economica e delle loro alternative, rendendola comprensibile anche ai comuni cittadini.

Per dare attuazione ad un'ipotesi di riforma sarà indispensabile modificare i Regolamenti di Camera e Senato. Infatti, sarebbe incoerente con il nuovo sistema consentire emendamenti che introducano materie nuove o che entrino nel dettaglio di regolamentazioni non disciplinate espressamente nella "Legge di stabilità". Inoltre, l'attuale prassi di ammettere al voto tutti gli emendamenti anche se dotati di copertura

finanziaria visibilmente inidonea, non ha ragione di essere mantenuta. Se poi si deve dare credito al principio della responsabilità governativa in merito alle scelte finanziarie ed alle loro conseguenze, principio la cui mancata attuazione ha portato all'attuale livello di debito pubblico, non si può evitare di conferire al Governo una sorta di potere di veto sulle modifiche ritenute onerose o in contrasto con gli obiettivi di finanza pubblica.

Poco si giustifica, infine, il meccanismo che consente quattro letture del medesimo testo: in Commissione e in Aula nel primo ramo del Parlamento, successivamente in Commissione e in Aula nell'altro ramo. Un simile pluricentrismo decisionale comporta quattro possibilità di modificare il testo, quattro istanze per avanzare richieste ulteriori, tre cedi diverse per "modificare le modifiche". È un meccanismo che porta inevitabilmente a far perdere le caratteristiche di democraticità delle decisioni parlamentari.

Questo meccanismo andrebbe sostituito con uno più semplice e comprensibile, nel quale le Commissioni Bilancio sarebbero chiamate a definire il testo e le Assemblee potrebbero solo approvare o respingere i singoli articoli. È un'ipotesi che esiste già nei Regolamenti parlamentari e che andrebbe estesa a questa materia.

Si tratta di modifiche che non stravolgerebbero l'attuale legislazione contabile e che potrebbero essere attuate senza innovazioni costituzionali ed in tempi utili per trovare applicazione concreta a partire dalla sessione di bilancio 2005. Anche perché, la Corte dei Conti, di fronte alle proposte governative di riforma della finanziaria con una "Legge annuale di stabilità", ha ribadito che qualunque riforma dovrebbe avvenire senza modificare l'art. 81 ed i relativi Regolamenti parlamentari, perché essi rappresentano "il punto di equilibrio tra il potere di proposta del Governo e le decisioni del Parlamento"²⁶. I precetti della Carta costituzionale, inoltre, rappresentano "un ancoraggio alle regole di finanza pubblica dell'Unione europea e

²⁶ Cfr. *Relazione della Corte dei Conti sui conti italiani 2001*, firmata dal Presidente della Corte Manin Carabba.

dovrebbero restare saldi i punti fermi anche nel quadro di un processo di revisione Costituzionale²⁷. Fatte queste precisazioni, tuttavia, in difesa dei due strumenti di finanza pubblica (bilancio e legge finanziaria), la magistratura contabile, nelle sue Relazioni annuali, ha sempre stigmatizzato il Governo sul ricorso a parametri troppi ampi e generici nell'impostazione della finanziaria, auspicando, nel contempo, la formulazione di norme stringenti e di chiara valenza precettiva, che abbiano, fin dal primo anno del bilancio pluriennale, dirette conseguenze sui saldi di bilancio. Senza tralasciare la critica della Corte dei Conti nei confronti dell'inserimento, nelle finanziarie, di deleghe legislative, che rasenterebbero, sempre a giudizio della Corte, "problematiche di costituzionalità", nonché la previsione di riforme complesse il cui valore sia "in misura minoritaria rappresentato dagli effetti finanziari pretesi dall'attuazione di breve periodo"²⁸.

La necessità di arrivare ad un modello unico di bilancio europeo

Nel dibattito in corso sul taglio da dare alla riforma della Finanziaria, che non può più essere la motrice alla quale il Parlamento, attraverso gli emendamenti, aggancia, ad ogni stazione e stazioncina, nuovi vagoni e vagoncini di diversa ispirazione ed interesse, è emersa la legittima esigenza che l'eventuale riforma venga indirizzata ad un carattere federalista ed europeo: una sorta di "Legge di stabilità", attenta più alla sostanza che alla forma. Bisogna stringere sui passaggi parlamentari, perché quattro sono troppi, e sulla emendabilità, che potrebbe essere ristretta esclusivamente alle grandi scelte, con modifiche fatte in commissione e approvate o respinte dall'Aula. Quindi il discorso su una finanziaria blindata e totalmente inemendabile, risulta fuorviante e scatenerrebbe la reazione delle opposizioni parlamentari²⁹.

Appare, tuttavia, arrivato il momento che le istituzioni europee (Con-

ⁿ Cfr. nota 26.

ⁿ Cfr. nota 26.

ⁿ Cfr. GAGLIARDI R., *Un nuovo esproprio (non proletario) del parlamento*, in *Liberazione*, 24112/2002, 5.

siglio Europeo, Commissione e Parlamento), anche in base alle indicazioni contenute nel nuovo Trattato Costituzionale³⁰, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e in attesa delle ratifiche, elaborino ed impongano ai Paesi membri un modello europeo di finanziaria, con cui preparare i bilanci nazionali, in considerazione del numero crescente di vincoli comunitari. Questo dovrebbe essere il punto d'arrivo, che consentirebbe una vera armonizzazione delle politiche finanziarie e di bilancio, quindi delle politiche economiche, dei 25 Paesi dell'Unione Europea (in attesa di diventare 27 dal 1 gennaio 2007 con l'ingresso della Romania e della Bulgaria).

LE PROCEDURE DI BILANCIO NELL'UNIONE EUROPEA

Le diverse procedure nei Paesi dell'Unione Europea

Il quadro istituzionale nel quale si sviluppa il processo di bilancio nei Paesi dell'Unione Europea incide direttamente sui risultati di bilancio.

1 due fondamentali modelli di governo del processo di bilancio fanno riferimento a due diverse discipline delle procedure: la procedura di delega e la procedura di *commitment*.³¹

La procedura di delega comporta l'investitura di un potere determinante nel Ministero delle Finanze, mentre la procedura di *commitment* coinvolge diversi agenti, per cui i poteri non sono incentrati in un solo soggetto (il Ministero delle Finanze), ma risultano in parte condivisi tra diversi soggetti.

È fondamentale stabilire se e come le differenze nelle pratiche di approvazione del bilancio e nelle regole che governano la stesura del bilancio annuale siano rilevanti per la performance dei governi.

Gli Stati membri dell'Unione Europea devono avere in prospettiva

³⁰ *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, nel testo presentato dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, Parte Prima, TITOLO VII, art. I-53 -I-55 (Finanze dell'Unione); Parte terza, TITOLO VI CAPO II, art. III-402 - III-415 (Funzionamento dell'Unione, Disposizioni finanziarie).

³¹ Cfr. *Organization for Economic co-operation and development*, Sigma Paper n. 19, Appendix 1, Budget procedures.

bilanci in pareggio o in avanzo, ovvero vicini a questo risultato.

Tuttavia le modalità per raggiungere tale risultato sono affidate agli stessi.

Mentre quasi tutti gli Stati hanno un bilancio pluriennale, la vincolatività di quest'ultimo è invece diversa da Stato a Stato. Inoltre i Ministri delle Finanze ed i Parlamenti hanno differenti poteri formali sul processo.

Se si confronta il ruolo dei Ministri delle Finanze nel processo decisionale di bilancio, risulta che tutti i Ministri delle Finanze degli Stati membri propongono il bilancio al Consiglio dei Ministri e intraprendono discussioni bilaterali, su alcuni punti, con gli altri Ministri di spesa.

Le effettive differenze tra gli Stati, comunque, sorgono nelle fasi successive a quella della presentazione del progetto da parte del Ministro delle Finanze al Consiglio dei Ministri, dove la natura della discussione varia, nei diversi Paesi, dallo specifico (progetti all'interno di singoli ministeri) al generale (linee guida). Le due eccezioni sono costituite dalla Grecia, dove i membri del Gabinetto considerano solo le linee guida generali del bilancio, e dal Regno Unito, dove il Ministro delle Finanze (Cancelliere dello Scacchiere) dispone su tutte le materie.

Negli Stati dove il Ministro delle Finanze elabora il bilancio pluriennale esistono anche Ministri delle Finanze con competenze supplementari. Essi hanno poteri speciali nei confronti dei ministeri di spesa, e in particolare un potere di veto. Ad eccezione di Germania e Portogallo, questi Ministri hanno tutti poteri supplementari, come quello di programmazione delle attività e la prerogativa di approvare qualsiasi variazione di spesa nel bilancio di un ministero rispetto a quanto stabilito l'anno precedente.

Ai contrario, in altri Stati, i Ministri delle Finanze hanno solo il potere di programmazione delle attività (Svezia), ovvero non hanno alcun potere speciale (Portogallo). Il Ministro olandese può approvare ogni variazione agli obiettivi del bilancio corrente, stabiliti negli anni precedenti, per i diversi ministeri. Più interessante dal punto di vista procedimentale risulta raffronta-

re il potere del Parlamento, nei diversi Paesi dell'Unione Europea, nel processo di bilancio. In quattro Stati (Austria, Belgio, Lussemburgo e Svezia), il Parlamento può introdurre un proprio bilancio separato, mentre in tutti gli altri questo potere non è previsto. Tranne che in tre Paesi (Grecia, Irlanda, e Regno Unito), il Parlamento può presentare emendamenti al progetto governativo di bilancio e solo in due Stati, dove ciò è consentito, esistono dei limiti a tale possibilità (Francia e Lussemburgo). Altri tre Stati (Finlandia, Germania e Svezia), oltre all'Italia, richiedono che gli emendamenti siano coperti, ossia che quelli che propongono nuove spese contengano anche disposizioni per la loro copertura finanziaria. In Francia, che sulla emendabilità parlamentare ha una posizione molto rigida, il Parlamento non può aumentare le spese o tagliare le imposte, cosicché in pratica ogni emendamento parlamentare può soltanto correggere il saldo complessivo del bilancio.

Per quanto riguarda lo specifico potere di emendamento da parte del Parlamento, si può affermare che gli Stati che hanno un Parlamento forte attribuiscono ad esso il potere di emendare il bilancio, senza limitare il contenuto di tali emendamenti e senza richiedere che essi siano dotati di copertura finanziaria. Mentre quelli che hanno un Parlamento debole non consentono affatto l'emendabilità parlamentare: se lo fanno, richiedono che gli emendamenti siano in qualche modo limitati.

Le procedure previste per risolvere i conflitti tra Governo e Parlamento, in materia, esistono e sono previste in cinque Stati³². In quattro di questi, il bilancio provvisorio è basato su quello dell'ultimo anno e, in pratica, il Governo può spendere ogni mese 1/12 di quest'ultimo, che però non è il nuovo bilancio approvato dal Parlamento. Nel quinto, la Francia, il procedimento è più complesso. Il bilancio viene prima presentato al Senato; se non viene approvato da entrambe le Camere, il Governo può dare efficacia alle disposizioni del progetto di bilancio con ordinanza e raccogliere fondi per decreto fino a che il Parlamento non perviene all'approvazione.

³² C&A. PRATLEY A., *Organization for Economic co-operation and development*, Sigma Paper n. 19, Financial Control and Audit in the European Union.

Ma, per cogliere appieno le differenze tra le procedure di approvazione dei bilanci nei paesi europei, bisogna esaminare, nel merito, la procedura in Francia, nel Regno Unito e nella Repubblica Federale di Germania.

Cenni sulle procedure di approvazione dei bilancio in Francia

Le fonti

Le fonti dell'ordinamento francese, che interessano la procedura di bilancio, sono fondate sulla Costituzione, sulla Legge organica in materia finanziaria e sul Regolamento dell'Assemblea Nazionale.

La Costituzione, all'art. 39, dispone che i disegni di legge finanziaria e di finanziamento della previdenza sociale siano presentati in primo luogo all'Assemblea Nazionale; all'art. 47, stabilisce che il Parlamento voti i disegni di legge attinenti il bilancio dello Stato, nei modi previsti da una Legge organica e, infine, all'art. 40, limita il potere di iniziativa dei parlamentari in materia finanziaria³³

La Legge organica in materia finanziaria" si pone, nel sistema francese, in una' posizione intermedia fra la Costituzione e la legislazione ordinaria³⁵. La Legge organica del 1 agosto 2001³⁶ ha riformato in modo rilevante la disciplina della struttura del bilancio e delle procedure di approvazione della normativa finanziaria.

" Il potere di emendamento è peraltro sancito a livello costituzionale dall'art. 44 che stabilisce:

" I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di presentare emendamenti.

Dopo l'apertura del dibattito, il Governo può opporsi all'esame degli emendamenti che non siano stati precedentemente sottoposti alla commissione.

Se il Governo lo richiede, l'assemblea si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, con i soli emendamenti proposti o accettati dal Governo".

³³ Si tratta della "**Ordonnance n. 59 - 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances**", pubblicata nel *Journal officiel* dell'11 gennaio 1959 come successivamente modificata.

" Nell'ordinamento francese rientrano nella categoria della legge di finanza (*loi de finances*), e quindi vengono equiparate alle leggi organiche per quanto riguarda le modalità di **approvazione parlamentare**, oltre alla legge di bilancio annuale, anche i provvedimenti di variazione del bilancio (*lois rectificatives*) e la legge di **approvazione** di rendiconto annuale (*loi de règlement*).

Cfr. Calheta dei Deputati, Legislazione straniera 2/2001- *Rassegna dell'attività corrente dei Parlamenti stranieri*.

Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale attribuisce alla IV Commissione Permanente³⁷ la competenza in materia di entrate, di spesa, di esecuzione del bilancio, di controllo finanziario delle imprese nazionalizzate e del patrimonio dello Stato.

La procedura di approvazione del bilancio

La procedura è articolata in tre diverse fasi: presentazione, esame ed approvazione³⁸.

Le procedure formali di elaborazione del bilancio sono avviate dal Primo Ministro, nove mesi prima dell'inizio dell'anno finanziario, con l'invio ai Ministri delle direttive (*grandes orientations*) per la formazione dei bilanci ministeriali, ma di fatto la fase preparatoria del processo si apre con l'inizio dell'anno.

Si possono individuare distinte fasi temporali.

La fase preparatoria del bilancio, da gennaio a marzo, è finalizzata alla definizione delle direttive, che individuano gli orientamenti generali della politica di bilancio e lo schema complessivo di riferimento per i singoli Ministeri³⁹. La fase elaboratoria, nello stesso periodo, è affidata ai Ministeri di settore che inviano i loro progetti al Ministro dell'Economia e delle Finanze. La fase di esame, delle specifiche proposte ministeriali, sempre da gennaio a marzo, è articolata in successivi incontri di conciliazione a livelli diversi (Ministro dell'Economia e delle Finanze, Primo Ministro, Presidente della Repubblica) per definire una ipotesi comune.

Il Primo Ministro, nel mese di luglio, invia ai Ministeri di spesa le *lettres de plafond* che fissano i tetti di spesa. Nel corso dell'estate, in nuovi incontri interministeriali con gli uffici del bilancio, vengono messe a punto le spese (in modo particolare le nuove misure) e determinate le entrate.

Nel mese di settembre, si conclude la fase delle procedure, con la pre-

Commission des Finances, d'Economie Générale et du Plan.

³⁷ Cfr. CHEVAUCHEZ B., *Organization for Economic co-operation and development*, Sigma Paper n. 19, France.

³⁸ Il documento base per le direttive viene predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con gli uffici ministeriali.

disposizione, da parte della Direzione del Bilancio, del "progetto di legge finanziaria" e dei documenti sul bilancio.

Tra la prima e la seconda settimana di settembre il progetto viene approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Parlamento. Nel pomeriggio dello stesso giorno in cui il Governo ha approvato il bilancio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ne presenta le linee generali alla Commissione Finanze dell'Assemblea insieme a tutti gli allegati, le previsioni per ciascun Ministero, le previsioni di entrate e tutte le ipotesi macroeconomiche. Su questi testi avviene la discussione parlamentare.

Il limite temporale per la presentazione del bilancio al Parlamento è il primo martedì di ottobre.

Dopo quella data, qualunque cittadino può prendere visione dei documenti di bilancio alla Segreteria dell'Assemblea.

L'esame inizia subito dopo la presentazione con l'avvio dell'esame dei bilanci dei singoli Ministeri in Commissione, dove si prolunga per alcune settimane. Il Governo non partecipa alla discussione, l'unico interlocutore del Governo è il *Rapporteur general* che opera nella doppia veste di difensore e di critico dell'Esecutivo.

Nel corso dell'iter parlamentare, al *Rapporteur general* è affidato il compito di riferire su tutte le leggi di carattere finanziario: *la loi de l'annee, les lois rectificatives, la loi de reglement*.

Il *Rapporteur general* è membro di diritto della Conferenza dei Presidenti, può essere consultato sulla ricevibilità degli emendamenti a proposte di legge finanziaria, ed è consultato sulle modificazioni di articoli o emendamenti relativi a leggi finanziarie.

Dei bilanci dei singoli Ministeri si occupano le Commissioni di merito. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Ministri possono essere convocati in Commissione quando si discutono leggi di loro competenza, ma non sono obbligati ad assicurare la loro presenza se non sollecitati dal Primo Ministro.

I parlamentari non possono presentare emendamenti che aumentino le spese e diminuiscano le entrate, anche se hanno la facoltà di modificare

la legislazione fiscale con proposte che però non possono complessivamente diminuire le entrate previste dal Governo senza compensarle con nuove o maggiori entrate.

Presso l'Assemblea Nazionale, l'esame di ricevibilità degli emendamenti è effettuata preliminarmente dal Presidente della Commissione Finanze. Gli emendamenti, dichiarati irricevibili ai sensi della Costituzione, non sono più presi in considerazione.

La Commissione Finanze può, in qualunque momento, opporre di propria iniziativa la irricevibilità di qualsiasi proposta di legge, modificazione, rapporto o emendamento presentati in Commissione.

Contro le decisioni del Presidente dell'Assemblea o della Commissione Finanze si può ricorrere al Consiglio Costituzionale.

La Legge finanziaria deve essere approvata entro 70 giorni dalla data di presentazione all'Assemblea⁴⁰

La *Loi annuelle de finances*⁴¹ espone il programma finanziario annuale del Governo attraverso le previsioni e le autorizzazioni delle entrate e delle spese.

Questo atto presenta alcune somiglianze con la legge finanziaria italiana, in quanto direttamente collegata alla *Loi de programme*, costituendo un organico complesso normativo, del quale il bilancio rappresenta il documento ricettizio.

Il testo del progetto di legge si compone di due parti che vengono votate dal Parlamento in ordine successivo, articolo per articolo.

Il Parlamento vota prima la prima parte, che autorizza la riscossione delle imposte e fissa le grandi categorie di spese: le entrate costituiscono l'oggetto di un voto complessivo per il budget generale e di un voto per il budget allegato o per categorie di conti speciali. L'esame di questa prima fase si chiude con il voto di un *article d'équilibre*, una sorta di quadro riepilogativo delle risorse e degli impieghi, che fissa il saldo di

⁴⁰ Di solito 40 giorni sono riservati all'esame dell'Assemblea; il Senato ha a disposizione per lo stesso fine 20 giorni: 10 giorni sono utilizzati per la trasmissione degli atti da un ramo all'altro del Parlamento.

⁴¹ Introdotta nel 1956, è la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

bilancio.

La discussione sulla seconda parte del progetto di bilancio, che non può essere posta in discussione dinanzi ad una delle Assemblee legislative, se non sia stata preventivamente votata la prima, si chiude con un voto unico sulle spese permanenti a legislazione vigente e sui minimi delle dotazioni stimate necessarie dal Governo per la prosecuzione delle attività dei servizi pubblici nelle medesime condizioni dell'anno precedente. Con un voto separato, per titoli e Ministeri, si vota sulle nuove spese.

Il Parlamento, pertanto, approva prima le entrate, poi il risultato di esercizio ed, infine, autorizza le spese a legislazione vigente e quelle connesse alle nuove iniziative.

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento i Parlamentari possono impugnare la legge votata davanti al Consiglio Costituzionale, il quale può annullare in tutto o in parte le disposizioni contenute nella legge finanziaria.

Per ogni proposta di modifica delle disposizioni della legge finanziaria bisogna presentare una legge di rettifica.

In realtà vengono presentate solo due leggi di rettifica, una in primavera e l'altra in dicembre, che coprono con lo stesso atto più provvedimenti correttivi alla legge di bilancio. La legge di rettifica di dicembre provvede altresì ad assestare il bilancio.

Cenni sulle procedure di approvazione del bilancio nel Regno Unito

Le fonti

L'ordinamento costituzionale inglese attribuisce al Governo il potere di iniziativa legislativa sulle leggi di spesa, per le quali è prevista una apposita autorizzazione da parte della *House of Commons* ed un assenso alla concessione da parte della *House of Lords*. La materia della spesa pubblica è, comunque, sostanzialmente riservata al Governo, al quale, oltre all'iniziativa legislativa in materia è riservata la potestà di indicare il livello compless-

sivo della spesa pubblica.

All'interno dell'esecutivo è al *Treasury* (Dicastero dei Tesoro) che viene affidato il compito di coordinamento e controllo sui programmi governativi di spesa.

Al Parlamento sono attribuiti poteri di controllo maggiori, di tipo successivo, sull'efficacia della gestione del bilancio, mediante strumenti normativi quali il *National audit act*² e l'istituzione del *National Audit Office*³.

Il controllo parlamentare successivo è concentrato nel *Public accounts committee*, organo parlamentare al quale è affidato il compito di verificare a posteriori la regolarità e l'efficacia della gestione del bilancio statale. Tale Commissione effettua anche nel corso d'anno il controllo sulla gestione della spesa statale avvalendosi del *National Audit Office*, il cui capo è un funzionario della House of Commons.

La disciplina regolamentare delle procedure finanziarie è piuttosto scarsa, ma per la sua piena comprensione è necessario, tuttavia, tenere conto della sostanziale integrazione di tali norme, dovuta sia alla prassi sia ad alcune leggi specifiche, quali il *Parliament Act dei 1911* o il *Provisional Collection of Taxes Act dei 1968*. La manovra annuale di bilancio è articolata su più leggi e, nonostante vi siano state proposte relative all'introduzione di un bilancio unificato, le entrate e le spese continuano ad essere trattate separatamente.

Le disposizioni relative alle entrate fiscali sono contenute nel progetto di legge finanziaria (*Finance Bill*), annualmente approvato sulla base delle c.d. "Risoluzioni di copertura finanziaria", che costituiscono lo strumento procedurale con il quale si autorizza l'imposizione di un onere, di natura fiscale o di altro genere, a carico dei cittadini.

² Del 1984.

³ *National Audit Office* (NAO), organo indipendente dall'esecutivo.

⁴ Il *Public Accounts Committee* (PAC) fu istituito nel 1861 al fine di consentire al Parlamento un miglior controllo sulla spesa pubblica. Il PAC esamina i conti presentati dal Governo producendo apposite relazioni. È eletto nella House of Commons per la durata del Parlamento, è composto da non più di 15 membri, scelti tra tutti i partiti politici e, tradizionalmente, il Presidente è scelto tra i membri dell'opposizione.

Tutte le principali entrate fiscali confluiscono in un "Fondo Consolidato" presso la Banca d'Inghilterra, da cui annualmente il Parlamento autorizza il prelievo complessivo di fondi da parte del Governo con apposite leggi (*Consolidated Fund Act*). Gli importi complessivi così autorizzati riguardano l'insieme delle spese previste, la cui disaggregazione nei singoli stanziamenti assegnati a ciascun Dipartimento è approvata con una legge di stanziamento (*Appropriation Act*).

Nel corso di un anno finanziario, che decorre dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo, possono essere approvati più di un *Finance, Appropriation o Consolidated Act*, che in tal caso vengono contraddistinti da una numerazione progressiva.

Un'ulteriore complessità, oltre allo sfasamento dell'anno finanziario (l'anno finanziario si estende dal 1 aprile al 31 marzo) rispetto all'anno solare, è inoltre dato dal fatto che in relazione ad esigenze o ad eventi specifici, può accadere che la sequenza delle rispettive scadenze sia alterata o che non sia necessaria la presentazione di determinati documenti.

La procedura parlamentare

L'unico elemento certo è che la presentazione del bilancio da parte del Cancelliere dello Scacchiere non può avvenire prima della fine della discussione parlamentare relativa al discorso della Corona, con cui viene presentato il programma legislativo del Governo, in apertura della sessione parlamentare⁴⁸

Il processo di bilancio ordinariamente, non necessariamente, avviene in novembre, con un'apposita dichiarazione del Cancelliere dello Scacchiere, in cui si forniscono le linee generali della manovra complessiva con riguardo ai due versanti dell'entrata e della spesa. Alla fine di questo intervento viene in genere presentata una risoluzione per dare immediata efficacia provvisoria alla modifica di determinate aliquote fiscali. Viene quindi presentata una ulteriore mozione per autorizzare la

* Cfr. ILETT N., *Organization for Economic co-operation and development*, Sigma Paper n. 19, United Kingdom.

modifica della vigente legislazione fiscale e, congiuntamente, sono pubblicate una serie di risoluzioni (*budget resolutions*) per apportare alla legislazione fiscale le modifiche indicate nella dichiarazione dei Cancelliere. A questo punto, il leader dell'opposizione illustra la sua replica alla dichiarazione dei Cancelliere ed è sulla mozione generale e sulle *budget resolutions* che si svolge la discussione sul bilancio, cui, di regola, sono dedicati cinque giorni.

La Camera autorizza, quindi, la presentazione di un progetto di legge, *Finance Bill*, che riceve la prima lettura e di cui viene disposta la stampa. Il *Finance Bill* deve essere approvato non oltre il 5 maggio dell'anno seguente.

Sempre in novembre, parallelamente alle procedure concernenti il versante delle entrate, ha luogo un'anticipazione delle procedure relative al versante della spesa, sono pubblicati i Titoli di spesa in acconto con l'approvazione dei quali (entro il 6 febbraio), il Parlamento predispone la copertura finanziaria della spesa pubblica per il periodo intercorrente fra l'inizio del successivo anno finanziario e l'approvazione delle stime revisionali e dell'*Appropriation Act*.

Lo stanziamento complessivo autorizzato in acconto corrisponde a circa il 45% della spesa complessiva approvata per l'anno finanziario precedente. Nel periodo marzo/aprile dell'anno seguente hanno inizio, formalmente, le procedure relative alle spese, con la presentazione delle "stime revisionali principali". Infatti, l'esame e l'approvazione di queste ultime, su cui si fonda la susseguente approvazione della legge di stanziamento (*Appropriation Act*), si svolge ad anno finanziario iniziato (cioè fra il 1 aprile ed il 5 agosto).

Le previsioni di spesa indicate nelle "stime revisionali principali" possono subire integrazioni sia prima dell'esame in Parlamento, sia ai fini di assestamento, dopo l'approvazione della legge di stanziamento basata su di esse. Tali integrazioni avvengono attraverso la predisposizione di "stime revisionali supplementari" pubblicate in genere in tre momenti specifici dell'anno e perciò indicate rispettivamente come *Summer*, *Winter* o *Spring*

*Supplementary Estimates*⁴⁶.

L'ordinamento finanziario della Gran Bretagna si caratterizza, quindi, per un succedersi di provvedimenti che correggono il preventivo corrente.

La manovra complessiva è infine ultimata sempre entro il 18 marzo che precede l'inizio di un nuovo anno finanziario.

Una comparazione con la nostra legge finanziaria non può farsi.

Cenni sulle procedure di approvazione del bilancio nella Repubblica Federale di Germania

Le fonti

La Costituzione tedesca (*Grundgesetz*)⁴⁷, all'art. 110 prevede l'obbligo di iscrizione di tutte le entrate e le uscite nel bilancio di previsione e l'obbligo del pareggio (il pareggio rimane un obbligo solo formale, secondo la legge di contabilità del 1969).

L'iniziativa legislativa è riservata al Governo federale⁴⁸ che presenta il disegno di legge di bilancio al *Bundestag* (la Camera della Federazione) e al *Bundesrat* (la Camera dove sono rappresentati i *Länder*). Il bilancio deve essere stabilito per legge prima dell'inizio del primo anno finanziario, per uno o più esercizi, comunque ripartito per anni. Si è imposta per prassi la durata annuale del bilancio.

In analogia con il sistema italiano, la legge di bilancio tedesca, delineata dall'art. 110 GG, ha la funzione fondamentale di autorizzazione della spesa da parte delle Amministrazioni federali, mentre le decisioni sulle politiche finanziarie non sono contenute nella legge di bilancio ma nella legislazione in materia di entrata e di spesa.

⁴⁶ Cfr. Camera dei Deputati, XIV legislatura, *Norme di procedura parlamentare*, Vol. II, Regno Unito di Gran Bretagna.

⁴⁷ Cfr. Banca Documenti del Consiglio Regionale del Veneto, *Le Costituzioni degli Altri*, Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca, art. 110 e ss.

⁴⁸ Et art. 110, comma 3, GG.

Struttura del bilancio

Il documento di bilancio provvede alla determinazione e alla copertura dei programmi di spesa dei Dipartimenti per il successivo anno finanziario, coincidente con l'anno solare. Il bilancio, una volta approvato dal Parlamento, autorizza le Amministrazioni alla riscossione delle entrate, all'erogazione delle spese e all'assunzione di impegni che danno luogo a pagamenti solo negli esercizi futuri. Nel bilancio deve essere indicato per ogni singolo anno il presunto ammontare di tali pagamenti futuri.

Di regola, si devono acquisire in bilancio solo quelle dotazioni espressamente contemplate dalla legislazione vigente. A tale proposito, la legge del 19 agosto 1969, in attuazione dell'art. 110 della Costituzione, sancisce che il "bilancio non crea né abroga diritti o obbligazioni". Un eventuale avanzo di bilancio deve essere usato per rimborsare i debiti, per ridurre il fabbisogno finanziario, ovvero deve essere destinato ad un fondo di riserva finalizzato a controbilanciare gli alterni andamenti della congiuntura economica.

La legge di bilancio ha un carattere prevalentemente formale, non essendo il luogo delle vere decisioni sulla spesa.

Sotto l'aspetto strutturale, il documento di bilancio annuale si presenta come un insieme di conti intestati ai singoli Ministeri, ai due rami del Parlamento e ad altri organi costituzionali, ognuno dei quali ne riporta l'ammontare delle entrate, i plafond delle spese e le autorizzazioni per i pagamenti futuri. Le previsioni contenute nei singoli conti vengono compendiate in un budget generale o quadro riassuntivo dei flussi di cassa, dotato di rilevanza legislativa.

Rispetto al sistema italiano vanno ricordate alcune differenze strutturali. Il bilancio tedesco non contempla uno specifico stato di previsione delle entrate. Ciò comporta la non emendabilità da parte del Parlamento delle stime riguardanti le entrate, in quanto i dati revisionali non sono sottoposti ad approvazione ma trasmessi per semplice completezza informativa.

Le spese in eccedenza agli stanziamenti e quelle fuori preventivo devo-

no essere approvate dal Ministro delle Finanze⁴⁹. L'approvazione viene concessa solo in caso di imprescindibili ed imprevedibili esigenze. La prassi ha imposto negli anni l'inserimento di una norma nella legge di bilancio che stabilisca criteri, massimi importi, opportunità dei casi in cui il Ministro delle Finanze informi il Parlamento in merito alla procedura predetta. Solitamente viene instaurato un rapporto di collaborazione tra Parlamento ed esecutivo che, di fatto, stempera i notevoli poteri decisionali attribuiti al Ministro delle Finanze dall'art. 112 GG.

Le procedure di approvazione

L'approvazione della legge annuale di bilancio si iscrive in un ciclo che comprende l'elaborazione di pochi atti: il piano finanziario quinquennale, il rendiconto, eventuali leggi di approvazione di bilanci complementari⁵⁰.

I documenti rientranti nel ciclo di bilancio presentano notevoli differenze rispetto al sistema italiano. In particolare, il piano finanziario quinquennale è un documento di accompagnamento al bilancio annuale, solo vagamente paragonabile al bilancio pluriennale italiano. Esso raccoglie dati finanziari di cinque annualità e contiene un prospetto di entrate e spese per macroaggregati, riepiloghi delle spese da finanziare per settori, un quadro d'insieme sul ricorso al mercato finanziario. Il piano viene approvato dal Governo ma non può essere votato o modificato dal Parlamento. Esso costituisce uno strumento d'ausilio al dibattito sul bilancio annuale e sugli intendimenti dell'Esecutivo in materia finanziaria.

L'atto conclusivo del ciclo del bilancio è il rendiconto, articolato in un conto finanziario ed in uno patrimoniale. Presentato alle Camere dal Ministro delle Finanze è soggetto alle osservazioni della Corte dei Conti Federale.

Il bilancio ed il piano quinquennale, predisposti dal Ministro delle Finanze, vengono sottoposti ad approvazione da parte del Governo.

⁴⁹ Ex art. 112, GG.

⁵⁰ LOIERO R., *Procedura di bilancio in alcuni Paesi dell'Unione Europea (Germana), Teseo.*

Il progetto di bilancio viene, poi, presentato ad entrambe le Camere. Le decisioni spettano comunque al *Bundestag*, limitandosi l'intervento dei *Bundesrat* ad una presa di posizione, al momento della presentazione e dopo l'approvazione del progetto, volta a verificare che le decisioni prese non travalichino le competenze dei *Laender*.

La legge di bilancio viene approvata dal *Bundestag* secondo un procedimento articolato in tre fasi distinte: esame generale in Assemblea ed esame analitico in Commissione Bilancio; esame degli emendamenti; discussione degli emendamenti. Il procedimento si chiude con il voto finale in Assemblea.

Stante il carattere prevalentemente formale della legge di bilancio, di particolare importanza risultano essere i momenti che accompagnano la predisposizione delle ulteriori norme di spesa. In tale sede assume importanza il ruolo preminente assegnato all'Esecutivo dall'art. 113 della Costituzione riguardo alle disposizioni che comportano variazioni di spesa. L'art. 113 prevede la possibilità, da parte del Governo, di chiedere che il voto su una disposizione comportante maggiori spese o minori entrate, venga differita per non più di sei settimane. Dopo la scadenza di questo termine, qualora il *Bundestag* abbia approvato la disposizione, il Governo, entro quattro settimane, può chiedere una seconda deliberazione. All'ulteriore approvazione della norma, il Governo può rifiutare il consenso, bloccandone l'entrata in vigore. La procedura ex art. 113 configura un momento di forte rottura nei rapporti fra le Camere e l'Esecutivo. Per tali motivi si evita di fare ricorso ad essa, preferendosi meccanismi di consultazione e di accordo preventivo.

Il processo di convergenza nei Paesi dell'Unione Europea

Il Trattato di Maastricht, che prevedeva la creazione di un sistema monetario europeo unitario, da realizzare attraverso l'omogeneizzazione della finanza e dell'economia europea, ha indicato dei parametri per l'adeguamento dei conti pubblici, da parte dei Paesi membri⁸¹. In tal senso, il

⁸¹ PETRICONE E, *La Riforma del Bilancio dello Stato tra mod. /che recenti e nuove applicazioni*, 137.

Trattato ha stabilito che gli Stati membri devono evitare disavanzi eccessivi, da valutarsi principalmente sulla base di due indicatori ormai noti: il rapporto disavanzo/PIL non superiore al 3% e il rapporto debito pubblico/PIL non superiore al 60%. A questi indicatori si aggiungevano i parametri di convergenza, quali il tasso di inflazione non superiore al 11,5% del tasso medio dei tre Paesi ad inflazione più bassa: quindi, il tasso di interesse a lungo termine non superiore del 2% al tasso medio dei tre Paesi ad inflazione più bassa e il tasso di cambio mantenuto, per almeno due anni, all'interno della fascia ristretta di fluttuazione dello SME.

La partecipazione dei Paesi all'Unione economica e monetaria è stata legata, dunque, al raggiungimento nel 1997 di risultati finanziari ancorati a determinati parametri. Dal 1 gennaio 1999 i Paesi membri dell'Unione che hanno soddisfatto i suddetti criteri, sono entrati a far parte dell'Unione economica e monetaria.

Dal 1996, vi è stata una politica europea di avvicinamento ai parametri fissati, che ha portato innanzitutto una riduzione dell'inflazione, passata dal 2,9% del 1995 al 2,2% del 1998. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, dopo la riduzione dal 4% nel 1996, al 2,5% per il 1997, si è arrivati a 1,8% nel 1998. Tra i fattori che hanno contribuito al contenimento dei prezzi vi è stata una più elevata attendibilità della politica monetaria, una politica di bilancio restrittiva e una moderazione salariale. Il controllo dei prezzi ha favorito, quindi, una certa stabilità dei mercati valutari e un rafforzamento della maggioranza delle valute europee, producendo effetti favorevoli sul funzionamento del meccanismo di cambio.

L'Italia, dopo l'uscita dallo SME nel settembre 1992, è tornata ad aderire agli accordi di cambio il 25 novembre 1996, soddisfacendo così uno dei requisiti per la partecipazione all'Unione Monetaria, grazie ad una bassa dinamica inflazionistica, un consistente saldo positivo delle partite correnti, una progressiva riduzione della posizione debitoria verso l'estero e l'evoluzione favorevole dei saldi di finanza pubblica.

Una particolare attenzione è stata riservata dagli Stati membri al contenimento dei conti pubblici. Nel corso del 1996 tutti gli Stati membri

hanno ridotto ulteriormente il proprio disavanzo pubblico. La riduzione dei disavanzi di bilancio, peraltro, solo in pochi casi ha determinato una stabile inversione della tendenza all'aumento del rapporto debito/PIL.

Il raggiungimento degli obiettivi di Maastricht non è stato certo facile per l'Italia. Considerazioni di carattere economico-finanziario e politico hanno indotto il Governo ad anticipare i tempi del risanamento per raggiungere l'obiettivo del 3% già entro la fine 1997.

Alla fine del 1997, quindi, il debito pubblico dell'Italia era pari al 120% del PIL. La partecipazione alla moneta unica europea, dal 1° gennaio 1999, è stata possibile perché la Commissione Europea, riconoscendo la tendenza alla riduzione del debito pubblico, ha consentito l'ingresso all'Italia e agli altri Paesi con debito pubblico elevato ma tendenzialmente in ribasso.

La collettività ha sostenuto principalmente il peso della manovra di rientro, visto che su di essa hanno influito più le entrate che la riduzione delle spese.

L'andamento mediocre dell'economia nella prima metà degli anni Novanta, secondo la Commissione UE, è derivato soprattutto da un'insufficiente espansione della capacità produttiva, dalle conseguenti tensioni inflazionistiche ad ogni accenno di ripresa della domanda e ad una combinazione non equilibrata delle politiche economiche. Il peso dell'aggiustamento ai fini dell'equilibrio esterno e del controllo dell'inflazione è stato sostenuto principalmente dalla politica monetaria, divenuta eccessivamente restrittiva. Gli investimenti, peraltro, non sono cresciuti in misura corrispondente rispetto alle attese.

Le prospettive sono variate significativamente da uno Stato all'altro, in relazione alla crescita attesa del PIL, all'evoluzione specifica del mercato del lavoro e alle misure adottate dagli Stati membri per ridurre la disoccupazione. La commissione UE ha sempre ritenuto che la riduzione della disoccupazione possa avvenire solo in presenza di un periodo prolungato di crescita sostenuta.

La ripresa dovrà procedere a ritmi sostenuti per consentire un incre-

mento adeguato dell'occupazione. È necessario, quindi, proseguire il completamento del mercato unico, riducendo le barriere all'entrata che ostacolano l'ingresso delle imprese, soprattutto di quelle di piccola dimensione. È proprio in riferimento a queste barriere, che indeboliscono le prospettive di crescita, che la Commissione dell'Unione Europea ha da tempo annoverato il peso della regolamentazione tra gli ostacoli all'integrazione europea e alla crescita dell'Unione.

In questa prospettiva di rilancio economico, l'obiettivo da raggiungere rimane comunque anche quello del risanamento. Il 1999 ha segnato un miglioramento nel processo di risanamento finanziario del Paese, almeno a stare ai dati contenuti nella Relazione programmatica per l'anno 2000.

Vi è, quindi, il mantenimento della tendenza al riequilibrio definitivo dei bilanci pubblici. I bilanci pubblici riequilibrati liberano, infatti, risorse per il finanziamento della spesa pubblica in conto capitale, influenzano positivamente la discesa dei tassi di interessi e favoriscono la ripresa economica.

Si avverte, dunque, la necessità di procedere ad una revisione dei conti pubblici ma anche degli strumenti normativi di riferimento.

La semplificazione legislativa, in Italia, è diventata, in questo quadro, uno strumento importante. È lo stesso documento di programmazione economico-finanziaria, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, che ha riposto nei risultati della riforma, semplificazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione, i principali obiettivi da raggiungere.

Il processo di convergenza nei Paesi dell'Unione Europea, in materia finanziaria e di bilancio, ha consentito l'introduzione della moneta unica, cioè l'euro. Tuttavia, non basta aver introdotto la moneta unica ma si rende necessario anche, dopo la firma del Trattato Costituzionale e le successive ratifiche, elaborare un modello di bilancio unico, al quale tutti i Paesi membri dovranno uniformarsi.

Il modello di bilancio unico dell'Unione Europea

Sulla base del processo di convergenza dei Paesi europei, con specifi-

co adeguamento richiesto alle singole Amministrazioni statali in materia di finanza pubblica e bilancio, appare fondato immaginare un ulteriore sviluppo del sistema contabilistico europeo e considerare la possibilità concreta che si possa, in tempi brevi, pervenire alla creazione di un bilancio unico e alla definizione di un'unica legislazione contabile di Stato, per tutta l'Unione Europea⁵².

A livello istituzionale, l'Unione, specie dopo la firma del Trattato costituzionale e con riferimento ai già richiamati artt. I-53 - I-55 e III-402 = III-415, dispone di risorse adeguate per finanziare le proprie politiche, risorse che devono essere caratterizzate da una severa disciplina di bilancio, con un sistema equo, trasparente, semplice ed efficiente rispetto ai costi. Un sistema strutturato in base a criteri che devono rispecchiare al meglio la capacità contributiva di ciascun Stato membro.

In tal senso, il passo successivo dovrebbe essere quello di creare una legge europea di contabilità dello Stato. Una legge di bilancio e una procedura di approvazione delle leggi finanziarie a livello europeo, alle quali i diversi sistemi contabili nazionali si dovranno uniformare, e che dovranno essere, inoltre, connesse e funzionali alla creazione di un nuovo Stato federale europeo. Naturalmente eventuali nuove norme contabili, considerate di rango costituzionale, promananti dall'ordinamento europeo, farebbero nascere l'esigenza di dover rileggere i principi e le regole della nostra Costituzione.

L'esperienza politica europea e, soprattutto, la forma di governo, che è derivata dal nuovo Trattato costituzionale, allo stato, sembrerebbero escludere un sistema di bilancio unico ispirato al modello statunitense.

Il sistema di governo della finanza pubblica dell'Unione, dunque, da attuarsi attraverso la creazione di un modello di bilancio unico europeo, troverebbe maggiore corrispondenza verso il modello anglosassone, cioè di un sistema caratterizzato da un unico indirizzo politico in materia fiscale: quello dell'Esecutivo in quanto espressione della maggioranza parlamentare.

⁵² PETRICONE E, *op. cit.*, 144.

Conclusioni

A differenza dell'Italia, nei maggiori Paesi europei, risulta prevalente il ruolo del Governo rispetto a quello del Parlamento, con conseguente potere di emendamento quasi nullo o fortemente limitato. Qualche punto di somiglianza è rinvenibile tra il sistema italiano e quello tedesco, soprattutto nel valore da attribuire alla legge annuale di bilancio pur nell'ambito delle notevoli differenze rilevabili nella struttura dei documenti di bilancio. In riferimento alle decisioni di politica finanziaria, nell'ordinamento tedesco, si rileva un ruolo preminente, sancito dalla Costituzione, dell'Esecutivo e, all'interno di esso, del Ministro delle Finanze.

Tuttavia la valenza di tali previsioni costituzionali viene ridotta da un sistema che preferisce la consultazione ed il bilanciamento dei ruoli del Parlamento e del Governo e che non prevede un ruolo di prevalenza decisionale del Ministro delle Finanze, lasciando al Cancelliere il ruolo guida dell'Esecutivo.

In conclusione, in attesa che si pervenga ad un modello unico di bilancio europeo, oggi solo auspicabile, impostato sull'esperienza anglosassone anche per quanto riguarda le procedure parlamentari ed i poteri di emendamento, appare evidente che anche in Italia ci si avvia ad una riforma complessiva del sistema di finanza pubblica e delle procedure di approvazione.

Questa riforma si renderà indispensabile, nel caso che, nel corso dell'attuale legislatura, dovesse essere approvata la riforma della seconda parte della Costituzione, che prevede un Esecutivo più forte, rispetto al Parlamento. Di certo, ad ogni vigilia di approvazione della Finanziaria, si riapre il dibattito tra gli studiosi e la classe politica sulla necessità di una riforma, che limiti il potere di emendamento del Parlamento e lo contenga entro norme rigide, al fine di evitare quelle "finanziarie omnibus", che neppure un sistema bipolare, indotto da una legge elettorale prevalentemente maggioritaria, è riuscito ad evitare.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988

(articoli connessi con il bilancio)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - **orçamento**; (...)

.....

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;

II - **plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual**, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado; (...)

.....

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

III - elaborar seu regimento interno;

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, **observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias**; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

.....

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, **matéria tributária e orçamentária**, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

b) direito penal, processual penal e processual civil;

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

d) **planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares**, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

.....
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

.....
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - **apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República**, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - **julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta**, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - **realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;**

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - **fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União**, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - **prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;**

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - **sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;**

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º **No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.**

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 4º **O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.**

Art. 72. A **comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º**, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, **a comissão**, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, **proporá ao Congresso Nacional sua sustação.**

.....

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

.....
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

X - decretar e executar a intervenção federal;

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do País;

V - a probidade na administração;

VI - **a lei orçamentária;**

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

.....

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º **Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.**

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º **Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.** (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º **É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos** oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando

terão seus valores atualizados monetariamente. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000) (...)

.....
Art. 105 (...)

Parágrafo único. Funcionário junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I – (...);

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a **supervisão** administrativa e **orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus**, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

.....
Art. 111 (...)

§ 2º Funcionário junto ao Tribunal Superior do Trabalho:

I – (...);

II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a **supervisão** administrativa, **orçamentária**, financeira e patrimonial **da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus**, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. (Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

.....
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

§ 3º O **Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias**.

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º **Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual**. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º **Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais**. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

.....
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.

(...)

§ 2º **Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º**. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

.....

TÍTULO VI DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção I Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - **impostos**;

II - **taxas**, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - **contribuição de melhoria**, decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

.....
Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; **ao Distrito Federal cabem os impostos municipais**.

.....
Art. 149. **Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas**, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...)

..... Seção II Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - **exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça**;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público;

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2º, XII, g. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Seção III

Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

III - renda e proventos de qualquer natureza;

IV - produtos industrializados;

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

VI - propriedade territorial rural;

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

§ 2º O imposto previsto no inciso III:

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;

II - (Inciso revogado pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:

I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;

II - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.

IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (Caput do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do caput deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem;

II - setenta por cento para o Município de origem.

Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

Seção IV

Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155. **Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:** (Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

III - propriedade de veículos automotores. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Caput do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.

§ 2º O imposto previsto no inciso II, atenderá ao seguinte: (Caput do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

V - é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais;

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;

d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária;

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a ;

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;

III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto;

b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 6º O imposto previsto no inciso III:

I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal;

II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

Seção V

Dos Impostos dos Municípios

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

IV – (Inciso revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2.º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: (Caput do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

§ 4º (Parágrafo revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Seção VI

Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, **quarenta e sete por cento** na seguinte forma:

a) **vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;**

b) **vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;**

c) **três por cento**, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, **dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal**, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004)

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos: (Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/00)

II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;

II - **estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159**, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

Parágrafo único. **O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II.**

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, por Município.

CAPÍTULO II DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Seção I Normas Gerais

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.

§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

Seção II Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - **o plano plurianual;**

II - **as diretrizes orçamentárias;**

III - **os orçamentos anuais.**

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as **diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.**

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da **execução orçamentária.**

§ 4º Os **planos e programas nacionais, regionais e setoriais** previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o **plano plurianual** e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o **orçamento fiscal** referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II - o **orçamento de investimento das empresas** em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o **orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

§ 6º O **projeto de lei orçamentária** será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º **Os orçamentos** previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados **com o plano plurianual**, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 9º Cabe à lei complementar:

I - **dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;**

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º **Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:**

I - **examinar e emitir parecer** sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - **examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais** previstos nesta Constituição e **exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária**, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º **As emendas serão apresentadas na comissão mista**, que sobre elas **emitirá parecer**, e apreciadas, na forma regimental, **pelo plenário das duas Casas do Congresso Nacional.**

§ 3º **As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:**

I - **sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;**

II - **indiquem os recursos necessários**, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º **As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.**

§ 5º **O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos** a que se refere este artigo **enquanto não iniciada a votação, na comissão mista**, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º **Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional**, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 167. **São vedados:**

I - o **início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;**

II - a **realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;**

III - a **realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital**, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV - a **vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa**, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

V - a **abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;**

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, 5º;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4º E permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158, 159, I, a e b, e II, para prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Parágrafo único transformado em § 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

.....
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

§ 4º **O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.**

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

.....
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

III - sobre a receita de concursos de prognósticos;

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

§ 1º **As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.**

§ 2º **A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.**

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b .

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998 e com redação dada pela Emenda Constitucional nº 47 de 2005)

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

.....
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (Parágrafo único acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

.....
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público.

.....
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

§ 2º A pesquisa tecnológica voltará-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.



LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 3º Nas referências:

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:

- a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;
- b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária;

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea *a* do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO

Seção I

Do Plano Plurianual

Art. 3º (VETADO)

Seção II

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea *b* do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;

c) (VETADO)

d) (VETADO)

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

II - (VETADO)

III - (VETADO)

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.

Seção III

Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7º (VETADO)

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

Seção IV

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no *caput*, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

CAPÍTULO III

DA RECEITA PÚBLICA

Seção I

Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no *caput*, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Seção II

Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no *caput*, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o *caput* deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

CAPÍTULO IV

DA DESPESA PÚBLICA

Seção I

Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do *caput* será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º As normas do *caput* constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição.

Subseção I

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o *caput* deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.

§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.

§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Subseção I

Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Art. 19. Para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19;

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:

- a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
- b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;
- c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

I - na esfera federal:

- a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
- b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
- c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;
- d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

II - na esfera estadual:

- a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;
- b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
- c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
- d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

III - na esfera municipal:

- a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
- b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar.

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:

I - o Ministério Público;

II - no Poder Legislativo:

- a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;
- b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas;
- c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

III - no Poder Judiciário:

- a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;
- b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

§ 3º Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1º.

§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas alíneas *a* e *c* do inciso II do *caput* serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 6º (VETADO)

Subseção II

Do Controle da Despesa Total com Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

Seção III

Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;

II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;

III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

CAPÍTULO V

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I - existência de dotação específica;

II - (VETADO)

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:

- a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
- b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
- c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
- d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

CAPÍTULO VI

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou débitos de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípua, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o *caput*, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

§ 1º A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei.

§ 2º O disposto no *caput* não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.

CAPÍTULO VII

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

Seção I

Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.

§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

§ 3º Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito

autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

Seção II

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;

II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do *caput* e suas alterações conterão:

I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;

II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;

III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;

IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.

§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e II do *caput* também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.

§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e II do *caput* serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos.

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.

§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e II do *caput*

§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.

Seção III

Da Recondução da Dívida aos Limites

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;

II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado.

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.

§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas.

Seção IV

Das Operações de Crédito

Subseção I

Da Contratação

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições:

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;

V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;

VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte:

I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste;

II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital;

III - (VETADO)

§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão:

I - encargos e condições de contratação;

II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.

§ 5º Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos.

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos.

§ 1º A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros.

§ 2º Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte.

§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23.

§ 4º Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do § 3º do art. 32.

Subseção II

Das Vedações

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o *caput* as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;

II - refinarciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.

§ 2º O disposto no *caput* não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a *posteriori* de bens e serviços.

Subseção III

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV - estará proibida:

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

§ 1º As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do *caput*.

§ 2º As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.

Subseção IV

Das Operações com o Banco Central do Brasil

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes:

I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo;

II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta;

III - concessão de garantia.

§ 1º O disposto no inciso II, *in fine*, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo.

§ 2º O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinarçar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira.

§ 3º A operação mencionada no § 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público.

§ 4º É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.

Seção V

Da Garantia e da Contragarantia

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.

§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

§ 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.

§ 3º (VETADO)

§ 4º (VETADO)

§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.

§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.

§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por:

I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições;

II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.

§ 8º Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:

I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;

II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação.

§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.

Seção VI

Dos Restos a Pagar

Art. 41. (VETADO)

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

CAPÍTULO VIII

DA GESTÃO PATRIMONIAL

Seção I

Das Disponibilidades de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição.

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

§ 2º É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1º em:

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas controladas.

Seção II

Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 3º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no § 3º do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização.

Seção III

Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5º do art. 165 da Constituição.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará:

I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado;

II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação;

III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.

CAPÍTULO IX

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Seção I

Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

Seção II

Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;

II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;

IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos;

V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais.

§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67.

§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.

§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos:

I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;

II - Estados, até trinta e um de maio.

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

Seção III

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;

II - demonstrativos da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.

§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida.

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º do art. 51.

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício;

II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;

III - resultados nominal e primário;

IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4º;

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos:

I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 3º do art. 32;

II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos;

III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

I - da limitação de empenho;

II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.

Seção IV

Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I - Chefe do Poder Executivo;

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 55. O relatório conterá:

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;

c) concessão de garantias;

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º;

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

1) liquidadas;

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea *b* do inciso IV do art. 38.

§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea *a* do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III.

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à sanção prevista no § 2º do art. 51.

§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.

Seção V

Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 1º As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:

I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais;

II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela comissão mista permanente referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais.

§ 3º Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

§ 1º No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo será de cento e oitenta dias.

§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

Seção VI

Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4º e no art. 9º;

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;

IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei;

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

§ 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.

§ 3º O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 39.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver:

I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;

II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar por:

I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º do art. 30 ao final do semestre;

II - divulgar semestralmente:

a) (VETADO)

b) o Relatório de Gestão Fiscal;

c) os demonstrativos de que trata o art. 53;

III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I do art. 3º a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar.

§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento do semestre.

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes.

Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar.

§ 1º A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em meio eletrônico de amplo acesso público.

§ 2º A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas.

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no *caput* no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição.

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.

§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.

§ 3º Na hipótese do *caput*, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.

§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no *caput* do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres.

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:

I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;

II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;

III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social;

IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

§ 1º O conselho a que se refere o *caput* instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social.

§ 1º O Fundo será constituído de:

I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste;

II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei;

III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea *a* do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição;

IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social;

V - resultado da aplicação financeira de seus ativos;

VI - recursos provenientes do orçamento da União.

§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei.

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinquenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no *caput*, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no § 3º do art. 23.

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20.

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte.

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente.

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999.

Brasília, 4 de maio de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

Martus Tavares

Publicada no D.O. de 5.5.2000



CONGRESSO NACIONAL

REGIMENTO COMUM

*Resolução nº 1, de 1970-CN,
com alterações posteriores, até 2006.*

E LEGISLAÇÃO CONEXA

BRASÍLIA – 2007

Brasil. Congresso.

Regimento Comum: Resolução nº 1, de 1970-CN, com alterações posteriores, até 2006, e legislação conexa. - Brasília: Congresso Nacional, 2007.

272 p.

1. Congresso Nacional - Brasil. Congresso – Regimento. I Título.

CDDir 341.2536

NOTA À PRESENTE EDIÇÃO

O Regimento Comum do Congresso Nacional foi originalmente aprovado pela Resolução nº 1, de 1970-CN. Parte de seus dispositivos foi revogada ou alterada pela Constituição Federal de 1988 e por Resoluções subseqüentes, razão pela qual, em dezembro de 1994, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal preparou uma edição adaptando o Regimento Comum àquelas modificações.

Ao final da 51ª Legislatura, em janeiro de 2003, a Mesa do Congresso Nacional, valendo-se do disposto no art. 151 do Regimento Comum, aplicou subsidiariamente o art. 402 do Regimento Interno do Senado Federal e publicou o texto do Regimento Comum, consolidado em relação ao referido texto editado em 1994, introduzindo as modificações decorrentes das Resoluções nºs 3, de 1989-CN; 1, de 1995-CN; e 1 e 2, de 2000-CN.

Além disso, na mencionada consolidação foram observadas as regras contidas na Lei Complementar nº 95, de 1998, que *dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona*, bem como na Lei Complementar nº 107, de 2001, que a alterou.

Agora, ao final da 52ª Legislatura, a Mesa o Congresso Nacional **faz publicar o texto do Regimento Comum nos mesmos termos daquele editado em 13 de janeiro de 2003**, uma vez que ele não sofreu alterações nos últimos quatro anos.

Por outro lado, deve-se esclarecer que não integram o texto consolidado aquelas Resoluções do Congresso Nacional que possuem auto-

nomia temática, como, por exemplo, as que disciplinam a apreciação de matérias orçamentárias, medidas provisórias ou a Comissão Representativa do Congresso Nacional.

Essas Resoluções, assim como outras normas que disciplinam matérias da competência do Congresso Nacional, estão publicadas neste volume, logo após o texto consolidado do Regimento Comum.

Esta publicação contém ainda, ao final, o texto dos dispositivos regimentais revogados pela Constituição de 1988.

SUMÁRIO

Parte I

Regimento Comum

TÍTULO	I	–	Direção, Objeto e Convocação das Sessões Conjuntas	17
TÍTULO	II	–	Dos Líderes	18
TÍTULO	III	–	Das Comissões Mistas.....	19
TÍTULO	IV	–	Da Ordem dos Trabalhos.....	22
CAPÍTULO	I	–	Das Sessões em Geral	22
SEÇÃO	I	–	Disposições Preliminares	22
SEÇÃO	II	–	Da Ordem do Dia	24
SEÇÃO	III	–	Da apreciação das Matérias.....	25
SEÇÃO	IV	–	Das Modalidades de Votação	27
SEÇÃO	V	–	Do Processamento da Votação	28
SEÇÃO	VI	–	Da Redação Final e dos Autógrafos	29
CAPÍTULO	II	–	Das Sessões Solenes	30
SEÇÃO	I	–	Normas Gerais.....	30
SEÇÃO	II	–	Da Inauguração de Sessão Legislativa...	31
SEÇÃO	III	–	Da Posse do Presidente e do Vice-Presidente da República	31
SEÇÃO	IV	–	Da Recepção a Chefe de Estado Estrangeiro	32
CAPÍTULO	III	–	Das Matérias Legislativas.....	33
SEÇÃO	I	–	Da Proposta de Emenda à Constituição ..	33

SEÇÃO	II	– Do Projeto de Lei de Iniciativa do Presidente da República.....	33
SEÇÃO	III	– Do Projeto de Lei Orçamentária.....	34
SEÇÃO	IV	– Do Veto.....	36
SEÇÃO	V	– Dos Decretos-leis	37
SEÇÃO	VI	– Das Impugnações do Tribunal de Contas	37
SEÇÃO	VII	– Da Delegação Legislativa.....	37
SEÇÃO	VIII	– Da Reforma do Regimento Comum....	39
TÍTULO	V	– Das Questões de Ordem	40
TÍTULO	VI	– Das Disposições Comuns sobre o Processo Legislativo.....	41
CAPÍTULO	I	– Das Disposições Gerais.....	41
CAPÍTULO	II	– Das Disposições sobre Matérias com Tramitação em Prazo Determinado.....	43
CAPÍTULO	III	– Dos Projetos Elaborados por Comissão Mista	43
TÍTULO	VII	– Das Disposições Gerais e Transitórias...	44
Quadro Comparativo das Alterações			47

Parte II

Resoluções Conexas

Resolução nº 1, de 1989-CN (texto consolidado).....	53
Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal.	
Resolução nº 3, de 1989-CN	59
Dispõe sobre a designação de suplentes para as Comissões Mistas Especiais.	
Resolução nº 3, de 1990-CN	60
Dispõe sobre a Comissão Representativa do Congresso Nacional, a que se refere o § 4º do art. 58 da Constituição Federal.	

Resolução nº 1, de 1995-CN	64
Altera a redação dos arts. 4º e 6º da Resolução nº 1, de 1970-CN – Regimento Comum.	
Resolução nº 1, de 1996-CN	65
Dispõe sobre a Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.	
Resolução nº 2, de 1999-CN	67
Institui o Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro e dá outras providências.	
Resolução nº 1, de 2000-CN	69
Altera a Resolução nº 1, de 1970-CN, que dispõe sobre o Regimento Comum do Congresso Nacional.	
Resolução nº 2, de 2000-CN	71
Dispõe sobre a participação das bancadas minoritárias na composição das comissões mistas.	
Resolução nº 1, de 2002-CN	72
Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, e dá outras providências.	
Resolução nº 1, de 2006-CN	81
Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere o mesmo artigo.	

Parte III

Atos Conjuntos dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados

Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional	139
Altera a denominação do <i>Diário do Congresso Nacional</i> , Seções I e II, instituindo o <i>Diário do Congresso Nacional – Sessão Conjunta</i> , o <i>Diário da Câmara dos Deputados</i> e o <i>Diário do Senado Federal</i> .	
Editorial do <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Sessão Conjunta de 4 de outubro de 1995.	
Ato Conjunto dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 1, de 2001	142

Veda a edificação em áreas destinadas ao Congresso Nacional.

Ato Conjunto dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2001	144

Regulamenta a Resolução nº 2, de 1999-CN, que “institui o Diploma de Mérito Educativo Darcy Ribeiro e dá outras providências”.

Parte IV

Ato da Mesa do Senado Federal

Ato da Mesa nº 1, de 2004.....	149

Aprova o Regimento Interno Definitivo do Conselho de Comunicação Social, de acordo com o previsto no Ato da Mesa nº 2 de 2002.

Parte V

Decisões da Presidência

Comissões Mistas Especiais.....	171

Normas estabelecidas pela Presidência na Sessão Conjunta de 11-11-91, publicadas no DCN de 12-11-91, pág. 4505.

Mesa do Congresso Nacional	172

Comunicação da Presidência do Senado Federal na Sessão Conjunta de 22-9-93, publicada no DCN de 23-9-93, pág. 2650.

Decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 29-8-01.

Parte VI

Parecer

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, sobre Consulta S/Nº, de 1990	177

Submete à consideração da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação sugestão feita pelo Deputado Gerson Peres, na Sessão de 23 de maio do corrente (1990), sobre votação de Vetos Presidenciais.

Parte VII

Legislação Conexa: Leis, Decretos Legislativos e Decretos

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (art. 6º, XVIII, <i>b</i>).....	183
Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União.	
Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997	184
Determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo Território Nacional ou nele permanecer temporariamente.	
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000	186
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.	
Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952	227
Dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito.	
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 (art. 38).....	229
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.	
Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991	230
Institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição Federal, e dá outras providências.	
Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (arts. 1º, I a III, XIII e XV; 36; 38; 45; 72; 90 e 105)	233
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.	
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 (art. 30).....	237
Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências.	
Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995 (arts. 6º e 7º).....	238
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do Real e os critérios para a conversão das obrigações para o Real, e dá outras providências.	

Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998	240
Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do artigo 14 da Constituição Federal.	
Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999 (arts. 1º e 6º).....	243
Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá outras providências.	
Lei nº 10.001, de 4 de setembro de 2000	245
Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões das Comissões Parlamentares de Inquérito.	
Lei nº 10.937, de 12 de agosto de 2004 (arts. 1º e 2º).....	246
Dispõe sobre a remuneração dos militares, a serviço da União, integrantes de contingente armado de força multinacional empregada em operações de paz, em cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil em entendimentos diplomáticos ou militares, autorizados pelo Congresso Nacional e sobre envio de militares das Forças Armadas para o exercício de cargos de natureza militar junto o organismo internacional.	
Decreto Legislativo nº 70, de 1972 (texto consolidado).....	247
Cria a Ordem do Congresso Nacional.	
Decreto Legislativo nº 79, de 1979	253
Dispõe sobre a designação do número de ordem das legislaturas.	
Decreto Legislativo nº 77, de 2002-CN	256
Dispõe sobre o mandato dos membros do Conselho de Comunicação Social e dá outras providências.	
Decreto Legislativo nº 1, de 2006	257
Altera o <i>caput</i> e revoga o § 1º do art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 19 de janeiro de 1995, para vedar o pagamento de ajuda de custo ao parlamentar durante a sessão legislativa extraordinária.	
Decreto nº 70.274, de 9 de março de 1972 (arts. 1º, 30, 31, 37 e 38)...	258
Aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência.	
Decreto nº 2.243, de 3 de junho de 1997 (art. 1º; Regulamento: arts. 109 e 110).	260
Dispõe sobre o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.	

Parte VIII

Regimento Comum: Dispositivos Revogados

TÍTULO	I	– Direção, Objeto e Convocação das Sessões Conjuntas (<i>art. 1^o, incisos IV, VII, VIII e X</i>) 263	263
TÍTULO	III	– Das Comissões Mistas (<i>art. 9^o, § 3^o</i>)..... 263	263
TÍTULO	IV	– Da Ordem dos Trabalhos 264	264
CAPÍTULO	III	– Das Matérias Legislativas 264	264
SEÇÃO	I	– Da Proposta de Emenda à Constituição (<i>arts. 72 a 84 e parágrafo único do art. 85</i>)..... 264	264
SEÇÃO	II	– Do Projeto de Lei de Iniciativa do Presidente da República (<i>arts. 86 a 88</i>) 266	266
SEÇÃO	III	– Do Projeto de Lei Orçamentária (<i>art. 90, § 1^o; arts. 91 e 92; arts. 94 a 98; e art. 101</i>)..... 267	267
SEÇÃO	IV	– Do Veto (<i>arts. 107 e 108</i>) 269	269
SEÇÃO	V	– Dos Decretos-leis (<i>arts. 109 a 112</i>) 269	269
SEÇÃO	VI	– Das Impugnações do Tribunal de Contas (<i>arts. 113 a 115</i>)..... 270	270
SEÇÃO	VIII	– Da Delegação Legislativa (<i>art. 126</i>) 271	271
TÍTULO	VI	– Das Disposições Comuns sobre o Processo Legislativo..... 271	271
CAPÍTULO	II	– Das Disposições sobre Matérias com Tramitação em Prazo Determinado (<i>art. 141</i>)..... 271	271

ATO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 63, DE 2006

A MESA DO CONGRESSO NACIONAL, considerando o disposto no art. 151 do Regimento Comum, aplica o art. 402 do Regimento Interno do Senado Federal e **faz publicar o texto do Regimento Comum, nos mesmos termos daquele editado em 13 de janeiro de 2003 (ao final da 51^a – legislatura quinquagésima primeira).**

Sala de Reuniões da Mesa, 22 de dezembro de 2006.

Senador **Renan Calheiros**, Presidente

Deputado **José Thomaz Nonô**, Primeiro Vice-Presidente

Senador **Antero Paes de Barros**, Segundo Vice-Presidente

Deputado **Inocêncio Oliveira**, Primeiro-Secretário

Senador **João Alberto Souza**, Segundo-Secretário

Deputado **Eduardo Gomes**, Terceiro-Secretário

Senador **Eduardo Siqueira Campos**, Quarto-Secretário

Parte I

Regimento Comum

RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL

Nº 1, DE 1970

REGIMENTO COMUM¹

TÍTULO I

DIREÇÃO, OBJETO E CONVOCAÇÃO

DAS SESSÕES CONJUNTAS

Art. 1º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção da Mesa deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para:²

I – inaugurar a sessão legislativa (art. 57, § 3º, I, da Constituição);

II – dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos (arts. 57, § 3º, III, e 78 da Constituição);

III – [*discutir, votar e*] promulgar emendas à Constituição (art. 60, § 3º, da Constituição);³

IV – (*revogado pela Constituição de 1988*);

V – discutir e votar o Orçamento (arts. 48, II, e 166 da Constituição);⁴

VI – conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar (arts. 57, § 3º, IV, e 66, § 4º, da Constituição);⁵

VII – (*revogado pela Constituição de 1988*);

VIII – (*revogado pela Constituição de 1988*);

IX – delegar ao Presidente da República poderes para legislar (art. 68 da Constituição);

1 As referências à Constituição Federal, constantes do Regimento Comum, são pertinentes ao texto vigente (5 de outubro de 1998 e Emendas posteriores).

2 A direção dos trabalhos do Congresso Nacional compete à *Mesa do Congresso Nacional*, nos termos do art. 57, § 5º, da Constituição; esse entendimento ficou consagrado na sessão de 22-9-1993, cuja ata foi publicada no DCN de 23-9-1993. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 29-8-2001, ratificou este entendimento e pronunciou-se sobre a composição da *Mesa do Congresso Nacional* (MS nº 24.041).

3 [*discutir, votar e*] – expressões revogadas pela Constituição de 1988.

4 Ver Resolução nº 1, de 2006-CN.

5 Nos termos da Constituição de 1988, a apreciação incide sobre o Veto.

X – (revogado pela Constituição de 1988);

XI – elaborar ou reformar o Regimento Comum (art. 57, § 3º, II, da Constituição); e

XII – atender aos demais casos previstos na Constituição e neste Regimento.

§ 1º Por proposta das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, poderão ser realizadas sessões destinadas a homenagear Chefes de Estados estrangeiros e comemorativas de datas nacionais.

§ 2º Terão caráter solene as sessões referidas nos itens I, II, III e § 1º.

Art. 2º As sessões que não tiverem data legalmente fixada serão convocadas pelo Presidente do Senado ou seu Substituto, com prévia audiência da Mesa da Câmara dos Deputados.

Art. 3º As sessões realizar-se-ão no Plenário da Câmara dos Deputados, salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado.

TÍTULO II DOS LÍDERES

Art. 4º São reconhecidas as lideranças das representações partidárias em cada Casa, constituídas na forma dos respectivos regimentos.⁶

§ 1º O Presidente da República poderá indicar Congressista para exercer a função de líder do governo, com as prerrogativas constantes deste Regimento.⁶

§ 2º O líder do governo poderá indicar três vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que apoiem o governo.⁶

§ 3º A estrutura de apoio para funcionamento da liderança ficará a cargo da Casa a que pertencer o parlamentar. (NR)⁶

Art. 5º Aos Líderes, além de outras atribuições regimentais, compete a indicação dos representantes de seu Partido nas Comissões.

Art. 6º Ao Líder é lícito usar da palavra, uma única vez, em qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos, para comunicação urgente. (NR)⁶

6 Resolução nº 1/95-CN.

Art. 7º Em caráter preferencial e independentemente de inscrição, poderá o Líder discutir matéria e encaminhar votação.

Art. 8º Ausente ou impedido o Líder, as suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Líder.

TÍTULO III

DAS COMISSÕES MISTAS

Art. 9º Os membros das Comissões Mistas do Congresso Nacional serão designados pelo Presidente do Senado⁷ mediante indicação das lideranças.

§ 1º Se os Líderes não fizerem a indicação, a escolha caberá ao Presidente.

§ 2º O calendário para a tramitação de matéria sujeita ao exame das Comissões Mistas deverá constar das Ordens do Dia do Senado e da Câmara dos Deputados.

§ 3º *(revogado pela Constituição de 1988).*

Art. 10. As Comissões Mistas, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 21, no art. 90⁸ e no § 2º do art. 104⁹, compor-se-ão de 11 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados, obedecido o critério da proporcionalidade partidária, incluindo-se sempre um representante da Minoria, se a proporcionalidade não lhe der representação.

§ 1º Os Líderes poderão indicar substitutos nas Comissões Mistas, mediante ofício ao Presidente do Senado⁷, que fará a respectiva designação.

§ 2º As Comissões Mistas reunir-se-ão dentro de 48 (quarenta e oito) horas de sua constituição, sob a presidência do mais idoso de seus

7 De acordo com o art. 57, § 5º, da Constituição, a Mesa do Congresso Nacional é presidida pelo Presidente do Senado Federal.

8 Ver Resolução nº 1, de 2006-CN.

9 Ver Resoluções nºs 1, de 1996-CN, e 1, de 2002-CN.

componentes, para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, sendo, em seguida, designado, pelo Presidente eleito, um funcionário do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados para secretariá-la.

§ 3º Ao Presidente da Comissão Mista compete designar o Relator da matéria sujeita ao seu exame.

Art. 10-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste Regimento, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participarem das referidas comissões.¹⁰

Art. 10-B. As Comissões Mistas Especiais, criadas por determinação constitucional, poderão ter membros suplentes, Deputados e Senadores, por designação do Presidente do Senado Federal, em número não superior à metade de sua composição.¹¹

Art. 11. Perante a Comissão, no prazo de 8 (oito) dias a partir de sua instalação, o Congressista poderá apresentar emendas que deverão, em seguida, ser despachadas pelo Presidente.

§ 1º Não serão aceitas emendas que contrariem o disposto no art. 63 da Constituição.

§ 2º Nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes a partir do despacho do Presidente, o autor de emenda não aceita poderá, com apoio de 6 (seis) membros da Comissão, no mínimo, recorrer da decisão da Presidência para a Comissão.

§ 3º A Comissão decidirá por maioria simples em reunião que se realizará, por convocação do Presidente, imediatamente após o decurso do prazo fixado para interposição do recurso.

Art. 12. Os trabalhos da Comissão Mista somente serão iniciados com a presença mínima do terço de sua composição.

10 Resolução nº 2, de 2000-CN.

11 Resolução nº 3, de 1989-CN.

Art. 13. Apresentado o parecer, qualquer membro da Comissão Mista poderá discuti-lo pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos, uma única vez, permitido ao Relator usar da palavra, em último lugar, pelo prazo de 30 (trinta) minutos.

Parágrafo único. O parecer do Relator será conclusivo e conterá, obrigatoriamente, a sua fundamentação.

Art. 14. A Comissão Mista deliberará por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, tendo o Presidente somente voto de desempate.

Parágrafo único. Nas deliberações da Comissão Mista, tomar-se-ão, em separado, os votos dos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sempre que não haja paridade numérica em sua composição.¹²

Art. 15. O parecer da Comissão, sempre que possível, consignará o voto dos seus membros, em separado, vencido, com restrições ou pelas conclusões.

Parágrafo único. Serão considerados favoráveis os votos pelas conclusões e os com restrições.

Art. 16. O parecer da Comissão poderá concluir pela aprovação total ou parcial, ou rejeição da matéria, bem como pela apresentação de substitutivo, emendas e subemendas.

Parágrafo único. O parecer no sentido do arquivamento da proposição será considerado pela rejeição.

Art. 17. A Comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da proposição principal e das emendas, ainda quando decidir pela inconstitucionalidade daquela.

Art. 18. O parecer da Comissão deverá ser publicado no *Diário do Congresso Nacional* e em avulsos destinados à distribuição aos Congressistas.

12 Ver art. 44 da Constituição Federal.

Art. 19. Das reuniões das Comissões Mistas lavrar-se-ão atas, que serão submetidas à sua apreciação.

Art. 20. Esgotado o prazo destinado aos trabalhos da Comissão, sem a apresentação do parecer, este deverá ser proferido oralmente, em plenário, por ocasião da discussão da matéria.

Art. 21. As Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição se requerida por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados mais 1/3 (um terço) dos membros do Senado Federal [*dependendo de deliberação quando requerida por congressista*].¹³

Parágrafo único. As Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito terão o número de membros fixado no ato da sua criação, devendo ser igual a participação de Deputados e Senadores, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária.

TÍTULO IV

DA ORDEM DOS TRABALHOS

CAPÍTULO I

DAS SESSÕES EM GERAL

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 22. A sessão conjunta terá a duração de 4 (quatro) horas.

Parágrafo único. Se o término do tempo da sessão ocorrer quando iniciada uma votação, esta será ultimada independentemente de pedido de prorrogação.

Art. 23. Ouvido o Plenário, o prazo de duração da sessão poderá ser prorrogado:

a) por proposta do Presidente;

¹³ [*dependendo de deliberação quando requerida por congressista*] – expressões revogadas pela Constituição de 1988.

b) a requerimento de qualquer Congressista.

§ 1º Se houver orador na tribuna, o Presidente o interromperá para consulta ao Plenário sobre a prorrogação.

§ 2º A prorrogação será sempre por prazo fixo que não poderá ser restringido, salvo por falta de matéria a tratar ou de número para o prosseguimento da sessão.

§ 3º Antes de terminada uma prorrogação poderá ser requerida outra.

§ 4º O requerimento ou proposta de prorrogação não será discutido e nem terá encaminhada a sua votação.

Art. 24. A sessão poderá ser suspensa por conveniência da ordem.

Art. 25. A sessão poderá ser levantada, a qualquer momento, por motivo de falecimento de Congressista ou de Chefe de um dos Poderes da República.

Art. 26. No recinto das sessões, somente serão admitidos os Congressistas, funcionários em serviço no plenário e, na bancada respectiva, os representantes da imprensa credenciados junto ao Poder Legislativo.

Art. 27. As sessões serão públicas, podendo ser secretas se assim o deliberar o Plenário, mediante proposta da Presidência ou de Líder, prefixando-se-lhes a data.

§ 1º A finalidade da sessão secreta deverá figurar expressamente na proposta, mas não será divulgada.

§ 2º Para a apreciação da proposta, o Congresso funcionará secretamente.

§ 3º Na discussão da proposta e no encaminhamento da votação, poderão usar da palavra 4 (quatro) oradores, em grupo de 2 (dois) membros de cada Casa, preferentemente de partidos diversos, pelo prazo de 10 (dez) minutos na discussão, reduzido para 5 (cinco) minutos no encaminhamento da votação.

§ 4º Na sessão secreta, antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente determinará a saída, do plenário, tribunas, galerias e demais dependências, de todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários.

§ 5º A ata da sessão secreta será redigida pelo 2º Secretário, submetida ao Plenário, com qualquer número, antes de levantada a sessão, assinada pelos membros da Mesa e encerrada em invólucro lacrado, datado e rubricado pelos 1º e 2º Secretários e recolhida ao arquivo.

Art. 28. As sessões somente serão abertas com a presença mínima de 1/6 (um sexto) da composição de cada Casa do Congresso.

Art. 29. À hora do início da sessão, o Presidente e os demais membros da Mesa ocuparão os respectivos lugares; havendo número regimental, será anunciada a abertura dos trabalhos.

§ 1º Não havendo número, o Presidente aguardará, pelo prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a complementação do *quorum*; decorrido o prazo e persistindo a falta de número, a sessão não se realizará.

§ 2º No curso da sessão, verificada a presença de Senadores e de Deputados em número inferior ao mínimo fixado no art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos, *ex-officio* ou por provocação de qualquer Congressista.

Art. 30. Uma vez aberta a sessão, o 1º Secretário procederá à leitura do expediente.

§ 1º A ata da sessão, salvo o disposto no § 5º do art. 27, será a constante do *Diário do Congresso Nacional*, na qual serão consignados, com fidelidade, pelo apanhamento taquigráfico, os debates, as deliberações tomadas e demais ocorrências.

§ 2º As questões de ordem e pedidos de retificação sobre a ata serão decididos pelo Presidente.

Art. 31. A primeira meia hora da sessão será destinada aos oradores inscritos que poderão usar da palavra pelo prazo de 5 (cinco) minutos improrrogáveis.

Seção II

Da Ordem do Dia

Art. 32. Terminado o expediente, passar-se-á à Ordem do Dia.

Art. 33. Os avulsos das matérias constantes da Ordem do Dia serão distribuídos aos Congressistas com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 34. Na organização da Ordem do Dia, as proposições em votação precederão as em discussão.

Parágrafo único. A inversão da Ordem do Dia poderá ser autorizada pelo Plenário, por proposta da Presidência ou a requerimento de Líder.

Art. 35. Na Ordem do Dia, estando o projeto em fase de votação, e não havendo número para as deliberações, passar-se-á à matéria seguinte em discussão.

§ 1º Esgotada a matéria em discussão, e persistindo a falta de *quorum* para as deliberações, a Presidência poderá suspender a sessão, por prazo não superior a 30 (trinta) minutos, ou conceder a palavra a Congressista que dela queira fazer uso, salvo o disposto no § 2º do art. 29.

§ 2º Sobrevindo a existência de número para as deliberações, voltar-se-á à matéria em votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna.

Seção III

Da Apreciação das Matérias

Art. 36. A apreciação das matérias será feita em um só turno de discussão e votação [*salvo quando se tratar de proposta de emenda à Constituição*].¹⁴

Art. 37. A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas será feita em conjunto.

Parágrafo único. Argüida, pela Comissão Mista, a inconstitucionalidade da proposição, a discussão e votação dessa preliminar antecederão a apreciação da matéria.

14 [*salvo quando se tratar de proposta de emenda à Constituição*] – expressões revogadas pela Constituição de 1988.

Art. 38. Na discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição, pelo prazo máximo de 20 (vinte) minutos, concedendo-se a palavra, de preferência, alternadamente, a Congressistas favoráveis e contrários à matéria.

Art. 39. A discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda houver inscrições a atender, será convocada outra, ao fim da qual estará a discussão automaticamente encerrada.

§ 1º A discussão poderá ser encerrada a requerimento escrito de Líder ou de 10 (dez) membros de cada Casa, após falarem, no mínimo, 4 (quatro) Senadores e 6 (seis) Deputados.

§ 2º Após falar o último orador inscrito, ou antes da votação do requerimento mencionado no § 1º, ao Relator é lícito usar da palavra pelo prazo máximo de 20 (vinte) minutos.

Art. 40. Não será admitido requerimento de adiamento de discussão, podendo, entretanto, ser adiada a votação, no máximo por 48 (quarenta e oito) horas, a requerimento de Líder, desde que não seja prejudicada a apreciação da matéria no prazo constitucional.

Art. 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 2 (dois) membros de cada Casa, de preferência um favorável e um contrário, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos cada um.

Parágrafo único. O requerimento sobre proposição constante da Ordem do Dia deverá ser apresentado logo após ser anunciada a matéria a que se referir.

Art. 42. A retirada de qualquer proposição só poderá ser requerida por seu autor e dependerá de despacho da Presidência.

Parágrafo único. Competirá ao Plenário decidir sobre a retirada de proposição com a votação iniciada.

Art. 43. Nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão sempre computados separadamente.

§ 1º O voto contrário de uma das Casas importará na rejeição da matéria.

§ 2º A votação começará pela Câmara dos Deputados. Tratando-se, porém, [*de proposta de emenda à Constituição e*]¹⁵ de projeto de lei vetado, de iniciativa de Senadores, a votação começará pelo Senado.

Seção IV

Das Modalidades de Votação

Art. 44. As votações poderão ser realizadas pelos processos simbólico, nominal e secreto.

Parágrafo único. As votações serão feitas pelo processo simbólico, salvo nos casos em que seja exigido *quorum* especial ou deliberação do Plenário, mediante requerimento de Líder ou de 1/6 (um sexto) de Senadores ou de Deputados.

Art. 45. Na votação pelo processo simbólico, os Congressistas que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que votarem pela rejeição. O pronunciamento dos Líderes representará o voto de seus liderados presentes, permitida a declaração de voto.

§ 1º Proclamado o resultado da votação de cada Casa, poderá ser feita sua verificação a requerimento de Líder, de 5 (cinco) Senadores ou de 20 (vinte) Deputados.

§ 2º Na verificação, proceder-se-á à contagem, por bancada, dos votos favoráveis e contrários, anotando os Secretários o resultado de cada fila, a não ser que o requerimento consigne o pedido de imediata votação nominal.

§ 3º Procedida a verificação de votação, e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de 1 (uma) hora.¹⁶

15 [*de proposta de emenda à Constituição e*] – expressões revogadas pela Constituição de 1988.

16 O Parecer nº 134, de 1994, da CCJ-Senado, não apreciado pelo Plenário do Congresso Nacional, define a aplicação deste dispositivo.

Art. 46. As chamadas para votações nominais começarão, numa sessão, pelos representantes do extremo Norte, e, na outra votação, pelos do extremo Sul, e, assim, sempre alternadamente, na mesma ou na sessão seguinte. Os Líderes serão chamados em primeiro lugar.

§ 1º A chamada dos Senadores e Deputados será feita, preferencialmente, por membros das Mesas¹⁷ das respectivas Casas.

§ 2º À medida que se sucederem os votos, o resultado parcial da votação irá sendo anunciado, vedada a modificação do voto depois de colhido o de outro Congressista.

Art. 47. Na votação secreta, o Congressista chamado receberá uma sobrecarta opaca, de cor e tamanho uniformes, e se dirigirá a uma cabina indevassável, colocada no recinto, na qual devem encontrar-se cédulas para a votação. Após colocar na sobrecarta a cédula escolhida, lançá-la-á na urna, que se encontrará no recinto, sob a guarda de funcionários previamente designados.

§ 1º Conduzida a urna à Mesa, somente votarão os componentes desta.

§ 2º A apuração será feita pela Mesa, cujo Presidente convidará, para escrutinadores, um Senador e um Deputado, de preferência filiados a partidos políticos diversos.

§ 3º Os escrutinadores abrirão as sobrecartas e entregarão as cédulas aos Secretários, que contarão os votos apurados, sendo o resultado da votação anunciado pelo Presidente.

Art. 48. Presente à sessão, o Congressista somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à Mesa seu impedimento, computado seu comparecimento para efeito de *quorum*.

Seção V

Do Processamento da Votação

Art. 49. Encerrada a discussão, passar-se-á, imediatamente, à votação da matéria, podendo encaminhá-la 4 (quatro) Senadores e 4 (quatro)

¹⁷ Ver nota de rodapé nº 2.

Deputados, de preferência de partidos diferentes, pelo prazo de 5 (cinco) minutos cada um.

§ 1º Votar-se-á, em primeiro lugar, o projeto, ressalvados os destaques dele requeridos e as emendas.

§ 2º As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques e incluídas, entre as de parecer favorável, as da Comissão. Das destacadas, serão votadas inicialmente as supressivas, seguindo-se-lhes as substitutivas, as modificativas e as aditivas.

§ 3º As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação em contrário, sendo que as subemendas substitutivas ou supressivas serão votadas antes das respectivas emendas.

§ 4º Havendo substitutivo, terá preferência sobre o projeto se de autoria da Comissão, ou se dela houver recebido parecer favorável, salvo deliberação em contrário.

§ 5º Quando o projeto tiver preferência de votação sobre o substitutivo, é lícito destacar parte deste para incluir naquele; recaindo a preferência sobre o substitutivo, poderão ser destacadas partes do projeto ou emendas.

§ 6º Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas, salvo o disposto no § 5º.

Art. 50. Os requerimentos de preferência e de destaque, que deverão ser apresentados até ser anunciada a votação da matéria, só poderão ser formulados por Líder, não serão discutidos e não terão encaminhada sua votação.

Seção VI

Da Redação Final e dos Autógrafos

Art. 51. Concluída a votação, a matéria voltará à Comissão Mista para a redação final, ficando interrompida a sessão pelo tempo necessário à sua lavratura, podendo, entretanto, ser concedido à Comissão prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua elaboração.

§ 1º Apresentada à Mesa, a redação final será lida e imediatamente submetida à discussão e votação.

§ 2º Será dispensada a redação final se o projeto for aprovado sem emendas ou em substitutivo integral, e o texto considerado em condições de ser definitivamente aceito.

Art. 52. Aprovado em definitivo, o texto do projeto será encaminhado, em autógrafos, ao Presidente da República para sanção.

Parágrafo único. Tratando-se, porém, de matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional, [*salvo proposta de emenda à Constituição,*]¹⁸ será promulgada pelo Presidente do Senado.

CAPÍTULO II DAS SESSÕES SOLENES

Seção I Normas Gerais

Art. 53. Nas sessões solenes, integrarão a Mesa o Presidente da Câmara e, mediante convite, o Presidente do Supremo Tribunal Federal. No recinto serão reservados lugares às altas autoridades civis, militares, eclesiásticas e diplomáticas, especialmente convidadas.

Parágrafo único. As sessões solenes realizar-se-ão com qualquer número.

Art. 54. Composta a Mesa, o Presidente declarará aberta a sessão e o fim para que foi convocada.

Parágrafo único. Nas sessões solenes não haverá expediente.

Art. 55. Nas sessões solenes, somente poderão usar da palavra um Senador e um Deputado, de preferência de partidos diferentes, e previamente designados pelas respectivas Câmaras.

Parágrafo único. Na inauguração de sessão legislativa e na posse do Presidente e do Vice-Presidente da República, não haverá oradores.

18 [*salvo proposta de emenda à Constituição,*] – expressões revogadas pela Constituição de 1988.

Art. 56. Nas sessões solenes, não serão admitidas questões de ordem.

Seção II

Da Inauguração de Sessão Legislativa

Art. 57. Uma vez composta a Mesa e declarada aberta a sessão, o Presidente proclamará inaugurados os trabalhos do Congresso Nacional e anunciará a presença, na Casa, do enviado do Presidente da República, portador da Mensagem, determinando seja ele conduzido até a Mesa, pelos Diretores das Secretarias do Senado e da Câmara dos Deputados, sem atravessar o plenário.

Parágrafo único. Entregue a Mensagem, o enviado do Presidente da República se retirará, devendo ser acompanhado até a porta, pelos referidos Diretores, e, no caso de pretender assistir à sessão, conduzido a lugar previamente reservado.

Art. 58. De posse da Mensagem, o Presidente mandará proceder a sua leitura pelo 1º Secretário, fazendo distribuir exemplares impressos, se houver, aos Congressistas.

Art. 59. Finda a leitura da Mensagem, será encerrada a sessão.

Seção III

Da Posse do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 60. Aberta a sessão, o Presidente designará 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados para comporem a comissão incumbida de receber os empossandos à entrada principal e conduzi-los ao Salão de Honra, suspendendo-a em seguida.

Art. 61. Reaberta a sessão, o Presidente e o Vice-Presidente eleitos serão introduzidos no plenário, pela mesma comissão anteriormente designada, indo ocupar os lugares, respectivamente, à direita e à esquerda do Presidente da Mesa.

Parágrafo único. Os espectadores, inclusive os membros da Mesa, conservar-se-ão de pé.

Art. 62. O Presidente da Mesa anunciará, em seguida, que o Presidente da República eleito irá prestar o compromisso determinado no art. 78 da Constituição, solicitando aos presentes que permaneçam de pé, durante o ato.

Art. 63. Cumprido o disposto no artigo anterior, o Presidente da Mesa proclamará empossado o Presidente da República.

Art. 64. Observadas as mesmas formalidades dos artigos anteriores, será, em seguida, empossado o Vice-Presidente da República.

Art. 65. Após a prestação dos compromissos, o 1º Secretário procederá à leitura do termo de posse, que será assinado pelos empossados e pelos membros da Mesa.

Art. 66. Ao Presidente da República poderá ser concedida a palavra para se dirigir ao Congresso Nacional e à Nação.

Art. 67. Finda a solenidade, a comissão de recepção conduzirá o Presidente e o Vice-Presidente da República a local previamente designado, encerrando-se a sessão.

Seção IV

Da Recepção a Chefe de Estado Estrangeiro

Art. 68. Aberta a sessão, o Presidente designará 3 (três) Senadores e 3 (três) Deputados para comporem a comissão incumbida de receber o visitante à entrada principal e conduzi-lo ao Salão de Honra, suspendendo, em seguida, a sessão.

Art. 69. Reaberta a sessão, o Chefe de Estado será introduzido no plenário pela comissão anteriormente designada, indo ocupar na Mesa o lugar à direita do Presidente.

§ 1º Os espectadores, inclusive os membros da Mesa, com exceção do Presidente, conservar-se-ão de pé.

§ 2º Em seguida, será dada a palavra aos oradores.

Art. 70. Se o visitante quiser usar da palavra, deverá fazê-lo após os oradores da sessão.

Art. 71. Finda a solenidade, a Comissão de Recepção conduzirá o visitante a lugar previamente designado, encerrando-se a sessão.

CAPÍTULO III DAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS

Seção I Da Proposta de Emenda à Constituição

Arts. 72 a 84. *(revogados pela Constituição de 1988).*

Art. 85. Aprovada a proposta em segundo turno, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em sessão conjunta, solene, promulgarão a emenda à Constituição com o respectivo número de ordem.¹⁹

Parágrafo único. *(revogado pela Constituição de 1988).*

Seção II Do Projeto de Lei de Iniciativa do Presidente da República

Arts. 86 a 88. *(revogados pela Constituição de 1988).*

¹⁹ Ver art. 60, § 3º, da Constituição Federal.

Seção III

Do Projeto de Lei Orçamentária²⁰

Art. 89. A Mensagem do Presidente da República encaminhando projeto de lei orçamentária será recebida e lida em sessão conjunta, especialmente convocada para esse fim, a realizar-se dentro de 48 (quarenta e oito) horas de sua entrega ao Presidente do Senado.

Art. 90. O projeto de lei orçamentária será apreciado por uma Comissão Mista que contará com a colaboração das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

§ 1º *(revogado pela Resolução nº 1, de 1991-CN, com a redação dada pela Resolução nº 1, de 1993-CN).*²¹

§ 2º O Suplente só participará dos trabalhos da Comissão Mista na ausência ou impedimento de membro titular.

§ 3º A participação das Comissões Permanentes, no estudo da matéria orçamentária, obedecerá às seguintes normas:

a) as Comissões Permanentes interessadas, uma vez constituída a Comissão Mista, deverão solicitar ao Presidente desta, lhe seja remetido o texto do projeto de lei orçamentária;

b) a Comissão Mista, ao encaminhar o projeto à solicitante, estabelecerá prazos e normas a serem obedecidos na elaboração de seu parecer, o qual deverá abranger, exclusivamente, as partes que versarem sobre a matéria de sua competência específica;

c) a Comissão Permanente emitirá parecer circunstanciado sobre o anexo que lhe for distribuído e elaborará estudo comparativo dos programas e dotações propostas com a prestação de contas do exercício anterior e, sempre que possível, com a execução da lei orçamentária em vigor;

20 Ver art. 166 da Constituição Federal e Resolução nº 1, de 2006-CN.

21 As Resoluções nºs 1, de 1991-CN, e 1, de 1993-CN, foram revogadas pela de nº 2, de 1995-CN, que por sua vez foi revogada pela Resolução nº 1, de 2001-CN.

d) o parecer da Comissão Permanente será encaminhado, pelo Presidente da Comissão Mista, ao relator respectivo para que sirva como subsídio ao estudo da matéria;

e) o parecer do relator da Comissão Mista deverá fazer referência expressa ao ponto de vista expendido pela Comissão Permanente;

f) por deliberação da maioria de seus membros, as Comissões Permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que tiverem competência coincidente, poderão realizar reuniões conjuntas sob a direção alternada dos respectivos Presidentes, podendo concluir pela apresentação de parecer único; e

g) os pareceres das Comissões Permanentes, que concluírem pela apresentação de emendas, deverão ser encaminhados à Comissão Mista dentro do prazo estabelecido na Resolução nº 1, de 2001-CN.²¹

§ 4º As deliberações da Comissão Mista iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das Casas importará na rejeição da matéria.

§ 5º Na eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão, não se aplicam as disposições do § 4º.

Arts. 91 e 92. *(revogados pela Resolução nº 1, de 1991-CN).*²¹

Art. 93. O projeto será distribuído em avulsos nos 5 (cinco) dias seguintes à sua leitura.

Arts. 94 a 98. *(revogados pela Resolução nº 1, de 1991-CN).*²¹

Art. 99. As emendas pendentes de decisão do Plenário serão discutidas e votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques.

Art. 100. Se a Comissão, no prazo fixado, não apresentar o seu parecer, o Presidente do Senado, feita a publicação das emendas, convocará sessão conjunta para a apreciação da matéria, quando designará Relator que proferirá parecer oral.

21 As Resoluções nºs 1, de 1991-CN, e 1, de 1993-CN, foram revogadas pela de nº 2, de 1995-CN, que por sua vez foi revogada pela Resolução nº 1, de 2001-CN.

Art. 101. *(revogado pela Resolução nº 1, de 1991-CN).*²¹

Art. 102. Na tramitação do projeto de lei orçamentária anual, além das disposições desta Seção, serão aplicadas, no que couber, as normas estabelecidas neste Regimento para os demais projetos de lei.

Art. 103. À tramitação de projetos de orçamento plurianual de investimentos aplicar-se-ão, no que couber, as normas previstas nesta Seção.

Seção IV **Do Veto**²²

Art. 104. Comunicado o veto ao Presidente do Senado, este convocará sessão conjunta, a realizar-se dentro de 72 (setenta e duas) horas, para dar conhecimento da matéria ao Congresso Nacional, designação da Comissão Mista que deverá relatá-lo e estabelecimento do calendário de sua tramitação.

§ 1º O prazo de que trata o § 4º do art. 66 da Constituição será contado a partir da sessão convocada para conhecimento da matéria.

§ 2º A Comissão será composta de 3 (três) Senadores e 3 (três) Deputados, indicados pelos Presidentes das respectivas Câmaras, integrando-a, se possível, os Relatores da matéria na fase de elaboração do projeto.

Art. 105. A Comissão Mista terá o prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de sua constituição, para apresentar seu relatório.

Art. 106. Distribuídos os avulsos com o texto do projeto, das partes vetadas e sancionadas e dos pareceres das Comissões que apreciaram a matéria, com o relatório ou sem ele, será realizada, no dia fixado no calendário, a sessão conjunta para deliberar sobre o veto.

Art. 107. *(revogado pela Constituição de 1988).*²³

22 Ver Parecer da CCJ-Câmara sobre a Consulta s/nº, de 1990, referente a votação de Vetos Presidenciais.

23 Ver alterações decorrentes do art. 66, § 4º, da Constituição Federal.

Art. 108. *(revogado pela Constituição de 1988).*

Seção V

Dos Decretos-leis

Arts. 109 a 112. *(revogados pela Constituição de 1988).*

Seção VI

Das Impugnações do Tribunal de Contas

Arts. 113 a 115. *(revogados pela Constituição de 1988).*

Seção VII

Da Delegação Legislativa²⁴

Art. 116. O Congresso Nacional poderá delegar poderes para elaboração legislativa ao Presidente da República *[ou à Comissão Mista Especial para esse fim constituída]*.²⁵

Art. 117. Não poderão ser objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional e os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal nem a legislação sobre:²⁶

I – organização dos juízos e tribunais e as garantias da magistratura;²⁶

II – a nacionalidade, a cidadania, os direitos públicos e o direito eleitoral;²⁶ e

III – o sistema monetário.²⁶

²⁴ Ver art. 68 da Constituição Federal.

²⁵ *[ou à Comissão Mista Especial para esse fim constituída]* – expressões revogadas pela Constituição de 1988.

²⁶ Ver alterações decorrentes do art. 68, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 118. A delegação poderá ser solicitada pelo Presidente da República [ou proposta por Líder de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal].²⁷

Art. 119. A proposta será remetida ou apresentada ao Presidente do Senado Federal, que convocará sessão conjunta, a ser realizada dentro de 72 (setenta e duas) horas, para que o Congresso Nacional dela tome conhecimento.

§ 1º Na sessão de que trata este artigo, distribuída a matéria em avulsos, será constituída a Comissão Mista para emitir parecer sobre a proposta.

§ 2º A Comissão deverá concluir seu parecer pela apresentação de projeto de resolução que especificará o conteúdo da delegação, os termos para o seu exercício e fixará, também, prazo não superior a 45 (quarenta e cinco) dias para promulgação, publicação ou remessa do projeto elaborado, para apreciação pelo Congresso Nacional.

Art. 120. Publicado o parecer e distribuídos os avulsos, será convocada sessão conjunta para dentro de 5 (cinco) dias, destinada à discussão da matéria.

Art. 121. Encerrada a discussão, com emendas, a matéria voltará à Comissão, que terá o prazo de 8 (oito) dias para sobre elas emitir parecer.

Parágrafo único. Publicado o parecer e distribuídos os avulsos, será convocada sessão conjunta para votação da matéria.

Art. 122. O projeto de resolução, uma vez aprovado, será promulgado dentro de 24 (vinte e quatro) horas, feita a comunicação ao Presidente da República, quando for o caso.

Art. 123. As leis delegadas, elaboradas pelo Presidente da República, irão à promulgação, salvo se a resolução do Congresso Nacional houver determinado a votação do projeto pelo Plenário.

²⁷ [ou proposta por Líder ou 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal] – expressões revogadas pela Constituição de 1988.

Art. 124. Dentro de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento do projeto elaborado pelo Presidente da República, a Presidência do Senado remeterá a matéria à Comissão que tiver examinado a solicitação para, no prazo de 5 (cinco) dias, emitir seu parecer sobre a conformidade ou não do projeto com o conteúdo da delegação.

Art. 125. O projeto elaborado pelo Presidente da República será votado em globo, admitindo-se a votação destacada de partes consideradas, pela Comissão, em desacordo com o ato da delegação.

Art. 126. *(revogado pela Constituição de 1988).*

Art. 127. Não realizado, no prazo estipulado, qualquer dos atos referidos no art. 119, § 2º, *in fine*, considerar-se-á insubsistente a delegação.

Seção VIII

Da Reforma do Regimento Comum

Art. 128. O Regimento Comum poderá ser modificado por projeto de resolução de iniciativa:

- a) das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; e
- b) de, no mínimo, 100 (cem) subscritores, sendo 20 (vinte) Senadores e 80 (oitenta) Deputados.

§ 1º O projeto será apresentado em sessão conjunta.

§ 2º No caso da alínea *a*, distribuído o projeto em avulsos, será convocada sessão conjunta para dentro de 5 (cinco) dias, destinada a sua discussão.

§ 3º No caso da alínea *b*, recebido o projeto, será encaminhado às Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para emitirem parecer no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 4º Esgotado o prazo previsto no § 3º, com ou sem parecer, será convocada sessão conjunta, a realizar-se dentro de 5 (cinco) dias, destinada à discussão do projeto.

Art. 129. Encerrada a discussão, com emendas de iniciativa de qualquer Congressista, o projeto voltará às Mesas do Senado e da Câmara para sobre elas se pronunciarem no prazo de 10 (dez) dias, findo o qual, com ou sem parecer, será convocada sessão conjunta para votação da matéria.

Art. 130. As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, se assim acordarem, poderão oferecer parecer único, tanto sobre o projeto quanto sobre as emendas.

TÍTULO V

DAS QUESTÕES DE ORDEM

Art. 131. Constituirá questão de ordem, suscetível em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, toda dúvida sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição.

§ 1º A questão de ordem deve ser objetiva, indicar o dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar tese de natureza doutrinária ou especulativa.

§ 2º Para contraditar a questão de ordem, será permitido, a um Congressista, falar por prazo não excedente ao fixado neste artigo.

Art. 132. É irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem, salvo se estiver relacionada com dispositivo constitucional.

§ 1º Apresentado o recurso, que não terá efeito suspensivo, o Presidente, *ex-officio* ou por proposta do recorrente, deferida pelo Plenário, remeterá a matéria à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a que pertencer o recorrente.

§ 2º O parecer da Comissão, aprovado pelo Plenário, fixará norma a ser observada pela Mesa nas hipóteses idênticas.

Art. 133. Nenhum Congressista poderá renovar, na mesma sessão, questão de ordem resolvida pela Presidência.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 134. O projeto de lei, aprovado em uma das Casas do Congresso Nacional, será enviado à outra Casa, em autógrafos assinados pelo respectivo Presidente.

Parágrafo único. O projeto terá uma ementa e será acompanhado de cópia ou publicação de todos os documentos, votos e discursos que o instruíram em sua tramitação.

Art. 135. A retificação de incorreções de linguagem, feita pela Câmara revisora, desde que não altere o sentido da proposição, não constitui emenda que exija sua volta à Câmara iniciadora.

Art. 136. Emendado o projeto pela Câmara revisora, esta o devolverá à Câmara iniciadora, acompanhado das emendas, com cópia ou publicação dos documentos, votos e discursos que instruíram a sua tramitação.

Art. 137. Ao votar as emendas oferecidas pela Câmara revisora, só é lícito à Câmara iniciadora cindi-las quando se tratar de artigos, parágrafos e alíneas, desde que não modifique ou prejudique o sentido da emenda.

Art. 138. A qualquer Senador ou Deputado, interessado na discussão e votação de emenda na Câmara revisora, é permitido participar dos trabalhos das Comissões que sobre ela devam opinar, podendo discutir a matéria sem direito a voto.

Art. 139. Os projetos aprovados definitivamente serão enviados à sanção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Art. 139-A. O projeto de código em tramitação no Congresso Nacional há mais de três legislaturas será, antes de sua discussão final na Casa que o encaminhará à sanção, submetido a uma revisão para sua adequação às alterações constitucionais e legais promulgadas desde sua apresentação.²⁸

§ 1º O relator do projeto na Casa em que se finalizar sua tramitação no Congresso Nacional, antes de apresentar perante a Comissão respectiva seu parecer, encaminhará ao Presidente da Casa relatório apontando as alterações necessárias para atualizar o texto do projeto em face das alterações legais aprovadas durante o curso de sua tramitação.²⁸

§ 2º O relatório mencionado no § 1º será encaminhado pelo Presidente à outra Casa do Congresso Nacional, que o submeterá à respectiva Comissão de Constituição e Justiça.²⁸

§ 3º A Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecerá parecer sobre a matéria, que se limitará a verificar se as alterações propostas restringem-se a promover a necessária atualização, na forma do § 1º.²⁸

§ 4º O parecer da Comissão será apreciado em plenário no prazo de 5 (cinco) dias, com preferência sobre as demais proposições, vedadas emendas ou modificações.²⁸

§ 5º Votado o parecer, será feita a devida comunicação à Casa em que se encontra o projeto de código para o prosseguimento de sua tramitação regimental, incorporadas as alterações aprovadas.²⁸

Art. 140. Quando sobre a mesma matéria houver projeto em ambas as Câmaras, terá prioridade, para a discussão e votação, o que primeiro chegar à revisão.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO

Art. 141. *(revogado pela Constituição de 1988).*

²⁸ Resolução nº 1, de 2000-CN.

CAPÍTULO III

DOS PROJETOS ELABORADOS POR COMISSÃO MISTA

Art. 142. Os projetos elaborados por Comissão Mista serão encaminhados, alternadamente, ao Senado e à Câmara dos Deputados.

Art. 143. O projeto da Comissão Mista terá a seguinte tramitação na Câmara que dele conhecer inicialmente:

a) recebido no expediente, será lido e publicado, devendo ser submetido à discussão, em primeiro turno,²⁹ 5 (cinco) dias depois;

b) a discussão, em primeiro turno,²⁹ far-se-á, pelo menos, em 2 (duas) sessões consecutivas;

c) encerrada a discussão, proceder-se-á à votação, salvo se houver emendas, caso em que serão encaminhadas à Comissão Mista para, sobre elas, opinar;

d) publicado o parecer sobre as emendas será a matéria incluída em fase de votação, na Ordem do Dia da sessão que se realizar 48 (quarenta e oito) horas depois;

e) aprovado com emendas, voltará o projeto à Comissão Mista para elaborar a redação do vencido; e

f) o projeto será incluído em Ordem do Dia, para discussão, em segundo turno, obedecido o interstício de 48 (quarenta e oito) horas de sua aprovação, sem emendas, em primeiro turno, ou da publicação do parecer da Comissão Mista, com redação do vencido.²⁹

§ 1º A tramitação na Casa revisora obedecerá ao disposto nas alíneas *a* a *e* deste artigo.

§ 2º Voltando o projeto à Câmara iniciadora, com emendas, será ele instruído com o parecer sobre elas proferido em sua tramitação naquela Casa.

²⁹ Ver alterações decorrentes do art. 65 da Constituição Federal.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 144. Toda publicação relativa às sessões conjuntas e aos trabalhos das Comissões Mistas será feita no *Diário do Congresso Nacional* ou em suas seções.

Art. 145. Mediante solicitação da Presidência, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados designarão funcionários de suas Secretarias para atender às Comissões Mistas e aos serviços auxiliares da Mesa nas sessões conjuntas.

Art. 146. Durante as sessões conjuntas, as galerias serão franqueadas ao público, não se admitindo dos espectadores qualquer manifestação de apoio ou reprovação ao que ocorrer em plenário ou a prática de atos que possam perturbar os trabalhos.

Art. 147. O arquivo das sessões conjuntas ficará sob a guarda da Secretaria do Senado Federal.

Parágrafo único. Os anais das sessões conjuntas serão publicados pela Mesa do Senado Federal.

Art. 148. *(vigência expirada).*

Art. 149. *(vigência expirada).*

Art. 150. As despesas com o funcionamento das sessões conjuntas, bem como das Comissões Mistas, serão atendidas pela dotação própria do Senado Federal, exceto no que se refere às despesas com pessoal, que serão custeadas pela Casa respectiva.

Art. 151. Nos casos omissos neste Regimento aplicar-se-ão as disposições do Regimento do Senado e, se este ainda for omissos, as do da Câmara dos Deputados.

29 Ver alterações decorrentes do art. 65 da Constituição Federal.

Art. 152. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 11 de agosto de 1970. – Senador **João Cleofas** – *Presidente do Senado Federal*.

QUADRO COMPARATIVO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO
REGIMENTO COMUM DO CONGRESSO NACIONAL, EM RAZÃO
DA CONSOLIDAÇÃO EFETUADA AO FINAL DA 50ª LEGISLATURA
(JANEIRO/2003)

TEXTO CONSOLIDADO EM 1994	TEXTO CONSOLIDADO EM JANEIRO DE 2003	OBSERVAÇÕES
Art. 1º, § 2º – ...e parágrafo anterior.	...e § 1º.	LC 107/01
Art. 4º, <i>caput</i> – ...lideranças de cada Casa...	...lideranças das representações partidárias em cada Casa...	Res. 1/95-CN
§§ 1º, 2º e 3º – inexistentes	Acréscimo de parágrafos: § 1º O Presidente da República poderá indicar Congressista para exercer a função de líder do governo, com as prerrogativas constantes deste Regimento. § 2º O líder do governo poderá indicar três vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que apoiem o governo. § 3º A estrutura de apoio para funcionamento da liderança ficará a cargo da Casa a que pertencer o parlamentar.	Res. 1/95-CN
Art 6º – ...da palavra, em qualquer...	...da palavra, uma única vez , em qualquer...	Res. 1/95-CN
...prazo máximo de vinte (20) minutos,...	...prazo máximo de cinco (5) minutos,...	Res. 1/95-CN
Art. 10-A – inexistente	Acréscimo de artigo: Art. 10-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste Regimento, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação é	Res. 2/00-CN

TEXTO CONSOLIDADO EM 1994	TEXTO CONSOLIDADO EM JANEIRO DE 2003	OBSERVAÇÕES
	acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participarem das referidas comissões.	
Art. 10-B – inexistente	Acréscimo de artigo: Art. 10-B. As Comissões Mistas Especiais, criadas por determinação constitucional, poderão ter membros suplentes, Deputados e Senadores, por designação do Presidente do Senado Federal, em número não superior à metade de sua composição.	Res. 3/89-CN
Art. 39, § 2º – ...mencionado no parágrafo anterior,...	...mencionado no § 1º,...	LC 107/01
Art. 49, § 6º – ...disposto no parágrafo anterior.	...disposto no § 5º.	LC 107/01
Art. 90, § 3º, g – ...no <i>caput</i> do art. 94 deste Regimento. § 5º – ...disposições do parágrafo anterior.	...na Resolução nº 1, de 2001-CN. ...disposições do § 4º.	Res. 1/01-CN LC 107/01
Art. 128, § 4º – ...previsto no parágrafo anterior,...	...previsto no § 3º,...	LC 107/01
Art. 139-A – inexistente	Acréscimo de artigo: Art. 139-A. O projeto de código em tramitação no Congresso Nacional há mais de três legislaturas	Res. 1/00-CN

TEXTO CONSOLIDADO EM 1994	TEXTO CONSOLIDADO EM JANEIRO DE 2003	OBSERVAÇÕES
	será, antes de sua discussão final na Casa que o encaminhará à sanção, submetido a uma revisão para sua adequação às alterações constitucionais e legais promulgadas desde sua apresentação. § 1º O relator do projeto na Casa em que se finalizar sua tramitação no Congresso Nacional, antes de apresentar perante a Comissão respectiva seu parecer, encaminhará ao Presidente da Casa relatório apontando as alterações necessárias para atualizar o texto do projeto em face das alterações legais aprovadas durante o curso de sua tramitação. § 2º O relatório mencionado no § 1º será encaminhado pelo Presidente à outra Casa do Congresso Nacional, que o submeterá à respectiva Comissão de Constituição e Justiça. § 3º A Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecerá parecer sobre a matéria, que se limitará a verificar se as alterações propostas restringem-se a promover a necessária atualização, na forma do § 1º.	

TEXTO CONSOLIDADO EM 1994	TEXTO CONSOLIDADO EM JANEIRO DE 2003	OBSERVAÇÕES
	§ 4º O parecer da Comissão será apreciado em plenário no prazo de 5 (cinco) dias, com preferência sobre as demais proposições, vedadas emendas ou modificações. § 5º Votado o parecer, será feita a devida comunicação à Casa em que se encontra o projeto de código para o prosseguimento de sua tramitação regimental, incorporadas as alterações aprovadas.	

Parte II

Resoluções Conexas

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1989-CN^{1 e 2}

*Dispõe sobre a apreciação,
pelo Congresso Nacional, das Me-
didas Provisórias a que se refere o
art. 62 da Constituição Federal.*

Art. 1º O exame e a votação, pelo Congresso Nacional, de Medidas Provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do art. 62 da Constituição Federal, será feita com a observância das normas contidas na presente Resolução.

Art. 2º Nas quarenta e oito horas que se seguirem à publicação, no *Diário Oficial da União*, de Medida Provisória adotada pelo Presidente da República, a Presidência do Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria, e designará comissão mista, para seu estudo e parecer.

§ 1º A comissão mista será integrada por sete³ Senadores e sete³ Deputados e igual número de suplentes, indicados pelos respectivos líderes, obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária ou de blocos parlamentares.

§ 2º Ao aplicar-se o critério da proporcionalidade partidária prevista no parágrafo anterior, observar-se-á a sistemática de rodízio para as representações não contempladas, de tal forma que todos os partidos políticos ou blocos parlamentares possam se fazer representar nas comissões mistas previstas nesta Resolução.

§ 3º A indicação pelos líderes deverá ser encaminhada à Presidência do Congresso Nacional até às doze horas do dia seguinte ao da publicação da Medida Provisória.

1 Revogada pela Resolução nº 1, de 2002-CN, que, entretanto, apenas para os efeitos de seu art. 20 (medidas provisórias anteriores à EC 32/01), prorrogou a vigência da Resolução nº 1, de 1989-CN.

2 Publicada com texto consolidado em razão das alterações promovidas pela Resolução nº 2, de 1989-CN.

3 Alterado pela Resolução nº 2, de 1989-CN, publicada no DCN de 5-5-89.

§ 4º Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem a indicação, o Presidente do Congresso Nacional fará a designação dos integrantes do respectivo partido.

§ 5º A constituição da comissão mista e a fixação do calendário de tramitação da matéria poderão ser comunicadas em sessão do Senado ou conjunta do Congresso Nacional, sendo, no primeiro caso, dado conhecimento à Câmara dos Deputados, por ofício, ao seu Presidente.

§ 6º O Congresso Nacional estará automaticamente convocado se estiver em recesso quando da edição de Medida Provisória, cabendo ao seu Presidente marcar sessão a realizar-se no prazo de cinco dias, contado da publicação da mesma no *Diário Oficial da União*.

Art. 3º Uma vez designada, a comissão terá o prazo de 12 (doze) horas para sua instalação, quando serão eleitos o seu Presidente e o Vice-Presidente e designado relator para a matéria.

Art. 4º Nos cinco dias que se seguirem à publicação da Medida Provisória no *Diário Oficial da União*, poderão a ela ser oferecidas emendas que deverão ser entregues à Secretaria da Comissão.

§ 1º É vedada a apresentação de emendas que versem matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da comissão o seu indeferimento liminar.

§ 2º O autor de emenda não aceita poderá recorrer, com apoio de três membros da comissão, da decisão do Presidente para o Plenário desta, que decidirá, definitivamente, por maioria simples, sem discussão ou encaminhamento de votação.

§ 3º A emenda deverá ser acompanhada de texto regulando as relações jurídicas decorrentes do dispositivo da Medida Provisória objeto da mesma.

§ 4º Os trabalhos da comissão mista serão iniciados com a presença mínima de um terço de seus membros.

Art. 5º A comissão terá o prazo de cinco dias, contado da publicação da Medida Provisória no *Diário Oficial da União*, para emitir parecer que diga respeito à sua admissibilidade total ou parcial, tendo em vista

os pressupostos de urgência e relevância a que se refere o art. 62 da Constituição.

§ 1º O parecer, em qualquer hipótese, e sem prejuízo do normal funcionamento da comissão, será encaminhado à Presidência do Congresso Nacional, para as seguintes providências:

I – no caso de o parecer da comissão concluir pelo atendimento dos pressupostos constitucionais, abertura de prazo máximo de vinte e quatro horas para apresentação de recursos no sentido de ser a Medida Provisória submetida ao Plenário, a fim de que este decida sobre sua admissibilidade;

II – no caso de o parecer da comissão concluir pelo não atendimento daqueles pressupostos, convocação de sessão conjunta para deliberar sobre a admissibilidade da Medida Provisória.

§ 2º O recurso a que se refere o inciso I do parágrafo anterior deverá ser interposto por um décimo dos membros do Congresso Nacional, ou líderes que representem este número.

§ 3º Havendo recurso, a Presidência convocará sessão conjunta, a realizar-se no prazo máximo de vinte e quatro horas do seu recebimento, para que o Plenário delibere sobre a admissibilidade da Medida Provisória.

§ 4º No caso do inciso II do § 1º, a sessão conjunta deverá ser realizada no prazo máximo de vinte e quatro horas, contado do recebimento, pelo Presidente do Congresso Nacional, do parecer da comissão.

§ 5º Se em duas sessões conjuntas, realizadas em até dois dias imediatamente subsequentes, o Plenário não decidir sobre a matéria, considerar-se-ão como atendidos pela Medida Provisória os pressupostos de admissibilidade do art. 62 da Constituição Federal.

Art. 6º Verificado que a Medida Provisória atende aos pressupostos de urgência e relevância, a matéria seguirá a tramitação prevista nos artigos posteriores. Tida como rejeitada, será arquivada, baixando o Presidente do Congresso Nacional ato declarando insubsistente a Medida Provisória, feita a devida comunicação ao Presidente da República.

Parágrafo único. No caso deste artigo *in fine*, a comissão mista elaborará projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência da Medida, o qual terá sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados.

Art. 7º Admitida a Medida Provisória, o parecer da comissão, a ser encaminhado à Presidência do Congresso Nacional no prazo máximo de quinze dias, contado de sua publicação no *Diário Oficial da União*, deverá examinar a matéria quanto aos aspectos constitucional e de mérito.

§ 1º A comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial ou alteração da Medida Provisória ou pela sua rejeição; e, ainda, pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir quando resolver por qualquer alteração de seu texto:

I – pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria; e

II – pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 2º Aprovado o projeto de lei de conversão será ele enviado à sanção do Presidente da República.

Art. 8º Esgotado o prazo da comissão sem a apresentação do parecer, tanto com referência à admissibilidade da Medida, quanto à sua constitucionalidade e mérito, será designado, pelo Presidente do Congresso Nacional, relator que proferirá parecer em plenário, no prazo máximo de vinte e quatro horas.

Art. 9º Em plenário, a matéria será submetida a um único turno de discussão e votação.

Art. 10. Se o parecer da comissão concluir pela inconstitucionalidade total ou parcial da Medida Provisória ou pela apresentação de emenda saneadora do vício, haverá apreciação preliminar da constitucionalidade antes da deliberação sobre o mérito.

Parágrafo único. Na apreciação preliminar, quando não houver discussão, poderão encaminhar a votação quatro Congressistas, sendo dois contra e dois a favor.

Art. 11. Decidida a preliminar pela constitucionalidade da Medida Provisória ou pela aprovação de emenda saneadora do vício, iniciar-se-á, imediatamente, a apreciação da matéria quanto ao mérito.

Art. 12. A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas será feita em conjunto.

Art. 13. Na discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição, pelo prazo máximo de dez minutos, concedendo-se a palavra, de preferência, alternadamente, a Congressistas favoráveis e contrários à matéria.

§ 1º A discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda houver inscrições a atender, será ela prorrogada por duas horas, findas as quais será, automaticamente, encerrada a discussão.

§ 2º A discussão poderá ser encerrada por deliberação do Plenário a requerimento escrito de dez membros de cada Casa ou de líderes que representem esse número, após falarem dois Senadores e seis Deputados.

§ 3º Não se admitirá requerimento de adiamento da discussão ou da votação da matéria.

Art. 14. Encerrada a discussão, passar-se-á à votação da matéria, podendo encaminhá-la seis Congressistas, sendo três a favor e três contra, por cinco minutos cada um.

Art. 15. Admitir-se-á requerimento de destaque, para votação em separado, a ser apresentado até o encerramento da discussão da matéria.

Art. 16. Faltando cinco dias para o término do prazo do parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, a matéria será apreciada em regime de urgência, sendo a sessão prorrogada, automaticamente, até decisão final.

Art. 17. Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, sem deliberação final do Congresso Nacional, a comissão mista elaborará projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes e que terá tramitação iniciada na Câmara dos Deputados.

Art. 18. Sendo a Medida Provisória aprovada, sem alteração de mérito, será o seu texto encaminhado em autógrafos ao Presidente da República para publicação como lei.

Art. 19. Em caso de notória e excepcional urgência, o Presidente do Congresso Nacional, não havendo objeção do Plenário, poderá reduzir os prazos estabelecidos nesta Resolução.

Art. 20. Aplicar-se-ão, ainda, subsidiariamente, na tramitação da matéria, no que couber, as normas gerais estabelecidas no Regimento Comum.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 2 de maio de 1989. – Senador **Nelson Carneiro** –
Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 1989-CN

*Dispõe sobre a designação
de suplentes para as Comissões
Mistas Especiais.*

Art. 1º As Comissões Mistas Especiais, criadas por determinação constitucional, poderão ter membros suplentes, Deputados e Senadores, por designação do Presidente do Senado Federal, em número não superior à metade de sua composição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 4 de maio de 1989. – Senador **Nelson Carneiro**
– *Presidente do Senado Federal.*

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 1990-CN

Dispõe sobre a Comissão Representativa do Congresso Nacional, a que se refere o § 4º do art. 58 da Constituição Federal.

Art. 1º Esta Resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a Comissão Representativa do Congresso Nacional, a que se refere o § 4º do art. 58 da Constituição Federal.

Art. 2º A Comissão Representativa do Congresso Nacional será integrada por sete Senadores e dezesseis Deputados, e igual número de suplentes, eleitos pelas respectivas Casas na última sessão ordinária de cada período legislativo, e cujo mandato coincidirá com o período de recesso do Congresso Nacional, que se seguir à sua constituição, excluindo-se os dias destinados às sessões preparatórias para a posse dos parlamentares eleitos e a eleição das Mesas.

Art. 3º Consideram-se período legislativo as divisões da sessão legislativa anual compreendidas entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, incluídas as prorrogações decorrentes das hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 57 da Constituição Federal.⁴

Art. 4º O mandato da Comissão não será suspenso quando o Congresso Nacional for convocado extraordinariamente.

Art. 5º A eleição dos membros da Comissão será procedida em cada Casa aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas nos

4 Datas fixadas pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006.

respectivos Regimentos Internos para a escolha dos membros de suas Mesas.

Art. 6º Exercerão a Presidência e a Vice-Presidência da Comissão, os membros das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, respectivamente.

Art. 7º À Comissão compete:

I – zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional, de suas Casas e de seus membros;

II – zelar pela preservação da competência legislativa do Congresso Nacional em face da atribuição normativa dos outros Poderes (Const., art. 49, inciso XI);

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País (Const., art. 49, inciso III);

IV – deliberar sobre:

a) a sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, desde que se caracterize a necessidade da medida cautelar em caráter urgente (Const., art. 49, inciso V);

b) projeto de lei relativo a créditos adicionais solicitados pelo Presidente da República, desde que sobre o mesmo já haja manifestação da Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição Federal;

c) projeto de lei que tenha por fim prorrogar prazo de lei, se o término de sua vigência ocorrer durante o período de recesso ou nos dez dias úteis subseqüentes ao seu término;

d) tratado, convênio ou acordo internacional, quando o término do prazo, no qual o Brasil deva sobre ele se manifestar, ocorrer durante o período de recesso ou nos dez dias úteis subseqüentes a seu término;

V – ressalvada a competência das Mesas das duas Casas e a de seus membros:

a) conceder licença a Senador e Deputado;

b) autorizar Senador ou Deputado a aceitar missão do Poder Executivo;

VI – exercer a competência administrativa das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em caso de urgência, quando ausentes ou impedidos os respectivos membros;

VII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

VIII – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

IX – convocar Ministros de Estado e enviar-lhes pedidos escritos de informação, quando houver impedimento das Mesas de qualquer das Casas interessadas;

X – representar, por qualquer de seus membros, o Congresso Nacional em eventos de interesse nacional e internacional;

XI – exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte sem prejuízo para o País ou suas instituições.

Art. 8º As reuniões da Comissão serão convocadas pelo seu Presidente para dia, hora, local e pauta determinados, mediante comunicação a seus membros com antecedência de, pelo menos, doze horas.

Parágrafo único. A Comissão será secretariada por servidor da Secretaria do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, designado pelo seu Presidente.

Art. 9º A Comissão se reunirá com a presença mínima do terço de sua composição em cada Casa do Congresso Nacional.

Art. 10. As deliberações serão tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta dos Senadores e Deputados que integrarem a Comissão.

§ 1º Nas deliberações, os votos dos Senadores e dos Deputados serão computados separadamente, iniciando-se a votação pelos Membros da Câmara dos Deputados e representando o resultado a decisão da respectiva Casa.

§ 2º Considera-se aprovada a matéria que obtiver decisão favorável de ambas as Casas.

Art. 11. Aos casos omissos nesta Resolução aplicam-se, no que couber, os princípios estabelecidos no Regimento Comum.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 21 de novembro de 1990. – Senador **Iram Saraiva**
– *1º Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.*

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1995-CN

*Altera a redação dos arts.
4º e 6º da Resolução nº1, de
1970-CN – Regimento Comum.*

Art. 1º Os arts. 4º e 6º da Resolução nº 1, de 1970-CN – Regimento Comum, passam a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 4º** São reconhecidas as lideranças das representações partidárias em cada Casa, constituídas na forma dos respectivos regimentos.

§ 1º O Presidente da República poderá indicar Congressista para exercer a função de líder do governo, com as prerrogativas constantes deste Regimento.

§ 2º O líder do governo poderá indicar três vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que apoiem o governo.

§ 3º A estrutura de apoio para funcionamento da liderança ficará a cargo da Casa a que pertencer o parlamentar.

.....
Art. 6º Ao líder é lícito usar da palavra, uma única vez, em qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de cinco minutos, para comunicação urgente.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 26 de abril de 1995. – Senador **José Sarney** –
Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1996-CN

Dispõe sobre a Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

Art. 1º A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar do Mercosul é integrada por dezesseis titulares e dezesseis suplentes, com representação paritária da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo os seus integrantes, com mandato de dois anos, designados, na forma estabelecida nos respectivos Regimentos Internos, ao início da primeira e da terceira Sessões Legislativas Ordinárias de cada Legislatura.

Parágrafo único. Os Presidentes das Comissões de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são membros natos da Representação Brasileira na Comissão Parlamentar do Mercosul.

Art. 2º Caberá à Representação:

I – apresentar relatório sobre todas as matérias de interesse do Mercosul que venham a ser submetidas ao Congresso Nacional;

II – emitir relatório circunstanciado sobre as informações encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo retratando a evolução do Mercado Comum, conforme o disposto no artigo 24 do Tratado de Assunção;

III – apresentar, à deliberação da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, proposições que devam, nos termos do disposto no artigo 26 do Protocolo de Ouro Preto, constituir recomendações ao Conselho do Mercado Comum.

§ 1º Para os fins do disposto nos incisos I e II as matérias serão encaminhadas, preliminarmente, à Representação, sem prejuízo de sua apreciação pelas comissões competentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conforme o disposto nos respectivos Regimentos Internos.

§ 2º A Representação terá quinze dias, contados do recebimento da matéria, para emitir o seu relatório, o qual servirá de subsídio para o estudo das demais comissões incumbidas de seu exame e parecer.

Art. 3º Além do disposto nos artigos anteriores, e para as providências que se fizerem necessárias junto à autoridade competente, a Representação Brasileira na Comissão Parlamentar do Mercosul deverá acompanhar, junto aos órgãos do Poder Executivo, todas as providências por eles adotadas e que possam, direta ou indiretamente, ser de interesse do Mercosul.

Art. 4º Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal instituirão, nos moldes dos órgãos de apoio às comissões técnicas, uma Secretaria de apoio à Representação, a ser instalada em dependência do Edifício do Congresso Nacional, fornecendo, para tanto, pessoal recrutado entre os servidores das duas Casas e material necessário ao desenvolvimento de suas atividades.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se a Resolução nº 2, de 1992-CN, e demais disposições em contrário.

Senado Federal, em 21 de novembro de 1996. – Senador **José Sarney** – *Presidente do Senado Federal*.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1999-CN

Institui o Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro e dá outras providências.

Art. 1º É instituído o Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro, destinado a agraciar pessoa, natural ou jurídica, que tenha oferecido contribuição relevante para a causa da educação brasileira.

Art. 2º O Diploma será conferido, anualmente, em sessão do Congresso Nacional especialmente convocada para este fim, a se realizar no primeiro dia útil após o dia 26 de outubro, data natalícia de Darcy Ribeiro.

Art. 3º Para proceder à apreciação e à escolha do agraciado será constituído um Conselho a ser integrado por cinco membros do Congresso Nacional e pelo seu Presidente que, por sua vez, fará a indicação desses parlamentares por ocasião do início de cada sessão legislativa.

Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do Presidente do Conselho caberá aos seus próprios membros que o elegerão entre seus integrantes.

Art. 4º Os nomes dos candidatos serão enviados à Mesa do Congresso Nacional até o último dia do mês de agosto, acompanhados de justificativa, para posterior deliberação, em conformidade com o que dispõe o artigo anterior.

Parágrafo único. É vedado o patrocínio direto de pessoa jurídica a qualquer candidato, assim como a indicação de integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário Federais, do Presidente da República e de Ministro de Estado.

Art. 5º O nome do agraciado será enviado à Mesa do Congresso Nacional e publicamente divulgado conforme o disposto no art. 2º.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 12 de agosto de 1999. – Senador **Antonio Carlos Magalhães** – *Presidente do Senado Federal*.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2000-CN

Altera a Resolução nº 1, de 1970-CN, que dispõe sobre o Regimento Comum do Congresso Nacional.

Art. 1º A Resolução nº 1, de 1970-CN, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

“Art. 139-A. O projeto de código em tramitação no Congresso Nacional há mais de três legislaturas será, antes de sua discussão final na Casa que o encaminhará à sanção, submetido a uma revisão para sua adequação às alterações constitucionais e legais promulgadas desde sua apresentação.

§ 1º O relator do projeto na Casa em que se finalizar sua tramitação no Congresso Nacional, antes de apresentar perante a Comissão respectiva seu parecer, encaminhará ao Presidente da Casa relatório apontando as alterações necessárias para atualizar o texto do projeto em face das alterações legais aprovadas durante o curso de sua tramitação.

§ 2º O relatório mencionado no § 1º será encaminhado pelo Presidente à outra Casa do Congresso Nacional, que o submeterá à respectiva Comissão de Constituição e Justiça.

§ 3º A Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecerá parecer sobre a matéria, que se limitará a verificar se as alterações propostas restringem-se a promover a necessária atualização, na forma do § 1º.

§ 4º O parecer da Comissão será apreciado em plenário no prazo de 5 (cinco) dias, com preferência sobre as demais proposições, vedadas emendas ou modificações.

§ 5º Votado o parecer, será feita a devida comunicação à Casa em que se encontra o projeto de código para o prosseguimento de sua tramitação regimental, incorporadas as alterações aprovadas.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 28 de janeiro de 2000. – Deputado **Heráclito Fortes** – *Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência.*

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2000-CN

Dispõe sobre a participação das bancadas minoritárias na composição das comissões mistas.

Art. 1º A fim de atender ao disposto no § 1º do art. 58 da Constituição Federal, é acrescentado à Resolução nº 1, de 1970-CN – Regimento Comum, o seguinte artigo:

“Art. 10-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste Regimento, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participarem das referidas comissões.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 16 de junho de 2000. – Senador **Antonio Carlos Magalhães** – *Presidente do Senado Federal.*

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002-CN

Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Art. 1º Esta Resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, de Medidas Provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do art. 62 da Constituição Federal.

Art. 2º Nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à publicação, no *Diário Oficial da União*, de Medida Provisória adotada pelo Presidente da República, a Presidência da Mesa do Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria e designará Comissão Mista para emitir parecer sobre ela.

§ 1º No dia da publicação da Medida Provisória no *Diário Oficial da União*, o seu texto será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento expondo a motivação do ato.

§ 2º A Comissão Mista será integrada por 12 (doze) Senadores e 12 (doze) Deputados e igual número de suplentes, indicados pelos respectivos Líderes, obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade dos partidos ou blocos parlamentares em cada Casa.

§ 3º O número de membros da Comissão Mista estabelecido no § 2º é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participar da Comissão (Res. nº 2, de 2000-CN).

§ 4º A indicação pelos Líderes deverá ser encaminhada à Presidência da Mesa do Congresso Nacional até as 12 (doze) horas do dia se-

guinte ao da publicação da Medida Provisória no *Diário Oficial da União*.

§ 5º Esgotado o prazo estabelecido no § 4º, sem a indicação, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional fará a designação dos integrantes do respectivo partido ou bloco, recaindo essa sobre o Líder e, se for o caso, os Vice-Líderes.

§ 6º Quando se tratar de Medida Provisória que abra crédito extraordinário à lei orçamentária anual, conforme os arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal, o exame e o parecer serão realizados pela Comissão Mista prevista no art. 166, § 1º, da Constituição, observando-se os prazos e o rito estabelecidos nesta Resolução.

§ 7º A constituição da Comissão Mista e a fixação do calendário de tramitação da matéria poderão ser comunicadas em sessão do Senado Federal ou conjunta do Congresso Nacional, sendo, no primeiro caso, dado conhecimento à Câmara dos Deputados, por ofício, ao seu Presidente.

Art. 3º Uma vez designada, a Comissão terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sua instalação, quando serão eleitos o seu Presidente e o Vice-Presidente, bem como designados os Relatores para a matéria.

§ 1º Observar-se-á o critério de alternância entre as Casas para a Presidência das Comissões Mistas constituídas para apreciar Medidas Provisórias, devendo, em cada caso, o Relator ser designado pelo Presidente dentre os membros da Comissão pertencentes à Casa diversa da sua.

§ 2º O Presidente e o Vice-Presidente deverão pertencer a Casas diferentes.

§ 3º O Presidente designará também um Relator Revisor, pertencente à Casa diversa da do Relator e integrante, preferencialmente, do mesmo Partido deste.

§ 4º Compete ao Relator Revisor exercer as funções de relatoria na Casa diversa da do Relator da Medida Provisória.

§ 5º O Presidente designará outro membro da Comissão Mista para exercer a relatoria na hipótese de o Relator não oferecer o relatório no prazo estabelecido ou se ele não estiver presente à reunião programada para a discussão e votação do parecer, devendo a escolha recair sobre Parlamentar pertencente à mesma Casa do Relator e também ao mesmo

Partido deste, se houver presente na reunião da Comissão outro integrante da mesma bancada partidária.

§ 6º Quando a Medida Provisória estiver tramitando na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, a substituição de Relator ou Relator Revisor, na hipótese de ausência, ou a designação desses, no caso de a Comissão Mista não haver exercido a prerrogativa de fazê-lo, será efetuada de acordo com as normas regimentais de cada Casa.

Art. 4º Nos 6 (seis) primeiros dias que se seguirem à publicação da Medida Provisória no *Diário Oficial da União*, poderão a ela ser oferecidas emendas, que deverão ser protocolizadas na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.

§ 1º Somente poderão ser oferecidas emendas às Medidas Provisórias perante a Comissão Mista, na forma deste artigo.

§ 2º No prazo de oferecimento de emendas, o autor de projeto sob exame de qualquer das Casas do Congresso Nacional poderá solicitar à Comissão que ele tramite, sob a forma de emenda, em conjunto com a Medida Provisória.

§ 3º O projeto que, nos termos do § 2º, tramitar na forma de emenda à Medida Provisória, ao final da apreciação desta, será declarado prejudicado e arquivado, exceto se a Medida Provisória for rejeitada por ser inconstitucional, hipótese em que o projeto retornará ao seu curso normal.

§ 4º É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.

§ 5º O autor da emenda não aceita poderá recorrer, com o apoio de 3 (três) membros da Comissão, da decisão da Presidência para o Plenário desta, que decidirá, definitivamente, por maioria simples, sem discussão ou encaminhamento de votação.

§ 6º Os trabalhos da Comissão Mista serão iniciados com a presença, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos membros de cada uma das Casas, aferida mediante assinatura no livro de presenças, e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas.

Art. 5º A Comissão terá o prazo improrrogável de 14 (quatorze) dias, contado da publicação da Medida Provisória no *Diário Oficial da União* para emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º.

§ 1º O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.

§ 2º Ainda que se manifeste pelo não atendimento dos requisitos constitucionais ou pela inadequação financeira ou orçamentária, a Comissão deverá pronunciar-se sobre o mérito da Medida Provisória.

§ 3º Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou incompatibilidade orçamentária ou financeira, a votação far-se-á primeiro sobre ela.

§ 4º Quanto ao mérito, a Comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial ou alteração da Medida Provisória ou pela sua rejeição; e, ainda, pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir, quando resolver por qualquer alteração de seu texto:

I – pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria; e

II – pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá sua tramitação iniciada pela Câmara dos Deputados.

§ 5º Aprovado o parecer, será este encaminhado à Câmara dos Deputados, acompanhado do processo e, se for o caso, do projeto de lei de conversão e do projeto de decreto legislativo mencionados no § 4º.

Art. 6º A Câmara dos Deputados fará publicar em avulsos e no *Diário da Câmara dos Deputados* o parecer da Comissão Mista e, a seguir, dispensado o interstício de publicação, a Medida Provisória será examinada por aquela Casa, que, para concluir os seus trabalhos, terá até o 28º

(vigésimo oitavo) dia de vigência da Medida Provisória, contado da sua publicação no *Diário Oficial da União*.

§ 1º Esgotado o prazo previsto no *caput* do art. 5º, o processo será encaminhado à Câmara dos Deputados, que passará a examinar a Medida Provisória.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a Comissão Mista, se for o caso, preferirá, pelo Relator ou Relator Revisor designados, o parecer no Plenário da Câmara dos Deputados, podendo estes, se necessário, solicitar para isso prazo até a sessão ordinária seguinte.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se o parecer de Plenário concluir pela apresentação de Projeto de Lei de Conversão, poderá, mediante requerimento de Líder e independentemente de deliberação do Plenário, ser concedido prazo até a sessão ordinária seguinte para a votação da matéria.

Art. 7º Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal, que, para apreciá-la, terá até o 42º (quadragésimo segundo) dia de vigência da Medida Provisória, contado da sua publicação no *Diário Oficial da União*.

§ 1º O texto aprovado pela Câmara dos Deputados será encaminhado ao Senado Federal em autógrafos, acompanhado do respectivo processo, que incluirá matéria eventualmente rejeitada naquela Casa.

§ 2º Esgotado o prazo previsto no *caput* do art. 6º, sem que a Câmara dos Deputados haja concluído a votação da matéria, o Senado Federal poderá iniciar a discussão dessa, devendo votá-la somente após finalizada a sua deliberação naquela Casa (CF, art. 62, § 8º).

§ 3º Havendo modificação no Senado Federal, ainda que decorrente de restabelecimento de matéria ou emenda rejeitada na Câmara dos Deputados, ou de destaque supressivo, será esta encaminhada para exame na Casa iniciadora, sob a forma de emenda, a ser apreciada em turno único, vedadas quaisquer novas alterações.

§ 4º O prazo para que a Câmara dos Deputados aprecie as modificações do Senado Federal é de 3 (três) dias.

§ 5º Aprovada pelo Senado Federal Medida Provisória, em decorrência de preferência sobre projeto de lei de conversão aprovado pela Câmara dos Deputados, o processo retornará à esta Casa, que delibera-

rá, exclusivamente, sobre a Medida Provisória ou o projeto de lei de conversão oferecido a esta pelo Senado Federal.

§ 6º Aprovado pelo Senado Federal, com emendas, projeto de lei de conversão oferecido pela Câmara dos Deputados, o processo retornará à Câmara dos Deputados, que deliberará sobre as emendas, vedada, neste caso, a apresentação, pelo Senado Federal, de projeto de lei de conversão.

§ 7º Aplicam-se, no que couber, os demais procedimentos de votação previstos nos Regimentos Internos de cada Casa.

Art. 8º O Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua inadequação financeira ou orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito.

Parágrafo único. Se o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais ou da inadequação financeira ou orçamentária da Medida Provisória, esta será arquivada.

Art. 9º Se a Medida Provisória não for apreciada em até 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua publicação no *Diário Oficial da União*, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas do Plenário da Casa em que estiver tramitando.

Art. 10. Se a Medida Provisória não tiver sua votação encerrada nas 2 (duas) Casas do Congresso Nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação no *Diário Oficial da União*, estará automaticamente prorrogada uma única vez a sua vigência por igual período.

§ 1º A prorrogação do prazo de vigência de Medida Provisória será comunicada em Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional publicado no *Diário Oficial da União*.

§ 2º A prorrogação do prazo de vigência de Medida Provisória não restaura os prazos da Casa do Congresso Nacional que estiver em atraso, prevalecendo a seqüência e os prazos estabelecidos nos arts. 5º, 6º e 7º.

Art. 11. Finalizado o prazo de vigência da Medida Provisória, inclusive o seu prazo de prorrogação, sem a conclusão da votação pelas 2 (duas) Casas do Congresso Nacional, ou aprovado projeto de lei de conversão com redação diferente da proposta pela Comissão Mista em seu parecer, ou ainda se a Medida Provisória for rejeitada, a Comissão Mista reunir-se-á para elaborar projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da vigência de Medida Provisória.

§ 1º Caso a Comissão Mista ou o relator designado não apresente projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes de Medida Provisória não apreciada, modificada ou rejeitada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da decisão ou perda de sua vigência, poderá qualquer Deputado ou Senador oferecê-lo perante sua Casa respectiva, que o submeterá à Comissão Mista, para que esta apresente o parecer correspondente.

§ 2º Não editado o decreto legislativo até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou a perda de eficácia de Medida Provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

§ 3º A Comissão Mista somente será extinta após a publicação do decreto legislativo ou o transcurso do prazo de que trata o § 2º.

Art. 12. Aprovada Medida Provisória, sem alteração de mérito, será o seu texto promulgado pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional para publicação, como lei, no *Diário Oficial da União*.

Art. 13. Aprovado projeto de lei de conversão será ele enviado, pela Casa onde houver sido concluída a votação, à sanção do Presidente da República.

Art. 14. Rejeitada Medida Provisória por qualquer das Casas, o Presidente da Casa que assim se pronunciar comunicará o fato imediata-

mente ao Presidente da República, fazendo publicar no *Diário Oficial da União* ato declaratório de rejeição de Medida Provisória.

Parágrafo único. Quando expirar o prazo integral de vigência de Medida Provisória, incluída a prorrogação de que tratam os §§ 3º e 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional comunicará o fato ao Presidente da República, fazendo publicar no *Diário Oficial da União* ato declaratório de encerramento do prazo de vigência de Medida Provisória.

Art. 15. A alternância prevista no § 1º do art. 3º terá início, na primeira Comissão a ser constituída, após a publicação desta Resolução, com a Presidência de Senador e Relatoria de Deputado.

Art. 16. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal adaptarão os seus Regimentos Internos com vistas à apreciação de Medidas Provisórias pelos respectivos Plenários de acordo com as disposições e os prazos previstos nesta Resolução.

Art. 17. Norma específica disporá sobre o funcionamento das Comissões Mistas de que tratam os arts. 2º a 5º desta Resolução.

Art. 18. Os prazos previstos nesta Resolução serão suspensos durante o recesso do Congresso Nacional, sem prejuízo da plena eficácia de Medida Provisória.

Parágrafo único. Se for editada Medida Provisória durante o período de recesso do Congresso Nacional, a contagem dos prazos ficará suspensa, iniciando-se no primeiro dia da sessão legislativa ordinária ou extraordinária que se seguir à publicação de Medida Provisória.

Art. 19. O órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o Relator de Medida Provisória encaminhará aos Relatores e à Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca da adequação financeira e orçamentária de Medida Provisória.

Art. 20. Às Medidas Provisórias em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, aplicar-se-ão os procedimentos previstos na Resolução nº 1, de 1989-CN.

§ 1º São mantidas em pleno funcionamento as Comissões Mistas já constituídas, preservados os seus respectivos Presidentes, Vice-Presidentes e Relatores, e designados Relatores Revisores, resguardada aos Líderes a prerrogativa prevista no art. 5º do Regimento Comum.

§ 2º São convalidadas todas as emendas apresentadas às edições anteriores de Medida Provisória.

§ 3º São convalidados os pareceres já aprovados por Comissão Mista.

Art. 21. Ao disposto nesta Resolução não se aplica o art. 142 do Regimento Comum.

Art. 22. Revoga-se a Resolução nº 1, de 1989-CN, prorrogando-se a sua vigência apenas para os efeitos de que trata o art. 20.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 8 de maio de 2002. – Senador **Ramez Tebet** – *Presidente do Senado Federal*.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2006-CN

Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere o mesmo artigo.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a tramitação das matérias a que se refere o art. 166 da Constituição e sobre a Comissão Mista Permanente prevista no § 1º do mesmo artigo, que passa a se denominar Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO

Seção I Da Competência

Art. 2º A CMO tem por competência emitir parecer e deliberar sobre:

I – projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais, assim como sobre as contas apresentadas nos termos do art. 56, *caput* e § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

II – planos e programas nacionais, regionais e setoriais, nos termos do art. 166, § 1º, II, da Constituição;

III – documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira e da gestão fiscal, nos termos

dos arts. 70 a 72 e art. 166, § 1º, II, da Constituição, e da Lei Complementar nº 101, de 2000, especialmente sobre:

a) os relatórios de gestão fiscal, previstos no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

b) as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União relativas à fiscalização de obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à lei orçamentária anual, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias;

c) as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União ou por órgãos e entidades da administração federal, por intermédio do Congresso Nacional;

d) os relatórios referentes aos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e demais relatórios de avaliação e de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias; e

e) as informações prestadas pelo Poder Executivo, ao Congresso Nacional, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV – demais atribuições constitucionais e legais.

§ 1º A CMO organizará a reunião conjunta de que trata o art. 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, em articulação com as demais Comissões Permanentes das Casas do Congresso Nacional.

§ 2º A CMO poderá, para fins de observância do disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, observados os Regimentos Internos de cada Casa, antes da votação nos respectivos plenários, ser ouvida acerca da estimativa do custo e do impacto fiscal e orçamentário da aprovação de projetos de lei e medidas provisórias em tramitação.

Seção II

Do Exercício da Competência

Art. 3º Para o exercício da sua competência, a CMO poderá:

I – determinar ao Tribunal de Contas da União a realização de fiscalizações, inspeções e auditorias, bem como requisitar informações

sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de fiscalizações, auditorias e inspeções realizadas;

II – requerer informações e documentos aos órgãos e entidades federais;

III – realizar audiências públicas com representantes de órgãos e entidades públicas e da sociedade civil;

IV – realizar inspeções e diligências em órgãos da administração pública federal, das administrações estadual e municipal e em entidades privadas que recebam recursos ou administrem bens da União.

Parágrafo único. A CMO deverá manter atualizadas as informações relativas aos subtítulos correspondentes a obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à lei orçamentária anual.

Art. 4º A CMO realizará audiências públicas para o debate e o aprimoramento dos projetos de lei orçamentária anual, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e para o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária e financeira.

Seção III

Da Composição e Instalação

Art. 5º A CMO compõe-se de 40 (quarenta) membros titulares, sendo 30 (trinta) Deputados e 10 (dez) Senadores, com igual número de suplentes.

Art. 6º Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada sessão legislativa, a Mesa do Congresso Nacional fixará as representações dos partidos e blocos parlamentares na CMO, observado o critério da proporcionalidade partidária.

§ 1º Aplicado o critério do *caput* e verificada a existência de vagas, essas serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário, da maior para a menor.

§ 2º Aplicado o critério do § 1º, as vagas que eventualmente sobrarem serão distribuídas, preferencialmente, às bancadas ainda não representadas na CMO, segundo a precedência no cálculo da proporcionalidade partidária.

§ 3º A proporcionalidade partidária estabelecida na forma deste artigo prevalecerá por toda a sessão legislativa.

Art. 7º Até o quinto dia útil do mês de março, os Líderes indicarão ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional os membros titulares e suplentes em número equivalente à proporcionalidade de suas bancadas na CMO.

§ 1º É vedada a designação, para membros titulares ou suplentes, de parlamentares membros titulares ou suplentes que integraram a Comissão anterior.

§ 2º Esgotado o prazo referido no *caput*, e não havendo indicação pelos Líderes, as vagas não preenchidas por partido ou bloco parlamentar serão ocupadas pelos parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de legislaturas, mediante publicação da secretaria da CMO, observado o disposto no § 1º.

Art. 8º A representação na CMO é do partido ou bloco parlamentar, competindo ao respectivo Líder solicitar, por escrito, ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional, em qualquer oportunidade, a substituição de titular ou suplente.

Art. 9º O membro titular que não comparecer, durante a sessão legislativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, convocadas nos termos do art. 130, será desligado da CMO, exceto no caso de afastamento por missão oficial ou justificado por atestado médico.

§ 1º Para efeito do disposto no *caput*, o Presidente comunicará imediatamente o fato ao respectivo Líder do partido ou bloco parlamentar para que seja providenciada a substituição nos termos do art. 8º.

§ 2º O membro desligado não poderá retornar a CMO na mesma sessão legislativa.

Art. 10. A instalação da CMO e a eleição da respectiva Mesa ocorrerão até a última terça-feira do mês de março de cada ano, data em que se encerra o mandato dos membros da comissão anterior.

Art. 11. Nenhuma matéria poderá ser apreciada no período compreendido entre a data de encerramento do mandato dos membros da CMO e a data da instalação da comissão seguinte.

CAPÍTULO III DA DIREÇÃO

Seção I Da Direção da Comissão

Art. 12. A CMO terá 1 (um) Presidente e 3 (três) Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, com mandato anual, encerrando-se na última terça-feira do mês de março do ano seguinte, vedada a reeleição, observado o disposto no § 1º do art. 13.

Art. 13. As funções de Presidente e Vice-Presidente serão exercidas, a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º A primeira eleição, no início de cada legislatura, para Presidente e 2º Vice-Presidente, recairá em representantes do Senado Federal e a de 1º e 3º Vice-Presidentes em representantes da Câmara dos Deputados.

§ 2º O suplente da CMO não poderá ser eleito para as funções previstas neste artigo.

Art. 14. O Presidente, nos seus impedimentos ou ausências, será substituído por Vice-Presidente, na seqüência ordinal e, na ausência deles, pelo membro titular mais idoso da CMO, dentre os de maior número de legislaturas.

Parágrafo único. Se vagar o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente, realizar-se-á nova eleição para escolha do sucessor, que deverá recair em representante da mesma Casa, salvo se faltarem menos de 3 (três) meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no *caput*.

Seção II

Da Competência da Presidência

Art. 15. Ao Presidente compete:

- I – convocar e presidir as reuniões;
- II – convocar reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento aprovado de qualquer de seus membros;
- III – ordenar e dirigir os trabalhos;
- IV – dar à CMO conhecimento das matérias recebidas;
- V – designar os Relatores;
- VI – designar os membros e coordenadores dos comitês;
- VII – resolver as questões de ordem ou reclamações suscitadas;
- VIII – decidir, preliminarmente, sobre contestação orçamentária, nos termos do art. 148, § 4º;
- IX – assinar os pareceres juntamente com o Relator da matéria;
- X – desempatar as votações, quando ostensivas;
- XI – declarar a inadmissibilidade das emendas, ressalvadas as emendas aos projetos de que trata o art. 25;
- XII – responder pela indicação ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional das matérias que devem, nos termos da legislação em vigor, ser autuadas na forma de Aviso do Tribunal de Contas da União.

Parágrafo único. Das decisões do Presidente caberá recurso ao Plenário da CMO.

Seção III

Da Indicação dos Relatores

Art. 16. A indicação e a designação dos Relatores observarão as seguintes disposições:

I – as lideranças partidárias indicarão o Relator-Geral e o Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual, o Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o Relator do projeto de lei do plano plurianual;

II – o Relator do projeto de lei do plano plurianual será designado, alternadamente, dentre representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, não podendo pertencer ao mesmo partido ou bloco parlamentar do Presidente;

III – o Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual não poderão pertencer à mesma Casa, partido ou bloco parlamentar do Presidente;

IV – as funções de Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual e Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias serão exercidas, a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;

V – o Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual não poderá pertencer à mesma Casa, partido ou bloco parlamentar do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual;

VI – as lideranças partidárias indicarão os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual segundo os critérios da proporcionalidade partidária e da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO;

VII – os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual serão indicados dentre os membros das Comissões Permanentes afetas às respectivas áreas temáticas ou dentre os que tenham notória atuação parlamentar nas respectivas políticas públicas;

VIII – o critério de rodízio será adotado na designação dos Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual, de forma que não seja designado, no ano subsequente, membro de mesmo partido para relator da mesma área temática;

IX – o Relator das informações de que trata o art. 2º, III, *b*, não poderá pertencer à bancada do Estado onde se situa a obra ou serviço;

X – cada parlamentar somente poderá, em cada legislatura, exercer uma vez, uma das seguintes funções:

a) Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual;

- b) Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual;
- c) Relator Setorial do projeto de lei orçamentária anual;
- d) Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
- e) Relator do projeto de lei do plano plurianual.

§ 1º Na ausência de dispositivo específico, a designação dos Relatores, para cada tipo de proposição, observará os critérios da proporcionalidade partidária, o da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO e o de rodízio entre os membros da CMO.

§ 2º O suplente da CMO poderá ser designado Relator.

§ 3º Ouvido o Plenário da CMO, o Presidente poderá dispensar a designação de Relatores das matérias de que tratam os incisos III, *a*, *c*, *d* e *e*, e IV do art. 2º.

Art. 17. O Relator-Geral, o Relator da Receita e os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual, os Relatores dos projetos de lei do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias e o Relator das contas de que trata o art. 56, *caput*, da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão indicados no prazo de até 5 (cinco) dias após a instalação da CMO.

§ 1º Dentre as relatorias setoriais do projeto de lei orçamentária anual, caberá ao Senado Federal 4 (quatro) relatorias, observando-se o seguinte:

I – quando o Relator-Geral pertencer à Câmara dos Deputados, caberá ao Senado Federal a primeira, terceira, quinta e sétima escolhas e à Câmara dos Deputados as demais;

II – quando o Relator-Geral pertencer ao Senado Federal, caberá ao Senado Federal a segunda, quarta, sexta e oitava escolhas e à Câmara dos Deputados as demais;

§ 2º Não havendo indicação de relator no prazo definido no *caput*, o Presidente designará como relator o membro do partido na CMO, obedecida:

I – a proporcionalidade partidária e a proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO;

II – a escolha, dentre os membros dos partidos na CMO, daquele com maior número de legislaturas e mais idoso;

III – a ordem numérica das áreas temáticas definidas no art. 26, observado o disposto no § 1º.

CAPÍTULO IV DOS COMITÊS PERMANENTES

Seção I Da Constituição e Funcionamento

Art. 18. Serão constituídos os seguintes comitês permanentes:

I – Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária;

II – Comitê de Avaliação da Receita;

III – Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves;

IV – Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas.

§ 1º Os comitês serão constituídos por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) membros, indicados pelos Líderes, não computados os relatores de que trata o § 4º.

§ 2º O número de membros de cada comitê será definido pelo Presidente, ouvidos os Líderes.

§ 3º Cada comitê contará com um coordenador, escolhido obrigatoriamente dentre seus membros.

§ 4º Integrarão o Comitê de Avaliação, Controle e Fiscalização da Execução Orçamentária, além dos membros efetivos designados, os Relatores Setoriais e o Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual.

§ 5º O Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual integrará e coordenará o comitê previsto no inciso II do *caput*.

Art. 19. A designação do conjunto dos membros e coordenadores dos comitês permanentes obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO.

§ 1º Os membros e coordenadores dos comitês serão designados no prazo de até 5 (cinco) dias após a instalação da CMO.

§ 2º O suplente na CMO poderá ser designado membro ou coordenador de comitê.

Art. 20. Os relatórios elaborados pelos comitês permanentes serão aprovados pela maioria absoluta dos seus membros, cabendo aos coordenadores o voto de desempate.

Parágrafo único. Os relatórios mencionados no *caput* serão encaminhados para conhecimento e deliberação da CMO.

Art. 21. Os comitês permanentes darão à CMO e às Comissões Permanentes de ambas as Casas conhecimento das informações que obtiverem e das análises que procederem, por meio de relatórios de atividades.

Seção II

Do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária

Art. 22. Ao Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária cabe:

I – acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira, inclusive os decretos de limitação de empenho e pagamento, o cumprimento das metas fixadas na lei de diretrizes orçamentárias e o desempenho dos programas governamentais;

II – analisar a consistência fiscal dos projetos de lei do plano pluri-anual e da lei orçamentária anual;

III – apreciar, após o recebimento das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União para o período respectivo, e em relatório único, os Relatórios de Gestão Fiscal previstos no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV – analisar as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União acerca da execução orçamentária e financeira, bem como

do acompanhamento decorrente do disposto no inciso I do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

V – analisar as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, exceto as relativas a obras e serviços com indícios de irregularidades e as relativas à receita.

§ 1º A análise da consistência fiscal de que trata o inciso II será feita em conjunto com o Comitê de Avaliação da Receita.

§ 2º A metodologia a ser utilizada na análise das despesas obrigatórias deverá ser a estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º O Comitê realizará bimestralmente:

I – reuniões de avaliação de seus relatórios com representantes dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda para discutir a evolução e as projeções das metas fiscais, dos grandes itens de despesa, em especial as projeções das despesas obrigatórias e de funcionamento dos órgãos e entidades para o exercício corrente e os 2 (dois) seguintes, bem como outras matérias de competência do Comitê;

II – encontros técnicos com representantes de outros Ministérios para discutir a avaliação dos programas de sua responsabilidade, os critérios de aplicação de recursos, os critérios e efeitos da limitação de empenho, a respectiva execução orçamentária, inclusive das ações que foram objeto de emendas parlamentares, as projeções de necessidades de recursos para os exercícios seguintes, bem como outras matérias de competência do Comitê.

Seção III

Do Comitê de Avaliação da Receita

Art. 23. Ao Comitê de Avaliação da Receita cabe:

I – acompanhar a evolução da arrecadação das receitas;

II – analisar a estimativa das receitas constantes dos projetos de lei do plano plurianual e da lei orçamentária anual;

III – analisar as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União concernentes à arrecadação e à renúncia de receitas.

Parágrafo único. O Comitê realizará bimestralmente reuniões de avaliação de seus relatórios com os representantes dos órgãos do Po-

der Executivo responsáveis pela previsão e acompanhamento da estimativa das receitas.

Seção IV

Do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves

Art. 24. Ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves cabe:

I – propor a atualização das informações relativas a obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à lei orçamentária anual;

II – apresentar propostas para o aperfeiçoamento dos procedimentos e sistemáticas relacionadas com o controle externo das obras e serviços;

III – apresentar relatório quadrimestral sobre as atividades realizadas pela CMO no período, referentes à fiscalização de obras e serviços suspensos e autorizados por determinação do Congresso Nacional, assim como das razões das medidas;

IV – exercer as demais atribuições de competência da CMO, no âmbito da fiscalização e controle da execução de obras e serviços;

V – subsidiar os Relatores no aperfeiçoamento da sistemática de alocação de recursos, por ocasião da apreciação de projetos de lei de natureza orçamentária e suas alterações.

Seção V

Do Comitê de Admissibilidade de Emendas

Art. 25. Ao Comitê de Admissibilidade de Emendas compete propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as de Relator, aos projetos de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual.

Parágrafo único. Os relatórios das matérias de que trata o *caput* não poderão ser votados pela CMO sem votação prévia do relatório do Comitê, salvo deliberação em contrário do Plenário da CMO.

CAPÍTULO V DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Seção I Das Áreas Temáticas

Art. 26. O projeto será dividido nas seguintes áreas temáticas, cujos relatórios ficarão a cargo dos respectivos Relatores Setoriais:

- I – Infra-Estrutura;
- II – Saúde;
- III – Integração Nacional e Meio Ambiente;
- IV – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte;
- V – Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
- VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo;
- VII – Justiça e Defesa;
- VIII – Poderes do Estado e Representação;
- IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário;
- X – Trabalho, Previdência e Assistência Social.

§ 1º As áreas e subáreas temáticas, bem como as Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados correspondentes, estão definidas em Anexo a esta Resolução.

§ 2º O Parecer Preliminar poderá atualizar o Anexo de que trata o § 1º com o objetivo de adequá-lo a alterações que ocorrerem na estrutura de órgãos do Poder Executivo.

Seção II Dos Comitês de Assessoramento

Art. 27. Poderão ser constituídos até 2 (dois) comitês para apoio ao Relator-Geral, ao seu critério, com o mínimo de 3 (três) e o máximo de 10 (dez) integrantes, por ele indicados.

Parágrafo único. A designação dos membros e dos coordenadores dos comitês a que se refere o *caput* obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO.

Seção III

Da Modificação do Projeto de Lei Orçamentária Anual

Art. 28. A proposta de modificação do projeto de lei orçamentária anual enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do Relatório Preliminar na CMO.

Parágrafo único. Os pedidos para correção da programação orçamentária constante do projeto, originários de órgãos do Poder Executivo, somente serão examinados pelos Relatores se solicitados pelo Ministro de Estado da área correspondente, com a comprovação da ocorrência de erro ou omissão de ordem técnica ou legal, e encaminhados pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão ao Presidente.

Seção IV

Das Audiências Públicas

Art. 29. A CMO realizará audiências públicas para o debate e o aprimoramento do projeto, para as quais convidará Ministros ou representantes dos órgãos de Planejamento, Orçamento e Fazenda do Poder Executivo e representantes dos órgãos e entidades integrantes das áreas temáticas.

§ 1º As audiências públicas que tiverem como objeto o debate de assuntos relacionados aos campos temáticos regimentais das Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados serão realizadas sob a coordenação da CMO, na forma de reuniões conjuntas.

§ 2º A CMO poderá realizar audiências públicas regionais para debater o projeto, quando de interesse de Estado ou Região Geográfica.

Seção V

Da Avaliação da Receita

Subseção I – Diretrizes Gerais

Art. 30. A análise da estimativa da Receita e das respectivas emendas é de competência do Relator da Receita.

§ 1º O Relatório da Receita será votado previamente à apresentação do Relatório Preliminar, observados os prazos estabelecidos no art. 82.

§ 2º No prazo de até 10 (dez) dias após a votação do último Relatório Setorial, o Relator da Receita poderá propor a atualização da receita aprovada, tendo em vista eventual revisão de parâmetros e da legislação tributária, com base em avaliação do Comitê de Avaliação da Receita.

§ 3º Os recursos oriundos da reestimativa prevista no § 2º serão alocados nas emendas coletivas de apropriação proporcionalmente aos atendimentos efetuados nos relatórios setoriais.

Subseção II

Das Emendas à Receita

Art. 31. São emendas à receita as que têm por finalidade alteração da estimativa da receita, inclusive as que propõem redução dessa estimativa em decorrência de aprovação de projeto de lei, nos termos do art. 32.

Parágrafo único. As compensações na despesa decorrentes da aprovação de emenda que acarrete redução de receita ficarão a cargo do Relator-Geral.

Art. 32. Poderá ser apresentada emenda de renúncia de receita, decorrente de projeto de lei de iniciativa do Congresso Nacional, em tramitação em qualquer das suas Casas, que satisfaça as seguintes condições:

I – tenha recebido, previamente ao exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira, parecer favorável de mérito, na Casa de origem, pelas Comissões Permanentes;

II – esteja, até o prazo final para a apresentação de emendas, instruído com a estimativa da renúncia de receita dele decorrente, oriunda do Poder Executivo ou de órgão técnico especializado em matéria orçamentária do Poder Legislativo.

Parágrafo único. A emenda de que trata o *caput* somente será aprovada caso indique os recursos compensatórios necessários, provenientes de anulação de despesas ou de acréscimo de outra receita, observado o disposto no art. 41.

Subseção III

Do Relatório da Receita

Art. 33. O Relatório da Receita será elaborado com o auxílio do Comitê de Avaliação da Receita.

Parágrafo único. A metodologia a ser utilizada na análise da estimativa da Receita deverá ser a estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 34. O Relatório da Receita deverá conter:

I – exame da conjuntura macroeconômica e do endividamento e seu impacto sobre as finanças públicas;

II – análise da evolução da arrecadação das receitas e da sua estimativa no projeto, com ênfase na metodologia e nos parâmetros utilizados;

III – avaliação, em separado, das receitas próprias das entidades da administração indireta, em especial as pertencentes às agências reguladoras;

IV – demonstrativo das receitas reestimadas, comparando-as com as do projeto, classificadas por natureza e fonte;

V – demonstrativo das propostas de pareceres às emendas à receita e de renúncia de receitas;

VI – o montante de eventuais recursos adicionais decorrentes da reestimativa das receitas, discriminando as variações positivas e negativas por natureza e fonte de recursos;

VII – indicação dos montantes de despesa a serem reduzidos no Parecer Preliminar, quando necessário;

VIII – a verificação do atendimento às normas constitucionais e legais pertinentes à Receita, especialmente quanto à compatibilidade do projeto com a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. O Relatório da Receita não poderá propor o cancelamento, parcial ou total, de dotações constantes do projeto.

Seção VI

Da Avaliação da Despesa

Subseção I

Da Participação das Comissões

Art. 35. A participação das Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados no processo de apreciação do projeto dar-se-á na forma do disposto no art. 90 do Regimento Comum e das disposições desta Resolução.

Art. 36. As Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados cujas competências materiais sejam correlatas poderão, em conjunto, sugerir ao Relator-Geral a inclusão, no Relatório Preliminar, de até 3 (três) programas ou ações, por subárea temática, para integrar a programação prioritária passível de ser objeto de emendas, de que trata o art. 53, III.

Parágrafo único. As sugestões deverão observar as prioridades e metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e ser encaminhadas ao Relator-Geral por intermédio da Secretaria da CMO, acompanhadas de cópia da ata de deliberação, no prazo de até 5 (cinco) dias antes da data de apresentação do Relatório Preliminar.

Subseção II
Da Classificação e Diretrizes
Gerais sobre as Emendas à Despesa

Art. 37. As emendas à despesa são classificadas como de remanejamento, de apropriação ou de cancelamento.

Art. 38. Emenda de remanejamento é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação equivalente de dotações constantes do projeto, exceto as da Reserva de Contingência.

§ 1º A emenda de remanejamento somente poderá ser aprovada com a anulação das dotações indicadas na própria emenda, observada a compatibilidade das fontes de recursos.

§ 2º Será inadmitida a emenda de remanejamento que não atenda ao disposto neste artigo e nos arts. 47 e 48.

Art. 39. Emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de:

I – recursos integrantes da Reserva de Recursos a que se refere o art. 56;

II – outras dotações, definidas no Parecer Preliminar.

Art. 40. Emenda de cancelamento é a que propõe, exclusivamente, a redução de dotações constantes do projeto.

Art. 41. A emenda ao projeto que propõe acréscimo ou inclusão de dotações, somente será aprovada caso:

I – seja compatível com a lei do plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II – indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;

III – não seja constituída de várias ações que devam ser objeto de emendas distintas; e

IV – não contrarie as normas desta Resolução, bem como as previamente aprovadas pela CMO.

Parágrafo único. Somente será aprovada emenda que proponha anulação de despesa mencionada nas alíneas do inciso II quando se referir à correção de erros ou omissões.

Art. 42. A emenda ao projeto não será aprovada em valor superior ao solicitado, ressalvados os casos de remanejamento entre emendas individuais de mesmo autor, observado o limite global previsto no art. 52, II, *i*.

Subseção III **Das Emendas de Comissão**

Art. 43. As Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, relacionadas em Anexo a esta Resolução, cujas competências estejam direta e materialmente relacionadas à área de atuação pertinente à estrutura da administração pública federal, poderão apresentar emendas ao projeto.

Art. 44. As emendas de Comissão deverão:

I – ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação;

II – ter caráter institucional e representar interesse nacional, observado o disposto no art. 47, incisos II a V, vedada a destinação a entidades privadas, salvo se contemplarem programação constante do projeto;

III - conter, na sua justificação, elementos, critérios e fórmulas que determinem a aplicação dos recursos, em função da população beneficiada pela respectiva política pública, quando se tratar de transferências voluntárias de interesse nacional.

§ 1º Poderão ser apresentadas:

I – até 4 (quatro) emendas, sendo 2 (duas) de apropriação e 2 (duas) de remanejamento, para as comissões cuja competência esteja restrita a uma única subárea temática, conforme definido no § 1º do art. 26 desta Resolução, e observados os quantitativos constantes do Anexo a esta Resolução;

II – até 8 (oito) emendas, sendo 4 (quatro) de apropriação e 4 (quatro) de remanejamento, para aquelas cuja competência abranja mais de uma subárea temática, observados os quantitativos constantes do Anexo a esta Resolução.

§ 2º As Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados poderão apresentar emendas, sendo até 4 (quatro) de apropriação e até 4 (quatro) de remanejamento.

Art. 45. As emendas de remanejamento somente poderão propor acréscimos e cancelamentos em dotações de caráter institucional e de interesse nacional, no âmbito da mesma subárea temática e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos.

Subseção IV **Das Emendas de Bancada Estadual**

Art. 46. As Bancadas Estaduais no Congresso Nacional poderão apresentar emendas ao projeto, relativas a matérias de interesse de cada Estado ou Distrito Federal.

Art. 47. As emendas de Bancada Estadual deverão:

I – ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação, aprovada por 3/4 (três quartos) dos Deputados e 2/3 (dois terços) dos Senadores da respectiva Unidade da Federação;

II – identificar de forma precisa o seu objeto, vedada a designação genérica de programação que possa contemplar obras distintas ou possam resultar, na execução, em transferências voluntárias, convênios ou similares para mais de um ente federativo ou entidade privada;

III – no caso de projetos, contemplar, alternativamente a:

a) projeto de grande vulto, conforme definido na lei do plano plurianual;

b) projeto estruturante, nos termos do Parecer Preliminar, especificando-se o seu objeto e a sua localização;

IV – no caso de atividades ou operações especiais, restringir-se às modalidades de aplicação 30 (trinta – governo estadual) e 90 (noventa – aplicação direta);

V – em sua justificação, conter, no mínimo:

a) os elementos necessários para avaliar a relação custo-benefício da ação pretendida e seus aspectos econômico-sociais;

b) o valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o cronograma da execução a realizar, em caso de projeto;

c) as demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas.

§ 1º Poderão ser apresentadas no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) emendas de apropriação, além de 3 (três) emendas de remanejamento, sendo que:

I – as Bancadas Estaduais com mais de 11 (onze) parlamentares poderão apresentar, além do mínimo de 15 (quinze) emendas, uma emenda de apropriação para cada grupo completo de 10 (dez) parlamentares da bancada que exceder a 11 (onze) parlamentares;

II – nas Bancadas Estaduais integradas por mais de 18 (dezoito) parlamentares, caberá à representação do Senado Federal a iniciativa da apresentação de 3 (três) emendas de apropriação dentre aquelas de que trata o *caput*.

§ 2º Os projetos constantes de lei orçamentária anual, oriundos de aprovação de emendas de Bancada Estadual, uma vez iniciados, deverão ser, anualmente, objeto de emendas apresentadas pela mesma Bancada Estadual até a sua conclusão, salvo se:

I – constem do projeto de lei orçamentária; ou

II – a execução física não tiver alcançado 20 % (vinte por cento) do total da obra; ou

III – houver comprovado impedimento legal à continuidade da obra; ou

IV – houver decisão em contrário da unanimidade da bancada.

§ 3º Na hipótese do descumprimento do disposto no § 2º:

I – o Comitê de Admissibilidade de Emendas proporá a inadmissibilidade de emendas de Bancada Estadual, em número equivalente àquelas que deixaram de ser apresentadas, a partir daquela com o menor valor proposto;

II – o Relator-Geral substituirá a emenda de que trata o inciso I por emenda necessária à continuidade do projeto.

Art. 48. As emendas de remanejamento somente poderão propor acréscimos e cancelamentos em dotações no âmbito da respectiva Unidade da Federação, mesmo órgão e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos.

Subseção V **Das Emendas Individuais**

Art. 49. Cada parlamentar poderá apresentar até 25 (vinte e cinco) emendas ao projeto, cabendo ao Parecer Preliminar fixar o valor total do conjunto das emendas a serem apresentadas, por mandato parlamentar, nos termos do art. 52, II, *i*.

Art. 50. As emendas individuais:

I – que destinarem recursos a entidades de direito público, deverão observar a programação passível de ser objeto de emendas, definida pelo Parecer Preliminar;

II – que destinarem recursos a entidades privadas, deverão observar a programação passível de ser objeto de emendas, definida no Parecer Preliminar e, cumulativamente:

a) atender às disposições contidas na lei de diretrizes orçamentárias;

b) estipular as metas que a entidade beneficiária deverá cumprir, demonstrando a sua compatibilidade com o valor da emenda;

c) identificar a entidade beneficiada, seu endereço e o nome dos responsáveis pela direção;

III – deverão, no caso de projetos, resultar, em seu conjunto, em dotação suficiente para conclusão da obra ou da etapa do cronograma de execução a que se refere.

Parágrafo único. O Parecer Preliminar especificará os elementos que deverão constar da justificativa das emendas individuais.

Subseção VI

Do Parecer Preliminar

Art. 51. O Relator-Geral apresentará Relatório Preliminar que, aprovado pelo Plenário da CMO, estabelecerá os parâmetros e critérios que deverão ser obedecidos na apresentação de emendas e na elaboração do relatório do projeto pelo Relator-Geral e pelos Relatores Setoriais.

Art. 52. O Relatório Preliminar será composto de duas partes:

I – Parte Geral, que conterá, no mínimo, análise:

a) das metas fiscais em função dos resultados primário e nominal implícitos no projeto, comparando-as com as dos 2 (dois) últimos exercícios;

b) do atendimento ao disposto na lei do plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias;

c) da observância dos limites previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;

d) das despesas, divididas por área temática, incluindo a execução recente;

e) da programação orçamentária, comparada com a execução do exercício anterior e o autorizado pela lei orçamentária em vigor;

f) de outros temas relevantes;

II – Parte Especial, que conterá, no mínimo:

a) as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos, pelos Relatores Setoriais e pelo Relator-Geral, no remanejamento e no cancelamento de dotações constantes do projeto;

b) os eventuais cancelamentos prévios, efetuados nas dotações constantes do projeto, antecedentes à atuação dos Relatores Setoriais;

c) as propostas de ajustes na despesa decorrentes da aprovação do Relatório da Receita e da reavaliação das despesas obrigatórias e da Reserva de Contingência;

d) os critérios que serão adotados na distribuição da Reserva de Recursos;

e) as competências temáticas dos Relatores Setoriais e do Relator-Geral e a estrutura básica de seus relatórios;

f) os critérios a serem observados para a redução das desigualdades inter-regionais, em conformidade com o art. 165, § 7º, da Constituição;

g) as orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusive as de Relator;

h) a classificação das emendas de Relator quanto à finalidade;

i) o limite global de valor para apresentação e aprovação de emendas individuais por mandato parlamentar, bem como a origem dos recursos destinados a seu atendimento;

j) o valor mínimo por Bancada Estadual para atendimento das emendas de aprovação, nos termos do art. 57;

k) a programação passível de ser objeto de emendas individuais de que trata o art. 50, I e II, que deverá estar relacionada com o desenvolvimento econômico-social e com a implantação de políticas públicas;

l) as medidas saneadoras necessárias para a correção de eventuais erros, omissões ou inconsistências detectadas no projeto;

m) as sugestões apresentadas pelas Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre a programação passível de emendas, nos termos do art. 36.

Art. 53. O Parecer Preliminar poderá:

I – determinar o remanejamento de dotações em nível de função, subfunção, programa, ação, órgão ou área temática;

II – definir outras alterações e limites que contribuam para adequar a estrutura, a composição e a distribuição de recursos às necessidades da programação orçamentária;

III – estabelecer a programação prioritária passível de ser objeto de emendas coletivas.

Art. 54. O Relatório do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária que analisar a consistência fiscal do projeto, nos termos do disposto no art. 22, II, será parte integrante do Parecer Preliminar.

Art. 55. Ao Relatório Preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Subseção VII

Da Distribuição de Recursos

Art. 56. A Reserva de Recursos será composta dos eventuais recursos provenientes da reestimativa das receitas, da Reserva de Contingência e outros definidos no Parecer Preliminar, deduzidos os recursos para atendimento de emendas individuais, de despesas obrigatórias e de outras despesas definidas naquele Parecer.

Parágrafo único. Não integram a base de cálculo do *caput* os recursos provenientes de autorizações de cancelamentos seletivos contidas no Parecer Preliminar que dependam de avaliação posterior dos Relatores.

Art. 57. Os recursos líquidos destinados ao atendimento de emendas coletivas de apropriação, calculados de acordo com o art. 56, *caput*, terão o seguinte destino, observada a vinculação de fontes:

I – 25 % (vinte e cinco por cento) para as emendas de Bancada Estadual, distribuídos na forma do § 1º deste artigo;

II – 55 % (cinquenta e cinco por cento) aos Relatores Setoriais, para as emendas de Bancada Estadual e as de Comissão;

III – 20 % (vinte por cento) ao Relator-Geral, para alocação, entre as emendas de Bancada Estadual e de Comissão, observado o disposto no § 2º.

§ 1º Os recursos de que trata o inciso I do *caput* serão distribuídos na seguinte proporção:

I – 50% (cinquenta por cento) com base nos critérios estabelecidos para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE;

II – 40% (quarenta por cento) com base na média histórica de atendimento das respectivas Bancadas Estaduais nos últimos 3 (três) anos;

III – 10% (dez por cento) com base na população residente estimada pelo IBGE.

§ 2º O Relator-Geral, na distribuição dos recursos de que trata o inciso III do *caput*, assegurará que o montante de recursos destinado ao atendimento de emendas de Comissão não seja inferior a 15 % (quinze por cento) do total dos recursos líquidos de que trata o *caput* deste artigo.

Subseção VIII **Das Disposições Gerais sobre as** **Competências e Atribuições dos Relatores**

Art. 58. O Relator-Geral e os Relatores Setoriais observarão, na elaboração de seus relatórios, os limites e critérios fixados no Parecer Preliminar, vedada a utilização, na aprovação de emendas, de quaisquer fontes que não tenham sido autorizadas naquele Parecer.

Art. 59. As propostas de parecer às emendas de Relator deverão ter o mesmo valor da emenda apresentada.

Art. 60. As modificações introduzidas à programação orçamentária pelos Relatores dependerão da apresentação e publicação da respectiva emenda.

Subseção IX

Dos Relatores Setoriais

Art. 61. Os Relatores Setoriais utilizarão, para atendimento de emendas coletivas de apropriação, as fontes de recursos definidas no Parecer Preliminar.

Art. 62. Os Relatores Setoriais debaterão o projeto nas Comissões Permanentes, antes da apresentação de seus relatórios, observadas as áreas temáticas correspondentes, podendo ser convidados representantes da sociedade civil.

Art. 63. Os membros das Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados serão convidados para participar da discussão dos relatórios setoriais pertinentes.

Art. 64. O Relator Setorial que, no prazo regimental, não apresentar o seu relatório, será destituído.

Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no *caput*, a programação orçamentária da respectiva área temática e as emendas a ela apresentadas serão apreciadas exclusivamente pelo Relator-Geral.

Subseção X

Do Relator-Geral

Art. 65. A apreciação da Reserva de Contingência e do texto da lei será de responsabilidade do Relator-Geral.

Art. 66. O Relator-Geral poderá propor, em seu relatório, acréscimos e cancelamentos aos valores aprovados para as emendas coletivas de apropriação nos pareceres setoriais, utilizando as fontes de recursos definidas no Parecer Preliminar.

Parágrafo único. O cancelamento de que trata o *caput* não poderá ser superior a 10 % (dez por cento) do valor aprovado para cada emenda no Parecer Setorial.

Art. 67. É vedado ao Relator-Geral propor a aprovação de emendas com Parecer Setorial pela rejeição.

Art. 68. O Relator-Geral poderá propor, em seu relatório, alterações no atendimento das emendas de Bancadas Estaduais, por solicitação de 2/3 (dois terços) dos Deputados e 2/3 (dois terços) dos Senadores da respectiva bancada.

Art. 69. As propostas de parecer do Relator-Geral às emendas somente poderão ser incorporadas aos sistemas informatizados após a apreciação conclusiva de todos os relatórios setoriais pela CMO, ressalvado o disposto no art. 64.

Subseção XI Dos Relatórios

Art. 70. Os Relatores do projeto deverão, em seus relatórios:

I – analisar:

a) o atendimento das normas constitucionais e legais, especialmente quanto à compatibilidade do projeto com a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Complementar nº 101, de 2000;

b) a execução orçamentária recente, comparando-a com os valores constantes do projeto;

c) os efeitos da aprovação dos créditos especiais e extraordinários aprovados ou em apreciação pelo Congresso nos últimos 4 (quatro) meses do exercício;

d) os critérios utilizados nos cancelamentos e acréscimos efetuados na programação orçamentária e seus efeitos sobre a distribuição regional;

e) as medidas adotadas em relação às informações enviadas pelo Tribunal de Contas da União quanto às obras e serviços com indícios de irregularidades graves, justificando sua inclusão ou manutenção;

II – indicar, para votação em separado, os subtítulos que contenham contrato, convênio, parcela, trecho ou subtrecho em que foram

identificados, de acordo com informações do Tribunal de Contas da União, indícios de irregularidades graves;

III – apresentar demonstrativos:

a) do voto do Relator às emendas individuais à despesa, por tipo de proposta de parecer e por autor, contendo, para cada um, o número da emenda, a classificação institucional, funcional e programática, a denominação do subtítulo, a decisão e o valor concedido;

b) do voto do Relator às emendas coletivas à despesa, por tipo de proposta de parecer, unidade da Federação e autor, contendo, para cada um, o número da emenda, a classificação institucional, funcional e programática, a denominação do subtítulo, a decisão e o valor concedido;

c) das emendas com proposta de parecer pela inadmissibilidade;

IV – anexar os espelhos das emendas de Relator, acompanhados dos respectivos fundamentos técnicos e legais e do demonstrativo dessas emendas por modalidade.

Art. 71. Se o Relator concluir por substitutivo, deverá apresentar a programação de trabalho na forma de autógrafo.

Art. 72. O relatório do Relator-Geral deverá apresentar demonstrativo das propostas de pareceres às emendas ao texto e de cancelamento.

Art. 73. Os seguintes demonstrativos deverão estar disponíveis na CMO, até a apresentação dos relatórios correspondentes:

I – dos acréscimos e cancelamentos das dotações por unidade orçamentária e por subtítulo, com a especificação das metas correspondentes, indicando expressamente aqueles constantes das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 2º, III, b;

II – dos acréscimos e cancelamentos das dotações por Unidade da Federação.

Art. 74. Os relatórios dos comitês previstos no art. 18, III e IV, e no art. 27 integrarão o relatório do Relator-Geral.

Seção VII **Da apreciação e da votação**

Subseção I **Das Diretrizes Gerais para Apreciação e Votação**

Art. 75. Os relatórios setoriais serão apreciados pela CMO individualmente.

Art. 76. A apreciação do Relatório Geral somente terá início após a aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto de lei do plano plurianual ou de projeto de lei que o revise.

Art. 77. Na apreciação do relatório do Relator-Geral serão votadas, inicialmente, as emendas que proponham cancelamento parcial ou total de dotações constantes do projeto e, em seguida, as emendas destinadas a alterar o texto do projeto, ressalvados os destaques.

Art. 78. O remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor somente será acatado se solicitado ao Presidente, até a apresentação do Relatório Setorial respectivo, pelo:

I – autor da emenda, no caso de emenda individual;

II – coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado, observado o art. 47, I;

III – Presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou membro da Comissão autorizado pelo respectivo Presidente, observado o art. 44, I.

Subseção II **Dos Destaques**

Art. 79. Os destaques observarão o disposto nesta Subseção e nos arts. 138 e 139.

Art. 80. Somente será admitido destaque:

I – ao projeto:

a) para recompor dotação cancelada, até o limite de 3 (três) destaques por membro da CMO, inadmitidos os que tenham como objetivo recompor dotação reduzida por cancelamento linear;

b) para restabelecimento de dispositivo ou parte de dispositivo suprimido do texto da lei;

II – ao substitutivo:

a) para suprimir dotação;

b) para supressão de dispositivo ou parte de dispositivo constante do texto da lei;

III – à emenda:

a) à despesa, para aumentar ou incluir dotação, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;

b) à despesa, para reduzir dotação, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;

c) de cancelamento, para aumentar ou incluir dotação, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;

d) de cancelamento, para reduzir dotação, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;

e) à receita, para aumentar receita, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;

f) à receita, para reduzir receita, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;

g) de renúncia de receita, para reduzir receita, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;

h) de renúncia de receita, para aumentar receita, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;

i) de texto, para inclusão de dispositivo do texto da lei, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial.

Parágrafo único. Solicitada a votação em separado de destaque, a sua rejeição implica a rejeição dos valores propostos pelo relator em seu voto.

Art. 81. O destaque com a finalidade de incluir, aumentar ou recompor dotação, ou reduzir receita, somente poderá ser aprovado pela CMO caso tenha sido:

I – identificada a origem dos recursos necessários ao seu atendimento, admitidos somente os provenientes de:

a) cancelamento de dotação proposto em emenda do autor do destaque;

b) remanejamento de dotação entre emendas do autor do destaque;

c) cancelamento de dotação decorrente da aprovação de destaque de que trata o art. 80, III, *b* e *d* ;

d) cancelamento de dotação indicado pelos respectivos relatores;

II – comprovada a existência de recursos em montante suficiente para o atendimento do destaque.

Subseção III **Dos Prazos**

Art. 82. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos:

I – até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;

II – até 30 (trinta) dias para a realização de audiências públicas, a partir do término do prazo definido no inciso I;

III – até 15 (quinze) dias para apresentação de emendas à receita e de renúncia de receitas ao projeto, a partir do prazo definido no inciso I;

IV – até 3 (três) dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas à receita e de renúncia de receitas, a partir do prazo definido no inciso III;

V – até 20 (vinte) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório da Receita, a partir do prazo definido no inciso III;

VI – até 3 (três) dias para votação do Relatório da Receita e suas emendas, a partir do prazo definido no inciso V;

VII – até 5 (cinco) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

VIII – até 3 (três) dias para a apresentação de emendas ao Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso VII;

IX – até 3 (três) dias para votação do Relatório Preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso VIII;

X – até 10 (dez) dias para a apresentação de emendas ao projeto, a partir do término do prazo definido no inciso IX;

XI – até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo definido no inciso X;

XII – até 24 (vinte e quatro) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação dos relatórios setoriais, a partir do término do prazo definido no inciso X;

XIII – até 17 (dezessete) para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório do Relator-Geral, a partir do término do prazo definido no inciso XII;

XIV – até 5 (cinco) dias para o encaminhamento do Parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso XIII;

XV – até 3 (três) dias para a implantação das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional.

CAPÍTULO VI DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 83. A proposta de modificação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do Relatório Preliminar na CMO.

Seção II Das Audiências Públicas

Art. 84. Antes da apresentação do Relatório Preliminar, será realizada audiência pública com o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para discussão do projeto.

§ 1º O Presidente poderá solicitar ao Ministro que encaminhe à CMO, no prazo de até 5 (cinco) dias antes da audiência, textos explicativos sobre:

I – as prioridades e metas para o exercício seguinte, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição;

II – as metas para receita, despesa, resultado primário e nominal, e montante da dívida pública, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

III – os critérios para distribuição de recursos entre projetos novos, projetos em andamento e conservação do patrimônio público;

IV – o relatório que contém as informações necessárias à avaliação da distribuição de que trata o inciso III, conforme determina o art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 2º O Presidente poderá solicitar ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o encaminhamento de textos explicativos sobre as demais matérias pertinentes ao conteúdo do projeto e seus anexos, a pedido do Relator.

Seção III

Do Parecer Preliminar

Art. 85. O Relatório Preliminar conterá a avaliação do cenário econômico-fiscal e social do projeto, dos parâmetros que foram utilizados para a sua elaboração e das informações constantes de seus anexos.

Parágrafo único. O Relatório Preliminar conterá, quanto ao Anexo de Metas e Prioridades:

I – as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos, pelo Relator, no cancelamento das metas constantes do anexo;

II – os critérios que serão utilizados pelo Relator para o acolhimento das emendas;

III – demonstrativo contendo os custos unitários estimados das ações nele constantes;

IV – disposições sobre apresentação e apreciação de emendas individuais e coletivas.

Art. 86. Ao Relatório Preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Seção IV

Das Emendas ao Anexo de Metas e Prioridades

Art. 87. Ao Anexo de Metas e Prioridades do projeto poderão ser apresentadas emendas de Comissão e de Bancada Estadual, observado, no que couber, o disposto nos arts. 44 e 47 e os seguintes limites:

I – até 5 (cinco) emendas, para as Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;

II – até 5 (cinco) emendas, para as Bancadas Estaduais do Congresso Nacional.

Art. 88. Cada parlamentar poderá apresentar até 5 (cinco) emendas.

Art. 89. A aprovação de emenda ao Anexo de Metas e Prioridades da LDO não dispensa a exigência de apresentação da emenda correspondente ao projeto de lei orçamentária.

Art. 90. Serão inadmitidas as emendas que proponham a inclusão de ações não constantes da lei do plano plurianual.

Art. 91. Aplicam-se, no que couber, às emendas do Anexo de Metas e Prioridades, as disposições relativas às emendas à despesa do projeto de lei orçamentária anual.

Seção V

Dos Prazos

Art. 92. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos:

I – até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;

II – até 7 (sete) dias para a realização de audiências públicas, a partir do término do prazo definido no inciso I;

III – até 17 (dezesete) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso I;

IV – até 3 (três) dias para a apresentação de emendas ao Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso III;

V – até 6 (seis) dias para votação do Relatório Preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso IV;

VI – até 10 (dez) dias para a apresentação de emendas, a partir do término do prazo definido no inciso V;

VII – até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

VIII – até 35 (trinta e cinco) dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

IX – até 5 (cinco) dias para o encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso VIII.

CAPÍTULO VII

DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Seção I

Diretrizes Gerais

Art. 94. O relatório do projeto será elaborado por um único Relator.

Art. 95. A proposta de modificação do projeto de lei do plano plurianual enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do Relatório Preliminar na CMO.

Art. 96. A CMO poderá realizar audiências públicas regionais, para debater o projeto, quando de interesse de Estado ou Região Geográfica.

Seção II

Das Emendas

Art. 97. Ao projeto de lei do plano plurianual, ou ao projeto que o revise, poderão ser apresentadas emendas de Comissão e de Bancada Estadual, observado, no que couber, o disposto nos arts. 44 e 47 e os seguintes limites:

I – até 5 (cinco) emendas, para as Comissões Permanentes do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados;

II – até 5 (cinco) emendas, para as Bancadas Estaduais do Congresso Nacional.

Art. 98. Cada parlamentar poderá apresentar até 10 (dez) emendas ao projeto de lei do plano plurianual ou ao projeto que o revise.

Art. 99. O Parecer Preliminar disporá sobre apresentação e apreciação de emendas individuais e coletivas ao projeto.

Parágrafo único. As disposições do Parecer Preliminar sobre emendas ao projeto aplicam-se às emendas ao projeto de lei que o revise.

Art. 100. Aplicam-se, no que couber, às emendas às ações orçamentárias do plano plurianual, as disposições relativas às emendas à despesa do projeto de lei orçamentária anual.

Seção III

Dos Comitês de Assessoramento

Art. 101. Poderá ser constituído um comitê para apoio ao Relator, ao seu critério, com o mínimo de 3 (três) e o máximo de 10 (dez) integrantes, por ele indicados.

Parágrafo único. A designação dos membros e do coordenador do comitê a que se refere o *caput* obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO.

Seção IV

Do Parecer Preliminar

Art. 102. O Relatório Preliminar conterá, no mínimo:

I – as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos pelo Relator, no remanejamento e no cancelamento de valores financeiros constantes do projeto;

II – os critérios que serão adotados na distribuição, entre os programas ou órgãos responsáveis por programas, dos eventuais recursos adicionais decorrentes da reestimativa das receitas;

III – as orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusive as de Relator;

IV – as orientações específicas referentes à estrutura e ao conteúdo do relatório do Relator.

Parágrafo único. Ao Relatório Preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Seção V

Do Relatório

Art. 103. O relatório do projeto conterá:

- I – análise do atendimento das normas constitucionais e legais;
- II – exame crítico e prospectivo da conjuntura econômica e da consistência fiscal do período de aplicação do plano;
- III – avaliação das fontes de financiamento, com ênfase nas estimativas de receita dos Orçamentos da União;
- IV – avaliação das diretrizes e dos objetivos do plano;
- V – demonstrativos dos pareceres às emendas, por autor e número de emenda;
- VI – análise da programação;
- VII – critérios e parâmetros utilizados para o acolhimento de emendas;
- VIII – demonstrativos dos acréscimos e cancelamentos efetuados na programação.

Art. 104. Os relatórios dos comitês previstos no art. 18, II e IV, e no art. 101 integrarão o relatório do Relator.

Seção VI

Dos Prazos

Art. 105. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos:

- I – até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;
- II – até 14 (quatorze) dias para a realização de audiências públicas, a partir do término do prazo definido no inciso I;
- III – até 10 (dez) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso I;
- IV – até 3 (três) dias para a apresentação de emendas ao Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso III;

V – até 6 (seis) dias para votação do Relatório Preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso IV;

VI – até 10 (dez) dias para a apresentação de emendas ao projeto, a partir da aprovação do Relatório Preliminar;

VII – até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

VIII – até 21 (vinte e um) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

IX – até 7 (sete) dias para encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso VIII.

CAPÍTULO VIII DA APRECIÇÃO DOS PROJETOS DE LEI DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção I Diretrizes Gerais

Art. 106. Os projetos somente serão apreciados pela CMO até o dia 20 de novembro de cada ano.

Art. 107. Os projetos sobre os quais a CMO não emitir parecer no prazo de que trata o art. 106 serão apreciados pelo Plenário do Congresso Nacional.

Seção II Das Emendas

Art. 108. Cada parlamentar poderá apresentar até 10 (dez) emendas a crédito adicional.

Art. 109. As emendas não serão admitidas quando:

I – contemplarem programação em unidade orçamentária não beneficiária do crédito;

II – oferecerem como fonte de cancelamento compensatório, previsto no art. 166, §3º, II, da Constituição, programação que:

a) não conste do projeto de lei ou conste somente como cancelamento proposto; ou

b) integre dotação à conta de recursos oriundos de operações de crédito internas ou externas e as respectivas contrapartidas, ressalvados os casos decorrentes de correção de erro ou de omissão de ordem técnica ou legal, devidamente comprovados;

III – propuserem:

a) em projetos de lei de crédito suplementar, programação nova;

b) em projetos de lei de crédito especial, a suplementação de dotações já existentes na lei orçamentária;

c) em projetos de lei de crédito adicional, a anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo de cancelamento sem indicar, como compensação, a programação a ser cancelada no correspondente anexo de suplementação;

IV – ocasionarem aumento no valor original do projeto, ressalvado o disposto no art. 144, I.

§ 1º O Relator indicará, em seu relatório, as emendas que, no seu entender, deverão ser declaradas inadmitidas.

§ 2º O Relator apresentará, em seu relatório, os critérios utilizados nos cancelamentos e acréscimos efetuados à programação constante do projeto.

Seção III

Dos Créditos Extraordinários

Abertos por Medida Provisória

Art. 110. A CMO, no exame e emissão de parecer à medida provisória que abra crédito extraordinário, conforme arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição, observará, no que couber, o rito estabelecido em resolução específica do Congresso Nacional.

Parágrafo único. A inclusão de relatório de medida provisória na ordem do dia da CMO será automática e sua apreciação terá precedência sobre as demais matérias em tramitação.

Art. 111. Somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente.

Seção IV Dos Prazos

Art. 112. Na tramitação dos projetos serão observados os seguintes prazos:

I – até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;

II – até 8 (oito) dias para a apresentação de emendas, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III – até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo previsto no inciso II;

IV – até 15 (quinze) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso III.

CAPÍTULO IX DA APRECIÇÃO DOS PROJETOS DE LEI DE PLANOS E PROGRAMAS NACIONAIS, REGIONAIS E SETORIAIS

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 113. A CMO emitirá parecer quanto à adequação e compatibilidade dos projetos de lei de planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos na Constituição, ao plano plurianual, após aqueles

terem sido apreciados pelas comissões de mérito de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Parágrafo único. O parecer de que trata o *caput* será apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em sessão conjunta.

Seção II

Dos Prazos

Art. 114. Na tramitação dos projetos serão observados os seguintes prazos:

I – até 40 (quarenta) dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório, a partir do recebimento do projeto;

II – até 15 (quinze) dias para a apresentação de emendas saneadoras da incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou financeira, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III – até 15 (quinze) dias para a apresentação do relatório às emendas apresentadas, a partir do término do prazo previsto no inciso II;

IV – até 7 (sete) dias para discussão e votação do relatório, a partir do término do prazo previsto no inciso III;

V – até 5 (cinco) dias para encaminhamento do parecer da Comissão à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso IV;

VI – até 3 (três) dias para a sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional.

CAPÍTULO X

DA APRECIÇÃO DAS CONTAS

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 115. O Relator das contas apresentadas nos termos do art. 56, *caput* e § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apresentará relatório, que contemplará todas as contas, e concluirá pela apresentação de proje-

to de decreto legislativo, ao qual poderão ser apresentadas emendas na CMO.

Parágrafo único. No início dos trabalhos do segundo período de cada sessão legislativa, a Comissão realizará audiência pública com o Ministro Relator do Tribunal de Contas da União, que fará exposição do parecer prévio das contas referidas no *caput*.

Seção II

Dos Prazos

Art. 116. Na apreciação das prestações de contas serão observados os seguintes prazos:

I – até 40 (quarenta) dias para a apresentação, publicação e distribuição do relatório e do projeto de decreto legislativo, a partir do recebimento do parecer prévio;

II – até 15 (quinze) dias para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III – até 15 (quinze) dias para a apresentação do relatório às emendas apresentadas, a partir do término do prazo previsto no inciso II;

IV – até 7 (sete) dias para a discussão e votação do relatório e do projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso III;

V – até 5 (cinco) dias para o encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso IV;

VI – até 3 (três) dias para a sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional.

CAPÍTULO XI

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DA GESTÃO FISCAL

Seção I **Diretrizes Gerais**

Art. 117. No exercício da competência de que tratam os arts. 70 e 71 da Constituição aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

Art. 118. A CMO, na apreciação das matérias mencionadas no art. 2º, III, *a, c, d e e*, poderá decidir pela apresentação de projeto de decreto legislativo, com base no art. 49, V, da Constituição, determinando ainda, a órgãos ou entidades, a adoção das medidas cabíveis.

Art. 119. O projeto de decreto legislativo referente ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira poderá ser objeto de emendas na CMO.

Seção II **Dos Prazos**

Art. 120. Na tramitação das proposições serão observados os seguintes prazos:

I – até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição dos relatórios e informações previstos nas alíneas do art. 2º, III, a partir do recebimento;

II – até 15 (quinze) dias para a apresentação de relatório e, conforme o caso, projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III – até 5 (cinco) dias úteis para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso II;

IV – até 7 (sete) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso III.

CAPÍTULO XII
DAS OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADES GRAVES

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 121. As considerações do órgão ou entidade auditados e a respectiva avaliação preliminar constarão das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o art. 2º, III, *b*.

Art. 122. As informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o art. 2º, III, *b*, que, no último dia útil do mês de novembro, estiverem pendentes de deliberação no âmbito da CMO, bem como outras informações enviadas posteriormente, serão remetidas ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves que, sobre elas, se manifestará em relatório único.

Parágrafo único. A deliberação da CMO sobre o relatório de que trata o **caput** precederá a do relatório do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual.

Art. 123. O parecer da CMO sobre relatório que tratar de informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o art. 2º, III, *b*, terá caráter terminativo, salvo recurso ao Plenário do Congresso Nacional.

§ 1º O relatório será votado pelo processo simbólico.

§ 2º O relatório deverá estar disponível aos membros da CMO com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sem o que não poderá ser incluído na pauta da reunião subsequente.

§ 3º O recurso para apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional deverá ser assinado por 1/10 (um décimo) dos membros de cada Casa na CMO, e interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do avulso do parecer da CMO.

Seção II

Do Relatório

Art. 124. O relatório que tratar de informações relativas à fiscalização de obras e serviços concluirá por:

I – apresentar projeto de decreto legislativo dispondo sobre:

a) a suspensão da execução orçamentária, física e financeira da obra ou serviço com indícios de irregularidades graves; ou

b) a autorização da continuidade da execução orçamentária, física e financeira da obra ou serviço, caso as irregularidades apontadas tenham sido satisfatoriamente sanadas ou não tenha sido possível comprovar a existência da irregularidade;

II – dar ciência da matéria a CMO e propor o envio do processado ao arquivo;

III – requerer novas informações, sobrestando a apreciação da matéria até o atendimento da solicitação;

IV – propor a adoção de providências complementares pelo Tribunal de Contas relativamente à matéria examinada, com vistas a afastar quaisquer riscos de prejuízo ao erário ou evitar a impunidade dos agentes responsáveis por aqueles já apurados.

Seção III

Do Projeto de Decreto Legislativo

Art. 125. O projeto de decreto legislativo de que trata o art. 124, I, deve contemplar os subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, com a indicação, sempre que possível, dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades graves.

Parágrafo único. A ausência de indicação de que trata o *caput* resultará na aplicação da decisão em relação ao subtítulo correspondente em sua totalidade.

CAPÍTULO XIII
DAS DIRETRIZES GERAIS DE APRECIÇÃO
DAS MATÉRIAS ORÇAMENTÁRIAS

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 126. Na falta de disposições específicas, aplicam-se, no que couber, às demais proposições mencionadas nesta Resolução, as disposições relativas ao projeto de lei orçamentária anual.

Art. 127. O Relator que, no prazo regimental, não apresentar o seu relatório, será substituído, não podendo mais ser designado Relator na mesma sessão legislativa.

Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no *caput*, o Presidente designará novo Relator, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 64.

Art. 128. A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição, nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros.

Art. 129. A CMO somente poderá se reunir para votação após convocação escrita aos seus membros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 130. Na discussão da matéria serão observadas as seguintes normas:

I – cada parlamentar inscrito somente poderá usar a palavra por 5 (cinco) minutos;

II – nenhum membro da CMO poderá falar mais de 5 (cinco) minutos sobre emenda, salvo o Relator, que poderá falar por último, por 10 (dez) minutos;

III – no esclarecimento à CMO, de emenda de sua autoria, o parlamentar poderá falar por, no máximo, 3 (três) minutos;

IV – não será concedida vista de relatório, parecer, projeto ou emenda.

Art. 131. As deliberações da CMO iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das Casas importará em rejeição da matéria.

Art. 132. O parecer da CMO sobre emenda será conclusivo e final, salvo requerimento para que a emenda seja submetida a votos, assinado por 1/10 (um décimo) dos congressistas, apresentado à Mesa do Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido para a discussão da matéria no Plenário do Congresso Nacional.

Art. 133. O relatório aprovado em definitivo pela CMO constitui o Parecer da CMO.

Seção II

Da Verificação de Presença e de Votação

Art. 134. Os trabalhos da CMO somente serão iniciados com a presença mínima de 1/6 (um sexto) de sua composição em cada Casa.

Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a presença de Senadores ou Deputados em número inferior ao estabelecido no *caput*, o Presidente suspenderá ou encerrará a reunião, *ex-officio*, ou por provocação de qualquer parlamentar.

Art. 135. Se durante sessão do Congresso Nacional que estiver apreciando matéria orçamentária, verificar-se a presença de Senadores e

Deputados em número inferior ao mínimo fixado no art. 28 do Regimento Comum, o Presidente da Mesa encerrará os trabalhos *ex-officio*, ou por provocação de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/20 (um vinte avos) dos membros da respectiva Casa, ou por Líderes que os representem.

Art. 136. No plenário da CMO, proclamado o resultado da votação em cada Casa, poderá ser solicitada a sua verificação, a pedido de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/10 (um décimo) dos membros da respectiva Casa na CMO ou por Líderes que os representem.

Parágrafo único. Procedida a verificação de votação, e havendo número legal, não será permitido novo pedido por parte de membros da mesma Casa, antes do decurso de 1 (uma) hora.

Art. 137. No plenário do Congresso Nacional, quando em apreciação matéria orçamentária, proclamado o resultado da votação em cada Casa, poderá ser solicitada a sua verificação, a pedido de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/20 (um vinte avos) dos membros da respectiva Casa ou por Líderes que os representem.

Seção III

Dos Destaques

Art. 138. No âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de:

I – membro da CMO;

II – coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado;

III – presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo presidente.

§ 1º A ausência do autor, no caso dos incisos II e III, não prejudicará a votação do destaque apresentado.

§ 2º Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos II e III.

Art. 139. Ressalvados os casos específicos previstos nesta Resolução, somente será admitido destaque:

I – ao projeto de lei, para restabelecimento de dispositivo ou parte de dispositivo suprimido;

II – ao substitutivo, para supressão de dispositivo ou parte de dispositivo;

III – à emenda ao projeto de lei, para incluir dispositivo, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;

IV – à emenda ao projeto de lei, para excluir dispositivo, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial.

§ 1º Não será admitido o destaque de parte de emenda apresentada.

§ 2º Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos destaques.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE EMENDAS

Art. 140. As emendas aos projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e suas revisões serão apresentadas, sempre que possível, em meio magnético, e terão a assinatura do autor substituída por autenticação eletrônica, segundo as normas e procedimentos fixados pela CMO.

Art. 141. Somente serão consideradas as emendas propostas por parlamentar que estiver no exercício do mandato no dia do encerramento do prazo de apresentação de emendas.

Art. 142. Ficam excluídas dos limites de que tratam os arts. 44, § 1º, 47, § 1º e 49, *caput*, as emendas exclusivamente destinadas à receita, ao texto da lei, ao cancelamento parcial ou total de dotação, à renúncia de receitas e aos relatórios preliminares .

Art. 143. As modificações introduzidas pelos Relatores aos projetos de lei em tramitação na CMO dependerão da apresentação e publicação da respectiva emenda.

Art. 144. Os Relatores somente poderão apresentar emendas à programação da despesa com a finalidade de:

I – corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal;

II – recompor, total ou parcialmente, dotações canceladas, limitada a recomposição ao montante originalmente proposto no projeto;

III – atender às especificações dos Pareceres Preliminares.

Parágrafo único. É vedada a apresentação de emendas que tenham por objetivo a inclusão de programação nova, bem como o acréscimo de valores a programações constantes dos projetos, ressalvado o disposto no inciso I do *caput* e nos Pareceres Preliminares.

Art. 145. As emendas de Relator serão classificadas de acordo com a finalidade, nos termos dos Pareceres Preliminares.

Art. 146. A emenda à proposição em tramitação na CMO, que contrariar norma constitucional, legal ou regimental, será inadmitida, observados os arts. 15, XI, e 25.

§ 1º Ressalvadas as emendas aos projetos de que trata o art. 25, o Relator indicará em seu relatório, em demonstrativo específico, as emendas que, em seu entendimento, devem ser declaradas inadmitidas, pelo Presidente.

§ 2º No caso do § 1º, o Presidente declarará a inadmissibilidade das emendas no Plenário da CMO, imediatamente antes do início da discussão do correspondente relatório.

Art. 147. As emendas conterão os elementos necessários à identificação das programações incluídas ou alteradas, com a devida justificação.

Parágrafo único. No caso de emendas coletivas de remanejamento a justificação conterá, também, a avaliação dos cortes propostos.

CAPÍTULO XV DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 148. O membro da CMO poderá apresentar ao Presidente, com o apoio de 10% (dez por cento) dos membros da respectiva Casa na CMO, contestação relativa à estimativa de receita, à fixação da despesa, à admissibilidade de emenda ou à dispositivo do texto relativo aos projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e suas revisões.

§ 1º A contestação deverá ser apresentada por escrito, até o final da discussão, e será apreciada preliminarmente à votação da matéria à qual se refere.

§ 2º A contestação versará exclusivamente sobre o descumprimento de normas constitucionais, legais ou regimentais pertinentes à matéria questionada, devendo ser indicados os dispositivos infringidos, apresentada fundamentação circunstanciada e sugeridas medidas saneadoras.

§ 3º Na hipótese de a contestação implicar redução de estimativa de receita ou aumento de despesa, deverão ser indicadas as medidas de compensação necessárias para restabelecer o equilíbrio orçamentário.

§ 4º O Presidente indeferirá liminarmente a contestação que não atender ao disposto neste artigo ou que tenha por objeto matéria já apreciada pela CMO.

CAPÍTULO XVI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 149. As mensagens do Presidente da República encaminhando os projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei

de diretrizes orçamentárias, de lei do plano plurianual e suas revisões serão recebidas pelo Presidente do Senado Federal e encaminhadas à CMO até 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação de seu recebimento às Casas do Congresso Nacional.

Art. 150. Não serão recebidos pelo Congresso Nacional os projetos de lei previstos nesta Resolução que não estiverem acompanhados da correspondente base de dados relacional, em meio magnético, na forma acordada entre os órgãos técnicos responsáveis pelo processamento de dados dos Poderes Legislativo e Executivo.

Art. 151. À redação final aplicar-se-á o disposto no art. 51 do Regimento Comum, concedendo-se, entretanto, à CMO, o prazo de 3 (três) dias para sua elaboração.

Art. 152. O projeto de lei aprovado e enviado em autógrafo para sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de alteração, ressalvado o caso de correção de erro material, verificado exclusivamente no processamento das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela CMO, por proposta de seu Presidente, justificando-se cada caso.

Parágrafo único. A alteração de que trata o *caput* observará o disposto na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 153. Decreto Legislativo disporá sobre normas que permitam o desenvolvimento satisfatório da fiscalização de obras e serviços pelo Poder Legislativo.

§ 1º O Decreto Legislativo será editado no prazo de até 60 (sessenta) dias após a data de publicação desta Resolução.

§ 2º Enquanto o Decreto Legislativo não for publicado, deverão ser observadas as normas constantes da lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 154. A CMO contará, para o exercício de suas atribuições, com assessoramento institucional permanente, prestado por órgãos técnicos especializados em matéria orçamentária da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

§ 1º A coordenação do trabalho de assessoramento caberá ao órgão técnico especializado em matéria orçamentária da Casa a que pertencer o relator da matéria, com a constituição de equipes mistas das duas Casas, quando se fizer necessário.

§ 2º Serão elaboradas, pelos órgãos técnicos especializados em matéria orçamentária das duas Casas, em conjunto, notas técnicas que servirão de subsídio à análise do projeto de lei orçamentária anual, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei do plano plurianual e dos decretos de contingenciamento.

Art. 155. No exercício de suas atribuições de fiscalização e acompanhamento, a CMO poderá requerer o auxílio do Tribunal de Contas da União.

Art. 156. O desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas informatizados destinados ao processamento magnético dos dados referentes às matérias reguladas nesta Resolução serão de responsabilidade dos órgãos técnicos especializados em processamento de dados de ambas as Casas.

Art. 157. A realização de serviços extraordinários por órgãos técnicos especializados e por órgãos auxiliares, será solicitada pelo Presidente aos Presidentes de ambas as Casas, sempre que necessário.

Art. 158. A CMO fará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as adequações necessárias em seu regulamento interno.

Art. 159. O presidente da CMO e os Líderes, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrada em vigor desta Resolução, tomarão as providências necessárias para adequar o funcionamento da CMO às normas desta Resolução.

Art. 160. Ficam revogadas as Resoluções nº 1, de 2001-CN, nº 1, de 2003-CN, nº 2, de 2003-CN e nº 3, de 2003-CN.

Art. 161. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. O disposto no Capítulo VI – Do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será aplicável a partir da sessão legislativa ordinária de 2007, aplicando-se ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2007 o disposto na Resolução nº 1, de 2001-CN, nº 1, de 2003-CN, nº 2, de 2003-CN e nº 3, de 2003-CN.

Congresso Nacional, em 22 de dezembro de 2006. – Senador **Renan Calheiros** – *Presidente do Senado Federal*.

Parte III

Atos Conjuntos dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados

CONGRESSO NACIONAL

Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional

Os Presidentes das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no uso de suas atribuições, resolvem alterar a denominação do *Diário do Congresso Nacional*, Seções I e II, e o *lay out* a elas correspondente e, ainda, aquele do exemplar específico em que são publicadas as atas das sessões conjuntas, conforme modelos em anexo.

Congresso Nacional, 2 de outubro de 1995.

Deputado **Luís Eduardo** – *Presidente da Câmara dos Deputados*.

Senador **José Sarney** – *Presidente do Senado Federal*.

EDITORIAL

A presente edição do *Diário do Congresso Nacional* – Sessão Conjunta, que substitui ao atual *Diário do Congresso Nacional*, é o resultado de uma iniciativa de aperfeiçoamento editorial desse órgão oficial informativo diário do Parlamento brasileiro, com o objetivo de melhorar o ordenamento das matérias, facilitando o acesso às informações pela melhor disposição dos índices, diagramação e programação visual, no conjunto das alterações que também estão ocorrendo no *Diário da Câmara* e no *Diário do Senado*.

Aos 17 de abril de 1823, às 9 horas da manhã, sob a presidência de D. José Caetano da Silva Coutinho, ocorreu a primeira Sessão Preparatória da “Assembléia Geral e Constituinte, do Império do Brasil”, cuja coleção de diários, reunidos em anais, 3 volumes, foi publicada em 1973 pelo Senado, por ocasião das comemorações do sesquicentenário da instituição parlamentar em nosso País.

A título de memória, é importante lembrar ainda a edição de 1877, que publicou os Anais da Primeira Sessão da Primeira Legislatura, a partir das sessões preparatórias iniciais para a instalação dos trabalhos do Senado,

em 29 de abril de 1826, em cumprimento a dispositivo da Constituição de 1824, que criou a nossa instituição parlamentar, fundamentada nos princípios do bicameralismo. Ali, nos Anais daquela sessão histórica, sob a Presidência do Visconde Santo Amaro, se dava início aos trabalhos desta Casa, para sua instalação e para a abertura da Assembléia Geral e Legislativa, com posse dos primeiros Senadores.

No dia 3 de maio desse mesmo ano, ocorreu a abertura da Assembléia Geral e Legislativa, composta das duas Câmaras, no Paço do Senado, com a presença do Imperador, segundo as formalidades do Regimento Interno do Senado, que no seu art. 77 já dispunha sobre “copiar no Livro de Registros e imprimir no *Diário*”.

Assim, o que hoje é o nosso *Diário do Congresso Nacional*, ora reformulado, já passou por várias transformações visando ao seu aperfeiçoamento, objeto desta nova primeira edição, datada de 3-10-1995.

No período de 1879 a 1889 circulou o *Diário do Parlamento Brasileiro* que, após a proclamação da República, passou a denominar-se *Diário do Congresso Nacional* até 1930.

Em 1934, o *Diário* passou a circular com a denominação de *Diário do Poder Legislativo, Estados Unidos do Brasil*, conforme se vê de sua edição “Ano I, nº 1”, de 14 de agosto, relativo à Sessão da Câmara de 13 do mesmo mês, presidida pelo Deputado Antonio Carlos, denominação esta também constante do art. 82, do projeto de Regimento do Senado, conforme Parecer nº 8, de 1935, que a ele se refere.

A partir de 24-9-1947, nova alteração veio a denominar esse órgão noticioso da vida do Parlamento de *Diário do Congresso Nacional*, conforme se vê da edição “Ano I, nº 1”, em que os *Anais* das duas Casas poderiam constar da mesma edição do *Diário*.

Já em 1953, o *Diário do Congresso Nacional* era editado em dois tomos, Seção I, correspondente à Câmara dos Deputados, e a Seção II, referente às Sessões Conjuntas do Congresso Nacional e ao Senado Federal.

A partir de hoje o *Diário do Congresso Nacional* passa a circular em três partes distintas:

Diário do Senado Federal,

Diário da Câmara dos Deputados,

Diário do Congresso Nacional – Sessão Conjunta.

Esta nova edição vem aperfeiçoar o sistema de publicação dos Anais do Parlamento, imprimindo-lhe nova programação visual, aperfeiçoando a classificação de matérias legislativas e facilitando a recuperação das informações nele publicadas, com vistas, ainda, à informatização dos dados.

A nova versão do *Diário do Congresso* – Sessão Conjunta, que se inaugura com este número, vem, também, contribuir para o aperfeiçoamento e operacionalidade de nosso sistema parlamentar, baseado no bicameralismo, em que o Senado representa a Federação e funciona sob a égide do interesse do Estado, enquanto a Câmara dos Deputados exerce o seu papel legislativo sob o espírito das aspirações populares, e do equilíbrio destas duas entidades, consolidadas pelo Congresso Nacional, representado na reunião conjunta das duas Casas, se consubstancia a vida do Poder Legislativo, em harmonia com os outros Poderes da República.

Brasília, 2 de outubro de 1995.

Senador **José Sarney** – *Presidente do Senado Federal.*

Senador **Odacir Soares** – *Primeiro-Secretário do Senado Federal.*

**ATO CONJUNTO DOS PRESIDENTES DO
SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 1, DE 2001**

Os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, no uso de suas competências,

RESOLVEM:

Art. 1º É vedada a edificação de construções móveis, colocação de tapumes, arquibancadas, palanques, tendas ou similares na área compreendida entre o gramado e o meio-fio anterior da via de ligação das pistas Sul e Norte do Eixo Monumental, do lote da União Federal destinado ao Congresso Nacional, sito à Praça dos Três Poderes, Área A, nos lados Norte e Sul, de utilização específica do Congresso Nacional. (Anexo I)

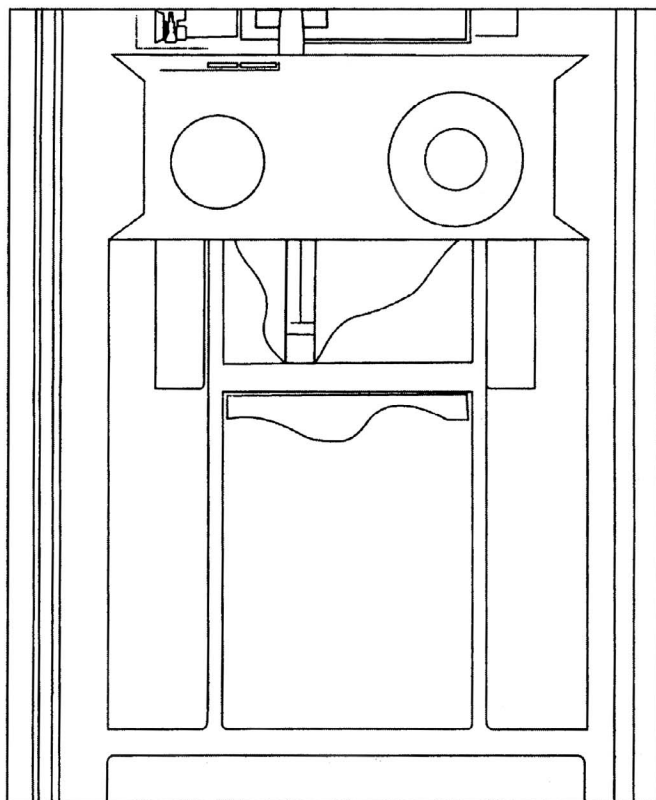
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 7 de agosto de 2001.

Senador **Edison Lobão** – *Presidente do Senado Federal, interino.*

Deputado **Aécio Neves** – *Presidente da Câmara dos Deputados.*

ANEXO I



ATO CONJUNTO DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 2, DE 2001

Os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e visando regulamentar o disposto na Resolução nº 2, de 1999-CN, que institui o Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro,

RESOLVEM:

Art. 1º O Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro, instituído pela Resolução nº 2, de 1999, destinado a agraciar pessoa, natural ou jurídica, que tenha oferecido contribuição relevante para a causa da educação brasileira, será anualmente concedido pelo Congresso Nacional.

Art. 2º A indicação dos concorrentes poderá ser feita por qualquer membro do Congresso Nacional ou por entidades da sociedade civil, cujas atividades estejam diretamente vinculadas à área da educação ou desenvolvam trabalhos ou ações que mereçam especial destaque na defesa e promoção da Educação no Brasil.

§ 1º A indicação de que trata o *caput* deste artigo deverá ser feita até o último dia do mês de agosto, mediante inscrição efetuada junto à Comissão de Educação do Senado Federal ou à Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados.

§ 2º A indicação será apresentada em forma de relato sintetizado da ação educativa desenvolvida, devidamente fundamentado, com dados qualificativos e informações comprobatórias de adequação do indicado à respectiva diplomação.

§ 3º O relato poderá ser acompanhado de material iconográfico e audiovisual que possibilite uma melhor caracterização da ação educativa.

Art. 3º Constituir Comissão de Avaliação, composta por três membros titulares da Comissão de Educação do Senado Federal, três membros titu-

lares da Comissão de Educação e Desporto da Câmara dos Deputados, além dos seus respectivos Presidentes.

§ 1º Os Presidentes das Comissões de Educação do Senado Federal e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados indicarão os integrantes referidos no *caput* deste artigo até o último dia útil do mês de maio.

§ 2º Caberá à Câmara dos Deputados, nos anos pares, e ao Senado Federal, nos anos ímpares, por intermédio dos seus respectivos primeiros secretários, no âmbito de suas instituições, providenciar dotação orçamentária para cobrir custos de divulgação e demais despesas decorrentes da aplicação deste ato e nomear comissão de servidores destinada a coordenar e executar os procedimentos administrativos necessários à realização dos trabalhos da Comissão de que trata o *caput* deste artigo.

§ 3º O Conselho Deliberativo do Diploma elaborará proposta de regulamento que definirá as regras que subsidiarão o processo de avaliação, submetendo-a à apreciação do Conselho Deliberativo.

§ 4º Da proposta de regulamento, referida no parágrafo anterior, constarão os procedimentos a serem efetuados visando a outorga do Diploma do ano de 2001.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 16 de outubro de 2001.

Senador **Ramez Tebet** – *Presidente do Senado Federal*.

Deputado **Aécio Neves** – *Presidente da Câmara dos Deputados*.

Parte IV

Ato da Mesa do Senado Federal

ATO DA MESA Nº 1, DE 2004

Aprova o Regimento Interno Definitivo do Conselho de Comunicação Social, de acordo com o previsto no Ato da Mesa nº 2, de 2002.

A Mesa do Senado Federal, no uso da competência que lhe confere o art. 3º da Lei nº 8.389, de 1991, em conformidade com o art. 224 da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno Definitivo do Conselho de Comunicação Social, na forma do anexo a este Ato.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se o Ato nº 2, de 2002.

Senado Federal, 8 de julho de 2004.

Senador **José Sarney**, Presidente

Senador **Heráclito Fortes**, 3º Secretário e Relator

Senador **Paulo Paim**, 1º Vice-Presidente

Senador **Sérgio Zambiasi**, 4º Secretário

Senador **João Alberto Souza**, 1º Suplente de Secretário

Senador **Romeu Tuma**, 1º Secretário

ANEXO AO ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL
Nº 1, DE 2004

CONGRESSO NACIONAL

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

REGIMENTO INTERNO DENIFITIVO

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA SEDE

Art. 1º O Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.

CAPÍTULO II
DO PERÍODO E DO LOCAL DE REUNIÕES

Art. 2º O Conselho de Comunicação Social reunir-se-á nas dependências do Palácio do Congresso Nacional, em local previamente indicado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, de 2 fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (*)

Parágrafo único. O Conselho poderá reunir-se em período diverso do estabelecido neste artigo, mediante prévia comunicação ao Presidente do Congresso Nacional.

(*) Vide Emenda Constitucional nº 50, de 2006

TÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 3º O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional, ou por solicitação de qualquer dos membros do Conselho, do Poder Executivo ou de entidades da sociedade civil, a respeito do Título VIII, Capítulo V (Da Comunicação Social), da Constituição Federal, em especial sobre:

I – liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação;

II – propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias nos meios de comunicação social;

III – diversões e espetáculos públicos;

IV – produção e programação das emissoras de rádio e televisão;

V – monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social;

VI – finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da programação das emissoras de rádio e televisão;

VII – promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente e à regionalização da produção cultural, artística e jornalística;

VIII – complementaridade dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão;

IX – defesa da pessoa e da família de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto na Constituição Federal;

X – propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

XI – outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

XII – matérias relacionadas à Lei nº 8.977, de 1995;

XIII – acordos internacionais relativos à comunicação;

XIV – legislação complementar quanto aos dispositivos constitucionais que se referem à comunicação social.

XV – todos os demais meios de comunicação social, especialmente aqueles surgidos posteriormente à Constituição Federal de 1988.

§ 1º O Conselho de Comunicação Social poderá desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas com amparo no art. 224 da Constituição Federal ou em leis que disciplinem matérias de comunicação social

§ 2º Quando em atendimento a solicitações do Poder Executivo ou de entidades da sociedade civil, a manifestação do Conselho terá sempre como referência seu papel de órgão auxiliar do Congresso Nacional e será encaminhada pelo Presidente do Senado Federal.

§ 3º Para encaminhamento de solicitação ao Conselho, a entidade da sociedade civil terá que apresentar prova de sua situação jurídica.

Art. 4º O Conselho poderá realizar audiências públicas mediante convite a autoridades, personalidades e entidades da sociedade civil.

Art. 5º É vedado aos Conselheiros participar, como representantes do Conselho de Comunicação Social, em outros conselhos ou similares, salvo se constituídos por Ministérios.

Art. 6º A indicação dos Conselheiros para participar de outros conselhos ou similares será sempre efetuada em reunião pelo próprio Conselho;

TÍTULO III

DOS MEMBROS DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO I

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 7º O Conselho de Comunicação Social compõe-se de:

- I – um representante das empresas de rádio;
- II – um representante das empresas de televisão;
- III – um representante de empresas da imprensa escrita;
- IV – um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social;
- V – um representante da categoria profissional dos jornalistas;
- VI – um representante da categoria profissional dos radialistas;
- VII – um representante da categoria profissional dos artistas;
- VIII – um representante das categorias profissionais de cinema e vídeo;
- IX – cinco membros representantes da sociedade civil.

§ 1º Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, maiores de idade e de reputação ilibada.

§ 2º Os membros do Conselho terão estabilidade no emprego durante seus mandatos.

CAPÍTULO II

DA POSSE

Art. 8º A posse, ato público pelo qual os membros do Conselho de Comunicação Social investem-se no mandato, realizar-se-à perante o Presidente do Congresso Nacional, no prazo de até trinta dias após a sua eleição.

§ 1º Quando não tenha tomado posse nos termos do *caput*, poderá o membro do Conselho de Comunicação Social fazê-lo, pessoalmente ou por procurador, no prazo de até sessenta dias, contado da posse pública realizada segundo o *caput*, contado da posse pública realizada segundo o *caput* deste artigo.

§ 2º O termo de posse será assinado pessoalmente ou por procurador, e pelo Presidente do Congresso Nacional.

Art. 9º A duração do mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único. Enquanto não for dada posse à maioria absoluta dos novos Conselheiros, o Conselho funcionará com a composição anterior, sem nenhuma limitação e sem prejuízo de estudos e deliberações em andamento.

CAPÍTULO III DAS VAGAS, LICENÇAS E SUPLÊNCIA

Art. 10. As vagas, no Conselho de Comunicação Social, verificar-se-ão em virtude de:

- I – falecimento;
- II – renúncia;
- III – decisão judicial;
- IV – perda do mandato.

Art. 11. A comunicação de renúncia ao mandato de membro do Conselho de Comunicação Social deve ser dirigida, por escrito, com firma reconhecida, à Presidência do Conselho de Comunicação Social, que, em seguida, dará disso ciência ao Presidente do Congresso Nacional.

Art. 12. O Conselheiro poderá requerer, sem prejuízo do mandato, licença para:

I – exercício de cargo público;

II – tratamento de saúde;

III – interesse particular;

Parágrafo único. O suplente será convocado para substituir o titular durante o prazo da licença, na forma do § 1º do art.15.

Art. 13. Dar-se-á a convocação do suplente nos casos de vaga, licença, ausência ou impedimento eventual do correspondente membro titular.

Art. 14. Perderá o mandato o membro do Conselho de Comunicação Social que, salvo o disposto no art. 12, deixar de comparecer, sem prévia comunicação de ausência, a três reuniões, consecutivas ou não, ou que faltar, ainda que justificadamente, a mais de seis reuniões em cada período de doze meses, a contar da posse.

Parágrafo único. O processo de perda de mandato será instruído pelo Conselho, assegurada ampla defesa, e encaminhado à decisão do Presidente do Congresso Nacional.

Art. 15. Sempre que um membro do Conselho de Comunicação Social não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato diretamente ao Presidente do Conselho ou à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, com pelo menos três dias úteis de antecedência, a fim de poder ser convocado, em substituição eventual, o seu respectivo suplente, sob pena de ser sua ausência computada como falta.

§ 1º A convocação do suplente será feita pelo Presidente do Conselho de Comunicação Social, ou à sua ordem.

§ 2º Ao suplente poderá ser distribuída matéria para relatar quando se tratar de vaga ou substituição decorrente de impedimento temporário do respectivo titular.

§ 3º Serão devolvidas ao Presidente do Conselho de Comunicação Social, para redistribuição, as matérias em poder dos conselheiros que, por razão justificada, não tiverem sido relatadas.

Art. 16. O membro suplente do Conselho de Comunicação Social poderá comparecer às suas reuniões, podendo participar dos debates e apresentar sugestões.

Parágrafo único. Em caso de presença do membro titular à reunião, não serão custeadas as despesas do seu respectivo suplente para comparecer à reunião, salvo quando, a juízo do Presidente, for imprescindível para o Conselho a presença do suplente.

TÍTULO IV DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

CAPÍTULO I DA COMPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Art. 17. O Conselho de Comunicação Social terá um Presidente e um Vice-Presidente.

Art. 18. Em caso de vaga dos cargos de Presidente ou de Vice-Presidente, far-se-à o preenchimento por meio de eleição realizada na primeira reunião que se seguir à vacância, podendo o Conselho deixar de efetuar essa eleição caso falem ao menos dois meses para o término dos respectivos mandatos.

Parágrafo único. Realizada a eleição, o Conselho comunicará o resultado às Mesas do Congresso Nacional e das Casas que o compõem.

Art. 19. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Comunicação Social, as reuniões serão dirigidas pelo membro titular mais idoso entre os representantes da sociedade civil que estiverem presentes.

CAPÍTULO II DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA

Art. 20. Ao Presidente do Conselho de Comunicação Social compete:

I – ordenar e dirigir os trabalhos do Conselho;

II – convocar e presidir suas reuniões;

III – designar a Ordem do Dia das reuniões, com antecedência, sempre que possível, de pelo menos oito dias;

IV – fazer observar, nas reuniões, a Constituição, as leis e este Regimento;

V – dar conhecimento ao Conselho de toda a matéria recebida e distribuí-la à Comissão pertinente, quando for o caso;

VI – propor a designação de relatores ou comissão de relatoria para as matérias que lhe forem encaminhadas nos termos do art. 3º deste Regimento;

VII – convocar os suplentes nos casos de vagas, licenças, ausências ou implementos do titular;

VIII – comunicar ao Presidente do Congresso Nacional a ocorrência de vaga definitiva, quando não haja suplente a convocar e faltarem mais de quatro meses para o término do mandato;

IX – determinar o destino do expediente lido;

X – decidir as questões de ordem;

XI – desempatar as votações;

XII – orientar as discussões e fixar os pontos sobre que devam versar;

XIII – promulgar Resoluções;

XIV – promover, por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, a publicação das atas das reuniões no Diário do Senado Federal.

XV – assinar o expediente do Conselho;

XVI – assinar a correspondência dirigida pelo Conselho a autoridades.

Parágrafo único. Ao se encerrar o mandato dos Conselheiros, o Presidente diligenciará para que seus membros devolvam à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal os processos que lhes tenham sido distribuídos.

Art. 21. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente nos casos de impedimentos e ausências.

CAPÍTULO III DA ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Art. 22. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos dentre os membros titulares representantes da sociedade civil.

Art. 23. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Comunicação Social serão eleitos por seus pares para mandato cuja duração coincidirá com o mandato dos membros do Conselho.

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Comunicação Social poderão ser novamente eleitos, para esses cargos, quando sejam reconduzidos, como conselheiros, pelo Congresso Nacional.

Art. 24. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente será feita em escrutínio aberto e por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos conselheiros titulares, podendo também esta eleição, se não houver oposição de nenhum membro do Conselho, se fazer por aclamação.

Parágrafo único. A reunião para eleição será presidida pelo Presidente do Congresso Nacional.

CAPÍTULO IV DA SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 25. Poderá o Conselho de Comunicação Social, a qualquer tempo, substituir seu Presidente ou seu Vice-Presidente, em reunião especialmente convocada para esse fim, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, um terço da composição titular do Conselho, e endereçado à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.

§ 1º Recebido o requerimento de que trata o *caput*, o Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal convocará a reunião do Conselho, a ocorrer no prazo máximo de dez dias úteis, para deliberar sobre a substituição.

§ 2º A substituição do Presidente ou do Vice-Presidente dependerá do voto de pelo menos oito Conselheiros.

§ 3º Decidindo o Conselho pela substituição, deverá ser imediatamente eleito o substituto, na forma do art. 24.

TÍTULO V DO FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO I DAS COMISSÕES TEMÁTICAS

Art. 26. Por proposta de qualquer de seus membros, o Conselho de Comunicação Social poderá criar até cinco comissões temáticas, com objeto e composição definidos na reunião do Conselho que as constituir.

§ 1º A comissão temática terá prazo definido pelo Presidente do Conselho, ouvido o Plenário, para apresentar o seu relatório.

§ 2º O relatório de cada comissão temática será submetido à deliberação do Conselho.

CAPÍTULO II

DOS ESTUDOS, PARECERES E RECOMENDAÇÕES

Art. 27. As matérias que, em cada reunião do Conselho de Comunicação Social, devam ser objeto de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações previstas no art. 3º deste Regimento constarão de pauta previamente organizada, devendo ser relatadas na ordem em que nela figurarem, salvo preferência do Plenário do Conselho.

Art. 28. As manifestações do Conselho de Comunicação Social devem ser conclusivas em relação à matéria a que se refiram.

Art. 29. O Conselho de Comunicação Social não se pronunciará sobre situações que estejam sob apresentação do Poder Judiciário.

Art. 30. O prazo para exame e emissão de parecer do Conselho sobre as proposições que lhe sejam enviadas nos termos do art. 3º deste Regimento é de duas reuniões ordinárias.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o § 2º do art. 4º da Lei nº 8.977, de 1995 (serviço de TV a cabo), para emissão dos pareceres do Conselho, será contado da leitura do expediente na primeira reunião do Conselho que se seguir ao recebimento da consulta e findará na reunião ordinária seguinte.

CAPÍTULO III

DA RELATORIA

Art. 31. Para cada matéria que lhe for distribuída nos termos do art. 3º deste Regimento, o Conselho decidirá se deve ser eleito relator ou constituída comissão de relatoria, com três membros titulares, sendo um de cada segmento representado no Conselho (patronal, empregados e sociedade civil).

§ 1º O Conselho elegerá o relator individual ou os conselheiros que integram a comissão de relatoria.

§ 2º Em casos excepcionais, poderão ser indicados dois relatores que, em conjunto, deverão firmar o relatório.

§ 3º Poderá o Presidente do Conselho de Comunicação Social designar relator ou comissão de relatoria, respeitada decisão posterior do Plenário, para matérias em regime de urgência.

§ 4º Em casos excepcionais, a critério do Conselho, a comissão de relatoria poderá ser constituída de até seis membros, garantida a participação igualitária dos segmentos representados no Conselho (patronal, empregados e sociedade civil).

§ 5º Quando for constituída comissão, será ela coordenada por um de seus integrantes, membro titular do Conselho, escolhido pelos membros da comissão, com as seguintes atribuições:

I – organizar a agenda de trabalho da comissão;

II – convocar as reuniões da comissão;

III – distribuir os estudos entre os integrantes;

IV – dar cumprimento às providências definidas pela comissão;

V – zelar pelo cumprimento dos prazos da comissão;

VI – coordenar os trabalhos e deliberações da comissão e, ao final, encaminhar o relatório final ao Presidente do Conselho.

§ 6º O membro suplente do Conselho participará da comissão em substituição ao titular, quando não esteja esse membro titular presente à reunião da comissão.

Art. 32. O relatório final da comissão deverá ser feito por escrito e aprovado pela maioria absoluta dos membros da comissão.

Parágrafo único. O integrante da comissão que não concordar com o relatório final poderá dar voto em separado por escrito.

Art. 33. O relatório final e os votos em separado serão encaminhados ao Presidente do Conselho a tempo de serem distribuídos aos de-

mais Conselheiros, antes da data da reunião do Conselho, em original assinado e, sempre que possível, por meio eletrônico.

Parágrafo único. O Presidente dará imediato conhecimento do relatório final e dos votos em separado aos membros do Conselho, podendo utilizar-se de qualquer meio hábil para essa comunicação, inclusive eletrônico.

Art. 34. Serão submetidas à deliberação do Pleno do Conselho, sucessivamente, o relatório final e os votos em separado, passando a posição vitoriosa a constituir parecer do Conselho.

§ 1º Havendo acréscimos ou alterações em pontos específicos, o Conselho designará um dos seus membros, dentre os que sustentaram a posição vitoriosa, para redigir o parecer.

§ 2º Uma vez assinado pelo Presidente, pelo relator ou relatores e demais membros do Conselho que participaram da deliberação, o parecer será enviado ao Presidente do Congresso Nacional, juntamente com as declarações de voto e votos em separado.

§ 3º Independentemente dessas declarações e votos, serão encaminhados ao Presidente do Congresso Nacional todos os documentos apresentados pelos Conselheiros que tenham relação com a matéria votada, sendo esses documentos considerados contribuição ao debate democrático que se deverá ter no Congresso Nacional.

Art. 35. Qualquer Conselheiro poderá requerer a inclusão em pauta de matéria com prazo vencido no Conselho.

CAPÍTULO III DO USO DA PALAVRA

Art. 36. Os membros do Conselho poderão fazer uso da palavra:

I – na discussão de qualquer matéria, uma só vez, por até cinco minutos;

II – no encaminhamento de votação de qualquer matéria, por até três minutos;

III – em qualquer outro momento da reunião, por até três minutos:

a) pela ordem, para indagação sobre o andamento dos trabalhos, reclamação quanto à observância das normas regimentais, indicação de falha ou equívoco em relação a matéria da Ordem do Dia, vedado, porém, abordar assunto já decidido pela Presidência;

b) para suscitar questão de ordem;

c) para contraditar questão de ordem;

IV – excepcionalmente, para comunicação urgente de interesse do Conselho, em qualquer fase da reunião, por até cinco minutos;

V – para apartear, por até dois minutos, obedecidas as seguintes normas:

a) o aparte dependerá de permissão do orador;

b) não serão permitidos apartes:

1 – a encaminhamento de votação;

2 – a questão de ordem;

3 – a contradição a questão de ordem;

c) a recusa de permissão para apartear será sempre compreendida em caráter geral, ainda que proferida em relação a um só Conselheiro.

§ 1º É vedado ao orador tratar de assunto estranho à finalidade do dispositivo em que se basear a concessão da palavra.

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados ou diminuídos, excepcionalmente, pelo Presidente do Conselho.

Art. 37. O Presidente somente se dirigirá ao Plenário do Conselho da cadeira presidencial, podendo apartear os membros e convidados, ou interrompê-los nos seguintes casos:

I – para dar início a votação não realizada no momento oportuno, por falta de número;

II – para comunicação urgente ao Conselho;

III – para propor a prorrogação da reunião;

IV – para suspender a reunião, em caso de tumulto no recinto ou grave ocorrência no edifício do Senado Federal;

V – para adverti-lo quanto à observância das normas regimentais;

VI – para prestar esclarecimentos que interessem à boa ordem dos trabalhos.

Art. 38. A palavra será dada na ordem que for pedida, sendo concedida por uma segunda vez, ao Conselheiro, somente quando não houver outro Conselheiro que ainda não tenha se pronunciado sobre o tema.

TÍTULO VI **DAS REUNIÕES**

CAPÍTULO I **DA NATUREZA DAS REUNIÕES**

Art. 39. As reuniões do Conselho de Comunicação Social serão ordinárias ou extraordinárias.

§ 1º As reuniões ordinárias realizar-se-ão na primeira segunda-feira de cada mês, às quatorze horas.

§ 2º Não sendo dia útil a primeira segunda-feira do mês, a reunião ordinária realizar-se-à na segunda-feira subsequente.

§ 3º O Presidente do Conselho, quando houver grande número de temas a serem discutidos, poderá antecipar o início da reunião para as onze horas e trinta minutos.

§ 4º Em situações específicas, o Conselho poderá marcar reunião ordinária em datas e horários diferentes dos estabelecidos no *caput*.

§ 5º As reuniões do Conselho terão, em princípio, duração de três horas, podendo ser prorrogadas, por decisão do Presidente, inclusive mediante requerimento oral de qualquer de seus membros.

§ 6º As reuniões do Conselho serão divididas em cinco fases, sendo elas:

I – Leitura do Expediente;

II – Ordem do Dia;

III – Relatório de andamento dos trabalhos das comissões, a serem proferidos pelos coordenadores;

IV – Comunicações dos conselheiros;

V – Participação da sociedade civil, a critério do Conselho.

Art. 40. As reuniões extraordinárias do Conselho poderão ser convocadas:

I – pelo Presidente do Senado Federal;

II – pelo Presidente do Conselho, *ex officio*; ou

III – a requerimento de sete dos membros do Conselho.

Art. 41. Todas as reuniões do Conselho de Comunicação Social serão públicas.

CAPÍTULO II DAS ATAS DAS REUNIÕES

Art. 42. Será elaborada ata circunstanciada de cada reunião pelo apanhamento taquigráfico.

Art. 43. Qualquer membro do Conselho de Comunicação Social terá direito a fazer constar, em ata, sua posição sobre qualquer tema, para o que poderá apresentar texto escrito durante a reunião, ou deixar consignada sua posição, com posterior envio do texto.

Art. 44. Os documentos devem ser encaminhados ao Conselho em original e por meio eletrônico.

Art. 45. O conselheiro poderá fazer constar da ata qualquer documento, desde que apresentado em meio eletrônico e com tamanho não superior a cinco páginas do Diário do Senado Federal.

Parágrafo único. Caso o tamanho supere o disposto no *caput*, o inteiro teor do documento deverá estar disponível na página do Conselho na *internet*.

Art. 46. É facultado ao Presidente do Conselho fazer suprimir da ata referências conjunturais, destituídas de interesse histórico.

CAPÍTULO III DO *QUORUM* DE VOTAÇÃO

Art. 47. As deliberações do Conselho de Comunicação Social serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes do Conselho, com a presença da maioria absoluta de seus membros, não sendo consideradas, como voto, as abstenções.

Parágrafo único. As votações, em qualquer caso, serão sempre ostensivas.

Art. 48. O Presidente do Conselho de Comunicação Social terá apenas voto de desempate.

TÍTULO VII DA ALTERAÇÃO OU REFORMA DO REGIMENTO INTERNO

Art. 49. O Regimento Interno do Conselho de Comunicação Social poderá ser modificado ou reformado, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho.

Parágrafo único. Qualquer modificação neste Regimento Interno somente vigorará após ser aprovado pela Mesa do Senado Federal.

Art. 50. O Conselho poderá adotar resoluções complementares ao presente Regimento, mediante proposta de qualquer de seus membros, atendido o disposto no art. 49 e seu parágrafo único.

TÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, por intermédio de suas unidades, é o órgão de ligação do Conselho com os demais órgãos de apoio técnico e administrativo do Senado Federal.

Art. 52. Os casos não previstos neste Regimento Interno serão decididos pelo Conselho, exceto em casos de urgência, quando o Presidente decidirá *ad referendum* do Conselho.

Art. 53. Este Regimento Interno vigorará a partir de sua aprovação pela Mesa do Senado Federal.

Senado Federal, 8 de julho de 2004

Senador **José Sarney**, Presidente

Parte V

Decisões da Presidência

COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS

*Normas estabelecidas pela
Presidência na Sessão Conjunta
de 11-11-91, publicadas no DCN
de 12-11-91, pág. 4505.*

1. O pedido deverá ser feito através de requerimento de iniciativa de qualquer Parlamentar.
2. A matéria deverá ser votada em sessão conjunta, aplicadas as normas do Regimento Comum relativas à votação.
3. Aprovada a proposição, as Lideranças deverão indicar os integrantes do respectivo partido, respeitada a proporcionalidade partidária; não sendo feitas as indicações em quarenta e oito horas, a Presidência as fará.
4. A Comissão deverá ser instalada dentro de, no máximo, três sessões contadas a partir da designação dos membros, considerando-se extinta se não se instalar nesse prazo.
5. No requerimento deverá estar expressamente indicada a finalidade da Comissão, o número de membros e o prazo dentro do qual deverá realizar seu trabalho.
6. Qualquer membro da Comissão poderá, a qualquer tempo, ser substituído, mediante solicitação do Líder respectivo, despachada pela Presidência.
7. O prazo estabelecido no requerimento de criação da Comissão poderá ser prorrogado uma única vez, pela metade; em qualquer hipótese o prazo não poderá ultrapassar o período de duas sessões legislativas de uma mesma legislatura.
8. O período de duração dos trabalhos da Comissão é contado a partir da designação de seus membros pela Presidência.
9. Aplicam-se, no que couber, subsidiariamente, desde que não conflitem com estas normas, as disposições do Regimento Interno do Senado Federal.

MESA DO CONGRESSO NACIONAL

*Comunicação da Presidência
do Senado Federal na Sessão Con-
junta de 22-9-93, publicada no
DCN de 23-9-93, pág. 2650.*

O Sr. Presidente (Humberto Lucena) – Na qualidade de Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, comunico ao Plenário que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em reunião realizada no dia 31 de agosto próximo passado, tendo em vista o disposto no § 5º do art. 57 da Constituição Federal, resolveram que os demais cargos da Mesa do Congresso Nacional, presidida pelo Presidente do Senado, serão exercidos na seguinte ordem: 1º Vice-Presidente: pelo Vice-Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados; 2º Vice-Presidente: pelo 2º Vice-Presidente da Mesa do Senado Federal; 1º Secretário: pelo 1º Secretário da Mesa da Câmara dos Deputados; 2º Secretário: pelo 2º Secretário da Mesa do Senado Federal; 3º Secretário: pelo 3º Secretário da Mesa da Câmara dos Deputados; 4º Secretário: pelo 4º Secretário da Mesa do Senado Federal.

Ofício nº 813/P

Brasília, 29 de agosto de 2001

MANDATO DE SEGURANÇA Nº 24041

IMPETRANTE: Almir Moraes

IMPETRADO: Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal

ORIGEM: Convocação da Sessão Conjunta das Casas do Congresso Nacional, conforme os Ofícios nº 403/2001-CN, de 17 de agosto de 2001, e nº 406/2001-CN, de 28 de agosto de 2001

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária realizada em 29 de agosto de 2001, por maioria, conhe-

ceu do mandato de segurança mencionado e, no mérito, por unanimidade, o deferiu para cassar a convocação da sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional promovida pelo 1º Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, aprazada para o dia de hoje, às 19 horas.

Atenciosamente,

Ministro *ILMAR GALVÃO*
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
(artigo 37, I, RI-STF)

A Sua Excelência o Senhor
Senador EDISON LOBÃO
Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal
NESTA

DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Tribunal, por maioria, vencidos os Senhores Ministros Sepúlveda Perence e Ilmar Galvão, conheceu do mandado de segurança e, no mérito, por unanimidade, o deferiu. Votou o Presidente. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Ilmar Galvão, Vice-Presidente. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Marco Aurélio, Presidente, e Néri da Silveira. Falaram, pelo impetrante, o Dr. Rafael Thomaz Favetti, pelo impetrado, o professor Josaphat Marinho, e, pelo Ministério Público Federal, o professor Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República. Plenário, 29-8-2001.

Parte VI

Parecer

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária plenária realizada hoje, ao apreciar a Consulta s/nº/90 – do Presidente do Senado Federal – que “submete à consideração da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação sugestão feita pelo Deputado Gerson Peres, na Sessão do Congresso Nacional de 23 de maio p.p., sobre votação dos vetos presidenciais”, opinou, contra o voto do Deputado Horácio Ferraz, “pela possibilidade regimental da votação global de vetos presidenciais a um mesmo projeto, facultado o pedido de destaque, com o apoio previsto no Regimento Comum”, nos termos do parecer do relator.

Sala da Comissão, em 27 de junho de 1990.

Deputado **Theodoro Mendes** – *Presidente*.

Deputado **Nelson Jobim** – *Relator*.

CONSULTA S/Nº, DE 1990

Submete à consideração da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação sugestão feita pelo Deputado Gerson Peres, na Sessão de 23 de maio do corrente (1990), sobre votação de Vetos Presidenciais.

Autor: **Presidente do Senado Federal**

Relator: **Deputado Nelson Jobim**

Relatório

O Sr. Presidente do Senado Federal consulta esta Comissão a respeito da constitucionalidade e juridicidade do procedimento sugerido pelo nobre Deputado Gerson Peres relativamente à votação de vetos presidenciais apostos a um só projeto: a apreciação poderia ser feita em globo e não, como tem sido até agora, a cada dispositivo, separadamente.

Em sua questão de ordem, o parlamentar paraense sugere que a Presidência coloque em votação, de forma global, todos os dispositivos vetados de uma mesma proposição. Quem não concordasse com essa votação, pediria à Mesa destaque para a discussão e votação em separado.

É o relatório.

Voto do Relator

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em seu art. 32, inciso III, alínea c, confere respaldo legal à presente consulta.

O tema em discussão é tratado, na Carta Política, pelo art. 66 que, contudo, não desce às particularidades de como se dará a apreciação do veto, matéria à evidência conferida às normas regimentais. Disciplinando a hipótese, o art. 107 do Regimento Comum do Congresso Nacional estabelece:

“Art. 107. Na deliberação do Congresso sobre o veto, será objeto de votação a matéria vetada, considerando-se aprovado o projeto ou dispositivo que obtiver o voto de 2/3 (dois terços) dos membros de cada uma das Casas, em votação pública.”¹

1 Dispositivo alterado pelo art. 66 da Constituição de 1988.

Percebe-se que este artigo cuida de duas hipóteses: veto total e veto parcial, abrangendo apenas dispositivo do projeto. Mas silencia quanto à maneira de se proceder à votação quando o Presidente da República vetar mais de um dispositivo do mesmo projeto. A tradição parlamentar tem consagrado que se efetue, isoladamente, cada veto. Contudo, dentro de uma interpretação teleológica do Regimento, pode-se perfeitamente realizar a votação global dos vetos apostos a diversos dispositivos de uma proposição. É decorrência, até mesmo, do princípio da economia processual. Ainda mais que, caso ocorra qualquer reclamação de Deputado ou de Senador, pretendendo a votação de item por item, tal será possível de ser atendido, desde que haja o apoio regimentalmente previsto para hipóteses assemelhadas, quando da tramitação de outras proposições submetidas ao voto dos parlamentares.

Parte VII

Legislação Conexa: Leis, Decretos Legislativos e Decretos

LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993

*Dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto do Minis-
tério Público da União.*

.....
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

.....
XVIII – representar:

.....
 b) ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competên-
cias deste ou de qualquer de suas Casas ou comissões;

LEI COMPLEMENTAR Nº 90, DE 1º DE OUTUBRO DE 1997

Determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo Território Nacional ou nele permanecer temporariamente.

Art. 1º Poderá o Presidente da República permitir que forças estrangeiras transitem pelo Território Nacional ou nele permaneçam temporariamente, independente da autorização do Congresso Nacional, nos seguintes casos:

I – para a execução de programas de adestramento ou aperfeiçoamento ou de missão militar de transporte, de pessoal, carga ou de apoio logístico do interesse e sob a coordenação de instituição pública nacional;

II – em visita oficial ou não oficial programada pelos órgãos governamentais, inclusive as de finalidade científica e tecnológica;

III – para atendimento técnico, nas situações de abastecimento, reparo ou manutenção de navios ou aeronaves estrangeiras;

IV – emissão de busca e salvamento.

Parágrafo único. À exceção dos casos previstos neste artigo, o Presidente da República dependerá da autorização do Congresso Nacional para permitir que forças estrangeiras transitem ou permaneçam no Território Nacional, quando será ouvido, sempre, o Conselho de Defesa Nacional.

Art. 2º Em qualquer caso, dependendo ou não da manifestação do Congresso Nacional, a permanência ou trânsito de forças estrangeiras no Território Nacional só poderá ocorrer observados os seguintes requisitos, à exceção dos casos previstos nos incisos III e IV do artigo anterior, quando caracterizada situação de emergência:

I – que o tempo de permanência ou o trecho a ser transitado tenha sido previamente estabelecido;

II – que o Brasil mantenha relações diplomáticas com o país a que pertençam as forças estrangeiras;

III – que a finalidade do trânsito ou da permanência no Território Nacional haja sido plenamente declarada;

IV – que o quantitativo do contingente ou grupamento, bem como os veículos e equipamentos bélicos integrantes da força hajam sido previamente especificados;

V – que as forças estrangeiras não provenham de países beligerantes, circunstância a ser prevista em lei especial.

Parágrafo único. Implicará em crime de responsabilidade o ato de autorização do Presidente da República sem que tenham sido preenchidos os requisitos previstos nos incisos deste artigo, bem como quando a permissão não seja precedida da autorização do Congresso Nacional, nos casos em que se fizer necessária.

Art. 3º Verificada hipótese e que seja necessária a autorização do Congresso Nacional para o trânsito ou permanência de forças estrangeiras no Território Nacional, observar-se-ão os seguintes procedimentos:

I – o Presidente da República encaminhará mensagem ao Congresso Nacional, que tramitará na forma de projeto de decreto legislativo, instruída como conteúdo das informações de que tratam os incisos I a V do artigo anterior;

II – a matéria tramitará em regime de urgência, com precedência sobre qualquer outra na Ordem do Dia que não tenha preferência constitucional.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se forças estrangeiras o grupamento ou contingente de força armada, bem como o navio, a aeronave e a viatura que pertençam ou estejam a serviço dessas forças.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 3º Nas referências:

I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

II – a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;

III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I – ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;

II – empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

III – empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária;

IV – receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do Art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II DO PLANEJAMENTO

Seção I Do Plano Plurianual

Art. 3º (VETADO)

Seção II Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I – disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea “b” do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;

c) (VETADO)

d) (VETADO)

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

II – (VETADO)

III – (VETADO)

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I – avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II – demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a

consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III – evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV – avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.

Seção III

Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

II – será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III – conterà reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7º (VETADO)

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

Seção IV

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea “c” do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no *caput*, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

CAPÍTULO III DA RECEITA PÚBLICA

Seção I Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no *caput*, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator

relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Seção II

Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no *caput*, por meio do aumento de receita, proveniente da

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o *caput* deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

CAPÍTULO IV DA DESPESA PÚBLICA

Seção I Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do *caput* será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º As normas do *caput* constituem condição prévia para:

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II – desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição.

Subseção I

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o *caput* deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterà as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.

§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.

§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Subseção I

Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Art. 19. Para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinquenta por cento);

II – Estados: 60% (sessenta por cento);

III – Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

III – derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19;

VI – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

I – na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

II – na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

III – na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar.

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:

I – o Ministério Público;

II – no Poder Legislativo:

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;

b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas;

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

III – no Poder Judiciário:

- a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;
- b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

§ 3º Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1º.

§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas alíneas “a” e “c” do inciso II do *caput* serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 6º (VETADO)

Subseção II

Do Controle da Despesa Total com Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I – às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição;

II – o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II – criação de cargo, emprego ou função;

III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

I – receber transferências voluntárias;

II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

Seção III

Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;

II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;

III – reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

CAPÍTULO V

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I – existência de dotação específica;

II – (VETADO)

III – observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;

IV – comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuem-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

CAPÍTULO VI DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou débitos de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de cré-

dito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o *caput*, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

§ 1º A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei.

§ 2º O disposto no *caput* não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.

CAPÍTULO VII DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

Seção I Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I – dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II – dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III – operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da

venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV – concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V – refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.

§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

§ 3º Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

Seção II

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:

I – Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;

II – Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do *caput* e suas alterações conterão:

I – demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;

II – estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;

III – razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;

IV – metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.

§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e II do *caput* também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.

§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e II do *caput* serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos.

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.

§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e II do *caput*.

§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.

Seção III

Da Recondução da Dívida aos Limites

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

I – estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;

II – obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado.

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.

§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas.

Seção IV

Das Operações de Crédito

Subseção I

Da Contratação

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições:

I – existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

III – observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

IV – autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;

V – atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;

VI – observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte:

I – não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste;

II – se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital;

III – (VETADO)

§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão:

I – encargos e condições de contratação;

II – saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.

§ 5º Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos.

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos.

§ 1º A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros.

§ 2º Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte.

§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23.

§ 4º Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do § 3º do art. 32.

Subseção II **Das Vedações**

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o *caput* as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

I – financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;
II – refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.

§ 2º O disposto no *caput* não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I – captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento *a posteriori* de bens e serviços.

Subseção III **Das Operações de Crédito por Antecipação de** **Receita Orçamentária**

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I – realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;
II – deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

III – não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV – estará proibida:

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

§ 1º As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do *caput*.

§ 2º As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.

Subseção IV **Das Operações com o Banco Central do Brasil**

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes:

I – compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo;

II – permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta;

III – concessão de garantia.

§ 1º O disposto no inciso II, *in fine*, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo.

§ 2º O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinarciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira.

§ 3º A operação mencionada no § 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público.

§ 4º É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.

Seção V

Da Garantia e da Contragarantia

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.

§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:

I – não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;

II – a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

§ 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.

§ 3º (VETADO)

§ 4º (VETADO)

§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.

§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.

§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por:

I – empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições;

II – instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.

§ 8º Exceção-se do disposto neste artigo a garantia prestada:

I – por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;

II – pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação.

§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.

Seção VI

Dos Restos a Pagar

Art. 41. (VETADO)

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

CAPÍTULO VIII DA GESTÃO PATRIMONIAL

Seção I Das Disponibilidades de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição.

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

§ 2º É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1º em:

I – títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II – empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas controladas.

Seção II Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no § 3º do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização.

Seção III

Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5º do art. 165 da Constituição.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará:

I – fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado;

II – recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação;

III – venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.

CAPÍTULO IX

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Seção I

Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

Seção II

Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;

II – a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

III – as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;

IV – as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos;

V – as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

VI – a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais.

§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67.

§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.

§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos:

I – Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;

II – Estados, até trinta e um de maio.

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba

transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

Seção III

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:

I – balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;

II – demonstrativos da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.

§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida.

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º do art. 51.

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

I – apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício;

II – receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;

III – resultados nominal e primário;

IV – despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4º;

V – Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos:

I – do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 3º do art. 32;

II – das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos;

III – da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

I – da limitação de empenho;

II – da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.

Seção IV

Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I – Chefe do Poder Executivo;

II – Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

III – Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;

IV – Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 55. O relatório conterá:

I – comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:

a) despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;

c) concessão de garantias;

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º;

II – indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;

III – demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

1) liquidadas;

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea “b” do inciso IV do art. 38.

§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea “a” do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III.

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à sanção prevista no § 2º do art. 51.

§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.

Seção V

Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluem, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 1º As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:

I – da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais;

II – dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela comissão mista permanente referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais.

§ 3º Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

§ 1º No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo será de cento e oitenta dias.

§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, às ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como às demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

Seção VI

Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:

I – atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

II – limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

III – medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;

IV – providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V – destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

VI – cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

I – a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4º e no art. 9º;

II – que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

III – que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;

IV – que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei;

V – fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

§ 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.

§ 3º O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 39.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver:

I – autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;

II – convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar por:

I – aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º do art. 30 ao final do semestre;

II – divulgar semestralmente:

a) (VETADO)

b) o Relatório de Gestão Fiscal;

c) os demonstrativos de que trata o art. 53;

III – elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orça-

mentárias e o anexo de que trata o inciso I do art. 5º a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar.

§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento do semestre.

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes.

Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar.

§ 1º A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em meio eletrônico de amplo acesso público.

§ 2º A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas.

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I – serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;

II – serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no *caput* no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição.

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.

§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.

§ 3º Na hipótese do *caput*, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.

§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no *caput* do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres.

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:

I – harmonização e coordenação entre os entes da Federação;

II – disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;

III – adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social;

IV – divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

§ 1º O conselho a que se refere o *caput* instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social.

§ 1º O Fundo será constituído de:

I – bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste;

II – bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei;

III – receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição;

IV – produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social;

V – resultado da aplicação financeira de seus ativos;

VI – recursos provenientes do orçamento da União.

§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei.

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinquenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no *caput*, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no § 3º do art. 23.

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e

órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20.

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte.

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e demais normas da legislação pertinente.

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999.

LEI Nº 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952

Dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito.

Art. 1º As Comissões Parlamentares de Inquérito, criadas na forma do art. 53 da Constituição Federal, terão ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar os fatos determinados que deram origem à sua formação.

Parágrafo único. A criação de Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá de deliberação plenária, se não for determinada pelo terço da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado.

Art. 2º No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões Parlamentares de Inquérito determinar as diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições públicas e autárquicas informações e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença.

Art. 3º Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.

Parágrafo único. Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, na forma do art. 218 do Código do Processo Penal.

Art. 4º Constitui crime:

I – impedir, ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuasdas, o regular funcionamento de Comissão Parlamentar de Inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer de seus membros:

Pena – a do art. 329 do Código Penal;

II – fazer afirmações falsas, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito:

Pena – a do art. 342 do Código Penal.

Art. 5º As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projeto de resolução.

§ 1º Se forem diversos os fatos objetos de inquérito, a comissão dirá, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.

§ 2º A incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da legislatura em curso.

Art. 6º O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta Lei, no que lhes for aplicável, às normas do processo penal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 (*)

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas: (**)

.....

a) os administradores ou gerentes que detenham poder de gestão e de representação civil e judicial serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. Os técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter excepcional e com autorização expressa do órgão competente do Poder Executivo, a admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato; (**)

b) as alterações contratuais ou estatutárias que não impliquem alteração dos objetivos sociais ou modificação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou ações ou aumento de capital social que não resultem em alteração de controle societário deverão ser informadas ao órgão do Poder Executivo expressamente definido pelo Presidente da República, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato; (**)

Parágrafo único. Não poderá exercer a função de diretor ou gerente de concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial. (**)

(*) Publicada com texto consolidado em razão das alterações promovidas pela Lei nº 10.610, de 2002

(**) Lei nº 10.610, de 2002

LEI Nº 8.389, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Art. 1º É instituído o Conselho de Comunicação Social, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, na forma do art. 224 da Constituição Federal.

Art. 2º O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo V, da Constituição Federal, em especial sobre:

- a) liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação;
- b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias nos meios de comunicação social;
- c) diversões e espetáculos públicos;
- d) produção e programação das emissoras de rádio e televisão;
- e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social;
- f) finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da programação das emissoras de rádio e televisão;
- g) promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente e à regionalização da produção cultural, artística e jornalística;
- h) complementariedade dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão;
- i) defesa da pessoa e da família de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto na Constituição Federal;
- j) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
- l) outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

m) legislação complementar quanto aos dispositivos constitucionais que se referem à comunicação social.

Art. 3º Compete ao Conselho de Comunicação Social elaborar seu regimento interno que, para entrar em vigor, deverá ser aprovado pela Mesa do Senado Federal.

Art. 4º O Conselho de Comunicação Social compõe-se de:

- I – um representante das empresas de rádio;
- II – um representante das empresas de televisão;
- III – um representante de empresas da imprensa escrita;
- IV – um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social;
- V – um representante da categoria profissional dos jornalistas;
- VI – um representante da categoria profissional dos radialistas;
- VII – um representante da categoria profissional dos artistas;
- VIII – um representante das categorias profissionais de cinema e vídeo;
- IX – cinco membros representantes da sociedade civil.

§ 1º Cada membro do Conselho terá um suplente exclusivo.

§ 2º Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão eleitos em sessão conjunta do Congresso Nacional, podendo as entidades representativas dos setores mencionados nos incisos I a IX deste artigo sugerir nomes à Mesa do Congresso Nacional.

§ 3º Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, maiores de idade e de reputação ilibada.

§ 4º A duração do mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida uma recondução.

§ 5º Os membros do Conselho terão estabilidade no emprego durante o período de seus mandatos.

Art. 5º O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelo Conselho dentre os cinco membros a que se refere o inciso IX do artigo anterior.

Parágrafo único. O Presidente será substituído, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente.

Art. 6º O Conselho, presente a maioria absoluta dos seus membros, reunir-se-á, ordinariamente, na periodicidade prevista em seu Regimento Interno, na sede do Congresso Nacional.

Parágrafo único. A convocação extraordinária do Conselho far-se-á:

I – pelo Presidente do Senado Federal; ou

II – pelo seu Presidente, *ex officio*, ou a requerimento de cinco de seus membros.

Art. 7º As despesas com a instalação e funcionamento do Conselho de Comunicação Social correrão à conta do Orçamento do Senado Federal.

Art. 8º O Conselho de Comunicação Social será eleito em até sessenta dias após a publicação da presente Lei e instalado em até trinta dias após sua eleição.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

*Dispõe sobre a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União e
dá outras providências.*

Art. 1º Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei:

I – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;

II – proceder, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas Comissões, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos poderes da União e das demais entidades referidas no inciso anterior;

III – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, nos termos do artigo 36 desta Lei;

.....
XIII – propor ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos dos ministros auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

.....
XV – propor ao Congresso Nacional a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções do Quadro de Pessoal de sua Secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração;

.....
Art. 36. Ao Tribunal de Contas da União compete, na forma estabelecida no Regimento Interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

Parágrafo único. As contas constituirão nos balanços gerais da União e no relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o § 5º do artigo 165 da Constituição Federal.

.....

Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal:

I – realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal;

II – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por suas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de inspeções e auditorias realizadas;

III – emitir, no prazo de trinta dias contados do recebimento da solicitação, pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida a sua apreciação pela Comissão mista permanente de Senadores e Deputados, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 72 da Constituição Federal;

IV – auditar, por solicitação da Comissão a que se refere o artigo 166, § 1º, da Constituição Federal, ou comissão técnica de qualquer das Casas do Congresso Nacional, projetos e programas autorizados na lei orçamentária anual, avaliando os seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade.

.....

Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:

I – sustará a execução do ato impugnado;

II – comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

III – aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do artigo 58 desta Lei.

§ 2º No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.

§ 3º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato.

.....

Art. 72. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I – um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Plenário, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.

.....

Art. 90. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo Congresso Nacional, na forma definida no seu Regimento Comum.

§ 1º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

§ 2º No relatório anual, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade.

Art. 105. O processo de escolha de ministro do Tribunal de Contas da União, em caso de vaga ocorrida ou que venha a ocorrer após a promulgação da Constituição de 1988, obedecerá ao seguinte critério:

I – na primeira, quarta e sétima vagas, a escolha caberá ao Presidente da República, devendo recair as duas últimas, respectivamente, em auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal;

II – na segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e nona vagas, a escolha será da competência do Congresso Nacional;

III – a partir da décima vaga, reinicia-se o processo previsto nos incisos anteriores, observada a alternância quanto à escolha de auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal, nos termos do inciso I do § 2º do artigo 73 da Constituição Federal.

.....

LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994^(*)

Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências.

.....

Art. 30. A SDE (Secretaria de Direito Econômico) promoverá averiguações preliminares, de ofício ou à vista de representação escrita e fundamentada de qualquer interessado, quando os indícios de infração à ordem econômica não forem suficientes para instauração de processo administrativo.^(**)

§ 1º Nas averiguações preliminares, o Secretário da SDE poderá adotar quaisquer das providências previstas nos arts. 35, 35-A e 35-B, inclusive requerer esclarecimentos do representado ou de terceiros, por escrito ou pessoalmente.^(**)

§ 2º A representação de Comissão do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas Casas, independe de averiguações preliminares, instaurando-se desde logo o processo administrativo.

§ 3º As averiguações preliminares poderão correr sob sigilo, no interesse das investigações, a critério do Secretário da SDE.^(**)

.....

(*) Publicada com texto consolidado em razão das alterações promovidas pela Lei nº 10.149, de 2000

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real, e dá outras providências.

.....

CAPÍTULO II DA AUTORIDADE MONETÁRIA

Art. 6º O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no mínimo:

I – estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e

II – análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre, e justificativa da programação monetária.

§ 1º Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

§ 2º O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o *caput* deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.

§ 3º O decreto legislativo referido no parágrafo anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição *in totum* da programação monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.

§ 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 2º deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada.

§ 5º Rejeitada a programação monetária, nova programação deverá ser encaminhada nos termos deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data de rejeição.

§ 6º Caso o Congresso Nacional não aprove a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.

Art. 7º O Presidente do Banco Central do Brasil enviará, através do Ministro da Fazenda, ao Presidente da República, e aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:

I – relatório trimestral sobre a execução da programação monetária; e

II – demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

.....

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do artigo 14 da Constituição Federal.

Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante:

- I – plebiscito;
- II – referendo;
- II – iniciativa popular.

Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.

§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

§ 2º O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.

Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei.

Art. 4º A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas.

§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista no *caput*, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.

§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo anterior compete proceder à audiência das respectivas Assembléias Legislativas.

§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembléias Legislativas opinarão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada.

§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a Lei Complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Município, será convocado pela Assembléia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.

Art. 6º Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica.

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos artigos 4º e 5º entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.

Art. 8º Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, no limite de sua circunscrição:

I – fixar a data da consulta popular;

II – tornar pública a cédula respectiva;

III – expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo;

IV – assegurar a gratuidade nos meios de comunicação da massa concessionários de serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta.

Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas matérias constituam objeto da consulta popular, terá sustada sua tramitação, até que o resultado das urnas seja proclamado.

Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente Lei, será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta de dias, a contar da promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione de maneira direta com a consulta popular.

Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto.

§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação.

Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popular, consoante as normas do Regimento Interno.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 9.883, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do País, com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional.

§ 1º O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a preservação da soberania nacional, defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação ordinária.

§ 2º Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado.

§ 3º Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa.

.....

Art. 6º O controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional.

§ 1º Integrarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os Presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

§ 2º O ato a que se refere o *caput* deste artigo definirá o funcionamento do órgão de controle e a forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com vistas ao controle e fiscalização dos atos decorrentes da execução da Política Nacional de Inteligência.

.....

LEI Nº 10.001, DE 4 DE SETEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito.

Art. 1º Os presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou do Congresso Nacional encaminharão o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito respectiva e a resolução que o aprovar aos chefes do Ministério Público a União ou dos Estados ou ainda às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão conforme o caso, para a prática de atos de sua competência.

Art. 2º A autoridade a quem for encaminhada a resolução informará ao remetente no prazo de trinta dias, as providências adotadas ou a justificativa pela omissão.

Parágrafo único. A autoridade que presidir processo ou procedimento administrativo ou judicial instaurado em decorrência de conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito comunicará semestralmente a fase em que se encontra até sua conclusão.

Art. 3º O processo ou procedimento referido no art. 2º terá prioridade sobre qualquer outro exceto sobre aquele relativo a pedido de *habeas corpus*, *habeas data* e mandado de segurança.

Art. 4º O descumprimento das normas desta Lei sujeita a autoridade a sanções administrativas, civis e penais.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 10.937, DE 12 DE AGOSTO DE 2004

Dispõe sobre a remuneração dos militares, a serviço da União, integrantes de contingente armado de força multinacional empregada em operações de paz, em cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil em entendimentos diplomáticos ou militares, autorizados pelo Congresso Nacional e sobre envio de militares das Forças Armadas para o exercício de cargos de natureza militar junto o organismo internacional.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a remuneração e a indenização de militares de tropa brasileira no exterior integrante de força multinacional empregada em operações de paz, sob a égide de organismo internacional.

Art. 2º O empregado de tropa no exterior, em missão de paz, em cumprimento de compromissos assumidos pelo Brasil como membro de organizações internacionais ou em virtude de tratados, convenções, acordos, resoluções de consulta, planos de defesa, ou quaisquer outros entendimentos diplomáticos ou militares, autorizados pelo Congresso Nacional, é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais.

.....

DECRETO LEGISLATIVO Nº 70, DE 1972¹

*Cria a Ordem do Congresso Nacional.*²

CAPÍTULO I DOS GRAUS

Art. 1º Fica criada a Ordem do Congresso Nacional, destinada a galardoar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que se tenham tornado dignas do especial reconhecimento do Poder Legislativo do Brasil.

Art. 2º A Ordem constará de seis classes:

- a) Grande Colar;
- b) Grã-Cruz;
- c) Grande Oficial;
- d) Comendador;
- e) Oficial;
- f) Cavaleiro.

CAPÍTULO II DA CONDECORAÇÃO

Art. 3º A insígnia da Ordem é constituída por uma cruz, cujos braços evocam as colunas características da arquitetura de Brasília, esmaltada em verde e amarelo, orlada em ouro polido, circundada por uma coroa de ramos de café, em ouro; o centro da cruz contém três círculos concêntricos, orlados em ouro polido, tendo o círculo menor campo em azul-celeste, esmaltado, com a constelação do Cruzeiro do Sul, em esmalte branco, e na circunferência, em círculo esmaltado em branco, a legenda “Ordem do

1 Publicado com texto consolidado em razão das alterações promovidas pela Ato nº 2, de 1979, do Conselho da Ordem do Congresso Nacional.

2 A Ordem do Congresso Nacional é disciplinada, também, por regimento interno próprio.

Congresso Nacional”, em ouro polido, e a última circunferência, um círculo também branco, em esmalte, interrompido pelos braços da cruz; entre os braços da cruz constam quatro triângulos vazados, com os lados em arco, esmaltados em azul-celeste e orlados em ouro polido, cujos vértices tocam os braços da cruz e a coroa de ramos de café, assentando a base dos triângulos sobre a circunferência maior. No reverso, a mesma representação, sendo que, no círculo central, em campo azul-celeste, esmaltado, incrusta-se, em esmalte branco, o mapa do Brasil, e sobre este, em ouro polido, a silhueta do conjunto arquitetônico principal do Congresso Nacional, e, na circunferência, em círculo esmaltado em branco, a legenda “República Federativa do Brasil”, em ouro polido, a última circunferência, em círculo também branco, em esmalte, interrompido pelos braços da cruz, tudo na conformidade dos desenhos anexos.

Art. 4º O Grande Colar consta da insígnia pendente de um colar constituído das figuras intermitentes de ramos de café, em forma de lira, em ouro, e a insígnia, esta simplificada, sem campo estrelado, sem legenda e sem a coroa de ramos de café, apenas com duas circunferências e a base dos triângulos faceando o círculo esmaltado em branco. A Grã-Cruz consta da insígnia pendente de uma faixa de cor verde e amarelo, passada a tiracolo, da direita para esquerda, e de uma placa com a mesma insígnia, porém sem a terceira circunferência, sem os triângulos e sem a coroa de ramos de café, sendo os braços da cruz intercalados com folhas de café, com grãos na borda, em alto-relevo, em ouro, a qual deve ser usada do lado esquerdo do peito. O Grande Oficial consta da insígnia pendente de uma fita, em verde e amarelo, colocada em volta do pescoço, presa por um trançado em ouro, e da placa. A Comenda consta da insígnia pendente de uma fita, em verde e amarelo, colocada em volta do pescoço, presa por um trançado, em ouro. O Oficial e o Cavaleiro, da insígnia pendente de uma fita, em verde e amarelo, sendo a do primeiro com uma roseta, colocada ao lado esquerdo do peito.

Parágrafo único. No traje diário, os agraciados com a Grã-Cruz, Grande Oficialato e Comenda podem usar, na lapela, uma roseta com as cores da Ordem sobre fita de metal dourado, prateado-dourado e prateado, respectivamente; os agraciados com Oficial podem usar, na lapela, uma roseta e os com Cavaleiro, uma fita estreita.

CAPÍTULO III DO CONSELHO

Art. 5º O Conselho da Ordem é integrado pelos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, pelos 1º e 2º Vice-Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, pelos 1º, 2º, 3º e 4º Secretários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, pelos Líderes da Maioria e Minoria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, pelos Presidentes das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados são, respectivamente, o Grão-Mestre e o Chanceler da Ordem.

§ 2º O Secretário da Ordem será designado dentre os membros do Conselho.

§ 3º Os integrantes do Conselho são considerados membros natos da Ordem, cabendo-lhes o grau correspondente à categoria de sua função oficial.

Art. 6º Compete ao Conselho aprovar ou rejeitar as propostas que lhes forem encaminhadas, velar pelo prestígio da Ordem e pela fiel execução deste decreto legislativo, propor as medidas que se tornarem indispensáveis ao bom desempenho de suas funções, redigir seu regulamento interno, aprovar as alterações deste decreto legislativo, suspender ou cancelar o direito de usar a insígnia por qualquer ato incompatível com a dignidade da Ordem.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho serão sempre sigilosas.

Art. 7º Conselho da Ordem, que tem sede no Edifício do Congresso Nacional, em Brasília, se reúne anualmente entre os dias 1º e 15 de novembro, podendo, em casos excepcionais, ser convocado para reuniões extraordinárias.

CAPÍTULO IV DA ADMISSÃO E DA PROMOÇÃO NA ORDEM

Art. 8º A admissão e a promoção na Ordem obedecem ao seguinte critério:

GRANDE COLAR

Destinado a Soberanos, Chefes de Estado, altas personalidades estrangeiras, em circunstâncias que justifiquem esse especial agraciamento, e ao Presidente do Senado Federal e ao Presidente da Câmara dos Deputados;

GRÃ-CRUZ

Chefe de Estado, Chefe de Governo, Vice-Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal, e outras personalidades de hierarquia equivalente;

GRANDE OFICIAL

Senadores e Deputados Federais, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Governadores, Almirantes, Marechais, Marechais-do-Ar, Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército, Tenentes-Brigadeiros, Presidentes dos Tribunais Superiores da União, Embaixadores, e outras personalidades de hierarquia equivalente;

COMENDADOR

Reitores de universidades, Membros dos Tribunais Superiores da União, Presidentes de Assembléias Legislativas, Vice-Almirantes, Generais-de-Divisão, Majores-Brigadeiros, Presidentes de Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, Cientistas, Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários, Secretários dos Governos dos Estados e do Distrito Federal, Secretários-Gerais e Diretores-Gerais de ambas as Casas do Congresso Nacional³, e outras personalidades de hierarquia equivalente;

OFICIAL

Cônsules-Gerais, Contra-Almirantes, Generais-de-Brigada, Brigadeiros-do-Ar, Professores de universidades, Membros dos Tribunais de Justiça e de Contas dos Estados e do Distrito Federal, Deputados Estaduais, Primeiros Secretários de Embaixada ou Legação, e outras personalidades de hierarquia equivalente;

3 Dispositivo alterado pelo Ato nº 2, de 1979, do Conselho da Ordem do Congresso Nacional.

CAVALEIRO

Segundos e Terceiros Secretários de Embaixada ou Legação, Oficiais das Forças Armadas, Escritores, Professores, Magistrados e Membros do Ministério Público, Membros de Associações Científicas, Culturais ou Comerciais, Funcionários do Serviço Público, Artistas, Desportistas, Adidos Cíveis, e outras personalidades de hierarquia equivalente.

Parágrafo único. Não há limitação de vagas na Ordem.

Art. 9º Os membros da Ordem só podem ser promovidos ao grau imediato quando tiverem prestado novos e relevantes serviços à Nação, e, em especial, ao Poder Legislativo do Brasil, após o interstício de 4 (quatro) anos.

CAPÍTULO V DAS PROPOSTAS

Art. 10. São privativas dos membros do Conselho as propostas de admissão e promoção na Ordem.

Art. 11. Todas as propostas para admissão e promoção na Ordem devem conter o nome completo do candidato, sua nacionalidade, profissão, dados biográficos, indicação dos serviços prestados, grau proposto e relação das condecorações que possuir, além do nome do proponente.

Art. 12. As propostas de admissão e promoção na Ordem devem dar entrada na Secretaria do Conselho até 15 de outubro, com vistas aos trabalhos preliminares e ao julgamento do Conselho.

CAPÍTULO VI DAS NOMEAÇÕES

Art. 13. As nomeações são feitas por ato do Grão-Mestre e do Chanceler da Ordem, depois de as respectivas propostas serem aprovadas pelo Conselho.

Art. 14. Lavrado o ato de nomeação ou promoção, mandar-se-á expedir o competente diploma, que é assinado pelo Grão-Mestre e pelo Chanceler da Ordem.

CAPÍTULO VII DA ENTREGA DAS CONDECORAÇÕES

Art. 15. Os agraciados recebem as insígnias das mãos do Grão-Mestre ou do Chanceler, de acordo com o cerimonial estabelecido no Regimento Interno da Ordem.

CAPÍTULO VIII DO LIVRO DE REGISTRO

Art. 16. O Conselho da Ordem terá um livro de registro rubricado pelo Secretário, no qual são inscritos, por ordem cronológica, o nome de cada um dos membros da Ordem, a indicação do grau e os respectivos dados biográficos.

Art. 17. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Senado Federal, 23 de novembro de 1972. – Senador **Petrônio Portella** – *Presidente do Senado Federal*.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 79, DE 1979

Dispõe sobre a designação do número de ordem das legislaturas.

Art. 1º Passa a ser designada 46ª (quadragésima sexta) a legislatura iniciada em 1º de fevereiro de 1979.

Art. 2º As legislaturas anteriores à prevista no artigo 1º deste Decreto Legislativo, além da designação normal, passam a ser contadas conforme a ordem numérica estabelecida na Tabela anexa.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senador **Luiz Viana** – *Presidente do Senado Federal.*

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º

Constituição de 1824	
IMPÉRIO	
1ª	Legislatura: de 1826 a 1829
2ª	Legislatura: de 1830 a 1833
3ª	Legislatura: de 1834 a 1837
4ª	Legislatura: de 1838 a 1841
5ª	Legislatura: de 1842 a 1844
6ª	Legislatura: de 1845 a 1847
7ª	Legislatura: 1848
8ª	Legislatura: de 1849 (15 de dezembro) a 1852
9ª	Legislatura: de 1853 a 1856
10ª	Legislatura: de 1857 a 1860
11ª	Legislatura: de 1861 a 1863

Constituição de 1824
IMPÉRIO

12 ^a	Legislatura: de 1864 a 1866
13 ^a	Legislatura: de 1867 a 1868
14 ^a	Legislatura: de 1869 a 1872 (22 de maio)
15 ^a	Legislatura: de 1872 (21 de dezembro) a 1875
16 ^a	Legislatura: de 1876 (13 de dezembro) a 1877
17 ^a	Legislatura: de 1878 a 1881 (10 de janeiro)
18 ^a	Legislatura: de 1881 (13 de dezembro) a 1884
19 ^a	Legislatura: 1885
20 ^a	Legislatura: de 1886 a 1889

Constituição de 1891 REPÚBLICA		Numeração Antiga
21 ^a	Legislatura: 1889 (de março a novembro)	
22 ^a	Legislatura: de 1891 a 1893	1 ^a
23 ^a	Legislatura: de 1894 a 1896	2 ^a
24 ^a	Legislatura: de 1897 a 1899	3 ^a
25 ^a	Legislatura: de 1900 a 1902	4 ^a
26 ^a	Legislatura: de 1903 a 1905	5 ^a
27 ^a	Legislatura: de 1906 a 1908	6 ^a
28 ^a	Legislatura: de 1909 a 1911	7 ^a
29 ^a	Legislatura: de 1912 a 1914	8 ^a
30 ^a	Legislatura: de 1915 a 1917	9 ^a
31 ^a	Legislatura: de 1918 a 1920	10 ^a
32 ^a	Legislatura: de 1921 a 1923	11 ^a
33 ^a	Legislatura: de 1924 a 1926	12 ^a
34 ^a	Legislatura: de 1927 a 1929	13 ^a
35 ^a	Legislatura: 1930	14 ^a

Constituição de 1934		Numeração Antiga
36 ^a	Legislatura: da promulgação da Constituição de 1934 a 1935	—
37 ^a	Legislatura: de 1935 à outorga da Constituição de 1937	—

1^a e Única Constituição de 1946		Numeração Antiga
38 ^a	Legislatura: de 1946 a 1950	1 ^a
39 ^a	Legislatura: de 1951 a 1954	2 ^a
40 ^a	Legislatura: de 1955 a 1958	3 ^a
41 ^a	Legislatura: de 1959 a 1962	4 ^a
42 ^a	Legislatura: de 1963 a 1966	5 ^a
43 ^a	Legislatura: de 1967 a 1970	6 ^a
44 ^a	Legislatura: de 1971 a 1974	—
45 ^a	Legislatura: de 1975 a 1978	—
46 ^a	Legislatura: a partir de 1979	—

DECRETO LEGISLATIVO Nº 77, DE 2002-CN

Dispõe sobre o mandato dos membros do Conselho de Comunicação Social e dá outras providências.

Art. 1º O mandato dos membros do Conselho de Comunicação Social, eleitos pelo Congresso Nacional no dia 5 de junho de 2002, estender-se-á a 5 de junho do ano de 2004, permitida uma única reeleição.

Art. 2º As eleições posteriores para escolha dos membros do Conselho de Comunicação Social serão realizadas, mediante votação secreta, em sessão conjunta das duas Casas do Congresso Nacional, convocada pelo seu Presidente, ouvido previamente o Presidente da Câmara dos Deputados.

Parágrafo único. No ato do convocatório da sessão a que se refere este artigo, será fixado o período do mandato dos membros do Conselho a serem eleitos, em obediência ao disposto no § 4º do art. 4º da Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 28 de novembro de 2002. – Senador **Ramez Tebet** – *Presidente do Senado Federal.*

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1, DE 2006

Altera o caput e revoga o § 1º do art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 19 de janeiro de 1995, para vedar o pagamento de ajuda de custo ao parlamentar durante a sessão legislativa extraordinária.

Art. 1º O *caput* do art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 19 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 3º** É devida ao parlamentar, no início e no final previstos para a sessão legislativa ordinária, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, ficando vedado o seu pagamento na sessão legislativa extraordinária.

§ 1º (Revogado).

.....” (NR)

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogado o § 1º do art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 19 de janeiro de 1995.

Senado Federal, em 18 de janeiro de 2006. – Senador **Renan Calheiros** – *Presidente do Senado Federal*.

DECRETO Nº 70.274, DE 9 DE MARÇO DE 1972

Aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência.

Art. 1º São aprovadas as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência, anexas ao presente Decreto, que se deverão observar nas solenidades oficiais realizadas na Capital da República, nos Estados, nos Territórios Federais e nas Missões diplomáticas do Brasil.

.....

DAS NORMAS DO CERIMONIAL PÚBLICO

.....

Art. 25. Hasteia-se diariamente a Bandeira Nacional:

.....

III – nas Casas do Congresso Nacional;

Art. 30. Hasteia-se a Bandeira Nacional em funeral nas seguintes situações:

I – em todo o País, quando o Presidente da República decretar luto oficial;

II – nos edifícios-sede dos Poderes Legislativos federais, estaduais ou municipais, quando determinado pelos respectivos presidentes, por motivo de falecimento de um de seus membros;

Art. 31. A Bandeira Nacional, em todas as apresentações no território nacional, ocupa lugar de honra, compreendido como uma posição:

I – central ou a mais próxima do centro e à direita deste, quando com outras bandeiras pavilhões ou estandartes, em linha de mastro, panóplias, escudos ou peças semelhantes;

II – destacada à frente de outras bandeiras, quando conduzida em formaturas ou desfiles;

III – à direita de tribunas, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho.

.....

CAPÍTULO II

DA POSSE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 37. O Presidente da República eleito, tendo a sua esquerda o Vice-Presidente e, na frente, o Chefe do Gabinete Militar e o Chefe do Gabinete Civil, dirigir-se-á em carro do Estado, ao Palácio do Congresso Nacional, a fim de prestar o compromisso constitucional.

Art. 38. Compete ao Congresso Nacional organizar e executar a cerimônia do compromisso constitucional. O Chefe do Cerimonial receberá do Presidente do Congresso esclarecimentos sobre a cerimônia, bem como a participação na mesma das Missões Especiais e do Corpo Diplomático.

DECRETO Nº 2.243, DE 3 DE JUNHO DE 1997

Dispõe sobre o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, que a este acompanha.

.....

REGULAMENTO

.....

Art. 109. Honras de Gala são homenagens, prestadas diretamente pela tropa, a uma alta autoridade civil ou militar, de acordo com a sua hierarquia. Consistem de:

I – Guarda de Honra;

II – Escolta de Honra;

III – Salvas de Gala

Art. 110. Têm direito à Guarda e à Escolta de Honra:

I – o Presidente da República;

II – o Vice-Presidente da República;

III – o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal nas sessões de abertura e encerramento de seus trabalhos;

.....

Parte VIII

Regimento Comum: Dispositivos Revogados

REGIMENTO COMUM

Redação das Disposições Revogadas

TÍTULO I

DIREÇÃO, OBJETO E CONVOCAÇÃO DAS SESSÕES CONJUNTAS

Art. 1º

IV – deliberar sobre projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, no caso do art. 51, § 2º, da Constituição;

VII – deliberar sobre decretos-leis expedidos pelo Presidente da República (art. 55, § 1º, da Constituição);

VIII – deliberar sobre impugnações do Tribunal de Contas (art. 72, § 6º, da Constituição);

X – delegar à Comissão poderes para legislar em seu nome (art. 53 da Constituição);

TÍTULO III

DAS COMISSÕES MISTAS

Art. 9º

§ 3º A fixação do calendário será feita de maneira que a discussão e votação da matéria não atinjam os últimos 10 (dez) dias do prazo fatal de sua tramitação no Congresso Nacional.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

TÍTULO IV DA ORDEM DOS TRABALHOS

CAPÍTULO III DAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS

Seção I Da Proposta de Emenda à Constituição

Art. 72. Encaminhada ao Presidente do Senado Federal proposta de emenda à Constituição, este convocará sessão conjunta para seu recebimento, leitura, publicação, distribuição de avulsos, designação da Comissão Mista e organização do calendário.

§ 1º Terão preferência para recebimento as propostas:

a) de iniciativa do Presidente da República, quando expresso na mensagem presidencial; e

b) de iniciativa de parlamentar, quando subscritas por dois terços dos membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional ou a requerimento de todas as lideranças partidárias de ambas as Casas do Congresso Nacional.

§ 2º O prazo de que trata o art. 48 da Constituição começará a correr da data da sessão de recebimento da proposta.

Art. 73. Na sessão a que se refere o artigo anterior, o Presidente poderá rejeitar, liminarmente, a proposta que não atenda ao disposto no art. 47, §§ 1º a 3º, da Constituição.

Art. 74. A partir de sua constituição, a Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir parecer sobre a proposta.

Art. 75. Perante a Comissão, poderão ser apresentadas emendas, com a assinatura, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

Art. 76. O parecer da Comissão restringir-se-á, exclusivamente, ao exame da proposta e das emendas apresentadas na forma do artigo anterior.

Art. 77. A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício máximo de 10 (dez) dias entre um turno e outro, iniciando-se o primeiro até 35 (trinta e cinco) dias após sua leitura.

Art. 78. Encerrada a discussão, passar-se-á à votação da proposta, concedendo-se a palavra aos inscritos para o seu encaminhamento.

Art. 79. A proposta terá preferência para votação, salvo deliberação do Plenário, mediante requerimento de Líder.

Art. 80. Os votos serão tomados pelo processo nominal.

Art. 81. Aprovada em primeiro turno, a proposta voltará à Comissão Mista, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para elaborar a redação para o segundo turno.

Parágrafo único. Será dispensada a redação se a proposta for aprovada sem emendas.

Art. 82. Na discussão, em segundo turno, a palavra será concedida, preferencialmente, aos congressistas que não tiverem discutido a proposta no turno inicial, vedada a apresentação de novas emendas.

Art. 83. Será aprovada a proposta que obtiver, nos dois turnos, 2/3 (dois terços) dos votos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Art. 84. Considerar-se-á prejudicada a proposta se não se completar a sua apreciação no prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 48 da Constituição.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

Art. 85.

Parágrafo único. A sessão para a promulgação será convocada para data que não exceda o prazo fixado para a tramitação da proposta.

Seção II

Do Projeto de Lei de Iniciativa do Presidente da República

Art. 86. A mensagem do Presidente da República encaminhando projeto de lei para tramitação nos termos do art. 51, § 2º, da Constituição será recebida em sessão conjunta convocada especialmente para esse fim e a realizar-se no prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir de sua entrega ao Presidente do Senado.

§ 1º Na sessão de que trata este artigo, o projeto será lido, publicado e distribuído em avulsos, sendo designada a respectiva Comissão Mista e organizado o calendário para a sua tramitação.

§ 2º Não havendo deliberação do Congresso Nacional, no prazo estipulado no § 2º do art. 51 da Constituição, será considerado aprovado o projeto.

Art. 87. Tratando-se de projeto de lei complementar, estará ele prejudicado se esgotado o prazo do § 2º do artigo anterior, sem deliberação.

Art. 88. O prazo destinado aos trabalhos da Comissão Mista será de até 20 (vinte) dias, a partir da designação de seus membros.

Parágrafo único. Em se tratando de projetos de lei mencionados no art. 65 da Constituição Federal, será final o pronunciamento da Comissão, salvo se 1/3 (um terço) dos membros da Câmara respectiva pedir ao Presidente a votação em Plenário, que se fará sem discussão, de emenda aprovada ou rejeitada na Comissão.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

Seção III Do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 90.

§ 1º A Comissão Mista será constituída até a primeira quinzena do mês de junho, integrada por 45 (quarenta e cinco) Deputados e 15 (quinze) Senadores, e Suplentes, em número de um terço de sua composição, indicados pelas respectivas lideranças, obedecida a proporcionalidade partidária.

Art. 91. Além do Presidente e do Vice-Presidente, a Comissão terá tantos Relatores e Relatores-Substitutos quantos o seu Presidente entender necessários para as partes e anexos do projeto.

§ 1º A critério da Presidência, poderá ser designado um Relator-Geral, que coordenará o trabalho dos demais Relatores.

§ 2º Na escolha do Presidente, do Vice-Presidente e dos Relatores será obedecido um sistema de rodízio entre os representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Art. 92. Cada anexo ou subanexo será tratado como projeto autônomo, mantendo-se, entretanto, em cada caso, o número do projeto integral, acrescido do número de ordem do anexo respectivo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à redação final.

Art. 94. Perante a Comissão, poderão ser oferecidas emendas ao projeto no prazo de 20 (vinte) dias a contar da distribuição dos avulsos.

§ 1º O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, salvo se 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados mais 1/3 (um terço) dos membros do Senado Federal requererem a votação, em Plenário, de emenda por ela aprovada ou rejeitada (Constituição, art. 66, § 3º).

§ 2º Não será aceita emenda da qual decorra aumento de despesa.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

§ 3º Na votação das emendas obedecer-se-á ao disposto no § 1º do art. 65 da Constituição.

§ 4º Nos 20 (vinte) dias seguintes ao encerramento do prazo para apresentação de emendas, a Comissão deverá apresentar o seu parecer.

Art. 95. Dentro em 3 (três) dias de sua instalação, a Comissão elaborará e fará publicar as normas para o oferecimento de emendas e disciplina de seus trabalhos, obedecidas as disposições anteriores e ainda:

I – nenhum dos membros da Comissão poderá falar mais de 5 (cinco) minutos, prorrogáveis por mais 5 (cinco), sobre emenda, salvo o Relator, que falará por último, podendo fazê-lo pelo dobro do prazo;

II – se algum Congressista pretender esclarecer a Comissão sobre qualquer emenda de sua autoria, poderá falar pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) minutos;

III – a critério do Presidente, faltando 3 (três) dias ou menos, para o término do prazo para apresentação do parecer, o projeto e as emendas poderão ser apreciadas, na Comissão, sem discussão ou encaminhamento;

IV – não se concederá vista de parecer, projeto ou emenda;

V – as emendas inadmitidas, com a respectiva decisão, serão publicadas separadamente das aceitas; da decisão caberá recurso de seu autor para a Comissão;

VI – serão publicadas, em avulsos, as emendas aprovadas ou rejeitadas com os respectivos pareceres; e

VII – na Comissão, serão votadas, em grupos, as emendas, conforme tenham parecer favorável ou contrário do Relator, ressalvados os destaques.

Art. 96. As publicações de que trata o artigo anterior serão feitas nos 5 (cinco) dias seguintes à apresentação do parecer pela Comissão.

Art. 97. Distribuídos os avulsos do parecer e das emendas, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação ao Presidente do Senado do requerimento previsto no § 3º do art. 66 da Constituição.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

Parágrafo único. Será feita a publicação, em avulsos, das emendas pendentes de votação em Plenário.

Art. 98. Findo o prazo estabelecido no artigo anterior, será convocada sessão conjunta, a realizar-se, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas depois, destinada à apreciação da matéria.

Art. 101. Encerrada a votação do projeto, a Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a sua redação final.

Parágrafo único. A redação final, que independe de discussão, será votada em sessão conjunta, convocada para 48 (quarenta e oito) horas depois de publicada em avulsos.

Seção IV Do Veto

Art. 107. Na deliberação do Congresso sobre o veto, será objeto de votação a matéria vetada, considerando-se aprovado o projeto ou dispositivo que obtiver o voto de 2/3 (dois terços) dos membros de cada uma das Casas, em votação pública.

Art. 108. Não serão objeto de deliberação do Congresso os vetos referentes aos projetos de lei mencionados no art. 42, V, da Constituição, quando a apreciação será privativa do Senado.

Seção V Dos Decretos-leis

Art. 109. Dentro em 5 (cinco) dias da publicação do texto de decreto-lei expedido pelo Presidente da República, na forma do art. 55 da Constituição Federal, o Congresso Nacional deverá realizar sessão conjunta destinada à leitura da matéria e constituição da Comissão Mista para emitir parecer sobre a mesma.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

Art. 110. O parecer deverá ser proferido no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da designação dos membros da Comissão, e concluirá pela apresentação de projeto de decreto legislativo aprovando ou rejeitando o decreto-lei.

Art. 111. Com o parecer da Comissão, ou sem ele, o decreto-lei será submetido à deliberação do Plenário em sessão conjunta, convocada até 40 (quarenta) dias após a sessão destinada à leitura da matéria.

Art. 112. O decreto legislativo será promulgado pelo Presidente do Senado.

Seção VI

Das Impugnações do Tribunal de Contas

Art. 113. No caso previsto no art. 72, § 6º, da Constituição, recebida a solicitação do Tribunal de Contas, o Presidente do Senado convocará sessão conjunta, a realizar-se dentro de 72 (setenta e duas) horas, na qual será designada a Comissão Mista para emitir parecer sobre a matéria e fixado o calendário para sua tramitação.

Parágrafo único. A Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para emitir parecer, que deverá concluir pela apresentação de projeto de resolução, sustando a execução do contrato, considerando insubsistente a impugnação, ou determinando providências necessárias ao resguardo dos objetivos legais, o qual será apreciado em sessão conjunta.

Art. 114. Encerrada a discussão com emendas, a matéria voltará à Comissão Mista que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para examiná-la.

DISPOSITIVOS REVOGADOS

Art. 115. Publicado o parecer sobre as emendas e distribuídos os avulsos, será convocada sessão conjunta destinada à votação da matéria.

Seção VIII Da Delegação Legislativa

Art. 126. No caso de delegação à Comissão Mista Especial, não estando determinada, na resolução, a votação do projeto pelo Plenário, ou se, no prazo de 10 (dez) dias de sua publicação, a maioria da Comissão ou 1/5 (um quinto) da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal não requerer a votação, o projeto será enviado ao Presidente da República, para sanção.

TÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES COMUNS SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO

CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES SOBRE MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO

Art. 141. Recebido o projeto de lei, de iniciativa do Presidente da República, com tramitação em prazo determinado, a Câmara dos Deputados terá 45 (quarenta e cinco) dias para apreciá-lo, findos os quais, sem deliberação, será o texto tido como aprovado naquela Casa.

Parágrafo único. O Senado terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para revisão da matéria, que será feita:

DISPOSITIVOS REVOGADOS

a) no texto aprovado pela Câmara dos Deputados se os autógrafos respectivos chegarem ao Senado até 46 (quarenta e seis) dias contados do recebimento da mensagem presidencial, encaminhando o projeto; e

b) no texto originário do Executivo, se esgotado, sem deliberação da Câmara, o prazo previsto no *caput* deste artigo, sendo, neste caso, o fato comunicado àquela Casa.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte

Resolução nº 1, de 2006-CN

Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere o mesmo artigo.

O Congresso Nacional resolve:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1 Esta Resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a tramitação das matérias a que se refere o art. 166 da Constituição e sobre a Comissão Mista Permanente prevista no § 1º do mesmo artigo, que passa a se denominar Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO.

CAPITULO II DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO

Seção I Da Competência

Art. 2º A CMO tem por competência emitir parecer e deliberar sobre:

I - projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais, assim como sobre as contas apresentadas nos termos do art. 56, caput e § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

II - planos e programas nacionais, regionais e setoriais, nos termos do art. 166, § 1º, II, da Constituição;

III - documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira e da gestão fiscal, nos termos dos arts. 70 a 72 e art. 166, § 1º, II, da Constituição, e da Lei Complementar nº 101, de 2000, especialmente sobre:

- a) os relatórios de gestão fiscal, previstos no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
- as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União relativas
- b) fiscalização de obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo lei orçamentária anual, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias;
- c) as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União ou por

- órgãos e entidades da administração federal, por intermédio do Congresso Nacional;
- os relatórios referentes aos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e demais
- d) relatórios de avaliação e de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias; e
- e) as informações prestadas pelo Poder Executivo, ao Congresso Nacional, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV - demais atribuições constitucionais e legais.

§ 1º A CMO organizará a reunião conjunta de que trata o art. 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, em articulação com as demais Comissões Permanentes das Casas do Congresso Nacional.

§ 2º A CMO poderá, para fins de observância do disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, observados os Regimentos Internos de cada Casa, antes da votação nos respectivos plenários, ser ouvida acerca da estimativa do custo e do impacto fiscal e orçamentário da aprovação de projetos de lei e medidas provisórias em tramitação.

Seção II

Do Exercício da Competência

Art. 3º Para o exercício da sua competência, a CMO poderá:

I - determinar ao Tribunal de Contas da União a realização de fiscalizações, inspeções e auditorias, bem como requisitar informações sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de fiscalizações, auditorias e inspeções realizadas;

II - requerer informações e documentos aos órgãos e entidades federais;

III - realizar audiências públicas com representantes de órgãos e entidades públicas e da sociedade civil;

IV - realizar inspeções e diligências em órgãos da administração pública federal, das administrações estadual e municipal e em entidades privadas que recebam recursos ou administrem bens da União.

Parágrafo único. A CMO deverá manter atualizadas as informações relativas aos subtítulos correspondentes a obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à lei orçamentária anual.

Art. 4º A CMO realizará audiências públicas para o debate e o aprimoramento dos projetos de lei orçamentária anual, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e para o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária e financeira.

Seção III

Da Composição e Instalação

Art. 5º A CMO compõe-se de 40 (quarenta) membros titulares, sendo 30 (trinta) Deputados e 10 (dez) Senadores, com igual número de suplentes.

Art. 6º Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada sessão legislativa, a Mesa do Congresso Nacional fixará as representações dos partidos e blocos parlamentares na CMO, observado o critério da proporcionalidade partidária.

§ 1º Aplicado o critério do *caput* e verificada a existência de vagas, essas serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário, da maior para a menor.

§ 2º Aplicado o critério do § 1º, as vagas que eventualmente sobraem serão distribuídas, preferencialmente, s bancadas ainda n o representadas na CMO, segundo a precedência no cálculo da proporcionalidade partidária.

§ 3º A proporcionalidade partidária estabelecida na forma deste artigo prevalecerá por toda a sessão legislativa.

Art. 7º Até o quinto dia útil do mês de março, os Líderes indicarão ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional os membros titulares e suplentes em número equivalente proporcionalidade de suas bancadas na CMO.

1º %o vedada a designa ão, para membros titulares ou suplentes, de parlamentares membros titulares ou suplentes que integraram a Comissão anterior.

§ 2º Esgotado o prazo referido no *caput* , e não havendo indicação pelos Líderes, as vagas não preenchidas por partido ou bloco parlamentar serão ocupadas pelos parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de legislaturas, mediante publicação da secretaria da CMO, observado o disposto no § 1º.

Art. 8º A representação na CMO é do partido ou bloco parlamentar, competindo ao respectivo Líder solicitar, por escrito, ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional, em qualquer oportunidade, a substituição de titular ou suplente.

Art. 9º O membro titular que não comparecer, durante a sessão legislativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, convocadas nos termos do art. 130, será desligado da CMO, exceto no caso de afastamento por missão oficial ou justificado por atestado médico.

§ 1º Para efeito do disposto no *caput* , o Presidente comunicará imediatamente o fato ao respectivo Líder do partido ou bloco parlamentar para que seja providenciada a substituição nos termos do art. 8º.

§ 2º O membro desligado não poderá retornar a CMO na mesma sessão legislativa.

Art. 10. A instalação da CMO e a eleição da respectiva Mesa ocorrerão até a última terça-feira do mês de março de cada ano, data em que se encerra o mandato dos membros da comissão anterior.

Art. 11. Nenhuma matéria poderá ser apreciada no período compreendido entre a data de encerramento do mandato dos membros da CMO e a data da instalação da comissão seguinte.

CAPÍTULO III DA DIREÇÃO

Seção I Da Direção da Comissão

Art. 12. A CMO terá 1 (um) Presidente e 3 (três) Vice- Presidentes, eleitos por seus pares, com mandato anual, encerrando-se na última terça-feira do mês de março do ano seguinte, vedada a reeleição, observado o disposto no § 1º do art. 13.

Art. 13. As funções de Presidente e Vice-Presidente serão exercidas, a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º A primeira eleição, no início de cada legislatura, para Presidente e 2º Vice-Presidente, recairá em representantes do Senado Federal e a de 1º e 3º Vice-Presidentes em representantes da Câmara dos Deputados.

§ 2º O suplente da CMO não poderá ser eleito para as funções previstas neste artigo.

Art. 14. O Presidente, nos seus impedimentos ou ausências, será substituído por Vice-Presidente, na seqüência ordinal e, na ausência deles, pelo membro titular mais idoso da CMO, dentre os de maior número de legislaturas.

Parágrafo único. Se vagar o cargo de Presidente ou de Vice- Presidente, realizar-se-á nova eleição para escolha do sucessor, que deverá recair em representante da mesma Casa, salvo se faltarem menos de 3 (três) meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no *caput* .

Seção II Da Competência da Presidência

Art. 15. Ao Presidente compete:

- I - convocar e presidir as reuniões;
- II - convocar reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento aprovado de qualquer de seus membros;
- III - ordenar e dirigir os trabalhos;
- IV - dar CMO conhecimento das matérias recebidas;
- V - designar os Relatores;
- VI - designar os membros e coordenadores dos comitês;
- VII - resolver as questões de ordem ou reclamações suscitadas;
- VIII - decidir, preliminarmente, sobre contestação orçamentária, nos termos do art. 148, § 4o;
- IX - assinar os pareceres juntamente com o Relator da matéria;
- X - desempatar as votações, quando ostensivas;
- XI - declarar a inadmissibilidade das emendas, ressalvadas as emendas aos projetos de que trata o art. 25;
- XII - responder pela indicação ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional das matérias que devem, nos termos da legislação em vigor, ser autuadas na forma de Aviso do Tribunal de Contas da União.

Parágrafo único. Das decisões do Presidente caberá recurso ao Plenário da CMO.

Seção III **Da Indicação dos Relatores**

Art. 16. A indicação e a designação dos Relatores observarão as seguintes disposições:

- I - as lideranças partidárias indicarão o Relator-Geral e o Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual, o Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o Relator do projeto de lei do plano plurianual;
- II - o Relator do projeto de lei do plano plurianual será designado, alternadamente, dentre representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, não podendo pertencer ao mesmo partido ou bloco parlamentar do Presidente;
- III - o Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual não poderão pertencer mesma Casa, partido ou bloco parlamentar do Presidente;
- IV - as funções de Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual e Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias serão exercidas, a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;
- V - o Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual não poderá pertencer mesma Casa, partido ou bloco parlamentar do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual;
- VI - as lideranças partidárias indicarão os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual segundo os critérios da proporcionalidade partidária e da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO;
- VII - os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual serão indicados dentre os membros das Comissões Permanentes afetas às respectivas áreas temáticas ou

dentre os que tenham notória atuação parlamentar nas respectivas políticas públicas;

VIII - o critério de rodízio será adotado na designação dos Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual, de forma que não seja designado, no ano subsequente, membro de mesmo partido para relator da mesma área temática;

IX - o Relator das informações de que trata o art. 2º, III, b, não poderá pertencer bancada do Estado onde se situa a obra ou servi o;

X - cada parlamentar somente poderá, em cada legislatura, exercer uma vez, uma das seguintes funções:

- a) Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual;
- b) Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual;
- c) Relator Setorial do projeto de lei orçamentária anual;
- d) Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
- e) Relator do projeto de lei do plano plurianual.

§ 1º Na ausência de dispositivo específico, a designação dos Relatores, para cada tipo de proposição, observará os critérios da proporcionalidade partidária, o da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO e o de rodízio entre os membros da CMO.

§ 2º O suplente da CMO poderá ser designado Relator.

§ 3º Ouvido o Plenário da CMO, o Presidente poderá dispensar a designação de Relatores das matérias de que tratam os incisos III, a, c, d e e, e IV do art. 2º.

Art. 17. O Relator-Geral, o Relator da Receita e os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual, os Relatores dos projetos de lei do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias e o Relator das contas de que trata o art. 56, *caput*, da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão indicados no prazo de até 5 (cinco) dias após a instalação da CMO.

§ 1º Dentre as relatorias setoriais do projeto de lei orçamentária anual, caberá ao Senado Federal 4 (quatro) relatorias, observando-se o seguinte:

I - quando o Relator-Geral pertencer à Câmara dos Deputados, caberá ao Senado Federal a primeira, terceira, quinta e sétima escolhas e à Câmara dos Deputados as demais;

II - quando o Relator-Geral pertencer ao Senado Federal, caberá ao Senado Federal a segunda, quarta, sexta e oitava escolhas e à Câmara dos Deputados as demais;

§ 2º Não havendo indicação de relator no prazo definido no *caput*, o Presidente designará como relator o membro do partido na CMO, obedecida:

I - a proporcionalidade partidária e a proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO;

II - a escolha, dentre os membros dos partidos na CMO, daquele com maior número de legislaturas e mais idoso;

III - a ordem numérica das áreas temáticas definidas no art. 26, observado o disposto no § 1º.

CAPITULO IV DOS COMITÊS PERMANENTES

Seção I Da Constituição e Funcionamento

Art. 18. Serão constituídos os seguintes comitês permanentes:

- I - Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária;
- II - Comitê de Avaliação da Receita;
- III - Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves;
- IV - Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas.

§ 1º Os comitês serão constituídos por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) membros, indicados pelos Líderes, não computados os relatores de que trata o § 4º.

§ 2º O número de membros de cada comitê será definido pelo Presidente, ouvidos os Líderes.

§ 3º Cada comitê contará com um coordenador, escolhido obrigatoriamente dentre seus membros.

§ 4º Integrarão o Comitê de Avaliação, Controle e Fiscalização da Execução Orçamentária, além dos membros efetivos designados, os Relatores Setoriais e o Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual.

§ 5º O Relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual integrará e coordenará o comitê previsto no inciso II do *caput*.

Art. 19. A designação do conjunto dos membros e coordenadores dos comitês permanentes obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO.

§ 1º Os membros e coordenadores dos comitês serão designados no prazo de até 5 (cinco) dias após a instalação da CMO.

§ 2º O suplente na CMO poderá ser designado membro ou coordenador de comitê.

Art. 20. Os relatórios elaborados pelos comitês permanentes serão aprovados pela maioria absoluta dos seus membros, cabendo aos coordenadores o voto de desempate.

Parágrafo único. Os relatórios mencionados no *caput* serão encaminhados para conhecimento e deliberação da CMO.

Art. 21. Os comitês permanentes darão CMO e s Comissões Permanentes de ambas as Casas conhecimento das informações que obtiverem e das análises que procederem, por meio de relatórios de atividades.

Seção II

Do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária

Art. 22. Ao Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária cabe:

I - acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira, inclusive os decretos de limitação de empenho e pagamento, o cumprimento das metas fixadas na lei de diretrizes orçamentárias e o desempenho dos programas governamentais;

II - analisar a consistência fiscal dos projetos de lei do plano plurianual e da lei orçamentária anual;

III - apreciar, após o recebimento das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União para o período respectivo, e em relatório único, os Relatórios de Gestão Fiscal previstos no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV - analisar as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União acerca da execução orçamentária e financeira, bem como do acompanhamento decorrente do disposto no inciso I do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

V - analisar as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, exceto as relativas a obras e serviços com indícios de irregularidades e as relativas receita.

1º A análise da consistência fiscal de que trata o inciso II será feita em conjunto com o Comitê de Avaliação da Receita.

§ 2º A metodologia a ser utilizada na análise das despesas obrigatórias deverá ser a estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º O Comitê realizará bimestralmente:

I - reuniões de avaliação de seus relatórios com representantes dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda para discutir a evolução e as projeções das metas fiscais, dos grandes itens de despesa, em especial as projeções das despesas obrigatórias e de funcionamento dos órgãos e entidades para o exercício corrente e os 2 (dois) seguintes, bem como outras matérias de competência do Comitê;

II - encontros técnicos com representantes de outros Ministérios para discutir a avaliação dos programas de sua responsabilidade, os critérios de aplicação de recursos, os critérios e efeitos da limitação de empenho, a respectiva execução orçamentária, inclusive das ações que foram objeto de emendas parlamentares, as projeções de necessidades de

recursos para os exercícios seguintes, bem como outras matérias de competência do Comitê.

Seção III

Do Comitê de Avaliação da Receita

Art. 23. Ao Comitê de Avaliação da Receita cabe:

- I - acompanhar a evolução da arrecadação das receitas;
- II - analisar a estimativa das receitas constantes dos projetos de lei do plano plurianual e da lei orçamentária anual;
- III - analisar as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União concernentes arrecadação e renúncia de receitas.

Parágrafo único. O Comitê realizará bimestralmente reuniões de avaliação de seus relatórios com os representantes dos órgãos do Poder Executivo responsáveis pela previsão e acompanhamento da estimativa das receitas.

Seção IV

Do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves

Art. 24. Ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves cabe:

- I - propor a atualização das informações relativas a obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo lei orçamentária anual;
- II - apresentar propostas para o aperfeiçoamento dos procedimentos e sistemáticas relacionadas com o controle externo das obras e serviços;
- III - apresentar relatório quadrimestral sobre as atividades realizadas pela CMO no período, referentes fiscalização de obras e serviços suspensos e autorizados por determinação do Congresso Nacional, assim como das razões das medidas;
- IV - exercer as demais atribuições de competência da CMO, no âmbito da fiscalização e controle da execução de obras e serviços;
- V - subsidiar os Relatores no aperfeiçoamento da sistemática de alocação de recursos, por ocasião da apreciação de projetos de lei de natureza orçamentária e suas alterações.

Seção V

Do Comitê de Admissibilidade de Emendas

Art. 25. Ao Comitê de Admissibilidade de Emendas compete propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as de Relator, aos projetos de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual.

Parágrafo único. Os relatórios das matérias de que trata o *caput* não poderão ser votados pela CMO sem votação prévia do relatório do Comitê, salvo deliberação em contrário do Plenário da CMO.

CAPITULO V **DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

Seção I **Das Áreas Temáticas**

Art. 26. O projeto será dividido nas seguintes áreas temáticas, cujos relatórios ficarão a cargo dos respectivos Relatores Setoriais:

- I - Infra-Estrutura;
- II - Saúde;
- III - Integração Nacional e Meio Ambiente;
- IV - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte;
- V - Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
- VI - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo;
- VII - Justiça e Defesa;
- VIII - Poderes do Estado e Representação;
- IX - Agricultura e Desenvolvimento Agrário;
- X- Trabalho, Previdência e Assistência Social.

§ 1º As áreas e subáreas temáticas, bem como as Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados correspondentes, estão definidas em Anexo a esta Resolução.

§ 2º O Parecer Preliminar poderá atualizar o Anexo de que trata o § 1º com o objetivo de adequá-lo a alterações que ocorrerem na estrutura de órgãos do Poder Executivo.

Seção II **Dos Comitês de Assessoramento**

Art. 27. Poderão ser constituídos até 2 (dois) comitês para apoio ao Relator-Geral, ao seu critério, com o mínimo de 3 (três) e o máximo de 10 (dez) integrantes, por ele indicados.

Parágrafo único. A designação dos membros e dos coordenadores dos comitês a que se refere o *caput* obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO.

Seção III

Da Modificação do Projeto de Lei Orçamentária Anual

Art. 28. A proposta de modificação do projeto de lei orçamentária anual enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do Relatório Preliminar na CMO.

Parágrafo único. Os pedidos para correção da programação orçamentária constante do projeto, originários de órgãos do Poder Executivo, somente serão examinados pelos Relatores se solicitados pelo Ministro de Estado da área correspondente, com a comprovação da ocorrência de erro ou omissão de ordem técnica ou legal, e encaminhados pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão ao Presidente.

Seção IV Das Audiências Públicas

Art. 29. A CMO realizará audiências públicas para o debate e o aprimoramento do projeto, para as quais convidará Ministros ou representantes dos órgãos de Planejamento, Orçamento e Fazenda do Poder Executivo e representantes dos órgãos e entidades integrantes das áreas temáticas.

§ 1º As audiências públicas que tiverem como objeto o debate de assuntos relacionados aos campos temáticos regimentais das Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados serão realizadas sob a coordenação da CMO, na forma de reuniões conjuntas.

§ 2º A CMO poderá realizar audiências públicas regionais para debater o projeto, quando de interesse de Estado ou Região Geográfica.

Seção V Da Avaliação da Receita

Subseção I - Diretrizes Gerais

Art. 30. A análise da estimativa da Receita e das respectivas emendas é de competência do Relator da Receita.

§ 1º O Relatório da Receita será votado previamente à apresentação do Relatório Preliminar, observados os prazos estabelecidos no art. 82.

§ 2º No prazo de até 10 (dez) dias após a votação do último Relatório Setorial, o Relator da Receita poderá propor a atualização da receita aprovada, tendo em vista eventual revisão de parâmetros e da legislação tributária, com base em avaliação do

Comitê de Avaliação da Receita.

§ 3º Os recursos oriundos da reestimativa prevista no § 2º serão alocados nas emendas coletivas de apropriação proporcionalmente aos atendimentos efetuados nos relatórios setoriais.

Subseção II **Das Emendas Receita**

Art. 31. São emendas receita as que têm por finalidade alteração da estimativa da receita, inclusive as que propõem redução dessa estimativa em decorrência de aprovação de projeto de lei, nos termos do art. 32.

Parágrafo único. As compensações na despesa decorrentes da aprovação de emenda que acarrete redução de receita ficarão a cargo do Relator-Geral.

Art. 32. Poderá ser apresentada emenda de renúncia de receita, decorrente de projeto de lei de iniciativa do Congresso Nacional, em tramitação em qualquer das suas Casas, que satisfaça as seguintes condições:

I - tenha recebido, previamente ao exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira, parecer favorável de mérito, na Casa de origem, pelas Comissões Permanentes;

II - esteja, até o prazo final para a apresentação de emendas, instruído com a estimativa da renúncia de receita dele decorrente, oriunda do Poder Executivo ou de órgão técnico especializado em matéria orçamentária do Poder Legislativo.

Parágrafo único. A emenda de que trata o *caput* somente será aprovada caso indique os recursos compensatórios necessários, provenientes de anulação de despesas ou de acréscimo de outra receita, observado o disposto no art. 41.

Subseção III **Do Relatório da Receita**

Art. 33. O Relatório da Receita será elaborado com o auxílio do Comitê de Avaliação da Receita.

Parágrafo único. A metodologia a ser utilizada na análise da estimativa da Receita deverá ser a estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 34. O Relatório da Receita deverá conter:

I - exame da conjuntura macroeconômica e do endividamento e seu impacto sobre as finanças públicas;

II - análise da evolução da arrecadação das receitas e da sua estimativa no projeto,

com ênfase na metodologia e nos parâmetros utilizados;

III - avaliação, em separado, das receitas próprias das entidades da administração indireta, em especial as pertencentes às agências reguladoras;

IV - demonstrativo das receitas reestimadas, comparando-as com as do projeto, classificadas por natureza e fonte;

V - demonstrativo das propostas de pareceres, emendas, receita e de renúncia de receitas;

VI - o montante de eventuais recursos adicionais decorrentes da reestimativa das receitas, discriminando as variações positivas e negativas por natureza e fonte de recursos;

VII - indicação dos montantes de despesa a serem reduzidos no Parecer Preliminar, quando necessário;

VIII - a verificação do atendimento às normas constitucionais e legais pertinentes Receita, especialmente quanto à compatibilidade do projeto com a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. O Relatório da Receita não poderá propor o cancelamento, parcial ou total, de dotações constantes do projeto.

Seção VI

Da Avaliação da Despesa

Subseção I

Da Participação das Comissões

Art. 35. A participação das Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados no processo de apreciação do projeto dar-se-á na forma do disposto no art. 90 do Regimento Comum e das disposições desta Resolução.

Art. 36. As Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados cujas competências materiais sejam correlatas poderão, em conjunto, sugerir ao Relator-Geral a inclusão, no Relatório Preliminar, de até 3 (três) programas ou ações, por subárea temática, para integrar a programação prioritária passível de ser objeto de emendas, de que trata o art. 53, III.

Parágrafo único. As sugestões deverão observar as prioridades e metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e ser encaminhadas ao Relator-Geral por intermédio da Secretaria da CMO, acompanhadas de cópia da ata de deliberação, no prazo de até 5 (cinco) dias antes da data de apresentação do Relatório Preliminar.

Subseção II

Da Classificação e Diretrizes Gerais sobre as Emendas à Despesa

Art. 37. As emendas à despesa são classificadas como de remanejamento, de

apropriação ou de cancelamento.

Art. 38. Emenda de remanejamento é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação equivalente de dotações constantes do projeto, exceto as da Reserva de Contingência.

§ 1º A emenda de remanejamento somente poderá ser aprovada com a anulação das dotações indicadas na própria emenda, observada a compatibilidade das fontes de recursos.

§ 2º Será inadmitida a emenda de remanejamento que não atenda ao disposto neste artigo e nos arts. 47 e 48.

Art. 39. Emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de:

- I - recursos integrantes da Reserva de Recursos a que se refere o art. 56;
- II - outras dotações, definidas no Parecer Preliminar.

Art. 40. Emenda de cancelamento é a que propõe, exclusivamente, a redução de dotações constantes do projeto.

Art. 41. A emenda ao projeto que propõe acréscimo ou inclusão de dotações, somente será aprovada caso:

- I - seja compatível com a lei do plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
- II - indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
 - a) dotações para pessoal e seus encargos;
 - b) serviço da dívida;
 - c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;
- III - não seja constituída de várias ações que devam ser objeto de emendas distintas; e
- IV - não contrarie as normas desta Resolução, bem como as previamente aprovadas pela CMO.

Parágrafo único. Somente será aprovada emenda que proponha anulação de despesa mencionada nas alíneas do inciso II quando se referir correção de erros ou omissões.

Art. 42. A emenda ao projeto não será aprovada em valor superior ao solicitado, ressalvados os casos de remanejamento entre emendas individuais de mesmo autor, observado o limite global previsto no art. 52, II, i.

Subseção III **Das Emendas de Comissão**

Art. 43. As Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, relacionadas em Anexo a esta Resolução, cujas competências estejam direta e materialmente relacionadas à área de atuação pertinente à estrutura da administração pública federal, poderão apresentar emendas ao projeto.

Art. 44. As emendas de Comissão deverão:

I - ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação;

II - ter caráter institucional e representar interesse nacional, observado o disposto no art. 47, incisos II a V, vedada a destinação a entidades privadas, salvo se contemplarem programação constante do projeto;

III - conter, na sua justificação, elementos, critérios e fórmulas que determinem a aplicação dos recursos, em função da população beneficiada pela respectiva política pública, quando se tratar de transferências voluntárias de interesse nacional.

§ 1º Poderão ser apresentadas:

I - até 4 (quatro) emendas, sendo 2 (duas) de apropriação e 2 (duas) de remanejamento, para as comissões cuja competência esteja restrita a uma única subárea temática, conforme definido no § 1º do art. 26 desta Resolução, e observados os quantitativos constantes do Anexo a esta Resolução;

II - até 8 (oito) emendas, sendo 4 (quatro) de apropriação e 4 (quatro) de remanejamento, para aquelas cuja competência abranja mais de uma subárea temática, observados os quantitativos constantes do Anexo a esta Resolução.

§ 2º As Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados poderão apresentar emendas, sendo até 4 (quatro) de apropriação e até 4 (quatro) de remanejamento.

Art. 45. As emendas de remanejamento somente poderão propor acréscimos e cancelamentos em dotações de caráter institucional e de interesse nacional, no âmbito da mesma subárea temática e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos.

Subseção IV **Das Emendas de Bancada Estadual**

Art. 46. As Bancadas Estaduais no Congresso Nacional poderão apresentar emendas ao projeto, relativas a matérias de interesse de cada Estado ou Distrito Federal.

Art. 47. As emendas de Bancada Estadual deverão:

I - ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua

apresentação, aprovada por 3/4 (três quartos) dos Deputados e 2/3 (dois terços) dos Senadores da respectiva Unidade da Federação;

II - identificar de forma precisa o seu objeto, vedada a designação genérica de programação que possa contemplar obras distintas ou possam resultar, na execução, em transferências voluntárias, convênios ou similares para mais de um ente federativo ou entidade privada;

III - no caso de projetos, contemplar, alternativamente a:

- a) projeto de grande vulto, conforme definido na lei do plano plurianual;
- b) projeto estruturante, nos termos do Parecer Preliminar, especificando-se o seu objeto e a sua localização;

IV - no caso de atividades ou operações especiais, restringir-se às modalidades de aplicação 30 (trinta - governo estadual) e 90 (noventa - aplicação direta);

V - em sua justificação, conter, no mínimo:

- a) os elementos necessários para avaliar a relação custobenefício da ação pretendida e seus aspectos econômico-sociais;
- b) o valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o cronograma da execução a realizar, em caso de projeto;
- c) as demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas.

§ 1º Poderão ser apresentadas no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) emendas de apropriação, além de 3 (três) emendas de remanejamento, sendo que:

I - as Bancadas Estaduais com mais de 11 (onze) parlamentares poderão apresentar, além do mínimo de 15 (quinze) emendas, uma emenda de apropriação para cada grupo completo de 10 (dez) parlamentares da bancada que exceder a 11 (onze) parlamentares;

II - nas Bancadas Estaduais integradas por mais de 18 (dezoito) parlamentares, caberá representação do Senado Federal a iniciativa da apresentação de 3 (três) emendas de apropriação dentre aquelas de que trata o *caput*.

§ 2º Os projetos constantes de lei orçamentária anual, oriundos de aprovação de emendas de Bancada Estadual, uma vez iniciados, deverão ser, anualmente, objeto de emendas apresentadas pela mesma Bancada Estadual até a sua conclusão, salvo se:

I - constem do projeto de lei orçamentária; ou

II - a execução física não tiver alcançado 20 % (vinte por cento) do total da obra; ou

III - houver comprovado impedimento legal à continuidade da obra; ou

IV - houver decisão em contrário da unanimidade da bancada.

§ 3º Na hipótese do descumprimento do disposto no § 2º:

I - o Comitê de Admissibilidade de Emendas proporá a inadmissibilidade de emendas de Bancada Estadual, em número equivalente às que deixaram de ser apresentadas, a partir daquela com o menor valor proposto;

II - o Relator-Geral substituir a emenda de que trata o inciso I por emenda necessária à continuidade do projeto.

Art. 48. As emendas de remanejamento somente poder o propor acréscimos e cancelamentos em dotações no âmbito da respectiva Unidade da Federação, mesmo órgão e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos.

Subseção V

Das Emendas Individuais

Art. 49. Cada parlamentar poderá apresentar até 25 (vinte e cinco) emendas ao projeto, cabendo ao Parecer Preliminar fixar o valor total do conjunto das emendas a serem apresentadas, por mandato parlamentar, nos termos do art. 52, II, i.

Art. 50. As emendas individuais:

- I - que destinarem recursos a entidades de direito público, deverão observar a programação passível de ser objeto de emendas, definida pelo Parecer Preliminar;
- II - que destinarem recursos a entidades privadas, deverão observar a programação passível de ser objeto de emendas, definida no Parecer Preliminar e, cumulativamente:
 - a) atender às disposições contidas na lei de diretrizes orçamentárias;
 - b) estipular as metas que a entidade beneficiária deverá cumprir, demonstrando a sua compatibilidade com o valor da emenda;
 - c) identificar a entidade beneficiada, seu endereço e o nome dos responsáveis pela direção;

III - deverão, no caso de projetos, resultar, em seu conjunto, em dotação suficiente para conclusão da obra ou da etapa do cronograma de execução a que se refere.

Parágrafo único. O Parecer Preliminar especificará os elementos que deverão constar da justificativa das emendas individuais.

Subseção VI

Do Parecer Preliminar

Art. 51. O Relator-Geral apresentará Relatório Preliminar que, aprovado pelo Plenário da CMO, estabelecerá os parâmetros e critérios que deverão ser obedecidos na apresentação de emendas e na elaboração do relatório do projeto pelo Relator-Geral e pelos Relatores Setoriais.

Art. 52. O Relatório Preliminar será composto de duas partes:

- I - Parte Geral, que conterá, no mínimo, análise:
 - a) das metas fiscais em função dos resultados primário e nominal implícitos no projeto, comparando-as com as dos 2 (dois) últimos exercícios;
 - b) do atendimento ao disposto na lei do plano plurianual e na lei de diretrizes

- orçamentárias;
- c) da observância dos limites previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
- d) das despesas, divididas por área temática, incluindo a execução recente;
- e) da programação orçamentária, comparada com a execução do exercício anterior e o autorizado pela lei orçamentária em vigor;
- f) de outros temas relevantes;

II - Parte Especial, que conterá, no mínimo:

- as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos, pelos Relatores
- a) Setoriais e pelo Relator-Geral, no remanejamento e no cancelamento de dotações constantes do projeto;
- b) os eventuais cancelamentos prévios, efetuados nas dotações constantes do projeto, antecedentes à atuação dos Relatores Setoriais;
- c) as propostas de ajustes na despesa decorrentes da aprovação do Relatório da Receita e da reavaliação das despesas obrigatórias e da Reserva de Contingência;
- d) os critérios que serão adotados na distribuição da Reserva de Recursos;
- e) as competências temáticas dos Relatores Setoriais e do Relator-Geral e a estrutura básica de seus relatórios;
- f) os critérios a serem observados para a redução das desigualdades inter-regionais, em conformidade com o art. 165, § 7º, da Constituição;
- g) as orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusive as de Relator;
- h) a classificação das emendas de Relator quanto à finalidade;
- i) o limite global de valor para apresentação e aprovação de emendas individuais por mandato parlamentar, bem como a origem dos recursos destinados a seu atendimento;
- j) o valor mínimo por Bancada Estadual para atendimento das emendas de apropriação, nos termos do art. 57;
- k) a programação passível de ser objeto de emendas individuais de que trata o art. 50, I e II, que deverá estar relacionada com o desenvolvimento econômico-social e com a implantação de políticas públicas;
- l) as medidas saneadoras necessárias para a correção de eventuais erros, omissões ou inconsistências detectadas no projeto;
- m) as sugestões apresentadas pelas Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre a programação passível de emendas, nos termos do art. 36.

Art. 53. O Parecer Preliminar poderá:

- I - determinar o remanejamento de dotações em nível de função, subfunção, programa, ação, órgão ou área temática;
- II - definir outras alterações e limites que contribuam para adequar a estrutura, a composição e a distribuição de recursos às necessidades da programação orçamentária;
- III - estabelecer a programação prioritária passível de ser objeto de emendas coletivas.

Art. 54. O Relatório do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária que analisar a consistência fiscal do projeto, nos termos do disposto no art. 22, II, será parte integrante do Parecer Preliminar.

Art. 55. Ao Relatório Preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Subseção VII

Da Distribuição de Recursos

Art. 56. A Reserva de Recursos será composta dos eventuais recursos provenientes da reestimativa das receitas, da Reserva de Contingência e outros definidos no Parecer Preliminar, deduzidos os recursos para atendimento de emendas individuais, de despesas obrigatórias e de outras despesas definidas naquele Parecer.

Parágrafo único. Não integram a base de cálculo do *caput* os recursos provenientes de autorizações de cancelamentos seletivos contidas no Parecer Preliminar que dependam de avaliação posterior dos Relatores.

Art. 57. Os recursos líquidos destinados ao atendimento de emendas coletivas de apropriação, calculados de acordo com o art. 56, *caput*, terão o seguinte destino, observada a vinculação de fontes:

I - 25 % (vinte e cinco por cento) para as emendas de Bancada Estadual, distribuídos na forma do § 1º deste artigo;

II - 55 % (cinquenta e cinco por cento) aos Relatores Setoriais, para as emendas de Bancada Estadual e as de Comissão;

III - 20 % (vinte por cento) ao Relator-Geral, para alocação, entre as emendas de Bancada Estadual e de Comissão, observado o disposto no § 2º.

§ 1º Os recursos de que trata o inciso I do *caput* serão distribuídos na seguinte proporção:

I - 50% (cinquenta por cento) com base nos critérios estabelecidos para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE;

II - 40% (quarenta por cento) com base na média histórica de atendimento das respectivas Bancadas Estaduais nos últimos 3 (três) anos;

III - 10% (dez por cento) com base na população residente estimada pelo IBGE.

§ 2º O Relator-Geral, na distribuição dos recursos de que trata o inciso III do *caput*, assegurará que o montante de recursos destinado ao atendimento de emendas de Comissão não seja inferior a 15 % (quinze por cento) do total dos recursos líquidos de que trata o *caput* deste artigo.

Subseção VIII

Das Disposições Gerais sobre as Competências e Atribuições dos

Relatores

Art. 58. O Relator-Geral e os Relatores Setoriais observarão, na elaboração de seus relatórios, os limites e critérios fixados no Parecer Preliminar, vedada a utilização, na aprovação de emendas, de quaisquer fontes que não tenham sido autorizadas naquele Parecer.

Art. 59. As propostas de parecer e emendas de Relator deverão ter o mesmo valor da emenda apresentada.

Art. 60. As modificações introduzidas no programa de programação orçamentária pelos Relatores dependerão da apresentação e publicação da respectiva emenda.

Subseção IX Dos Relatores Setoriais

Art. 61. Os Relatores Setoriais utilizarão, para atendimento de emendas coletivas de apropriação, as fontes de recursos definidas no Parecer Preliminar.

Art. 62. Os Relatores Setoriais debaterão o projeto nas Comissões Permanentes, antes da apresentação de seus relatórios, observadas as áreas temáticas correspondentes, podendo ser convidados representantes da sociedade civil.

Art. 63. Os membros das Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados serão convidados para participar da discussão dos relatórios setoriais pertinentes.

Art. 64. O Relator Setorial que, no prazo regimental, não apresentar o seu relatório, será destituído.

Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no *caput*, a programação orçamentária da respectiva área temática e as emendas a ela apresentadas serão apreciadas exclusivamente pelo Relator-Geral.

Subseção X Do Relator-Geral

Art. 65. A apreciação da Reserva de Contingência e do texto da lei será de responsabilidade do Relator-Geral.

Art. 66. O Relator-Geral poderá propor, em seu relatório, acréscimos e cancelamentos aos valores aprovados para as emendas coletivas de apropriação nos pareceres setoriais, utilizando as fontes de recursos definidas no Parecer Preliminar.

Parágrafo único. O cancelamento de que trata o *caput* não poderá ser superior a 10 % (dez por cento) do valor aprovado para cada emenda no Parecer Setorial.

Art. 67. $\%$ vedado ao Relator-Geral propor a aprovação de emendas com Parecer Setorial pela rejeição.

Art. 68. O Relator-Geral poderá propor, em seu relatório, alterações no atendimento das emendas de Bancadas Estaduais, por solicitação de 2/3 (dois terços) dos Deputados e 2/3 (dois terços) dos Senadores da respectiva bancada.

Art. 69. As propostas de parecer do Relator-Geral às emendas somente poderão ser incorporadas aos sistemas informatizados após a apreciação conclusiva de todos os relatórios setoriais pela CMO, ressalvado o disposto no art. 64.

Subseção XI Dos Relatórios

Art. 70. Os Relatores do projeto deverão, em seus relatórios:

I - analisar:

- o atendimento das normas constitucionais e legais, especialmente quanto
- a) compatibilidade do projeto com a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Complementar nº 101, de 2000;
- b) a execução orçamentária recente, comparando-a com os valores constantes do projeto;
- c) os efeitos da aprovação dos créditos especiais e extraordinários aprovados ou em apreciação pelo Congresso nos últimos 4 (quatro) meses do exercício;
- d) os critérios utilizados nos cancelamentos e acréscimos efetuados na programação orçamentária e seus efeitos sobre a distribuição regional;
- e) as medidas adotadas em relação às informações enviadas pelo Tribunal de Contas da União quanto às obras e serviços com indícios de irregularidades graves, justificando sua inclusão ou manutenção;

II - indicar, para votação em separado, os subtítulos que contenham contrato, convênio, parcela, trecho ou subtrecho em que foram identificados, de acordo com informações do Tribunal de Contas da União, indícios de irregularidades graves;

III - apresentar demonstrativos:

- do voto do Relator às emendas individuais – despesa, por tipo de proposta de parecer e por autor, contendo, para cada um, o número da emenda, a classificação institucional, funcional e programática, a denominação do subtítulo, a decisão e o valor concedido;
- do voto do Relator às emendas coletivas – despesa, por tipo de proposta de parecer, unidade da Federação e autor, contendo, para cada um, o número da emenda, a classificação institucional, funcional e programática, a denominação do subtítulo, a decisão e o valor concedido;
- c) das emendas com proposta de parecer pela inadmissibilidade;

IV - anexar os espelhos das emendas de Relator, acompanhados dos respectivos fundamentos técnicos e legais e do demonstrativo dessas emendas por modalidade.

Art. 71. Se o Relator concluir por substitutivo, deverá apresentar a programação de trabalho na forma de autógrafo.

Art. 72. O relatório do Relator-Geral deverá apresentar demonstrativo das propostas de pareceres s emendas ao texto e de cancelamento.

Art. 73. Os seguintes demonstrativos dever o estar disponíveis na CMO, até a apresentação dos relatórios correspondentes:

I - dos acréscimos e cancelamentos das dotações por unidade orçamentária e por subtítulo, com a especificação das metas correspondentes, indicando expressamente aqueles constantes das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 2º, III, b;

II - dos acréscimos e cancelamentos das dotações por Unidade da Federação.

Art. 74. Os relatórios dos comitês previstos no art. 18, III e IV, e no art. 27 integrarão o relatório do Relator-Geral.

Seção VII **Da Apreciação e da Votação**

Subseção I **Das Diretrizes Gerais para Apreciação e Votação**

Art. 75. Os relatórios setoriais serão apreciados pela CMO individualmente.

Art. 76. A apreciação do Relatório Geral somente terá início após a aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto de lei do plano plurianual ou de projeto de lei que o revise.

Art. 77. Na apreciação do relatório do Relator-Geral serão votadas, inicialmente, as emendas que proponham cancelamento parcial ou total de dotações constantes do projeto e, em seguida, as emendas destinadas a alterar o texto do projeto, ressalvados os destaques.

Art. 78. O remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor somente será acatado se solicitado ao Presidente, até a apresentação do Relatório Setorial respectivo, pelo:

I - autor da emenda, no caso de emenda individual;

II - coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado,

observado o art. 47, I;

III - Presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou membro da Comissão autorizado pelo respectivo Presidente, observado o art. 44, I.

Subseção II Dos Destaques

Art. 79. Os destaques observarão o disposto nesta Subseção e nos arts. 138 e 139.

Art. 80. Somente será admitido destaque:

I - ao projeto:

- para recompor dotação cancelada, até o limite de 3 (três) destaques por membro
- a) da CMO, inadmitidos os que tenham como objetivo recompor dotação reduzida por cancelamento linear;
- b) para restabelecimento de dispositivo ou parte de dispositivo suprimido do texto da lei;

II - ao substitutivo:

- a) para suprimir dotação;
- b) para supressão de dispositivo ou parte de dispositivo constante do texto da lei;

III - emenda:

- a) despesa, para aumentar ou incluir dotação, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;
- b) despesa, para reduzir dotação, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;
- c) de cancelamento, para aumentar ou incluir dotação, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;
- d) de cancelamento, para reduzir dotação, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;
- e) receita, para aumentar receita, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;
- f) receita, para reduzir receita, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;
- g) de renúncia de receita, para reduzir receita, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;
- h) de renúncia de receita, para aumentar receita, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial;
- i) de texto, para inclusão de dispositivo do texto da lei, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial.

Parágrafo único. Solicitada a votação em separado de destaque, a sua rejeição implica a rejeição dos valores propostos pelo relator em seu voto.

Art. 81. O destaque com a finalidade de incluir, aumentar ou recompor dotação, ou reduzir receita, somente poderá ser aprovado pela CMO caso tenha sido:

I - identificada a origem dos recursos necessários ao seu atendimento, admitidos somente os provenientes de:

- a) cancelamento de dotação proposto em emenda do autor do destaque;
- b) remanejamento de dotação entre emendas do autor do destaque;
- c) cancelamento de dotação decorrente da aprovação de destaque de que trata o art. 80, III, b e d ;
- d) cancelamento de dotação indicado pelos respectivos relatores;

II - comprovada a existência de recursos em montante suficiente para o atendimento do destaque.

Subseção III Dos Prazos

Art. 82. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos:

I - até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;

II - até 30 (trinta) dias para a realização de audiências públicas, a partir do término do prazo definido no inciso I;

III - até 15 (quinze) dias para apresentação de emendas receita e de renúncia de receitas ao projeto, a partir do prazo definido no inciso I;

IV - até 3 (três) dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas receita e de renúncia de receitas, a partir do prazo definido no inciso III;

V - até 20 (vinte) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório da Receita, a partir do prazo definido no inciso III;

VI - até 3 (três) dias para votação do Relatório da Receita e suas emendas, a partir do prazo definido no inciso V;

VII - até 5 (cinco) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

VIII - até 3 (três) dias para a apresentação de emendas ao Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso VII;

IX - até 3 (três) dias para votação do Relatório Preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso VIII;

X - até 10 (dez) dias para a apresentação de emendas ao projeto, a partir do término do prazo definido no inciso IX;

XI - até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo definido no inciso X;

XII - até 24 (vinte e quatro) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação dos relatórios setoriais, a partir do término do prazo definido no inciso X;

XIII - até 17 (dezessete) para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório do Relator-Geral, a partir do término do prazo definido no inciso XII;

XIV - até 5 (cinco) dias para o encaminhamento do Parecer da CMO Mesa do

Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso XIII;

XV - até 3 (três) dias para a implantação das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional.

CAPITULO VI

DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 83. A proposta de modificação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do Relatório Preliminar na CMO.

Seção II

Das Audiências Públicas

Art. 84. Antes da apresentação do Relatório Preliminar, será realizada audiência pública com o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para discussão do projeto. § 1º O Presidente poderá solicitar ao Ministro que encaminhe CMO, no prazo de at 5 (cinco) dias antes da audiência, textos explicativos sobre:

I - as prioridades e metas para o exercício seguinte, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição;

II - as metas para receita, despesa, resultado primário e nominal, e montante da dívida pública, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

III - os critérios para distribuição de recursos entre projetos novos, projetos em andamento e conservação do patrimônio público;

IV - o relatório que contém as informações necessárias à avaliação da distribuição de que trata o inciso III, conforme determina o art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000. § 2º O Presidente poderá solicitar ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o encaminhamento de textos explicativos sobre as demais matérias pertinentes ao conteúdo do projeto e seus anexos, a pedido do Relator.

Seção III

Do Parecer Preliminar

Art. 85. O Relatório Preliminar conterá a avaliação do cenário econômico-fiscal e social do projeto, dos parâmetros que foram utilizados para a sua elaboração e das informações constantes de seus anexos.

Parágrafo único. O Relatório Preliminar conterá, quanto ao Anexo de Metas e Prioridades:

- I - as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos, pelo Relator, no cancelamento das metas constantes do anexo;
- II - os critérios que serão utilizados pelo Relator para o acolhimento das emendas;
- III - demonstrativo contendo os custos unitários estimados das ações nele constantes;
- IV - disposições sobre apresentação e apreciação de emendas individuais e coletivas.

Art. 86. Ao Relatório Preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Seção IV **Das Emendas ao Anexo de Metas e Prioridades**

Art. 87. Ao Anexo de Metas e Prioridades do projeto poderão ser apresentadas emendas de Comissão e de Bancada Estadual, observado, no que couber, o disposto nos arts. 44 e 47 e os seguintes limites:

- I - até 5 (cinco) emendas, para as Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;
- II - até 5 (cinco) emendas, para as Bancadas Estaduais do Congresso Nacional.

Art. 88. Cada parlamentar poderá apresentar até 5 (cinco) emendas.

Art. 89. A aprovação de emenda ao Anexo de Metas e Prioridades da LDO não dispensa a exigência de apresentação da emenda correspondente ao projeto de lei orçamentária.

Art. 90. Serão inadmitidas as emendas que proponham a inclusão de ações não constantes da lei do plano plurianual.

Art. 91. Aplicam-se, no que couber, as emendas do Anexo de Metas e Prioridades, as disposições relativas às emendas despesa do projeto de lei orçamentária anual.

Seção V **Dos Prazos**

Art. 92. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos:

- I - até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;
- II - até 7 (sete) dias para a realização de audiências públicas, a partir do término do prazo definido no inciso I;
- III - até 17 (dezessete) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório

Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso I;

IV - até 3 (três) dias para a apresentação de emendas ao Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso III;

V - até 6 (seis) dias para votação do Relatório Preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso IV;

VI - até 10 (dez) dias para a apresentação de emendas, a partir do término do prazo definido no inciso V;

VII - até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

VIII - até 35 (trinta e cinco) dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

IX - até 5 (cinco) dias para o encaminhamento do parecer da CMO Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso VIII.

CAPITULO VII

DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Seção I

Diretrizes Gerais

Art. 94. O relatório do projeto será elaborado por um único Relator.

Art. 95. A proposta de modificação do projeto de lei do plano plurianual enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do Relatório Preliminar na CMO.

Art. 96. A CMO poderá realizar audiências públicas regionais, para debater o projeto, quando de interesse de Estado ou Região Geográfica.

Seção II

Das Emendas

Art. 97. Ao projeto de lei do plano plurianual, ou ao projeto que o revise, poderão ser apresentadas emendas de Comissão e de Bancada Estadual, observado, no que couber, o disposto nos arts. 44 e 47 e os seguintes limites:

I - até 5 (cinco) emendas, para as Comissões Permanentes do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados;

II - até 5 (cinco) emendas, para as Bancadas Estaduais do Congresso Nacional.

Art. 98. Cada parlamentar poderá apresentar até 10 (dez) emendas ao projeto de lei do plano plurianual ou ao projeto que o revise.

Art. 99. O Parecer Preliminar disporá sobre apresentação e apreciação de emendas individuais e coletivas ao projeto.

Parágrafo único. As disposições do Parecer Preliminar sobre emendas ao projeto aplicam-se s emendas ao projeto de lei que o revise.

Art. 100. Aplicam-se, no que couber, s emendas s a ões orçamentárias do plano plurianual, as disposições relativas s emendas despesa do projeto de lei orçamentária anual.

Seção III

Dos Comitês de Assessoramento

Art. 101. Poderá ser constituído um comitê para apoio ao Relator, ao seu critério, com o mínimo de 3 (três) e o máximo de 10 (dez) integrantes, por ele indicados.

Parágrafo único. A designação dos membros e do coordenador do comitê a que se refere o *caput* obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO.

Seção IV

Do Parecer Preliminar

Art. 102. O Relatório Preliminar conterá, no mínimo:

I - as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos pelo Relator, no remanejamento e no cancelamento de valores financeiros constantes do projeto;

II - os critérios que serão adotados na distribuição, entre os programas ou órgãos responsáveis por programas, dos eventuais recursos adicionais decorrentes da reestimativa das receitas;

III - as orientações específicas referentes apresenta ão e apreciação de emendas, inclusive as de Relator;

IV - as orientações específicas referentes estrutura e ao conte do do relatório do Relator.

Parágrafo único. Ao Relatório Preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Seção V

Do Relatório

Art. 103. O relatório do projeto conterá:

I - análise do atendimento das normas constitucionais e legais;

II - exame crítico e prospectivo da conjuntura econômica e da consistência fiscal do período de aplicação do plano;

III - avaliação das fontes de financiamento, com ênfase nas estimativas de receita dos Orçamentos da União;

IV - avaliação das diretrizes e dos objetivos do plano;

V - demonstrativos dos pareceres e emendas, por autor e número de emenda;

VI - análise da programação;

VII - critérios e parâmetros utilizados para o acolhimento de emendas;

VIII - demonstrativos dos acréscimos e cancelamentos efetuados na programação.

Art. 104. Os relatórios dos comitês previstos no art. 18, II e IV, e no art. 101 integrarão o relatório do Relator.

Seção VI Dos Prazos

Art. 105. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos:

I - até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;

II - até 14 (quatorze) dias para a realização de audiências públicas, a partir do término do prazo definido no inciso I;

III - até 10 (dez) dias para apresentação, publicação e distribuição do Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso I;

IV - até 3 (três) dias para a apresentação de emendas ao Relatório Preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso III;

V - até 6 (seis) dias para votação do Relatório Preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso IV;

VI - até 10 (dez) dias para a apresentação de emendas ao projeto, a partir da aprovação do Relatório Preliminar;

VII - até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

VIII - até 21 (vinte e um) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório, a partir do término do prazo definido no inciso VI;

IX - até 7 (sete) dias para encaminhamento do parecer da CMO - Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso VIII.

CAPÍTULO VIII DA APRECIAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção I Diretrizes Gerais

Art. 106. Os projetos somente serão apreciados pela CMO até o dia 20 de novembro de cada ano.

Art. 107. Os projetos sobre os quais a CMO não emitir parecer no prazo de que trata o art. 106 serão apreciados pelo Plenário do Congresso Nacional.

Seção II

Das Emendas

Art. 108. Cada parlamentar poderá apresentar até 10 (dez) emendas a crédito adicional.

Art. 109. As emendas não serão admitidas quando:

I - contemplarem programação em unidade orçamentária não beneficiária do crédito;
II - oferecerem como fonte de cancelamento compensatório, previsto no art. 166, §3º, II, da Constituição, programação que:

- a) não conste do projeto de lei ou conste somente como cancelamento proposto; ou integre dotação conta de recursos oriundos de operações de crédito internas ou externas e as respectivas contrapartidas, ressalvados os casos decorrentes de
- b) correção de erro ou de omissão de ordem técnica ou legal, devidamente comprovados;

III - propuserem:

- a) em projetos de lei de crédito suplementar, programação nova;
- b) em projetos de lei de crédito especial, a suplementação de dotações já existentes na lei orçamentária;
em projetos de lei de crédito adicional, a anulação de dotações orçamentárias
- c) constantes do anexo de cancelamento sem indicar, como compensação, a programação a ser cancelada no correspondente anexo de suplementação;

IV - ocasionarem aumento no valor original do projeto, ressalvado o disposto no art. 144, I.

§ 1º O Relator indicará, em seu relatório, as emendas que, no seu entender, deverão ser declaradas inadmitidas.

§ 2º O Relator apresentará, em seu relatório, os critérios utilizados nos cancelamentos e acréscimos efetuados programa ão constante do projeto.

Seção III

Dos Créditos Extraordinários Abertos por Medida Provisória

Art. 110. A CMO, no exame e emissão de parecer medida provisória que abra crédito extraordinário, conforme arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição, observará, no que couber, o

rito estabelecido em resolução específica do Congresso Nacional.

Parágrafo único. A inclusão de relatório de medida provisória na ordem do dia da CMO será automática e sua apreciação terá precedência sobre as demais matérias em tramitação.

Art. 111. Somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente.

Seção IV Dos Prazos

Art. 112. Na tramitação dos projetos serão observados os seguintes prazos:

I - até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto;

II - até 8 (oito) dias para a apresentação de emendas, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III - até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo previsto no inciso II;

IV - até 15 (quinze) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso III.

CAPÍTULO IX DA Apreciação dos projetos de Lei de Planos e Programas Nacionais, Regionais e Setoriais

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 113. A CMO emitirá parecer quanto à adequação e compatibilidade dos projetos de lei de planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos na Constituição, ao plano plurianual, após aqueles terem sido apreciados pelas comissões de mérito de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Parágrafo único. O parecer de que trata o *caput* será apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em sessão conjunta.

Seção II Dos Prazos

Art. 114. Na tramitação dos projetos serão observados os seguintes prazos:

I - até 40 (quarenta) dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório, a partir do recebimento do projeto;

II - até 15 (quinze) dias para a apresentação de emendas saneadoras da incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou financeira, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III - até 15 (quinze) dias para a apresentação do relatório s emendas apresentadas, a partir do t rmino do prazo previsto no inciso II;

IV - até 7 (sete) dias para discussão e votação do relatório, a partir do término do prazo previsto no inciso III;

V - até 5 (cinco) dias para encaminhamento do parecer da Comissão Mesa do Congresso Nacional, a partir do t rmino do prazo previsto no inciso IV;

VI - até 3 (três) dias para a sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional.

CAPÍTULO X DA APRECIACÃO DAS CONTAS

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 115. O Relator das contas apresentadas nos termos do art. 56, *caput* e § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apresentará relatório, que contemplará todas as contas, e concluirá pela apresentação de projeto de decreto legislativo, ao qual poderão ser apresentadas emendas na CMO.

Parágrafo único. No início dos trabalhos do segundo período de cada sessão legislativa, a Comissão realizará audiência pública com o Ministro Relator do Tribunal de Contas da União, que fará exposição do parecer prévio das contas referidas no *caput*.

Seção II Dos Prazos

Art. 116. Na apreciação das prestações de contas serão observados os seguintes prazos:

I - até 40 (quarenta) dias para a apresentação, publicação e distribuição do relatório e do projeto de decreto legislativo, a partir do recebimento do parecer prévio;

II - até 15 (quinze) dias para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III - até 15 (quinze) dias para a apresentação do relatório s emendas apresentadas, a partir do t rmino do prazo previsto no inciso II;

IV - até 7 (sete) dias para a discussão e votação do relatório e do projeto de decreto

legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso III;

V - até 5 (cinco) dias para o encaminhamento do parecer da CMO Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso IV;

VI - até 3 (três) dias para a sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional.

CAPÍTULO XI

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DA GESTÃO FISCAL

Seção I

Diretrizes Gerais

Art. 117. No exercício da competência de que tratam os arts. 70 e 71 da Constituição aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

Art. 118. A CMO, na apreciação das matérias mencionadas no art. 2º, III, a, c, d e e, poderá decidir pela apresentação de projeto de decreto legislativo, com base no art. 49, V, da Constituição, determinando ainda, a órgãos ou entidades, a adoção das medidas cabíveis.

Art. 119. O projeto de decreto legislativo referente ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira poderá ser objeto de emendas na CMO.

Seção II

Dos Prazos

Art. 120. Na tramitação das proposições serão observados os seguintes prazos:

I - até 5 (cinco) dias para a publicação e distribuição dos relatórios e informações previstos nas alíneas do art. 2º, III, a partir do recebimento;

II - até 15 (quinze) dias para a apresentação de relatório e, conforme o caso, projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso I;

III - até 5 (cinco) dias úteis para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso II;

IV - até 7 (sete) dias para a apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso III.

CAPÍTULO XII

DAS OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 121. As considerações do órgão ou entidade auditados e a respectiva avaliação preliminar constarão das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o art. 2º, III, b.

Art. 122. As informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o art. 2º, III, b, que, no último dia útil do mês de novembro, estiverem pendentes de deliberação no âmbito da CMO, bem como outras informações enviadas posteriormente, serão remetidas ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves que, sobre elas, se manifestará em relatório único.

Parágrafo único. A deliberação da CMO sobre o relatório de que trata o *caput* precederá a do relatório do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual.

Art. 123. O parecer da CMO sobre relatório que tratar de informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o art. 2º, III, b, terá caráter terminativo, salvo recurso ao Plenário do Congresso Nacional.

§ 1º O relatório será votado pelo processo simbólico.

§ 2º O relatório deverá estar disponível aos membros da CMO com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sem o que não poderá ser incluído na pauta da reunião subsequente.

§ 3º O recurso para apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional deverá ser assinado por 1/10 (um décimo) dos membros de cada Casa na CMO, e interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do avulso do parecer da CMO.

Seção II

Do Relatório

Art. 124. O relatório que tratar de informações relativas à fiscalização de obras e serviços concluirá por:

I- apresentar projeto de decreto legislativo dispondo sobre:

- a) a suspensão da execução orçamentária, física e financeira da obra ou serviço com indícios de irregularidades graves; ou
- a autorização da continuidade da execução orçamentária, física e financeira da obra ou serviço, caso as irregularidades apontadas tenham sido satisfatoriamente sanadas ou não tenha sido possível comprovar a existência da irregularidade;

II- dar ciência da matéria a CMO e propor o envio do processado ao arquivo;

III- requerer novas informações, sobrestando a apreciação da matéria até o atendimento da solicitação;

IV - propor a adoção de providências complementares pelo Tribunal de Contas relativamente matéria examinada, com vistas a afastar quaisquer riscos de prejuízo ao erário ou evitar a impunidade dos agentes responsáveis por aqueles já apurados.

Seção III

Do Projeto de Decreto Legislativo

Art. 125. O projeto de decreto legislativo de que trata o art. 124, I, deve contemplar os subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, com a indicação, sempre que possível, dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades graves.

Parágrafo único. A ausência de indicação de que trata o *caput* resultará na aplicação da decisão em relação ao subtítulo correspondente em sua totalidade.

CAPÍTULO XIII

DAS DIRETRIZES GERAIS DE Apreciação DO DAS MATÉRIAS ORÇAMENTÁRIAS

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 126. Na falta de disposições específicas, aplicam-se, no que couber, as demais proposições mencionadas nesta Resolução, as disposições relativas ao projeto de lei orçamentária anual.

Art. 127. O Relator que, no prazo regimental, não apresentar o seu relatório, será substituído, não podendo mais ser designado Relator na mesma sessão legislativa.

Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no *caput*, o Presidente designará novo Relator, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 64.

Art. 128. A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição, nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros.

Art. 129. A CMO somente poderá se reunir para votação após convocação escrita aos seus membros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 130. Na discussão da matéria serão observadas as seguintes normas:

- I - cada parlamentar inscrito somente poderá usar a palavra por 5 (cinco) minutos;
- II - nenhum membro da CMO poderá falar mais de 5 (cinco) minutos sobre emenda, salvo o Relator, que poderá falar por último, por 10 (dez) minutos;
- III - no esclarecimento CMO, de emenda de sua autoria, o parlamentar poder falar por, no máximo, 3 (três) minutos;
- IV - não será concedida vista de relatório, parecer, projeto ou emenda.

Art. 131. As deliberações da CMO iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das Casas importará em rejeição da matéria.

Art. 132. O parecer da CMO sobre emenda será conclusivo e final, salvo requerimento para que a emenda seja submetida a votos, assinado por 1/10 (um décimo) dos congressistas, apresentado Mesa do Congresso Nacional at o dia anterior ao estabelecido para a discussão da matéria no Plenário do Congresso Nacional.

Art. 133. O relatório aprovado em definitivo pela CMO constitui o Parecer da CMO.

Seção II

Da Verificação de Presença e de Votação

Art. 134. Os trabalhos da CMO somente serão iniciados com a presença mínima de 1/6 (um sexto) de sua composição em cada Casa.

Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a presença de Senadores ou Deputados em número inferior ao estabelecido no *caput*, o Presidente suspenderá ou encerrará a reunião, ex-officio, ou por provocação de qualquer parlamentar.

Art. 135. Se durante sessão do Congresso Nacional que estiver apreciando matéria orçamentária, verificar-se a presença de Senadores e Deputados em número inferior ao mínimo fixado no art. 28 do Regimento Comum, o Presidente da Mesa encerrará os trabalhos ex-officio, ou por provocação de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/20 (um vigésimo) dos membros da respectiva Casa, ou por Líderes que os representem.

Art. 136. No plenário da CMO, proclamado o resultado da votação em cada Casa, poderá ser solicitada a sua verificação, a pedido de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/10 (um décimo) dos membros da respectiva Casa na CMO ou por Líderes que os representem.

Parágrafo único. Procedida a verificação de votação, e havendo número legal, não será permitido novo pedido por parte de membros da mesma Casa, antes do decurso de 1 (uma) hora.

Art. 137. No plenário do Congresso Nacional, quando em apreciação matéria

orçamentária, proclamado o resultado da votação em cada Casa, poderá ser solicitada a sua verificação, a pedido de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/20 (um vigésimo) dos membros da respectiva Casa ou por Líderes que os representem.

Seção III

Dos Destaques

Art. 138. No âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de:

- I - membro da CMO;
- II - coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado;
- III - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo presidente.

§ 1º A ausência do autor, no caso dos incisos II e III, não prejudicará a votação do destaque apresentado.

§ 2º Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos II e III.

Art. 139. Ressalvados os casos específicos previstos nesta Resolução, somente será admitido destaque:

- I - ao projeto de lei, para restabelecimento de dispositivo ou parte de dispositivo suprimido;
- II - ao substitutivo, para supressão de dispositivo ou parte de dispositivo;
- III - emenda ao projeto de lei, para incluir dispositivo, por meio de aprovação de emenda com voto do Relator pela rejeição ou aprovação parcial;
- IV - emenda ao projeto de lei, para excluir dispositivo, por meio de rejeição de emenda com voto do Relator pela aprovação ou aprovação parcial.

§ 1º Não será admitido o destaque de parte de emenda apresentada.

§ 2º Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos destaques.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE EMENDAS

Art. 140. As emendas aos projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e suas revisões serão apresentadas, sempre que possível, em meio magnético, e terão a assinatura do autor substituída por autenticação eletrônica, segundo as normas e procedimentos fixados pela CMO.

Art. 141. Somente serão consideradas as emendas propostas por parlamentar que estiver no exercício do mandato no dia do encerramento do prazo de apresentação de emendas.

Art. 142. Ficam excluídas dos limites de que tratam os arts. 44, § 1º, 47, § 1º e 49, *caput*, as emendas exclusivamente destinadas receita, ao texto da lei, ao cancelamento parcial ou total de dotação, renúncia de receitas e aos relatórios preliminares.

Art. 143. As modificações introduzidas pelos Relatores aos projetos de lei em tramitação na CMO dependerão da apresentação e publicação da respectiva emenda.

Art. 144. Os Relatores somente poderão apresentar emendas programa da despesa com a finalidade de:

- I - corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal;
- II - recompor, total ou parcialmente, dotações canceladas, limitada a recomposição ao montante originalmente proposto no projeto;
- III - atender especificações dos Pareceres Preliminares.

Parágrafo único. É vedada a apresentação de emendas que tenham por objetivo a inclusão de programação nova, bem como o acréscimo de valores a programações constantes dos projetos, ressalvado o disposto no inciso I do *caput* e nos Pareceres Preliminares.

Art. 145. As emendas de Relator serão classificadas de acordo com a finalidade, nos termos dos Pareceres Preliminares.

Art. 146. A emenda proposta em tramitação na CMO, que contrariar norma constitucional, legal ou regimental, será inadmitida, observados os arts. 15, XI, e 25.

§ 1º Ressalvadas as emendas aos projetos de que trata o art. 25, o Relator indicará em seu relatório, em demonstrativo específico, as emendas que, em seu entendimento, devem ser declaradas inadmitidas, pelo Presidente.

§ 2º No caso do § 1º, O Presidente declarará a inadmissibilidade das emendas no Plenário da CMO, imediatamente antes do início da discussão do correspondente relatório.

Art. 147. As emendas conterão os elementos necessários identificação das programações incluídas ou alteradas, com a devida justificção.

Parágrafo único. No caso de emendas coletivas de remanejamento a justificção conterá, também, a avaliação dos cortes propostos.

CAPÍTULO XV DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 148. O membro da CMO poder apresentar ao Presidente, com o apoio de 10% (dez por cento) dos membros da respectiva Casa na CMO, contestação relativa estimativa de receita, fixação da despesa, admissibilidade de emenda ou dispositivo do texto relativo aos projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e suas revisões.

§ 1º A contestação deverá ser apresentada por escrito, até o final da discussão, e será apreciada preliminarmente a votação da matéria a qual se refere.

2º A contestação versará exclusivamente sobre o descumprimento de normas constitucionais, legais ou regimentais pertinentes a matéria questionada, devendo ser indicados os dispositivos infringidos, apresentada fundamentação circunstanciada e sugeridas medidas saneadoras.

§ 3º Na hipótese de a contestação implicar redução de estimativa de receita ou aumento de despesa, deverão ser indicadas as medidas de compensação necessárias para restabelecer o equilíbrio orçamentário.

§ 4º O Presidente indeferirá liminarmente a contestação que não atender ao disposto neste artigo ou que tenha por objeto matéria já apreciada pela CMO.

CAPÍTULO XVI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 149. As mensagens do Presidente da República encaminhando os projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei do plano plurianual e suas revisões serão recebidas pelo Presidente do Senado Federal e encaminhadas à CMO até 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação de seu recebimento às Casas do Congresso Nacional.

Art. 150. Não serão recebidos pelo Congresso Nacional os projetos de lei previstos nesta Resolução que não estiverem acompanhados da correspondente base de dados relacional, em meio magnético, na forma acordada entre os órgãos técnicos responsáveis pelo processamento de dados dos Poderes Legislativo e Executivo.

Art. 151. É redação final aplicar-se-á o disposto no art. 51 do Regimento Comum, concedendo-se, entretanto, à CMO, o prazo de 3 (três) dias para sua elaboração.

Art. 152. O projeto de lei aprovado e enviado em autógrafo para sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de alteração, ressalvado o caso de correção de erro material, verificado exclusivamente no processamento das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela CMO, por proposta de seu Presidente, justificando-se cada caso.

Parágrafo único. A alteração de que trata o *caput* observará o disposto na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 153. Decreto Legislativo disporá sobre normas que permitam o desenvolvimento satisfatório da fiscalização de obras e serviços pelo Poder Legislativo.

§ 1º O Decreto Legislativo será editado no prazo de até 60 (sessenta) dias após a data de publicação desta Resolução.

§ 2º Enquanto o Decreto Legislativo não for publicado, deverão ser observadas as normas constantes da lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 154. A CMO contará, para o exercício de suas atribuições, com assessoramento institucional permanente, prestado por órgãos técnicos especializados em matéria orçamentária da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

§ 1º A coordenação do trabalho de assessoramento caberá ao órgão técnico especializado em matéria orçamentária da Casa a que pertencer o relator da matéria, com a constituição de equipes mistas das duas Casas, quando se fizer necessário.

§ 2º Serão elaboradas, pelos órgãos técnicos especializados em matéria orçamentária das duas Casas, em conjunto, notas técnicas que servirão de subsídio à análise do projeto de lei orçamentária anual, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei do plano plurianual e dos decretos de contingenciamento.

Art. 155. No exercício de suas atribuições de fiscalização e acompanhamento, a CMO poderá requerer o auxílio do Tribunal de Contas da União.

Art. 156. O desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas informatizados destinados ao processamento magnético dos dados referentes às matérias reguladas nesta Resolução serão de responsabilidade dos órgãos técnicos especializados em processamento de dados de ambas as Casas.

Art. 157. A realização de serviços extraordinários por órgãos técnicos especializados e por órgãos auxiliares, será solicitada pelo Presidente aos Presidentes de ambas as Casas, sempre que necessário.

Art. 158. A CMO fará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as adequações necessárias em seu regulamento interno.

Art. 159. O presidente da CMO e os Líderes, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrada em vigor desta Resolução, tomarão as providências necessárias para adequar o funcionamento da CMO às normas desta Resolução.

Art. 160. Ficam revogadas as Resoluções nº 1, de 2001-CN, nº 1, de 2003-CN, nº 2, de

2003-CN e nº 3, de 2003-CN.

Art. 161. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. O disposto no Capítulo VI - Do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será aplicável a partir da sessão legislativa ordinária de 2007, aplicando-se ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2007 o disposto na Resolução nº 1, de 2001-CN, nº 1, de 2003-CN, nº 2, de 2003-CN e nº 3, de 2003-CN.

Congresso Nacional, em 22 de dezembro de 2006.

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

Publicação:

- Diário do Congresso Nacional - Seção 1 - Suplemento A - 15/12/2006 , Página 2560 (Publicação)
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 26/12/2006 , Página 4 (Publicação)